APPENDICE

ALLA

STORIA POLITICA DEI MUNICIPJ ITALIANI

Se i confini, che non mi è dato travarcare in questa edizione della Storia Politica dei Municipii Italiani, me lo avessero conceduto, l'avrei volentieri accompagnata d'una copiosa appendice d'importantissime scritture inedite. Nondimeno, scrivendo io in Firenze, dove sono ricchissimi i pubblici e i privati archivii, crederei male rispondere alla espettazione del pubblico non corredando il mio libro di documenti che illustrino la storia del Comune fiorentino. E però fra lo infinito numero di scritti e codici che ho avuti fra le mani, pensavo trasceglierne alcuni e stamparli. Era mio intendimento che tutti fossero in favella italiana dell' aureo trecento, onde, servendo al mio principale proposto, ne vantaggiasse a un tempo il vocabolario della lingua, imperocchè i dottissimi che primi lo compilarono non che coloro i quali lo ampliarono poi, attingendo a piene mani ai Canzonieri, ai Novellieri, alle Cronache, sdegnavano di

frugare dentro volumi, che comunque aridi e disadorni, contengono gli espressivissimi e propri vocaboli della politica, delle leggi e delle Arti.

Ad ottenere, nondimeno, taluni de' documenti da me scelti, ho incontrati vari ostacoli che ancora non mi è riuscito di vincere. Mentre adunque porrò ogni studio per non variare il mio primitivo disegno in altro che nella collocazione delle parti, senza porre tempo in mezzo verrò stampando, contemporaneamente alla Parte II della Storia, l' Appendice, alla quale spesso rimando i miei lettori. Ho fatto precedere lo *Statuto dell' Arte di Calimala*, ovvero della celebre mercatanzia de' panni forestieri, il quale ho per singolarissima fortuna potuto ricavare dagli stessi codici originali, spettanti al Consolato dell' Arte. Cinque sono questi codici in cartapecora e mirabilmente conservati. Dalla casa di Francesco Sassi fiorentino passarono nelle mani del librajo Angelo Garinei, che li vendè alla Biblioteca Magliabechiana.

Il *primo* contiene lo Statuto di Calimala in latino, diviso in tre libri, scritto nel 1302, e seguito da varie aggiunzioni fatte in varii tempi fino al 1309.

Il *secondo* contiene il medesimo Statuto parimente in latino, diviso in sei libri, e compilato nel 1315 con una brevissima aggiunta fatta nell' anno susseguente.

Il *terzo*, anche latino e partito in sei libri, è del 1317.

Gli altri due sono dettati, o per meglio dire riformati, tradotti in favella toscana. Il *primo* è del 1332 e diviso in tre libri, di bellissima lettera, e comprende in poche pagine e di vario carattere le modificazioni

ed aggiunte fattevi fino al 1337. Questo è stato da me preferito perchè mi parve il più compiuto pel numero delle rubriche, il meglio ordinato per la materia, e il più pregevole per la lezione. Nel secondo trovasi lo stesso Statuto ma con notevoli varianti, scritto forse l'anno medesimo — poichè era costume in quasi tutti gl'italici Comuni tenere due codici, uno sempre esposto al pubblico, l'altro gelosamente custodito — d'elegantissima lettera, e seguito dalle variazioni e dai decreti fatti in diverse epoche, e scritti di diversa mano dal 1340 fino al 1558.

Se la speranza non m'inganna, io debbo credere che i lettori del mio libro mi sapranno grado della pubblicazione di questo documento; dacchè se riesce importante in ogni tempo ad illustrare la Storia de' Comuni, torna importantissimo adesso mentre gl'ingegni di tutta Europa si affaccendano a proporre sistemi per riparare ai gravissimi mali che sotto il non definito nome di socialismo si manifestano nel concorde fremito e travaglio de' popoli inciviliti. Lo studio della vita di quei grandi corpi sociali della età di mezzo, che si chiamavano Arti, ed erano tanta parte nella forza e prosperità de' Comuni, ed in ispecie del fiorentino — lo stato forse più democratico che sia mai esistito nel mondo — mostrerà il filo a dipanare una matassa che vediamo viemaggiormente arruffarsi con solenni presagi di portentosi e lacrimevoli rivolgimenti.

Marzo 1850

PAOLO EMILIANI-GIUDICI

STATUTO

DELL' ARTE DI CALIMALA

STATUTO

DELL' ARTE DI CALIMALA

Cominciano le Rubriche dello Statuto dell' Arte di Calimala del primo libro.

XVII. Di ritrovare le carte e lettere ch'apertengono all'arte.
XVIII. Che i consoli paghino tutto il debito dell'arte.
XVIIII. Della elezione del priore de' consoli.
XX. Del modo di condennare e d'assolvere.
XXI. Di riscuotere le condannagioni.
XXII. Che non si dea danno a' mercatanti.
XXIII. Di dare aiuto a' mercatanti per riavere loro pecunia.
XXIIII. Di racquistare i denari che l'arte dee avere dal comune.
XXV. De' sei officiali della drapperia chiamare.
XXVI. Del giuramento degli scrivani.
XXVII. Del giuramento de' chiavarii.
XXVIII. Di fare sindaco per diporre la pecunia dell'arte.
XXVIIII. Di dire nel Consiglio, quando i consoli adomandano assoluzione, di qual cosa vogliono essere assolti.
XXX. Di procurare che le canne e pesi si ragguaglino.
XXXI. Di agguagliare le canne alla canna del ferro, e farla segnare in più luoghi.
XXXII. Come si renda ragione per li consoli.
XXXIII. Che i vecchi consoli notifichino a' nuovi le questioni pendenti.
XXXIIII. Di quali cose i consoli debbiano udire.
XXXV. Di non fare imposta nè prestanza all'arte.
XXXVI. Che i consoli vadano a li statutari del comune.
XXXVII. Che i consoli si ragunino coll'altre Capitudini per lo bene del comune.
XXXVIII. Di non cognoscere degli eccessi commessi dal MCCCXVIII indietro.
XXXVIIII. Come si proceda nelle questioni e piati per li consoli.
XL. Della pena di chi si spergiurasse.
XLI. Che chi non è dell'Arte, quando domanda a quelli dell'arte, s'odi di stare a ragione.
XLII. Che da le sentenzie de' consoli non si possa appellare, e de la pena di chi apponesse alli statuti.
XLIII. Di cognoscere sopra le quistioni non diffinite.
XLIIII. Di producere testimoni di buona fama, e non usare carta o scritta sospetta.

Rubriche del secondo libro dell' Arte di Calimala.

XIIII. Di non vendere panni d'una terra per panni d'altra terra.

XV. Che i panni si tegnano taccati del vero costo con tacche e con le scritte.

XVI. Che niuno segni panni o torselli d'altro segno che del suo.

XVII. Che ogni rifacimento s'abatta del costo de' panni.

XVIII. Che in ogni mercato si dea il danaio di Dio.

XVIIII. Del termine che si dà ne' mercati a mostra o a lettera.

XX. Di non vender panni se non d'oltremonti.

XXI. Di non vender panni se non a fiorini.

XXII. Della pena dello spergiuro, e come si proceda contra chi si spergiura.

XXIII. Di richiedere chi facesse dell'arte di Calimala che giuri all'arte di Calimala.

XXIIII. Di chi avesse parte in due compagnie

XXV. Che niuno giuchi in alcuna bottega o fondaco, e d'altre cose che sono tenuti d'osservare chi giace nelle botteghe di Calimala.

XXVI. Di coloro che s'intendono esser dell'arte di Calimala.

XXVII. Di quelli che venissero di nuovo all'arte di Calimala.

XXVIII. Che niuno entri mallevadore in alcuna corte di Comune.

XXVIIII. Che i fondachi e botteghe di quest'arte si chiudano quando alcuno dell'arte morisse.

XXX. Della pena di chi non ubbidisse i comandamenti de' consoli.

XXXI. Della pena di chi dicesse villania o offendesse alcuno nella corte de' consoli.

XXXII. Come si pruovi se alcuno negasse d'essere dell'arte di Calimala.

XXXIII. Che niuno mandi a vender panni fuori di sua bottega.

XXXIIII. Delle recate de' compagni delle compagnie di Calimala fare.

XXXV. Che niuno faccia lega o postura di vendaggio.

XXXVI. Che non si faccia alcuna imposta o prestanza all'arte.

XXXVII. Di racquistare la libertà e la iurisdizione dell'arte.

XXXVIII. Che dove dice pena di spergiuro, dica pena Sc. XI.

XXXVIIII. Che i consoli procaccino che l' ufficiale di Calimala e'l suo fante possano portare l' arme.

XL. Che niuno faccia segnale d' altrui nelle sue mercatanzie o cose.

XLI. Di procedere contra chi gravasse e' mercatanti indebitamente.

XLII. Che si scrivano nella matricola quelli che sono dell' arte.

Rubriche del terzo libro dell' Arte di Calimala.

I. Della limosina che fa per l' arte di Calimala.

II. Della limosina che si fa per l' opera di san Giovanni.

III. Di procurare che messa si canti in san Giovanni.

IIII. Come si faccia la limosina allo spedale di san Sebio.

V. D' onorare la festa di san Giovanni e di san Filippo.

VI. Di chiamare il vice-operaio dell' opera di san Giovanni.

VII. Della famiglia dell' opera san Giovanni; dell' altre case poste al reggimento dell' arte; della loro vita e ordine.

VIII. D' inquirere contra le famiglie delle dette opere e case.

VIIII. Che i famigliari della detta opera rifiutino in mano de' consoli.

X. Degli ufficiali eleggere a ricevere l' offerta di san Giovanni e d' altre feste.

XI. Della elezione degli ufficiali ad allogare i beni dell' opera di san Giovanni, e di san Miniato, e di san Sebio.

XII. Della elezione degli ufficiali dell' opera Moyse.

XIII. Di rifare e racconciare le case dell' opera san Giovanni.

XIIII. Che de' beni dell' arte e delle case poste a la guardia d' essa, non si possa ordinare ad alcuno a vita alcuna cosa.

XV. Che femmine nè strani non abitino nell' opera di san Giovanni.

XVI. Che non si usurpino i beni delle case e opere di san Giovanni, e di san Sebio, e di san Miniato.

Prologo sopra gli Statuti dell'Arte di Calimala (1).

Al nome di Dio, *amen.* Questo è lo Statuto dell'Arte e dell' università de' mercatanti di Calimala di Firenze, fatto a onore di Dio e della beata Vergine madonna santa Maria e de' beati santi Giovanni Baitista, Piero e Paolo, Filippo e Iacopo, e Miniato, Zenobi e Liparata, e di tutti santi e sante di Dio. E a onore e reverenza della santa chiesa di Roma e del sommo Pontefiee e della illustrissima gesta del re Ruberto, re di Ierusalem e di Cicilia, e da buono e felice stato del Comune di Firenze e di tutti i mercatanti e mercatanzia di Calimala.

(1) Per mostrare le minimissime e inevitabili variazioni che ho fatto nell' ortografia, ecco come nel codice sono scritte le seguenti parole del *Prologo: Questo è lo statuto dellarte e delluniversita de mercatanti di calemala di Firenze a honore didio e della beata vergine maria.* Generalmente mi sono tenuto al metodo di coloro che riprodussero per le stampe i codici delle opere del Villani, di Dino Compagni, del Boccaccio e simili. Noterò solo che il nostro codice scrive ora *Calemala*, ora *Callemala*, e por lo più *Calimala;* e questo ultimo modo ho reputato convenevole di adottare perchè così le più volte scrivevano gli antichi, e così dice il popolo tuttavia. Sono stato parchissimo di note, cioè quando mi è sembrato necessario dichiarare qualche vocabolo, e quando ho dovuto notare i luoghi dove esistono le postille marginali scritte di mano del notajo dell' Arte in tempi posteriori. Il documento è mirabilmente chiaro per sè, e non ha mestieri delle chiacchiere del filologo o dell' antiquario.

Cominciano le Rubriche dello Statuto dell'Arte di Calimala del primo libro.

I.

Della fede Cattolica.

La fede cattolica e santa osserveremo e onoreremo e manterremo, e al reggimento di Firenze daremo aiuto e consiglio a distruggere la eretica pravità se da quello reggimento ne saremo richiesti; e ciò faremo a buona fede secondo lo Statuto del Comune di Firenze.

II.

Di non dire villania di Dio e di Santi.

Anche proveduto è che niuno ardisca di dire villania di Dio, o di suoi santi, o di santa Maria, o villanamente o disonestamente nominarli nella corte di Calimala, a pena di livre xxv per ciascuno e quante volte, e oltre, a volontà de' Consoli di Calimala.

III.

Di guardare le feste.

Per reverenza di Dio queste feste si debbiano guardare da tutti gli uomini di questa Arte e che a questa Arte sono tenuti, cioè:

Il dì di Calen di gennaio per la Circoncisione di Cristo.

Il dì della Pasqua di Befania a dì vi di gennaio.

Il dì della Purificazione di madonna santa Maria a dì II di febbraio.

Il dì di santo Mattia apostolo a XXIIII di febbraio.

Il dì di santo Tommaso d'Aquino a dì VII di marzo.

Il dì dell'Annunziazione di santa Maria a dì XXV di marzo.

Il dì della Pasqua di Risurresso infino all'ottava; salvo che dopo la Pasqua di Risurresso tre dì continui si tengono le botteghe o fondachi chiusi; e dopo i tre dì ciascuno possa liberamente aprire e vendere, se gli altri artefici fiorentini aprono o vendono, senza alcuna pena o bando, cioè a sportello.

Il dì di santo Marco vangelista a dì XXV d'aprile.

Il dì di santo Iacopo e di santo Filippo a dì I di maggio.

Il dì di santo Zenobi a dì XXV di maggio.

La pasqua novella del Corpo di Cristo.

Il dì di santo Bernaba apostolo a dì XI di giugno.

Il dì della Natività di santo Giovanni Battista a dì XXIIII di giugno (1).

Il dì di santo Pietro e di santo Paolo a dì XXVIII di giugno.

Il dì di santo Iacopo apostolo a dì XXV di luglio.

Il dì di santo Domenico confessore a dì V d'agosto.

Il dì di santo Bartolomeo apostolo a dì XXIIII d'agosto.

Il dì della dicollazione di santo Giovanni Battista a dì XXVIIII d'agosto.

Il dì della Natività di santa Maria a dì 8 di settembre.

Il dì di santo Matteo apostolo a dì XXI di settembre.

Il dì di san Francesco a dì IIII d'ottobre.

Il dì di santo Luca Evangelista a dì XVIII d'ottobre.

Il dì di santo Simone e Giuda a dì XXVIII d'ottobre.

Il dì d'Ognissanti a dì I di novembre.

Il dì seguente per l'esequie de' morti a dì II di novembre.

Il dì di santa Cecilia a dì XXII di novembre; ma possasi questo dì tenere a sportello, e vendere e mostrare (2).

(1) In margine vi è una postilla e in latino, fatta il dì 27 marzo 1337, la quale contiene alcuni altri giorni festivi da aggiungersi a quelli notati del testo. E di mano di Francesco Corsi Notaio dell'Arte.

(2) Alle parole: *ma possasi questo dì tenere a sportello, e vendere, e mostrare*, è dato di frego.

Il dì di santo Andrea apostolo a dì XXX di novembre.

Il dì di santa Lucia a dì XIII di dicembre.

Il dì di santo Thomme apostolo a dì XXIII di dicembre.

Il dì della pasqua della Natività di Cristo a dì XXV di dicembre, e poi infino all' ottava. E tutti i dì delle Domeniche, e l' altre feste a volontà de' Consoli di Calimala.

E l' ufficiale dell' Arte sia tenuto del mese di gennaio dare per iscritto a ciascuno fondaco o bottega le dette feste, sotto saramento; e chi contrafacesse sia punito ciascuno in soldi quaranta di fiorini piccioli per ciascuno panno intero, e soldi XX per ciascuno panno a taglio venduto, sì el comperatore come el venditore; e in soldi XX di fiorini piccioli per ciascuno panno mostrato. E chi altrimenti facesse contra questo capitolo, in soldi diece di fiorini piccioli per ogne volta. E questo non abbia luogo in panno venduto per vestimenta di morti e di vedove, o che per ciò si mostrassono. E ciascuno possa accusare chi facesse contra, e abbia la metà della condannagione, e siegli tenuta credenza.

El notaio dell' arte una volta l' anno faccia giurare i maestri e discepoli di non fare, nè fare fare contra le dette cose.

IIII.

De' Consigli dell' Arte di Calimala.

I Consigli dell' arte di Calimala sieno due, l' uno generale e l' altro speziale. Il generale Consiglio possa, alla proposta del priore de' Consoli, di volontà della maggiore parte de' Consoli che saranno in Firenze, nella quale maggiore parte sia il Priore de' Consoli, deliberare, istanziare e giudicare tutti i fatti che s'appartengono a' Consoli e all' università de' mercatanti di Calimala, e a tutti i mercatanti di Calimala; e a questo Consiglio debbiano almeno essere XVIII consiglieri ragunati in alcuno certo luogo dove parrà a' Consoli. El Consiglio speziale sia almeno di XII consiglieri, e i detti consiglieri siano di diversi fondachi e botteghe

In ciascuno de' detti Consigli. Sì veramente che di neuna compagnia possa essere in alcuno de' detti Consigli più che due, e chi sarà nel Consiglio speziale non possa essere nel generale Consiglio, il quale si facesse sopra una medesima cosa. E' Consoli possano ne' detti Consigli riformare a fave nere e bianche; e quello che vinto sarà per le due parti o più de' consiglieri a segreto scrutinio, a fave nere e bianche, vaglia, e i Consoli il mandino ad esecuzione e facciano osservare. Salvo che per lo Consiglio speziale non si possa mutare alcuno capitolo di questa Arte; ma per lo generale Consiglio si possa mutare come e quando parrà al detto Consiglio che sia utile per la detta Arte. Sì veramente che de' XVIII consiglieri i XV sieno in concordia di cotale statuto mutare, e se più fossono al Consiglio, a quella medesima ragione; e quello che per loro si facesse non abbia effetto in quanto fosse fatto secondo la forma degli Statuti di questa Arte. E se a Consoli si desse alcuna petizione che si dovesse porre al generale Consiglio, e contenesse generale fatto dell' Arte, debbiano i Consoli prima ponere tale petizione infra tre dì poi che sarà loro data, al Consiglio speziale, e proponere se quella petizione è da proponere al Consiglio generale; e se per lo speziale Consiglio sarà deliberato ch' ella sia da ponere al generale, allora infra due dì prossimi la debbiano ponere al generale Consiglio, e sopra ciò tengano Consiglio generale; e secondo che per lo generale Consiglio sarà deliberato e fermato, così i Consoli facciano osservare. E se petizione alcuna a' Consoli si desse che toccasse privata persona, debbiasi ponere ad alcuno de' detti Consigli, e secondo che per le due parti, o più d' alcuno de' detti Consigli si delibererà a segreto scrutinio a fave nere e bianche, così si debbia osservare. E per li Consoli o maggiore parte di loro insieme col Consiglio generale si possa fare Sindaco dell' Arte a fare tutti i fatti dell' Arte e delle case che sono al reggimento e governamento dell' Arte, o de' Consoli di Calimala, e massimamente dell' opera di santo Giovanni, e dell' opera di san Miniato a Monte, e della magione di san Sebio.

V.

Che proposta perduta in Consiglio non si rimetta; e che niuno sia in Consiglio ove si tratti de' suoi fatti.

Se niuna petizione o proposta o altro fatto che si ponesse a Consiglio dell' Arte una volta, o vinta o perduta che fosse, si possa ponere più al Consiglio dell' Arte, a tutto il tempo di quello consolato per diretto o per indiretto modo, a pena di soldi cento per ciascuna volta per ciascuno Consolo che contra ciò facesse. E che neuna persona possa essere presente in alcuno pubblico Consiglio della detta Arte ove si trattasse o facesse alcuna cosa de' suoi fatti, o di sua compagnia, o d' alcuno suo compagno; ma possa essere nel Consiglio innanzi alla proposta, e ivi dire a' consiglieri ciò che gli piaccia, e incontanente appresso partirsi; e i Consoli quello cotale facciano partire incontanente del Consiglio; la qual cosa se non facessono, il notaio di ciò neuna scrittura o riformagione ne scriva, e se la scrivesse non vaglia.

VI.

Della chiamata de' Consoli, e del Camarlingo dell' Arte.

Tutti i Consoli de' mercatanti di Calimala sieno quattro, e 'l Camarlingo sia uno, e tutti siano ed essere debbiano guelfi e amatori di santa Romana Ecchiesa; e alla elezione de' quali Consoli non debbiano essere alcuni cavaglieri; la elezione e chiamata de' quali si debbia fare in questo modo cioè: Che i Consoli, che per li templ saranno, del mese di dicembre facciano ragunare l' Arte di Calimala a Consiglio, secondo che è usanza in quello luogo ove a loro parrà più convenevole, e chi sarà chiamato al detto Consiglio e non vi verrà, sia condannato in quello Consiglio in soldi quaranta; e se i Consoli

nol facessero, perda eiascuno de' suoi denari soldi quaranta; e ragunata la detta Arte a consiglio, facciano segreto scrutinio, e ciascuno del detto Consiglio solo come chiamato sarà, debbia andare allo scrutinio secreto, e nominare tre che siano a quello Consiglio presenti di tre diverse botteghe e compagnie, quegli che crederà che siano migliori a eleggere e a chiamare i Consoli. E ricevuto questo scrutinio, quelli tre che più boci averanno, siano elettori e chiamatori de' Consoli e del Camarlingo nuovi di Calimala. E giurino i detti tre elettori e chiamatori anzi che eleggano e chiamino dinanzi alla detta Arte ragunata, che eglino non tratteranno nè consiglieranno, nè trattato nè consiglio ebbero con alcuno, nè seppono prima che eglino dovessero essere alla detta elezione e chiamata. E chiamino incontanente, anzi che l' Arte si parta, quattro Consoli e uno Camarlingo, ma non de' compagni d' alcuno de' detti tre elettori e chiamatori, nè d' alcuno de' vecchi Consoli; ma de' migliori e de' più utili mercatanti che cognosceranno, acciò che non sieno in divieto. E neuno possa essere Camarlingo di questa Arte che sia minore di trenta anni; e cotali elettori e chiamatori abbiano divieto uno anno in quello medesimo officio, cioè in due elezioni e chiamate che si faranno prossime, dopo la elezione e chiamata fatta per loro. E i Consoli abbiano divieto uno anno dal dì del compiuto loro officio, cioè in due elezioni e chiamate, l' una che si fa nella fine del loro officio, e l' altra seguente prossima. E che di quella compagnia onde serà lo consolo li sei mesi, neuno possa essere Consolo negli altri sei mesi prossimi seguitanti. E l' officio del camarlingo duri e basti uno anno, e chiamisi solamente del mese di dicembre. E abbia divieto la persona del Camarlingo tre anni, e la sua compagnia e fratelli e figliuoli due anni (1). E poi che nuovi Consoli e Camarlingo seranno eletti e chiamati, siano tenuti i Consoli vecchi di

(1) La provvisione che la compagnia, i fratelli e figliuoli del Camarlingo non potevano essere eletti all'ufficio se non dopo due anni che egli ne era uscito, fu aggiunta com'è notato in margine dallo stesso Francesco Corsi, il dì 27 marzo del 1337.

costrignerli a ricevere, giurare e adoperare i detti offici, puniendo e condannando loro e ciascuno di loro infino in lib. xxv, e quante volte vorranno e parrà loro che si convenga. E se i detti elettori e chiamatori eleggessero e chiamassero alcuno contra la forma del Constituto, siano puniti per ciascuno in soldi cento, e la elezione e chiamata fatta contra la detta forma sia vana. E i Consoli vecchi facciano chiamare ed eleggere per altri elettori e chiamatori uno altro in luogo di colui che fosse eletto contra la detta forma, e degli altri non si faccia mutamento, ovvero correzione, ma servisi la vecchia elezione e chiamata. E per simile modo si faccia del mese di giugno elezione e chiamata di quattro Consoli per gli seguenti sei mesi. E i detti Consoli sieno natii della cittade e del contado di Firenze. E che niuno possa essere Console della detta Arte se non Compagno overo maestro d' alcuna compagnia della nostra Arte, e che abbia fatta e adoperata l' Arte di Calimala con residente fondaco, overo bottega e libro per quattro anni passati, e trovisi scritto nella matricola della detta Arte; e che nel tempo che fosse chiamato Consolo faccia l' arte residente, così elli come i suoi compagni con bottega overo fondaco e libro, sotto pena di cinquanta livre di fiorini piccioli togliere a colui che fosse eletto e chiamato e ricevesse l' officio del Consolato, e livre diece per ciascuno elettore e chiamatore; nelle quali pene caggiono esso fatto di fatto, e cotale elezione e chiamata sia e s' intenda cassa e di neuno valore. E che alla elezione e alla chiamata de' Consoli possano dare boce due per fondaco, e uno per bottega. E che in uno medesimo tempo non possa alcuno essere consolo di due Arti, ma procuri al postutto se per altra Arte fosse chiamato, che di quella elezione e chiamata sia levato; e la elezione e chiamata di lui fatta di Calimala al tutto accetti, e l' officio faccia e fare sia costretto alla pena sopradetta, e acciò che di quella elezione fatta per altra Arte si levi, l' Arte e i Consoli di Calimala siano tenuti di darli ogne aiuto e atoro che poteranno. Veramente per ciò che al presente la elezione e chiamata de' Consoli predetti si fae per lo Comune di Firenze per modo di

sacchi ovvero bossoli di quattro in quattro mesi, providono gli arbitri che 'l sopradetto capitolo in quanto parla del modo della elezione de' Consoli, e del tempo del loro officio sia sospeso infino a tanto quanto per la Comune di Firenze si farà la loro elezione e chiamata; e cessante el detto modo, lo detto capitolo si debbia in tutto osservare. E durante l' ordine della chiamata de' Consoli, che si fa per lo Comune come detto èe, sieno tenuti i Consoli nel tempo della elezione e chiamata de' Consolati dare per iscritto all' officio de' Priori per Consoli della detta Arte buoni e sofficienti mercatanti approvati per il Consiglio generale della detta Arte a segreto scrutinio; e anzi che si faccia lo scrutinio propongano i Consoli nel detto Consiglio e riformino, s' al detto Consiglio pare utile e bene a dare alcuno per Consolo il quale non sia residente con fondaco o bottega e faccia venire panni oltramontani, o che venda panni oltramontani in grosso o a taglio. E come per li detti Consoli e Consilglio o per le due parti sarà proveduto in ciascuno de' detti casi, così s' osservi e debbiasi osservare (1). E i detti Consoli abbiano per loro salario ciascuni quattro mesi per ciascuno di loro libbre tre di pepe, oncie nove di zafferano, due tafferie, e dodici scodelle, e una zana nuova. El notaio dell' Arte abbia ciascuna vigilia della Pasqua della Natività e della Resurrezione del nostro Signore una libbra di pepe, quattro once di zafferano, una tafferia, e sei scodelle, e una zana nuova.

E i Consoli e l' officio del consolato della detta Arte siano e sia sempre sopra tutti gli officiali della detta Arte, e a' detti Consoli siano tenuti tutti gli officiali della detta arte in ogne cosa ubbidire « in quelle cose che sono d' offizio de' detti Consoli » (2).

(1) « *In quelle cose che sono d'ufficio de' detti Consoli* » Postilla marginale del marzo 1337.

(2) Aggiunta fattavi nel marzo 1337, secondo che è notato in margine di mano del notajo.

VII.

Del giuramento de' Consoli dell' Arte.

Giurino i Consoli chiamati che tutto el tempo del loro officio reggeranno e manterranno a buona fede i mercatanti di Calimala e coloro che a questa Arte sono tenuti, e d'osservare e di fare osservare senza frode i capitoli di questo Statuto in tutto. E che l' officio del consolato per neuno altro officio nè per altra cagione lasceranno che nol facciano incessantemente senza licenzia de' compagni e di sei mercatanti di Calimala di diverse sei botteghe. E che non anderanno fuori della cittade e contado di Firenze senza licenzia, se non fosse per cagione d'orazione divina, o per fatti di questa Arte, o del Comune di Firenze. E che non consiglieranno ne' Consigli del Comune di Firenze siccome Consoli per l'Arte di Calimala se prima nol deliberassero tra loro, e col Consilglio speziale e generale della detta Arte, a pena lib. venticinque in ciascuno caso. E che di due in duoi mesi si faranno leggere i capitoli di questo Statuto se acconciamente poteranno senza frode, acciò che gli abbiano meglio a memoria. E per saramento el notaio de' consoli ogne mese riduca a memoria loro quello che gli hanno a fare. E se i Consoli le dette cose non facessono, siano puniti in soldi quaranta per ciascuno, e per ogni volta.

VIII.

Dell' ufficio e giuramento del Camarlingo dell' Arte.

Il Camarlingo dell' Arte di Calimala sia tenuto di salvare e guardare tutto quello che alle sue mani verrà per cagione del suo officio, e frode non commettere in ispendere o ricevere; e finito l' officio suo, rendere e mostrare ragione del suo camarlingato, e assegnare al nuovo Camarlingo ciò che gli soperchierà, et infra xv dì di gennaio dare a' Consoli sicurtà di

lib. cinquecento d'osservare le dette cose; la quale se non desse sia casso dall'officio; e' Consoli facciano chiamare un altro in suo luogo il quale dea la detta sicurtà. E ciascuno, si el primo come quello che poi fosse eletto e chiamato, sia costretto a giurare e ricevere e fare l'officio colle pene e costringimenti bisognevoli.

E sia tenuto il Camarlingo per tutto il mese di gennaio vendere tutti i pegni che da' vecchi consoli o Camarlingo rassegnati gli saranno, richiesto prima il signore del pegno, e aspettato per tre dì. Il quale Camarlingo abbia per suo salario di tutto l'anno la vigilia della pasqua di Natale mezza libbra di zafferano, due libre di pepe, sei scodelle, e una tafferia, e altrettanto la vigilia della pasqua di Risorresso, e nullo altro salario abbia o riceva per alcuno modo. E se 'l Camarlingo andasse fuori di Firenze per istare più di xv dì, debbia anzi che vada sustituire vice-camarlingo, di volontade e in presenza de' Consoli, il quale piaccia a' Consoli; e se così non facesse, allora i Consoli sostituiscano un altro in suo luogo, sì veramente che a neuno si dea salario, se non per rata di tempo. E 'l Camarlingo non possa fare alcuna spesa da cento soldi in su sanza licenzia de' Consoli e del Consilglio generale, e da indi in giù sanza licenzia dello speziale Consiglio, se non fosse determinata per forma d'alcuno capitolo di questa Arte. E sia tenuto il Camarlingo di rassegnare alla fine del suo officio a' Consoli i libri dell'entrate e spese del suo tempo, altrimente la sua ragione non si riceva; i quali libri in perpetuo si debbiano guardare sotto l'Arte predetta.

VIIII.

Della chiamata del Notaio della inquisizione, e del suo sindacato e divieto.

Per manifesta utilitade de' mercatanti di Calimala, e per conservazione de' capitoli dello Statuto della detta Arte, proveduto e ordinato è che l'Arte di Calimala abbia uno savio e di-

screto Notaio per termino d'uno anno, incominciando a dì otto di settembre, con quello salario che a lui sarà ordinato per forma della sua chiamata. Il quale salario gli dea il Camarlingo della detta Arte della pecunia della detta Arte. Il quale Notaio sia forestiere, e abbia divieto cinque anni, secondo la forma dello Statuto del Comune di Firenze. E cotale Notaio che sarà chiamato debbia essere in Firenze per duo die anzi l'entrata del suo officio; e la sua chiamata si faccia uno mese dinanzi al cominciamento del suo officio per li Consoli e per lo Consilglio generale della detta Arte, o per altri a cui fosse conmmesso per li cotali Consoli e Consilglio, chiamando al detto Notaio; e per loro si faccia come detto èe la sua chiamata a pena di lib. x per ciascuno Consolo se fossono negligenti di fare la detta chiamata al detto tempo. E debbia il detto Notaio stare a sindacato del suo officio, finito quello, per tre dì, e debbia essere sindacato per tre sindachi, i quali si eleggano e chiamino della detta Arte per li Consoli di Calimala col consiglio di XII mercatanti prima dì due che sia finito l'officio suo, o prima. E se 'l detto Notaio si troverae avere fatto o fallato contra lo suo officio, possa e debbia essere condannato per gli detti Consoli col Consiglio di XII mercatanti infino in lib. cinquanta di fiorini piccioli, o più o meno, considerata la condizione del fatto.

X.

Del giuramento e officio del detto Notaio.

L'ufficio del Notaio e ufficiale della inquisizione è cotale, cioè che sia tenuto di giurare alle sante idio guagnele (1) corporalemente toccate, dinanzi a'Consoli e a quelli mercatanti che i Consoli vorranno a ciò avere, il suo officio fare bene e lealmente, e a' Consoli dare aiuto e favore, e aringare ne'Consigli e dovunque

(1) Idiotismo, per *vangele*, (vangeli, evangeli) che si trova più spesso negli antichissimi scrittori toscani.

fosse mestiere, e andare nell' ambasciate per gli fatti dell' Arte a de' mercatanti di Calimala, se detto gli sarà per gli Consoli col consiglio di XII mercatanti di diverse XII botteghe di Calimala in concordia, o per le due parti di loro. E per quelli Consoli e consiglieri o per le due parti di loro s' ordini il salario a quello Notaio di cotale andata. El detto Notaio sia tenuto di fare osservare per gli uomini di questa Arte tutti gli Statuti e capitoli di questa Arte. E tutti gli uomini di questa Arte, e a questa Arte sottoposti, siano tenuti e debbiano ubidire alle richieste e comandamenti che si faranno per lo detto Notaio, o per lo messo della detta Arte di parte del detto Notaio, a pena di soldi quaranta per ciascuno e per ogne volta, nella quale pena il detto Notaio possa condannara ciascuno che non ubidisse. El detto Notaio per osservanza de' detti capitoli sia tenuto e debbia fare inquisizione, ogne mese una volta, contra ciascuna persona di questa Arte che facesse contra alcuno capitolo di questa Arte, nel quale fosse apposta alcuna pena, e per osservanza d'essi. E neente meno sia tenuto di fare inquisiziona, la quale è commessa a fare a' Consoli di questa Arte per forma d'alcuno Statuto della detta Arte, e contra ogne persona di cui per forma d'alcuno Statuto di questa Arte si può fare alcuna dinunza o accusa, a pena di lib. XXV, quali gli siano ritenuti del suo salario per li sindaci della detta Arte, se la detta inquisizione non facesse ogne mese come detto è. E i sindachi dell' Arte sieno tenuti di cercare gli atti suoi se servato sarà per lui l' ordine della detta inquisizione, e se 'l detto Notaio non l' avesse fatto, condannarlo come detto è. E fatta cotale inquisizione e recata in iscritta, incontanente senza indugio il detto Notaio dinanzi al Consiglio di sette mercatanti risidenti, e non fattori, e de' quali non sia alcuno compagno, o della compangnia di coloro contra cui fosse fatta la inquisizione. I quali consiglieri si chiamino per gli detti Consoli a petizione del detto Notaio incontanente, quante volte ne fossero richiesti, nel luogo diputato al detto Notaio. E debbia il Notaio a' detti consiglieri leggere e recitare la detta inquisizione per ordine; la quale letta e ricevuto sarameto corporale da' detti sette consiglieri di consigliare bene e lealmente, a pena di soldi cento, si debbia fare tra loro segreto scrutinio

a fave nere e bianche; e se per la magliore parte de' detti consiglieri sarà vinto al detto scrutinio che la detta inquisizione sia sofficiente, incontanente il detto Notaio dinanzi a' Consoli, e XII mercatanti di Calimala che si chiamino per gli Consoli, debbia leggere e recitare la detta inquisizione approbata per lo Consiglio de' detti VII mercatanti non recitando i nomi loro. Salvo che chi si trovasse colpevole per la sua confessione, sanza ponere la inquisizione al consiglio de' detti sette, sia condannato per gli Consoli secondo la sua confessione, a richiesta del detto Notaio. E tale inquisizione fatta, approvata al detto modo, letta e recitata dinanzi a' detti Consoli e XII mercatanti, Consoli incontanente facciano formare la condannagione di coloro contra cui sarà fatta la inquisizione, condannando quelli cotali e ciascuno di loro nelle pene che si contengono negli Statuti della detta Arte, contra li quali Statuti si troveranno avere fatto cotali, contra cui tale inquisizione sie fatta. La quale condannagione se i Consoli non facessono, il detto Notaio condanni i detti Consoli in lib. x per ciascuno. E neentemeno siano tenuti i Consoli di fare la detta condannagione; e se la detta condannagione non facessono, possa il detto Notaio anche e più volte condannare i detti Consoli in lib. diece per ciascuno di loro. E abbiasi per convinto e per confesso il contumace contra cui si procedesse per li Consoli o per lo Notaio predetto; e siccome confesso, debbia essere condannato nelle pene che si contengono negli Statuti, se richiesto per lo messo della detta Arte, non comparisse infra quindici die, se fosse nella cittade o nel contado di Firenze in sua libertade. E qualunque volta si provasse contra alcuno di veduta per duoi testimoni di buona fama, cotale contra cui fosse testimoniato sia condennato come per confesso; e quella pena sia a chi commettesse contra il detto Notaio alcuna cosa in ciascuno caso, la quale è a chi commettesse contra i Consoli; e così sia condannato come commettesse contra i Consoli. E debbia il detto Notaio avere l'abitazione sua presso a la corte de' Consoli, siccome parrà a' Consoli; e non possa il detto Notaio mangiare con neuno dell'Arte di Calimala sanza conscienzia de' Consoli a pena di x lib. per ogne volta. E neuno dell'Arte gli possa dare mangiare

sanza la detta conscienzia de' Consoli a pena di x lib. per ogne volta. E neuno dell'Arte gli possa dare mangiare sanza la detta conscienzia, alla simile pena, salvo che a' mangiari che si fanno per l'Arte, o per le cose sottoposte all'Arte. El detto Notaio possa pubblicare e compiere tutti atti e scritture che s'appartengono alla detta Arte o all'ufficio del consolato.

XI.

De' Consoli nel reame di Francia chiamare.

Sieno tenuti i nuovi Consoli, poco dipo' la chiamata e iuramento loro del mese di gennaio, eleggere per carta piuvica (1) due Consoli de' mercatanti che sono nel reame di Francia, uno de' soggiornanti ivi, e un altro degl' altri mercatanti i quali siano compagni e di compagnia di Calimala, o che vi siano per capo di compagnia. E la carta della chiamata mandino il più tosto che potranno per lo corriere a' Consoli e a' mercatanti dimoranti del detto reame. E i detti Consoli chiamati, sieno costretti e debbiano il detto officio ricevere e giurare dinanzi a tutti i Fiorentini che sono nelle fiere, o a Parigi, a buona fede ragunati in certo luogo infra due di poi che la detta carta sarà loro presentata; e giurino di reggere e mantenere tutti i mercatanti che saranno sotto loro, e le loro ragioni difendere, a buona fede, a tutto loro podere, dal detto dì infino al dì della presentagione dell' altra carta della chiamata che si farà de loro successori. E giurino che ciascuno che giucasse o non ubbidisse a loro, manderanno scritti a' consoli di Calimala; ed essi Consoli loro, e loro compagni punire debbiano come in questo Statuto e capitolo si contiene. E abbiano i detti Consoli di Francia podestà di rendere ragione e cognoscere de' piati infino di lib. x di tornesi, e d' imponere e togliere pena e pene infino a soldi quaranta a cui e quante volte vorranno per lo loro ufficio. E se alcuno comandamento facessono

(1) Pubblica.

ad alcuno di volontà del capitano de' Lombardi, a loro possano imponere e togliere pena e pene iufino a lib. cinquanta e più a loro arbitrio. E debbiano costrignere e fare costrignere ciascuno tenuto a questo mestiere e Arte, e che usano nel regno predetto per mercatanzia o prestanza fare, eccetti quelli che dimorano alle casane per prestare, che giurino di stare sotto loro ed ubbidire a' loro comandamenti, e di non fare entrata o malleveria o principale obbligazione per alcuna persona, se non per sua compagnia. *Item* che non giuochino nè facciano giuocare a' dadi o ad alcuno giuoco ove alcuna cosa possano perdere. E siano tenuti i consoli di Francia in tutte le fiere e in Parigi e in ogne altra parte di Francia con quattro de' migliori mercatanti che vi sieno, una volta dinanzi allora, a una poi, ed eziandio e anche più volte se parrà loro che bisogni, cercare ed esaminare tutte merci de' Fiorentini che si vendono a peso, e spezialmente zafferano, grana, seta, e allume, se vi si trovasserono frode o alcuna falsitade debbiano costrignere colui cui fossono che non le venda, e per altro modo punirlone, secondo che parrà che si convegna alla malizia del fatto. E neente meno el fatto e la cagione loro significhino a' Consoli di Calimala, acciò che più gravemente si proceda contra i loro compagni e maestri. E similemente sieno tenuti di significare a' Consoli di Calimala tutti quelli che non volessero giurare sotto loro nè ubbidire a' loro comandamenti; i quali i detti consoli di Calimala debbiano divietare dell' Arte e dell' esercizio della detta Arte, sicchè neuno abbia a fare con loro alcuna cosa, a pena di lib. cento e quante volte.

XII.

Della elezione e officio e salario de' Messi dell' Arte.

I Messi de' Consoli e dell' Arte di Calimala siano duoe, la chiamata de' quali si debbia fare per gli Consoli col consiglio di XII mercatanti di Calimala, almeno ogne anno del mese di gennaio; i quali istare debbiano continuamente a' servigi dell' Arte e de' mercatanti di Calimala, a volontà de' Consoli e del

Notaio dell' Arte o d' alcuno di loro. E prima che si chiamino, mandino i Consoli per l' Arte e per li fondachi e botteghe di Calimala, che qualunque se alcuno buono e leale Messo lo rechi per iscritto a' Consoli, de' quali eleggano e chiamino il migliore. E abbia ciascuno di loro per suo salario di tutto l' anno dal Camarlingo della detta Arte lib. cinquanta di fiorini piccioli; e più nè altrimenti domandare o ricevere non possano, e non possano usare nè alcuna cosa chiedere nè ricevere nell' opera di santo Giovanni o di san Miniato o nella magione di san Sebio, . nè nelle dette opere e magione, nè nelle loro case in alcuno modo bere o mangiare, conversare o abitare se non quando i Consoli o altri ufficiali vi mangiassero e allora se piacerà a' Consoli o a' detti ufficiali, a pena di soldi quaranta per ciascuno Messo e ciascuna volta; e di mutare ciò non si possa tenere Consiglio, e a pena di soldi quaranta per ciascuno del vice-operaio di san Giovanni, operaio di san Miniato, e guardiano della magione di san Sebio che contra la detta forma ritenesse o desse mangiare o bere, e per ciascuna volta. E non possano alcuno altro officio fare o ricevere che l' ufficio di Calimala, sotto pena del loro salario; e casso e rimosso s' intenda e sia dal suo ufficio chi contra ciò facesse per esso fatto. Nè possa alcuno di loro andare fuori della cittade di Firenze con licenzia de' Consoli nè sanza licenzia, e se v' andasse sia casso dall' ufficio. E che qulunque ora alcuno di loro non venisse e stesse all' ufficio, e a' servigi de' Consoli e dell' ufficiale dell' Arte, sieno tenuti i Consoli e 'l notaio della inquisizione, per sè e per li sensali ogne dì e parte di die, iscrivere e dare per iscritto al Camarlingo dell' Arte; e 'l Camarlingo sia tenuto di ritenere a ciascuno, per ogne mattina che non vi stessero infino a terza, denari XVIII, e altrettanto per ogne sera da nona a vespero, e a loro non dare in alcuno modo. E se stesse XV dì continui sanza venire al detto ufficio, s' intenda e sia casso e rimosso dal suo ufficio per esso fatto, se non fosse per cagione d' infermità del suo corpo o per altro giusto impedimento. E 'l Camarlingo sia tenuto di non pagare loro ne' detti casi, a pena del doppio di quello che pagasse contra 'l detto ordine.

E sieno tenuti i detti messi di sollicitare che i ceri, e fitti, e pigione e ogne altra cosa che si debbono dare all'opera di san Giovanni e alla magione di san Sebio e all'opera di san Miniato, si paghino a loro podere.

XIII.

Della elezione de' Sindachi a sindacare gli Officiali.

Siano tenuti i Consoli del mese di gennaio il dì che si legge lo Statuto dinanzi all'Arte, chiamare de' nostri mercatanti tre ragionieri, i quali debbiano sindacare i vecchi Consoli e Camarlingo e Dipositari e tutti altri officiali di questa Arte e delle opere e magioni di san Giovanni Battista san Sebio e san Miniato a Monte dell'anno prossimo passato; e vedere le ragioni dell'entrate e delle spese tutte dell'Arte per sè, e di ciascuna delle dette opere e magione per sè, sommando ciò che soperchiano l'entrate dalle spese delle dette opere e magione. E le dette somme si leggano nel primo Consiglio che si farà nell'Arte, vedute le dette ragioni. E abbiano i detti officiali appo loro lo registro delle rendite e delle spese delle dette opere e magione, il quale registro lo Notaio dell'Arte rechi loro a memoria a pena di lib. v. E se trovassono alcuno di loro avere ricevuto o occupato de' beni dell'Arte e delle dette opere, magione e case sottoposte alla difensione dell'Arte, oltre o altrimenti che nello Statuto si contenga, o che 'l Camarlingo abbia speso se non come si contiene ne' capitoli, debbiano lui e loro condannare nel doppio di quello ch' avesse avuto o tolto. E compiano e facciano i detti Sindachi ogne cosa infra uno mese dopo la loro chiamata. E 'l Camarlingo per lo loro ufficio ispenda soldi quaranta in uno desinare. E i Consoli a le dette cose fare deano loro aiuto, favore e forza opportuna, e siccome bisognerà. E loro condannino in lib. XXV per ciascuno di loro, se infra 'l detto tempo le dette cose non faranno, e nientemeno gli costringano di compiere il loro ufficio. E

siano tenuti i detti Sindachi di sindacare i vecchi Consoli, se non saranno venuti alla corte dell' Arte i dì ordinati, e se non averanno diffiniti i processi da diffinire secondo gli ordini di Calimala, e se non averanno fatti i processi e le condannagioni sopra l' inquisizione e dinunzie secondo gli Statuti, e, se gli troveranno essere stati negligenti, puniscano e condannigli, secondo ch' a loro parrà, infino in lib. xxv di fiorini piccioli per ciascuno de' predetti e d' essi Consoli.

XIIII

Del Suggello dell' Arte di Calimala.

Il Suggello dell' Arte e dell' università de' mercatanti di Calimala stea e dimori appo il Camarlingo in alcuno sacchetto o borsa sotto i suggelli di tutti i Consoli che allora fossono in Firenze; e nelle lettere scritte o bianche o carta autentica o d' assempro possano con quello suggellare sanza osservare la solennità infrascritta, cioè: Che se alcuna cosa occorresse a suggellare che appartenesse alla comunità de' mercatanti di Calimala, debbiano i Consoli ragunare sei mercatanti di diverse sei botteghe e compagnie di Calimala, non delle compagnie d' alcuno de' Consoli o del Camarlingo, e dinanzi a loro esponere tutto il fatto, e come per le due parti di loro sarà giudicato, così si faccia. Ma se s' appartenesse a private persone o a fatti di privati, debbiano ragunare il Consiglio speciale nel quale non sia alcuno delle dette compagnie de' Consoli o del Camarlingo o di quelli a cui il fatto s' appartenesse; e dinanzi a loro isposto il fatto e letto diligentemente, faccianne lo scrutinio tra loro a fave nere e bianche, e come vinto sarà per le due parti o più, così s' osservi per li Consoli. E a nullo si possa prestare il detto suggello a pena di lib. cento per ciascuno che contra a ciò facesse, e niente si debbia suggellare se non nella corte de' Consoli. E 'l Camarlingo sia tenuto di non dare nè prestare il suggello a Consoli, nè lasciar disuggellare la borsa

dove stae, se non in presenza di sei mercatanti di Calimala. E se contra a ciò facesse, sia condannato in lib. cento di fiorini piccioli.

XV.

Di conducere casa per la corte de' Consoli di Calimala.

Statuto e ordinato è che i Consoli di Calimala con consiglio di sei mercatanti di diversi fondachi e botteghe e compagnie, ciascuno anno possano conducere a pigione per la detta Arte, casa o vero bottega o luogo sofficiente, ove i Consoli e officiali della detta Arte stiano a fare lo loro ufficio, in che ispendere possano per la detta Arte infino in venticinque fiorini d'oro per anno e non più; la quale pigione lo Camarlingo della detta Arte possa e debbia pagare.

XVI.

Della elezione degl' Arbitri per correggere gli Statuti dell' Arte.

Duo di entrante lo mese di dicembre, ciascuni due anni, e anzi che i nuovi Consoli si chiamino, ovvero ciascuno anno, se parrà utile e bisognevole al Consiglio generale dell' Arte (il quale Consiglio fiano tenuti di fare entrante lo mese di dicembre) chiamino i Consoli sei degli assidui mercatanti di Calimala di diverse sei botteghe, li quali siano veri guelfi e amadori di Santa Chiesa di Roma, i quali siano arbitri e statutarii, e abbiano balia di fare correggere e mutare lo presente Statuto, e giugnere e menomare e di nuovo fare per loro medesimi, e non per altri nè con altri in alcuno modo, secondo che a loro parrà che abbisogni. E vaglia quello che per le due parti di

loro o più, fatto sarà nelle dette cose (1). E le petizioni che si daranno non si leggano per lo Notaio forestiere, infino che non siano lette e esaminate per li detti arbitri. E debbiano dimorare al detto officio cinque dì se abbisognasse, ne' quali lo Camarlingo dell' Arte comperi e dea una volta il dì, come usanza è, desinare a' detti Arbitri e a' Notari e Camarlingo dell'Arte, della pecunia dell' Arte facendo le spese a volontà de' Consoli. E' detti Arbitri non debbiano stare nè alcuna cosa fare al detto ufficio, alcuno dì dopo il desinare. E il desinare si prenda ciascuno die dipo' nona. E che in alcuno de' detti desinari non abbia se non di due maniere carne o pesci. E ne' detti desinari non possano essere alcuni altri se non i servidori loro. E non si possano mandare alcune minestre, ovvero presenti fuori, ma quello che rimane de' detti desinari si debbia dare a' poveri. E a' detti desinari non possano essere i Consoli co' detti Arbitri se non una volta solamente, e allora il sezzaio (2) die de' detti cinque dì a pena di soldi quaranta di piccioli per ciascuno e ciascuna volta; e che per le dette spese de' detti cinque dì il Camarlingo dell' Arte spendere non possa nè debbia più che otto fiorini d' oro della pecunia dell' Arte, a pena di lib. diece, e a restituire e rendere quello che più spendesse. E dalle dette pene e restituzione non possa essere prosciolto, nè assolto, nè libero da' Consoli nè da' Consigli di questa Arte. E se avvenisse che stessero oltre e' detti cinque dì, da indi innanzi steano alle loro spese, e non dell' Arte overo dell' Opera. E chi sarà arbitro uno enno, non possa essere a quello medesimo ufficio nell' anno seguente che i detti Arbitri si chiameranno. E poi che lo Statuto sarè corretto, emendato e fatto, suggellisi chiuso, e depongasi in diligente guardia infino al Consiglio che si farà per la elezione e chiamata de' nuovi Consoli, overo per pubblicare quello che i detti Arbitri fatto avessono; nel quale Consiglio aprasi lo detto Statuto anzi calen di gennaio, e leggansi i capitoli e fac-

(1) Postilla marginale scritta nel 1336. « In quanto quello che per loro fie fatto, non sia contra gli Statuti dell' Arte predetta; e lo somigliante s' intenda che anche fossero scritte somiglianti parole ».

(2) L' ultimo dì

ciansi i saramenti che si fanno alla detta materia. E se ad alcuno capitolo overo addizione o detrazione o diminuzione o correzione per gli detti Arbitri, fatta d'alcuno capitolo, si contradicesse nel detto Consiglio, quando cotali capitoli, detrazioni, addizioni, diminuzioni overo correzioni di nuovo fatte si leggeranno, debbiasi mettere quello che si contradirà a secreto scrutinio nel detto Consiglio a fave nere e bianche; e ciò che fatto è per gli Arbitri predetti, vaglia e pienamente s'osservi; salvo che quello a che fosse contradetto, se si vincesse il contradire per la maggiore parte del Consiglio, fatto lo scrutinio come detto èe. Le quali cose fatte, lo Notaio dell'Arte debbia in quello Statuto scrivere i nuovi capitoli e correzione e addizione e detrazione per ordine in luoghi convenevoli; overo se abbisognasse tutto lo Statuto di nuovo scrivere e resemprare per parti e materie ordinatamente scrivendo nel cominciamento di rubriche, i capitoli e'noveri loro, e rubricando per tutto, il Camarlingo gli sodisfaccia della sua fatica, secondo che a'Consoli parrà convenevole. E i Consoli siano tenuti quando stanno allo corte tenere lo Statuto suso il desco, sì che a ciascuno sia manifesto veramente i capitoli che hanno avuto loro esecuzione non si debbiano trascrivere nel nuovo Statuto.

XVII.

Di ritrovare le carte e lettere che appartengono all'Arte.

Procurino i Consoli col Notaio loro nel mese di gennaio, o in tutto lo loro tempo, ritruovino tutte carte e lettere che appartengono in alcuno modo e per qualunque cagione all'Arte di Calimala; e quelli registri in un libro partendo le materie e i fatti diligentemente, sicchè in perpetuo se ne truovi memoria. El Camarlingo gli sodisfaccia della sua fatica, secondo che a'Consoli parrà; e similemente sodisfaccia a ciascuno altro Notaio delle carte e lettere che si ricoglieranno da lui. E se gli detti Consoli ciò fare non facessono nel detto tempo, perdano

lo lor salario, e di ciò non possano essere prosciolti, nè domandare assoluzione. Le quali cose, così fatte e registrate, guardinsi per lo Camarlingo dell'Arte in una cassa, acciò che sempre se ne possa aver copia; e debbiale ciascuno Camarlingo rassegnare al suo successore che sarà dipo' lui per carta piuvica, la quale fare sia tenuto l'officiale della detta Arte.

XVIII.

Che i Consoli paghino tutto il debito dell' Arte.

Item: anche siano tenuti i nuovi Consoli pagare interamente tutto el debito che a loro sarà lasciato da' vecchi Consoli e Camarlingo. E anzi calen di giugno, secondo ch'è usanza, facciano ragunare lo Consiglio generale, e dinanzi a loro dichiarare lo debito dell'Arte, e proponere e consiglio adomandare, onde, quando, come, e per cui si paghi, e come per le due parti del detto Consiglio sarà ordinato così s'osservi; e che i Consoli siano tenuti e debbiano ciò mandare ad esecuzione e a compimento nel tempo del loro ufficio, a pena di lib. diece di fiorini piccioli per ciascuno.

XVIIII.

Della elezione del Priore de' Consoli.

Debbiano i Consoli avere e chiamare un Priore di loro medesimi, lo quale Priore possa de' fatti del consolato e della mercatanzia comandare; e gli altri sì Consoli come mercatanti siano tenuti ubbidire a' suoi comandamenti intorno alle dette cose, salvi i capitoli di questa Arte; e duri lo suo officio uno mese. E se lo Priore non potesse essere alle cose che occorrono di fare, debbia commettere la vece sua e officio a uno de' compagni Consoli, lo quale in ogni cosa tenga luogo di priorato. E se 'l Priore de' Consoli non volesse proponere gli fatti che

toccano alla detta Arte, ovvero altra singulare persona, caggia cotale Priore in pena di lib. xxv se richiesto sarà che proponga per lo Notaio dell'Arte. La quale richiesta lo detto Notaio fare sia tenuto, ovvero per altrui per piubica carta. E neentemeno ciascuno degli altri Consoli sia tenuto sotto la detta pena, se richiesto ne sarà, in luogo del detto Priore proponere ogni cosa che appartenga alla detta Arte, overo singulare persona, come detto è di sopra. E che in luogo del detto Priore sia avuto ciascuno consolo, e ciò che proporranno, vagliano e tengano così come se per lo detto Priore proposte fossero.

XX.

Del modo di condannare e d'assolvere.

Di due in due mesi almeno, e quante volte vorranno, debbiano i consoli fare condannagioni, e assolvigione e prosciogligione; nel Consiglio generale o vero speciale, sieno veramente tenuti, il sezzaio mese del loro officio anzi l'uscita loro, le condannagioni del loro tempo ricogliere, procedendo contra i condannati e loro beni, e contra i loro compagni, e chiavari, e scrittori, e contra quelli che hanno de' loro denari e cose quandunque e comunque vorranno a loro arbitrio. E se i Consoli ciò lasciassono di fare siano condannati per gli sindachi nel doppio.

XXI.

Di riscuotere le condannagioni.

Ordiniamo che i Consoli di Calimala che per li tempi saranno, siano tenuti infra uno mese, entrante lo loro officio, ritrovare e ricogliere tutte le condannagioni fatte per gli Consoli di Calimala degli uomini della detta Arte dal mille dugento ottanta

cinque calen di gennaio in qua. E quelle trovate e ricolte fare recare e mettere nel comune dell' Arte. E trovati i detti condannati e condannagione, siano tenuti i detti Consoli fare richiedere i condannati, e comandare loro o fare comandare che la condannagione fatta di lui paghi al Camarlingo della detta Arte infra dieci die, a pena del quarto più. E se 'l condannato non pagherà infra lo detto termine, siano tenuti i detti Consoli quelli condannati dare scritti al reggimento di Firenze a pena di lib. diece per ciascuno e per saramento. I quali reggimenti debbiano quelle condannagioni ricogliere, delle quali venga alla camera del Comune di Firenze il detto quarto, nel quale fosse per li detti Consoli condannato; e la prima condannagione venga al Camarlingo dell' Arte di Calimala. E questo medesimo facciano e servino li Consoli delle condannagioni che faranno da qui innanzi. E se alcuna persona condannata per li Consoli di Calimala ricorresse ad altro giudice, overo corte per alcuna ragione avere, per cagione di non pagare la detta condannagione i Consoli siano tenuti cotale persona divietare e fare divietare dell' Arte di Calimala e dall' operazione di quella Arte, salve ancora l' altre pene che sopra ciò s' imponessono per alcuni statuti. E che i Consoli non debbiano ricevere alcuna petizione la quale si desse per alcuna condannagione che fosse pagata ridomandare, o vero per alcuna condannagione cassare e non pagare, overo per avere termine a pagare condannagione; nè sopra le dette cose o alcuna di quelle tenere consiglio, e se di ciòe alcuna petizione ricevessero o consiglio tenessono, ciò che si facesse non vaglia, anzi sia di neuno valore. E queste cose abbiano luogo nelle condannagioni fatte e che si faranno. E i Consoli facciano uno registro di tutte le condennagioni fatte dal sopradetto tempo in qua, e che da quinci innanzi si faranno. E 'l notaio dell' Arte lo detto registro fare sia tenuto per saramento. E 'l notaio delle inquisizioni sia tenuto tutte le condannagioni che si faranno per lui ricogliere e fare pagare al Camarlingo dell' Arte nel tempo del consolato che fatte fossono le dette condannagioni, overo poscia per uno mese a pena di lib. diece di fiorini piccioli.

XXII.

Che non si dea danno a' mercatanti.

Qualunque cittadino o distrettuale di Firenze, che sia tenuto a questa Arte, avesse fatto o facesse alcuna cosa per la quale nella strada francesca o in quella di Roma o di Puglia o di Vinegia o d'altri qualunque luoghi, overo in quelli luoghi alcuno danno si facesse a' mercatanti, overo mercatanzia in comune, overo ad alcuno mercatante, e questo ci sarà denunziato per scrittura, richiederemo quello cotale che da ciò si parta e stea a' nostri comandamenti, e sopra ciò procederemo e giudicheremo come vederemo che si convenga. E se a' nostri comandamenti tornare e stare non vorrà, procederemo contra lui e suoi divietandoli dall' Arte, partendoli da' compagni, condannando e ogne cosa facendo che alle sue opere vedremo che si convenga e abbisogni. E se alcuno sottoposto o non sottoposto all' Arte di Calimala avesse comperato o comperasse da qui innanzi in qualunque terra, luogo overo provincia alcuno dazio, pedaggio overo gabella, overo alcuna altra cosa, overo azione che tornasse in danno de' mercatanti della detta Arte, i Consoli alle spese della detta Arte facciano quelli, che cotali compere avessono fatto o facessero, accusare e condannare a loro podere per li reggimenti di Firenze, per saramento e a pena di lib. xxv per ciascuno Consolo, se le predette cose fare non curasse se a loro o ad alcuno di loro denunziate saranno le dette cose; e l' officiale dell' Arte sia tenuto di condannare i detti Consoli allo detta pena.

XXIII.

Di dare aiuto a' mercatanti per riavere loro pecunia.

Se alcuno de' nostri mercatanti dee o doverà ricevere alcuna cosa da alcuno di fuori di Firenze e del distretto, e quello

non potesse riavere, ovvero che nella terra del debitore suo non potesse avere piena iustizia, siano tenuti i Consoli per loro medesimi e per altri qualunqui a cotale nostro mercatante dare aiuto, consiglio e favore, si contra lo debitore come contra gli uomini della sua terra; e, a volontà e richiesta di colui che dovesse ricevere, stagire e prendere le persone e' beni loro nella cittade e distretto di Firenze, e ad altre cose procedere secondo che vedranno che bisogni. E se avvenisse che alcuno de' detti nostri mercatanti ricevesse danno in alcuna terra oltra la valuta di lib. cento, siano tenuti i Consoli a sua richiesta di mandare uno ambasciadore per ricoverare quello danno; e 'l detto ambasciadore abbia dal Camarlingo di questa Arte per sè e tre cavalcadure soldi quindici ogni die fino in lib. venti. E se 'l detto salario non fosse sofficiente, debbiasi compiere per colui in cui servigio dovrà ire. E chiunque anderà fuori di Firenze per fatto della comunità della mercatanzia di Calimala, abbia dal Camarlingo ciascuno die livra una. E se andasse pur con uno cavallo, abbialo di soldi dodici e non più. E se ad alcuno de' detti mercatanti fosse alcuno furto fatto, i Consoli siano tenuti, per tutti i modi che potranno, aiutarlo in corte e fuori di corte cacciando e divietando il ladro e' suoi compagni e aiutatori e altre cose più aspre facendo contra loro, secondo che a' detti Consoli piacerà. E se avvenisse che alcuno de' nostri mercatanti fosse rubato, o tolto sue mercatanzie, o fattoli alcuna forza in qualunque luogo e per qualunque persona o luogo, siano tenuti i Consoli, se di ciò saranno richiesti dallo ingiuriato e dannificato e gravato, di darli in ciò aiuto consiglio e favore. E se bisognerà e sarà degno di grazia e non sofficiente alle spese, darli ambasciadori fino in somma di lib. XXV di piccioli, di consiglio impertanto e di licenzia del Consiglio generale dell' Arte di Calimala. E se ad alcuno ondunque sia, fatta fosse nella cittade di Firenze o nel distretto alcuna preda o roberia, siano tenuti i Consoli a petizione di colui che avesse ricevuta la ingiuria, se a' Consoli parrà che l' abbia ricevuta contra giustizia ed equità, di darli nella corte e fuori della corte de' Consoli consiglio, aiuto e favore.

XXIIII.

Di raquistare i denari che l' Arte dee avere dal Comune.

Procurino e studino i Consoli a loro podere col reggimento e col Comune di Firenze che rendano a' mercatanti di Calimala certe quantità di denari, le quali in qua dietro prestarono al Comune e popolo di Firenze.

XXV.

De' sei Officiali della drapperia chiamare.

Anco è provveduto e fermato che i Consoli siano tenuti per saramento del mese di gennaio chiamare sei buoni e leali uomini, de' quali gli quattro almeno siano de' mercatanti che fanno venire mercatanzie d' oltramonti, Officiali sopra le drapperie e altre cose che aspettano a onore e utilità della mercatanzia de' drappi, e d' altre utilità utili agli artefici di Calimala, con generale balìa e podestà di trovare modo e via, e ordinare come la drapperia oltramontana vegna e venire possa meglio e più sicuramente e sopra tintori, tiratori, affettatori, e rimendatori e altri, che facessono contra l' onore dell' Arte e degli artefici di Calimala secondo che a loro parrà d' ordinare: e vaglia e osservisi ciò che per loro fosse ordinato, salvi gli Statuti di tutte e sopra tutte cose che aspettano a onore, agevolezza, e utilità dell' Arte e artefici di Calimala, e conservazione della giurisdizione e onore e libertà dell' Arte di Calimala. E abbiano balìa di procedere e inquisizione fare contra tutti e ciascuno, sì ostieri come altri sottoposti alla detta Arte che tenessero oltramonti panni per rivendere, ovvero che facessero conventicola, postura, o monopolio con oltramontani o italiani di comperare panni; e punire e condannarli, o vero fare punire, secondo che a loro parrà che

si convenga. E' Consoli e Officiali dell'arte che per lo tempo seranno, a petizione de' detti Officiali, siano tenuti di fare processi e condannagioni e altre cose tutte a volontà de' detti Officiali. E ciò che per loro sarà fatto abbia piena fermezza. E i detti Officiali della drapperia non possano alcuno statuto overo ordinamento della detta Arte mutare, cassare overo sospendere, nè in alcuna cosa dirogare o scemare se non in presenza e con licenza e volontade de' Consoli che fossono per lo tempo, e se contra facessero in alcuna cosa, non vaglia, ma sia per neente. E sieno tenuti i detti sei Officiali della drapperia una volta almeno nel tempo di ciascuno consolato, ragunarsi co' cinque Officiali della mercatanzia e cogli officiali dell'altre Arti a trattare e ordinare de' cammini e de' viaggi delle mercanzie, e onde e come, secondo che più utilemente parrà loro per le mercanzie e mercatanti; e secondo che ordineranno così s'osservi.

XXVI.

Del giuramento degli Scrivani.

Statuto è che 'l Notaio dell'inquisizione sia tenuto di fare richiedere gli mercatanti di ciascuna compagnia, e facciasi dare per iscritto coloro che servono ne' libri e quaderni delle ragioni delle loro compagnie; i quali scrivani faccia giurare di osservare li Statuti dell'Arte e comandamenti de' Consoli; e ciò facciano del mese di gennaio infra otto die dal dì che fie loro comandato. E chi non volesse giurare, sia condannato in livre diece, e sia casso e divietato della detta Arte. E neuno possa scrivere ne' libri delle ragioni dell'Arte e compagnie di Calimala, d'avere a dare o a ricevere, se non giurasse e avesse giurato sotto i Consoli per tutti i fondachi e botteghe e compagnie di Calimala: e di ciò facciano inquisizione lo primo mese del loro officio. E chiunque scrive ne' detti libri e ragioni, sia tenuto di scrivere diligentemente e a buona fede la ragione, dinanzi a colui a cui tocca, anzi che esca della bottega, se vorrà dimorare, e se no incontanente senza alcuno indugio scrivendo i nomi e soprannomi

e die e termini e ogni cosa diligentemente per ordine sicchè sempre si possa trovare la verità del fatto. E similemente chiunque riceverà di fuori di Firenze alcuna credenza non iscritta in altro luogo, overo terrà nel libro della detta compagnia o bottega, per la sua compagnia overo per fatto della sua compagnia o bottega, sia tenuto e debbia infra 'l quarto die, poi che sarà tornato in Firenze, scriverla o fare scrivere al chiavaio o scrittore nel libro della compagnia, a pena di soldi venti per ogni volta. E così sia punito lo scrittore overo chiavaio se non la scriverà quando gli sarà dinunziato da cotale compagno. E li scrivani delle compagnie di Calimala debbiano scrivere ne' loro libri le ragioni di tutti i crediti e debiti, secondo li dì e l' entrate de' mesi, cioè di primo, secondo, e terzo infino all' ultimo dì, e novero de' mesi.

XXVII.

Del giuramento dei Chiavari.

I Consoli de' mercatanti di Calimala siano tenuti di fare giurare ciascuno anno del mese di gennaio tutti e ciascuno chiavaio delle compagnie di Calimala, e in presenza d' uno o di due de' maggiori della sua compagnia, di non giuocare ad alcuno giuoco di dadi ove si possa alcuna cosa perdere, tanto quanto fie chiavaio, se non a tavole o a scacchi, a pena di venticinque livre per ciascuna volta. E che quando alcuno della sua compagnia anderà fuori di Firenze per mercatanzia e fatti della sua compagnia, quello chiavaio lo farà giurare che non giuocherà a' dadi nè ad altro giuoco ove alcuna cosa si possa perdere; anche che salverà, guarderà, e difenderà quella compagnia e suoi beni. E chiunque giuocherà, e ciò sarà chiaro e manifesto a' Consoli, overo a loro sarà dinunziato da' Consoli de' mercatanti fiorentini che fossono in quelle parti, sia punito in diece livre per ciascuna volta. E neuno tenuto sotto i Consoli possa prestare ad alcuno giuoco a pena di lib. diece per ciascuna volta. Anche giuri ciascuno chiavaio che nè egli nè altri di sua compagnia, nè altri per lui overo per loro, darà alcuno dritto

dono, overo merito, nè alcuna altra cosa in neuno modo ad alcuna persona per alcuna vendita o compera di panni a ritaglio. E che non daranno nè lasceranno dare alcuno della loro compagnia ad alcuno oste, overo sensale alcuna cosa se non quello nel capitolo che de' sensali si contiene, salvo quello che agli osti è usato di dare per li loro osti forestieri. E a chi facesse contra tolgano i Consoli per pena lib. xxv per ciascuna volta. E sia tenuto ciascuno chiavaio, ciascuno anno una volta, di vedere e di fare ragione co' suoi compagni che fossono in Firenze o nel distretto, a volontà de' detti compagni. E non riponga, nè faccia, overo lasci riponere in cassa, overo soppedano, denari che dati gli fossono, se in prima non si scrivano come si debbono, a pena di soldi xx sanza saramento. E neuno possa comperare nè vendere provenegini, overo altre monete a incanto a Firenze, ovvero altrove a pena di lib. dugento a fiorini per ciascuna volta. E se fosse sensale che a ciò intendesse per sè o per altrui, sia divietato dall' Arte di Calimala colle pene e gravamenti che si contengono negli statuti de' divietati, togliere a lui e a chi avesse poi a fare con lui.

XXVIII.

Di fare Sindaco per diporre la pecunia dell' Arte.

Anche è ordinato che i Consoli della detta Arte siano tenuti di fare Sindaco per la detta Arte a diponere a nome della detta Arte la pecunia dell' Arte predetta, come e quando parrà a' detti Consoli ed a' sei mercatanti di Calimala, a utilità della detta Arte; salvo che il Camarlingo possa tenere cento livre, per fare spese necessarie e bisognevoli della detta Arte. E'l detto Sindaco possa la detta pecunia raddomandare e ricevere per la detta Arte, quando e quante volte i Consoli col consiglio di dodici mercatanti della detta Arte vorranno.

XXVIIII.

Di dire nel Consiglio quando i Consoli addomandano assoluzione, di qual cosa vogliono essere assolti.

Proveduto è che se alcuna volta i Consoli volessono addomandare d' essere assolti e prosciolti e liberi d' alcune cose che avessono a fare e dovesseno avere ispacciate per sentenza o per condannagione, overo in altro modo per cagione di loro officio, debbiano addomandare nominatamente di quali cose e fatti vogliono essere prosciolti e liberati; e altrimenti ciò che si facesse, non vaglia. E la detta assolvigione o prosciogligione non vaglia nè tenga se non si vince per le cinque parti delle sei de' consiglieri. E questo capitolo non pregiudichi in alcuna cosa a quelle cose che si contengono nel capitolo de' processi de' piati.

XXX.

Di procurare che le canne e pesi si ragguaglino.

Del mese di gennaio o vero di febbraio procurino i Consoli col reggimento di Firenze che tutte le canne della città di Firenze s' agguaglino colla canna di Calimala, e tutti i pesi si agguaglino co' pesi de' Cambiatori.

XXXI.

Di cogliere le canne alla canna del ferro, e farla segnare in più luoghi.

Siano tenuti i Consoli per tutto lo mese di gennaio, a pena di soldi XX per ciascheduno, insieme con tre leali mercatanti, di vedere la canna del ferro, la quale in qua dietro fue fatta per

questa Arte, e farla segnare in tre luoghi di Firenze, o in più, ove parrà loro convenevole. E siano tenuti i Consoli, di quattro in quattro mesi, cogliere tutte le canne di questa Arte, e se alcuna ne troveranno falsa, debbianla rompere, e a colui di cui fosse, tolgano per pena lib. cinque. E comandino i Consoli a' mercatanti di Calimala che vendano e comperino a diritta canna, siccome disegnata sarà per li Consoli e tre mercatanti; e sia di quattro braccia con segni manifesti di braccio intero, mezzo e quarto, terzo e ottavo da ciascuna parte della canna. E che senza frode debbiano misurare a canna plena secondo l' ordine del Comune di Firenze, tenendo il panno in su la mostra sanza tirare o tenere la mano da ogni lato del panno. E siano tenuti i Consoli per saramento fare cercare ciascuno e ogni due mesi le canne e' passetti da misurare i panni se sono diritte e leali, e quelle facciano marcare sufficientemente. E neuno possa tenere canne o passetti, nè con essi misurare, se non fossono leali e marcate, come detto è, e scritte nel libro dell' Arte. E a cui fossono trovate più canne o passetti che avesse fatto scrivere e marcare, sia punito per ogni canna e passetto che gli fosse trovata più, (benchè sia diritta e leale) in diece lib. di fiorini piccioli; e se non fosse diritta, in fino in lib. dugento, alla considerazione de' Consoli.

XXXII.

Come si renda ragione per li Consoli.

Possano i Consoli, ogni die e qualunque ora vorranno l' officio del Consolato fare, ragunare i Consigli, servare ragione, comandamenti fare, pene imponere e condannare, sentenze dare, e tutte cose fare le quali a loro ufficio appartengono, se per alcuno statuto di questa Arte non sieno espressamente vietate. E spezialmente sieno tenuti e debbiano a' fatti dell' Arte intendere, tenere corte, e rendere ragione ciascuno martedì e venerdì dalla mattina a terza, ed a nona, ed a vespero, se non rimanesse per comandamento del Reggimento di Firenze, o per fatti della mercatanzia, o per alcuno giusto impedimento non venissono i detti dì eccettati. e trattone i dì delle dima santa, e i dì della settimana se-

guente dopo la Pasqua di Resurrezione, e della Natività di Cristo, e i dì delle feste che si guardano, e 'l tempo della quaresima dopo desinare, sotto pena di soldi xx per ciascuno di loro, e ciascuno dì che non venissono come detto è. E se per alcuno giusto impedimento non venissono i detti dì, debbiano venire un altro dì di quella medesima settimana. Il Notaio della inquisizione sia tenuto di scrivere quelli due dì che i detti Consoli verranno all' ufficio in uno libro, a parte di libro per sè, e ogni lunedie rivedere il detto libro, e qual troverà che non sia venuto al detto ufficio i detti due dì, condannilo nella detta pena. E se 'l Notaio ciò non facesse, siagli tenuto del suo salario tanto quanto dovrebbono essere condannati i detti Consoli. E che ne' piati civili o criminali della detta Arte non possano essere alcuni avogadi o procuratori i quali sieno giudici o notai « o cherici » (1).

E che ciascuno de' detti Consoli, se si partisse della città di Firenze e del distretto, possa commettere la boce sua del detto ufficio a ciascuno de' suoi compagni Consoli; e tale commessione, e ciò che si farà per quello a cui la boce fie commessa, vaglia e tenga, come se fatto fosse per quello cotale commettente, e che avesse commessa la sua boce. E se alcuno de' Consoli fosse infermo, o all' officio del priorato, possa in ciascuno luogo co' suoi compagni fare l' officio del Consolato; e vaglia ciò che faranno, come se fatto fosse nella corte de' Consoli. E se alcuno de' Consoli s' assentasse e non fosse in Firenze e la sua voce non commettesse, possa la maggiore parte degli altri Consoli residenti e rimanenti nell' officio ogni cosa fare, senza quello che fosse assente e non fosse presente, che s' appartenga all' officio del Consolato, salvo e riservato se i Consoli avessono a fare alcuna cosa che toccasse loro, osservisi e debbiasi osservare la forma e l' ordine del capitolo seguente, posto sotto la rubrica: *Come si procede ne' piati dinanzi a' Consoli.*

Il Notaio della inquisizione sia tenuto e debbia fare richiedere i detti Consoli a petizione di ciascuno che volesse ponere richiamo d' alcuna persona, a pena di soldi quaranta di fiorini piccioli.

(1) O *cherici*, è aggiunzione inserita nel testo, fatta il dì 3 ottobre 1338, e notata in margine di mano di Giovanni di San Jacopo notajo dell' Arte.

XXXIII.

Che i vecchi Consoli notifichino a' nuovi le questioni pendenti.

Li vecchi Consoli, dinanzi la loro uscita, siano tenuti di commettere e notificare a' nuovi Consoli le questioni pendenti e ogni altra cosa che fossono tenuti di commettere loro; e' nuovi Consoli quelle mandino ad esecuzione.

XXXIIII.

Di quali cose i Consoli debbiano udire.

Possano i Consoli di questa Arte cognoscere tra gli uomini della detta Arte di tutte e singule cose questionali, questioni, e piati che si movessero o fossono per qualunque cagione. E se alcuna persona non tenuta alla detta Arte, si volesse richiamare d'alcuna persona tenuta alla detta Arte, sia inteso da' Consoli della detta Arte il richiamo di quale facesse di mercatanzia cambio, prestanza, diposito, o altra cosa che discendesse o procedesse d'alcuna delle dette cose (1) « che cotale questione discenda o proceda da alcuna delle dette cose, sia in dichiarazione a' detti Consoli o di due di loro, e secondo il detto loro, fia e quello si seguiti, e altro no » ma di neuna altra cosa fuori da queste non sia udito, nè inteso.

XXXV.

Di non fare imposta nè prestanza all' Arte (2).

(1) Il tratto che principia da *che cotale* fino ad *altro no*, è una giunta fattavi il dì 17 marzo 1337 di mano di Francesco Corsi.

(2) In margine è scritto « *Casso è questo capitolo però che sopra questa materia è più pienamente provveduto* ». Cioè nel capitolo 36 del libro II. E però l'ho tralasciato.

XXXVI.

Che i Consoli vadano alli Statutarii del Comune.

Al tempo che si correggono gli Statuti del Comune di Firenze, vadano i Consoli agli Statutarii e procurino che ne' detti Statuti si pongano, i capitoli i quali a loro e al Consiglio speciale parrà che siano utili allo stato dell' Arte di Calimala, e alle cose e opere sottoposte alla guardia e difesa della detta Arte. E nientemeno tengano i Consoli Consiglio generale, e in quello facciano riformare quello che sia da fare per utilità di questa Arte; e secondo che riformato sarà, procurino col defensore dell' Arti che i capitoli, utili per la detta Arte e per le dette opere e case, si mettano e iscrivinsi ne' detti Statuti del Comune.

XXXVII.

Che i Consoli si ragunino coll' altre Capitudini per lo bene del Comune.

Per onore e utilità del Comune e dell' Arti della città di Firenze, siano tenuti i Consoli di questa Arte, ciascuno mese una volta, o più, quante volte vedranno che si convenga coll' altre Capitudini, colle quali parrà loro che si convenga ragunarsi a trattare e ragionare di quelle cose le quali debbiano apertenere a buono stato e pacifico, e a utilità dell' Arti e degli artefici della città e del Comune di Firenze. E procurare coll' officiale delle cinque maggiori Arti, che sollicitamente provegga sopra le rappresaglie e altre cose bisognevoli a bene e a stato e crescimento de' mercatanti di Firenze; e ora più specialmente sopra il passaggio di Genova tanto che si rechi a buono e perfetto fine.

XXXVIII.

Di non cognoscere degli eccessi commessi dal MCCCXVIII *in dietro.*

Ordinato è che i Consoli, overo officiale di Calimala che per li tempi fossono, overo alcuno di loro, non possano nè debbiano cognoscere nè procedere contra alcuno per alcuni eccessi o maleficii commessi per alcuno di questa Arte contra i capitoli di Calimala, dagli anni Domini mille trecento diciotto adietro; salvo che per questo neuno pregiudicio sia, nè pregiudichi alle ragioni d'alcuna speciale persona che avesse contra alcuno altro, ma sia in ciascuno caso salvo interamente, e salve tutte le condannagioni e sentenze e divieti, date e fatti per gli Consoli, overo officiali di Calimala, i quali in tutto siano fermi.

XXXVIIII.

Come si proceda nelle questioni e piati per li Consoli.

Acciò che ne' piati a modo mercantile brevemente si proceda, provveduto e ordinato è che nelle petizioni e richiami dinanzi a' Consoli di Calimala fatti o che si faranno, si proceda in questo modo, cioè che la petizione e tutto il processo si scriva e faccia in volgare sermone; e quando alcuna petizione o domanda fia data dinanzi a' detti Consoli, incontanente debbia giurare l'attore e l' addomandatore che quella non fa per calunnia nè maliziosamente. E sia richiesto il reo, overo il debitore al quale fie addomandato; e la prima richiesta si faccia in questa forma; che infra dieci dì prossimi dipo' la richiesta debbia pagare all' attore e all' addomandatore la quantità che si contiene nella domanda, o infra tre dì prosimi dal dì della richiesta comparisca dinanzi a' detti Consoli a risponderli di ragione. E se cotale richiesto infra i detti termini non pagasse e non comparisse dinanzi a' Consoli,

sia punito per la sua contumacia in soldi venti di fiorini piccioli, dandoli e pagandoli alla detta Arte, se l' attore e l' addomandatore procedesse nel piato e allegasse la sua contumacia e disubidienza « e bene che non l'allegasse, possano i Consoli condannarlo a loro piacere e volontà in soldi venti piccioli » (1). Appresso un'altra volta sia richiesto il debitore overo reo, che infra tre dì o paghi o comparisca dinanzi a' Consoli come detto è. E le richieste si facciano in persona, o almeno alla casa della sua abitazione, o al fondaco, o alla bottega di colui che fosse richiesto.

E se quello cotale debitore non pagherà e non comparirà dinanzi a' Consoli infra detti termini, come detto è, abbiasi per confesso, e debbia esser condannato per gli detti Consoli, siccome fosse chiaro del debito; la quale condannagione facciano i Consoli infra cinque dì prossimi, dipo' il tempo della richiesta passato, a pena di soldi cento a ciascuno de' detti Consoli. La qual pena siano tenuti i Consoli di pagare all' Arte, se sopra a ciò saranno richiesti dal Notaio dell' Arte, e per l' attore, o addomandatore, della quale richiesta dell' attore e addomandatore sia piuvica carta.

E le richieste del messo si scrivano con brevi parole dicendo: cotale messo fece la prima, o la seconda richiesta; e abbiansi per piene e legittime richieste.

E se 'l debitore comparirà dinanzi a' Consoli infra 'l termine della prima richiesta, e confesserà il debito, o quello che li sia addomandato, comandingli i Consoli che paghi infra 'l termine che gli sarà ordinato, senza pagare alcuna dirittura: ma se non comparirà alla prima richiesta, o se comparirà e negherà, allora paghi l' attore e l' addomandatore la dirittura, e altrimenti non sia udito.

E comparendo il reo, overo debitore infra 'l primo e secondo termine dinanzi a' Consoli, sia tenuto di dare idonea sicurtà, anzi che sia udito di stare nel piato e pagare ciò che sarà sentenziato; la quale securtà se ricusasse di dare sia avuto per convinto e confesso, e sia condannato nella quantità domandata infra diece dì, compitando dal dì che cotale sicurtà ricusasse di dare.

(1) Aggiunta inserita fra rigo e rigo nel testo, di mano di Francesco Corsi.

Il simigliante si faccia e osservisi se la detta sicurtà averà data, e infra tre dì dal dì che sarà comparito, e averà sodo, e non proseguirà le sue ragioni dinanzi a' detti Consoli. Se la somma domandata fosse infino in lib. dugento a fiorini, e se fosse da indi in su, e paresse a' Consoli che 'l debitore non potesse sodare secondo la forma del detto Statuto, allora di volontà de' Consoli possa sodare di stare nel piato, e di rapresentarsi e stare nella forza del Comune a petizione de' Consoli, tanto che la questione fie terminata, o di pagare quello che fie sentenziato contro a lui.

Se veramente proseguirà il piato infra 'l detto termine, simigliante saramento di calunnia si prenda da lui. Appresso la sua risposta e tutte altre sue difese riceva il Notaio dell' Arte, consentendo e sommettendosi egli alla giurisdizione de' Consoli e alli statuti dell' Arte di Calimala, e rinunziando a ogni beneficio ch'a lui s' appartenesse. La qual cosa facendo, e l' attore e l' addomandatore non proseguisse e non seguitasse il piato infra detti tre dì, sia prosciolto e assoluto il debitore, overo lo reo, dalla petizione e dall' addomandatore. E proseguendo l' attore e 'l domandatore il piato infra 'l termine sopradetto, se il debitore confessasse il debito, siali fatto il comandamento di pagare infra diece dì; infra i quali se non pagasse, siali tolti per nome di pena soldi cento, e sopra ciò denari sei per livra della quantità confessata, non montando la somma de' detti sei denari per livra oltre livre ventieinque di fiorini piccioli. E se quello cotale debitore negasse, o volesse contendere, allora passato il detto termine di tre dì, i Consoli sieno tenuti di procedere a diffinizione del piato, o per commessione che si faccia in savio non sospetto di volontà delle parti. Il consiglio del quale savio in diffinire il piato siano tenuti di seguitare; overo per loro medesimi col consiglio di dodici buoni mercatanti di diverse botteghe e fondachi non compagni d' alcuna delle parti, a' quali dodici mercatanti insieme co' detti Consoli ragunati per lo Notaio dell' Arte, si legga e sponga volgarmente tutto il processo.

E ciò che per le due parti di que' dodici deliberato sarà, a segreto scrutinio a fave nere e bianche, abbia piena fermezza,

e così i Consoli procedano assolvendo o condannando. E allora il piato diffinire sieno tenuti per sententia, cioè se 'l piato fosse di lib. v a fiorini, o da indi in giù, infra xxv dì; e se fosse di maggiore quantità, infra quaranta dì, compitando dal dì della petizione data a'Consoli. E le dette cose abbiano luogo ove l'attore e l'addomandatore fosse della giurisdizione del Comune di Firenze.

Ma se l'attore e l'addomandatore fosse forestiere, fatto per lui il saramento di calunnia, incontanente sia richiesto il reo, cioè il debitore, che infra tre dì paghi all'attore, cioè all'addomandatore, la qualità domandata; o comparisca dinanzi a' Consoli a risponderli di ragione. Il quale, non comparente e non pagante infra 'l detto termine, i Consoli sieno tenuti di condannare il reo, cioè il debitore, nella quantità domandata, siccome il debito fosse manifesto, pagata prima per la dirittura. E comparendo egli infra 'l detto termine, e confessando il debito, facciaglisi il comandamento che paghi infra tre dì se 'l termine del debito domandato fusse passato, a quella pena che a' Consoli piacerà di torre, salvo che se si domandasse debito per contratto fatto in Firenze di mercatanzie, nel qual caso si faccia comandamento di pagare infra diece dì al confesso. E se 'l reo, cioè il debitore infra 'l detto termine di tre dì comparirà e negherà, pagata la dirittura per l'attore, cioè per l'addomandatore, tutte sue difese e ragioni proseguiti il reo, cioè il debitore, infra tre dì dal dì della sua comparigione; i quali tre dì passati, o seguitando egli il piato suo o nò, sieno tenuti i Consoli terminare quello piato per sentenza, con consiglio o sanza consiglio di dodici mercatanti, come a loro parrà, intra quindici dì, dal dìe che fie data la petizione per cotale forestiere.

E in tutti i detti casi in questi Statuti contenti, siano tenuti i detti Consoli condannare il convinto, cioè il perdente al vincitore nelle spese; e di ciò sia certificato il forestiere per lo Notaio dell' Arte.

E in sopracciò il convenuto dal forestiere, se sarà condannato, sia per li Consoli, condannato all' Arte in soldi duo per livra della quantità domandata per lo forestiere, per nome di pena.

E che in tutte le dette cose, o intorno a quelle, i detti Consoli procedere siano tenuti e debbiano sommariamente

sanza strepito o figura di piato, e sanza osservare alcuna solennità di ragione, solamente guardando la verità del fatto, onde fosse la questione dinanzi a loro.

E tutto ciò cha fatto fia per li Consoli o tre di loro, eziandio bene che l'altro fosse assente o non richiesto o contradicente, sì in cognoscere o procedere, come in diffinire, vaglia e tenga e abbia pieno effetto e compimento, siccome fosse fatto per tutti loro in concordia.

E se venisse caso che 'l piato appartenesse ad alcuno, overo ad alcuni de' Consoli, allora quello o quegli cotali a cui il piato s'appartenesse, non possano nè debbiano essere alla cognizione o diffinizione del piato, ma gli altri Consoli cognoscere possano e diffinire quel piato.

E se 'l piato appartanesse a tre de' detti Consoli, allora il quarto Consolo insieme con tre mercatanti non suoi compagni, nè delle parti che litigheranno insieme, e di diversi fondachi e botteghe di Calimala che si eleggano e chiaminsi per lui, possa e fia tenuto e debbia il piato cognoscere e diffinire. E ciò che cognosciuto e diffinito sarà per tre di loro, vaglia siccome tutti e quattro fossono Consoli, e nel detto caso i detti tre mercatanti siano avuti e riputati siccome fossono veri Consoli (1).

E i Consoli che non diffinissono i piati al modo e forma e a' tempi predetti, siano puniti in lib. cinquanta di fiorini piccioli una volta e più per ciascuno Consolo; la quale pena venga alla detta Arte. E in quella pena incorrano di fatto sanza prolazione di sentenza. E nientemeno il Notaio della inquisizione sia tenuto i detti Consoli condannare nella detta pena, e quella riscuotere di fatto, se da alcuna delle parti ne fosse richiesto. E se in ciò fosse negligente, siegli ritenuto del suo salario tanto, in quanto dovrebbono essere condannati i Consoli che i detti piati non diffinissono, come detto è; dalla quale condannagione non possano nè debbiano essere assoluti per alcuno modo, e non possano, per essere di ciò assoluti, tener Consiglio, o fare proposta direttamente o indirettamente. E 'l Notaio dell'Arte non la

(1) In questo luogo è una postilla marginale del 6 Maggio 1336 di mano di Francesco d'Empoli notaio dell'Arte: ma si legge male.

possa nè debbia iscrivere, a pena di cinquanta livre per ciascuno Consolo e Notaio che contro a ciò facesse, la quale sia tolta loro per gli seguenti Consoli.

Possano ancora, nonostante tutte le dette cose, i detti Consoli o tre di loro diffinire, sentenziare, e terminare tutte le questioni e piati infino in quantità di cinquanta livre sanza consiglio di mercatanti. E le sentenze così date vagliano « intra gli uomini, intra i quali gli hanno cognizione ».

E se 'l debitore che dovesse dare alcuna cosa all'attore cioè all'addomandatore per vigore d'alcuno comandamento o sentenza, nol pagasse al termine a lui ordinato, siano tenuti i Consoli infra cinque dì di fatto, come a loro piacerà, di condannarlo in sei denari per livra, non montando la somma di lib. XXV di fiorini piccioli in su; della quale pena la metade sia della detta Arte, e l'altra metade dell'attore, cioè dell'addomandatore. E quella condannagione i Consoli facciano riscuotere infra quindici dì prossimi che seguiteranno dopo la condannagione, e nientedimeno sia costretto il reo, cioè il debitore a pagare la sorte.

E se alcuno degli attori cioè addomandatori, o de' rei cioè de' debitori, fosse assente dalla città di Firenze e non avesse compagno o compagnia in Firenze, allora gli si assegni termine per gli Consoli come a loro parrà che si convenga, secondo la distanza del luogo, nonostante i termini sopradetti.

Ancora possano i detti Consoli, nonostante tutte le dette cose, procedere e cognoscere ne' piati con minori termini che ne' detti capitoli si contengano, a loro arbitrio, abbiendo considerazione alle persone e a' fatti.

Anche possano i detti Consoli costrignere e convenire dinanzi a loro tutte le rede e possessori de' beni di ciascuna persona tenuta e sottoposta all'Arte di Calimala, i quali beni fossero obbligati altrui per quello cotale tenuto o sottoposto all'Arte, infino alla valuta di quelli beni, siccome quelle rede e possessori de' beni fossero della detta Arte per cagione de' detti beni posseduti per qualunque persona di qualunque condizione fosse. E contra cotali possessori e rede dare sentenze, le quali abbiano piena fermezza siccome date fossono contro gli uomini di questa Arte.

« E tutti e singoli gli uomini e persone di qualunque condizione, i quali non siano sottoposti ad alcuna Arte, i quali fossono tenuti ad alcuno di questa Arte in alcuna quantità di pecunia o cosa per cagione di questa Arte, o che a questa Arte s' appartenga, possano essere convenuti sotto i detti Consoli di Calimala, e contra loro si possa procedere, cognoscere, sentenziare, condannare, siccome si puote tra gli uomini di questa Arte e sottoposti a questa Arte » (1).

XL.

Della pena di chi si spergiurasse.

Sopra gli altri mercatanti e persone si conviene a' mercatanti di Calimala d' usare pura e leale e semplice verità. E però statuto e ordinato è che qualunqne mercatante de' tenuti alla detta Arte in qualunque processo giurasse alle sante vangelie di Dio, corporalemente toccando il libro, di dicere la verità di quello che domandato fosse per gli officiali della detta Arte. E sopra quello processo avesse fatta risposta con saramento scritta negli atti de' Consoli, e poi facesse sotto lo detto giuramento altra risposta contraria alla prima, negando la prima risposta, sia avuto per ispergiurio, e debbia essere condannato per li Consoli per lo spergiuro in lib. venticinque di piccioli, e alla prima risposta si stea e deavisi piena fede. E s' egli perseverrà nella prima risposta, e quella prima risposta si troverà fatta contra verità, abbiasi e sia avuto per ispergiuro, e sia condannato in lib. venticinque di fiorini piccioli. E le dette cose abbiano luogo ne' richiami e piati che si faranno nella corte della detta Arte. E se alcuno de' tenuti a questa Arte negasse nella corte de' Consoli la pecunia, overo cosa la quale dovesse dare al suo creditore per carta, o per scrittura di libro, overo per iscritta di sua mano, overo altrimenti dinanzi a' Consoli, sia e abbiasi per spergiuro, e se la quantità addomandata e ne-

(1) Su questo paragrafo nel codice fu dato di frego il dì 6 maggio 1336, siccome è notato in margine di mano di Francesco d' Empoli.

gata sarà da cento livre in giù, overo la cosa addomandata e negata fie di stima o istimata cento livre, o più o meno, sia condannato per li Consoli per ciascuna volta in lib. venticinque di fiorini piccioli.

XLI.

Che chi non è dell' Arte, quando domanda a quei dell' Arte, sodi di stare a ragione.

E se alcuno il quale non sia dell' Arte di Calimala volesse addomandare o addomandasse alcuna cosa ad alcuno della detta Arte, o alla detta Arte tenuto, dinanzi a' Consoli di Calimala sia tenuto di sodare di stare a ragione dinanzi a loro. E rispondere di ragione a colui da cui addomandasse infino alla quantità che cotale non fie dell'Arte addomanda, e oltra, a volontà de' Consoli, secondo la qualità del fatto e la condizione delle persone, e sottomettersi alla giurisdizione de' Consoli di Calimala. E a ogni sentenza e condannagione che di lui si facesse per li Consoli per cagione di quello piato o d' alcuna addomanda che gli facesse quegli che avesse il piato con lui, e di ciò dare mallevadore, altrimenti non sia udito (1).

XLII.

Che dalle sentenze de' Consoli non si possa appellare, e della pena chi opponesse alli Statuti.

Anche statuto e ordinato è che da alcuna o alcune sentenze, comandamenti, condannagioni o processi fatti o che si facessono per li Consoli di questa Arte, o per alcuni mercatanti o ufficiali della detta Arte, secondo la forma d' alcuno capitolo o statuto dell' Arte predetta, non si possa appellare nè opponere di nul-

(1) Questo capitolo venne riformato nel dì 16 maggio 1337, come è notato in margine da Giovanni d' Iacopo di Sesto notaio dell' Arte.

lità, o d'iniquità, o d'incopetenza di giudice o alcuna altra cosa per la quale cotali sentenze, condannagioni, comandamenti, o processi, o alcuno d'essi e di quelli cotali s'annullassono, togliessono o cessassono, o per la quale l'esecuzione d'esse e di quelle s'impedisse o ritardasse in alcuno modo, a pena di lib. cento di fiorini piccioli per ciascuno che contra ciò facesse; la qual pena gli sia tolta e data alla detta Arte; e nientemeno sia divietato dall'Arte. E in quella pena medesima incorra qualunque persona opponesse ch'alcuno statuto dell'Arte predetta non valesse per ciò che non fosse approvato lo Statuto dell'Arte per gli approvatori delli Statuti dell'Arte della città di Firenze, o per alcuna altra cagione, o ragione, o modo.

XLIII.

Di cognoscere sopra le questioni non diffinite.

Conciosia cosa che già siano fatti più richiami dinanzi a'Consoli di questa Arte sopra li quali non sia dato fine, perciò è proveduto che non obstante alcuna suspensione, eccezione, o negligenza, o ostaculo, o contradicimento alcuno, i Consoli debbiano udire tutti coloro che volessono alcuna cosa domandare dinanzi a loro; e sopra ciascuno e di ciascuno piato non diffinito possano e debbiano procedere secondo la forma delli Statuti di questa Arte, qualunque ora ne fossero richiesti, e non obstante che altra volta fosse dinanzi a'Consoli il piato litigato o sospeso e pagata la dirittura, del quale piato non si debbia più dirittura pagare.

XLIIII.

Di producere testimoni di buona fama, e non usare carta o scritta sospetta.

Statuto e ordinato è che ne'piati civili dinanzi a'Consoli non si possano producere nè esaminare alcuni testimoni, se non uomini di buona fama e d'onesta usanza e vita. E'Consoli, come

buoni mercatanti e giudici di buona equità, incontanente che fosse loro opposto di cotali testimoni, debbiano segretamente ragunare sette buoni mercatanti, e deliberare se cotali testimoni siano da ricevere nel piato o nò. Siccome quelli cotali sette deliberranno, a segreto scruttinio a fave nere e bianche, così se ne faccia e osservi per li detti Consoli.

E che niuno di questa Arte, o altra persona, ardisca o presumma in alcuno modo nella corte de' detti Consoli producere, usare, o allegare alcuna carta o scritta falsa, suspetta, simulata, o fittizia, a pena di lib. cinquecento a fiorini per ciascuno che contra ciò facesse, e per ogni volta, e più e meno guardando la qualità del fatto e della persona, non descendendo la quantità da lib. cento a fiorini in giù. Conciosia cosa che di quella falsità, sospizione, simulazione, o finzione apparisca legittimamente per lo detto e dichiaragione de' Consoli, o delle due parti di loro almeno, e di XVIII agiunti eletti per li Consoli o per le due parti de' detti Consoli, cioè due per fondaco e uno per bottega, de' quali XVIII le due parti sieno in concordia.

E che 'l Notaio dell' Arte debbia il detto statuto a tutti quelli che piatiscono nella detta corte, notificare nel principio del piato e fare sodare a quelli che non fossono dell' Arte che piatissono nella detta corte, d' osservare le dette cose, di quella quantità di pecunia che parrà a' detti Consoli che si convegna.

XLV.

Di ricevere i pegni da chi non potesse pagare la pecunia.

Se i Consoli comandassono ad alcuno che pagasse al suo creditore alcuna quantità di pecunia ch' egli dovesse dare a certo termine, e 'l debitore non potesse pagare in contanti, sia tenuto il creditore, se fie di questa Arte, ricevere i pegni sanza malizia per quel debito; e quelli pegni si debbiano raccomandare ad alcuno mercatante di questa Arte, nominatamente suggellati e invogliati a cui vorrà il creditore, conciosia cosa che 'l debitore le ricolga, e paghi il debito infra uno mese.

XLVI.

De' patti e convenzioni osservare.

I patti e le convenzioni che i mercatanti di Calimala faranno tra loro, l'uno all'altro, o che alcuno mercatante facesse con tintori, affettatori o con altre persone che a questa Arte non siano tenute, faranno efficacemente osservare, salvo che di giuoco di dadi. E se alcuni mercatanti ch'andassono o stessono fuori di Firenze, facessono tra loro patti e ordini d'alcuno rischio d'avere che portassono, per li Consoli sieno costretti si quegli cotali mercatanti come i loro compagni e maestri a fare pienamente osservare quegli patti e ordini.

E se mercatanti, discepoli, o fattori di questa Arte facessono tra loro, o ordinassero alcuni patti, convenzioni, o ordinamenti fuori di Firenze o del distretto per fatto di mercatanzia, o di cose che a mercatanzia s'appartengono, e alcuno di lui che contra facesse, fosse per ciò condannato dal Consolo, o dal Capitano de' mercatanti di Firenze in quelle parti diputato, sieno tenuti i Consoli di Calimala quello cotale condannato costrignere a pagare la condannagione; e se non avesse onde pagare, i suoi compagni e maestri siano tenuti di pagare per lui; e quello condannato sia divietato dall'Arte, e non sia ricevuto se non soddisfà delle dette cose.

E similemente i Consoli di Calimala facciano osservare le sentenze e comandamenti che cotale Consolo o Capitano contra alcuno mercatante, o fattore d'alcuno mercatante di questa Arte, desse fuori di Firenze o del distretto.

XLVII.

De la dirittura pagare de' richiami.

Qualunque persona dell'Arte di Calimala ponesse alcuno richiamo dinanzi a' Consoli di Calimala o ad alcuno della corte, sia

tenuto di pagare per nome di dirittura, denari due per livra di quello che domandasse; e dell'Arte, quanto a ciò, s' intendano solo i residenti. E se forestiere o non tenuto all'Arte e non residente facesse alcuno richiamo dinanzi a' detti Consoli d' alcuna persona tenuta sotto la detta Arte, paghi per dirittura, per ogni livra di quello che domandasse, denari sei. Ma se del richiamo, posto per alcuna persona della detta Arte residente, si desse sentenza per li Consoli o col Consiglio de'mercatanti, secondo la forma dello Statuto, o per savio, e non per contumacia, paghi denari vi per ogni livra della quantità domandata, iscontando i due denari pagati prima per livra; salvo che le dette cose non abbiano luogo nelle questioni che fossono tra compagni che domandassono che si facesse divisione de' beni della loro compagnia; nel qual caso non siano tenuti di pagare alcuna cosa, per cagione di quantità di pecunia, o di cose d' onde si domanda di fare divisione; se per amico comune o per i Consoli amichevolmente diviso, o sentenziato fosse. Ma se delle cose domandate per gli detti Consoli si piatisse nella corte de' Consoli, e sentenza nascesse indi litigando e non compromettendo, in questo caso siano tenuti di pagare la dirittura predetta al detto modo (1); e le dette cose abbiano luogo ne' piati mossi o che si moveranno. E se alcuno ponesse richiamo d'alcuno mercatante, cessante, o fuggitivo, sia tenuto di dare mallevadore di pagare la dirittura al detto modo della quantità che racquisterà ne'beni di quello fuggitivo e cessante; salvo che la dirittura predetta in niuno caso de' sopradetti non possa montare più di lib. venticinque di fiorini piccioli.

XLVIII.

Della pena di chi non pagasse al suo creditore al comandamento de' Consoli.

S' alcuno non osservasse il comandamento de' Consoli di pagare alcuno debito al suo creditore di Firenze infra dieci dì, o al

(1) In questo luogo è una postilla marginale, di mano di Francesco d'Empoli.

forestiere infra tre dì, overo infra 'l termine che si desse per gli Consoli, tolgano i Consoli a lui, per nome di pena, infino in soldi cento e quante volte, considerata la qualità del fatto e della quantità, se ciò sarà loro per lo creditore dinunziato; salvo il capitolo che parla come si proceda ne' piati, e ciò che si contiene in quello capitolo.

E se contro alcuno fosse data sentenza, o fosseli fatto comandamento per li Consoli di pagare alcuno debito, e non pagasse al creditore suo al termine ordinato, cotale debitore da indi innanzi in domandare o difendere non sia udito per gli Consoli, infino a tanto che indugierà a pagare se ciò sarà denunziato a' Consoli, e fie loro chiaro per sentenza o comandamento.

XLVIIII.

Che niuno dell' Arte ponga richiamo in altra corte.

Statuto è che neuna persona dell' Arte di Calimala possa ponere alcuno richiamo fuori della corte de' Consoli dell' Arte di Calimala d' alcuna persona che fosse tenuta sotto la detta Arte, e d' alcuna cosa che fosse o procedesse da mercatanzia, prestanza, deposito, overo cambio, overo altra cosa discendente da mercatanzia, « e ch' ella discenda o sia o proceda da mercatanzia, se ne creda e stea al detto di due de' Consoli, e secondo il loro detto si proceda » (1), a pena di livre venticinque e più ad arbitrio de' Consoli di Calimala. E i Consoli siano tenuti a pena di livre XXV di fiorini piccioli per ciascuno di loro, di comandare o di fare comandare a chi faccesse contra, che cotale richiamo e questione levino di quella corte dove fosse, e rechinlo dinanzi da loro. E chi non ubbidisse al primo comandamento, condanninlo in lib. venticinque di fiorini piccioli; e nientemeno gli faccìano lo secondo comandamento; e se egli non ubbidisse, anche lo condannino in livre cinquecento di piccioli. E se a' detti comandamenti non ubbidisse, e non recasse

(1) Aggiunta inscritta tra rigo e rigo, e notata in margine il dì 6 marzo 1337 di mano di Francesco Corsi.

la questione dinanzi a' detti Consoli, infra diece die dal die del primo comandamento, sia anche divietato dall' Arte di Calimala sanza alcuno indugio, e nientemeno sia tenuto di pagare le dette condannagioni. E ciò non abbia luogo nelle questioni de' maestri co' loro discepoli e fattori, li quali possano sanza pena andare e con loro piatire nella corte della mercatanzia. E i Consoli di Calimala procurino coll' officiale della mercatanzia delle cinque maggiori Arti, che simile capitolo si faccia per le Capitudini delle dette Arti, e che cotali contrafacienti siano in divieto delle dette Arti.

L.

Di punire chi ricorresse ad alcuno officiale per impedire i processi dell' Arte.

Ordinato è che se nelle questioni o piati che fossono dinanzi a' Consoli, overo altri mercatanti di Calimala diputati a quelle questioni e piati udire e terminare, alcuna delle parti, overo altri per loro facesse fare alcuno comandamento o divietagione per qualunque modo per parte d'alcuno signore, officiale, o persona di fuori dell' Arte di Calimala, che i signori Consoli overo altri che le dette questioni udissero, non dovessero procedere, per lo quale comandamento o divietagione per qualunque modo per parte d'alcuno signore la diliveranza di cotale questione, o piato, o suo processo s' impedisse, sia punito e condannato in cento lib. di fiorini piccioli, e quante volte, e paghi la dirittura. E nientemeno sia costretto di fare e curare sì che 'l detto comandamento e contradizione si cassi e levisi e tolgasi via, sì che sopra le dette questioni e piati liberamente si possa procedere, secondo li Statuti della detta Arte. E' Consoli sìano tenuti per saramento e a pena di lib. cinquanta, di costrignere quello cotale che 'l detto comandamento o contradizione avesse fatto fare, o per cui si facesse a movimento d'alcuno o per qualunque modo, per ogni via e modo che faccia levare lo detto comandamento e contradizione. Anche se alcuno avesse ricorso ad alcuno signore, giudice, overo officiale di fuori dell' Arte di Calimala per diretto, overo per obliquo, o

per qualunque modo, overo a' Consoli o al Notaio, overo officiali di Calimala alcuna cosa facesse comandare per qualunque modo, ragione, o colore, caggia nella pena del detto Statuto, e sia con effetto e compiutamente costretto a pagarla al Camarlingo dell' Arte. E le predette cose non abbiano luogo se non in coloro i quali sono sottoposti alla detta Arte.

LI.

Come si proceda contra l' erede de' morti e ne' *loro beni.*

Stanziato e ordinato è che i Consoli di Calimala siano tenuti, ricevuto lo richiamo da qualunque il quale dicesse sè essere creditore in certa quantità di pecunia d' alcuno morto che fosse stato di questa Arte, o che per promissione si fosse sottoposto alla cognizione de' Consoli della detta Arte, fare palesemente gridare al messo di questa Arte nella contrada ove dimorava quello cotale morto, che chiunque è reda o vuole dire che sia reda di quello morto, comparisca infra dieci die dinanzi a' detti Consoli a rispondere di ragione a quello cotale che addomanda; e fatta questa grida, se non comparisce alcuna reda che voglia per sua volontà dinanzi a' detti Consoli piatire i Consoli, veduto il debito che si contiene nel richiamo per carta piuvica overo per iscrittura piuvica tratta dal libro di quello cotale che si propone e che si dice essere stato debitore, overo veduto il libro di questo cotale mercatante che addomanda, nel quale libro sia scritto come quello cotale morto era debitore di questo cotale che addomanda, nella quantità che si contiene nel suo richiamo, siano tenuti di pronunziare e giudicare lo detto morto e le sue rede essere stati ed essere debitori nella detta quantità che si contiene nella petizione; e'l detto adomandatore essere ed essere stato vero e legittimo creditore in qua dietro del detto morto, e ora delle rede sue nella quantità che si contiene nella petizione; e pronunziare e dare tenuta ne' beni e sopra i beni che furono di cotale morto. E contra cotali beni procedere a volontà di cotali creditori mercatanti per li loro crediti; e fatta cotale pronunziagione, e data cotale tenuta per gli detti

Consoli, la Podestà e 'l Capitano di Firenze e ciascuno di loro giudici siano tenuti sommariamente, sanza libello, e rimossa ogni eccezione e solennità di ragione, con effetto e compiutamente, di costrignere chi possedesse e tenesse quegli cotali beni, ne' quali pronunziata e data fosse tenuta per gli detti Consoli, a sgombrare e lasciare i detti beni con effetto e compiutamente se i predetti posseditori e tenitori di quelli beni non mostrassono infra certo termine, lo quale a loro si debbia assegnare come posseggano per giusto titolo acquistato a loro, innanzi che si contraesse lo debito per lo quale fosse data la tenuta. E dalle pronunziagioni e tenute sopradette, overo alcuna di quelle non si possa appellare, overo di nullità opponere. E questo statuto s'intenda alle cose passate e quelle che avveranno.

LII.

Come si pruovi la redità de' morti.

Stanziato è che la redità de' morti dell'Arte di Calimala, e che a quella Arte fossono tenuti, si possa provare ne' piati che fossono dinanzi a' Consoli, secondo lo modo e forma di qualunque capitolo di Statuto del Comune di Firenze, che di ciò parli per lo quale più agevolmente provare si possa, a utilità e agevolezza del creditore, anzi e ancora che basti qualunque pruova che per li Consoli, a loro arbitrio e secondo buona equità di mercanzia, sarà approvata. E queste cose si stendano alle cose passate e che furono, e a' piati pendenti.

LIII.

Che i Consoli possano cognoscere e dichiarare delle recate delle compagnie.

Possano e debbiano i Consoli di Calimala, a petizione di chi richiamo ne facesse, cognoscere, dichiarare e terminare sopra

ciascuna e di ciascuna recata di compagnia, e di compagni delle compagnie di Calimala, sì del tempo passato, come del tempo che dee avenire; e di ciò sentenziare con consiglio di dodici mercatanti. E quello che sopra ciò per loro sarà deliberato, vaglia e osservisi, non ostante alcuna legge nè eccezione.

LIIII.

Che 'l debitore faccia scrivere lettere, a volontà del suo creditore, di quello che li dovrà dare.

Statuto e ordinato è che qualunque compagnia, overo mercatanti, overo singolare persona tenuta all' Arte di Calimala, dovesse o doverà dare alcuna quantità di pecunia ad alcuna persona dell' Arte di Calimala, o di fuori dell' Arte, debbia la detta pecunia overo parte di quella, a richiesta del creditore, scrivere e promettere a quella compagnia overo singolare persona, che contenta fosse della sua scritta o promessione. E se cotale pecunia si dovesse pagare in Corte di Roma, o nelle fiere di Campagna (1) overo in altra parte o luogo fuori della città e del contado di Firenze, debbia lo debitore farne una o due lettere di pagamento, a richiesta del creditore, e a cui dell' Arte di Calimala o cittadino di Firenze lo creditore vorrà. E se alcuno di ciò fare riceverà comandamento da' Consoli e dal Notaio dell' Arte, overo da parte de' detti Consoli o Notaio per lo messo dell' Arte, e non ubidisse, sia tenuto di pagare alla detta Arte, per nome di pena, lib. cinquanta di fiorini piccioli, e per quante volte. E nientemeno sia tenuto il debitore le predette cose fare interamente, secondo la detta forma, a richiesta del suo creditore. E i Consoli della detta Arte e il lor Notaio siano tenuti le predette cose fare fare sommariamente e brevemente sanza riceverne alcuna petizione, o scrittura farne, e sanza piato; ma di fatto comandare e condannare chi non obbedisse. E acciò che le compagnie e mercatanti e singolari persone, citta-

(1) Sarebbe quasi superfluo avvertire che *Campagna* qui vale il regno di Napoli (*Campania*).

dini di Firenze e forestieri di fuori dalla detta Arte abbiano simile ragione come quegli della detta Arte; siano tenuti i Consoli della detta Arte e il loro Notaio, a richiesta del creditore tenuto alla detta Arte, che domandasse ad alcuna compagnia o cittadino di Firenze o forestiere non tenuto a questa Arte, suo debitore, che gli facesse la scritta e promessione o lettere di pagamento secondo la detta forma, divietare, e divietare fare dall'Arte di Calimala qualunque cittadino o forestiere ciò non osservasse interamente; e con cotale divietato niuno della detta Arte abbia affare, a pena di cinquanta lib., e per quante volte. E le dette cose s'intendano di mercatanzie che appartengono all'Arte di Calimala, e di cambio, accomandigia, diposito, overo altra cosa che da quelle discendesse; e non s'intenda che ad Arte di Calimala apertenga lana, boldroni, e stame.

LV.

Come si dea copia degli atti e delle scritture dell'Arte.

Ordinato e proveduto è che a ciascuna persona a cui s'appartiene di ragione di dovere avere, si dea e dare si possa copia di ciascune scritture e atti della Corte di Calimala; salvo che se a' Consoli o a due di loro parrà che la detta copia si domandi maliziosamente in frode o per calunnia, debbiano segretamente infra cinque dì poi che la copia sarà domandata, ragunare dodici mercatanti della detta Arte di diverse dodici botteghe, non compagni de' Consoli nè d'alcuno a cui la detta copia facesse pro o danno, e dinanzi a' detti dodici mercatanti lo detto fatto di dare o nò la detta copia, e quello che per gli detti Consoli e dodici mercatanti, overo per le due parti di loro sarà proveduto, ricevuto prima da' detti dodici saramento d'accordarsi a ciò che crederanno il meglio, così si debbia osservare. E se infra detti cinque dì non si deliberasse che la detta copia non si dovesse dare, o se della deliberagione non apparisse legittimamente, debbiasi dare la detta copia. Sì veramente che alcuna copia in forma piuvica non si possa dare d'alcuna sentenza ad alcuna persona, se non a colui in cui favore fosse data, senza parola de' Consoli

con consiglio di XII mercatanti, o della maggiore parte di loro (1). E chi facesse contra le sopradette cose, od alcuna di quelle, sia punito in cento lib. e più ad arbitrio de' Consoli, raguardata e considerata la qualità del fatto, e la malizia che nel fatto si commette.

LVI.

Che niuna compagnia sia obbligata per ispeciali debiti de' compagni.

Statuto e fermato è che se alcuno della nostra Arte fie obligato in sua specialità a suo nome per carta o per scrittura di sua mano secondo che è principale, o per mallevadore, ove non si faccia menzione della compagnia della quale fosse compagno, fattore, overo discepolo, e contra lui fosse data sentenza per li Consoli di Callmala, sia costretto cotale obligato nella sua persona e ne' suoi beni solamente. E per vigore di tale sentenza, niuno di quella compagnia possa essere costretto nè molestato in persona o beni, ove la compagnia non fosse obligata. Veramente se quello cotale obligato avesse alcuni beni in quella compagnia, sia tenuta la compagnia di rispondere interamente di quelli beni per cotale obligato e convinto. E di ciò si si stea al saramento corporalemente fatto per li maggiori, e chiavari, e iscrivani delle compagnie.

LVII.

Di mandare lettere agli ostellieri d' altre terre, a petizione di nostri mercatanti.

Qualunque de' mercatanti nostri si richiamerà per iscrittura d' alcuno albergatore d' altra cittade o luogo, manderemo lettere

(1) « *E che niuna copia d' alcuno Statuto della detta Arte si possa dare in forma pubblica ad alcuna persona senza licenza de' Consoli con XII mercatanti o della maggiore parte di loro; in iscrittura veramente privata si possano dare con licenza de' Consoli solamente, o della maggiore parte di loro* ». Questo tratto fu cassato il dì 3 ottobre 1334, come è notato in margine di mano di Giovanni di Jacopo da Sesto.

a quello albergatore, alle spese di quello mercatante, che a certo termine lo debbia aver pagato; la qual cosa se non farà, comanderemo a tutti i nostri tenuti che non alberghino più con lui; e chi farà contra, sia punito in livre venticinque di piccioli per ciascuna volta.

LVIII.

Che ciascuno compagno sia costretto in tutto per li debiti del compagno.

Ciascuno mercatante dell' Arte di Calimala sia tenuto e costringasi in tutto a pagare tutti e ciascuno debiti, i quali egli, overo alcuno de' suoi compagni fosse tenuto di dare ad alcuna persona, i quali debiti fossono scritti nel libro della loro compagnia. E i Consoli siano tenuti di fare così pagare, non ostante alcuna legge, eccezione, o capitolo di Statuto.

LVIIII.

Di costrignere chi ricevesse danari d' altrui a recare di restituirglieli.

Se alcuno de' nostri mercatanti riceverà a Firenze o altrove a portare o recare avere altrui, e quello non redderà, siano tenuti i Consoli, a richiesta di colui di cui fosse il detto avere, di costrignere cotale mercatante in persona e cose e in avere con effetto e compiutamente a reddere lo detto avere, e a soddisfare secondo dee, sì che i suoi compagni, overo maestri, e mercatanti, e mercanzia neuno danno ne ricevano. E questo capitolo siano tenuti i Consoli di fare piuvicare per l' Arte di Calimala, e comandare a tutti gli scrivani delle compagnie che prendano e abbiano lo detto capitolo per scritto ed esemprato per tutto il mese di gennaio, acciò che elli lo sappiano e notifichino a' loro compagni che sono fuori di Firenze in qualunque parti. E se alcuno compagno, o fattore, o discepolo ricevesse a portare

o recare l' avere altrui, per amore o per grazia di colui che li accomandasse, che la compagnia sua nè i compagni overo i maestri suoi non siano tenuti lo detto avera o cose reddere, nè essere in alcuno modo molestati o richiesti, nè gravati nè per ciò obligati. E chiunque lo detto avere togliesse a portare o recare nel detto modo, e 'l detto avere perdesse per caso fortuito, lo quale caso fortuito si determini per li Consoli dell'Arte con consiglio di dodici mercatanti di diverse XII botteghe non compagni d' alcuna delle parti, non sia tenuto di ristituirlo nè renderlo a colui che accomandato l' avesse.

LX.

De le quistioni de'compagni, consorti, e congiunti commettere.

Se questione o piato civile di qualunque cosa si movesse o fosse dinanzi al reggimento di Firenze, overo dinanzi a' Consoli di Calimala intra fratello e fratello, o fratelli di questa Arte, overo intra zio dal lato del padre e nepote, overo intra consorti d' una schiatta, overo intra compagno e compagno, overo intra compagnia residente e compagnia non residente, se piacerà alla compagnia residente, e non altrimenti, siano tenuti i Consoli, il più tosto che 'l sapranno, costrignere le parti con effetto e compiutamente a compromettere la detta questione in comuni amici, overo in comuni parenti, overo compagni delle parti, de' quali ciascuna delle parti possa chiamare cui egli vorrà per la sua parte, e cognoscere e terminare di ragione e di fatto, siccome a' Consoli con sei mercatanti di diverse sei botteghe, non compagni delle parti, piacerà. E se le parti non volessono chiamare, overo compromettere, possano e siano tenuti quelli Consoli chiamare quelli cotali amici e commettere loro la detta questione a diciderla e accordarla amichevolemente. E intendasi d' essere questione intra compagno e compagno, quando questione e piato fosse di pecunia, o cose della compagnia loro non ancora divise, overo finite; e sopra tutte le dette cose abbiano i Consoli piena

balìa di costrignere le parti, e gl'arbitri, e amici, imponendo e togliendo pene, e ogni altra cosa facendo che parrà loro che bisogni. E i Consoli costringano gli albitri a diffinire la questione infra quindici dì dopo il comandamento che fie loro fatto per li detti Consoli. E se infra 'l detto termine non la diffinissero, l'officio de' Consoli sia terzo arbitro con coloro che a ciò vorranno avere. E siano tenuti i detti Consoli, e arbitri, e terzo (se terzo si desse in luogo de' Consoli, lo quale terzo le dette parti dare possano, se in concordia ne saranno con la balìa la quale si concede a' detti Consoli) a pena di livre cento per ciascuno, di diffinire la detta questione, secondo che a loro parrà di ricidérla infra altri quindici dì prosimi, e anche poscia: nientemeno alla quale pena i Consoli non siano tenuti, se terzo si desse in luogo di loro. E che dalle dette pene e condannagioni che di ciò si facessero, i detti arbitri e Consoli e terzo non possano essere assoluti nè prosciolti nè liberi in alcuno modo per gli Consigli di questa Arte. E se alcuna assolvigione se ne facesse, non vaglia per alcuna ragione. E che l'officiale della detta Arte di ciò non possa scrivere riformagione, a pena di livre venticinque di piccioli; anzi sia tenuto lo detto officiale di condannare li detti Consoli e arbitri e terzo, se fossero negligenti nelle dette cose, nelle pene predette, se dinunziati gli saranno, e quelle condannagioni riscuotere a pena di lib. cinquanta, le quali del suo salario si debbiano ritenere. E che neuno termine si possa prolungare, bene che fosse di volontà delle parti, se non uno mese, a pena di livre venticinque per ciascuno Consolo e arbitro. Veramente se la questione fusse in caso nel quale pruove dovessono venire di fuori della città di Firenze, allora i Consoli, saputa la verità, possano sanza pena prolungare lo termine a loro arbitrio, secondo che a loro parrà convenevole. E che le parti predette debbiano sicurare d'osservare lo compromesso e lodo, secondo la qualità del fatto e la possibilità delle parti, e secondo che a' detti Consoli parrà che la detta sicurtà si faccia.

LXI.

Che 'l Notaio scriva negli atti dell' Arte i richiami e processi.

Acciò che più agevolmente si terminino i piati che fossono dinanzi a' Consoli, proveduto è che 'l Notaio dell' Arte di Calimala sia tenuto di scrivere negli atti e libri dell' Arte ordinatamente ciascuno richiamo, overo petizione che si desse dinanzi a' Consoli che fossono per lo tempo, e tutto il processo che sopra ciò si facesse, infra dieci di prosimi poi che data e fatta sarà, a pena di lib. diece per ogni petizione e processo che non mettesse e scrivesse come detto è; salvo che la dirittura la quale scriva lo Camarlingo dell' Arte.

LXII.

Della esecuzione delle sentenze e comandamenti e condannagioni.

Siano tenuti i Consoli in tutti i modi che poteranno, mandare a esecuzione tutte e ciascune sentenze e condannagioni e comandamenti dati e fatti, e che si daranno e faranno per loro, e per li loro antecessori, overo per altri a cui alcune questioni fossono commesse per loro; e sopra ciò abbiano mero e libero arbitrio di procedere, costrignere e condannare gli principali, e mallevadori, e tutti coloro a cui toccasse, e compagni, scrivani, e chiavari, e ciascheduno che avesse denari o altre loro cose, e d' imponere e tollere, pene e bandi, e di richiedere i rettori e officiali del Comune e della città di Firenze, e officiali, e Capitudini dell' altre Arti di Firenze; e ogni altra cosa fare che vorranno e parrà a loro che bisogni. E queste cose siano tenuti i detti Consoli di fare infra uno mese poi che richiesti ne saranno dal creditore, sotto pena di diece livre; la quale pena si debbia togliere

loro per lo Sindaco o Sindachi che li sindicheranno. E l' esecuzione sì delle sentenze e comandamenti come delle condannagioni, si faccia contra i compagni e compagnia e gli altri che si contengono nel detto capitolo; salvo che se 'l maggiore o lo scrivano di quella compagnia, a volontà de' Consoli, giurasse alle sante Iddio guangnele toccando lettere, che quello compagno, per cui si domanda, non abbia del suo nella compagnia; in questo caso non siano tenuti di pagare per lui. E se per suo saramento dicesse che egli avesse meno che sia quello che si domanda, facciasi l' esecuzione solo in quella quantità che v' ha quello compagno per cui si domanda. E ciò s' osservi nella esecuzione di ciascuna sentenza, comandamento e condannagione che si faranno o daranno per innanzi come detto è.

LXIII.

Di scrivere per dono quello che si da per merito.

Proveduto e ordinato è che qualunque compagnia o mercatante di questa Arte dee o doverà dare ad alcuna persona o luogo, alcuna quantità di pecunia, della quale sia di patto di darne al creditore quello che vuole, a suo arbitrio, provedimento, o guadagno, quando dà o dona alcuna cosa oltre la sorte e capitale, sia tenuto di scrivere e scriva che quello hae dato e dà per dono. E questo giurino gli scrivani delle compagnie quando fanno il saramento dinanzi a' Consoli o al Notaio dell' Arte.

LXIIII.

Di non udire richiamo d' interesse di fuori dell' Arte.

Ordinato è che chiunque facesse o avesse fatto alcuno richiamo fuori della Corte de' Consoli di Calimala da alcuno tenuto sotto l' Arte di Calimala, e della sorte abbia avuto sentenza contro lui, poi cotale, il quale cotale sentenza averà avuta della

sorte, cioè del capitale, non debbia essere udito dinanzi a' Consoli di Calimala se volesse fare riehiamo di danni o spese o interessi o d' alcuno ristoro per la detta sorte onde avesse avuta la sentenza.

LXV.

Di fare il perdono dell' usure.

Procurino i Consoli eon quelli frati che parrà loro, ehe perdono si faeeia e eome fare si possa il meglio per l' amore di eiascuno, del dono, merito, o guiderdone, overo interesse per l'anno presente, e secondo che altra volta fatto fue. E siano tenuti i Consoli di ehiamare del mese di gennaio due officiali dell' Arte di Calimala, a pena di lib. diece di piccioli per eiaseuno di loro, li quali officiali debbiano procurare e fare ehe via e modo si truovi come lo perdono del dono, merito, o guiderdone, overo interesse, si faccia e fare si possa intra gli uomini di questa Arte; e ehe si mandino messi e ambasciadori alle terre della provincia, ehe similemente si faccia e riceva perdono per gli uomini di questa Arte con quelle persone e Arti che hanno avnto a fare eon mereatanti di Calimala. E queste cose siano tenuti di fare i detti offieiali infra due mesi dipo' la loro elezione; e se infra 'l detto termine non potessero tutto fare, faeciano almeno ehe intra gli uomini e le compagnie di Calimala, e intra i compagni di eiaseuna compagnia, lo detto perdono si faeeia. E siano tenuti i Consoli e 'l Notaio dell' Arte di Calimala fare ehe tutte e eiaseuna compagnia della detta Arte per loro e per li loro compagni facciano procuratore a fare lo detto perdono. E eiascuno del mese di gennaio si faccia lo detto perdono d' ogni dato e ricevuto dal dì del perdono addietro; e chi non volesse fare lo detto perdono a' mercatanti di Calimala, non abbia officio di Consolato, nè di Camarlingo, nè di Arbitrato nella detta Arte, nè sia ricevuto ad alcuno mangiare della detta Arte. E nientemeno sia tenuto di fare ristoro di tempo a eiascuno che dovesse essere ristorato da lui, secondo gli Statuti e l'usanza della detta Arte; e a ciò siano costretti efficacemente per eondannagioni e

altre gravezze bisognevoli. Anche procurino i detti Consoli cogli officiali della Mercatanzia che le cinque maggiori Arti facciano fare Sindachi a perdonare ogni merito, overo dono dato, o che si desse, ciascuno anno intra gli uomini delle dette cinque Arti.

LXVI.

Di fare Procuratore che fie mandato fuori di Firenze per le compagnie.

Siano tenuti i Consoli quello dìe che si legge lo Statuto del mese di gennaio, espressamente comandare a' chiavari delle compagnie e a ciascuno mercatante che quando mandano fuori di Firenze alcuno per fare loro fatti, lo facciano Procuratore generale o speciale per carta piuvica. E bene che ciò non facessono, nientemeno se quello che fie mandato facesse mercanzia, o ricevesse alcuna credenza, gli suoi compagni e compagnia siano tenuti in solido di rispondere, e in tutto pagare per lui. E similemente ogni guadagno e utilità che a lui, overo ad altri per lui perverrà di guadagno, di mercanzia, cambil, e di qualunque fatto, overo perdono, o merito, e per qualunque utilità per che nome si conti, tutto e in tutto si converta e torni in comune utilità della sua compagnia. E ciò si stenda alle cose passate e che verranno. Veramente che se cotale, mandato o che si mandasse fuori di Firenze, hae fatto, o che facesse alcuna malleveria, o principale obligazione per alcuno o alcuni, overo ricevesse alcuna cosa a guidare, portare, o recare, gli suoi compagni e chi 'l mandarono di ciò non siano nè possano essere obbligati, e di ciò in nenno modo siano tenuti, se non se tale mercatante, fattore, overo discepolo mandato, mostrasse avere avuto o avere mandato per letterc, o per altro legittimo modo, di fare le dette cose; nel qual caso i suoi compagni overo maestri siano in ogni cosa tenuti e obbligati.

LXVII.

Che i compagni, fattori, e discepoli non possano fare fuori di Firenze altri fatti che della compagnia sua.

Per ciò che spesse volte i compagni, fattori, e discepoli i quali dimorano in diverse parti fuori di Firenze per fare e per procurare i fatti delle sue compagnie e di colui, over di coloro per li quali e alle cui spese sono mandati, e stanno, fanno, e apprendono di fare de' fatti di loro amici e d' altre persone segretamente e sanza volontà de' suoi compagni e maestri (la qual cosa non èe sanza impedimento de' fatti de' compagni della sua compagnia) statuto è che i detti compagni, fattori, e discepoli di fuori di Firenze e nella cittade e contado di Firenze dimoranti, non possano nè debbiano fare fatti d' alcuna compagnia, overo persona, o suoi propii, se non i fatti di colui e di coloro che 'l mandarono e per cui dimora, sanza licenza de' suoi compagni e di chi il mandò. E chi contra facesse, sia condannato per li Consoli, a richiesta de' suoi compagni, overo di chi 'l mandò, in livre cento a fiorini per ciascuno e quante volte. E ciò che di ciò guadagnasse cotale compagno, fattore, o discepolo facendo i fatti altrui o suoi contra questo capitolo, sia tutto e pervenga alla compagnia, overo persona della quale dee fare i fatti suoi. E che i compagni e maestri, overo altri qualunque che cotale compagno, fattore, o discepolo avessono mandato o per cui dimorasse, non possono essere convenuti nè siano tenuti di rispondere ad alcuno in alcuna cosa per alcuno fatto che cotale compagno, fattore overo discepolo fatto avesse per altra compagnia o persona o per se medesimo sanza licenza. E cotale compagno, fattore, e discepolo sia tenuto la sua compagnia e compagni e maestri per cui dimora conservare di ciò sanza danno. Anche che qualunque compagno, fattore, o discepolo fosse cacciato, overo avesse commiato da' suoi compagni, o maestri per la detta cagione, sia divietato dall' Arte di Calimala, se i suoi compagni, overo maestri

dinunzieranno a' Consoli che per quella cagione abbiano accomiatato o cacciato cotale compagno, o fattore, overo discepolo; e neuno della detta Arte ardisca lui ricettare, ricevere, overo tenere a sua compagnia, fondaco, o bottega, overo per suoi fatti in alcuno luogo, a quella pena che si contiene nel divieto.

LXVIII.

Di costrignere discepoli, maestri e fattori a render le carte e scritte e ragioni a' suoi compagni.

Statuto e fermato è che se alcuno fattore o discepolo dell' Arte di Calimala di qui adietro, o per innanzi fosse dimorato o dimorasse fuori di Firenze, e non reddèo o non reddesse a'compagni e maestri suoi i debiti, lettere, carte, mercanzie, denari, libri e quaderni e altre cose appartenenti a loro, e di ciò non facessono loro piena e intera ragione, siano tenuti l Consoli a richiesta di cotali maestri, overo fattori, lui richiedere e ammonire e comandare che a certo termine debbia loro le dette cose restituire e fare piena ragione. La qual cosa se non facesse procurino i Consoli per tutti i modi co' reggimenti di Firenze, che quello cotale e tutti quegli della sua famiglia siano presi personevolemente e sufficientemente guardati, dissin' a tanto che delle predette cose averanno soddisfacimento. E procurino i Consoli che simile capitolo si ponga nello Statuto di Firenze. E anche che di ciò si faccia riformagione nel Consiglio di Firenze. E se alcuno de' predetti fuori di Firenze commetterà rissa, zuffa, giuoco, omicidio o alcuno maleficio o forfatto, tutto il danno che di ciò avenisse a lui o alla sua compagnia, overo ad alcuno di questa Arte, sia ed essere debbia sopra cotale malefattore, sì che i suo'compagni e compagnia e ciascuno altro di questa Arte sia conservato sanza danno. E a ciò sia tenuto lo padre per lo figliuolo, salvo che per lo figliuolo il quale sarà mancepato anzi che andasse di fuori, come detto è per sei mesi, per cotale protestato sarà a quello cotale con cui starà, xv dì anzi che andasse di fuori per lui, per lo detto padre che uon voglia essere tenuto al detto con cui starà,

d'alcuna cosa che'l figliuolo farà in alcuno modo (1). E se i Consoli non facessono ciò, sia ciascuno di loro condannato in livre cinquanta. E 'l Notaio della inquisizione, poi che a lui denunziato sarà, debbia i detti Consoli condannare, se contra facessono, infra otto dìe.

LXVIIII.

De' fattori, compagni, e discepoli che frodassero e furassono de' beni della compagnia.

Statuto e ordinato è che se alcuno o alcuni compagni, o maestri d'alcuna compagnia dell'Arte di Calimala proponessono o dicessero a lingua o per iscrittura dinanzi a' Consoli di Calimala che alcuno loro fattore, overo discepolo, o compagno della loro compagnia, il quale facesse in Firenze o fuori di Firenze, overo fosse andato a fare e trattare de' fatti loro e della loro compagnia, commettesse o avesse commesso frode, malizia, overo furto dell'avere e pecunia e cose loro e della loro compagnia, incontanenti i Consoli, subitamente, sanza indugio, inanzi che alcuni preghi sospetti a' detti Consoli o ad alcuno di loro overo ad altri fare si possano, debbiano e siano tenuti di ragunare dodici mercatanti buoni e leali dell'Arte di Calimala, i quali non siano compagni overo parenti d'alcuna delle parti, e dinanzi da loro dire ciò che detto è dinanzi a loro del detto cotale compagno, fattore overo discepolo; e appresso facciano intra loro segreto scrutinio a fave nere e bianche, a sapere se credono che cotale compagno, fattore, overo discepolo sia sospetto di quello che incolpato èe per li suoi compagni e maestri in tutto overo in parte.

E se si troverà per la maggiore parte dei dodici mercatanti al detto scrutinio che cotale compagno, fattore, overo discepolo sia di quello che si dice sospetto o colpevole, allora i detti Consoli segretamente debbiano andare a messer lo Podestà, e Capitano, e Priori dell'Arti, e a Reggimenti di Firenze, e con loro procu-

(1) L'antecedente paragrafo è un' aggiunta del 1337 scritta di mano di Francesco Corsi.

rare e fare che questo cotale compagno, fattore, overo discepolo sospetto sia preso personevolemente e distenuto e costretto e fare e rendere a' suoi compagni e maestri e alla loro compagnia piena e intera ragione, a uso della mercanzia di Calimala, e secondo il parere de' detti Consoli, di tutto ciò che i suoi compagni e maestri gli volessono addomandare. E se tale compagno, fattore, o discepolo fosse trovato in alcuna frode, overo furto per sua confessione, overo per altro modo innanzi alla sua presura, overo poi, debbia essere messo e posto alle colla e tormenti acciò che manifesti e dica le sua frode e i suoi furti e malizie, i quali e le quali avesse fatte, e acciò che sodisfaccia d'ogni cosa. E queste cose siano tenuti i Consoli per loro medesimi procurare e mandare a compimento. E se per loro medesimi non potessono, menino seco e con loro de' maggiori e de' migliori dell'Arte di Calimala e dell'altre Arti di Firenze e delle loro Capitudini, e procurino che così sia tormentato e costretto e punito cotale compagno, fattore, o discepolo, siccome furo e rubatore, de' furti ch' avesse commessi. E siano tenuti i Consoli di procurare co' signori Priori che di queste cose si facciano stanziamenti per loro e per li Consigli bisognevoli, e che si mettano nello Statuto del Comune e del popolo di Firenze.

Anche che chiunque d'etade di quindici anni o più serà trovato in furto o falsità, non possa poi mercatare overo essere della nostre mercatanzia, e sia punito e condannato in lib. cento, e nientemeno sia costretto di sicurare sufficientemente di salvare e di conservare sanza danno chiunque di cotale furto o falsità fosse danneggiato, overo potesse essere danneggiato o sostenere alcuno danno. E i consoli siano tenuti ciò mandare a seguizione, a pena di lib. xxv per ciascuno.

LXX.

Di rappresentare alla compagnia i doni fatti a' compagni, fattori, o discepoli.

Conciosia cosa che ispesso avenga che i compagni, fattori, e discepoli delle compagnie, e maestri di Calimala, alle spese delle

dette compagnie e maestri, fanno molti servigi, proveduto e ordinato è che se alcuno compagno, fattore, overo discepolo in Firenze o fuori di Firenze avesse ricevuto o riceverà da alcuno signore ecclesiastico o seculare, Comune, overo università, collegio, overo da alcuna persona, alcuno dono, presente, roba, pecunia e altre cose, sia tenuto i detti doni, presenti, robe, pecunia e altre cose mettere e comunicare nella comunità della compagnia o maestri. E se di ciò avesse fine da' compagni o maestri, la detta fine non vaglia e sia di neuno valore « salvo di quegli di che espressa menzione fatta fusse nella fine, ed infine fatta in Firenze in presenza delle parti; e a questo non si possa rinunziare, e se si rinunziasse sia nulla tale rinunziazione » (1). E in queste cose l Consoli e l'officiale di Calimala abbiano autorità e balìa piena di cognoscere, a petizione di ciascuno che di ciò si richiamasse. E possano ancora i detti Consoli cognoscere e costrignere similemente tutti e ciascuni, che delle loro compagnie e maestri alcuna cosa non licitamente fuori di Firenze avessono avuta, nonostante e non pregiudicante alcuna fine avuta o fatta fuori della città di Firenze.

LXXI.

De' compagni, fattori e discepoli che si trovassono più ricchi che non dovessero.

Ordinato e fermato è che se alcuno compagno, fattore, overo discepolo d'alcuna compagnia dell' Arte di Calimala, il quale avesse fatto o adoperato i fatti della detta compagnia nella città di Firenze, overo innanzi o poi si troverà o trovato fosse nel tempo della sua partita da quella compagnia, overo innanzi o poi, ricco duo cotanto, o tre cotanto, o quattro cotanto, overo assai più che di ragione dovesse essere, avuto rispetto a ciò che cotale compagno fattore, o discepolo aveva o ebbe nella detta compagnia, overo di fuori nel tempo che venne a quella com-

(1) Postilla tra rigo e rigo e in margine, del Marzo 1337 di mano di Francesco Corsi.

pagnia (non istendendosi lo richiamo al guadagno che licitamente avesse fatto e acquistato poi che fue compagno, fattore, o discepolo) e questo che detto è della detta ricchezza sarà chiaro e certo a' Consoli per testimoni o vero scritture di libri produtti o che si producessero dalla compagnia overo compagni che si richiamassero sanza pluvica fama, overo per inquisizione, per officio de' signori Consoli segretamente fatta per testimoni a' quali non tocchi il fatto; e per pluvica fama e per presunzioni e certi indizi verisimili (1): alla quale inquisizione fare debbiano i Consoli, per loro officio quanto più segretamente poteranno, procedere se richiesti di ciò saranno dalla compagnia e compagni che si richiamassono; salvo che ove i Consoli per loro officio segretamente procedessono alla detta inquisizione, fare non debbiano nè possano ricevere dalle parti altre pruove, e così, dove dalle parti pruove ricevessero, non debbiano per loro officio inquisizione fare segreta nè palese. Sicchè nel principio sia nella elezione di chi si richiamasse di eleggere in quel modo che vuole che si proceda, o per inquisizione, per officio de' Consoli, o per dare pruove. E ricevute le pruove in alcuno de' detti modi, i Consoli le pubblichino, e assegnino a ciascuna parte termine, a loro arbitrio, ad allegare di loro ragione ciò che vogliono. E passato il termine dato alle parti ad allegare, se si troverà sofficientemente provato che cotale compagno, fattore, o discepolo abbia oltra che di ragione dovesse avere, come detto è di sopra, li detti Consoli siano tenuti e debbiano quello cotale compagno, fattore, overo discepolo costrignere con effetto a diponere e assegnare in deposito appresso alquanti buoni e sofficienti mercatanti di Calemala tutto quello doppio, o tre cotanto, overo quattro cotanto, overo quello più che si trovasse avere nel tempo che si mosse la questione più che dovesse avere di ragione. E se cotale compagno, fattore, overo discepolo non facesse il detto deposito infra 'l termine che per quelli Consoli s' assegnasse, allora, passato lo detto termine assegnato a fare lo diposito, sia avuto siccome legittimamente fosse confesso e convinto in quella e di quella quantità che gli fosse comandato di fare diposito; e in cotanta quantità lo

(1) La sintassi nel testo è imbrogliata, ma il senso si raccapezza.

condannino i Consoli a dare alla compagnia e a' compagni che si fossono richiamati; salvo che se cotale compagno, fattore, o discepolo dicesse a' Consoli e allegasse che non potesse fare diposito, e apparecchiato fosse dare buoni mallevadori dell' Arte di Calemala, overo fuori dell' Arte i quali siano riputati e tenuti buoni e sofficienti, secondo la volontà de' Consoli; i quali mallevadori si debbiano sottomettere alla giurisdizione e cognizione de' detti Consoli, e obligarsi e promettere per quello cotale compagno, fattore, o discepolo, a volontà de' Consoli, in quella quantità che cotale compagno, fattore, o discepolo dovea diponere: allora in quello caso basti il dare de' mallevadori e non sia gravato di fare lo deposito. E se lo deposito sarà fatto, overo i mallevadori saranno dati come detto è, allora i Consoli comandino e termine assegnino a loro arbitrio a colui che fece il detto deposito, overo diede i detti mallevadori; infra il quale mostri dinanzi a quelli Consoli come la detta quantità di che fè deposito, overo di che diede mallevadori, giustamente sia sua e a lui appartenga, e come e onde gli è pervenuta. E se ciò non mostrerà sì ragionevolmente che piena fede gli sene possa dare in tutto overo in parte, i Consoli tutto quello che presumessono non dovere essere giustamente di quello cotale compagno, fattore, overo discepolo, debbiano fare assegnare e dare a' compagni e compagnia che addomandassono sì come loro proprio; salvo che se si trovasse tolto, overo in mal modo acquistato fosse da quella cotale compagnia, sia tenuta quella compagnia a ristituirlo a colui da cui tolto o male aquistato fosse. E se il detto compagno, fattore, overo discepolo interamente non mostrasse e assegnasse a' Consoli tutto quello che per suo si tiene, i Consoli ne debbiano fare inquisizione per gli uomini della detta Arte, e per gli chiavari, e scrittori delle compagnie, e per gli sensali de' cambi, e per ogni altro modo per lo quale la verità meglio si possa trovare, del suo mobile e degli altri suoi beni. E se il reo cioè il debitore non ubbidisse, procurino i Consoli che alle dette cose sia costretto efficacemente per la Podestà overo Capitano di Firenze secondo ragione e secondo loro arbitrio. E a ciò, se bisognasse, richieggiano aiuto e con-

siglio degli altri Consoli delle altre Arti in favore di cotale compagnia. E se i Consoli fossono negligenti alle dette cose, siano condannati per li sindachi, overo per li Consoli seguenti loro successori in livre dugento all'Arte di Calimala. E questo capitolo e ciò che in quello o in esso si contiene, s'intenda e luogo abbia alle cose passate, cioè dall'anno della Incarnazione di Cristo nel mille dugento ottantatre in calendi di gennaio in qua, e in quelle che avverranno. « Ma non si possa fare delle dette cose che in questo capitolo LXXI si fa menzione, se prima non si vince per le due parti del Consiglio generale alcuno processo; e fatto, non vaglia » (1).

LXXII.

Di conservare sanza danno i compagni per li fatti de' suoi compagni, e fattori.

Se alcuno compagno, fattore, discepolo, overo messo d'alcuna compagnia di Calimala è istato mandato, overo si mandesse, overo fosse mosso ad andare fuori di Firenze per la sua compagnia oltramonti o in altra parte, e egli fece, overo facesse fare per sè o per altrui fuori della compagnia alcuna cosa, e per quella cagione i suoi compagni overo sua compagnia avessono sostenuto o sostenessero alcuno danno, overo avessero pagato o per li tempi pagassero ad altrui alcuna quantità di pecunia per cagione del detto cotale compagno, fattore, discepolo, overo messo, tutto quello danno e pecunia per quella cagione ricevuto e pagata, possano e debbiano i detti compagni e compagnia sua scrivere e ponere a ragione di quello compagno, fattore, discepolo, overo messo; e quello danno e pecunia ne' suoi beni addomandare e ricevere, sì che quegli suoi compagni e compagnia di ciò siano salvati e conservati sanza danno. E di queste cose siano tenuti i Consoli, se richiamo n'averanno, sommariamente cognoscere e terminare e di ciò credere

(1) Aggiunta del marzo 1337 di mano di Francesco Corsi.

a' detti e alla fama di tutti i compagni della detta compagnia, overo delle tre parti di loro; e cotale compagno, fattore, discepolo, e messo, e le sue redi, e beni, e figliuoli che possedessono i beni che furono di cotale compagno, fattore, discepolo, overo messo, loro padre, per diretto o per indiretto, per qualunque titolo, costrignere in persone e avere con effetto a restituire e rifare a quelli suoi compagni e compagnia tutto il danno che di ciò avessono ricevuto, e tutta la pecunia che per quella cagione avessono pagata, e danni e spese e interesse. E questa si stenda alle cose passate e che avverranno. Anche che se cotale compagno, fattore, discepolo, overo messo facesse alcuna cosa la quale gli fosse divietata per li suoi compagni, o maestri, sia simigliantemente tenuto di ciò salvare e conservare senza danno i suoi compagni e maestri; e di ciò si creda alla maggiore parte de' compagni e maestri suoi per saramento.

LXXIII.

De' compagni e fattori che debbono rendere ragione a' suoi compagni e maestri.

Statuto è che se alcuno compagno, fattore o discepolo sarà richiesto da' suoi compagni o maestri che vegna nella loro presenza a rendere ragione, e non comparirà, secondo la loro richiesta, siano tenuti i Consoli di Callmala, se richiesti ne saranno, andare con cotali compagni e maestri dinanzi alla Podestà, Capitano, e signori Priori di Firenze, overo alcuno o alcuni di loro, a procurare, per ogni modo che potranno, che cotale compagno, fattore, overo discepolo, e 'l padre, se fie vivo, siano posti in bando del Comune di Firenze siccome fuggitivi e cessanti « salvo che no contro al padre, il quale farà del figliuolo quello che è agiunto di sopra nel capitolo LXVIII questo dì 27 di marzo » (1). E se i Consoli, di ciò richiesti, fossono negligenti, caggiano in pena di lib. venticinque per ciascuno di loro

(1) Aggiunta del 1337 di mano del Corsi.

e tante volte. E cotale compagno, fattore, overo discepolo che a rendere la detta ragione non venisse, sia dipinto nominatamente nella corte de' Consoli alle spese di colui che 'l domandasse.

LXXIIII.

Che i fattori, e discepoli che stanno fuori di Firenze, vegnano in Firenze a rendere ragione a' suoi maestri.

Anche ordiniamo che se alcuno fattore o discepolo d'alcuna compagnia sta, o stette, overo starà fuori di Firenze per quella compagnia, non si possa nè debbia partire da quella compagnia per andare o stare con alcuna altra persona o compagnia, se prima non torna a Firenze a rendere e fare ragione, e conto di ragione a' suoi compagni e compagnia per cui stava; e chi farà contro sia divietato dalla detta Arte; e niuno dell'Arte di Calimala lo possa tenere per suo compagno, fattore, o discepolo, a pena di lire cinquanta per ciascuna volta. E se alcuno fattore o discepolo non volesse tornare a Firenze a rendere e mostrare ragione e conto di ciò che fatto avesse per la sua compagnia o maestro, ma volesse ciò fare e facesse fuori di Firenze, e di tale ragione e conto fatto fuori di Firenze avesse fine da' suoi compagni o maestri, che cotale fine non vaglia e sia di niuno valore, anzi sia tenuto la detta ragione e conto rendere altra volta in Firenze: e di ciò si creda alla maggiore parte de' compagni, o maestri suoi. E queste cose abbiano luogo alle cose passate e che avverranno. E se alcuno compagno, fattore, overo discepolo d'alcuna compagnia, overo maestro contra volontà de' suoi compagni, overo maestri, in sufficiente novero secondo uso di mercatanti, alcuna cosa facesse, prestasse, overo in alcuno modo credesse d'alcuna mercanzia o cosa della sua compagnia o maestro, e di ciò n'avvenisse alla detta compagnia o maestri alcuno danno, che cotali compagni o maestri possano ponere e fare ponere alla ragione di colui, per cui il danno è ricevuto, quello cotale danno, quantunque cotale compagno, fattore, o discepolo avesse fine da' suoi

compagni o maestri delle cose fatte fuori di Firenze: e delle dette cose possano i Consoli cognoscere sommariamente non ostante la detta fine fatta delle cose fatte fuori di Firenze.

LXXV.

Che niuno compagno o discepolo tolga moglie fuor di Firenze.

Proveduto e ordinato è che neuno compagno, fattore, overo discepolo d'alcuna compagnia o mercatante dell'Arte di Calimala di Firenze, il quale dimorasse o mandato fosse fuori di Firenze per fatto della sua compagnia overo de' suoi maestri o maestro, ardisca overo presumi fuori della città o del distretto di Firenze pigliare moglie senza licenza e volontà de' compagni o maestri suoi o d'alcuno di loro, se prima e anzi che moglie prenda, non torna a Firenze e renda plena ragione a' suoi compagni e maestri, e partasi da loro espressamente, da tutte le mercanzie della detta Arte. E se alcuno contratto farà, sia divietato, e divietisi dall'Arte predetta; e a dinunziagione de' suoi compagni o maestri, sicchè neuno l'ardisca a tenere seco per compagno, fattore o discepolo, a pena di lib. cinquecento di piccioli pagare all'Arte. E i Consoli, li quali saranno per li tempi, procurino sì che cotale compagno, fattore, o discepolo che contra la detta forma pigliasse moglie, sia pronunziato cessante e fuggitivo, e sia in bando del Comune di Firenze, e i suoi beni siano piubicati alla compagnia overo maestri, salvo che sia licito a ciascuno di contraere sponsalizie di qualunque donna vorrà che allora dimorasse in Firenze. E ciascuno chiavaio di ciascuna compagnia faccia giurare i compagni, fattori, e discepoli, i quali si manderanno fuori di Firenze per gli suoi compagni o maestri, d'osservare le dette cose.

LXXVI.

Delle questioni de' salari de' fattori e discepoli co' maestri.

Statuto è che se alcuno fattore, o discepolo porrà richiamo dinanzi a' Consoli de' suoi maestri di suo salario, e patto sarà istato intra loro di salario certo dare a lui per anno, i Consoli facciano quello patto osservare, secondo la scritta del libro di quella compagnia. Ma se patto non serà di certo salario pagare l' anno, ma verrà alla detta compagnia a quello provedimento che i suoi maestri fare gli volessono, non siano costretti cotali maestri di dare a quello fattore, o discepolo più, overo altrimenti che quelli maestri gli ordinassero e facessono scrivere, non ostante che in alcuno o alcuni anni passati o passato alcuno salario gli avessono dato.

LXXVII.

De' discepoli che 'ntrassero in alcuna religione.

Ordiniamo che se alcuno discepolo, che sia o fosse da uno anno in qua nell' Arte di Calimala, intrasse in alcuna religione con pecunia o cose del suo maestro, che cotali religiosi che cotale discepolo ricevessono in fine che cotale pecunia o cose del suo maestro non restituiranno al maestro di quello discepolo, siano privati delle elemosine de' mercatanti di Calimala a' fondachi e alle botteghe loro e alle loro case, e delle elemosine dell' Opere; e i Consoli siano tenuti di dare aiuto e favore, quanto poteranno, dinanzi a' Priori e a ogni corte sì ecclesiastica come seculare, a ciascuno a cui toccasse lo detto caso.

LXXVIII.

Che i Consoli portino testimonianza di coloro che sono dell' Arte di Calimala.

Provediamo che i Consoli di Calimala si i presenti come quegli che saranno per li tempi, quando di ciò saranno richiesti da reggimento overo officiale del Comune di Firenze, possano e siano tenuti fare testimonianza, dinanzi a ciascuno reggimento e officiale del Comune di Firenze, di chiunque dell' Arte di Calimala, overo a quella Arte tenuto, e chi quella Arte possono fare liberamente, secondo la forma dello Statuto e delli Statuti della detta Arte, come quelli cotali sono dell'Arte di Calimala e a quella Arte sono tenuti. E ciò siano tenuti i detti Consoli di testimoniare come detto èe, a pena di livre dieci per ciascuno Consolo, e ciascuna volta. E se cotale, di cui si domanda, avesse rifiutato e rinunziato all'Arte, e non facesse l'arte, i Consoli siano tenuti, per saramento e a pena di lib. dieci per ciascuno, di dire e di testimoniare in questo modo, cioè: Bene fue quello cotale di cui si domanda dell' Arte di Calimala e tenuto alla detta Arte in fino a cotale die che rifiutò all' Arte, oggi veramente non èe di quella Arte.

LXXVIIII.

De patti delle botteghe e de' fondachi.

Ordinato e proveduto è per gli arbitri predetti che niuno di questa Arte overo a questa Arte sottoposto, possa, ardisca, overo presumi alcuna bottega o fondaco, la quale o 'l quale si tiene a pigione per alcuno mercatante overo compagno di questa Arte, overo d' altra qualunque Arte delle dodici maggiori Arti, conducere o tollere a pigione dal signore di cotale bottega e fondaco, nè conducere nè fare togliere

direttamente o indirettamente, nè in quelle dimorare, nè mercanzia fare senza volontà e coscienza del primo conduttore che dimorasse overo avesse e tenesse la detta bottega e fondaco, overo terra infino ed insino a tanto che la detta bottega e fondaco rifiuterà, della quale rifiutagione apparisca « carta fatta per mano di publico Notaio » (1) a pena di libre dugento a fiorini; e sia divietato dell' Arte chi contro a ciò facesse, salvo che se alcuno la detta bottega o fondaco lasciasse e non abitasse in quella per uno anno, che sia licito al signore della bottega o fondaco d'allogarlo, e a ciascuno sia licito di conducerlo senza pena. E se alcuno de' detti mercatanti volesse dare della bottega overo fondaco minore pigione che usato sia di pagare, sia licito al signore d'allogarla altrui, e a ciascuno sia licito di toglierla e di conducerla sanza pena. Anche che ciascuno de' detti mercatanti sia tenuto, se 'l signore della bottega o fondaco il domanderà, che gli faccia carta di conduzione di cotale bottega overo fondaco, almeno per uno anno. E così i Consoli siano tenuti di costrignere cotali mercatanti a fare la detta carta overo a rifiutare la detta bottega o fondaco. E se 'l detto mercatante non volesse fare la detta carta, possa lo signore del fondaco o bottega quello allogare ad altrui; e a ciascuno sia licito di togliere e di conducere sanza pena. Anche che se alcuno s'accompagnerà con alcuno o con alcuni mercatanti di nostra Arte, abiente fondaco o bottega in Calimala, e poi si partirà da' detti mercatanti, che 'l fondaco o bottega rimanga a quelli cotali mercatanti, reddendo in prima a colui che si partisse, se alcuna cosa avesse pagato per entratura del detto fondaco overo bottega. Anche che i Consoli di Calimala siano tenuti, sì i presenti come quelli che fiano per li tempi, a pena di livre venticinque a fiorini per ciascuno di loro, procurare che tutti e ciascuni signori di botteghe e di fondachi, i quali si conducono overo condotti sono, overo ne' quali dimorano alcuni di questa Arte, paghino e sodisfaccino, e pagare siano tenuti a tutti

(1) Correzione fatta il dì 6 di Maggio 1336 di mano di Francesco di Empoli, in vece delle parole « *negli Atti dell' Arte di Calimala* » sulle quali è dato di frego.

e ciascuni uomini di questa Arte e compagnia di Calimala di tutto ciò che alcuno di questa Arte ricevere dovesse per cagione di spese o per ispese fatte in quella bottega o fondaco, la quale overo il quale alcuno di questa Arte conducesse, se le dette spese avrà fatto di volontà del signore del fondaco overo bottega, della quale volontà si creda al mercatante che cotali spese avesse fatto, in quanto giuri le dette cose essere fatte. E se cotale signore le dette spese non soddisfarà, a volontà e richiesta de' Consoli, siano tenuti i detti Consoli, alla detta pena, divietare e comandare a ciascuno di questa Arte che in cotale bottega o fondaco stare e dimorare non debbia nè quella conducere. E non possa alcuno di questa Arte in cotale bottega overo fondaco stare, dimorara, o quella conducere infino a tanto che a lui non sarà interamente soddisfatto delle dette spese, a pena a chi facesse incontro di lib. cento a fiorini; e niente meno sia costretto a pagare le spese predette.

LXXX.

Quando il padre sia tenuto per li figliuoli.

Statuto e ordinato è che se alcuno figliuolo o figliuoli d'alcuno dell'Arte di Calimala, non partito dal padre, averà o terrà alcuna cosa de' beni della compagnia del padre, sia tenuto cotale padre per cotali suoi figliuoli non partiti, rispondere e soddisfare, dare a reddere a' suoi compagni e compagnia tutto ciò che cotale figliuolo o figliuoli fossero tenuti, se cotale suo figliuolo o figliuoli non fossono mancepati dal padre. E i Consoli così siano tenuti di costrignere cotale padre. Anche che i fratelli, non divisi simigliantemente, siano tenuti l'uno per l'altro, se cotale fratello partecipa palesemente o segretamente del guadagno overo danno della compagnia per la quale si domanda, altrimenti per cotale fratello, avegna che non sia diviso, gli altri fratelli non siano tenuti. E se i Consoli non gli potessero costrignere, procurino cha siano costretti per li reggimenti del Comune di Firenze. Anche che

ciascuno mercatante di questa Arte sia tenuto per lo suo figliuolo a ciò che quello cotale suo figliuolo dare o fare dovesse a' suoi compagni, overo maestri, o compagnia loro, overo ad alcuna compagnia o mercatante di questa Arte, quantunque e bene che quello cotale suo figliuolo fosse mancepato da lui, se quello cotale padre non avesse dinunziato dinanzi a' Consoli di questa Arte e fatto scrivere negli atti della loro corte, come il detto suo figliuolo fosse mancepato da lui, per piuvica carta scritta per mano del Notaio che scrisse cotale mancepazione; nel quale caso dopo la detta dinunziagione cotale padre non sia tenuto per lo detto suo figliuolo di quelle cose che dalla dinunziagione innanzi avesse fatto. E cotale dinunziagione facciano i Consoli publicare per l' Arte di Calimala per lo loro messo infra tre dì poscia che fatta sarà.

LXXXI.

Di quelli che sono tenuti di rispondere sotto i Consoli di Calimala.

Qualunque persona risponde o è tenuto o usato di rispondere per alcuno tempo sotto i Consoli e Arte de' Mercatanti di Calimala o suo padre o avolo o antecessore per qualunque linea a cui sia succeduto, o stato reda per qualunque ragione di successione, overo suo compagno, sia e possa e debbia essere costretto con effetto per li Consoli di Calimala, sì egli come suo reda o successore in qualunque modo overo compagno o reda del compagno in persona e in avere, a stare ed a rispondere a ragione sotto i detti Consoli e Arte, a volontà d' essi Consoli, e come fanno comunemente gli uomini della detta Arte, e che la detta Arte fanno, non ostante alcuna legge o eccezione, e massimamente ch' egli non sia stato della giurisdizione de' Consoli della detta Arte, o che nel piato mosso non fosse; con ciò sia cosa ch' esso o i suoi antecessori e discendenti per qualunque linea apparissero, come detto è, essere o essere suti o avere risposto sotto i detti Consoli e Arte, o a

quella Arte al presente o per addietro si trovassono, o trovare si potessero essere tenuti; overo certo sia a' detti Consoli, o iscritti si trovassero nella matricola della detta Arte (1). E questo capitolo si stenda e luogo abbia alla cosa passata e a quelle che verranno e alle liti pendenti; salvo che chi hae rinunziato all' Arte dinanzi a' Consoli per carta publica non possa essere costretto per li Consoli nè dinanzi a loro convenuto di quelle cose ch' avesse fatte dipo' il dì della sua rinunziagione. Veramente se alcuno che avesse parte in alcuna compagnia della detta Arte hae rinunziato overo rinunziasse, da qui inanzi cotale rinunziagione non vaglia e non si accetti per li Consoli, se non mostra per piuvica carta di partigione com' egli sia partito di quella compagnia; la quale rinunziagione e carta di partigione i Consoli siano tenuti di fare piuvicare per l' Arte per lo messo o messi dell' Arte, quello dìe o il seguente prossimo che sarà fatta e mostrata. E niente meno quelli cotali e ciascuni altri che rinunzieranno o avessero rinunziato, siano tenuti di rispondere con effetto, cioè compiutamente d' ogni e ciascune cose, per loro fatte e promesse innanzi la detta rinunziagione, e d' ogni e ciascune cose che dipendessono o discendessono da esse, e d' ogni ragione che dipendesse o discendesse da alcuna ragione scritta o fatta innanzi lo tempo della rinunziagione, quantunque nuova ragione scritta o fatta sia o fosse nel libro suo dipo' il tempo di cotale rinunziagione, non ostante cotale renunziagione, e così come se rinunziato non avessero. E questa clausola si legga a ciascuno che vorrà rinunziare all' Arte, acciò che sappia quello che fa, sotto i Consoli di Calimala; e queste cose s' istendano alle cose passate e che verranno. Anche che ciascuni uomini di questa Arte, che alcuna cosa dovessono ricevere o avere, o che dicessono di dovere ricevere o avere da qualunque persone, sì tenuto e sottoposto a questa Arte, come non tenuto, di qualunque condizione e stato sia, per cagione di questa

(1) « *E le dette cose abbiano luogo ne' predetti, i quali fossono richiesti o molestati per cagioni de' detti beni, ne' quali fossero succeduti e in fine alla quantità che a lui fosse pervenuta, e non altrimenti* ». Postilla in margine scritta da Francesco da Empoli il dì 6 maggio 1336.

Arte o d'alcuna cosa ch'appartenesse a questa Arte, possa e siali lecito di richiamarsi dinanzi a' Consoli di questa Arte di cotale da cui dovesse e dicesse di dovere ricevere come detto è. E l Consoli possano e siano tenuti a cotale che si richiamasse fare ragione delle dette cose, e contra cotale di cui lo richiamo sarà fatto, procedere, sentenziare e condannare, siccome possono e sono tenuti, contra gli uomini di questa Arte e a questa Arte tenuti e sottoposti. « E che i detti Consoli contra uomini a loro non sottoposti, non abbiano alcuna cognizione nè procedere, cognoscere o condannare » (1).

LXXXII.

Come le ragioni s' intendano non rinnovate.

A rifrenare la malizia che si pensa di commettere per alcuni che dànno mallevadori, e sicurtà fanno a tempo nella corte de' Consoli e nell' Arte di Calimala, overo a Sindaco o officiale della detta Arte ricevente per li Consoli di Calimala o per la detta Arte o mercatanti di quella Arte, in ciò che le ragioni de' debiti scritte ne' loro libri infra il tempo della sicurtade, e questo fanno acciò che i loro promettitori overo mallevadori e sicurtà non possano essere costretti a rispondere per quelli debiti, statuto è, che ogni ragioni di debiti alle quali erano tenuti cotali promettitori, mallevadori, overo sicurtadi, rennovate e poste innanzi fuori del tempo della sicurtà e sodamento, s' abbiano e intendansi e siano siccome ragioni fatte e scritte infra il tempo e termine della sicurtà, promissione e mallevaria, non ostante alcuna dannatura o cancellatura fatta sopra la principale ragione. E queste cose abbiano luogo alle cose passate, e a quelle che avverranno, e alle liti pendenti.

(1) Aggiunta marginale di mano di Francesco da Empoli.

LXXXIII.

Di richiedere i Consolati e Rettori del Comune s' alcuno non ubbidisse a' Consoli.

Se alcuno di questa Arte o d' alcun' altra è o sarà debitore d' alcuno che ponesse richiamo dinanzi a' Consoli dell' Arte di tale debitore, e 'l debitore non ubbidisse a' suoi Consoli, e non pagasse al creditore quello che gli domandasse, siano tenuti i Consoli, a petizione del creditore, richiedere gli altri Consolati e persone che vederanno che bisogni, e appo i Regimenti di Firenze procurare che cotale debitore obbedire e soddisfare sia costretto, o che sia isbandito, e che i suoi beni si vendano e deansi a' creditori in pagamento, e facciano tutto ciò che in favore del creditore sarà da fare. Veramente s' alcuno dell' Arte di Calimala avrà cessato o cesserà colla pecunia e cose de' creditori suoi, possano i Consoli per sè e per altrui, cui a ciò avere o diputare vorranno, prendere, torre, e possedere tutti i beni mobili e non mobili, ragioni e azioni in qualunque modo o ragione appartegnenti a cotale cessato o che cesserà, e sopra tutte e singule cose, quante volte vorranno contrarre e comporre vendite d' azioni in pagamento, divise, fini, e azioni fare, e tutte altre cose fare a loro arbitrio e volontà, le quali in favore e utile de' creditori vedranno di fare. Se veramente alcuno di qualunque condizione sia cessato con la pecunia e cose de' suoi creditori, poi componesse con tutti i suoi creditori, o con alcuno o alcuni di loro pagando meno che 'l capitale over sorte, sia costretto efficacemente per li Consoli di Calimala, a petizione di qualunqne creditore che cotale pagamento avesse ricevuto, a pagare infino al capitale, non ostante alcuna fine o azione indi fatta; e sì egli come suo rede o discendenti, a ciò efficacemente sieno costretti; la qual cosa se fare ricusassero, i Consoli non lascino lui o loro stare o essere o parte avere in alcuna compagnia di Calimala, e neuna ragione gli sia servata o fatta. Ma s' alcuno per adrieto fosse ricevuto in alcuna com-

pagnia di Calimala, e a quella compagnia non fu vietato, contra quella non si faccia processo alcuno, s'esso debitore soddisfare vorrà a ciascuno suo creditore che gli domanderà, infino al compimento del capitale e della sorte. E questo abbia luogo eziandio contra ciascuno di qualunque arte o condizione fosse che così cessasse, e contra loro figliuoli e discendenti che venissono o volessero venire a questa Arte; i quali non possano essere ricevuti, nè essere a questa Arte se prima non sodisfacessero infino al capitale. E s'alcuno dopo 'l comandamento de' Consoli quel cotale in compagnia o bottega tenesse, sia punito per li Consoli in lib. XXV e quante volte. E intendasi cessato e avere cessato, qualunque al suo creditore interamente non avesse pagato il capitale. E che 'l dono o merito o guiderdone dato per alcuno, non si comporti in vera sorte.

LXXXIIII.

Che quelli che cessassono, mostrino i libri della sua compagnia.

S'alcuno di questa Arte o all'Arte di Calimala tenuto, cessasse colla pecunia e cose altrui e de' suoi creditori, e celasse il libro del corpo della sua compagnia, sì che non si potesse avere nè vedere chi fossono compagni della sua compagnia; i figliuoli o nepoti nati de' figliuoli, o altri discendenti per linea masculina di cotale che cessasse, dicessero sè essere creditori di cotale cessato o che cessasse, e addomandassero alcuna cosa da quel cessato o che cessasse, non sia nè possa essere udito, se prima non mostrasse il libro del corpo della compagnia di tale cessato o che cessasse, acciò che si possa vedere e veggasi chi sono i compagni della compagnia di tal cessante. Il quale libro debbia avere mostrato anzi che i creditori di cotale cessante i beni e le cose di cotale cessante dividano o distribuiscano.

LXXXV.

Come s' approvino i libri di coloro che cessassono.

S' alcuna questione fosse o si facesse d' alcuno o per cagione d' alcuno fuggitivo o cessante dell' Arte di Calimala, possano e debbiano approvarsi i libri di tale cessante o fuggitivo per li Consoli di Calimala con consiglio di XII mercatanti de' maggiori della detta Arte. E cotale approvagione vaglia e tegna e abbiasi per legittima approvagione, quanto è aprovare che i detti libri fossono di quel cotale cessante o fuggitivo dell' Arte di Calimala; e altra pruova non si richeggia a provare o mostrare, che quelli libri sieno, o sieno stati di quel cessante o fuggitivo. E le dette cose abbiano luogo nelle questioni pendenti e in quelle che saranno; e che i Consoli a lor podere procurino che le dette cose s' osservino per li reggimenti del Comune di Firenze, e che si mettano nello Statuto del detto Comune.

LXXXVI.

Che alle scritte e ragioni de' libri si dea piena fede.

Le scritte e le ragioni de' libri delle compagnie e degli uomini di Calimala, secondo che in quelli scritte sono, abbiano ogni fermezza, e diesi loro piena fede. E i Consoli sieno tenuti quelle scritte e ragioni de' libri mandare ad esecuzione, a petizione di chi 'l domandasse in cui favore parlassono o fossono, infra otto dì, che si computino dal dì che fie data la petizione secondo il tenore di cotali scritte, non ostante alcuno capitolo di questa Arte. E se alcuno domandasse copia d' alcuna scritta, la quale dicesse d' appartenere a sè, o che gli fosse asemprata per pluvica carta, debbia sodare dinanzi a' Consoli di stare alla scritta di quel libro, e ragione del dato e ricevuto, e a' patti e condizioni

e parole in quella ragione, libro, e libri di quella compagnia scritti: e allora e non altrimenti i Consoli facciano assemplare o copia dare. E se della scrittura o delle parole della scrittura fosse questione, diterminisi per li Consoli con consiglio di VII buoni uomini mercatanti di Calimala, i quali non sieno compagni o congiunti d'alcuna delle parti; eccettati da questo capitolo i libri e le ragioni de' libri delle compagnie le quali cessassero di pagare a' suoi creditori, ne' quali esemplare, o no, e correggere, emendare, e tutte altre cose fare, i Consoli procedano a loro piacere. E che i Consoli sieno tenuti, e debbiano a ciascuno dell'Arte di Calimala o al quale s'apartenesse, infra 'l terzo dì dal dì della sua domanda, fare mostrare il libro domandato, e copia dargli della ragione che a lui s'apartiene, sodando come detto è di sopra. E per saramento e per loro buon officio, a petizione di ciascuno a cui s'appartenesse, costringano i Consoli e facciano costrignere infra 'l terzo dì ciascuno dell'Arte di Calimala a mostrare dinanzi a loro o chi si richiamasse il libro e libri suoi, e la ragione e ragioni del libro e libri suoi, i quali overo le quali cotal che si richiamasse opponesse o domandasse dicendo per sue ragioni essere o a sè apartenere. E ciascuno sia tenuto e debbia mostrare dinanzi a' Consoli, a loro comandamento, ogni suo libro e ragione di libro nel quale quello che si richiamasse dicesse o opponesse alcuna sua ragione essere scritta: altrimenti sia avuto per confesso della quantità che si contiene nella domanda. E acciò che neuno dell'Arte di Calimala dolosamente presuma di fare questione o domandare copia d'alcuna ragione della quale altra volta sia soddisfatto, ordinato è che ninno nella corte del Comune di Firenze o de' Consoli di Calimala ardisca o presuma addomandare copia di libro o di ragione di libro d'alcuno mercatante di questa Arte per ragione pagata e debitamente dannata, a pena di soldi due per ogni lib. della quantità che si contenesse nella ragione onde copia si domandasse, per ciascuno che contra ciò facesse e per ogni volta. La qual condannagione i Consoli sieno tenuti di fare infra x dì prossimi, computando, poi che trovato sarà cotal copia essere addomandata di ragione pagatà e debitamente dannata, a pena di lib. L per ciascuno Consolo. E chi domanda libro o scritta d'al-

cuno libro ad alcuno mercatante di quest' Arte, dica quale libro o libri addomanda, e di quale tempo o in quel torno, altrimenti non gli si debbia assegnare.

LXXXVII.

Di non portare i libri de' mercatanti a corte di Comune.

Per comune bene, e utile, e onore di ciascuna persona che si confida del suo alle scritte de' libri de' mercatanti, e a quelle pongono fede siccome in luogo sicuro, celato e secreto, proveduto e ordinato è che i Consoli che saranno per lo tempo, sieno tenuti e debbiano non patire, ma al tutto resistere e fare e adoperare sì per sè e per gli altri mercatanti della detta Arte, e per ogni modo che meglio potranno, sì co' signori Priori dell' Arti, e Gonfaloniere di Giustizia e con i Consigli opportuni, e appo ciascuno reggimento di Firenze, che i libri d' alcuno mercatante dell' Arte di Calimala non siano portati o domandati ad alcuno palagio, o corte, o signore, o officiale del Comune di Firenze per alcuno credito o avere d' alcuna persona ivi scritto vedere o far venire nel Comune di Firenze, se ciò non si facesse di volere e coscienza di quella persona, in cui nome fosse scritta la ragione dell'avere o credito; nè ancora per alcuna ragione di cotale libro vedere o assemprare o esaminare, con ciò sia cosa che publico e notaro sia a chi sapere il vuole, che quelli mercatanti liberalmente o per forza di Consoli di Calimala fanno copia de' libri e delle ragioni a ciascuno che 'l domanda, se a lui appartiene. Anco non sostengano i Consoli che per alcuno officiale di Firenze sia costretto alcuno mercatante o scrivano di questa Arte di portare o portare fare lo libro suo del ricevuto e dato, o dire o giurare che alcuna persona debbia ricevere o avere. E di queste cose procurino i Consoli che si faccia statuto, o riformagione nel Comune di Firenze, acciò che i reggimenti di Firenze siano tenuti conservarle.

LXXXVIII.

Del modo d' approvare i libri delle Compagnie.

Per osservare nell' Arte di Calimala buone usanze, statuto e ordinato è che se alcuna volta avenisse che fosse addomandato a' Consoli che approvassono alcuno libro o ragione di libro d' alcuna compagnia, overo mercatante di questa Arte, overo d' alcuna altra persona, siano tenuti i Consoli di procedere in approvare o riprovare cotale libro o ragione secretamente e onestamente per loro medesimi, con consiglio di quelli mercatanti che acciò vorranno avere, sì che le parti non sentano chi siano quelli che per quella ragione si raunino; e addomandino da colui che vorrà che 'l suo libro s' appruovi, che mostri loro la ragione e ragioni del libro o libri che vorrà che siano approvate; e poi procedano ad approvare o riprovare le dette ragioni; e intendasi lo libro essere approvato solamente nelle ragioni approvate. E innanzi che cotale approvamento si faccia, debbiano i Consoli ricevere sufficiente sicurtà, secondo la qualità del fatto e della persona, da colui che domanda, che cotale addomandatore overo altri no userà quelle ragioni e approvagioni contra i capitoli di Calimala, overo contra l' onore de' mercatanti; e a chi facesse contra, i Consoli li tollano per pena lib. cinquecento a fiorini, e quante volte, e più e meno, secondo la qualità del fatto e della persona.

LXXXVIIII.

Che i condannati paghino infra diece di le loro condannagioni.

Ordiniamo che chiunque sarà condennato per li Consoli, overo per l' officiale della detta Arte nelle pene che si contengono nello Statuto della detta Arte, e non pagherà la con-

dannagione fatta di sè, infra diece di prossimi, al Camarlingo dell'Arte predetta in pecunia noverata, sia costretto a pagare, oltra la quantità che si contiene nella condannagione, soldi due per catuna livra; al postutto pagare sia tenuto come la condannagione. Ma se infra diece dì pagherà in pecunia numerata, paghi solamente soldi diciotto per livra, e dal rimanente, cioè soldi due per livra, sia e intendasi assolto.

LXXXX.

Della elezione di tre officiali a provedere che si paghi d'ostellaggio per le mercatanzie.

Anco ordiniamo che i Consoli di Calimala ciascuno anno del mese di dicembre chiamino tre officiali, i quali siano sopra provedere e ordinare come e quanto pagare si debbia d'ostellaggio per le mercatanzie a Nizza e a Marsilia e altrove; l'officio de' quali duri uno anno, e ciò che in ciò faranno vaglia e per ciascuno s'osservi.

LXXXXI.

Di non dare diritto de' panni che si vendano.

Ordinato è che niuno dell'Arte di Calimala overo che a quell'Arte sia tenuto in qualunque modo, possa o debbia per alcuno modo, cagione, o ingegno dare, nè dare fare alcuno diritto, dono, prezzo, guigardone (1), nè alcuna altra cosa per alcuno modo, per diretto o per indiretto, ad alcuna persona che comperasse overo comperare facesse, overo che inducesse alcuno comperatore a comperare panni oltramontani, i quali si vendessono interi, overo a taglio, overo ingrosso, overo in qualunque modo, a pena di lib. cento a fiorini per ciascuno che contrafacesse, e ciascuna volta. La

(1) Guiderdone.

qual pena i Consoli siano tenuti di tollere e non reddere in alcuno modo; e ciascuno possa accusare e dinunziare chi facesse contra, e abbia la metade della detta condannagione, e siali tenuto credenza; e a cotale accusa o denunzia si creda e deasi piena fede se a'Consoli, o all'ufficiale di Calimala, overo alla maggiore parte di loro parrà che la detta accusa, overo dinunzia, sia vera e siale da dare fede come bisogna. E che i maggiori, e fattori, e chiavari, e serivani di ritaglio, nel tempo di ciascuno Consolato, giurino di non fare contra lo detto statuto nè contra ciò che in esso si contiene. E se alcuno compagno, fattore, chiavaio o discepolo assegnerà a' suoi compagni o maestri che abbia alcuna cosa pagato contra il detto capitolo, cotali compagni o maestri non debbiano quello pagamento accettare; anzi siano teunti di ponerlo e farlo scrivere alla ragione di quello compagno, o fattore, o scrivano, o discepolo che pagato l'avesse, e se cotale compagno, fattore, o discepolo non avesse a ricevere alcuna cosa dalla detta sua compagnia, o maestri, ciò che pagato avesse per quella cagione. E che neuna persona, di qualunque condizione sia, possa o debbia addomandare o ricevere, o domandare o ricevere fare per sè o per altri direttamente o indirettamente, espressamente, overo tacitamente cotale diritto, dono, prezzo, guiderdone, overo altra qualunque cosa per alcuno modo, a pena di lib. diece a fiorini per ciascuno, e ciascuna volta. Nella qual pena sia condannato per l'officiale dell'Arte; e sia tenuto lo detto officiale fare ogni mese solenne inquisizione delle dette cose. E se il detto officiale troverà per testimonianza di tre testimoni, mercatanti, o fattori di diverse botteghe e fondachi della detta Arte, che sia plubica voce e fama nella detta Arte di Calimala, che alcuno dea o riceva cotale diritto, dono, prezzo, o guiderdone, sia punito e condannato, sì colui che desse o che dare facesse, come colui che ricevesse o ricevere facesse, in diece lib. a fiorini per lo detto officiale. E se per altro legittimo modo troverà il detto officiale, overo per dinunzia o accusa d'alcuna persona degna di fede, alla cui denunzia e accusa fede si possa dare e debbiasi credere, secondo che al detto officiale parrà, ricevuto prima il saramento da cotale dinunziatore overo accusatore, che alcuno addomandi o riceva, o addo-

mandare o ricevere faccia cotale diritto, dono, prezzo, overo guiderdone, condannilo nella detta pena; della quale condannagione che si ricoglierà di cotale dinunzia, overo accusa, abbia l'accusatore o dinunziatore la terza parte, e siali tenuto credenza. E se cotale condannato non pagherà la condannagione nel termine che dato o assegnato li sarà dal detto officiale, sia divietato e divietisi dall'Arte predetta e da tutti i fatti di quell'Arte per lo detto officiale. E sia ancora licito al detto officiale e possa divietare, e divietar fare dalla detta Arte e dalle mercanzie di quell'Arte, ciascuno cui elli saprà per qualunque de' detti modi che addomandi o riceva, o addomandare o ricevere faccia cotale dritto, dono, prezzo o guiderdone. E chiunque dopo la divietagione che si farà di cotale divietato, terrà cotale divietato in sua bottega, overo fondaco, overo con cotale divietato alcuno mercato o trattato di mercatanzia farà in alcuno modo, overo lui in sua bottega overo fondaco in alcuno modo o per alcuna ragione o cagione lascerà entrare, dimorare, overo essere, sia condannato, per ciascuna volta, per lo detto officiale in pena di diece lib. a fiorini. E ciascuna persona possa ciascuno che facesse contra accusare e dinunziare con saramento corporalmente fatto; alla quale accusa e dinunzia fede si dea e credasi, secondo che al detto officiale parrà; e della condannagione che si ricoglierà di cotale accusato e dinunziato, l'accusatore e dinunziatore abbia la terza parte, e siali tenuta credenza. E chi sarà per le dette cagioni o alcuna d'esse condannato, non possa da tale condannagione essere assolto, nè i Consoli di ciò riformagione fare, nè 'l notaio scrivere: e se contra si facesse, non vaglia nè tenga per alcuno modo. E non possa alcuno mercatante, o tenuto a quest'Arte, dare o far dare alcuna cosa ad alcuno di Firenze o del vescovado di Fiesole, perchè elli venga a comperare o fare comperare alla sua bottega, a pena di soldi venti per ciascuno e ciascuna volta. « E per meglio trovare chi facesse contro alle dette cose, possano e debbiano il notaio forestiere e 'l notaio cittadino di questa Arte che saranno per li tempi, eleggere e chiamare tre spie a trovare ciò tante volte quante loro parrà; e cotali spie abbiano il terzo della condannagione di colui che sarà per loro rapportagione

trovato e condannato, e a dette spie si creda col proprio saramento, e credenza si tenga loro in pura fede, e nel processo non siano nominate o in condannagione » (1).

LXXXXII.

Di fare registro di quello che si pagasse per ragione di rappresaglie.

Per ciò che spesse volte aviene a' mercatanti di Calimala che per le ripresaglie concedute contra 'l Comune di Firenze, per le mal fatte cose e obligagioni fatte per gli uomini della città di Firenze, i detti mercatanti pagano molta quantità di pecunia e altri danni ricevono, providero i detti Arbitri che i Consoli dell' Arte di Calimala siano tenuti e debbiano ciascuni sei mesi far fare al loro notaio registro di tutte le quantità di pecunia o altre cose pagate o perdute per cagione d'alcuna rappresaglia, conceduta contra 'l Comune e uomini della cittade di Firenze per mal fatte cose e obbligagioni degli uomini della città e distretto di Firenze. E procurino i detti Consoli che per li cinque officiali della mercatanzia e per l' altre Capitudini dell' Arti, simigliante ordinamento si faccia. E poi fatto cotale registro, i detti Consoli insieme co' detti officiali e Capitudini, procurino co' signori priori dell' Arti, e gonfalonieri di giustizia di Firenze, e cogli altri reggimenti, e officiali di Firenze, per ogni via, ragione e modo che chiunque avesse pagato o perduto alcuna quantità di pecunia o cose per cagione delle dette rappresaglie, sia sodisfatto da coloro, per cui le dette rappresaglie fossero concedute, di ciò che avesse pagato o perduto, procedendo in ciò sommariamente.

(1) Aggiunta di mano di Francesco Corsi.

LXXXXIII.

Di non tenere fattori o discepoli se non sieno prima sottoposti a questa Arte.

A tollere ogni gavillagione, statuto e ordinato è che niuno dell' Arte di Calimala ardisca di tenere nel fondaco suo overo bottega nella cittade di Firenze overo di fuori, nè mandare alcuno fattore, scrivano, chiavaio, overo discepolo d' etade di XVIII anni o da indi in su, il quale non sia sottomesso alla giurldizione e cognizione de' Consoli di Calimala, di ciò che fatto avesse o che facesse per innanzi nel tempo che stati sono e che stessero con alcuno di quest' Arte, a pena di lib. diece a ciascuno che contrafacesse, e per ciascuno e per ogni volta. E chi fosse fuori di Firenze, abbia termine a comparire per sè o per legittimo procuratore, e a sottomettersi, come detto è, quello che piacerà a' Consoli overo all' ufficiale di Calimala d' assegnare; overo che 'l padre o persona sufficiente per loro prometta e sottometta come detto è. E similemente si faccia de' fattori, scrivani, chiavari, e discepoli che da qui innanzi verranno a stare con alcuno di quest' Arte.

LXXXXIIII.

Di costrignere Lapo di messer Falcone a rendere ragione de' denari a lui pervenuti.

Perciò che all' orecchio degli Arbitri è venuto che Lapo di messer Falcone da Firenze hae della pecunia degli uomini e universatade dell' Arte di Calimala in buona quantità, la quale gli pervenne per alcuno officio che ebbe dall' Arte predetta, e di ciò non apparisca che 'l detto Lapo abbia sufficientemente renduta ragione all' Arte predetta, quantunque si dica che egli abbia mostrate lettere alcune suggellate di sug-

gelli d' aleuni mercatanti di questa Arte, le quali lettere mostrano di fare aleuna testimonia, come lo detto Lapo abbia renduta ragione delle dette eose, volendo l detti Arbitri ehe la detta ragione chiara apparisea all' Arte predetta, e fine devuto si metta alla detta ragione, provvidero ehe, non ostanti le lettere dette, la detta ragione si debbia vedere per li infrascritti tre uomini dell' Arte di Calimala, eioè Cenni di Nardo, Dueclo di Lapo degli Alberti, e Maso Masi dell' Antella, e diligentemente e eautamente ricercare. E ehe il detto Lapo sia tenuto a' detti tre uomini la detta ragione mostrare e rendere, a ogni loro petizione. E siano tenuti i Consoli di Calimala, i quali fierono del mese di gennaio, febbraio, marzo e aprile prossimo ehe fierono, a pena di diece lib. per eiascuno di loro, di costrignere i detti tre uomini a vedere e in saldo ponere il detto Lapo a mostrare e rendere la detta ragione. E i detti tre siano tenuti d' avere veduta e in saldo posta la detta ragione, eondannando o prosciogliendo lo detto Lapo delle dette cose, alla pena di lib. diece per eiascuno di loro, di qui e per tutto il tempo del Consolato de' Consoli ehe enterranno all' offieio in calende gennaio prossimo ehe viene. E quello che per li detti tre uomini giudicato serà, sì in eondannare eome assolvere lo detto Lapo, vaglia e tenga come se di ragione fosse fatto per tutta l' Arte di Calimala nelle dette eose e in ciaseuna d' esse; e per eseeuzione di quelle abbiano piena balìa e podestà eome a tutta l' Arte di Calimala, e eiò che per ciò e intorno a eiò, e per esecuzione delle dette cose e ciascnna d'esse faranno, vogliano e tengano per piena ragione; e 'l Camarlingo della detta Arte, della pecunia della detta Arte possa pagare ogni quantità di pecunia, ehe i detti Consoli, infra i sei mesi, poi ehe questo statuto serà piubicato, ordinassono per esecuzione delle dette cose.

LXXXXV.

Di costrignere chi non pagasse al termine, a prestare altrettanto del suo, altrettanto tempo, al suo creditore.

Perciò che 'l peccato dell' usnra dispiace molto a Dio, volendo lo detto peccato schifare, statuto e ordinato è che se alcuno mercatante o persona di questa Arte dovesse o dovrà dare ad alcuna persona tenuta o non tenuta a questa Arte, alcuna quantità di pecunia per qualunque cagione, e non avesse pagato o non pagasse al suo creditore lo debito infra 'l termine ordinato, siano tenuti i Consoll per saramento e a pena dl lib. xxv di piccioll, se per alcuno tempo ne fosse dinanzi a loro fatto richiamo a petizione di cotale creditore, costrignere lo debitore che interamente li paghi la vera sorte, secondo che si contiene negli altri capitoll di questa Arte. E se cotale debitore oltra il termlne ordinato avesse tenuta la pecunla del creditore, che i Consoli siano tenuti in quel caso, perciò che in rendere la pecunia al suo creditore non servò fede, fare che cotale debitore presti al suo creditore tanta pecunia e tanto tempo come a' detti Consoli, per loro medesimi o con Consiglio, se alcuno ne vorranno avere, piacerà d' ordinare; salvo che ciò che si dice della provvisione de' Consoli per loro e con Consiglio non si stenda nè luogo abbia ln diposito o dipositi o accomandigie ne' quali fossono certe convenzioni o patti; i quali patti e convenzioni sl debbiano al tutto osservare, non ostante alcuno capitolo di quésta Arte. Ma se avvenisse che 'l debitore, da cui lo creditore addomandasse la prestanza, dicesse e allegasse che cotal creditore non li paresse sufficiente, possano i Consoli per loro medesimi o con Consiglio, se alcuno a ciò ne vorranno avere, provedere se cotale creditore sottoposto all' Arte debbia dare mallevadorl o no. E se 'l creditore che addomandasse dal debitore cotale prestanza, non fosse tenuto all' Arte predetta, siano tenuti i Con-

soli predetti, se cotale creditore non paresse loro sufficiente e idoneo, fare che dea sufficiente sicurtà a quello debitore da cui addomanda la prestanza, facendo che 'l detto creditore e suoi mallevadori per restituire e rendere la detta prestanza al termine che si ordinasse, si sottomettano e sottopongano alla giuridizione e cognizione de' Consoli della detta Arte presenti e che fierono, a volontà e beneplacito e come parrà a' detti Consoli. E se cotale creditore cesserà di dare le dette sicurtà e malleverie, secondo la deliberazione de' Consoli, o per loro medesimo, o con Consiglio, come detto è, lo debitore non sia costretto a fare la detta prestanza. E acciò che queste cose meglio si servino, provveduto è che ogni statuto di questa Arte, lo quale parlasse d'alcuno merito fare overo danni e spese e interesse pagare, se 'l debito non si pagasse al termine, sia casso e di niuno vigore. E che questo statuto abbia luogo nelle cose passate non diffinite, e nelle presenti e in quelle che verranno. Anco che nelle sentenze e comandamenti che si faranno per li Consoli, di pagamenti fare a certi termini, siano tenuti i Consoli infra diece die dopo 'l termine che si contiene nella sentenza o comandamento, a petizione del creditore, di pronunziare e sentenziare di cotale prestanza fare, secondo la forma del presente statuto, a pena di lib. diece per ciascuno di loro. E questo abbia luogo dal primo dì di Gennaio anni MCCCXXVII indizione XI innanzi.

Rubriche del secondo libro dell' Arte di Calimala.

I.

De' Sensali dell' Arte e del loro officio.

I Sensali dell' Arte di Calimala sieno veramente guelfi, altrimenti non vaglia la loro elezione, i quali giurino, promettano e dieno mallevadori dinanzi a' Consoli e all' ufficiale di Calimala, ciascuno di loro di lib. L, di stare e ubbidire a' loro comandamenti, e d' osservare gli Statuti e capitoli di Calimala quanto è a loro esercizio, e di fare la senseria bene e lealmente per lo comperatore e venditore (1). E s' alcuno non volesse giurare, sia divietato dell' Arte per li Consoli; e contra lui e ciascun' altra persona che conversasse e mercatasse con lui, procedano i Consoli colle pene e divieti e altri costrignimenti opportuni. E stieno alla corte de' Consoli dalla mattina infino a terza, e da nona a vespero, a pena di soldi IIII per ciascuno, per ogni dì; la qual pena sia della comunità de' sensali, e 'l priore loro gli debbia rassegnare. E giurino i Sensali d' andare bene e lealmente per tutti i fondachi e botteghe di quest' Arte, e non più in una che in altra; e non domandare il mercatante di quale fiera sieno quelli panni, e non dire a' mercatanti, quando vanno in cotale luogo: non ha panni nuovi o di cotal fiera; e non dire: sia; fa il mercato, se 'l panno mi piace per la misura — a pena di soldi XL

(1) « *E di ciascuno mercato che faranno, dare al veditore uno danajo per mercato fatto, a pena di soldi* V *per ogni danaio che non dessono* ». Queste parole sono cancellate nel testo; in margine si legge « *Cassa è la detta clausula per gli Arbitri come è scritto innanzi in addiz.* ».

per ciascuno de' detti capitoli, credendo di ciò i Consoli al saramento di tre mercatanti residenti di Calimala. E non domandare, nè ricevere per senseria o salario più che di sotto si contenga in questo capitolo. E non andare ad alcuno mercato se non fossero chiamati o menati da alcuna delle parti. E non andare con alcuno mercatante a comprare panni, nè inviare o inducere altrui a comprare panni, se non in fondachi o botteghe di Calimala. E non fare o trattare mercato, a lettera o a mostra o in altro modo, d'alcuno panno oltramontano che non fosse d'alcuno mercatante di Calimala con residente bottega, e libro, e scritto nella matricola della detta Arte, a pena di lib. xxv per ciascuno e per ogni volta: e ciascuno possa accusare chi facesse contra, e abbia la metà della condannagione. E giurino di dinunziare secretamente a' Consoli di Calimala tutti i mercatanti che fanno contra questo Statuto, contra 'l capitolo di chi ritiene gli osti forestieri, e di chi scrive o promette per li forestieri. E niuno sensale possa andare in uno tempo più che con due mercatanti, pena soldi xx per ciascuno e per ogni volta. E non possa domandare nè domandi prestanza ad alcuno mercatante di Calimala, e niuno mercatante gli presti alcuno danaio, pena soldi xx per ciascuno sensale e mercatante che contra ciò facesse per ogni volta. E niuno Sensale possa avere compagnia con alcuno mercatante di Calimala e con alcuno tintore o altra persona tenuta sotto i Consoli di Calimala. E niuno mercatante di questa Arte faccia vendita di suoi panni con alcuno Sensale che non abbia giurato e sodo alla detta Arte, come detto è, a pena di soldi x per ogni panno. E acciò che sia notorio a ciascuno, sieno tenuti i Consoli del mese di gennaio quando si legge lo Statuto dinanzi all'Arte, di fare leggere questo statuto per ordine diligentemente; e facciano i Consoli ogni mese secreta inquisizione per uomini di quest'Arte contra i Sensali i quali facessero contra le dette cose. E se fosse detto a'Consoli per due mercatanti di Calimala ch'alcuno Sensale avesse fatto o facesse contra questo capitolo in alcuna cosa, i Consoli li divietino dell'Arte e dell'usanza de' mercatanti di Calimala, sicchè non sia per alcuno tempo ricevuto, e niuna scusa si riceva di

ciò da lui. E sieno tenuti i detti Sensali di bollare tutti i panni oltramontani, li quali per forma d'alcuno capitolo di quest'Arte si debbono bollare, e andare colla detta bolla a' fondachi e botteghe de' mercatanti di Calimala per bollare i detti panni; e facciansi dare di ciascuno panno che bolleranno danari IIII di piccioli a utilità dell' Arte: de' quali tutti danari sieno tenuti di rendere ragione alla detta Arte. E non possano nè debbiano bollare alcuno panno se non oltramontano, il qual sia d' alcuno mercatante o compagnia di Calimala tenuto a quest' Arte e residente a fondaco, o bottega, e libro, o comperato da loro nella città di Firenze, a pena di lib. X per ogni panno; e che sia comprato da alcuno de' predetti, si certifichino i sensali dal venditore. E di ciascuno panno, che si venderà a lettera, paghi il venditore soldi II piccioli, de' quali abbia l' Arte danari VI, e 'l Sensale che farà il mercato danari VIIII, e gli altri danari nove si partano tra la comunità de' Sensali per rata. E d' ogni panno che si venderà a mostra intero, paghi il venditore soldi II di piccioli, de' quali abbia l' Arte di Calimala danari VI, e 'l Sensale che farà il mercato danari VI, e gli altri danari XII si partano tra la comunità de' Sensali per rata. E se 'l Sensale non fosse a' detti mercati de' panni, nientemeno paghi il venditore soldi II di piccioli per panno, de' quali VI danari siano dell' Arte di Calimala. e gli altri XVIII siano della comunità de' Sensali. E sia tenuto ciascuno mercatante di nostra Arte, che venderà o farà vendere panni oltramontani interi o ingrosso, di scriverli nel libro suo, a pena di soldi XX di piccioli per ciascuno panno venduto e non scritto; e nientemeno si paghi la senseria. E d' ogni centinaio di verzino o grana, e d' ogni buglione d' allume abbiano i Sensali che faranno il mercato, danari XII dal compratore, e soldi II dal venditore e non più; a pena di soldi XI il mercatante, e di soldi XX il Sensale che facesse contra per ogni volta. E che Geri Burnetti, Beco Iacopi, Guccio Cacce, Vanni Rinieri, Lamberto Arrighi, Ghino Nolfi, Lottieri del Bianco, e Grado Ricchi sieno Sensali della detta Arte per uno anno prossimo, cioè da calendi gennaio MCCCXXXIII a calendi gennaio MCCCXXXIIII, insieme con altri tre, i quali si debbiano eleggere per li Consoli col Consiglio dell' Arte; sì veramente che morendo alcuno de' detti

otto nomati, niuno altro Sensale si debbia eleggere infino a tanto che tornati sieno tutti i Sensali a numero d' otto, e quando saranno tornati tutti al detto numero d' otto, e poi non debbiano i Sensali dell' Arte essere più che otto. E siano tenuti i detti Consoli di fare giurare e sodare dinanzi a loro del detto mese di gennaio, tutti i Sensali del Cambio, di lib. L per uno, di fare l' Arte loro bene e lealmente sì per l' una parte come per l' altra. E chi non volesse giurare e sodare, sia divietato dell' Arte.

II.

Della tintura della grana, e altre tinte.

Anco ordinaro gli Arbitri sopradetti che niuno mercatante di questa Arte, overo che a quest' Arte in alcuno modo sia tenuto, possa o debbia o prosumi mischiare, o fare, over far fare alcuna mistura di robbia, o d' altra mistura, overo tintura nelle scarlatte che si tingono di grana, le quali saranno bianche overo bioe (1), ma tingansi e tignere si debbiano le dette scarlatte di propria e pura grana, e chiaminsi le dette scarlatte così tinte, scarlatte di colpo. E se alcuno contra le dette cose facesse, overo nelle scarlatte dette che si tingeranno, commettesse alcuna falsità mescolando alcuna cosa nelle dette scarlatte, contra la detta forma, sia condannato per li Consoli della detta Arte in lib. cento a fiorini per ciascuna scarlatta, overo bioa, e per ciascuna volta; e debbia essere publicato siccome falsaro; e cotale scarlatta contra la detta forma tinta, si debbia ardere; e 'l tintore che cotale scarlatta tignesse contra la detta forma, sia condannato per li detti Consoli in lib. L a fiorini per ciascuna scarlatta e ciascuna volta, e sia divietato dall' Arte e da mercatanzia di Calimala. Sia veramente licito a' mercatanti della nostra Arte tignere e fare tignere quelli panni che vorranno con grana e robbia miscolate insieme come a loro piacerà, chiamando cotal panno nel

(1) Così il testo; forse è errore del calligrafo, invece di bigia; se non che ne fa dubitare il vedere ripetuto il medesimo vocabolo più innanzi.

qual sarà mescolata robbia con grana, scarlattina, overo mezza grana, overo affiammata. E cotale nome de' colori si debbia scrivere su la scritta del panno, e anco su la bandinella di cotal panno, se bandinella avesse; e quale non fosse così scritto e segnato, sia condannato lo mercatante, di cui fie cotal panno non scritto e segnato, in lib. L a fiorini per ciascuno panno. E l'officiale della detta Arte sia tenuto delle predette cose inquisizione fare, e cercare, e cercar fare di chi facesse contra lo detto statuto. E sia licito a' mercatanti nostri di tignere e far tignere i panni loro in verzino con oricello e robbia, come a lor piacerà. E chiunque è tenuto a questa Arte. vendesse o facesse vendere alcuno panno per iscarlatta di colpo, e non fosse scarlatta di colpo, sia condannato per li Consoli della detta Arte in lib. cento a fiorini per ciascuno panno e ciascuna volta; e ciascuno possa accusare chi facesse contra, e abbia la quarta parte della condannagione, e siali tenuta credenza.

III.

Che tutti i panni oltramontani s' allino, e degli uficiali sopra le magagne de' panni.

Chiunque fanno recare o recano panni inghilesi overo oltramontani, siano tenuti di fare e curare sì che i loro compagni e fattori che sono nelle dette parti, facciano allare tutti i panni, e segnare nelle carte della testa la cortezza de' panni sì che rifacciano a' comperatori di cotali panni quello che rifatto fue loro nelle parti ove cotali panni furono comperati. E siano tenuti i Consoli chiamare del mese di gennaio due buoni e sufficienti officiali, l'uno de' drappieri e l'altro de' ritaglieri, i quali diffiniscano e conoscano delle inquisizioni che fossono e che si movessono delle cortezze, macchie, e magagne de' panni, e della tintura e affettatura loro e per loro cagione. E possano stanziare e ordinare del prezzo e salaro della tintura e affettatura, quello

che vorranno e parrà loro che bisogni. Si veramente che se 'l panno sarà si macchiato o magagnato che non sia da ricevere, non sia costretto lo comperatore di riceverlo, se'l peggioramento delle macchie o magagne d' uno panno serà stimato lib. tre e da indi in su; altrimenti proveggano della menda e rifacimento, secondo che a loro parrà che si convenga. E se 'l panno si troverà malamente corto, quantunque non vi sia segnata la cortezza, nientemeno i detti due officiali ne possano e debbiano conoscere; veramente che de' panni che si venderanno a' forestieri, se 'l comperatore tacerà quindici die dal di che comincerà il termine, overo chi tacerà uno mese e mezzo de' panni comprati a lettera non sia udito. E non possano i detti due officiali cognoscere de' panni venduti a taglio, i quali fossono bagnati o tonduti, overo cimati. E ciascuno che comperrà panno bianco, debbia quello vedere anzi che 'l mandi a tignere, se in quello panno avesse alcun difetto, sì che poscia di tal panno questione ne nasca. E di cotale panno mendare o ricevere lo tintore o 'l venditore per magagna o difetto del panno non possano essere costretti, nè i Consoli nè i detti officiali intromettersi nè cognoscerne se non se il detto panno fosse fracido o sentisse di fracido. Anco abbiano i detti due officiali balìa d' ordinare che e quanto si tolla a' forestieri di tintura; e 'l Camarlingo dell' Arte dea a ciascun de' detti officiali lib. due di piccioli per loro salario per uno anno.

IIII.

Di non fare lega o postura.

Ordinato e fermato è che niuno dell' Arte di Calimala possa o prosuma fare o far fare, mercatando o trattando con alcuno cittadino o forestiere non tenuto sotto l' Arte di Calimala, e residente con bottega e libro, alcuna compagnia, lega, overo postura, overo recata d' alcuni panni oltramontani, nè ancora dicendosi fattore o discepolo d' alcuno o alcuni di co-

tali non tenuti e risedenti, a pena di lib. xxv a fiorini per ciascuno panno e per ogni volta. E i Consoli di Calimala debbiano di ciò fare inquisizione secreta ogni mese, a pena di lib. diece per ciascuno Consolo e Notaio che fossono negligenti a fare la detta inquisizione; e abbiasi per piena pruova la testimonianza di tre testimoni di nostr' Arte che provassono semplicemente la pubblica fama: e facciano i Consoli del mese di gennaio far giurare tutti i chiavari e scrivani delle compagnie di non fare contra le dette cose. Sia in per tanto licito a ciascuno della nostra Arte di potersi convenire e concordare con qualunque persona vorrà di vettura, nolo e rischio di panni i quali avesse comprati overo fatti comperare, o da alcuno suo compagno, fattore, overo oste, o comperasse o facesse comperare oltremonti di suoi danari propri o di sua compagnia; salvo che chi facesse recata d'uno o di due torselli per suo signore speciale sanza frode, non sia tenuto alla detta pena per quello uno o due torselli: e che sia senza frode, sia in provvedenza de' signori Consoli con Consiglio che a ciò vorranno. Ancora sia licito, non ostante questo capitolo nè alcuno altro di questo Statuto, a ciascuno della nostra Arte di potere fare recata di panni oltramontani per forestieri e con forestieri e con denari di forestieri, e portare denari in Francia per investire in panni per forestieri, e condurcerli a qualunque parte vorranno, acciò che non si vendano nella città nè distretto di Firenze; salvo che a niuno sia licito di fare compagnia con alcuno forestiere, a pena di lib. cinquecento a fiorini; nè vendere nella città o distretto di Firenze alcuno panno d'alcuno forestiere, overo comperato da alcuno forestiere da' monti in qua, a pena di due fiorini d'oro per ciascuno panno. E sia licito a ciascuno di comprare panni oltramontani da ciascuno da' monti in qua, fuori di Firenze e del distretto, e conducerli per lo contado di Firenze, ma non per la città, acciò che non si vendano nella città o distretto di Firenze; a pena di due fiorini d'oro per ciascuno panno che si comperasse in Firenze o nel distretto da alcuno non tenuto alla detta Arte, e non residente con fondaco o bottega e libro, e di ciascuno panno che si ven-

desse nella città di Firenze o nel distretto, e di ciascuno panno che si conducesse per la città di Firenze contra il detto modo o modi. E sia licito a ciascuno della detta Arte co' suoi denari o cogl' altrui, sì dell' Arte come fuori dell' Arte, investire oltramonti in panni oltramontani, e detti panni vendere in Firenze e altrove, acciò che niuna compagnia si faccia con alcuno forestiere, alla detta pena. Anco che niuno forestiere possa nella detta città di Firenze o nel distretto, vendere ad alcuno altro forestiere panni oltramontani, ovunque siano comperati o in Firenze o altrove. E li osti di cotali forestieri siano tenuti di non sofferire che cotali cose si facciano, anzi incontanente che 'l sapranno dinunziarlo a' Consoli quel medesimo die, a pena di diece lib. per ciascuna volta: e niuno sensale debbia di ciò fare mercato, a pena d' essere rimosso dall' officio. E i Consoli ne' tempi di ciascuna fiera siano tenuti di fare di ciò secreta inquisizione; e non possano i Consoli dare licenza nè tenere Consiglio di comperare, da forestieri e non tenuti alla detta Arte in Firenze o nel distretto, panni oltramontani a taglio o ingrosso, nè in quel Consiglio alcuno consigliare, stanziare o scrivere o riformare a pena di lib. cento per ciascuno Consolo contra facente, e di lib. xxv per ciascuno consigliere; e ciò che ei facesser contra non vaglia. E intendasi oltremonti da Nizza in là, e anco Nizza s' intenda e rimanga oltremonti; e di qua da Nizza s' intenda di qua da' monti. Anco che niuno dell' Arte di Calimala overo tenuto alla detta Arte, debbia vendere, overo far vendere, nè intromettersi che si venda a bottega o fondaco o in altro luogo, alcuni panni oltramontani d' alcuno che non sia dell' Arte di Calimala, a pena di soldi xl a fiorini per ciascuno panno, e di lib. diece a fiorini per ciascuna scarlatta e per ciascuna volta. E niuno ritenga o ricetti a fondaco o bottega o in altro luogo alcuno panno d' alcuno che non sia dell' Arte di Calimala, sanza licenza di Consoli addomandata prima che riceva o ricetti i detti panni, overo infra due die poscia che li avrà ricevuti; a pena di soldi xx per ciascuno panno e ciascuna volta.

V.

Come si bollino i panni che si tingono in Firenze.

I panni oltramontani i quali si tingono in Firenze, tutti si bollino della bolla del piombo del suggello dell' Arte di Calimala in due parti del panno, sì che se l' una bolla cadesse, l' altra rimanga. E s' alcuno mercatante di Calimala mandasse alcuno panno a tignere, affettare, o tirare, il quale non fosse bollato come detto è, sia condannato in soldi cento per ogni panno e per quante volte.

VI.

Del comandamento che si fa a' tintori, affettatori, e tiratori.

Del mese di gennaio si comandi per parte de' Consoli a' tintori, affettatori, e tiratori di questa Arte, che non facciano nè abbiano alcuna postura o dogana, e se l' avessono fatta, incontanente la cassino; altrimenti sieno divietati dall'Arte, e puniti ad arbitrio de' Consoli di Calimala; e che niuno impegni o faccia impegnare alcuno panno di mercatante, a pena lib. diece e quante volte; e sia tenuto di risquotere il panno. E che niuno domandi o faccia domandare panni a lavorare, pena soldi v per ogni volta; e i mercatanti non dieno alcuno panno a chi 'l domandasse; e niuno tintore, affettatore, o tiratore possa o debbia vendere alcuno panno intero o a taglio il quale fosse venduto e non pagato, sanza licenza di colui cui fosse il panno, a pena di soldi cento, e quante volte, e a restituzione del panno o della stima sua. La qual condannagione se non pagasse e quel panno o la stima d' esso non restituisse infra x di prossimi, poi che di ciò fosse richiesto, sia divietato dell' Arte di Calimala; del quale divieto non possa uscire se non piacesse a' Consoli col Consiglio di vi mercatanti, i quali

a ciò i Consoli vorranno avere, pagata prima la detta condannagione.

E sieno tenuti gli affettatori, o rimendatori, anzi che lavorino ne' panni, di spiegargli e cercagli diligentemente delle macchie e magagne; e s' alcuna ve ne trovassono, o se 'l panno non fosse bene tinto, incontanente il debbiano denunziare al signore del panno, a pena di soldi venti, e per quante volte. E di non dare alcuno panno ad affetare o rimendare fuori di loro bottega sanza volontà di cui fosse il panno, a pena di soldi venti per ogni volta; i quali se non pagasse, sia divietato dell' Arte.

E che niuno misuri alcuno panno se non fosse saia di lnia di forestieri, a pena di soldi quaranta per ogni volta, de' quali abbia la metà l'accusatore. E che niuno affettatore tenuto a quest'Arte, affetti o faccia affettare, nè ritenga in sua bottega o casa o in alcuno altro luogo, alcuno panno oltramontano da alcuna persona non tenuta a quest' Arte, se prima non fosse certificato dal mercatante cui fia il panno, che quel panno sia comperato da alcuna persona dell' Arte di Calimala; a pena di soldi cento per ciascuno che contra ciò facesse per ogni panno.

E che niuno tintore, tiratore, o affettatore possa nella città di Firenze o nel distretto tignere, tirare, o affettare alcuno panno oltramontano, non bollato in due parti del panno della bolla del piombo del suggello dell'Arte di Calimala, a pena di lib. diece per ogni panno, sì di cittadino come di forestiere.

E niuno tintore tinga alcuno panno, non bollato come detto è, il quale sia lungo da quattro braccia in su, alla detta pena. E se l' uficiale trovasse appo'l tintore o affettatore alcuno panno comperato da mercatante di Calimala, il quale fosse stato bollato come detto è, e fosse sanz' alcuna bolla, e apparisse che le bolle ne fossono cadute, in questo caso sia in coscienza de' Consoli di condannarlo da quaranta soldi infino in diece lib.; sì veramente che della compera e della bollatura apparisca per lo libro de' sensali e per lo libro del mercatante ch' avesse venduto, ed appariscano nel panno i segni della bolla.

E che ciascuno tintore e affettatore di panni scrivano chiaramente ogni panno intero il quale riceveranno a tignere o affettare, dal dì che riceveranno i panni ad uno die prossimo che

verrà, a pena di soldi quaranta per ogni panno che non iscrivessono; e ciascuno mercatante mandi uno suo discepolo a vedere scrivere il panno quando il manda a tignere o affettare; e possono i tintori e affettatori i panni, de' quali non dovessero avere prezzo d'affettatura o di tintura, scrivere nel quaderno memoriale loro.

E che niuno tintore, affettatore o riveditore lasci giucare di di nè di notte ad alcuno giuoco di dado o d'altro, dove alcuna cosa si possa perdere, in sua bottega; salvo che di dì si possa giucare a tavole o a scacchi palesemente, a pena di lib. diece per ogni volta.

E che niuno che giaccia in alcuna loro bottega, vada dopo 'l terzo suono della campana fuor di sua bottega o d'una bottega in altra, alla detta pena di lib. diece.

E che niuno tintore, o affettatore comperi alcuno panno intero o a taglio per rivendere in Firenze o nel distretto, pena lib. diece per ogni panno intero o tagliato, per ogni volta.

E che ogni tintore, affettatore, e tiratore, e loro fattori giurino a ogni Consolato di non fare contra gli Statuti dell'Arte di Calimala, sotto le pene che si contengono ne' detti Statuti (1).

E tutti i tintori, tiratori e affettatori, tenuti a quest'Arte, debbiano lasciare liberamente cercare, e dire, e mostrare all'ufficiale dell'Arte di Calimala i loro fondachi e botteghe, e tutti i panni oltramontani li quali fossono appo loro, a volontà del detto officiale; a pena di soldi cento a fiorini per ogni volta.

E sieno tenuti di sodare e sodino ciascuno de' detti tintori e affettatori di lib. trecento a fiorini il meno, nella Corte de' Consoli di Calimala per mano del Notaio dell'Arte, di mendare a'mercatanti di Calimala ogni panno che si perdesse o guastasse, e soddisfare ogni danno che avvenisse de' panni, o ne' panni de' detti mercatanti o d'alcuno di loro; e 'l detto sodamento facciano del mese di gennaio, ciascuno anno. E chi non sodasse.

(1) « *E niuno tintore comperi o faccia comperare grana per rivendere, overo tenga alcuno panno di sua grana, a pena di lib. L a fiorini per ogni panno e per ogni volta: e questo si dinunzi a' tintori, e ogni mese se ne faccia inquisizione* ». Queste righe furono cancellate nel testo il dì 8 di maggio 1336 come è notato a piè di pagina di mano di Francesco d'Empoli.

sia divietato dell' Arte di Calimala, sì elli come suo padre figliuoli, e fratelli, e mancepati e divisi che fossero o no, non ostante che dimorassono in diverse botteghe. E chi non sodasse di gennaio, possa sodare poi in quanto piaccia a' Consoli, e non altrimente. E fatto lo sodamento, il Notaio della inquisizione il faccia notificare per l' Arte di Calimala; e dopo la notificazione niuno della detta Arte abbia affare se non con quelli che avranno sodo; a pena di soldi XL per ogni panno. « E simigliante quegli della casa degli Albizi, e de' Falconieri » cui sono i tiratoi, prestino sicurtà e sodino come detto è di lib. trecento a fiorini il meno.

E che ciascuna persona possa accusare ciascuno de' sopradetti tintori, affettatori, e rimendatori che facesse contra alcuno de' sopradetti capitoli, e abbia la metà della condannagione, e siegli tenuta credenza.

VII.

Della elezione degli ufficiali
a trovare modo come l' avere si possa sicuramente credere,
e come sodino i tintori e altri.

Chiamino i Consoli, del mese di gennaio, sei dei migliori mercatanti di Calimala, li quali infra XV di dopo la loro chiamata siano tenuti di trovare modo per li cittadini e forestieri, come l' avere de' creditori di Calimala più sicuramente si possa credere, e meglio o più agevolmente si possa riavere; e del modo di ricevere le sicurtadi da' tintori, rimendatori e affettatori, cioè di quanta quantità, e come, e da cui.

Anche i detti uficiali richeggiano i ritagliatori di Calimala s' alcuna cosa vogliono ordinare per utilità dell' Arte de' panni che si danno agli affettatori, e come la maggior parte de' ritagliatori vorranno si faccia. E proveggiano sopra 'l miglioramento della mercatanzia, specialmente d' avere compagnia nelle parti d' oltremonti; e siccome per li detti sei o quattro di loro ordineranno, così i Consoli facciano osservare; e duri l' ufficio loro un anno.

VIII.

Degli ufficiali ad ordinare del prezzo delle tinture, affettature e tirature.

Statuto e ordinato è che, del mese di gennaio, i Consoli di Calimala chiamino tre de' mercatanti di Calimala i quali facciano tignere, li quali trattino con quelli che vorranno delle Arti de' tintori, tiratori, e affettatori, d'ordinare i prezzi delle tinture, affettature, e tirature; e secondo che per li detti tre fermato e ordinato sarà, così si faccia e osservisi: e oltra o vero altrimente per loro o loro discepoli, per lavatura, overo altro modo overo cagione non si possa ricevere o addomandare, nè per alcuno dare, se non come e quanto per li detti tre fosse ordinato. E debbiano ordinare del prezzo delle tinture di tutti i panni, eccetto panni scarlatti e oricelli di sorte di Pro (1). E che i mercatanti che venderanno cotali panni tinti, debbiano ricevere e addomandare da' comperatori, sì fiorentini come forestieri, i detti prezzi ordinati e non più; a pena di soldi XL per ciascuno panno a chi contra facesse; salvo che degl' infrascritti panni di Pro tinti in Firenze, cioè di sanguigna, di tirea nera, e di tirea vermiglia, e di tirea rosata, e di tirea oricella, e di gamurra nera, e di gamurra vermiglia, si faccia del prezzo della tintura tra 'l venditore e 'l compratore come di ciò saranno in concordia. E detti officiali non tengano delle dette cose trattato del mese di gennaio, ma del mese di luglio prossimo che seguita. E possono i detti officiali ordinare sopra l'acque di grana, sì che i mercatanti di Calimala non ne sostegnano danno, con pene che a loro piacerà. Anco siano tenuti i detti officiali di provvedere sopra i tintori di guado, con ciò sia cosa che si dica che commettono malizia nel tignere di guado;

(1) Credo di non isbagliare dicendo che *Pro* significhi *Préau*, terra di Francia e che il testo voglia intendere: panni tessuti in Préau.

e ciò si mostra quando i panni s' alluminano che ne cade il guado. E ciò che per li detti officiali sarà prevednto del detto mese di luglio, si osservi.

VIIII.

Che Calimala s' intenda ove ha alcuno fondaco o bottega d' alcuno dell' Arte.

Calimala s' intende essere e sia la ruga di Calimala e ogni altro luogo ove è alcuna bottega o fondaco d' alcuno mercatante dell' Arte di Calimala.

X.

Di non trarre panni fuori della finestra della bottega, nè attesti suoi panni cogli altri, nè raccomandi panni venduti a taglio, ed altre cose.

Niuno tragga o mandi o faccia mandare alcuno panno fuori della finestra della bottega del venditore sanza licenza del venditore; salvo che ogni mercatante possa mostrare i suoi panni a suo piacere dinanzi alla bottega sua in fino a mezza la via. E niuno attesti i panni d' una bottega co' panni d' una altra bottega in Calimala, nè a bottega d' alcuno affettatore; a pena di soldi venti per ogni volta, se non fossono compagni di quei panni; salvo che possa tenere in mano il capo del panno fuori della finestra dinanzi alla bottega (1). E niuno lasci il soldo rotto d' alcune mercatanzie o cose che s' apartengono e quest' Arte, ad alcuna persona colla quale mercatasse, ma questo tolga, a pena di soldi quaranta per ogni volta. E niuno di quest' Arte o

(1) « *E niuno di quest' Arte possa raccomandare o mandare alcuno panno venduto a taglio ad alcuno affettatore, tintore, o sarto, o altra persona, se prima non avesse la quarta parte del prezzo di quel panno venduto e allora, a tintore, o affettatore che abbia sodo all' Arte, e non altrui; a pena di lib.* x *per ogni panno venduto e quante volte* ». Paragrafo, casso dal testo il 17 marzo 1337, e notato in margine da Francesco Corsi.

tenuto a quest' Arte, faccia compagnia con alcuno forestiere di comperare panni in Firenze, a pena di due fiorini d' oro per ogni panno che comperasse. E niuno di quest' Arte o alla detta Arte tenuto, quando va a comperare panni a taglio con forestieri o con altro non tenuto a quest' Arte, non dica al venditore che vuoli del soldo presente il comperatore, ma dica, che vuogli della canna; pena soldi venti per ciascuno e per ogni volta. Ma panni interi possa ciascuno credere e fare credenza del prezzo a ciascuna persona, licitamente e sanza pena ad ogni persona, non ostante alcuno capitolo di quest' Arte. E nulla persona la quale andasse a comperare panni per sè o per altri, domandi o riceva i panni sopra sè contra 'l detto capitolo, a pena di soldi diece e quante volte; e di questo non sia tenuto a saramento. E niuno chiami o faccia chiamare alcuno il quale fosse per cagione di comperare panni in bottega o dinanzi a bottega d'alcuno, ne alcuno ch' andasse per Calimala a comperare panni in bottega, o dinanzi a bottega d' alcuno, che venga a comperare alla sua bottega; a pena di soldi venti per ogni volta, li quali paghi la bottega o fondaco di colui che chiamasse.

XI.

Che gli Ostellieri fiorentini che stanno oltremonti non mercàtino de' panni.

Per utilitade dell' Arte di Calimala, niuno Ostelliere fiorentino il quale dimori nelle parti d' oltremonti, debbia comperare o fare comperare nè in altro modo acquistare per sè alcuno panno, per cagione di rimandare di qua da' monti, o di rivendere egli ivi, a pena di due fiorini d' oro per ogni panno. E sieno tenuti i Consoli di Calimala i detti Ostellieri fiorentini fare richiedere singularemente, e comandare loro che il detto capitolo debbiano osservare; e dieno sicurtade all'Arte di Calimala, di dugento fiorini d' oro, di osservare il detto capitolo e d' osservare i comandamenti de' Consoli, e guardare, e rendere, e restituire tutto ciò che a loro fosse raccomandato per gli uomini

o mercatanti di questa Arte, o per loro parte; e di rendere e pagare a ciascuno di questa Arte ciò che dovesse o dovrà per innanzi loro dare o pagare. E qualunque cotale sicurtade non volesse dare, i Consoli li facciano divietare e facciano comandare a' mercatanti di Calimala che niuno alberghi con cotale divietato, a pena di lib. cinquanta per ogni volta, o con altri gravamenti che a loro parrà. E sieno tenuti i Consoli iscrivere a' Consoli de' mercatanti di Firenze nel regno di Francia che di ciò facciano inquisizione, e per ogni modo che possano, trovino chi contra facesse, e loro notifichino e mandino iscritti a' Consoli di Calimala a ciò che' di loro falli sieno puniti. E di ciò si faccia inquisizione contra loro ogni mese, specialmente contra gli Ostellieri di Parigi, di Camò, di Celona (1). E i sensali de' detti luoghi, e' Consoli di Calimala chiamino ogni anno del mese di gennaio, sotto pena di lib. x, quattro buoni uomini mercatanti di Calimala, i quali abbiano podestà piena di provedere, richiedere, e procedere sopra i detti Ostellieri, e ricidere loro malizie come a loro parrà

XII

Come si misurino i panni.

Sia tenuto ciascuno che vende panni oltramontani, di ponere lo panno in sulla mostra overo banca, su la quale non abbia alcuno panno lano o lino, e quello panno distendere a buona fede, levandone le mani e ciascun' altra cosa di su quello panno; e poi ponere la canna sul panno dal lato de' vivagni, acciò che li detti vivagni siano su la mostra senza pendere di fuori; e in capo della canna segnare con brocco e poi tagliare lo panno; a pena, chi facesse contra overo altrimenti, in ciascuno caso e per ciascuna volta, di soldi XL di piccioli.

(1) *Chamond* e *Chalonne*, ambedue città della Francia; l'una nel dipartimento della Loira, l'altra in quello di Maina e Loira.

XIII.

Di taccare i panni fiamminghi o brabanzoni del vero costo.

Statuto è che su' panni fiamminghi o brabanzoni, i quali si comperano a reali d'oro, si debbia taccare lo vero costo bene e lealmente, a buona fede sanza frode; e i Consoli di Calimala siano tenuti di scrivere o fare scrivere nel principio del loro officio a' Consoli de' mercatanti delle fiere di Campagna (1), che quelli Consoli scrivano agli albergatori de' mercatanti di Fiandra e di Brabanzia, ove si riducono i mercatanti della nostra Arte, quello che pare loro che si conti lo reale a parigini, sulle tacche de' panni che si comperano in quelle terre; e ciò debbiano fare in ciascuna fiera. E che ciascuno comperatore tacchi tanto l'uno quanto l'altro, sì che lealmente si tacchi lo primo e vero costo; e similemente facciano delle monete d'oro le quali si mettono ne' panni di Camò; e a chi facesse contra tollano i Consoli per pena lib. cento a fiorini per ciascuno e ciascuna volta.

XIIII.

Di non vendere panni d'una terra per panni di un' altra terra.

Niuno mercatante dell'Arte di Calimala, da cui fie addomandato panno d'alcuna certa terra, debbia vendere, per panno di quella terra che li fie addomandato, panno d'altra terra; a pena di lib. cento a fiorini. E niuno tintore, affettatore,

(1) *Champagne*. Prov. del regno di Francia; confinava in antico con la Fiandra francese, i Paesi Bassi austriaci, la Lorena, e la Franca Contea ec. Il lettore corregga lo errore in cui sconsideratamente sono caduto a pag. 69, dove, in nota, scrissi che *Campagna* significava la provincia del regno di Napoli.

o tiratore li possa tignere, tirare, o affettare: e ciaseuna persona possa dinunziare e accusare chi facesse contra; e abbia la quarta parte della condannagione; e siali tenuto credenza.

XV.

Che i panni si tengano taccati del vero costo con tacche o colle scritte.

Ciascuno mercatante sia tenuto e debbia tenere tutti i panni oltramontani e tolosani e di Perpignano e di Carcasciona interi, segnati di vero costo o con tacche o con scritta, a pena di lib. diece per ciascuno panno intero e non segnato; e se segnato sarà oltre il vero costo, overo se fie segnato di segno d'altra terra che di quella ove fatto fosse il detto panno, sia condannato quello che tenesse cotal panno in lib. cinquanta a fiorini per ciascuno panno. Possa veramente ciascuno segnare minore costo se vorrà; e se alcuno vorrà mutare lo panno in altro colore, cioè alcuno colore di guado in verde o sanguigno, overo rabrunare il verde, possa segnare su cotale panno lo prezzo della detta tintura con coscienza e licenza dell'officiale di Calimala e degli officiali delle macchie e magagne. E chiunque saprà che alcuno faccia contra questo capitolo, sia tenuto per saramento di dinunziarlo infra 'l terzo die secretamente o palesemente all'officiale di Calimala, e siali tenuto credenza. E ciascuno panno tolosano e tutti altri panni oltramontani si segnino a quella moneta che si comperano.

XVI.

Che niuno segni panni o torsegli d'altro segno che del suo (1).

(1) « *Casso, perocchè è innanzi al cap.* XL *questo medesimo come è scritto innanzi* ». Postilla marginale accanto al capitolo, sul quale è dato di frego.

XVII.

Che ogni rifacimento s' abbatta del costo de' panni.

Se avvenisse che d' alcuno panno che si comperasse oltremonti si facesse alcuno rifacimento al comperatore, sia tenuto il comperatore abbattere del segno di cotale panno tutto quello che rifatto ne li fosse, a pena di lib. diece per ciascuno panno, non ostante alcuno statuto della detta Arte, nè alcuna eccezione. E sia tenuto colui che manderà la lettera del costo de' panni, scrivere a lato a cotale panno, di che fie fatto lo rifacimento, la quantità che rifatta ne sarà. E poi a chi comperrà cotale panno in Firenze o di qua da' monti, lo venditore li faccia quello che rifatto fue lui, e ciò s' intenda suggellato lo panno e fermo lo mercato.

XVIII.

Che in ogni mercato si dea il danaio di Dio.

Di tutti e ciascuno mercato si dia e dare si debbia lo denaio di Dio; lo quale danaio dato, il mercato sia stabile e fermo, sì che per alcuna cagione non si possa mutare nè viziare. E niuno panno si debbia o possa misurare se prima non è dato il denaio di Dio, e suggellato il panno solennemente; a pena di soldi xx per ciascuno panno e ciascuna volta.

XVIIII.

Del termine che si dà ne' mercati de' panni a mostra o a lettera.

Statuto è che ciascuno sì forestiere come cittadino o contadino di Firenze che comperrà per sè o per altri alcuno

panno oltramontano intero, uno o più a mostra, abbia termine di tre mesi a fare il pagamento, e delle compere che si faranno a lettera sia il termine tre mesi e mezzo. E nelle vendite a mostra che si faranno per li uomini di questa Arte a'forestieri, niuno mercatante, poi che i panni saranno venduti e suggellati, debbia dare termine più che otto die di ricevere la scritta della promessa del prezzo, o di ricevere il pagamento. E acciò che questo meglio si oservi, i Consoli nel principio del loro officio facciano giurare i chiavari e scrivani di ciascuna compagnia di questa Arte, che non daranno nè lascerano dare ad alcuno della sua compagnia maggiore termine che otto die. E se 'l comperatore anzi li otto die portasse i panni fuori della bottega del venditore, quel die che li porterà si scriva il termine de' tre mesi; a pena di soldi quaranta per ciascuna pezza di panno a ciascuno che contra facesse; e nientemeno chi facesse contra sia spergiuro. E nelle vendite che si faranno a lettera, condutti li torselli del venditore in Firenze, e i termini aguagliati, poi a quindici die incominci il termine de' tre mesi e mezzo. E se anzi i detti quindici die lo comperatore riceverà i panni, cominci il termine lo die che li riceverà, e non s'intenda mercato a lettera de' mercati che si fanno de' panni che fossero nella città di Firenze. E niuno possa dare o addomandare nè ricevere maggiore termine, a pena di lib. cinquanta di piccioli; e nientemeno chi desse maggiore termine sia spergiuro. E niuno sensale tratti o faccia mercato che maggiori termini si diano che detti siano di sopra, a pena di lib. diece per ciascuna volta. E siano tenuti i sensali che sapessono che contra ciò fosse fatto, dinunziarlo a' Consoli overo officiale di Calimala, a pena di soldi venti per ciascuno e ciascuna volta. E che li osti de' comperatori, se sapranno che contra ciò fatto fosse in alcuno de' detti casi, siano tenuti di non scrivere lo prezzo al venditore, nè carta farne, a pena di lib. XXV per ciascuna volta. E di ciò siano tenuti i Consoli di fare inquisizione per li sensali, e fare leggere questo capitolo ogni mese nel Consiglio dell' Arte. E se il compratore vorrà fare il pagamento del prezzo de' panni in ciascuno de' detti mercati, si a mostra

come a lettera, anzi li termini predetti, sia tenuto il venditore di ricevere lo prezzo, scontandoli del termine a denari due lo mese per livra, alla detta pena. E simile sconto si faccia d'ogni prezzo d'ogni mercatanzia, che apartenga a nostra Arte, venduta a termine. E se 'l comperatore overo suo oste sosterranno lo prezzo oltra al termine, debbia dare al venditore del termine innanzi, a quella medesima ragione a che puote fare lo sconto, cioè di due denari per livra per ciascuno mese; e ciò che nei detti casi si dà o si sconta, intendasi essere dono: e di ciò facciano i Consoli sommaria ragione, a pena di lib. x per ciascuno e per saramento. E ciascuno scrittore di ciascuna compagnia abbia questo capitolo scritto sopra lo luogo ove sta a scrivere.

XX.

Di non vendere panni se non d'oltremonti.

Niuno dell'Arte di Calimala venda nè vender faccia in Calimala overo a suo fondaco o bottega, alcuno panno se non d'oltremonti e d'Inghilterra, a pena di cinquanta lib. e per ciascuna volta. Nè ancora vendere panni oltramontani a quelli di santa Cicilia overo ad altri per loro, overo ad alcuni altri che non siano di quest'Arte, per rivendere a taglio in Firenze o nel distretto, a pena di lib. cinquanta per ciascuno venditore: e i consoli siano tenuti condannare nelle dette pene chi fia trovato colpevole. E siano tenuti i Consoli fare ciascuno mese inquisizione di coloro che non fossero di questa Arte che vendessono panni oltramontani a taglio; e curare e fare per ogni via e modo che meglio potranno, si che cotali venditori giurino sotto l'Arte di Calimala, e se giurare non vorranno, procurino i detti Consoli che non facciano la detta Arte; e a ciò siano tenuti i Consoli, a pena di lib. x per uno e per saramento.

Sia veramente licito a ciascuno della nostra Arte vendere ciascuno altro panno, e mercatanzie fare a ciò che in uno medesimo fondaco o bottega non venda altri panni se non quelli che apartengono all'Arte di Calimala: e la drapperia di Borgi s'intenda e abbiasi per oltramontana.

XXI.

Di non vender panni se non a fiorini.

Niuno mercato di panni oltramontani si faccia se non a fiorini, secondo l' usanza di Calimala lungo tempo osservata; a pena di soldi XX per ciascuna volta. E ciascuno dell' Arte di Calimala che fosse tenuto ad alcuno altro della detta Arta in alcuna quantità di pecunia a fiorini per qualunque cagione, sia tenuto di fare il pagamento in fiorini d' oro, contando il fiorino d' oro soldi XXVIIII a fiorini.

XXII.

Della pena dello spergiuro e come si proceda contro chi si spergiura.

Sopra gli altri mercatanti e persone, si conviene a' mercatanti di Calimala usare pura e semplice verità; e però statuto e ordinato è che qualunque mercatante de' tenuti alla detta Arte in qualunque processo giurasse alle sante vangelia di Dio, corporalmente toccando il libro, di dire la verità di quello che domandato fosse per li officiali della detta Arte, e sovra quello processo avesse fatta risposta con saramento scritta negli atti de' Consoli, e poi facesse sotto lo detto giuramento altra risposta contraria alla prima, negando la prima risposta, sia avuto per ispergiuro, e debbia essere condannato per li Consoli per lo spergiuro in lib. XXV di piccioli; e alla prima risposta si stea e diasi piena fede. E se persevererà nella prima risposta, e quella prima risposta si troverà fatta contro verità, abbiasi per ispergiuro, e sia condannato in lib. XXV di piccioli; e le dette cose abbiano luogo ne' richiami e piati che si faranno nella corte della detta Arte. E se alcuno de' tenuti a quest' Arte negasse nella corte de' Consoli la pecunia overo cosa la quale dovesse dare al suo creditore per carta o per scritta di libro, overo per scritta

di sua mano, overo altrimenti, dinanzi a' Consoli, sia e abbiasi per ispergiuro; e se la quantità addomandata e negata sarà da cento livre in giù, overo la cosa addomandata e negata fia di stima o estimata cento livre o più o meno, sia condannato per li Consoli per ciascuna volta in lib. venticinque di piccioli.

XXIII.

Di richiedere chi facesse dell' Arte di Calimala, che giuri all' Arte di Calimala.

Siano tenuti i Consoli di Calimala di richiedere e fare richiedere tutti e ciascuno cittadino di Firenze che facessono o facessono fare, o adoperassono o facessono adoperare alcuna cosa dell' Arte de' mercatanti di Calimala, o trafficassono d' alcuna cosa che alla detta Arte s' apartenesse, che giurino e sottomettansi e obblighinsi sotto loro e a li Statuti di quest' Arte osservare, come fanno gli uomini di questa Arte; e s' alcuno non venisse a giurare, sia divietato dell' Arte e dal mercatare cogli uomini di quest' Arte. E s' alcuno di quest' Arte o tintore o affettatore a quest' Arte tenuto, dopo 'l divietamento mercatasse con cotale divietato, sia condannato in lib. xxv per ogni volta; e sieno tenuti i Consoli di Calimala, a petizione di ciascuno che l' addomandasse, ire a la Podestà e Capitano di Firenze, e procurare dinanzi a loro che cotali che facessono della detta Arte, sieno costretti a giurare come detto è, o al tutto rimanersi dell' operazione e esercizio della detta Arte: e se i Consoli ciò non facessono, siano condannati per li seguenti Consoli in lib. xxv.

XXIIII.

Di chi avesse parte in due compagnie.

Se alcuno hae o avrà parte in due compagnie o più dell' Arte di Calimala in uno tempo, siano tenuti i Consoli, se

d'alcuno dell'una delle dette compagnie fossono richiesti, infra uno mese costringerlo con effetto che rimanga solamente nell'una, e dall'altra si parta; e se infra uno mese, dopo 'l comandamento fatto che si parta dall'una compagnia, non si partirà, sia condannato per li Consoli in lib. cento: e se i Consoli ciò non facessono, caggiano in pena di soldi cento per ciascuno. E le dette cose non s'intendano se padre e figliuolo o due fratelli carnali fossono l'uno in una compagnia e l'altro in altra.

XXV.

Che niuno giuochi in alcuna bottega o fondaco, e d'altre cose che sono tenuti d'osservare chi giace nelle botteghe di Calimala.

Comandisi per parte de' Consoli a tutti quelli dell'Arte di Calimala che non lascino giucare alcuna persona di die nè di notte in loro bottega ad alcuno giuoco di dadi o d'altro, ove si possa alcuna cosa perdere, salvo che di die si possa a tavole e a scacchi palesemente giucare; e che niuno giaccia in alcuna bottega di Calimala se non avesse giurato sotto i Consoli o se non fosse discepolo della bottega; e che niuno che giaccia nelle dette botteghe vada dopo 'l terzo suono della campana, fuori della sua bottega, nè d'una bottega in altra. E che nelle dette botteghe di notte non si accenda fuoco se non in candele o lucerne o per altra necessità che stringesse; a pena di soldi xx in ciascuno de' detti casi, e per ciascuno che contra facesse, e più, ad arbitrio de' Consoli, riguardata la condizione del fatto. E che niuno meni nelle dette botteghe o fondachi alcuna femmina; a pena di lib. x: e delle dette cose facciano i Consoli ogni mese inquisizione. E ciascuno che ha bottega in Calimala sia tenuto di farvi giacere uno de' suoi discepoli, quello che penserà che miglior sia; e che niuna lettiera di paglia, se non in saccone, si tenga in alcuna delle dette botteghe o fondachi; a pena di lib. cinque di piccioli per ciascuno. E'l Notaio dell'Arte sia tenuto d'inquirere e cercare per li fondachi e bot-

teghe delle dette lettiere, e per se medesimo condannare chi contra facesse. E niuno tenga vele o panno sotto le pertiche che sono in Calimala da una bottega ad un'altra; a pena di soldi cinque per ciascuno e ciascuna volta.

XXVI.

Di coloro che s'intendono essere dell' Arte di Calimala.

Intendansi essere dell'Arte di Calimala tutti coloro che pagarono la libra di soldi cento alla detta Arte per entrata all' Arte, e i loro fratelli non divisi e tutti i loro discendenti per linea masculina. Anco tutti coloro che piubicamente hanno fatto la detta Arte per uno anno o più per sè o compagno o compagni li quali fossono di quest' Arte, della qual compagnia apparisca carta piuvica o scritta di libro o di mano de' compagni, e tutti i loro discendenti per linea masculina. E possano essere convenuti sotto i Consoli della detta Arte. Anche che tutti coloro i quali sono rede d' alcuno, da quinci indietro sottoposto a quest' Arte, siano tenuti per ragione della detta redità, sotto i detti Consoli e Arte rispondere, nonostante che non fossero della detta Arte. E se alcuno avesse rinunziato o rinunzierà alla detta Arte, non si intenda della detta Arte; salvo che possa essere costretto e convenuto egli e le sue rede e possessori de' suoi beni per li Consoli della detta Arte per tutte mercatanzie e cose e quantità di pecunie, per le quali dinanzi alla rinunziagione era obbligato e poteva essere convenuto nella corte de' detti Consoli. E s' alcuno de' detti renunzianti volesse tornare all' Arte, non possa nè debbia essere ricevuto se prima non si deliberasse per li Consoli col Consiglio generale di riceverlo: e allora paghi per entrata all' Arte quello che per li detti Consoli e Consiglio fia deliberato, non pagando meno di lib. cento a fiorini; e 'l Notaio dell' Arte in niuno modo il possa scrivere nella matricola dell' Arte, se prima non pagasse come detto è. E s' alcuno per innanzi rinunziasse all' Arte dinanzi a' Consoli, il

Notaio dell' Arte sia tenuto di leggerli questo capitolo, sì che senta il gravamento della sua rinunziagione, e scriverlo infra gli altri che hanno rinunziato all' Arte nel libro delle recate in una parte del detto libro per sè, acciò che tra' mercatanti di Calimala non si possa mescolare. E ciascuno che possiede dei beni d' alcuno di questa Arte, possa per cagione de' detti beni essere convenuto nella corte de' detti Consoli siccome fosse reda di cotale debitore che dovesse dare ad alcuno di questa Arte « se quello cotale posseditore fia parente del cotale debitore in alcuno modo solamente e per quanto i beni vagliono; e in questo caso s' intendano obbligati al creditore suo ».

XXVII.

Di quelli che venissono di nuovo all'Arte di Calimala

Qualunque persona venisse di nuovo a quest' Arte, paghi prima al Camarlingo della detta Arte, per l' Arte ricevente, lib. xxv a fiorini; e altrimenti non possa essere scritto nella matricola di questa Arte, ne la detta Arte fare; salvo che s' alcuno avesse servito all' Arte per diece anni continui con niuna persona o compagnia di questa Arte o con più. E simigliantemente s' alcuno s' accompagnasse con alcuna persona dell' Arte di maggiore facultà di sè, e avesse servito all' Arte per cinque anni continui con niuna persona o compagnia di quest' Arte o con più, sia ricevuto all' Arte pagando solamente lib. x a fiorini al Camarlingo dell' Arte. E siano tenuti i Consoli di trovare tutti i libri dell' entrate de' Camarlinghi passati i quali potranno avere; e tutti coloro i quali troveranno che abbiano pagata l' entrata dell' Arte, facciano registrare e scrivere per lo Notaio dell' Arte, nella matricola della detta Arte, cioè quelli che scritti non vi si trovassero, e facciano richiedere tutti i chiavari e scrittori di ciascuna compagnia e singulare persona di questa Arte, e faccianli giurare e costringanli a dare per iscritto a' Consoli tutti i compagni delle loro compagnie: e cui trovassero che non avesse pagata l' entrata

dell' Arte, costringano a pagare secondo la forma del detto Statuto. E se avvenisse che non si potessono avere i libri de' Camarlinghi passati, ne' quali si dicesse essere scritto il pagamento di cotale entrata, e alcuno dicesse che avesse pagato l'entrata, e del pagamento non si trovasse alcuna scrittura, eredasi al saramento di colui che dicesse che l'avesse pagata, overo alla sua scritta de' libri della sua compagnia. E fatta fede per saramento o per iscrittura, come detto è, si scrivano nella detta matricola per lo notaio dell' Arte.

XXVIII.

Che niuno entri mallevadore in alcuna corte di Comune.

Niuno mercatante di Calimala entri mallevadore di panno o per panno di questa Arte, nè dea pegno per alcuno non tenuto sotto i Consoli di Calimala, a pena di soldi cento; nè possa nè debbia malleveria, entrata, o principale obbligagione fare per alcuna persona appo 'l Reggimento o Comune di Firenze, o appo alcuna corte o officiale del detto Comune: a pena di lib. cc per ogni volta: la qual pena i Consoli siano tenuti di risquotere e non rendere; e alla detta pena sieno tenuti solamente i residenti, e quelli che sono recati nelle recate per compagni delle Compagnie della detta Arte, e non altri; salvo che i grandi possano entrare mallevadori per altri grandi ne' sodamenti dei grandi solamente; e con licenza de' Consoli, e del Consiglio che i Consoli a ciò volessono avere, possano li grandi entrare mallevadori e farsi principali nella corte del Comune di Firenze per ciascuno che vorranno, apparendo della licenza scrittura negl' atti de' Consoli di Calimala. E che ciascuno possa entrare mallevadore per li priori dell' Arti e Gonfalonieri di giustizia quando entrano ed escono all' ufficio del priorato; e che ciascuno possa entrare per gli uomini di sua casa, e per gli uomini di quest' Arte. E qualunque per la detta cagione sarà condannato in lib. cc, e pagherà infra 'l terzo dìe poi ch' egli sarà condannato lib. L al Camarlingo dell' Arte in pecunia numerata, ab-

biasi per pieno pagamento e sia liberato da tutta la condannagione; altrimenti paghi tutta la condannagione interamente, cioè lib. CC. E che qualunque fosse di quest' Arte e d'altre Arti possa entrare mallevadore agli artefici di quell' Arte onde fosse. E 'l Notaio dell' Arte sotto pena di lib. X faccia richiedere tutti gli uomini della detta Arte che giurino di non entrare mallevadori per alcuno contra la forma di questo Statuto; e ciascuno sia tenuto di venire a fare il detto giuramento, a pena di lib. X per ogni volta.

XXIX.

Che i fondachi e botteghe di quest' Arte si chiudano quando alcuno dell' Arte morisse.

Quando alcuno di quest' Arte morisse, sieno tenuti i Consoli di non istare, quel dì che si seppellirà, alla corte per reddere ragione, e di fare comandare per lo messo che le botteghe e fondachi non s'aprano quel die; alla pena che a' Consoli piacerà torre a chi facesse contro: ma possa tenere aperti li sportelli chi vorrà. E questo si faccia solamente per la morte di corporali compagni di coloro i quali fossero compagni o maestri di quest' Arte, o per loro figliuoli d' etade di XXVIII anni almeno, i quali facessono della detta Arte, e fossono scritti nella matricola della detta Arte, e non per alcuno discepolo o fattore, a pena di lib. X per ciascuno.

XXX.

Della pena di chi non ubbidisse i comandamenti de' Consoli.

Se i Consoli manderanno il messo per alcuno il quale sia tenuto sotto loro, e non venisse, tolgangli per nome di pena soldi cinque, e quante volte. E s' alcuno non osserverà il comandamento de' Consoli il quale gli faranno, o faranno fare in

qualunque modo, eziandio per loro albitrio, sia punito in soldi xx e quante volte; salvo l'altre pene che si contengono negli Statuti di quest' Arte. E s'alcuno di quest' Arte non s'attemperrà e non ubidirà a' Consoli e a' loro comandamenti, o sottostare non vorrà come dee, siano tenuti i Consoli di divietarlo dell' Arte e da ogni bottega e compagnia di Calimala. E possano i Consoli punire e condannare tutti e singuli gli uomini di quest' Arte, i quali non ubbidissero a' detti Consoli per cagione dell' Arte e de' fatti che s' appartengono alla detta Arte, ad arbitrio de' detti Consoli, siccome a lor parrà che si convegna, secondo la qualità dell' eccesso, e ancora divietargli della detta Arte. E qualunque sarà divietato per li Consoli o per loro comandamento dell' Arte di Calimala per sua disubidenza o contumacia, in niuno tempo non sia ricevuto all' Arte e compagnia di Calimala per li Consoli, se prima non pagasse pienamente le pene e bandi che gli fossono imposte e i debiti che si contenessero nelle sentenze date contra lui, e ne' comandamenti a lui fatti; e in sopra ciò paghi prima al Camarlingo di quest'Arte, ricevente per l'Arte, per ciò che si lasciò divietare lib. L. E s'alcuno tenuto a quest' Arte con cotale divietato, innanzi che reddisse al comandamento de' Consoli, facesse alcuna mercatanzia o cambio, o prestassegli o dessegli in deposito, o da lui ricevesse prestanza o cambio o deposito, o tenesse danari da lui, paghi per nome di pena lib. xxv e quante volte; nelle quali i Consoli lui condannare, e riscuoterle sieno tenuti, nonostante nelle dette cose alcuno ordinamento.

XXXI.

Della pena di chi dicesse villania o offendesse alcuno nella Corte de' Consoli.

Qualunque persona dicesse alcuni rimproveri o parole villane o sozze o ingiuriose, o rustiche bestemmie in Calimala o nella corte de' Consoli, o altrove dinanzi a' Consoli, o all' ufficiale della detta Arte, sia punito in lib. xxv. E se offendesse alcuno o facesse zuffa, sia punito in lib. L, o più, se piacerà al

Consiglio generale: e chi contra a' Consoli alcuna delle dette cose commettesse, sia punito infino nel doppio della detta quantità. E che quelli di fuor dell' Arte che verranno a piatire dinanzi a' Consoli, siano tenuti d' osservare il detto capitolo; e nel cominciamento del piato sodino di ciò osservare, a pena di lib. L. E di minore sicurtà dare, sia nella provvisione de' Consoli nelle persone poverè e bisognose.

XXXII.

Come si pruovi se alcuno negasse d' essere dell' Arte di Calimala.

S' alcuno il quale dicesse che fosse, o fosse stato dell' Arte di Calimala, negasse d' essere o d' essere stato della detta Arte, basti a ciascuno che dicesse che quel che negasse d' essere, o d' essere stato della detta Arte, la pruova di tre o quattro testimoni (1) degni di fede, di pubblica fama, dicenti quello negante essere, o essere stato della detta Arte di Calimala; e cotale pruova di fama s' abbia per sufficiente; e cotale persona della quale così provato sarà, sia avuto e sia dell' Arte di Calimala, e alla detta Arte sotto i Consoli possa essere convenuto e costretto a ciascuna persona rispondere.

XXXIII.

Che niuno mandi a vedere panni fuori di sua bottega.

Niuna persona mandi alcuno panno a vedere fuor di bottega, salvo che a Podestà, o Capitano, o all' esecutore degli ordinamenti della giustizia, o a' priori dell' Arte e Gonfaloniere di giustizia, o ad altro signore o ufficiale del Comune di Fi-

(1) « *di detta Arte* » Aggiunta fatta nell' ottobre del 1334, e notata in margine di mano di Giovanni di Ser Jacopo di Sesto.

renze forestiere o rinchiuso, a pena di soldi cento per ogni panno; salvo che i panni si possano mandare a vedere d'uno fondaco in altro. E che ogni compagno di compagnia possa i panni del suo fondaco mandare a vedere a sua casa per vestimenti di sè e di sua famiglia solamente, e possasi mandare a vedere panni a onorevoli forestieri con conscienza de' Consoli e dell' ufficiale di Calimala. E chiunque dinunziasse chi facesse contra ciò, abbia la metà della condannagione, e siali tenuta credenza. I maestri e fattori di ciascuno fondaco o bottega della drapperia promettano e sodino e giurino, una volta a ogni Consolato, di non fare contra quello che si contiene in questo capitolo in alcuno modo, alla detta pena.

XXXIIII.

Delle recate de' compagni, delle compagnie fare.

Ciascuno anno del mese di gennaio facciano i Consoli richiedere e costrignere tutte le compagnie della detta Arte, e i loro maggiori maestri e compagni che per tutto il mese di gennaio rechino e dieno scritti al Notaio dell' Arte tutti e singuli i compagni delle loro compagnie partitamente, cioè i presenti per sè e gli assenti per sè. E cotali che riduceranno i detti compagni scritti, giurino alle sante Dio guagnele di non recare alcuno che non sia compagno, e di non lasciare alcuno il quale sia compagno della sua compagnia. E i detti compagni, recati per le dette compagnie, o alcuno de' compagni e maestri d' esse, si scrivano per lo detto Notaio nel libro delle recate delle compagnie e de' compagni di Calimala. E poi si richeggiano tutti quelli, che saranno recati per compagni, per lo messo dell' Arte per parte del detto Notaio, che vengano dinanzi a lui, infra 'l termine che parrà a' Consoli d' ordinare, a confessare o sconfessare la compagnia; e scrivasi la sua confessione o sconfessione per lo detto Notaio nel detto libro. Veramente se alcuno sarà recato per compagno il quale sia assente, abbia termine, secondo che parrà a' Consoli, infra il quale debbia venire per sè

o per procuratore a ciò specialmente ordinato per piubica carta, overo per lettere manifeste suggellate d'autentico suggello, overo per lettere manifeste suggellate di suo suggello e di suggelli di tre Fiorentini mercatanti; a pena ad arbitrio de' Consoli a confessare o sconfessare la compagnia. E da ciascuno de' detti termini innanzi, tutti i recati per compagni, come detto è, sì i comparenti come i contumaci che sconfessato non avranno la compagnia, s' intendano essere e siano compagni delle compagnie così recate.

XXXV.

Che niuno faccia lega o postura di vendaggio.

Statuto e ordinato è che per la comunità dell' Arte di Calimala, nè per alcuno o alcuni della detta Arte lega o postura di vendaggio di panni oltramontani, sì in vendite come in compere, nè alcuna cosa la quale dire si possa lega o postura, non si faccia nè fare si possa generalmente nè spezialmente in alcuno modo; a pena di lib. diece a fiorini per ciascuno panno: ma sia licito a ciascuno della nostra Arte risedente con fondaco o bottega e libri, liberamente vendere e comprare a suo volere, e accompagnarsi con altro, o altri della detta Arte, risedente, come detto è, in fare comperare, non facendo lega o postura di prezzo in vendere o in comperare. E per queste cose meglio servare lo Notaio dell' Arte faccia richiedere uno de' più sufficienti e originali compagni di ciascuna bottega e fondaco della detta Arte, e facciali giurare, per sè e per li compagni, di osservare le predette cose: e delle predette cose faccia inquisizione e condanni cui trovasse in colpa. E se i Consoli ciò non facessono osservare, caggiano in pena di lib. xxv di piccioli. E che niuno della detta Arte possa fare fallire alcuna fiera o drapperia oltramontana. Che di ciò non si possa fare o tenere Consiglio, nè fare o trattare giura o postura o riformagione per li Consoli o Notaio dell' Arte; a pena di lib. L a' Consoli e al Notaio, e di lib. x a ciascuno consigliere: e se si facesse contra, non vaglia.

XXXVI.

Che non si faccia alcuna imposta o prestanza all'Arte.

Ordinato e statuto è che i Consoli di Callmala non possano fare proposta nè tenere Consiglio d' alcuna imposta o prestanza fare ad alcuno o per alcuno dell' Arte di Calimala, per alcuno modo o ingegno sotto alcuno titolo colore o condizione, a pena di lib. x per ciascuno Consolo, e al Notaio se di ciò scrivesse riformagione, e per ciascuno consigliere che sopra cotale proposta consigliasse o arringasse, non ostante alcuno capitolo di Statuto di quest' Arte. Veramente se a' Consoli paresse che abbisognasse che alcuna imposta o prestanza si facesse per la detta Arte, possano proponere nel Consiglio generale dell' Arte di sospendere il detto capitolo per cotale imimposta o prestanza fare; e ciòe che nel detto Consiglio per le due parti o più sarà proveduto, si mandi ad esecuzione, nonostante il detto capitolo. Nel quale caso ciascuno dalle dette pene intendasi e sia assoluto.

XXXVII.

Di racquistare la libertà e la giurisdizione dell' Arte.

Siano tenutl i Consoli di Calimala, a pena di lib. cinquanta a fiorini, infra'l tempo dell' officio di ciascuno Consolato, fino a tanto che sarà racquistata la libertà e giurlsdizione di Calimala, si fare e procurare che i capitoli e Statuti dell' Arte di Calimala, ove fossono dirogati, tornino alla prima libertà e stato, richeggendo, se bisognasse, l' aiutorio e consiglio e favore de' signori Cinque, e degli officiali delle Cinque Arti, e di ciascuni altri i quali cognosceranno a ciò pronti. E nominatamente e spezialmente che la provisione e riformagione, in qua dietro fatta nel tempo del priorato di Pietro Battimanne, Gentile Altoviti, Tuccio Cocchi, Perso Fasciolai, Cardinale Girolami,

Conte Averardi de' Medici, e Lippaccio degli Albizzi, reggenti l' officio del priorato del popolo di Firenze; nella quale riformagione e provisione si contiene, che l' officiale della mercatanzia di Firenze, i Consoli di Calimala e dell' Arte della Lana non potessono cognoscere overo intendere d' alcuno debito contratto dal MCCCVII a dietro ec. si cassi e annulli, e per casse e di niuno vigore siano tenute, e giudichinsi essere, e essere state di niuno valore; ma recbinsi e tornino alla prima libertà e stato, nonostante alcuna legge, beneficio, overo eccezione fatta o che si facesse (1). Anco siano tenuti i detti Consoli, alla detta pena, raunare dodici mercatanti di Calimala de' migliori e più savi della detta Arte, e dinanzi a loro fare leggere questo capitolo, e 'l capitolo che è sotto la rubrica: Di coloro che s' intendano essere dell' Arte di Calimala —; e sopra le cose che si contengono ne' detti capitoli, tenere Consiglio a secreto scruttino a fave nere e bianche, quello che meglio sia e più utile per l' Arte e per li mercatanti di Calimala. E quello che in quello Consiglio sarà fermato per le due parti, i Consoli facciano osservare, alla detta pena.

XXXVIII.

Che dove dice: pena di spergiuro, *dica:* pena di soldi quaranta.

Anco ordinarono che in qualunque parte dello Statuto di quest' Arte si contiene, che alcuno sia tenuto a pena di spergiuro, overo chi facesse contra sia spergiuro, o abbiasi per ispergiuro, che quelle parole siano in ciascuna parte casse, e che da quinci innanzi niuno se non a pena di pecunia sia tenuto; la qual pena, ove posta non fosse per istatuto, intendasi soldi quaranta di piccioli, e in alcuno non s' intenda nè incorra in pena di spergiuro; salvo che se per li Consoli overo ufficiali dell' Arte alcuno sarà fatto giurare, o dinanzi da loro giurerà

(1) In questo periodo sono manifesti gli sbagli del calligrafo; non mi sono attentato di correggerli, poichè, leggendolo attentamente due volte, il senso torna chiaro.

sopra alcuna special cosa, sia tenuto allora per saramento dire la verità; e se no la dicerà, incorra la pena dello spergiuro, e l' altre pene imposte a lui.

XXXVIIII.

Che i Consoli procaccino che l' ufficiale di Calimala e' l suo fante possano portare l' arme.

E siano tenuti i Consoli di Calimala di procacciare per ogni modo, che meglio potranno, che 'l Notaio della inquisizione e uno suo fante, possano, per difensione e sicurtà della sua persona, portare arme da offendere e da difendere per la città e distretto di Firenze, durante l' officio e sindacato suo.

XL.

Che niuno faccia segnale d' altrui nelle sue mercatanzie o cose.

Statuto e ordinato è che niuno dell' Arte di Calimala, o che a quest' Arte sia tenuto, possa o debbia fare, o far fare sulle sue mercatanzie, o lettere, overo altre qualunque cose, alcuno segnale d' alcuna altra compagnia o singulare persona della detta Arte; nè simile nè tale segnale contrafare sanza licenza e volontà di quella compagnia o singulare persona, il cui segnale o simile o contrafare volesse; a pena di lib XXV a fiorini per ciascuno e ciascuna volta, nelle quali debbia essere condannato per li Consoli della detta Arte. E sopra le dette cose tutte i Consoli e officiale di Calimala abbiano podestà e balìa di conoscere, terminare, pene imponere, e condannare, e ogni cosa fare sì come a loro piacerà, a loro arbitrio, e petizione di qualunque di ciò si richiamasse dinanzi da loro.

XLI.

Di procedere contra chi gravasse l' Arte o i mercatanti indebitamente.

Proveduto è che qualunque signore, overo officiale di qualunque condizione sia, indebitamente avesse gravatl o gravasse i Consoli di Calimala, overo l' Arte di Calimala, overo i mercatanti della detta Arte, siano tenuti l Consoli di Calimala e tutti gli altri mercatanti nostri di procurare contra cotale che avesse gravati o gravasse, e di fare impetrare ogni cosa che nociva gli sia. E cotale che così gravasse, non possa avere dalla detta Arte, nè da' Consoli della detta Arte, alcuno officio, ambasciata, onore, o alcuno aiutorio o consiglio. E non possa alcuno della detta Arte abitare o stare o tenere alcuna bottega o fondaco di cotale gravante, o che avesse gravato, a pena di lib. dugento di piccioli.

XLII.

Che si scrivano nella matricola quelli che sono dell' Arte.

Con ciò sia cosa che per forma di Statuti del Comune di Firenze fare si debbia nuova matricola degl' artefici dell' Arti, proveduto è che tutti quelli che ora sono e in qua dietro furono scritti nella detta Arte, o furono della detta Arte in qualunque modo, e i loro discendenti in linea masculina, e i loro fratelli non divisi coi maschl discendentl loro, d' etade di XVI anni, o da indi in su, si richeggiano per li messi della detta Arte, in persone overo alle case, che si vengano a fare scrivere nella matricola dell' Arte di Calimala, di quie a tre mesi dopo la pubblicazione di questo Statuto, cioè quelli che sono nella città o distretto di Firenze; e dal detto piuvicamento a sei mesi, quelli che fossono fuori della città e distretto di Firenze. E chi non si farà scrivere come detto è, per sè o per altrui, non goda di beneficio della detta Arte, e non sia della detta Arte.

Rubriche del terzo libro dell' Arte di Calimala.

Al nome di Dio *amen.* Ad onore dell' Onnipotente Iddio, e della sua madre, e del beato messer santo Giovanni Battista, e di santo Jacopo apostolo, e di messer santo Eusebio, e di messer santo Miniato, e degli altri santi e sante di Paradiso. Infrascritti sono ordinamenti che parlano sopra i fatti dell' Opere di san Giovanni, e di san Miniato predetti, e dello spedale overo magione di santo Jacopo a santo Eusebio, retti e governati sotto l' antica e moderna difensione e ferma guardia della lodevole Arte e Università de' Consoli e de' mercatanti dell' Arte di Calimala della città di Firenze.

I.

Della limosina che si fa per l' Arte di Calimala.

Siano tenuti i Consoli di Calimala con due mercatanti, i quali a queste cose chiameranno, ogn' anno dare limosina a sostenimento de' poveri, dalla vigilia della Natività del nostro Signore Gesù Cristo infino a mezzo gennaio che seguita, de' danari dell' Arte di Calimala; i quali il Camarlingo della detta Arte sia tenuto di pagare e dare a' detti Consoli e due mercatanti lib. venticinque di piccioli; la quale limosina i detti Consoli e due mercatanti siano tenuti e debbiano fare il meglio che potranno, distribuendo la detta somma tra quelli conventi, chiese, e monasteri, spedali, e luoghi, e quelle singulari persone povere le quali a loro parrà che si convegna, secondo la

loro pura coscienza, non dando ad alcuno convento, luogo, o persona oltra soldi dieci di piccioli: e di ciò siano tenute le loro anime, se debitamente non la facessero. E siano tenuti di farla infra 'l detto termine, a pena di soldi XL per ciascuno.

II.

Della limosina che si fa per l' Opera di san Giovanni.

Siano tenuti i Consoli di Calimala e debbiano ordinare del mese di gennaio che 'l vice-operaio dell' Opera di san Giovanni, ciascun lunidì, mezz'edima, e venerdì di ciascuna settimana, faccia limosina e dia a' poveri due staia di pane di grano cotto, e di ciascuno si facciano diece serque di pane. E la detta limosina si faccia la mattina quando suonano i tocchi per lo vice-operaio sopradetto, a pena di lib. diece di piccioli per ogni volta. E acciò che niuna femmina d' alcuna condizione abbia materia d' entrare nelle case della detta Opera, facciasi la detta limosina nella chiesa di San Giovanni. E anzi che la detta limosina si faccia, lo santese e due degl' altri familiari dell' Opera siano presenti, e noverino e contino lo detto pane nella corte, e veggianlo tutto dare a' poveri. E se 'l detto vice-operaio commettesse frode o malizia nella detta limosina, siano tenuti di dinunziarlo a' Consoli per legame di saramento; a pena d' essere rimossi dell' officio e beneficio della detta Opera. Il quale grano i dipositai di san Giovanni debbiano dare al detto vice operaio per la detta limosina fare.

Anco siano tenuti i detti Consoli di chiamare del mese di gennaio ciascuno anno, quattro officiali, de' quali li due sei mesi e gli altri due altri sei mesi, facciano limosine a' poveri vergognosi di staia tre di grano ogni settimana, oltra l' altra sopradetta limosina del grano della detta Opera; lo quale grano i dipositai di san Giovanni siano tenuti di dare a' detti officiali. I quali officiali siano tenuti insieme e non divisi fare e dare la detta limosina, fatta prima per loro inquisizione diligente, per sesti e popoli della città e distretto

di Firenze, de' poveri e bisognosi che vi fossono, e a loro dare la detta limosina: e simile modo si osservi per tutti offielali che fossono a fare limosine de' beni della detta Opera, oltra quella che è ordinata speciale per forma di Statuto della detta Arte.

III.

Di procurare che messa si canti in san Giovanni.

Per riverenza dell'Onnipotente Iddio, e della sua madre beatissima, e di tutti santi e sante di Dio, e del glorioso santo Giovanni Battista, statuto è che i Consoli di Calimala siano tenuti, rimossa ogni tardezza, procurare e fare con effetto, che, oltra la messa la quale si canta e celebra per lo pievano di san Giovanni, altra messa solenne si celebri nella chiesa di san Giovanni Battista ogni mattina per frati religiosi, sì Predicatori, e Minori, come Eremitani, Carmeliti, Servi *Sanctae Mariae*, Umiliati, d'Ognissanti, e di san Marco, secondo il modo e ordine usato per li predetti religiosi nel palazzo de' Signori priori e popolo di Firenze, overo per altro modo simile o quasi simile; overo che per altri preti si celebrino messe infino in tre ogni mattina nella detta Chiesa; e in ciò trovino modo con messer lo vescovo di Firenze o per altri modi. E i Consoli possano a' detti frati e preti provvedere de' beni della detta Opera, come a loro parrà che si convegna per sostentamento della lor vita, per modo di limosina. E che procurino i Consoli che l'altare di San Giovanni si fornisca di sciamito e d' altri bellissimi paramenti.

IIII.

Come si faccia la limosina allo spedale di san Sebio.

Ogni martedì mattina nella mezza terza si faccia limosina alla magione di santo Jacopo a san Sebio de' beni della

detta magione, di quattro staia di pane cotto di diece serque per istaio; e maggiore, secondo che si deliberasse per li quattro officiali deputati a' fatti della detta magione.

V.

Di onorare la festa di san Giovanni e di san Filippo.

Ad onore dell' Onnipotente Iddio e de' beati santi Giovanni Battista e Filippo apostolo, siano tenuti i Consoli di Calimala, innanzi le feste di ciascuno de' detti Santi, pregare messer lo Podestà e messer lo Capitano che colle loro famiglie e colle Capitudini dell' altre Arti, vadano, la sera delle vigilie dei detti santi, con ceri alla Chiesa di san Giovanni Battista, secondo che usanza è. E i Consoli e loro Notari e' l Camarlingo dell' Arte debbiano nelle dette vigilie e ciascuna d' esse andare alla detta Chiesa, e menare con loro de' maggiori e migliori uomini di ciascuna bottega e fondaco di quest' Arte, quali e quanti vorranno eleggere. E ciascuno de' detti mercatanti rechi e offeri un cero di mezza libbra almeno. E debbiansi raunare insieme in quel luogo che piacerà a' Consoli. E in ciascuna delle dette vigilie lo Camarlingo comperi ceri d' una libra ciascuno, cioè per catuno uno de' Consoli e Notari e per lo Camarlingo, se a' Consoli piacerà per lo Camarlingo.

VI.

Di chiamare il vice-operaio dell' Opera di san Giovanni.

Statuto è che i Consoli di Calimala con Consiglio di sei uomini de' più savi e migliori mercatanti di Calimala, del mese di gennaio e quandunque fie bisogno, debbiano trovare un buono, discreto e fedele uomo laico, e sano delle membra, di buona fama e condizione e d' onesta vita, come migliore potranno, e lui deputare a guardia dell' opera di san Gio-

vanni, non per ciò che sia operaio o maestro dell' Opera, ma faccia officio come vice-operaio per li Consoli di Calimala a loro beneplacito. E sia tenuto il detto vice-operaio fare l' officio suo in ogni caso bene e lealmente: e a' famigliari dell' Opera ciascuna mattina nell' ora della terza, e ciascuna sera come si conviene secondo lo tempo, fare apparecchiare e dare desinare e cena insieme comunemente e pacificamente; e se avvenisse che 'l detto vice-operaio andasse altrove per fatti dell' Opera, ordini nientemeno che così si mangi: e queste cose a pena d' essere rimosso dall' ufficio. Anco diputino i detti Consoli alcuno de' famigliari della detta Opera overo d' altronde, il quale sia santese per uno anno nella chiesa di san Giovanni, il quale lavi e accenda le lampane, diserri e serri le porte, e tenga netta e spazzata la Chiesa dentro e di fuori, e non lasci fare per neuna persona intorno alla Chiesa alcuna sozzura, e alle dette cose intenda continuamente. E sia tenuto il detto santese ogni dì di domenica e solenni, tanto quanto si diranno le messe nella detta chiesa, tenere tutte le lampane di quella chiesa accese, e negli altri dì tenere accese la metà almeno delle lampane che pendono nel legno attraverso. Ed a ciascuna cosa che apartiene all' officio del detto santese, tre de' famigliari della detta Opera si diputino ad accompagnarlo e aiutarlo, ciascuno de' detti tre lo suo mese; e così seguitando di mese in mese tutto l' anno. E per l' anno incominciato in calendi gennaio MCCCXXXIII diputano Ambruogio Grante e Lapo Jannucci e Ghiotto Calvani. E siano tenuti i Consoli in ciascuno consolato una volta, o più, se a loro parrà, fare inquisizione dell' officio e ministerio de' detti vice-operaio e santese.

VII.

Della famiglia dell' Opera di san Giovanni
e dell' altre case poste al reggimento dell' Arte,
della lor vita e ordine.

Statuto e ordinato è che i Consoli non possano nè debbiano eleggere, ponere, ricevere, o in alcuno modo accettare

alcuna persona in famigliare o converso dell'opera di san Giovanni Battista, overo di santo Miniato a Monte, overo nella magione di santo Jacopo a san Sebio, nè in alcuna d'esse senza consentimento, licenza e deliberazione del generale Consiglio dell' Arte di Calimala, vinta per tutti i consiglieri, o per le due parti almeno di loro, a secreto scrutinio fatta a fave nere e bianche, a pena di cinquanta lib. di piccioli per ciascuno Consolo e ciascuna volta; e ciòe che in altro modo si facesse, non vaglia, ma sia casso e di niuno vigore. E non possano essere i famigliari dell' Opera san Giovanni oltra novero di sei uomini di non vile condizione, cittadini originali di Firenze o del piviere di san Giovanni, non contando in quello novero la persona del vice-operaio, e quella del cuoco; e se più ne fossono chiamati la lezione non vaglia, ma sia per quella ragione nulla, e i Consoli che contra facessono, caggiano in pena di venticinque lib. per ciascuno. E ciascuno de' detti famigliari sia tenuto d'accompagnare lo vice operaio quando volesse andare per fatti della detta Opera, ogni volta che 'l detto vice-operaio vorrà e dirà a qualunque di loro. E sia tenuto lo detto vice-operaio e ciascuno famigliare della detta Opera avere le loro guarnacche di panno bigio sanza gheroni dinanzi e di dietro; e che tutti i famigliari e conversi della detta Opera, di qualunque stato sono, portino e portar debbiano palesemente nel petto ne' loro vestimenti la figura di santo Giovanni Batista di panno, o in altro solenne modo, di quella forma che è dipinta nelle case della detta Opera, di lunghezza d'ottava parte d'uno braccio, e chi non la volesse portare, sia casso dalla detta Opera e più non vi sia ricettato. E niuno di loro vada o bea per taverne, a pena di soldi cinque per ciascuno e catuna volta. E per onestà della detta Opera di santo Giovanni e famiglia di quella, niuna femmina possa entrare nelle case dell' abitazione del vice-operaio o famiglia della detta Opera, se non per attingere acqua; e in questo caso infino a tanto che si faccia altro pozzo fuori delle dette case per la detta Opera. E non possa essere eletto, ricevuto, overo ritenuto in alcuno modo per famigliare o converso delle dette Opere e magioni, alcuno che non fosse d'etade di trenta anni in su, e che non avesse le membra intere e com-

piute, e che non fosse sano e prosperoso a potere adoperarsi e faticarsi ne' servigi delle dette opere e magione; e che non sia d'onesta condizione e vita; nè alcuno che avesse moglie o figliuoli; nè alcuno che per alcuno tempo fosse stato casso della detta Opera o magione. E debbiano e siano tenuti tutti e ciascuni famigliari, i quali sono e che per li tempi saranno nell' Opera di san Giovanni e nella magione di santo Eusebio, conversare e stare intra loro pacificamente e riposevolmente. E se alcuno facesse all'altro ingiuria percotendolo sanza sangue, e ciò apparisca a' signori Consoli, sia punito per ciascuna volta in soldi cento di piccioli; e se facesse ingiuria percotendo con sangue, sia cacciato della detta Opera e magione e mai vi sia ricevuto.

E sia tenuto ciascuno della famiglia della detta Opera di san Giovanni e dell'Opera di san Miniato e della magione di san Sebio, operai e vice-operai e guardiani delle dette opere e magioni, tante volte quante da' Consoli ne fierono richiesti, giurare i comandamenti de' Consoli, e dire loro verità de' fatti delle dette Opere e magioni e delle loro famiglie: e se alcuno non volesse ciò fare, i Consoli lo caccino incontanente dalle dette Opere e magioni, e non li lascino avervi alcun beneficio. E siano tenuti i Consoli del mese di gennaio ciascuno anno, a pena di soldi quaranta per ciascuno, fare inquisizione nella casa dell' Opera di san Giovanni Battista e altrove, come parrà loro; e se troveranno che alcuno o alcuni abitino o stieno a vestimenti e mangiare e bere, o a vestimenti solamente, o a mangiare e bere solamente nell' Opera di san Giovanni Battista, o di san Miniato a Monte, o nella magione di santo Eusebio, o in alcuna d'esse, il quale non possa ivi stare nè abitare per forma d' alcuno capitolo di Statuto della detta Arte; overo se trovassero alcuno overo alcuni che avessono preso o prendessono alcuna cosa delle dette Opere e magioni, e non si affaticasseno ne' fatti delle dette Opere e magioni a loro podere, caccinlo incontanente delle dette Opere e magioni, a pena di soldi quaranta per ciascuno e catuno Consolo.

Anco è ordinato che niuno cuoco e fante dell' Opera di san Giovanni possa cuocere di fuori della casa della detta Opera, ma continuamente essere e stare debbia al servigio della detta

Opera e della famiglia della detta Opera; e non possa il detto cuoco e fante cuocere overo in alcuno modo servire ad alcuni che venissono o dimorassono per alcuno arbitrio o officio o qualunque altra cagione nella detta casa, se non a chi vi fosse o stesse per fanti dell' Arte di Calimala; a pena d'essere rimosso dall' ufficio suo; e che per quello medesimo fatto sia e intendasi d'esser rimosso dal detto officio. E lo vice-operaio della detta Opera a cotali, che così venissono e dimorassono, non possa prestare alcuna masserizia o dare legna, a pena di lib. diece e d'essere rimosso dall' officio suo; salvo che del prestare le masserizie non s' intenda agli uomini di quest' Arte che colà andassono o stessono, a' quali si possa prestare con volontà de' Consoli di Calimala.

VIII.

D' inquirere contra le famiglie delle dette Opere e case.

Del mese di gennaio ciascuno anno e altre volte, quandunque a' Consoli di Calimala piacerà, siano tenuti e debbiano i Consoli, a pena di venticinque lib. per ciascuno, per modo d' inquisizione, e per ogni via e modo, e per loro e per altri, come meglio parrà loro, d' inquirere, investigare e trovare le condizioni, operazioni, e stato della casa e dell' Opera e del vice-operaio e famigliari dell' Opera di san Giovanni Battista, e dell' operaio e famiglia, se alcuna vi fosse, dell' Opera di san Miniato a Monte; e del guardiano e famiglia, se alcuna ve ne fosse, della magione di santo Jacopo a san Sebio. E se troveranno alcuno de' predetti in furto, caccinlo incontanente, sì che in alcuna delle dette Opere o magione dimorare non possa più, nè avere in quelle o d' alcuna d' esse alcuno beneficio. E se troveranno altro, per la quale cosa paia loro da fare altra novità in alcuna delle dette Opere o magione, facciano raunare Consiglio di XII mercatanti di Calimala, cioè uno per fondaco e uno per bottega de' maestri e maggiori fondachieri e bottegari, e non de' fattori overo discepoli; e dinanzi al detto Consiglio dire quello che hanno trovato, e proponere quello che

sia da fare a bene e stato dell' Opera e famiglia di cotale Opera e magione: e secondo che in quel Consiglio sarà riformato, li Consoli e officiali dell' Arte mandino ad esecuzione. E se i Consoli nelle dette cose fossono negligenti, lo Notaio della inquisizione sia tenuto, di dinunziarlo loro, e condannarli nella detta pena, alla simile pena a lui.

VIIII.

Che i famigliari della detta Opera rifiutino in mano de' Consoli.

Anche siano tenuti i detti Consoli ciascuno anno del detto mese di gennaio, a pena di lib. venticinque di piccioli, fare venire dinanzi a loro lo vice-operaio e famigliari tutti dell' Opera di san Giovanni, e ciascuno che nella detta Opera fosse ad alcuno officio. E facciano loro e ciascuno di loro rifiutare e renunziare in loro mani a ogni officio e beneficio che avessono nella detta Opera, e farsi rassegnare le chiavi e cose tutte della detta Opera; e facciano la detta Opera e cose dell' Opera fedelmente guardare; e facciano e fare facciano inquisizione se i detti vice-operaio e famigliari hanno servata onesta e devota vita, e se i loro officii hanno fatti sufficientemente e lealmente, sì nelle limosine come nell' altre cose, che sono tenuti di fare, per forma delli detti Statuti della detta Arte e Opera. E se troveranno che i loro officii e l' altre cose che sono tenuti di fare per forma de' detti Statuti, abbiano fatte debitamente e onestamente, rifermarli per l' anno prossimo che viene; e se altrimenti o contra si trovasse che avessono fatto, rimuoverli dalli offici e benefici della detta Opera; e altri vi pongano, secondo la forma dello Statuto di sopra posto sotto la rubrica: Del novero e modo di eleggere i famigliari dell' Opera, ec.

X.

De gli ufficiali eleggere a ricevere l' offerta di san Giovanni, e d' altre feste.

Del mese di gennaio ciascuno anno chiamino i Consoli di Calimala due mercatanti dell' Arte di Calimala, i quali ricevano l' offerte che si fanno la vigilia del beato santo Giovanni Battista, e la vigilia di santo Filippo, e di santo Barnaba, e di santo Bartolomeo, e facciano governare e guardare la cera delle dette offerte a utilità dell' Opera del detto san Giovanni. E siano tenuti i detti officiali cercare e fare cercare e trovare per li registri e libri del Comune di Firenze e dell' Opera san Giovanni, e per ogni modo che meglio potranno tutti e singoli pievieri, comuni, e popoli, e castella, e singulari persone; i quali sono usati di fare offerta di ceri o dare alcuno censo nelle vigilie delle dette feste, e quelli fare registrare nello Statuto della detta Arte a perpetua memoria e utilità della detta Opera. E i Consoli siano tenuti, come trovati e registrati fierono, così procurare che paghino per li tempi passati, chi pagato non avesse, e per li tempi che vorranno; e fare condannare tutti coloro che non avessero pagato e che non pagassono per l' avvenire. E siano tenuti i Consoli che fierono per li tempi, a petizione de' detti officiali, fare sindico e procuratore, cui i detti officiali vorranno, a ricogliere i ceri da' pievieri, e Comuni, e luoghi, e Università che non li avessono recati nella festa di san Giovanni; e procurare che chi non gli avesse recati al termine, secondo i capitoli di Firenze, sia condannato, e ciò s' intenda per li tempi passati e per quelli che verranno. E i Notari dell' Arte e ciascuno di loro siano tenuti a pena di lib. diece le dette cose sollecitare, e procurare sollicitamente che ciascun anno, XV dìe innanzi la festa di san Giovanni, si bandisca, come usanza è, per la città di Firenze che tutti quelli che sono usati d' offerere la vigilia, overo la festa predetta, facciano la loro offerta com' è usato. E anco

procurino che tutte le rendite della detta Opera e dell' Opera di san Miniato a Monte e della magione di san Sebio, si paghino annualmente come si debbono pagare, sotto la detta pena.

XI.

Della elezione degl' ufficiali ad allogare i beni dell' Opera di san Giovanni, e di san Miniato, e di san Sebio.

Del mese di gennaio ciascuno anno siano tenuti i Consoli di Calimala eleggere due mercatanti dell' Arte di Calimala, buoni e sufficienti, i quali sieno allogatori per l'Arte di Calimala, e per le case infrascritte de' beni e possessioni dell' Opera di san Giovanni Battista, e dell' Opera di san Miniato a Monte, e della magione di santo Jacopo a san Sebio, e di ciascuna d' esse. i quali debbiano allogare le terre e poderi delle dette Opere e magioni a fitto, a termine di tre anni solamente e non minore, ma di maggior termine possano, di licenza de' Consoli, insino a termine di cinque anni in tutto. E le case debbiano allogare a pigione a termine d' uno anno solamente, e recare i pagamenti delle pigioni delle case di ciascuna delle dette Opere e magioni a uno termine. E i detti officiali, innanzi che alluoghino i beni e possessioni delle dette Opere e magioni poste fuori della città di Firenze, siano tenuti e debbiano, a pena di soldi cento, fare denunziare e dire nelle chiese de' popoli ove sono quelli beni e possessioni, tre volte. o due almeno, in dì solenni, e diversi, come cotali beni e possessioni si vogliono allogare; e poi a cui più ne proffera e migliore sia per l' Opera o magione di cui è cotale possessione, l' alluoghino; sì veramente che alcuna possessione o casa delle dette Opere e magioni non alluoghino, nè allogare possano sanza conscienza de Consoli; ai quali Consoli siano tenuti i detti officiali in ogni cosa obbedire. E siano tenuti i detti officiali di vedere e fare vedere e misurare e terminare tutte le terre delle dette Opere e magioni, e di ciascuna d' esse. che misurate non fossono, da poco in qua. E fare delle case,

betteghe, terre, poderi, e possessioni, e rendite tutte di ciascuna delle dette Opere e magioni uno registro, overo libro, nel quale scrivere facciano ordinatamente e chiaramente per luoghi, confini, e misure tutte le case, botteghe, terre, poderi, e possessioni e rendite di ciascuna delle dette Opere e magioni per sè, e le masserizie che sono nelle dette Opere e magioni, nelle case e 'n su' poderi sopraddetti; e coloro che le tengono a pigione e a fitto, e per quanta pigione e fitto. E facciano scrivere nel detto libro ordinatamente tutte le spese ordinarie, che ciascuna delle dette Opere e magioni sono tenute di fare, per forma delli Statuti di Calimala, sì al vice-operaio e famigliari dell' Opera di san Giovanni, e sì al guardiano della magione di san Sebio, e a' malati di Campoluccij, e alla loro servigiale, e sì all' operaio di san Miniato per loro vita e vestimenti e salari ordinati, come ciascune altre spese che fare sono tenute per forma de' detti Statuti, e le qualitadi delle elemosine ordinate per lo Statuto della detta Arte. E ogni mutazione che si facesse per li tempi delle dette terre, poderi, e possessioni, e rendite, e delle allogazioni di quelle, si debbia scrivere nel detto libro e registro per li notari dell' Arte o alcuno di loro. Il quale libro overo registro stare debbia appo il Camarlingo dell' Arte; e 'l detto Camarlingo ciascuno anno lo debbia dare agli ufficiali e ragionieri che fierono deputati a vedere la ragione delle dette Opere e magioni, acciò che meglio e più agevolmente possano vedere quelle ragioni.

E ciascuno officiale della detta Arte, sia tenuto di fare compiere e piuvicare tutte carte e ragioni che appertenessono alle dette Opere e magioni, infra diece di prossimi poi che fierono rogate per qualunque Notaro; a pena di lib. x per ogni volta. Ed il Notaio dell' Arte sia tenuto di compiere e publicare a' detti officiali tutte le carte che rogheràe delle dette cose, senz' alcun pagamento ricevere, alla detta pena.

XII.

Della elezione degli officiali dell' Opera Moyse.

Del mese di gennaio, ciascun anno chiamino i Consoli di Calimala due de' migliori mercatanti della detta Arte, officiali dell' Opera Moyse di santo Giovanni Battista, i quali possano far fare ogni ornamento e opera che parrà loro che appartenga a bene e ad onore dell' Opera del detto san Giovanni, alle spese della detta Opera; e duri lo loro ufficio uno anno. E siano tenuti i detti officiali dell' Opera Moyse di far fare condotto dell' acqua, dalla casa dell' Opera infino alle fonti della Chiesa del detto san Giovanni, sì che le dette fonti s' empiano, per colonna di marmo, lo meglio e più bellamente che fare si puote ad onore di Dio e del beato santo Giovanni predetto. E del detto condutto siano tenuti di fare, anzi che sia domenica d' olivo, a pena di soldi cento per ciascuno; il quale termine possano prolungare se bisogno sarà. E procurino i detti officiali che nella detta Opera abbia dodici torchi dipinti dell' arme del Comune di Firenze e dell' Arte di Calimala, ciascuno di peso di diece libre di cera almeno, i quali s' accendano e stiano accesi al tempo che si mostra il braccio del beato messer san Filippo, ad onore e venerazione del detto san Filippo.

Ed è ordinato che 'l braccio di san Filippo si mostri alla messa, e alla predica il dì della sua festa; e incontanente, detta la messa e predica, si rechi e stia nella Chiesa di san Giovanni, e di quella Chiesa poi non si tragga.

E se abbisognasse o fosse convenevole che poi il detto si mostrasse, mostrisi solamente nella detta Chiesa di san Giovanni. E se convenevolmente e comodamente non si potesse mostrare e guardare fuori dell' altare, ripongasi, detta la detta messa e predica, nell' altare del beato Giovanni, e riserrisi colle chiavi usate.

Anche ordinorono che le porte della chiesa di san Giovanni, quelle che sono a fare, si facciano coperte di rame dorato, overo di metallo, secondo che agli officiali dell' Opera Moyse, che fierono per lo tempo, parrà che meglio si convegna.

Anco ordinarono che la cucina della detta Opera di san Giovanni si rifaccia; e facciasi solamente una volta sopra terra e non palco.

Anco ordinarono che sul cerchio di mezzo della chiesa di san Giovanni si facciano otto figure scolte di marmo, cioè in ciascuno canto una, come meglio e più bellamente fare si possano; delle quali l' una sia la figura del nostro Signore Gesù Cristo, e le sette siano figure delle VII pianete.

Anco ordinaro che detti officiali, se acconciamente potranno e parrà a loro che sia utile e onorevole, debbiano comperare tre lampane d' alabastro, e farle ponere nella Chiesa di san Giovanni.

Anco siano tenuti i detti officiali di far fare una figura di marmo di san Michele Agnolo colla spada in mano alla porta di san Giovanni, ove si pongono le figure delle Virtuti, in quella parte ove meglio e più convenevole stia.

Anco che come è cominciato a porre la figura di san Bartolommeo, così di marmo si pongano intorno intorno tutti gli Apostoli e Vangelisti, scolti come meglio e più bellamente fare si puote. E al presente il più tosto che acconciamente fare si puote, si faccia la figura di san Barnaba dall' altra parte del grande altare, come è la figura di san Bartolommeo. E per le dette cose fare, li depositarii della detta Opera paghino de' denari della detta Opera, secondo che ordinato sarà per gli detti officiali.

XIII.

Di rifare e racconciare le case dell' Opera san Giovanni.

Ordinato è che del mese di gennaio anni MCCCXXXIII i Consoli di Calimala, con Consiglio di dodici mercatanti al-

meno della detta Arte di diversi fondachi e botteghe, siano tenuti di eleggere due sufficienti uomini dell'Arte di Calimala, officiali a fare rifare e racconciare le case dell'Opera di san Giovanni; e duri lo loro officio uno anno. E possano li detti officiali spendere de' denari della detta Opera quella quantità e quantitadi provvederanno e ordineranno li detti Consoli e Consiglio. E i depositarii della detta Opera della pecunia di quella Opera debbiano e possano pagare la quantità e quantitadi che per li detti Consoli e Consiglio sarà ordinata a' detti officiali sanza sua gravezza.

XIIII.

Che de' beni dell' Arte, o delle case poste alla guardia d'essa, non si possa ordinare ad alcuno a vita alcuna cosa.

A ciò non si possano usurpare i beni dell'Arte di Calimala, nè quelli dell'Opera di san Giovanni, nè quelli dell'Opera di san Miniato a Monte, nè quelli della magione di santo Jacopo a san Sebio, preveduto è che i Consoli di Calimala, overo arbitri e statutarij della detta Arte, overo altri qualunqui non possano alcuna cosa de' beni della detta Arte o delle dette Opere e magioni, o d'alcuna d'esse, ordinare, overo dare ad alcuna persona a vita; a pena di lib. venticinque di piccioli per ciascuna volta, e ciascuno che contro facesse. E se contra si facesse, non vaglia.

XV.

Che femmine nè strani non abitino nell' Opera san Giovanni.

Niuna femmina possa nè sia lasciata abitare nelle case dell'Opera del beato Giovanni Battista, dentro dalla porta del chiostro, nelle quali abitano lo guardiano e famigliari della

detta Opera. Anco niuno strano sia lasciato nelle dette case stare o albergare, nè in quelle tenere cavalli, arche o botti, overo altre cose o masserizie. E se i Consoli per loro medesimi non potessono, a chi contra facesse o volesse fare, contrastare, richieggiano a ciò l' aiuto del reggimento di Firenze.

XVI.

Che non si usurpino i beni delle case e Opere di san Giovanni, e di san Sebio, e di san Miniato.

Niuno usurpi de' beni dell' Opera di san Giovanni Battista, o dell' Opera di santo Miniato a Monte, e della magione di santo Jacopo a san Sebio; nè i Consoli, overo loro notari, overo camarlingo, overo alcuno dell' Arte possa avere da alcuna delle dette Opere o magione, o da operaio o vice-operaio o guardiano d' alcuna delle dette Opere o magione, ne' detti beni oltra diece soldi per anno e per persona (e questo quando lo Consolo, o Notaio, o persona dell' Arte fosse nella casa delle dette Opere o magione o d' alcuna di quelle) nè somieri overo altra cosa, sanza licenza di Consiglio di dodici mercatanti. E se contro si facesse, sia punito, sì lo vice-operaio o operaio o guardiano d' alcuna delle dette Opere o magione che desse, come chi prendesse o ricevesse, ad arbitrio de' signori Consoli. Anco che niuna persona la quale sia, o sia tenuta sotto l' Arte di Calimala possa, overo debbia addomandare, tollere o ricevere dall' operaio o vice operaio o guardiano delle dette Opere e magione, o d' alcuna di quelle, alcuna cosa de' beni, cose, e vittuaglie delle dette Opere e magione, o d' alcuna di quelle per titolo di prestanza, accomandigia, compra, donazione, o conduzione, overo per qualunque altro modo e cagione in qualunque generazione di cosa, e in qualunque quantità grande o piccola; a pena di diece lib. per ciascuna volta. E ancora se contra si facesse, caggia in simile pena l' operaio, vice-operaio, o guardiano delle dette Opere e magione, e di

ciascuna di quelle, e officiali che prestassono, accomandassono, vendesseno, donassono o allogassono per ciascuna volta a pagare al camarlingo dell'Arte, per l'Arte ricevente. Anche che nè il vice-operaio o guardiano dell' Opera di san Giovanni, nè il guardiano della magione di santo Jacopo a san Sebio, nè alcuno de' famigliari della detta opera e magione, nè alcuna altra persona possa nè debbia ricevere, overo tenere alcune masse overo cose d' alcuna persona nelle case della detta Opera ove dimorano lo vice-operaio e famiglia della datta Opera, dentro dalla porta e chiostro della detta Opera, nè nelle case della detta magione, ove dimora lo guardiano della detta magione, dentro dalla porta e chiostro della magione predetta.

XVII.

Di fare cassare . tutte lettere impetrate contra le dette case e Opere.

Procurino i Consoli di Calimala per loro e per altri, cui parrà loro che bisogni, coi reggimenti e Comune di Firenze, che ogni lettere e privilegii che fossero conceduti e che si concedessono per innanzi ad alcuna o alcune persone per alcuno prelato contra o in pregiudicio dell'Opera di san Giovanni, e dell'Opera di san Miniato, e della magione di santo Jacopo a san Sebio, o de' Consoli, overo Arte di Calimala, si cassino, e casse tornino a Consoli sopradetti e non al Comune di Firenze. E per ogni modo resistano e contra stiano (1) i Consoli a tutti e a ciascuno che alcuna ragione volesse o intentasse d'acquistare nelle dette Opere o magioni o alcuna di quelle; spendendo infino in mille marche d'argento dell'avere degli uomini dell'Arte di Calimala, e più se ne vedranno che bisogni, e ogni altre cose facendo che per salute di quelle Opere e magioni vedranno che sia couvenevole, acciò che le dette Opere e magione libere e chete rimangano nella guardia e di-

(1) L'altro codice ha « *contrastino* ».

fensione de' Consoli e dell' Arte di Calimala. E non consentano i Consoli nè sostengano in alcuno modo che l' Abate di san Miniato o altra persona occupi l' Opera, o i beni dell' Opera di san Miniato, spendendo della pecunia dell' Arte, e altre cose tutte facendo che abbisognasse con Consiglio di dodici mercatanti. Anzi siano tenuti i detti Consoli nel principio del loro officio ritrovare tutte le ragioni che l' Arte di Calimala ha nella detta Opera e nell' Opera di san Giovanni, e nella magione di san Sebio e in ciascuna d' esse; e sopra le dette ragioni avere Consiglio di savi di ciascuna ragione, acciò che per potenza, nè per prontezza d' alcuno le dette ragioni non siano usurpate. E che i famigliari delle dette Opere e magioni, i beni loro, i quali sono ordinati al servigio di Dio, non possano tollere nè struggere; e specialmente acciò che la elezione de' rettori, operai, e vice-operai e guardiani, e famigliari delle dette Opere e magione, e mutazione di loro si faccia per li Consoli di Calimala, e a loro petizione rifiutino. E che dinanzi a loro mostrino e rendano ragione, secondo la forma degli Statuti di Calimala e quante volte vorranno. E acciò che le ragioni delle dette Opere e magioni si conservino intere, e 'l contrario non avvegna, procurino i Consoli e facciano sì che alle spese delle dette Opere e magione si trovi e s' abbia uno Procuratore il quale stea, per le dette Opere e magione, e per li detti Consoli e Arte di Calimala, in corte di Roma, e intenda sollicitamente nell' audienza a contradire a ciascuno che volesse contra le dette Opere e magione, overo alcuna di quelle, lettere o alcuno contrario impetrare.

XVIII.

Come i Consoli intendano a' fatti delle dette case poste alla difensione dell' Arte.

Per utilità e salute dele case che sono sotto la salute e guardia dell' Arte di Calimala, ordiniamo che i Con-

soli del mese di gennaio e di maggio uno di intendano e sopra steano a' fatti e utilità dell' Opera di san Giovanni Battista, e un altro die dell' Opera di san Miniato a Monte, e un altro die della magione di santo Eusebio, e allora e altre volte, quandunque vorranno e parrà loro che bisogui. E siano tenuti i Consoli continuamente avere per l' Arte di Calimala, e a uome delle dette Opere e magione, sindaco e procuratore quello o quelli che a' Consoli piacerà, lo quale e i quali intendano a ricogliere le pigioni e fitti e rendite di ciascuna delle dette Opere e magione, ed a altre cose fare, come fosse mestieri, siccome si provvedesse per li Consoli e sei Consiglieri; si veramente che per ciò cotale sindaco o sindachi non abbiano luogo nè spese nè alcun altra cosa uelle Opere o magione, nè alcuna ragione perciò li se ne acquisti nelle dette Opere o magione o alcuna di quelle, nè ne' loro beni. E se niuna ragione overo altra cosa li se ne acquistasse per ciò, caggia al tutto da quella ragione e officio; ma abbia cotale sindaco e procuratore quello salario che i Consoli ordineranno essere a lui convenevole. E facciasi la elezione de' detti sindachi e sindaco ciascuno anno del mese di gennaio; e non sostengano che le dette Opere o magione, o alcuna d' esse, abbiano alcuno altro sindaco o procuratore se non quello o quelli che i Consoli o l' Arte di Calimala ordineranno. E sieno tenuti gli operai, o vice-operai, o guardiani nelle dette Opere e magioni, e di ciascuna di quelle, dinunziare dinanzi a' Consoli di Calimala, e fare scrivere al Notaio dell' Arte ogni ingiuria e gravezza che si facesse nelle possessioni e cose delle dette Opere e magione e in ciascuna di quelle. E i Consoli appresso sanza indugio siano tenuti di tenere Consiglio sopra ciò di VIIII almeno de' migliori o maggiori uomini della detta Arte, e dinanzi a loro fare proposta e domandare consiglio di quello che a fare sia di cotale ingiuria e gravezza, e del modo e ordine della defensione e riparo di ciò. E secondo che in quel Consiglio per la maggior parte fie deliberato, così si faccia e osservi. E quale de' detti operaio o vice-operaio o guardiani d' alcuna delle dette Opere o magione nelle dette cose fosse negligente, sia

rimosso dall' ufficio. E siano tenuti i Consoli le dette cose fare, a pena di lib. diece di piccioli per ciascuno. E questo capitolo si legga a ciascuno operaio e vice-operaio, e guardiano delle dette Opere e magione, del mese di gennaio.

XVIIII.

Della elezione de' dipositarii e del loro ufficio.

Per utilità dell' Opera di santo Giovanni e dell' Opera di santo Miniato, e della magione di santo Eusebio, statuto e ordinato è che i Consoli di Calimala siano tenuti, ciascuno anno del mese di gennaio, eleggere due mercatanti dell' Arte di Calimala buoni e sufficienti, l' ufficio de' quali duri uno anno, cioè da calende dell' uno gennaio insino a calende dell' altro gennaio prossimo, li quali siano dipositari e ricevano e ricevere siano tenuti e debbiano tutte le rendite di pigioni e fitti e censi e di qualunque rendite in qualunque cose e per qualunque cagioni e ogni e ciascuna cosa, sì in denari come in altre cose, le quali si debbiano dare alle dette Opere e magioni e a ciascuna di loro, e che le dette opere e magione e ciascuna di loro avere e ricevere dee o dovrà da qualunque persona o persone, luogo, comune, popolo, collegio e università per qualunque cagione, sì che a' detti dipositarii pervengano tutte le rendite e entrate delle dette Opere e magione. E niente ne pervenga ad alcuno degli operai o vice-operai o guardiani delle dette Opere e magioni, o ad alcuno di loro, nè ad alcuno altro.

E siano tenuti i detti depositarii di pagare e dare per le dette Opere e magioni e per ciascuna di loro, tutte le spese di ciascuna di quelle Opere e magioni, le quali ordinate sono per forma d' alcuno statuto o ordinamento dell' Arte di Calimala, sì al vice-operaio e famigliari dell' Opera san Giovanni, e sì al guardiano di san Sebio e a' malati di Campolucci e alla loro servigiale, e sìe all' operaio di santo Miniato, e sie per l' elemosine che fare si debbono per le

dette Opere e magione, come qualunque altre spese fare si debbiano per forma d' alcuno de' detti statuti e ordinamenti o per loro vigore; e tutte spese e pagamenti i quali s' ordinassono di fare per li Consoli e Consigli dell' Arte di Calimala, o per officiali di quell' Arte, i quali avessono di ciò balia, pagando o dando de' denari o cose di quella Opera o magione di cui parlano gli Statuti e ordinamenti, e di cui s' informasse e ordinasse per li Consoli con Consigli dell' Arte, o per quelli officiali che di ciò avessono balia. E siano tenuti i detti depositarii scrivere e tenere lo conto delle entrate e delle spese di catuna delle dette Opere e magione per sè partita l' una dall' altra. E siano tenuti i detti depositarii ciascuno anno rendere ragione dell' officio loro, e di ciò che hanno ricevuto e pagato per le dette Opere e magioni, dinanzi a' sindachi e ragionieri che si chiameranno per li Consoli, cioè di ciascuna delle dette Opere e magione per sè. E quello che soperchierà loro de' beni delle dette Opere e magioni, sopra le spese di ciascuna per sè, rassegnare a' nuovi depositarii, acciò che possano fare le spese bisognevoli per le Opere e magioni sopradette. E abbiano divieto i detti depositari nel detto officio, le loro persone tre anni, e la compagnia di ciascuno di loro uno anno, poi che avranno compiuto il loro officio.

XX.

Che i Consoli si raunino a trattare dell' utilità dell' Opere e magioni poste a lor guardia, e de' mangiari per ciò ordinati.

Per conservare le ragioni che l' Arte di Calimala hae nell' Opera di san Giavanni Battista e nell' Opera di san Miniato a Monte, e nella magione di santo Jacopo a san Sebio, e per trattare dell' utilità delle dette Opere e magioni, statuto e ordinato è che i Consoli di Calimala, che fierono per li tempi, siano tenuti ciascuno anno, una volta e non più, del mese di gennaio far fare uno desinare per loro e per li loro notari e

per lo camarlingo dell' Arte e per diciotto assidui mercatanti, oltre i detti Consoli, Notari, e Camarlingo, nell' Opera di santo Giovanni. Nel quale desinare spenda lo Camarlingo de' danari dell' Arte di Calimala soldi cento di piccioli; e 'l rimanente che costerà il detto desinare di soldi cento in su rendano al detto Camarlingo i depositarii de' danari della detta Opera. E un altro desinare, e non più, ciascuno anno del mese di marzo a tempo di quaresima, facciano fare a san Sebio per li detti Consoli e Notari, e Camarlingo, e per dodici assidui mercatanti dell' Arte di Calimala, oltra i detti Consoli, e Notari, e Camarlingo, nel quale desinare spenda lo Camarlingo dell' Arte de' denari della detta Arte soldi cento di piccioli; e quello che costerà, oltra i detti soldi cento, rendano e deano li dipositarii de' danari di san Sebio al detto Camarlingo. E per volere in ciò osservare lo lodo dato per messer Ramberto de' Ramberti in qua dietro podestà di Firenze, siano tenuti i detti Consoli far fare a san Miniato a Monte, ogn' anno del mese di maggio, una volta, e del mese di settembre un' altra volta, cioè in catuno de' detti mesi, uno mangiare per li detti Consoli, e Notari, e Camarlingo e per dodici assidui mercatanti di Calimala, oltre i detti Consoli, Notari e Camarlingo; e in ciascuno de' detti due mangiari spendino e paghino li depositarii de' danari di san Miniato, infino che 'l tetto e 'l coro della chiesa di san Miniato predetto fia compiuto, soldi cento di piccioli, e il rimanente paghi lo Camarlingo dell' Arte de' danari dell' Arte. E compiuto il detto tetto e coro, paghi in ciascuno de' detti mangiari lo Camarlingo dell' Arte de' danari della detta Arte lib. cinque di piccioli; il rimanente paghino e rendano al detto Camarlingo li depositarii de' denari dell' Opera di san Miniato. E se i Consoli non facessono fare i detti mangiari nei detti tempi, caggiano in pena di lib. tre di piccioli per ciascuno Consolo e ciascuno desinare; nella quale sian condannati per lo Notaio della inquisizione. E a' detti desinari o alcuno di quelli non possa andare niuno che non vi sia trovato e invitato da parte de' Consoli, od alcuno che non vi possa essere per forma di questo capitolo, a pena di soldi XL per ciascuno. E chi sarà invitato da parte de' Consoli che vada ad

alcuno de' detti desinari e mangiari, e non rifiuterà lo 'nvito, se non andrà al tempo al detto desinare o mangiare, paghi all'Arte soldi XL di piccioli. E chi sarà nell'uno de' detti mangiari, non possa essere nell'altro seguente, eccetti i Consoli vecchi. E che de' detti desinari e mangiari o d' alcuno d' essi, si mandino per alcun modo overo ingegno alcune minestre o presenti ad alcuna persona. E non possa alcuno levarsi dinanzi, o farsi levare, o lasciare levare dinanzi da sè alcuna cosa se non quando a tutti si leva. Nè riponere o fare riporre alcuna cosa in ispecialità in alcuna parte, se non ove ogni cosa si ripone per dare per l' amore di Dio. E che ne' detti desinari e mangiari o di alcuno d' essi, o in alcuno altro il quale si facesse per chiunque modo, nelle dette Opere o magioni, niuno de' mercatanti, officiali, messi, overo famigliari possa, overo prosuma in alcuno modo presentare mandare o portare alcuna cosa fuori della casa ove si fa il mangiare. Ma ogni cosa soverchia de' detti desinari e mangiari si distribuisca e dea a' poveri. E il Notaio della inquisizione sia tenuto di venire a fare inquisizione delle dette cose e ciascuna di quelle; e se troverà alcuno aver fatto o fare contra le dette cose, o alcuna d' esse, punisca e condanni in soldi XL di piccioli per ciascuno e ciascuna volta.

XXI.

Che la famiglia della Podestà guardi la chiesa di san Giovanni per la Epifania.

Proveduto è che i Consoli di Calimala siano tenuti di procurare con la Podestà overo Capitano di Firenze inanzi la Pasqua della Epifania, che facciano bandire che niuna persona vada alla chiesa di san Giovanni la notte della detta Pasqua; e che la mattina della detta Pasqua facciano stare de' loro berrovieri e famigliari quando si dà l' acqua benedetta a' Fiorentini, a guardare nella detta chiesa, sì che niuna ingiuria si faccia a coloro che verranno per quella acqua.

XXII.

Che i palii offerti a san Giovanni si scrivino.

Dal mese di gennaio chiameremo due buoni uomini, i quali facciano scrivere per mano del Notaio dell' Arte tutti i gonfaloni overo paglii i quali si pongono nella chiesa di san Giovanni e loro segni, si che mâncare nè essere tolti non possano; e che facciano governare l' apparecchiamento del trionfante Carroccio di Firenze nelle case dell' Opera, ove meglio e più convenevolemente parrà loro che si convenga per lo Comune, eccetto l' antenne del Carroccio, le quali s' acconcino nella chiesa.

XXIII.

Di ritrovare i libri dell' Opera e della chiesa di san Giovanni.

Sia tenuto il Notaio della inquisizione dell' Arte di Calimala, per suo officio, trovare e fare che si trovino tutti i libri dell' Opera e della chiesa di san Giovanni, cioè quelli con tavole dell' altare, e quelli, ritrovati e riavuti, si pongano nella sagrestia dell' Opera predetta, sotto le chiavi e guardia degli officiali dell' Opera Moyse. E possano i detti officiali i detti libri in tutto e in parte prestare agli officii che si faranno nella detta chiesa, e poi riporli come parrà loro che si convegna. E alla fine del loro officio rassegnarli a' loro successori.

XXIIII.

Di procacciare che l' Opera di san Giovanni sia esenta.

Statuto e ordinato è, per reverenza di Dio e della sua gloriosa madre e del beato santo Giovanni Batista, che i Consoli

dell' Arte di Calimala, che sono e che per li tempi saranno, sanza tardezza di tempo, facciano richiedere e venire dinanzi a loro i maggiori e migliori delle infrascritte compagnie, cioè de' Bardi, Peruzzi, Acciaioli, Bonaccorsi, Biliotti, e di tutti gli altri che hanno affare nella corte di Roma, e a ciascuno comandino, per saramento e a quella pena che piacerà loro e parrà convenevole, che con istanza procurino e facciano che compagni fattori delle dette compagnie i quali dimorano e seguitano la corte di Roma, studievolmente procurino e facciano al postutto con loro amici che la chiesa e l' Opera della fabbrica della chiesa di santo Giovanni Batista di Firenze sia esenta e libera da ogni imposte, procuragioni, e spese del chiericato di Firenze, dilegati, subdilegati e di ciascuna generazione di spese che per indietro fossono fatte o imposte, e che per innanzi si facessono o imponessono per qualunque modo, titolo, e vocabolo dire si potessono. E che messer lo vescovo di Firenze, o il chiericato della maggiore chiesa di Firenze, overo altro qualunque, a loro nome o a nome proprio o d' altrui, sì li presenti, come quelli che fierono per li tempi, in neuno modo si possano e debbiano impacciare, nè in alcuna cosa intromettere della detta chiesa e Opera, se non in quanto procedesse di volontà de' signori Consoli de' mercatanti di Calimala, e degli altri uomini della detta Arte in cui guardia e protezione la detta chiesa e Opera si regge, mantiene, e governa con pura fede. E che le dette compagnie coi detti compagni che seguitano la detta Corte, come detto è, possano spendere, per compiere le dette cose, in ogni cosa che utile fie a procurare e avere la detta esenzione, insino in quantità di dugento fiorini d' oro; i quali fiorini le dette compagnie facciano pagare e dare con effetto nella detta Corte per le dette cose compiere; alla pena che a loro fosse imposta per li Consoli quando fien loro dati per l' Arte di Calimala, o per li depositarii della detta Opera; li quali i detti depositarii debbiano pagare alle dette compagnie de' danari della detta Opera, secondo lo comandamento de' Consoli. E i Consoli siano tenuti le dette cose osservare, e osservar fare, a pena di soldi XL per ciascuno.

Anco siano tenuti i detti Consoli, ciascuno anno del mese di gennaio. eleggere e deputare quattro de' migliori e più sani mercatanti di Calimala con ogni balìa generale e speciale, e autorità di cercare, ragionare, trattare e componere, con ciascuni e singuli uomini, persone, signori, luoghi, collegi, e universitadi di qualunque condizione o dignità siano, come e per che via, modo, e ordine l' Opera e l' Oratorio di santo Giovanni predetto si conservi meglio onorata, bella, libera ed esenta, e guardare si possa in perpetuo onorevolmente a reverenza dell' onnipotente Iddio e della sua madre e del detto santo Giovanni, e a buono stato del Comune di Firenze, e dell' Arte purissima de' mercatanti di Calimala.

XXV.

Che i Marignolli isgombrino certo terreno.

Ordinarono che i Marignolli sgombrino lo terreno che hanno ingombrato della grondaia dell' Opera san Giovanni a lato alle case della detta Opera, overo che lo riconoscano della detta Opera. E a ciò siano tenuti i Consoli e li officiali di Calimala con effetto a far fare, infra uno mese poi che a loro fie denunziato per l' officiale di Calimala; a pena di lib. xxv. E 'l detto officiale sia tenuto di dinunziarlo a' detti Consoli infra otto die dell' entramento del suo officio.

XXVI.

Della chiamata di quattro officiali sopra l' Opera di san Giovanni.

Acciò che l' Opera di santo Giovanni Batista, e l' Opera di santo Miniato a Monte, e la magione di santo Jacopo a san Sebio, salutevolmente si reggano e conducano, statuto è che i Consoli di Calimala, infra tre dì, del mese di gennaio ciascuno anno eleggano e deputino quattro mercatanti de' migliori e più sufficienti dell' Arte di Calimala, l' officio de' quali

duri infino all' altro calendi di gennaio prossimo che seguiterà. E i detti officiali abbiano piena balìa, autorità, e podestà, com'hae tutta l' Arte di Calimala, di provvedere, ordinare, e disponere in tutte e singule cose opportune, utili, e necessarie alle dette Opere e magioni, e a catuna di quelle, e le quali si aspettassono a ordinazione e utilità di quelle e delle loro ragioni, possessioni, e beni. Anche abbiano balìa d' inchiedere e procedere contro le famiglie delle dette Opere e magioni, e di ciascuna di quelle, e condannarle, cassare, e rimuovere per loro medesimi, overo con consiglio de' Consoli, se 'l detto consiglio vorranno, come e quando a loro piacerà e parrà che bene sia; e di ponere modo, freno, e ordine agli operai, vice-operai, guardiani, e famigliari delle dette Opere e magioni, e nelle spese di quelle, sì chè si facciano utili e oneste. E generalmente possano fare, disponere, e ordinare tutte quelle cose le quali parrà loro che siano utili o bisognevoli per le dette Opere e magioni. E tutto ciò che faranno e ordineranno, vaglia e tenga, e abbia piena fermezza, e osservare si debbia, e mandisi ad esecuzione, siccome per tutta l' Arte di Calimala fosse ordinato e fatto, e per li Consoli della detta Arte debitamente approvato. E che i detti ufficiali, infra uno anno prossimo che verrà, facciano e ordinino sì che gl' infermi di Campoluccì dimorino e abitino spartiti, gli uomini dalle femmine, come loro meglio parrà; e in acconciarli e ordinare ciò, possano spendere della pecunia della magione predetta infino in lib. cento di piccioli, e più e meno come loro piacerà, i quali i depositarii della detta pecunia possano licitamente pagare: e chi sarà al detto officio uno anno, non possa essere a quello medesimo officio l' anno prossimo seguente.

XXVII.

Degli officiali a provvedere e procurare dell' offerte di san Giovanni.

Ordiniamo che al tempo che si chiamano gli arbitri per lo Comune di Firenze a fare li Statuti di quel Comune, i Con-

soli di Calimala procurino che nel volume dello Statuto di Firenze, si ponga che messer la Podestà, e messer lo Capitano di Firenze, lo esecutore degli ordinamenti della giustizia, e 'l giudice dell' appellagioni, e tutti i Consoli delle Arti della città di Firenze, e gli officiali della mercatanzia che per li tempi saranno, e ciascuno di loro sieno tenuti e debbiano offerire alla chiesa di santo Giovanni, per la fabbrica e adornamento di quella chiesa, il dì della festa di santo Filippo, e il dì della festa di san Barnaba, e il dì della festa di santo Bartolemmeo, e in ciascuna di quelle feste, uno cero overo torchietto per ciascuno, a pena di soldi cento per ciascuno de' detti rettori e officiali che non offeressono, la quale gli si ritenga per li Camarlinghi della camera del Comune di Firenze del suo salario, e di soldi quaranta per ciascuno de' detti Consoli e officiali della mercatanzia che non offeressono come detto è; la quale si tolga loro per li detti rettori e officiali overo alcuno di loro.

E che ogni pregione del Comune di Firenze, che fie offerto all' Altare di santo Giovanni, offeri sull' Altare per convertire nella fabbrica e ornamento della detta chiesa, denari sei o la valuta; a pena di soldi venti di piccioli a lui tollere per messer la Podestà, o per messer lo Capitano di Firenze.

E che ciascuno Podestà, Capitano, Esecutore degli ordinamenti della giustizia, e ciascuno altro rettore e officiale del Comune di Firenze, debbiano e siano tenuti nel loro avvenimento offerere alla chiesa del detto san Giovanni almeno di soldi diece per convertirgli nella fabbrica e ornamento della detta chiesa.

Anche procurino che si ponga nel detto Statuto di Firenze che tutte l' offerte, che si fanno per l'Arti o per le compagnie di Firenze per la festa di san Giovanni Battista, si facciano il dì della vigilia e non il dì della festa.

Anche procurino che si ponga nel detto Statuto di Firenze che messer la Podestà, Capitano, e Esecutore, Giudice d' appellagioni, e il Giudice de' beni de' rubelli del Comune di Firenze, che per li tempi infrascritti fierono a' reggimenti e offici del detto Comune, siano tenuti d' offerere all' altare del

beato santo Giovanni Battista di Firenze, e die della vigilia della natività del nostro Signore Gesù Cristo, e della vigilia del detto santo Giovanni Battista; e le infrascritte offerte fare, cioè, messer la Podestà uno palio di valuta e di stima di lib. venticinque di piccioli; messer lo Capitano uno palio di valuta e di stima di lib. quindici di piccioli; messer lo Esecutore uno palio di valuta e di stima di lib. quindici di piccioli; e ciascuno de' detti Giudici d' appellagioni, e de' beni de' rubelli uno cero di valuta di soldi cento. E che se le dette offerte non facessono, li Camarlinghi del Comune di Firenze, del salario loro lo debbiano far fare. Anche che tutti i conestabili del Comune di Firenze siano tenuti d' accompagnare la vigilia della festa di santo Giovanni predetto, i signori Priori, messer la Podestà, messer lo Capitano e Esecutore a offerere ciascuno col suo cero almeno di libbra.

Anche che ciascuno Notaio del Comune di Firenze od alcuno officiale, o rettore di quel Comune che scriverà lettere d' elezioni della Podestà, Capitano, Esecutore, Giudice d' appellagioni, Sindaco, Giudice de'beni de' rubelli, o d' altro rettore o officiale del detto Comune, scrivano e pongano in quelle lettere come debbono offerere de' loro salarii all' Opera e fabbrica della detta chiesa, ciascuno di loro quello che si contiene nello Statuto del Comune di Firenze. Con ciò sia cosa che alcuni de' detti rettori e officiali già per alcune volte siano scusati dalle dette offerte, perchè nelle lettere della loro elezione non se ne fa menzione.

Anche siano tenuti i detti Consoli, ne' tempi che le offerte si debbiano fare alla chiesa di messer santo Giovanni predetto, procurare sollicitamente e efficacemente co' signori Priori dell' Arti, e Gonfalonieri di giustizia, che le dette offerte e ciascuna di quelle si facciano bene e onorevolmente e perfettamente, il meglio che a loro parrà che convenga

Anche siano tenuti i Consoli, del mese di gennaio, procurare co' signori Priori dell' Arti e Gonfalonieri della Giustizia, e con i signori Dodici e Gonfalonieri delle compagnie, overo con. altri officiali del Comune, che le Castella e Comuni sottoposti al Comune di Firenze, portino la vigilia di

santo Giovanni ceri lavorati a simiglianza di quello della moneta, di quello peso e grandezza che piacerà loro, secondo la facoltà del luogo o castello.

Anco procurino con i Reggimenti di Firenze che nella piazza di san Giovanni non si giuochi.

XXVIII.

Come si resista a chi facesse novità alle cose sottoposte all' Arte.

S' alcuna persona di qualunque condizione, stato, o dignità fosse, facesse, o movesse alcuno processo, comandamento o inibizione, o altra novità, o sentenza, scomunicazione, o interdetto desse o promulgasse contra i Consoli, o mercatanti, o officiali dell' Arte di Calimala, contra loro sindaci, procuratori, o avvocati, o messi, o qualunqu' altri alcuna cosa facessono, o avessono fatto in difensione e mantenimento o acquistamento delle ragioni di detta Arte e dell' Opere delle chiese di san Giovanni Battista, o di san Miniato a Monte, e della magione di san Jacopo a san Sebio, o d' alcuna d' esse, sieno tenuti i Consoli, che per lo tempo saranno, con quel Consiglio che a ciò vorranno avere, alle spese della detta Arte, in quanto fossono fatti dell' Arte, e alle spese delle dette Opere e magione in quanto fossono fatti d' esse, cioè di quella per cui cagione fosse mosso il piato o la lite, d' andare, essere, e stare in ciascun luogo che sarà bisogno, e piatire, e procuratori e avvocati per sè e per altri eleggere e diputare, e in tutti i modi insistere che a loro parrà che sia utile o necessario al conservamento, defensione, e mantenimento delle ragioni della detta Arte, e delle dette Opere e magioni.

E tutto ciò che i detti Consoli faranno nelle dette cose e intorno a quelle, vaglia e tegna e osservisi siccome fatto fosse per tutta l' Arte e università di Calimala, richeggendo in queste cose i signori Podestà, Capitano, Esecutore, Priori d' Arti e Gonfaloniere di Giustizia, e le Capitudini dell' altre Arti di

Firenze. E se per alcuno tempo lite o questione fosse mossa sopra alcuna delle dette Opere e magioni, o sopra i beni o le ragioni di quelle, e i Priori, che fossono per lo tempo, non resistessono a chi movesse o facesse cotale lite e quistione, a loro podere e siccome dovessono, allora i detti Consoli raunino, nel maggior uumero che potranno, de' migliori e più potenti uomini della detta Arte, e dell' altre Capitudini dell' Arti di Firenze; e dinanzi a loro spongano la negligenza d' essi Priori e come si portano nella defensione delle ragioni delle dette Opere e magione. E poi nientemeno tutte le dette cose notifichino al Collegio del Gonfalonieri delle Compagnie e de'Dodici buoni uomini della città di Firenze, e domandino il loro aiuto e favore per la defensione delle dette ragioni, e Opere, e magione. E se al tempo che cotale lite o questione fosse mossa tra quelli Priori i quali fossono negligenti com'è detto, e fosse alcuno dell' Arte di Calimala, il quale non s' interponesse a suo podere alla difesa delle dette Opere e magioni, e delle loro ragioni e della detta Arte, che egli e 'l suo padre, figliuoli, fratelli e tutti quelli di sua schiatta per linea masculina, e i suoi compagni, se cotali compagni non si partissono da lui, sieno divietati dell' Arte e commercio de' mercatanti di Calimala, e a quella Arte mai non possano essere ricevuti, non ostante alcuno capitolo della detta Arte. Le quali tutte cose sieno tenuti di fare i Consoli di Calimala che per lo tempo saranno, a pena di lib. cinquecento di fiorini piccioli per ciascuno di loro, nella quale pena sieno condannati per li sindachi della detta Arte. E se i detti Consoli nella defensione delle ragioni delle dette Opere a magioni fossono negligenti, simigliantemente siano condannati. E s' alcuno mercatante di questa Arte fosse in alcuno officio del Comune o della città di Firenze, e non difendesse le ragioni della detta Arte, e delle dette Opere e magioni come detto è. overo facesse alcuna cosa contra la libertà della detta Arte e delle dette Opere e magioni, caggia nella detta pena.

XXVIIII.

Che alcuno non sottoposto all' Arte non venda panni oltramontani.

Statnto è che Bonifazio de' Peruzzi, Lapo Niccoli, Giovanni Bonaccorsi, Jacopo degli Alberti, Cenni di Nardo, e Tano Chiarissimi, mercatanti dell' Arte di Calimala, siano officiali della detta Arte a provvedere, ordinare, e procurare, e modo e ordine trovare con effetto che niuno il quale non sia sottoposto all' Arte di Calimala non possa vendere ne venda panni oltramontani; e per ciò, e in ciò, o intorno a ciò abbiano piena balia, autorità e podestà come a tutta l' Arte di Calimala, e possano in ciò, e sopra ciò, e intorno a ciò fare ordini per loro medesimi e tenere Consigli degli uomini dell' Arte di Calimala, di cui e quante volte vorranno, e proponere, e fare riformare, e ogni cosa fare per loro medesimi, e procurare col Comune di Firenze e co' reggimenti e officiali di quel Comune, e con cinque della mercatanzia, e con le Capitudini dell' Arti di Firenze, e con l' Arte medesima di Calimala e per ogni modo che vorranno, non richieggendo o richieggendo i Consoli di Calimala, come a loro piacerà, come puote tutta l' Arte predetta. E ciò che i detti officiali o la maggiore parte di loro faranno, ordineranno e provvederanno nelle dette cose, e intorno a quelle e per esecuzione di quelle, abbia piena fermezza, e debbiasi mandare a compimento ed esecuzione per officiali e Arte di Calimala, così come per tutta l' Arte predetta solennemente fosse fatto e ordinato. E duri lo loro officio insino che sopra le dette cose abbiano perfettamente provveduto, e perfetta esecuzione sia fatta, si che niuno che non sia sottoposto alla detta Arte non possa vendere panni oltramontani. E i Consoli che saranno per li tempi, siano tenuti per saramento, e a pena di lib. diece per ciascuno di loro, fare raunare li detti officiali ogni settimana una volta almeno, e strignerli a le dette cose mandare ad esecuzione, e

dare loro, a ogni loro richiestà, aiuto e forza per l'Arte predetta, come o in quelli casi che per loro saranno richiesti, infino che le dette cose abbiano perfetto compimento, a soddisfacimento dell'Arte di Calimala.

Anco siano tenuti i detti officiali di provvedere, sollicitare e procurare per quelli modi che parrà loro che bisogni, come tutte le terre del Comune di Firenze offerino per san Giovanni ceri grandi di legname, ornati di cera sufficientemente, secondo la qualità delle dette terre.

XXX.

Del registro ove si scrivano i debiti delle case poste a guardia dell' Arte.

Facciasi per l'Arte di Calimala uno libro, overo registro nel quale chiaramente e partitamente apparisca tutto ciò che l'Arte di Calimala dee avere o dare all'Opera di san Giovanni, e all'Opera di san Miniato a Monte, e alla magione di san Sebio, o ad alcuna di quelle, e in tutto ciò che alcuna di quelle Opere e magioni dee dare o ricevere l'una dall'altra. E acciò che il detto libro e registro più tosto e meglio si faccia, li infrascritti savi uomini, cioè Cambio Cambi, e Cappone di Recco siano officiali a ritrovare i detti debiti per li libri de' Camarlinghi della detta Arte, e per li libri de' dipositarii delle dette Opere e magioni, e per ogni altre scritture ove di ciò avesse memoria, e a provvedere e ordinare di fare il detto registro. E siano tenuti, a pena di lib. diece di piccioli per ciascuno di loro, d'avere compiuto e fatto lo detto registro e debiti ritrovati, di qui a calendi aprile anno MCCCXXXIIII. E nel detto registro si metta e scriva annualmente in perpetuo per li ragionieri che s'indicheranno, e vedranno le ragioni del Camarlingo di Calimala e de' depositarii de' danari delle dette Opere e magioni, tutto ciò che l'Arte predetta prestasse o riavesse, accattasse o rendesse

a ciascuna delle dette Opere e magioni, e tutto ciò che ciascuna delle dette Opere e magioni prestasse o riavesse, accattasse o rendesse all' altra.

XXXI.

Di menomare la condannagione di Tano Chiarissimi.

Con ciò sia cosa che Tano Chiarissimi e Giovanni di ser Fazio suo discepolo, siano stati condannati per li Consoli di Calimala, presenti al tempo dell' officio di ser Currado da Pistoia, officiale della detta Arte, in lib. quindici di piccioli per certi panni, i quali il detto Giovanni mandò e condusse a vendere fuore della bottega del detto Tano, contra la forma degli Statuti di quest' Arte, siccome nella condannagione si contiene, e sia detto agli arbitri che 'l detto Giovanni ciò fece senza coscenza de' suoi maestri, e egli per sè sia insufficiente a pagare la detta condannagione, provvidero i detti arbitri che i detti Tano e Giovanni, della detta condannagione paghino lib. cinque di piccioli solamente, e pagato lib. cinque, siano assolti del rimanente.

XXXII.

Che 'l suggello dell' Arte si faccia d' ariento.

Lo suggello dell' Arte di Calimala si faccia di nuovo d' argento dorato, e che il Camarlingo della detta Arte che sarà dell' anno prossimo che viene, lo faccia fare, e possa spendere della pecunia dell' Arte nel detto suggello, quattro fiorini d' oro, o in quel torno.

XXXIII.

Di racconciare la colonna della piazza san Giovanni.

La colonna con la croce che era nella piazza di san Giovanni, a memorazione del miracolo di santo Zanobio, la quale

cadde per lo diluvio, si rilevi alle spese dell' Opera san Giovanni. E 'l depositario de' denari della detta Opera la faccia rilevare lo più tosto che potrà, facendo nella croce opera Moyse come era anzi che cadesse, o altramenti acconciando come meglio parrà agli officiali dell' Opera Moyse E per le dette cose fare, possa spendere quello che bisognerà, secondo la deliberazione de' detti officiali.

XXXIIII.

Di certe limosine.

Ad onore e reverenza del nostro Signore Iddio e della sua dolcissima madre, e del beato messer santo Giovanni Batista, e a ciò che Dio conservi la cittade e l mercatanti di Calimala di Firenze, e l' Opera di santo Giovanni in buono stato, le infrascritte limosine si facciano nell' anno prossimo che verrà de' beni della detta Opera, cioè:

a Giovanna figliuola che fu di Berto
Baroni . . . . staia quattro di grano
alla Moglie e alle figliuole femmine
che furono di Banco Rigaletti . staia dodici di grano
a messer Giovanni Angelotti . . staia sei di grano
a Vanni Betti del popolo san Lorenzo staia quattro di grano
a Ranieri Ugucciom vocato Soffiane staia sei di grano
a Neri di ser Pace . . . . . staia sei di grano
alla Famiglia che fu di Pierotto
Ciapperoni . . . . staia sei di grano
a . . . . . . Serocchia di Giano
Bentivegne. . . . . staia tre di grano
alla Famiglia d' Andrea Ughi Aldobrandini. . . . . staia quattro di grano
a Naddo di ser Bene da Vaglia e
a Bartola sua nipote, in tutto . staia quattro di grano
a Madonna . . . . . . figliuola che
fue di Maruccio di Benci Ristori staia quattro di grano

a Lapo Niccoli per dare a una famiglia povera vergognosa a cui elli vorrà . . . . staia dodici di grano

a Michele Tanaglie per dare a una famiglia povera vergognosa a cui elli vorrà . . . . staia quattro di grano

alla Famiglia di Vanni Baldini del popolo di san Michele Berteldi. staia quattro di grano.

Che li depositarii de' denari dell' Opera san Giovanni sian tenuti la metà del detto grano comperare e dare a' sopraddetti, del mese di gennaio prossimo che viene A. MCCCXXXIII, e l'altra metà dare del mese di settembre prossimo che seguiterà A. MCCCXXXIIII.

Anco siano tenuti i detti depositarii alle spese della detta Opera comperare e dar fare a' prigioni poveri delle Stinche del Comune di Firenze, ciascuni quindici die per tempo di sei mesi, cominciando del mese di gennaio anni MCCCXXXIII, fino per tutto giugno prossimo, staia due di pane cotto per l'amore di Dio e di santo Giovanni.

XXXV.

Del taccare de' panni oltramontani.

Acciò che le tacche, segni, e scritte del costo de' panni oltramontani igualmente e ragionevolmente si facciano per ciascuno, providero i detti Arbitri che gli officiali della drapperia dell' Arte di Calimala, i quali fierono eletti del mese di gennaio prossimo che verrà anni MCCCXXXIII, abbiano balia e autorità come tutta l'Arte di Calimala, e siano tenuti di provvedere e ordinare come i panni oltramontani si tacchino, e segnino, e scrivano, e in ciò e intorno a ciò possano e debbiano e siano tenuti di fare ordini e ponere pene e ogni cosa fare che al taccare e segnare de' panni o scriverli parrà loro che s' appartenga e convenevole sia. E ciò che per li detti officiali o per le due parti di loro si farà, vaglia e conservisi per li Consoli

e officiali della detta Arte, e per tutti quelli i quali sono tenuti alla detta Arte, come statuti di questa Arte. E debbiasi scrivere per lo Notaio della detta Arte su questo Statuto quie di sotto, acciò che a ciascuno sieno manifesti, come gli altri Statuti dell' Arte.

XXXVI.

Ordine fatto per gli officiali della drapperia sopra la detta materia.

In prima che in su' panni oltramontani che si comperano oltramonti; si tacchi il primo costo che 'l panno costa dal drappiere colle spese che diremo qui appresso: cioè il danaio di Dio, e il recare i panni a casa. E se alcuno panno si tignesse in altro colore che fosse comperato, dal drappiere possavisi taccare quello che cotale tignitura costasse. Anche il cardare, e 'l pianare, e 'l piegare, e appuntare, e ogni affetto, e la bandinella lina, e ogni assise, maletolte, e toloneo delle ville ove si comperano i panni, e uscita dalle porte, e il legaggio, e caricaggio, e ostellaggio, e vino, e ogni maletolta che il Re di Francia toglie, per cagione di denari quattro per livra, della compera, e d' ogni altra malatolta che il Re togliesse. E che a' panni di Camò si tacchino, siccome è usato per li tempi passati, le sopraddette spese, quelle che 'n sul panno facessono, e oltre a quelle vi si tacchi la vettura che costasse il panno di Camò a Parigi. E chi taccasse per altro modo che detto è di sopra, caggia in pena di lib. cento di fiorini per ogni panno; e ogni persona possa chi facesse contra accusare, e siali tenuto credenza. La quale pena sia tenuto di pagare la compagnia o mercatante, il cui compagno o fattore contra facesse, intendendosi che possa ragguagliare le derrate de' panni d' una villa, non ragguagliando le derrate de' panni d' una villa con panni d' altra villa.

Anche che tutti i panni debbiano essere taccati il costo del panno, e ancora debbia avere ciascuno panno la scritta cucita al panno, ove sia scritto il costo del panno, il quale

si debbia accordare coile tacche, e siavi scritto il nome della villa là dove ii panno è fatto. E se il panno hae bandinella, debbia simiiemente essere scritto su cotale bandinella ii costo del panno il quale s' accordi con la scritta cuscita al panno, e con le tacche e la villa ove fosse fatto il panno. E chi avesse o tenesse aicuno de' detti panni, il quaie non fosse taccato e scritto, come detto è di sopra, sia condannato in lib. diece di piccioii per ciascuno panno e ciascuna voita; saivo che a' panni tagliati di misura da venti braccia in giù, basti le tacche e ia scritta cuscita. E a' panni che si tingono in Firenze debbia essere scritto, a piè dei costo del panno sulla scritta e sulla bandinella, lo prezzo delia tintura e l' affetto di queili panni, e secondo ehe è ordinato ne' capitoii deila tintura che si debbia togliere per tintura e affetto de' panni che si vendono in grosso; a pena di lib. cinque di piccioli per ciascuno panno. E fatti furono i detti capitoli Anno Domini MCCCXXXIIII, del mese di giugno.

Anco è statuto e ordinato che ciascuno deil' Arte di Calimala che manderàe alcuno suo compagno o fattore a comperare o investire in panni oltramontani, oltremonti, sia tenuto di fare venire, e coiui ch' andrà sia tenuto di venire, innanzi che vada, dinanzi a' Consoli di Calimala, overo al loro officiale, e giurare che del taccare de' panni faranno e osserveranno tutti gli statuti che parlano del detto taccamento; a pena di iib. diece per ciascuno che mandasse e andasse, se non giurerà come detto è. E similemente notifichino i Consoli di Calimala a' Consoli di Francia ciascuno Consolato, che simile saramento facciano fare e ricevano da coloro che sono oltremonti per comperare e per investire in panni; a pena di lib. diece per ciascuno Consolato che non notificasse come detto è.

XXXVII.

Di scrivere lo Statuto in volgare.

Lo Statuto di questa Arte si rechi in volgare, e volgarmente si scriva in breve volume, e con parole brevi il

meglio che far si potrà per li savii uomini Giovanni Bonaccorsi, Taldo Valori, e Nerone di Nigi mercatanti di Calimala, con quelli Notai che a loro parrà. I quali abbiano piena balìa di volgarizzare il detto Statuto e d' acconciare e adattare, e insieme recare i capitoli i quali parlano d' una medesima materia, o di simile, in tutto e in parte; capitoli dividere, come meglio parrà loro che vadano insieme e si convegna, con belle e sustanziali parole mercantili, detraendone il multiplicare delle parole, e ponendovi parole convenevoli come a loro parrà che meglio stia, secondo il vero intendimento, e non mutando la sustanza del fatto. E recato il detto Statuto in volgare sermone per li detti officiali, come detto è, abbia e avere debbia il detto Statuto intelletto mercantile; e altro Statuto non debbia avere nè tenere la detta Arte, il quale sia scritto in grammatica (1). E 'l Camarlingo dell' Arte possa satisfare a' Notai e alle persone che 'l detto Statuto scriveranno o volgarizzeranno, e pagare i libri e le carte che bisogneranno a ciò, e fare ogni altra spesa che a ciòe bisognerae, come delibereranno i detti tre officiali. de' danari della detta Arte (2).

(1) Solo per coloro ai quali non sono familiari le scritture del secolo decimoquarto noto che *scritto in grammatica*, vale in *lingua latina*.

(2) Reputo pregio dell' opera ricopiare qui in nota il capitolo con che si chiude lo statuto contenuto nell'altro codice:

« *Perciò che nelle questioni che sono e che si fanno nella corte dell'Arte di Calimala mercatantilemente si procede e i piati si scrivono volgarmente sanza giudici o procuratori o notari, più di buona equità che di stretta ragione procedendo; e acciò che ciascuno litigante possa e sappia vedere e intendere gli statuti e capitoli che fanno per lui e contra lui, proveduto è che lo Statuto di questa Arte sempre sia e stea scritto in volgare sermone, e niuno statuto sia nella detta Arte in gramatica. E che il detto Statuto e ciascuno capitolo di quello abbia e avere debbia intelletto mercantile. E che in qualunque parte del detto Statuto o d' alcuno capitolo d' esso fosse alcuna parola o clausola o capitolo o dizione dubitevole o della quale si dubitasse o fosse o si dicesse oscura o che ricevesse interpretazione o questione ne fosse, steasi e stare si debbia dello 'ntelletto di quelle e della loro interpretazione al detto e dichiarazione de' Consoli della detta Arte o di tre di loro e di quelli aggiunti degli uomini di questa Arte i quali a ciò vorranno avere, se a ciò aggiunti vorranno avere. E quella intenzione e interpretazione abbiano e avere debbiano la quale dichiarata sarà per li detti Consoli e aggiunti, se aggiunti avere vorranno, o per li detti Consoli soli o tre di loro* ».

RIFORME E CORREZIONI

Agli Statuti dell' Arte di Calimala.

In nome di Dio. *Amen.* Qui appresso saranno iscritte le correzioni, addizioni, e diminuzioni, cassazioni e nuovi statuti e ordinamenti, fatti per li savi e discreti uomini.

Giovanni Bonaccorsi
Lapo Niccoli
Aldobrandino Tanaglie
Tano Chiarissimi
Nerozzo degli Alberti
Filippozzo Soldani

arbitri e statutari dell' Arte de' mercatanti di Calimala, deputati a correggere gli Statuti e gli ordini della detta Arte, e a quelli mutare, correggere, aggiugnere e menumare e di nuovo fare. L' ufficio de' quali incominciò lunedì a' dì XI del mese di dicembre nell' anno Domini MCCCXXXV; scritti per me Giovanni Benvenuti Notaio della detta Arte.

I.

In prima, allo Statuto terzo del primo libro, posto sotto la rubrica: Di guardare le feste — In quella parte ove dice in fine del detto Statuto: « Che 'l Notaio dell'Arte, ogni Consolato faccia giurare i maestri e discepoli di non fare nè far fare

contra alle dette cose » cassarono le dette parole « ogni Consolato » e in luogo di quelle puosono queste parole: « una volta l'anno, e allora del mese di gennaio ».

Item. Nel detto Statuto aggiunsono queste parole cioè: « e alla detta pena non sia tenuto alcuno che scrivesse lettere o altri suoi fatti; ma solamente chi mostrasse, o vendesse, o comperasse, o mercatantasse, o tenesse aperto ».

II.

Nel capitolo sesto: Della chiamata de'Consoli — aggiunsono queste parole: « E che al tempo che si fanno i sacchi de'Consoli per lo Comune di Firenze, i Consoli dell'Arte di Calimala con quattro de'maggiori e migliori mercatanti dell'Arte, i quali i detti Consoli sieno tenuti di chiamare, sotto pena di lib. xxv per ciascuno di loro, procaccino con sommo studio co'Priori e cogli altri collegi ch'avranno a fare i sacchi, che niuno possa essere Consolo della detta Arte, il quale non sia scritto nella matricola d'essa Arte, e il quale non faccia residentemente della detta Arte per sè o con suoi compagni. E se caso avvenisse che alcuno contra la forma pel detto Statuto e addizione fosse tratto, o uscisse Consolo della detta Arte, de'sacchi overo borse del Comune, sia tenuto in quindici dì di farsi scrivere alla matricola della detta Arte; e se ciò non facesse, neuna sentenza o processo per lui fatto vaglia; e che 'l Camarlingo non gli dea il presente, sotto pena di lib. xxv di fiorini piccioli, e di restituire il presente all'Arte, e che l'ufficiale dell'Arte sia tenuto di condannare e di riscuotere in quindici dì, a pena di lib. xxv di fiorini piccioli del suo salario.

III.

Nel decimo capitolo: Del giuramento e officio del Notaio dell'Arte — aggiunte sono le parole: « E se i Consoli non condannassono le persone le quali dovessono essere condannate per al-

cuna inquisizione o processo fatto per lo Notaio dell' Arte, poi che dal detto Notaio ne saranno richiesti, passato il termine di tale richiesta, il detto Notaio possa per suo ufficio condannare quelle cotali persone che dovessono essere condannate per li Consoli, e questo s' intenda delle condannagioni che montassono infino in lib. venticinque di fiorini piccioli. E quando la condannagione montasse da lib. venticinque in su, il Notaio sia tenuto di piuvicare nel Consiglio dell' Arte, come quelli cotali Consoli non vogliono fare cotale condannagione, e nientemeno condannare i Consoli secondo la forma dello Statuto, a pena di lib. diece per ogni volta al Notaio che ciò non facesse ». *Item*. Aggiunto è al detto Statuto che 'l Notaio non sia tenuto di scrivere il nome de' testimoni i quali esaminasse sopr' alcuna inquisizione o processo, ma solamente il detto loro, e 'l nome tenere segreto e celato. E ogni Statuto di questa Arte sobreviloquio (*sic*), i quali cioè che alcune pene impongono ai Consoli di questa Arte, il Notaio forestiere sotto la detta pena debba al postutto ogni mese una volta leggere a' Consoli e a' sindachi che gli sindacheranno, e se nollo facesse, per esso nella detta pena incorra, e 'l Camarlingo alla detta pena sia tenuto di ritenergliele del suo salario.

IV.

Il Capitolo XXXV del primo libro posto sotto la rubrica: Di non fare imposta nè prestanza all' Arte — cassarono, per ciò più pienamente è sopra ciò proveduto per lo capitolo XXXVI del secondo libro.

V.

Il capitolo LXXXXI del primo libro, posto sotto la rubrica: Di non dare diritto de' panni che si vendono — dinuovo confermarono, nonostante che per riformagione fosse levato il saramento, e ordinaro che ciascuno sia tenuto per saramento come in quello è scritto; e che in qualunque parte, statuto o capitolo di questo volume si parla che gli uomini di quest' Arte siano

tenuti a pena niuna con giuramento, levarono che niuno sia tenuto al giuramento, ma alla pena.

Item al detto capitolo aggiunto è « che il Notaio dell'inquisizione possa condannare ciascuno che contra al detto ordinamento facesse, a sua coscienza, e per fama e per ogni modo che a lui parrà, non ostante che le pruove non appariscano, in lib. diece di fiorini piccioli per ciascuno e per ogni volta.

VI.

Al capitolo LXXXXIIII del primo libro, posto sotto la rubrica: Di costrignere Lapo di messer Falcone etc. — aggiunsono: « coloro i quali saranno eletti per gli Consoli e per lo Consiglio della detta Arte, sieno ufficiali a rivedere la ragione del detto Lapo, con quella balia e ufficio che furono altre volte eletti Cenni Nardi, Guccio degli Alberti e Maso dell'Antella; e che i detti Naddo e Guccio la detta ragione abbiano veduta e terminata infra sei mesi prossimi poi ch'avranno giurato l'ufficio; a pena di lib. venticinque per ciascuno di loro; e ciò che per loro ne sarà veduto, fatto, e ordinato abbia plena fermezza; e veduta la ragione detta, si cassi lo Statuto predetto, e mandisi a esecuzione quello che per li detti officiali ne sarà deliberato ».

VII.

Nel sesto capitolo del secondo libro, posto sotto la rubrica: Del comandamento che si fa a'tintori etc. — in quella parte ove dice: « e che niuno tintore o affettatore, possa nella città di Firenze, o nel distretto, tignere, tirare, o affettare alcuno panno oltramontano non bollato in due parti del panno della bolla del piombo dell' Arte di Calimala, a pena di lib. x per ogni panno « aggiunsono a lato alla detta parola « di Calimala » queste parole cioè: « o almeno bollato in una parte del panno, si che non sia loro pregiudicio se l'una bolla fosse caduta. *Item*. In quella parte ove dice: « e che ogni tintore, affettatore,

e tiratore, e loro fattori giurino ogni Consolato di non far contra gli Statuti di quest' Arte etc. » cassarono le dette parole « ogni Consolato » e in luogo di quelle parole puosono queste parole, cioè: « ogni anno ».

VIII.

Dello statuto decimo del secondo libro, posto sotto la rubrica: Di non trarre panni fuori della finestra etc. — cassarono tutta la clausa e le parole che dicono così: « E niuno di questa Arte possa raccomandare o mandare alcuno panno venduto a taglio ad alcuno affettatore, tintore, o sarto, o altra persona, se prima non avesse la quarta parte del prezzo di quel panno venduto, e allora a tintore, o affettatore che abbia sodo all' Arte, e non altrui; a pena di lib. diece per ogni panno venduto, e quante volte; salvo che questo non abbia luogo ne' panni venduti a' suoi compagni ».

VIIII.

Il capitolo XVI del secondo libro posto sotto la rubrica: Che niuno segni panni o torselli d' altro segno che del suo — cassarono tutto, però che più pienamente è provveduto sopra ciò per un altro Statuto di questa medesima materia nel Capitolo XL del secondo libro.

X.

Al capitolo XVIII del secondo libro posto sotto la rubrica: Che in ogni mercato si dea il danaio di Dio — aggiunto è infine del capitolo queste parole, cioè: « E di questo niuno sia tenuto per saramento ».

XI.

Del capitolo primo del secondo libro posto sotto la rubrica: De' sensali dell' Arte, e del loro ufficio — la clausula che

dice così: « E di ciascuno mercato che faranno, dare al venditore uno danaio per mercato fatto, a pena di soldi v per ogni danaio che non dessono « cassarono tutta, però che non s' osserva. *Item*. Confermarono i sensali che sono stati l' anno passato col salario, ufficio, e modo usati.

XII.

Il capitolo XXII del secondo libro, posto sotto la rubrica: Della pena dello spergiuro e come si proceda contra chi si spergiura — cassarono; per ciò che quello medesimo capitolo è scritto nel primo libro alla rubrica XLI.

XIII.

Nel capitolo XXXIII del secondo libro, posto sotto la rubrica: Che niuno mandi a veder panni fuori di sua bottega — aggiunte sono queste parole in fine del capitolo, cioè: « salvo che si possano mandare a vedere solamente panni divisati e scaccati ».

XIIII.

Nel capitolo XI del terzo libro, posto sotto la rubrica: Della elezione degli ufficiali ad allogare i beni dell' Opera san Giovanni etc. — aggiunsono in fine del capitolo queste parole, cioè: « E che niuna allogazione si faccia da quinci innanzi d' alcuno podere, casa, o possessione dell' Opere e spedali predetti, o d' alcuna d' esse, o d' alcuna persona dell' Arte di Calimala o alla detta Arte tenuta, o altrui per lui; e se si facesse non vaglia ».

XV.

Al capitolo XII del terzo libro, posto sotto la rubrica: Della elezione degli ufficiali dell' Opera Moyse — aggiunsono in

fine del detto capitolo queste parole, cioè: « e che i detti ufficiali sieno tenuti di ragunarsi, e raguninsi ogni quindici dì una volta almeno, a pena di soldi XX per ogni volta che non si ragunassero.

XVI.

Al capitolo XXXVI del terzo libro, posto sotto la rubrica: Ordine fatto per gli ufficiali della drapperia etc. — in quella parte ove dice: « e siavi scritto il nome della villa dove il panno è fatto » aggiunte sono queste parole, cioè: « e 'l nome del maestro che fece il panno, salvo che a questo non fieno tenuti i panni di Borgi perchè gli si fanno i mercatanti medesimi, nè quelli di Tolosa, però che si vendono a panno.

XVII.

Item in quella parte del detto capitolo, ove dice: « MCCCXXXIIII del mese di giugno » a lato alle dette parole aggiunto è: « E che in tutti e sopra tutti i panni i quali si comperano oltramonti, si possa porre sopra 'l primo costo quello che la moneta fosse meglio per cagione di cambio, in quella terra o luogo dove si comperranno, a pagare a Firenze. E similemente si debbia levare del primo costo quello che la moneta fosse peggio per cagione di cambio in quella terra o luogo ove si comperranno a pagare a Firenze. E che tutti i panni di Fiandra e di Brabante si tacchino a' parigini, a soldi XIII e denari IIII il fiorino, come si solea fare. E che oltre al primo costo e all' altre spese, a ciascuno panno che si comperrà in Fiandra o in Brabante, si ponga per carreggio e vettura infino a Parigi, quattro grossi tornesi per panno; salvo che alla covertura si ponga pur due grossi tornesi per panno, e a' panni di Doni Scotto. si ponga tre grossi tornesi per panno. E tutti gli altri panni che si comperranno nel reame di Francia, si tacchino a quella moneta alla quale si comperano. E se alcuno panno si conducesse a Parigi, possavisi porre suso

quello ehe costasse per carreggio o vettura infino a Parigi. E che tutti i panni i quali si tolgono a baratto, si debbiano ragionare e taccare lealmente quello ehe vagliono a danari e non più, non abbiendo rispetto a quello ehe si eontano nel baratto, ma alla verità di quello ehe vagliono.

XVIII.

Proveduto e ordinato è per onore dell' Arte di Calimala, che niuna persona della detta Arte, o a questa Arte tenuta, possa vendere o tenere panni franeesehi o oltramontanl in alcuna bottega o fondaco, la quale o 'l quale fosse a lato ad aleuna sua bettega o fondaco, ove tenesse o vendesse panni fiorentini, in quanto nel muro, overo parete, ehe dividesse i detti fondaehi e botteghe avesse o fosse alcuno uscio, finestra, eolombaio, o rottura; a pena di lib. cento a fiorini per eiascuno e per ogni volta ehe eontra eiò facesse. E questo s' lntenda e abbia luogo da calendi maggio prossimo che verrà nel MCCCXXXVI innanzi.

XVIIII.

Per mantenere l' onore e l' antiea usanza della detta Arte, provveduto è ehe uluna persona della detta Arte, o a quell' Arte tenuta, venda o faccia vendere nella città di Firenze o nel distretto aleuno panno tinto d' oricello, intero o a taglio, a pena di lib. dieee di fiorini pleeioli per ogni panno, e questo abbia luogo e intendasi de' panni oltramontani.

XX.

Item provveduto e ordinato è ehe i Consoli della detta Arte per tutto il mese di gennaio chiamino due uffieiali, i quali ordinino come guardie e lanterne sieno e isteano a guardare le botteghe e i fondachi della detta Arte, eon quello salario e

a quel modo che loro parràe; e per cui e quanto si paghi per le spese delle dette guardie e lanterne; e tutto ciò che per li detti ufficiali sopra ciò sarà provveduto e ordinato, vaglia e osservare si debbia per tutti gli uomini della detta Arte. *Item* possano e debbiano i detti ufficiali provvedere sopra 'l fatto delle vele de' fondachi e delle botteghe della detta Arte, e di farle racconciare, e porre, e levare; e che tutto ciò che provveduto e ordinato sarà per loro intorno a ciò, si debbia pienamente osservare.

XXI.

Con ciò sia cosa che l' Arte di Calimala abbisogni d' uno buono, sofficiente e leale Notaio, cittadino di Firenze, il quale iscriva i piati civili e gl' atti e l' altre cose che si fanno per li Consoli e per gli altri ufficiali della detta Arte, e continuamente intenda e procuri a' fatti e bisogni dell' Opera san Giovanni, e dello spedale di san Jacopo a san Sebio, e dell' Opera di san Miniato a Monte, poste alla guardia e reggimento della detta Arte, e della chiamata del detto Notaio non ci abbia alcuno Statuto, vogliendo in ciò utilemente provvedere, statuto e ordinato è per li detti arbitri che ser Giovanni Benvenuti da Sesto, sia Notaio della detta Arte a scrivere i piati civili e gl' atti, e l' altre cose che si faranno per li Consoli e per gli altri ufficiali dell' Arte, e nella loro corte s' attiteranno, e a sollecitare, studiare, e procurare i fatti, l' utilità, e gli onori delle dette Opere, e spedale, e case poste alla guardia dell' Arte, e le rendite di quelle. E a ciò fare debbia intendere, istare, e essere continuamente, e fare fedelmente e bene tutte quelle cose che sarà mestiere, e siccome gli sarà imposto e comandato per li consoli della detta Arte e per gl' ufficiali posti e diputati a provvedere sopra i fatti delle dette cose. E a ciò che le dette cose possa continuamente sollecitare, studiare, e procurare, e a quelle intendere, abbia ed avere debbia il detto Notaio per suo salario l' anno fiorini cinquanta d' oro in questo modo, cioè: della pecunia della detta Arte fiorini diece dal Camarlingo dell' Arte; e dalla pecunia della detta Opera di san Giovanni fiorini

d' oro venti; e della pecunia dello spedale predetto altri venti fiorini d' oro dal depositario della pecunia del detto spedale e della detta Opera; « e cominci il suo ufficio in calende gennaio nel MCCCXXXV. E che il detto ser Giovanni Notaio non possa o debbia torre, ricevere, o fare alcuno altro officio di Comune o d' Arte, salvo che l' ufficio del priorato, o ufficio al quale tratto fosse di borsa o sacco degli uffici del Comune ».

XXII.

Anche provveduto e ordinato è che ogni processo incominciato o fatto da quinci addietro contra alcuno tintore per cagione di grana, sia sospeso, e sopra quello non si possa da quinci innanzi procedere, nè condannagione fare, in quanto piaccia al Consiglio generale dell' Arte.

XXIII.

Per onore dell' Arte di Calimala, provveduto e ordinato è che i messi dell' Arte di Calimala si debbiano concare (1) d' uno panno e d' una assisa di panno francesco ogn' anno del mese di gennaio. E per l' anno prossimo che comincerà in calende gennaio nel MCCCXXXV, Cecco Dini e Bertuccio Bonaiuti sieno messi della detta Arte con quel salario e provvisione ch' ebbono l' anno presente; e oltre per aiuto delle vestimenta abbiano, ciascuno lib. diece di piccioli ogni anno, quando si vestiranno, da' dipositari dell' Arte della pecunia dell' Opera san Giovanni per metade, e della pecunia dello spedale di san Sebio per l' altra metade, oltre a ogni salario e provvisione a loro ordinato. E questa abbiano per modo di limosina e per loro provvisione per la fatica che durano in servigio delle dette case; e perciò sieno tenuti di sollecitare le rendite delle dette case e provvedere all' utilitadi, e onori, e

(1) *Conchare*. Così il codice, forse, o senza forse conciare, cioè accomodare ec.

bene di quelle a loro podere. « Possano nientemeno quando e quante volte parrà a' Consoli dell' Arte che saranno per gli tempi, cassare, e eleggere, e vietare i detti due messi, e più e meno, e per quello tempo e tempi ch' a loro parrà, col salario predetto e meno, nonostante le dette cose, e i tre di loro o i due colla boce rimessa in uno di loro da uno degli altri ».

XXIIII.

Item a ciò che le case poste a guardia della detta Arte, nelle loro ragioni sieno difese e mantenute, provveduto è che ser Betto Nucci Notaio fiorentino, per l' anno prossimo che verrà cominciando in calende gennaio nel MCCCXXXV sia procuratore dell' Opera san Giovanni e dello spedale di san Jacopo a san Sebio, e per suo salario abbia dodici staia di grano, per metà del grano dell' Opera detta, e per l' altra metà del grano dello spedale predetto.

XXV.

Item elessono i detti arbitri per l' anno prossimo che verrà cominciando nelle dette calende gennaio nel MCCCXXXV col salario e uficio e al modo usato, i savi uomini

Ser Neri Rossi, viceoperaio dell' Opera di san Giovanni

Cino Rinaldi Ghiotto Migliori Ghiotto Calvani	Famigliari e Conversi della detta Opera
Lapo Giannuzzi Dano Ottobuoni e Giovanni Bartoli	e

Biancolino, Cuoco e servigiale della detta Opera.

XXVI.

Item provvidono e ordinarono che de' beni della detta Opera per l' anno predetto prossimo che verrà, cominciando

da calende gennaio nel MCCCXXXV, della somma delle tre staia di grano che si dee dare ogni settimana a' poveri vergognosi, secondo la forma dello Statuto posto sotto la rubrica: Della limosina che si fa per l'Opera di san Giovanni — si dea del mese di gennaio prossimo che verrà alle 'nfrascritte persone le 'nfrascritte quantità di grano, cioè:

Al monistero delle donne di Casignano poverissime XIII in famiglia	staia due
Alla Niccolosa pinzochera di santa Croce con tre tra zie e sirocchie	staia due
Alla Giovanna pinzochera, popolo san Piero maggiore con XI in famiglia	staia due
A monna Francesca inferma del detto popolo con IIII in famiglia	staia due
A monna Pisa moglie che fu di Mico Chelli, popolo san Piero Maggiore	staia due
A monna Lippaccia moglie di Maso, popolo di san Simone.	staia tre
A Lippo Lapi sensale del popolo di san Piero Maggiore	staia due
Alla Duccia pinzochera del popolo di santo Simone.	staio uno
A monna Gherardina moglie di Bindo da san Giorgio, popolo san Piero Maggiore . . .	staio uno
Alla Duccia pinzochera del popolo di san	staio uno
A monna Tonina moglie che fu d'Andrea, popolo santa Maria Novella con gran famiglia .	staia due
A Taccio da Varlungo con sei fanciulli . . .	staia due
A monna Lippa vedova di Malefoglie, popolo san Piero Gattolino	staio uno
A monna Bice vedova, popolo santa Lucia de'Magnoli con tre fanciulli	staio uno
A Filippo di messer Niccola de' Cerchi . . .	staia tre
A Piero Michi del popolo san Simone	staia due
A Nuco lavoratore del popolo san Michele a Rovezzano.	staio uno

A monna Giovanna moglie di Giovanni, popolo san Piero Maggiore . . . . staio uno
A monna Sandra moglie che fu di Lapuccio da Pisa che sta nel popolo san Piero Maggiore . staio uno
A monna Lagina che sta da santa Maria dal Carmino . . . . staia due
A monna Minonna moglie di Neri . . . . . staia due
A monna Lippa moglie che fu del Chiaro . staio uno
A monna Tessa moglie . . . . . del popolo di san Jacopo. . . . . staio uno
A monna Giovanna moglie che fu d' Andrea, popolo S. Maria Novella . . . . staia due
A Bartolo Teruccì per dare a certi poveri vergognosi, il cui nome non si dice qui per non fare loro vergogna. . . . . staia otto
A monna Lapa moglie che fu di Vanni Baldini popolo san Michele Berteldi . . . . . . staia due
A monna Vanna moglie di Feo con gran famiglia staio uno
A Salvi Manni povero vergognoso . . . . . staio uno

Item che oltre la detta limosina di tre staia per settimana, e oltre alle sei staia di pane cotto che si dà ogni settimana a la detta Opera a' poveri, e oltre a ogn' altra limosina che si dee fare per forma di Statuto de' beni della detta Opera di san Giovanni, si dea per l'anno presente del mese di gennaio prossimo che verrà nel MCCCXXXV alle 'nfrascritte persone le 'nfrascritte quantità di grano de' beni della detta Opera, cioè:

A Lapo Filippi, il quale fu converso della detta Opera e funne rimosso . . . . staia diciotto
A Vanni Falchi poverissimo e con grande famiglia . . . . staia tre
A monna Gioconda moglie che fu di Giovanni Ferraiuolo . . . . staia tre

Per rendere più compiuta la pubblicazione dello Statuto di Calimala, e per appagare viemaggiormente il desiderio di chi si occupa in ispecie di tali studii, al codice primo che ho fedelmente pubblicato per intero, farò seguire l'indice delle rubriche del secondo codice e parecchie delle precipue riforme fatte in tempi diversi. Il pubblicarle tutte, come avrei voluto, mi avrebbe costretto a travarcare i confini di questa Appendice, la quale spero arricchire di altri pregevolissimi documenti. Nondimeno debbo sperare che gli uomini di senno — non i saccentelli, o quella orgogliosissima specie di bestie da soma, che armeggia fra i polverosi scaffali delle biblioteche — reputeranno che il documento da me pubblicato schietto, senza impostura di annotazioni o di stramberie filologiche, basti a fare loro intendere quale era l'ordinamento politico di una delle Arti Maggiori del Comune fiorentino, e dar loro un'idea delle altre, poichè gli Statuti di ciascuna da' rappresentanti di tutte erano posti in vicendevole armonia:

LIBRO I. Della fede cattolica. — Di non dire villania di Dio o di Santi. — Della limosina che si fa per l'Arte di Calimala. — Di guardare le feste. — Che i fondachi e botteghe di questa Arte si chiudino quando alcuno dell'Arte morisse. — De' Consigli dell'Arte di Calimala. — Di specificare nel Consiglio di che i Consoli addomandano assoluzione. — Che proposta perduta in Consiglio non si rimetta, e che niuno sia in Consiglio dove si tratti de' suoi fatti. — Che imposta nè prestanza non si faccia

nell' Arte. — Della chiamata de' Consoli e del Camarlingo dell' Arte. — Del giuramento de' Consoli dell' Arte. — Come e quando si renda ragione per li Consoli. — Di racquistare la libertà e la giurisdizione dell' Arte. — Che i Consoli procaccino che l' ufficiale di Calimala e 'l suo fante possano portare l' arme. — Che i Consoli vadano agli approvatori statuatari chiamati per lo Comune ad approvare li Statuti dell' Arte. — Che i Consoli siano tenuti di ragunarsi coll' altre Capitudini. — Dello ufficio e giuramento del Camarlingo dell' Arte. — Della chiamata del Notaio della inquisizione e del suo sindacato e divieto. — Del giuramento e ufficio del detto Notaio. — Della elezione del Notaio cittadino dell' Arte di Calimala, e suo ufficio. — De' Consoli nel reame di Francia chiamare. — Della elezione, e officio, e salario de' Messi dell' Arte. — Della elezione de' Sindaci a sindacare gl' ufficiali dell' Arte. — Del suggello dell' Arte di Calimala. — Di conducere casa per l' Arte di Calimala. — Della elezione degli arbitri per correggere gli Statuti dell' Arte. — Di ritrovare le carte e lettere che appartengono all' Arte. — Che i Consoli paghino tutto il debito dell' Arte. — Di racquistare i denari che l' Arte dee avere dal Comune. — Di fare sindaco per diponere la pecunia dell' Arte. — Del modo di condannare o d' assolvere. — Del modo di riscuotere le condannagione. — Che i condannati, pagando infra diece di, paghino soldi XVIII per livra, e dopo i di soldi XXI. — Della esecuzione delle sentenze, e comandamenti, e condannagioni. — Che non si dea danno a' mercatanti. — Di mandare lettere agli ostellieri dell' altre terre, a petizione de' nostri mercatanti. — Di dare aiuto a' mercatanti per riavere loro pecunia. — Della elezione de' sei ufficiali della drapperia e loro officio. — Del giuramento degli scrivani. — Del giuramento de' chiavai, e di quello che debbono servare. — Di costrignere chi ricevesse denari d' altrui a recare e portare di restituirgliele. — Di fare procuratore che fie mandato di fuori di Firenze. — Di procurare che le canne e i pesi si ragguaglino. — Di cogliere, segnare o ricercare le canne e misure, e del modo di misurare li panni. — Di quali cose i Consoli possano e debbiano udire. — Come si proceda nelle quistioni e piati per li Consoli. — Della dirittura pagare de' richiami. — Di producere

testimoni di buona fama e di non usare carta o scritta sospetta. — Della pena di chi dicesse villania o offendesse alcuno. — Che dalle sentenze de' Consoli non si possa appellare, e della pena a chi opponesse alli Statuti. — Che chi non èe dell' Arte quando domanda a quelli dell' Arte, sodi di stare a ragione. — Della pena di chi si spergiurasse. — Di cognoscere sopra le questioni non diffinite. — Di ricevere i pegni di chi non potesse pagare la pecunia. — De' patti e convenzioni osservare. — Della pena di chi non pagasse al suo creditore al comandamento de' Consoli. — Che neuno dell' Arte ponga richiamo in altra corte. — Di non udire richiamo d' interesse di fuori dell'Arte. — Di punire chi ricorresse ad alcuno officiale per impedire i processi dell' Arte. — Come si proceda contra le rede de' morti e ne' loro beni. — Come si pruovi la rendita de' morti. — Che 'l debitore faccia scritte, e lettere, a volontà del suo creditore, di quello che gli doverà dare. — Come si dea copia degli atti e delle scritture dell' Arte. — Che niuna compagnia sia obbligata per ispeciali debiti de' compagni. — Che ciascuno compagno sia costretto per li debiti della compagnia. — Delle questioni de' compagni, consorti, e congiunti commettere. — Di costrignere chi avesse parte in due compagnie a dividersi. — Di fare il perdono delle usure. — Che i compagni, fattori, e discepoli non possano fare fuori di Firenze altri fatti che della compagnia sua. — Di costrignere i discepoli, maestri, e fattori a rendere le carte, e scritte, e ragioni a' suoi compagni. — De' fattori, compagni, o discepoli che frodassono o furassono de' beni della compagnia. — Di rappresentare alla compagnia i danni fatti a' fattori, compagni, e discepoli. — De' compagni, fattori, e discepoli che si trovassono più ricchi che non si dovessono. — Di conservare sanza danno i compagni per li fatti de' suoi compagni e fattori. — De' compagni o fattori che debbono rendere ragione a' loro compagni o maestri. — Che i fattori e discepoli, che stanno fuori di Firenze, vengano a Firenze a rendere ragione a' suoi maestri. — Che niuno compagno o discepolo tolga moglie fuori di Firenze. — Delle questioni de' salari de' fattori e discepoli co' maestri. — De' discepoli ch'entrassono in alcuna religione. — Quando il padre sia tenuto per lo figliuolo o per li

figliuoli, e de converso. — De' patti delle botteghe e de' fondachi. — Delle recate delle compagnie fare. — Che i Consoli possano conoscere e dichiarare delle recate de' compagni. — Che i Consoli portino testimonianza di coloro che sono dell' Arte di Calimala. — Di coloro che s' intendono essere dell' Arte di Calimala. — Di quelli che sono tenuti di rispondere sotto i Consoli di Calimala. — Di quelli che venissono di nuovo all' Arte di Calimala. — Di rinnovare la matricola dell' Arte di Calimala. — Come si pruovi se alcuno negasse d' essere dell' Arte di Calimala. — Di non tenere fattori o discepoli non sottomessi a questa Arte, e come s' intendano sottomessi. — Di richiedere a' consolati e rettori del Comune s' alcuno non ubbidisse a' Consoli. — Come le ragioni s' intendano non rinovate. — Che quelli che cessassino, mostrino i libri della sua compagnia. — Come s' apruovino i libri di coloro che cessassero. — Che alle scritte e ragioni de' libri si dea piena fede. — Di non portare i libri de' mercatanti a corte di Comune. — Del modo d' approvare i libri delle compagnie.

Libro II. De' sensali dell' Arte e del loro officio. — De' sensali del cambio. — Di certe entrate dell' Arte di Calimala. — Come si bollino i panni che si tingono in Firenze. — De' tintori, affettatori, e tiratori. — Della tintura della grana e altre tinte. — Degl' ufficiali a ordinare del prezzo delle tinture, affettature, e tirature, e de' loro prezzi. — Che ogni rifacimento s'abbatta del costo de' panni. — Che tutti i panni oltramontani s'allino, e degli ufficiali sopra le magagne. — Degli ufficiali sopra la guardia di Calimala e sopra le vele. — Come in ogni mercato si dea il danaio di Dio. — De' termini che si dà ne'mercati de' panni a mostra o a lettera. — Di non vendere panni se non a fiorini. — Di non fare lega o postura nè compagnia con forestieri, nè vendere nè tenere panni di non sottoposti all' Arte. — Di non dare diritto de' panni che si vendono. — Di non trarre panni fuori della finestra della bottega, nè attesti suoi panni cogli altri, nè raccomandi panni venduti a taglio, e d' altre cose. — Di tenere i panni taccati del vero costo e del modo del taccare. — Di non vendere altri panni che oltramontani se non a certo modo. — Di costrignere chi

facesse dell' Arte di Calimala a sottomettersi alla giurisdizione della detta Arte. — Dove s' intenda essere Calimala. — Di non vendere panni d' una terra per panni d' un' altra terra. — Di non vendere panni fiorentini fatti di qua da' monti per panni oltramontani. — Che gli ostellieri fiorentini che stanno oltramonti non mercatino de' panni. — Che niuno giochi in alcuna bottega o fondaco, e d' altre cose che sono tenuti d' osservare chi giacesse nelle botteghe di Calimala. — Che niuno entri mallevadore in alcuna corte di Comune. — Che niuno mandi a vedere panni fuori di sua bottega. — Che niuno faccia segnale d' altrui nelle sue mercatanzie o cose. — Della pena di chi non ubbidisse i comandamenti de' Consoli. — Di procedere contro chi gravasse l' Arte o i mercatanti indebitamente. — Quando e in quali casi alcuno sia tenuto per saramento.

Libro III. Della limosina che si fa per l' Opera di san Giovanni, e per lo spedale di santo Eusebio. — Di procurare che messa si canti in san Giovanni. — D' onorare la festa di san Giovanni e di san Filippo. — Che la famiglia della Podestà guardi la chiesa di san Giovanni per la Epifania. — Di procurare che l' Opera di san Giovanni sia esenta. — Di ritrovare i libri dell' Opera e della chiesa di san Giovanni. — Degli ufficiali a provvedere e procurare delle offerte di san Giovanni. — Come si resista a chi facesse novità alle cose sottoposte all' Arte. — Di fare cassare tutte lettere impetrate contra le dette case e Opere. — Che non si usurpino de' beni delle case dell' Opera di san Giovanni, e di san Sebio, e di san Miniato. — Che de' beni dell' Arte e delle case poste alla guardia d' esse non si possa ordinare ad alcuno a vita alcuna cosa. — Che femmine nè strani non abitino nell' Opera di san Giovanni. — Come i Consoli intendano a' fatti delle dette case poste alla defensione dell' Arte. — Che i Consoli si raunino a trattare dell' utilità dell' Opere e magioni poste a loro guardia, e de' mangiari per ciò ordinati. — Del vice-operaio e santese dell' Opera di san Giovanni. — Della famiglia dell' Opera di san Giovanni. — D' inquirere contra le famiglie delle dette Opere e case. — Che i famigliari della detta Opera rifiutino in mano de' Consoli. — Della elezione degli ufficiali a ricevere

l' offerta. — Della elezione degli ufficiali ad allogare i beni dell' Opera san Giovanni, e san Miniato, e di san Sebio. — Della elezione degli officiali dell' Opera Moyse e del loro officio. — Della elezione de' Dipositari e del loro officio. — Della chiamata de' IIII officiali sopra l' Opera di san Giovanni, e delle altre case poste alla guardia dell' Arte.

(MCCCXXXXI)

In nome di Dio amen. Qui appresso saranno scritte tutte le correzioni, addizioni e detrazioni fatte agli Statuti dell' Arte di Calimala, e i nuovi capitoli e statuti fatti per li savi e discreti uomini:

Gherardo Lanfredini
Vanni di ser Lotto
Nerone Artinigi
Ruggieri di Berto
Alberto degli Alberti e
Gherardo di Tano,

arbitri e statutarii della detta Arte, del mese di dicembre negli anni domini MCCCXXXXI, indizione decima, scritti per me Giovanni Benvenuti Notaio della detta Arte.

I.

In prima, al quarto capitolo (1) del primo libro, posto sotto la rubrica: Di guardare le feste — aggiunto fue questa parola, cioè « e la festa di santo Miniato a' dì XXV d' ottobre ».

(1) Il lettore si tenga per avvertito, che queste correzioni si riferiscono ai capitoli del secondo codice, dei quali abbiamo addietro dato lo elenco.

II.

Al capitolo decimo del detto primo libro, posto sotto la rubrica: Della chiamata de' Consoli e del Camarlingo — nella clausula posta presso la fine del capitolo, ove dice « Once nove » cassarono la detta parola « once nove » e in luogo di quella aggiunsono questa parola, cioè « libra una ».

III.

Al capitolo XXII del detto libro, posto sotto la rubrica: Della elezione, e ufficio, e salarlo de' messi dell'Arte — in quella parte ove dice « Nè possa alcuno di loro andare fuori della città di Firenze, con licenza de' Consoli nè sanza licenza » casse sono le dette parole cioè « con licenza de' Consoli nè sanza licenza » e in luogo di quelle aggiunte sono queste parole, cioè « sanza licenza di due Consoli e dell' ufficiale forestiere ».

IIII.

Al capitolo XXXIII del detto libro, sotto la rubrica: Che i condannati paghino infra diece dì etc. — ove dice « chi pagherà la condannagione infra diece dì, paghi soldi due per lib. meno, e chi non pagherà infra 'l detto termine, poi paghi soldi due per lib. più » considerato che chi è ubidente a pagare dee ricevere più di grazia, e 'l disubidente dee più pena portare; e seguitando l' ordine del Comune, provveduto è che ove dice « soldi due più » dica « soldi cinque più » e ove dice « soldi due meno » dica « soldi cinque meno » e cassa è la detta parola « due » e in luogo di quella è aggiunta e posta questa parola « cinque ».

V.

Al capitolo XXXVIII del detto libro, posto sotto la rubrica: Della elezione de' sei ufficiali della drapperia e del loro ufficio, — cassa è una clausula che dice così: « E i detti sei per loro, o coloro a' quali lo commettessono, abbiano piena balìa di provvedere, e provvedere possano e debbiano e sieno tenuti, come i tiratoi s' abbiano per l' Arte di Calimala, e di far fare e dificare quelli di nuovo e di conducerli per l' Arte, e per qualunque altro modo e via parrà loro etc. » infino alla clausula che comincia: « *Item* possano etc. » con ciò sia cosa che i tiratoi sieno fatti e abbiansi per la detta Arte, e che le dette cose hanno avuta esecuzione, perciò hanno provveduto e fatto uno capitolo di questo tenore, cioè:

« Sieno tenuti i Consoli, ogni anno del mese di gennaio, eleggere tre buoni e sufficienti ufficiali di quelli uomini i quali hanno parte ne' tiratoi dell' Arte e de' mercatanti di Calimala, l' ufficio de' quali duri uno anno; i quali ufficiali abbiano balìa di provvedere e sollecitare i fatti, e le rendite, e le bisogne de' detti tiratoi, e di quelle cose che a utile e onore dell' Arte, e de' mercatanti che hanno a fare ne' detti tiratoi, s' appartengono; e di rivedere la ragione dell' entrata e del guadagno, e delle spese de' detti tiratoi, e la ragione del Camarlingo e d' ogni altra persona a cui fosse pervenuta alcuna quantità di pecunia, o altra cosa per cagione de' detti tiratoi. E di provvedere al mantenimento d' essi e delle case e de' dificii di quelli, e di racconciare tetti e ogn' altri dificii che bisognasse, e alle spese che per ciò bisognasse di fare, e ogn' altra cosa fare e provvedere possano intorno a ciò che parrà loro utile e necessaria per li detti tiratoi. E sieno tenuti i detti ufficiali, ogn' anno due volte, l' una del mese di gennaio, l' altra del mese di luglio, dividere il guadagno de' detti tiratoi tra i compagni e partecipi d' essi per rata. E in tutte le dette cose abbiano i detti ufficiali piena balìa, salvo che non possano allogare i detti tiratoi, senza volontà e consenti-

mento de' compagni e pertecipi de' detti tiratoi, o della maggiore parte di quelli; e intendasi di consentire la compagnia di ciascuno di coloro che hanno parte ne' tiratoi quando uno o più per compagnia per li altri compagni della sua compagnia consentisse ».

VI.

Del capitolo XL del detto libro, posto sotto la rubrica: Del giuramento de' chiavai, — cassa è quella parte ove dice di non dare diritto de' panni a taglio, che comincia così: « Anco giuri ciascuno chiavaio che nè egli, nè altro di sua compagnia, nè altro per lui overo per loro darà alcuno diritto, dono, overo merito, nè alcuna altra cosa in alcuno modo ad alcuna persona per alcuna vendita o compera di panni a ritaglio etc. » insino ove dice: « E sia tenuto etc. ».

Item casso è tutto il capitolo XV del secondo libro, posto sotto la rubrica: Di non dare diritto de' panni che si vendono, — e in luogo di quello, provveduto è che si metta nello Statuto il capitolo fatto di quattro d'agosto prossimo passato (1), e secondo quello capitolo si faccia e osservi.

(1) La provvisione nel codice è scritta due carte innanzi di mano di Azzolino Contuccini Notaio. Vi si vedono notati i seguenti nomi:

Marco di Ser Buono d'Ognano per l'Arte de' Giudici e de' Notaj.
Nerone Nigi per l'Arte di Calimala
Giannotto Baldelli per l'Arte di Porta Santa Maria
Giannozzo Rinaldi per l'Arte de' Cambiatori
Niccolò d'Ugone degli Albizzi per l'Arte della Lana
Lando Loti per l'Arte de' Medici e degli Speziali
Nori Pagni per l'Arte de' Vaiaj e de' Pellicciaj,

Deputati delle sette Arti maggiori i quali si congregavano insieme, sempre che occorresse il bisogno nell'anno che durava l'ufficio loro, ad alterare gli Statuti. Quando alcuno di questi deputati era assente, il notajo ne faceva ricordo. Gli Statuti dunque delle Arti maggiori erano posti in concordia perfettissima rispetto ai principii, così che basta studiare quello di una d'esse per conoscere gli altri.

VII.

Del capitalo XLVI del primo libro, posto sotto la rubrica: Come si proceda ne' piati, — e in quella parte dove dice « come e quando si paghi la dirittura, » tutta la clausula che di ciò parla, cassa fu per li detti arbitri. E similemente casso fu tutto il capitolo XLVII seguente posto sotto la rubrica: De la dirittura pagare. — E provveduto e ordinato è sopra la dirittura pagare, uno capitolo in questa forma:

« Qualunque persona porrà alcuno richiamo nella corte de' Consoli di Calimala, anzi che lo richiamo si riceva per iscritta, paghi per dirittura al Camarlingo dell' Arte danari quattro per lib. della quantità domandata; salvo che se l'attore fosse de' mercatanti della detta Arte di Calimala residenti a fondaco o bottega, overo de' mercatanti della detta Arte i quali fossono recati nelle recate dei compagni, del mese di gennaio passato dinanzi prossimo, paghi solamente denari due per lib. per dirittura della quantità domandata, sì veramente che la detta dirittura non possa montare in niuno caso più che lib. venticinque di piccioli per una petizione o richiamo ».

Item nel detto capitolo della clausula che dice così: « E se il debitore comparirà dinanzi a' Consoli infra 'l termine della prima richiesta etc., comandingli i Consoli che paghi infra 'l termine che gli sarà ordinato, senza pagare alcuna dirittura » casse sono le dette parole, cioè: « senza pagare alcuna dirittura ».

Item casse sono le parole infrascritte appresso le dette di sopra iscritte, cioè: « E simigliantemente si faccia e osservi se la detta sicurtà avrà data infra uno di dal dì che sarà comparito e avrà sodo e non proseguirà le sue ragioni dinanzi a detti Consoli ».

E nel detto capitolo le parole scritte ivi appresso che dicono così: « La quale cosa facendo, se l'attore non proseguisse il piato infra i detti tre di, sia prosciolto il reo

dalla petizione dell' attore , » similemente casse sono per li detti arbitri.

Item in quello medesimo capitolo ove dice « che i Consoli diffiniscano i piati con consiglio di dodici mercatanti, » ove dice « dodici » dica « sei ». E cassa è la detta parola « dodici » in ogni parte , e in luogo di quella è aggiunto « sei ».

Item nel detto capitolo cassa è tutta la clausula che comincia e dice così : « E le dette cose abbiano luogo ove l' attore fosse della giurisdizione del Comune di Firenze, ma se l' attore fosse forestiere etc. » infino ove dice : « sieno tenuti i Consoli terminare quel piato etc. » è aggiunto dinanzi alla detta parola « sieno » questa lettera E ; e ordinato è che dica così : « e sieno tenuti i Consoli etc. » come seguita.

Item nel detto capitolo ove dice nella detta clausula : « sieno tenuti i Consoli terminare quel piato etc. infra quindici dì, » cassa è la detta parola « quindici » e in luogo di quella è aggiunta questa parola « venticinque ».

VIII.

Al capitolo LVII del primo libro, posto sotto la rubrica: Che niuno ponga richiamo in altra corte etc. — aggiunte sono in fine del capitolo queste parole, cioè : « Salvo che se alcuno di quest' Arte , o a questa Arte tenuto, fosse d' alcuna altra Arte , possa licitamente porre richiamo in corte d' altra Arte, della quale fosse egli o colui del quale si volesse richiamare ».

VIIII.

Del capitolo LXIII del detto primo libro, posto sotto la rubrica : Come si dea copia degli atti e delle scritture dell' Arte — in quella parte ove dice: « dodici mercatanti di diverse dodici botteghe » in qualunque parte dice « dodici » cassa

è la detta parola « dodici » in ciascuna parte del capitolo, e in luogo della detta parola è corrretto, e aggiunta questa parola « sei » in ogni parte d' esso.

X.

Al capitolo LXIIII del detto libro, posto sotto la rubrica: Che niuna compagnia sia obbligata per ispeciali debiti de' compagni, — aggiunte sono queste parole: « E niuno mercatante di questa Arte possa obbligare in Firenze o nel distretto la sua compagnia, o alcuno compagno de la sua compagnia in alcuna carta pubblica o lettera o scrittura privata, se non in debiti o cose che fossono scritte nel libro o libri della sua compagnia, o se almeno due o più de' compagni non fossono insieme a tale obbligazione fare, o se non avesse in ciò speciale o generale procuragione e mandato da'suoi compagni.

XI.

Al capitolo LXVIII del primo libro posto sotto la rubrica: Di fare il perdono delle usure — nella fine del capitolo aggiunte sono queste parole, cioè: « E acciò che 'l detto perdono al tutto si faccia, sia tenuto il notaio della inquisizione, ogni anno, quando gli uomini dell' Arte vengono dinanzi a lui a confessare la compagnia e a giurare l' osservanza degli Statuti dell' Arte, di far fare il detto perdono a ciascuno che fare lo vorrà, anzi che si parta; e quello perdono riceva il detto notaio come persona pubblica per tutti i mercatanti e uomini e compagnie della detta Arte per tutto il tempo passato, e quello perdono iscriva in uno libro per sè ordinatamente ogn' anno, a pena di lib. venticinque. E chi cotale perdono non vorrà fare, non ne sia isforzato; ma iscrivasi per lo detto notaio nel detto libro ciascuno che tale perdono non vorrà fare. E non s' intenda fatto il perdono delle usure da alcuno, il quale per sè non vorrà fare e non farà simigliante perdono; nè s' intenda che alcuno, il

quale tale perdono non farà, abbia alcuno benificio o assoluzione di perdono che avessono fatto o facessono gli altri dell'Arte ».

XII.

Al capitolo LXXXVII del primo libro, posto sotto la rubrica: Di coloro che venissono di nuovo all' Arte — aggiunsono in fine del detto capitolo queste parole: « E anzi che alcuno si riceva di nuovo all'Arte, o se ne tenga consiglio, mandino i Consoli dicendo per loro messo per tutta l'Arte due volte in diversi due dì, come cotale intende di venire di nuovo all'Arte, a ciò che a ciascuno sia manifesta la sua venuta, altrementi non si possa ricevere ».

XIII.

Al primo capitolo del secondo libro, che parla de' Sensali di Calimala, corretto è in quella parte ove dice: « Che i Sensali abbiano d'ogni panno, che si vende, danari sedici, e l'Arte danari quattordici » che dica: « Danari diciotto i sensali, e danari dodici l'Arte ».

XIIII.

Al capitolo III del secondo libro, posto sotto la rubrica: Di certe entrate dell'Arte — a lato alle parole che dicono: « E per ogn'altro modo che meglio potrà » aggiunte sono queste parole, cioè: « e intendasi dodici panni uno torsello, e sei panni una balla ».

XV.

Al capitolo VII del secondo libro, posto sotto la rubrica: Degli ufficiali a ordinare il prezzo della tintura etc. — aggiunte sono in fine del capitolo queste parole, cioè: « E siano tenuti i detti ufficiali per tutto il mese di luglio ogn'anno fare nuovo

ordine del prezzo delle tinture e affettature e tirature, e non possano raffermare il vecchio ordine, a pena di lib. venticinque per ciascuno di loro se non facessono il nuovo ordine, o se raffermassono il vecchio ».

XVI.

Al capitolo secondo del terzo libro, posto sotto la rubrica: Della limosina che si fa per l'Opera etc. — casse sono le parole che dicono così: « Anche sieno tenuti i detti Consoli di chiamare del mese di gennaio ciascuno anno quattro ufficiali, i quali li due sei mesi, e gli altri due altri sei mesi ». E in luogo di quelle sono aggiunte e poste queste parole, cioè: « E sia tenuto ciascuno Consolato, infra otto di dal cominciamento del suo ufficio, eleggere due buoni uomini dell'Arte, l'ufficio de' quali duri quanto l'ufficio d'essi Consoli, li quali abbiano divieto due anni dal dì che finirà il loro ufficio ».

XVII.

Al capitolo xvii del terzo libro, posto sotto la rubrica: Della famiglia dell' Opera di san Giovanni etc. — in fine del capitolo aggiunte sono queste parole, cioè: « E qualunque persona fosse o si trovasse ammessa nelle dette case e magioni o in alcuna di quelle contro forma d'alcuno statuto o ordine della detta Arte, insino a ora s'intenda d'essere e sia cassa e rimossa delle dette case e magioni, e da ciascuna d'esse e da ogni ufficio e beneficio che v'avesse. E l'ufficiale forestiere insieme cogli ufficiali dell'opera Moyse, e ogni Consolato il primo mese del consolato, facciano di ciò inquisizione solenne per saramento delle famiglie per ogni modo che meglio potranno, e se alcuno ne troveranno nelle dette case e magioni o in alcuna d'esse, incontanente quindi lo rimuovano e caccino di fatto; la qual cosa se non facesseno sieno condannati in lib. dieci a fiorini per ciascuno de' detti ufficiali e notaio. E questo non s'intenda alla persona di Nello Pagnona, il quale per l'Arte fu messo nell'Opera di san Giovanni, considerata la sua condizione che è povero,

vecchio, e ha perduto il vedere, sicchè non potrebbe altrove reggere sua vita. E qualunque da ora innanzi si ammettesse o entrasse in alcuna delle dette case, il quale per forma d' alcuno capitolo e ordine della detta Arte non vi potesse essere o stare, sia condannato in lib. venticinque di fiorini piccioli per lo detto ufficiale, e neentemeno casso e rimosso da cotale casa e magione. E l' ufficiale forestiere sia tenuto questo ordine leggere a ciascuno il quale entrerà o sarà messo nelle dette case e magioni, o in alcuna d' esse, e a coloro i quali lo vi ammettossono; a pena di soldi cento all' ufficiale se nol facesse. E ogni riformagione fatta contra 'l detto capitolo e statuto presente, o alcuna parte d' esso, sia cassa e di niuno valore ».

XVIII.

Al capitolo XX del terzo libro, posto sotto la rubrica: Degli ufficiali dell' offerta — aggiunte sono queste parole in fine del capitolo, cioè: « E tutto il prezzo che si riceverà della cera dell' offerta della chiesa di san Giovanni, vegna e venire debbia alle mani del dipositario della pecunia della detta Opera di san Giovanni e non a' detti ufficiali. E 'l detto dipositario faccia le spese che bisogneranno di fare per cagione della detta offerta, e della festa di san Giovanni.

XVIIII.

Acciò che ciascuna persona la quale è ad alcuno ufficio della detta Arte, o riceve alcuno salario dalla detta Arte o dalle case poste alla guardia di quella Arte, abbia il suo salario secondo che servirà di tempo in tempo, proveduto e ordinato è che chiunque riceve o riceverà alcuno salario per alcuno ufficio il quale avesse o gli fosse conmesso per la detta Arte abbia e avere debbia cotale suo salario ogni due mesi compiuti come tocca per rata. E 'l camarlingo, overo dipositario che l' avrà a pagare, non possa pagarlo se prima non avrà servito due mesi e non gli

possa prestare innanzi de' danari dell' Arte, o delle cose sottoposte all' Arte. E se prestasse o pagasse innanzi, sia cotale presto o pagamento a suo rischio, salvo che questo non s' intenda per la provisione che si fa a' messi dell' Arte per le loro vestimenta.

Acciò che la fama de' mercatanti di Calimala, la quale nel taccare e segnare i panni oltramontani per li tempi passati con tutta verità, lealtà e aguaglianza, e osservata per innanzi si mantenga e accresca, il quale taccare per la diversità di molte e varie monete che si spendono e usano oltramonti, e ispese fatte, si mutano e svariano, potrebbe generare confusione a' comperatori, se 'l prezzo di detti panni non si recasse a una moneta che per tutti si intenda e cognosca; per onore di detti mercatanti e per chiarezza de' comperatori e venditori, provveduto e ordinato è che ciascuno di questa Arte o alla detta Arte tenuto o sottoposto, sia tenuto e debbia tutti i panni oltramontani i quali si comperano da calendi aprile prossimo che verrà innanzi, nel reame di Francia o di Fiandra o di Brabante o a qualunque moneta, taccare e segnare e tenere taccati e segnati bene e lealmente senza alcuna frode a fiorini d' oro in questo modo, cioè: quello che i panni costeranno del primo vero costo e le spese della bandinella e d' ogni mala tolta del reame di Francia e delle ville, e della tintura, e dell' affetto di panni solamente. E questo vero costo colle dette spese recare e contare a fiorini d' oro, contando e mettendo il fiorino dell' oro soldi sedici di parigini; salvo che i panni, che si comperranno a tornesi, si tacchino e segnino, e taccati e segnati si tengano, a fior. d' oro bene e lealmente, recando e contando il fior. dell' oro soldi venti tornesi, mettendovi il primo costo colle dette spese della bandinella e della malatolta del reame di Francia e delle ville, e della tintura e dell' affetto. E questo sia e essere debbia il suo vero taccare, e nulla altra spesa di cambi o di vettura o d' altra cosa vi si debbia o possa suso mettere o taccare o segnare. Ma se alcuno, poi che 'l panno sarà comperato, in quella medesima villa il farà tignere in altro colore, possa taccare e segnare col primo costo quello che costeràe la tintura e l' affetto del detto

modo. Veramente da poi che i panni saranno condotti in Firenze, a quegli panni che di qua si faranno tignere, non si possa per ciò rimuovere o svariare il taccamento o la scritta fatta oltramonti, ma possasi scrivere a piede del segnamento il costo di cotale tintura. E secondo ch' è scritto di sopra, ciascuno sia tenuto di segnare e taccare, e tenere taccati e segnati i panni predetti, e oltre le tacche, avere e tenere appiccata a ciascuno panno una scritta nella quale sia scritto il vero costo del detto panno al modo ch' è detto, recato a fior. d' oro; la quale scritta s' accordi colle tacche; e sieno scritti di quale villa è il panno, e 'l nome del maestro da cui sarà comperato. E quando avvenisse caso ch' alcuno comperasse o togliesse panni con suoi altri vantaggi o di sua mercanzia o d' altre cose, per li quali vantaggi i detti panni fossono sopra comperati o sopra messi, sia tenuto quello cotale a buona fe', sanza frodo, per saramento, e alla pena infrascritta, aggiustare quegli cotali panni e taccargli e segnargli quel pregio che a danari contanti gli avrebbe comperati, non abbiendo rispetto a quello che gli s' avesse contato. E a questi taccamenti e ordini non sieno tenuti i panni di Borgi nè i panni di Tolosa o di Tolosana per ciò che si vendono a panni; i quali panni ciascuno possa licitamente tenere e vendere con tacche e sanza tacche come a lui piacerà. E acciò che nulla frode nelle dette cose si possa commettere, sia tenuto ciascuno di questa Arte dare per scritta all' ufficiale della inquisizione tutti i panni interi, i quali hanno in Firenze, di qui a dì xv prossimi che verranno, e tutti i panni i quali saranno comperati innanzi lo detto calende aprile che si conduceranno in Firenze per innanzi, dare scritto al detto ufficiale infra xv di poi che saranno giunti in Firenze, sotto pena di lib. xxv a fiorini piccioli a ciascuno che non gli desse per scritto al detto ufficiale come detto è. E per queste cose osservare sia tenuto il detto ufficiale della inquisizione infra otto di prossimi che verranno, fare comandare piuvicamente per tutti i fondachi e botteghe dell' Arte di Calimala, che ciascuno dell' Arte infra i detti termini dia per scritta al detto ufficiale tutti i panni oltramontani interi i quali hanno in Firenze o che saranno condotti in Firenze, o fieno comperati innanzi allo detto calende aprile prossimo che dee ve-

nire, alla detta pena di lib. XXV per ciascuno panno. E simigliantemente fare comandare che tutti i panni, i quali dal detto calende aprile innanzi si comperranno, si debbiano taccare e segnare, e tenere taccati e segnati al modo ch' è detto di sopra. E acciò che nulla frode si commetta nelle dette cose, il detto ufficiale faccia giurare almeno uno da compagni di ciascuno fondaco o bottega di questa Arte, d' osservare e osservare fare per sè e per suoi compagni e fattori questi ordini, sì che nessuno panno il quale si comperrà dal detto calende Aprile innanzi, non taccheranno nè terranno taccato e segnato con altre tacche e segnali, o in altro modo se non come di sopra si contiene: e chi facesse contra caggia in pena e sia condannato per lo detto ufficiale in lib. cento a fiorini per ciascuno e ciascuna volta. E che i Consoli, che per li tempi saranno siano tenuti infra XV dì per saramento dal principio del loro ufficio eleggere due buoni uomini de' sottoposti alla detta Arte, segretamente, i quali sieno inquisitori, dinunziatori segreti, li quali si debbiano per li Consoli e per l' ufficiale tenere segreti, e li quali giureranno di fare l' ufficio loro bene e lealmente e dinunziare ciascuni che contro a ciò avessono fatto o facessono. Ed abbiano cotali dinunziatori la quarta parte della detta condannagione che per la sua dinunzia perverrà all'Arte; e nondimeno ciascuno possa dinunziare e accusare chi facesse contra e siali tenuto credenza, e abbia la quarta parte della detta condannagione che per sua accusa ne perverrà all'Arte. E l' ufficiale della inquisizione dell'Arte sia tenuto e debbia procedere in ciascuno caso contra chi facesse contra le dette cose, e per ogni altra via e modo che a lui parrà; e fatto il processo per lo detto ufficiale, esso ufficiale lo debbia leggere e recitare dinanzi a' Consoli e sei mercatanti di diverse botteghe, a' quali notifichi quello cotale processo; i quali sei mercatanti e Consoli sieno tenuti di leggere, a richiesta del detto ufficiale, a pena di lib. x di piccioli per ciascuno Consolo e per ogni volta che dall' ufficiale ne fossono richiesti. E secondo che per li Consoli e sei mercatanti, o per le due parti di loro si' deliberrà a segreto scrutinio a fave nere e bianche in condannare o assolvere colui con-

tra il quale fia fatto il processo, così il detto ufficiale debba condannare o assolvere.

(MCCCXXXXVIII)

In Dei nomine amen. Infrascritte sono le correzioni, addizioni, e detrazioni fatte agli Statuti e capitoli dell' Arte di Calimala, al tempo che messer Donato de' Velluti e Bernardo di Nerozzo Alberti erano ufficiali per lo Comune di Firenze diputati sopra approvare e 'mprovare, correggere e emendare gli Statuti e capitoli delle Arti della città di Firenze; le quali correzioni, emendazioni, addizioni e detrazioni sono queste, cioè:

I.

In prima al capitolo sesto del primo libro, posto sotto la rubrica: De' Consoli dell' Arte di Calimala — e nelle addizioni e correzioni d' esso capitolo altre volte fatte, considerato il picciolo numero de' mercatanti di Calimala, al quale la detta Arte è tornata, per lo quale è malagevole e quasi impossibile di fare il Consiglio dell' Arte di quello numero de' mercatanti della detta Arte, il quale nel detto capitolo, overo correzioni, si contiene; casse sono quelle parole le quali nel detto capitolo, overo correzioni, sono scritte; le quali in effetto contengono: Che il consiglio della detta Arte sia di XII mercatanti. E in luogo di quelle parole aggiunte sono queste parole, cioè: « Che il consiglio della detta Arte sia di sei mercatanti ». E dovunque nel detto capitolo e correzioni dice XII è cassa la detta parola « dodici » e in luogo di quella parola, è posta questa parola, cioè « sei ».

II.

Item al capitolo decimo del primo libro, posto sotto la rubrica: Della chiamata de' Consoli e del Camarlingo del-

l'Arte — sono aggiunte nella fine del detto capitolo queste parole, cioè: « Considerato che la detta Arte non ha mobile, e che perciò non bisogna osservare intorno alla chiamata del Camarlingo della detta Arte quella solennità che per lo detto capitolo si richiede, ordiniamo e dichiariamo che, non ostante quelle cose che nel detto capitolo sono scritte, per le quali si tratta della elezione del Camarlingo della detta Arte, e la forma e il modo che in esso capitolo si contiene, che i Consoli della detta Arte che per lo tempo saranno, al tempo che nel detto capitolo si contiene possano e a loro sia dato eleggere quella persona che a loro parrà per Camarlingo della detta Arte, per quello tempo e termine e con quello salario e ufficio e balìa e divieto del quale in quello capitolo si contiene; e vaglia la sua elezione come se osservata fosse intorno a ciò la forma del detto capitolo ».

III.

Item al capitolo vigesimo del primo libro, posto sotto la rubrica: « Della elezione del Notaio, cittadino dell'Arte di Calimala e suo ufficio — dove nel detto capitolo si dice nella fine della quinta linea e nel principio della sesta, queste parole, cioè: « ser Giovanni di ser Benvenuto da Sesto » sono casse le dette parole, e in luogo di quelle sono poste queste parole, cioè: « Ser Francesco di ser Palmieri ». E simigliantemente dovunque nel detto capitolo o altri capitoli del presente libro o volume è scritta questa parola, cioè: « ser Giovanni » è cassa; e in luogo di quella è posta questa parola, cioè: « ser Francesco etc. ».

IIII.

Item al capitolo XXII del primo libro, posto sotto la rubrica: « Dell'elezione e ufficio e salario dei messi dell'Arte — dove nel detto capitolo si contiene in effetto che i messi

dell'Arte sieno due, e debbiansi chiamare per gli Consoli col consiglio di XII mercatanti di Calimala, e che abbia ciascuno di loro per suo salario di tutto l'anno lib. quarantacinque di piccioli, sono casse le dette parole « contenenza ed effetto » e in luogo di quelle sono poste queste parole « contenenza ed effetto, cioè, che il messo de' Consoli dell'Arte di Calimala sia uno, la chiamata del quale possano fare i Consoli della detta Arte solamente, sanza altro Consiglio, per quello tempo e termine che nel detto capitolo si contiene; con quello salario che a' detti Consoli parrà, non passando il salario usato, e vaglia la sua elezione come se fatta fosse per tutta la università dell'Arte ».

V.

Item al capitolo XLVII del primo libro, posto sotto la rubrica: Della dirittura pagare de' richiami — aggiunte sono queste parole, cioè: « Che qualunque persona vorrà porre alcuno richiamo, anzi che sia inteso, paghi danari quattro per livra della quantità che addomanda, overo della stima della cosa che addomanda, non montando la somma più di lib. XXV di piccioli ».

VI.

Item che i Consoli della detta Arte intorno alle chiamate degli ufficiali della detta Arte, possano e a loro sia lieito fare elezione e chiamata a ciascuni uffici della detta Arte di minore numero d'ufficiali che quello che si contiene nel capitolo del presente statuto. E che tutto ciò che per quegli ufficiali che così saranno eletti, o per la maggior parte di loro fatto e provveduto sarà intorno alle cose che s'apparterrà all'ufficio a che sarà eletto, overo saranno eletti, abbia piena fermezza.

Item al capitolo sopradetto vigesimo del primo libro, posto sotto la detta rubrica: Della elezione del Notaio citta-

dino dell' Arte di Calimala e suo uffieio — nella fine del detto eapitolo aggiunte sono queste parole, eioè: « Anehe sia tenuto il Notaio della detta Arte per vineolo di giuramento di dare eopia di qualunque atti e attitati nella corte, eosi per lui eome per gli suoi predecessori; e così in eivili come in criminali, a ciascheduno ehe gli adomandasse eon eiò sia cosa che gli s' appartenga.

(MCCCLIII)

A voi, signori Statutari, s' addomanda per li Consoli dell' Arte di Calimala con deliberazione del Consiglio generale della detta Arte, ehe correggendo una addizione e eorrezione ehe si fece allo Statuto della detta Arte per li Statutari del Comune di Firenze ad approvare li Statuti dell' Arte nel MCCCLII. Indiz. VI a' dì XVIII del mese di dicembre, ove dice: « *Item* in qualunque parte del detto Statuto s' è fatto menzione che il numero de' dodiei mercatanti di Calimala o di più, si rechi al numero di sei o d' altro minore numero ehe quello ehe prima era, cassorono la detta correzione e la detta parola di VI, e in luogo di quella puosero « dodiei » overo altro maggiore numero, siecome in prima era » cassiate in tutto la detta correzione si che il Consiglio generale e speciale della detta Arte di Calimala s' intenda e sia da quinci innanzi di dodici mercatanti di diversi fondaehi e botteghe.

Il Consiglio

Anche di nuovo arrogiate alla detta eorrezione e capitolo, che i consiglieri del detto Consiglio generale e speeiale, da quinci innanzi ogn' anno del mese di gennaio s' insaeehino, overo imborsino, e faeeiasene segreto seruttinio per li Consoli e consiglieri del detto Consiglio generale dell' Arte, di tutti gli uomini della detta Arte ehe sieno degni d' essere del detto Consiglio, e quegli che vineerà a secreto serutinio a fave nere e bianche per le due parti de' Consoli e eonsiglieri, s' intenda essere e rimanere per uno anno eonsigliere del detto Consiglio. E che ogni

volta che Consiglio generale dell' Arte s' averà a fare, i Consoli della detta Arte, dalla borsa ove saranno le cedole de' nomi de' consiglieri della detta Arte, traggano a sorte venti cedole de' nomi de' detti consiglieri, che sieno di diversi fondachi e botteghe, e faccianli incontanente richiedere che vengano al Consiglio, sì che almeno de' detti venti se ne ragunino dodici; e le cedole di quelli consiglieri che trarranno e verranno al Consiglio, rimettano in un' altra borsa da per sè, tanto che sia compiuta di votare la prima borsa in tutto; e poi si ricominci alla seconda borsa de' rimessi, e rimettansi nella prima borsa.

Anche arrogiate di nuovo al volume dello Statuto della detta Arte e di nuovo ordinate in questo mo', cioè: « Che ogni anno del mese di gennaio per li Consoli e consiglieri del Consiglio generale della detta Arte si faccia secreto scrutinio a fave nere e bianche di tutti officiali della detta Arte che ricevono e hanno alcuno salario dalla detta Arte, overo all' Opera di santo Giovanni, overo allo spedale di san Sebio, cioè di ciascuno per sè; e quelli che non vincerà per le due parti de' Consoli e consiglieri del detto Consiglio che rimanga all' officio dove è diputato, s' intenda e sia casso e rimosso al detto officio. E quelli che la vincerà per le due parti de' detti Consoli e consiglieri, rimanga all' officio per uno anno che seguiteràe. Rimagnendo sempre a' Consoli della detta Arte e a' quattro delle magioni ogni balìa conceduta loro per li Statuti e ordini della detta Arte, di potere cassare e rimuovere ogni officiali della detta Arte, e dell' opera di san Giovanni, e dello spedale di san Sebio. Salvo che le predette cose non abbiano luogo ne' commissari che stanno all' Opera di santo Giovanni al servigio dell' altare e luogo di limosina ».

(MCCCCIII)

A ciò che i buoni costumi e usanze si mantenghino nella detta Arte di Calimala, come per antico sempre s' è usato, e perchè i termini che si facevano nelle vendite delle

lane e panni trasandavano oltre al debito modo, e però molti inconvenienti nè seguitavano; statuto, provveduto e ordinato è che tutti e ciascheduni termini che si faranno per lo tempo avvenire per li mercatanti della detta Arte, overo alla detta Arte per qualunque modo o ragione sottoposti o obbligati, o che si sottometteranno, non sieno, nè essere nè fare si possano maggiori, nè per maggior tempo di otto mesi, e fatto il pagamento, in dieci mesi di ciò che si dovesse pagare per cagione di detti termini, cominciando dal dì che si facesse o facessono la vendita o vendite di lane oltramontane. E che di niuna ragione lana d'Inghilterra, di Francia, di Catalogna e di Provenza si possa vendere, o fare vendere nella città, contado e distretto di Firenze, a maggior termine di detti otto mesi, e pagato in dieci mesi come detto è.

E che niuno panno d'Inghilterra, di Fiandra, di Brabante, di Francia, o di Catalogna, o di Lingnadoca, si possa vendere o far vendere nella città, contado e distretto di Firenze a maggior termine di mesi sei, e, fatto il pagamento, in otto mesi. E che i detti panni debbano essere tarati e veduti, se alcuno difetto avessono, per uno taratore il quale si debba eleggere per li Consoli, che per lo tempo saranno, del mese di gennaio per tempo d'uno anno. Il quale taratore possa per sè medesimo tarare e fare ogni tara. Eziandio eleggere uno compagno o più una volta e più di qualunque Arte a lui piacerà, che insieme con lui abbia a chiarire e giudicare le tare giuste e ragionevoli che avessono i detti panni, e solo, o accompagnato, o per quello modo e forma che a quello tale taratore così eletto parrà e piacerà. E le dette tare si debbano fare infra uno mese dal dì della vendita. E se rimanesse per lo compratora che le dette tare non si facessono infra 'l detto tempo, non sia poi tennto il venditore al comperatore di niente per cagione di detti panni non tarati; e il detto taratore abbia e avere possa quello è usato d'avere. E per cagione che di panni bianchetti inghilesi e di Guildiforte ne sono state per addietro, e tutto dì se n'ha questioni e contese più che d'altri panni, e volendo dichiarare il modo e quello che per lo tempo avvenire se n'abbia a fare, e levare

via sì fatte contese, che qualunche persona di qualunche condizione si sia, che venderà o farà vendere di detti panni, venda e faccia mercato di vendere le due alle per una canna fiorentina. E sia tenuto a mostrare il legaggio che egli ha d'Inghilterra. E similemente il comperatore si debba contare a se ogni due alle del detto legaggio per una canna al modo fiorentino. E se il ballone di panni fosse secento alle, e torni a misura fiorentina trecento canne e più, il comperatore debba rimanere contento, e quello che più tornasse liberamente sia del comperatore, e venire nella somma e misura delle trecento canne. E se il ballone tornasse meno delle dette trecento canne, come detto è, allora il venditore sia tenuto rifare il comperatore di quello che mancasse alla detta misura di due alle per una canna. E se fosse maggiore che ballone o minore, s'intenda all'avenante (1) e così s'osservi. E che le tare che s'avranno a fare a' detti bianchetti, così venduti a due alle per una canna, per una canna di fracido stracciato o intignato e non d'altro difetto, se ne stia alla dichiaragione e detto del taratore, solo o col compagno o compagni, che si debban chiamare come detto è di sopra. E che di bianchetti che si vendessono a canna, il taratore ordinato e chiamato per l'Arte, come di sopra si dice, abbia a tarare e vedere e stimare i difetti di cotali panni, secondo la sua discrezione, de' quali difetti e tare fatte, il comperatore n'abbia a essere soddisfatto dal venditore.

(MCCCCXII)

Che tutti i Consoli di ciascuna Arte delle cinque maggiori Arti della città di Firenze siano tenuti e debbano raunarsi nella casa della loro Arte, dove sono usati raunarsi, almeno due di della settimana, come si diputerà per lo detto Consolato, per modo siano in numero sufficiente. E similemente i Consoli delle quindici minori Arti, almeno uno di della settimana in numero sufficiente, il quale dì si debba diputare per lo detto Consolato,

(1) Dalla frase francese *à l'avenant*, che vale: a proporzione, proporzionatamente. L'usa anche il Davanzati.

sotto pena di lire due per eiascuno de' detti Consoli maggiori, e soldi venti pe' minori, e per ciaseuna volta che così fossono trovati in fallo; la quale pena debba pervenire alla cassa de' diritti della mercatanzia fra dieci dì, dal dì di tale appuntatura, sotto pena del qnarto più. E che l' uffielale della mereatanzia sia tenuto e debba que' tali dì che si diputeranno pe' detti Consolati, mandare uno de' suoi notaj a fargli rassegnare; e in caso che non vi trovasse il numero sufficiente, possa e debba appuntare quel tali ehe non vi fossono, nella detta pena di lire due quegli delle maggiori Arti, e soldi venti quegli delle minori Arti, com' è detto di sopra. E oltre a ciò siano tenuti e debbano i detti Consoli eosì maggiori, eome minori, fra dieci dì dal dì della loro tratta, giurare nelle mani del detto ufficiale della mercatanzia, o di chi e' diputasse, in tutto e per tutto e siecome per lo Statuto del giuramento de' Consoli si contiene. E oltre a eiò ehe si rauneranno e osserveranno in tutto e per tutto come di sopra si eontiene, sotto pena di lire cinque per eiascuno de' detti tali Consoli che così non giurassono fra il detto termine; della quale pena debba avere l' ufficiale la quarta parte, e ehe 'l Notaio di ciascuna delle dette Arti sia tenuto a notificarlo a' loro Consoli la prima volta si ragunano i detti Consoli, sotto pena di lire cinque a detto tale Notaio di detta tale Arte.

(MCCCCXXVIIII)

Statuto, provveduto e ordinato fu per lo generale Consiglio della detta Arte di Calimala, a dì diece di giugno anno MCCCC ventinove, e arroto (1) a qualunque altro statuto dalla detta Arte della presente materia, o dipendenza avesse, disponente o trattante, per utilità, eomodo e onore della detta Arte, che da qui innanzi qualunche persona di qualunque stato o condizione si sia, la quale, secondo la forma del presente e di qualunque altro statuto della detta Arte, non avrà il beneficio di riconoseere la matricola della detta Arte per alcuno suo ascendente per

(1) *Aggiunto.* Participio del verbo *arrogere.*

diritta linea masculina, e che di nuovo volesse, overo vorrà venire alla detta Arte e essere scritto e matricolato nella matricola di detta Arte, e avere e guadagnare il benificio che hanno quegli che per infino a ora sono descritti in detta matricola, debba e sia tenuto (prima e innanzi che alcuna sua petizione desse o facesse per scrittura o a bocca dinanzi a' Consoli che per li tempi saranno della detta Arte, per cagione di detta sua entrata all'Arte, si possa accettare per gli detti Consoli) dipositare appresso al Camarlingo che per gli tempi sarà di detta Arte, per nome di dirittura di detta petizione, e per la sua entrata e matricola di detta Arte, lib. venticinque a fiorini. E fatto il detto diposito, i detti Consoli possino accettare tale petizione, e non altrimenti, nè di ciò fare alcuna proposta, deliberagione, o partito per sè medesimi nè in qualunque altro modo, eziandio col Consiglio di detta Arte. E quella tale petizione, fatto prima intra detti Consoli solenne e secreto serutino e ottenuto il partito per le due parti di loro, si debbi e possa proporre in Consiglio generale di detta Arte, se quello tale che addomanderà d'essere di detta Arte, e come si dice, d'essere descritto in detta matricola, si debba accettare o non accettare; e se per le due parti delle tre parti di detto Consiglio e Consoli insieme sarà ottenuto, detto tale, volente essere in detta Arte, si debba matricolare e descrivere in detta matricola. Allora e in quel caso il Notaio che per gli tempi sarà di detta Arte, possa e debba e sia tenuto descrivere in detta matricola detto tale, per la cui matricola sarà ottenuto il partito, come è detto, messi prima a entrata per lo detto camarlingo le dette lib. venticinque a fiorini, per la matricola di detto tale che si dovrà scrivere, e ricevuto da lui il saramento dell'osservanza d'ogni Statuti e ordini di detta Arte e non altrimenti; della quale somma e quantità di lib. venticinque a fiorini, non si possa in alcuno modo levare, torre, overo diminuire per gli detti Consoli per sè medesimi, nè eziandio col Consiglio, nè di ciò tenere pratica, nè deliberagione fare. Con questo salvo eccetto e dichiarato che se alcuno il cui fratello carnale, overo zio cioè fratello carnale del padre, fosse stato da qui innanzi per quindici anni matricolato in detta Arte e descritto nella matricola di detta

Arte, volesse venire e essere di detta Arte, si possa ricevere e accettare, secondo tutti i modi e forma nel presente Statuto contenuti, dipositando e pagando, come di sopra delle lib. ventieinque a fior. si dice, la metà, eioè lib. dodiei e soldi dieci a fior. e non altrimenti. E non ottenendosi i detti partiti, o alcuno d'essi, il detto Camarlingo debba e sia tenuto rendere e restituire a tale dipositaute quello era dipositato.

Item che da qui innanzi, non ostante alcuno aitro Statuto di detta Arte, statuto, provveduto e ordinato è, come di sopra, qualunque persona la quale vorrà venire alla detta Arte, e essere della detta Arte, e quella riconoscere per beneficio d'aleuno suo ascendente per diretta linea masculina, paghi e pagare debba e sia tenuto al Camarlingo di detta Arte; per la detta Arte ricevente, per nome di ricognizione di detta Arte e matricola, fior. uno d'oro, per qualunque grado di sua progenie e linea, per infino al grado di quello tale suo discendente, il cui beneficio allegasse e volesse usare etc. compreso per lo primo grado il padre proprio, e per l'ultimo quello ascendente il cui benificio allegasse e usare volesse; fatta prima la ehiarigione per le due parti de' Consoli di detta Arte quello tale, ehe vorrà riconoscere detta matricola, essere disceso per diretta linea masculina di quello tale il cui benificio allegasse. E altrimenti non si possa nè debba pel Notaio di detta Arte descrivere in detta matricola, nè si possa detto pagamento in alcuno modo diminuire, nè a minore somma o quantità trattare di ciò, nè deliberazione nè proposta fare. E ciò che contra aleuna parte de' detti due Statuti e ordini si faeesse, sia nulla e di niuno valore eome se fatto non fosse.

(MCCCCXXXI)

In Dei nomine amen (1). Per evidente onore, utilità e comodo della detta Arte di Calimala, e acciò che la detta Arte

(1) Non si reputi superfluo l'avvertire il lettore, che le correzioni e provvisioni aggiunte al corpo degli Statuti sono di mano del notajo dell'Arte, e che così come si vengono scostando dall'aureo trecento la dizione diventa ruvida e scorretta. Io l'ho fedelmente riprodotte dal testo lasciandovi anche le sgrammaticature che non di rado schizzano dalla penna del Notajo.

e infrascritta Opera si possano colle loro pecunie e avere a' debiti tempi nelli suoi bisogni onoratamente reggere e conservare, proveduto, ordinato, deliberato e statuito fu per li Consoli e generale Consiglio della detta Arte a dì sette del mese di maggio anno millequattrocento trentuno, che i presenti Camarlingo della detta Arte, e Dipositario per la detta Arte, della pecunia e avere dell' opera di santo Giovanni Batista di Firenze, e qualunque altro Camarlingo e Dipositario, i quali per li tempi e per l'avvenire saranno di detta Arte e Opera, siano tenuti e debbano essi e ciascuno di loro, infra uno mese dal dì che in qualunque modo o per qualunque cagione diporrà, lascerà e finirà, o arà diposto, lasciato o finito il suo officio di camarlingato e dipositariato per detti prossimo che verrà, avere renduto, restituito, dato, consegnato e pagato al suo successore e nuovo Camarlingo di detta Arte o Dipositario alla detta Opera per la detta Arte e Opera riceventi, tutte le pecunie e qualunque altre cose che alle sue mani sarà prevenuto della detta Arte e Opera per cagione del detto camarlingato o depositariato, le quali li sopravanzeranno e resteranno nelle mani, detrattone quelle che avesse messe a uscita per vigore di stanziamento overo bulletta soscritta almeno di mano del Notaio che per li tempi sarà della detta Arte; alla pena e sotto la pena del quarto di tutto quello che intra il detto tempo e termine d' uno mese, come di sopra si dice, non arà renduto, restituito, dato, consegnato e pagato al suo successore, che in qualunque modo riterrà o arà ritenuto appresso di sè della pecunia e cose di detta Arte e Opera alle sue mani, come di sopra è detto, saranno prevenute. Della quale pena e quarto l' una metà s' aspetti e sia del Comune di Firenze, e al Camarlingo generale del detto Comune per lo detto Comune ricevente pagare si debbi; e l' altra metà s' aspetti e sia alla detta e della detta Arte; e dare e pagare si debba al Camarlingo della detta Arte, per la detta Arte ricevente. E che qualunque, così de' detti presenti Camarlingo e Dipositario come di quelli che per li tempi saranno, il quale, come di sopra è detto e ordinato, non arà intra il detto

tempo e termine d'uno mese renduto, restituito, dato, consegnato e pagato le dette pecunie e qualunque altre cose le quali, come di sopra è detto, alle sue mani pervenute saranno della detta Arte e Opera per cagione del suo ufficio, s'intenda essere e sia, per infino a tanto che non arà le dette pecunie e cose e pene predette, come di sopra è detto, renduto, restituito, dato, consegnato e pagato, privato, casso e rimosso d'ogni e qualunque ufficio, benificio, preminenza a onore della detta Arte. E in tutto e per tutto, quanto a suo benificio, sia trattato e riputato, e trattare e riputare si debba come se non fusse della detta Arte. E insino ad ora, a cautela e maggiore validitudine del presente statuto, i detti Consoli e Consiglio privarono, cassarono e rimossono nel modo e forma predetti, qualunque de' detti Camarlinghi e Dipositarii non arà ne' modi e forma predetti, le dette pecunie e cose renduto, restituito, dato, consegnato e pagato al suo successore, e le dette pene pagato, de' detti uffici, benificio, preminenza e onore della detta Arte, quanto a modo, onore e utile de' detti Camarlinghi e Dipositarii. E che da ora innanzi qualunque sarà tratto, o in qualunque modo diputato Camarlingo o Dipositario di detta Arte e Opera, sia tenuto e debba, innanzi che pigli l'ufficio, idoneamente sodare appresso a' Consoli che per li tempi saranno di detta Arte, per quattro idonei e sufficienti mallevadori da essere approvati per li detti Consoli o le due parti di loro all'osservanza di detto statuto e ordine. I quali s'obblighino, tutti e catuno, in tutto di rendere buono conto e ragione della pecunia e cose che alle mani di quello tale per cui s'obbligheranno, perverranno, e al fine dell'ufficio suo saranno pervenute, e che esso rendere e restituire, come di sopra si dice, le dette pecunie e cose, e la detta pena ne' detti casi pagare al modo predetto. Questo aggiunto per detti ufficiali e statutarii predetti correggendo e emendando il sopradetto presente capitolo, che tutte le sopradette cose e ciascune d'esse s'intendano e sieno ancora fatte e approvate e luogo abbino per qualunque Camarlingo della detta Arte, e Dipositario per la detta Arte della pecunia e avere dell'Opera di san Giovanni

Battista di Firenze. I quali o il quale per li tempi passati fussono suti, e non avessono o non aranno renduto, restituito, dato, consegnato e pagato per tutto il mese di gennaio prossimo futuro al Camarlingo che allora sarà per la detta Arte e Opera riecvente, tutte le pecunie e qualunque altre cose che alle sue mani sarà pervenuto della detta Arte e Opera per cagione del detto camarlingatieo e dipositariato, le quali li fussono sopravanzate e restate nelle sue mani, ditrattone quelle ehe avesse messe a useita per vigore di stanziamento overo bulletta o soseritta almeno di mano del Notaio ehe al tempo del suo camarlingatieo fusse suto.

Dipoi a dì II del mese d'agosto MCCCCXXXI i Consoli insieme con generale Consiglio di detta Arte, considerando quanto sia utile il sopra prossimo seritto statuto del restituire le pecunie e altre cose per li Camarlinghi e Depositarii dell'Arte e Opera predetta così presenti come quelli ehe per li tempi saranno, volendo ovviare alle malizie che comunemente si sogliono trovare per dislegarsi e torsi da' legami degl' ordini, e il detto statuto e ordine in tutto e per tutto eonfermando, e quello ordinando e statuendo, aggiunsono che della restituzione e consegnazione delle pecunie e altre cose della detta Arte e Opera ehe si dee fare per li detti presenti e che per li tempi saranno Camarlinghi e Dipositarii, apparisca per la entrata del nuovo Camarlingo e a Depositario seritta intra il detto termine d'uno mese dopo il diposto ufficio, seeondo e in quella forme ehe nel predetto seritto statuto si eontiene. E eziandio per pubblico istrumento di eonfessione fatta di detta peeunia e restanza di peeunie e eose da fare intra il detto tempo e termine d'uno mese per lo infraseritto nuovo Camarlingo e Dipositario di mano del Notaio ehe sarà della detta Arte, sì e in tal modo che notorio sia alli Consoli che a quelli tempi saranno. E ehe in caso ehe di detta restituzione e consegnazione non apparrà, come si dice per detti entrata e instrumento, allora e in quello easo s'intenda essere caduto nella detta pena del quarto, da pagare secondo la disposizione di detto scritto statuto. E ehe catuna persona ne possa essere accusatore e notificatore in segreto e in palese; e pos-

sasi fare la detta notificazione alli ufficiali e provveditori della Camera, ufficiali del Monte, e a qualunque altro officio del Comune di Firenze. E che la metà di quello s' aspettasse e partenesse al detto Comune, per cagione di detta pena, di quelli tali Camarlingo e Dipositario che non arà ne' modi predetti renduto, restituto e consegnato la detta pecunia e cose, delle quali, così nel presente ordine come nel prossimo precedente si fa menzione, sia e appartengasi e dare e pagare si debba al notificatore, overo accusatore che arà i detti Camarlinghi e Dipositari notificati o accusati in qualunque modo e a qualunque de' detti uffici e officiali.

(MCCCCXXXV)

Statuto, provveduto e ordinato fu pe' Consoli e generale Consiglio della detta Arte, e arroto allo Statuto posto nel presente volume a fol. 120 che contiene intra l' altre cose « che chi volesse riconoscere la matricola di detta Arte per alcuno suo ascendente, paghi al Camarlingo dell' Arte, per l' Arte ricevente, fiorini uno d' oro per ciascuno grado, cominciando per lo primo al padre, e per l' ultimo quello suo ascendente, per lo cui beneficio volesse ricognoscere l' Arte » questo, cioè: che qualunque per lo avvenire vorrà, come detto è, ricognoscere l' Arte, il cui padre o avolo paterno fusse stato della detta Arte, e descritto e matricolato nella matricola di detta Arte, e dipoi non avesse rinunziato l' Arte, e di quella non fusse stato privato, nulla paghi, nè pagare sia tenuto alla detta Arte o suo Camarlingo per la sua ricognizione e matricola. E chi per l' avvenire vorrà ricognoscere l' Arte per alcun' altro suo ascendente per linea masculina dall' avolo paterno in su, paghi e pagare debba e sia tenuto al Camarlingo della detta Arte, ricevente per la detta Arte, fiorini tre d' oro e non più; rimanenti sempre ferme l' altre parti del preallegato statuto.

Item arroto fu allo statuto posto in detto volume a fol. 108 in due capitoli contenente infra l' altre cose « Che qualunque volta in detta Arte si facesse squittino per li Sei e de' Sei della

mercatanzia o de' Consoli della detta Arte, che almeno le due parti delle tre parti degli arroti sieno stati Consoli della detta Arte » questo, cioè, che se a Consoli, per lo avvenire saranno di detta Arte al tempo che alcuni de' detti squittini si faranno, parrà, la terza parte delle dette due parti basti sieno stati tratti in Consoli di detta Arte, non ostante non avessino esercitato l'ufficio per qualunque cagione. E questo non abbi luogo in coloro nè per coloro che fussino stati tratti Consoli per lo squittino e delle borse fatte, overo ordinate per quelli della Balia dell'anno MCCCCXXXIII.

Item statuto, provveduto e ordinato fu come di sopra che ser Filippo di ser Ugolino Peruzzi Notaio e scriba delle Riformagioni del popolo e Comune di Firenze, s'intenda essere e sia degli artefici e mercatanti della detta Arte, e debbisi e possisi, senza alcuno pagamento per lui da fare alla detta Arte per la sua matricola, o alcuna altra solennità servare, descrivere e registrare nella detta matricola della detta Arte, preso solamente da lui l'usato giuramento, promissione e summissione, non ostante alcun'altri Statuti della detta Arte in contrario disponenti.

FINE DELLO STATUTO DELL' ARTE DI CALIMALA

Lettere di Messer Consiglio de' Cerchi e Compagni in Firenze a Giachetto Rinucci e Compagni in Inghilterra (1).

Fatta di 24 di marzo, anno MCCLXXXX.

Giachetto e Ghino. — Messer Consiglio e compagni, salute. Diciesette dì di febbraio avemmo due lettere che ne mandaste; l'una fatta ventuno dì di dicembre, e l'altra quattro dì di

(1) Queste due lettere, oltre che si riferiscono all'Arte della Mercatanzia, si debbono reputare come monumenti maraviglosi di lingua. Gli storici della letteratura avevano finora affermato che le più antiche

gennaio. Recollene il primo corriere di Languino; e del mese di marzo n'avemo avute anche cinque piccole lettere che n'avete mandate per altre genti; e sedici dì di marzo avemmo anche una lettera che ne mandaste che la ci recò li corriere di pagamento di Langnino; fue fatta cinque di di febbraio: e tutte avemo inteso ciò ch'hanno detto, e qui appresso vi ne risponderemo.

Sopra le saie di Luia (?) che volemo per quest'anno, v'avemo iscritto per più lettere, e ancora per questa li vi ricordiamo, che siate solleciti ad averne come avere ne potete, a mercato che buon sia, e ove crediate ch'utilitade si ne possa fare, infino in quella quantitade che mandato v'avemo chieggendo. Ben credemo noi che di costà fieno uguanno bene richieste per nostra genti, onde in ciò terreste quella via che credeste che buona fosse, perchè non vi montassero troppo di carestia intra le mani, però che dottiamo che la carestia di costà non facesse viltade di qua. Que' dell'Arte di Calimala hanno ordinato che neuno panno inghilese non torni per niuno di loro in Firenze nè di qua da Acquamorta di qui a calen d'agosto se non fosse mosso da Campagna da calen dicembre passato addietro. Onde quelli che rimandare ci dovrete, procacciate di mandarlici al più per tempo che potete di là San Butolfo, o prima se potete; con a ciò si verrebbero per buon tempo.

Le diece sacca di lana che comperaste da que' della Bruiera, e avetela rimandata in Fiandra, scriverete coll'altra lana del novantuno, chè noi non avemo fatto ora scritta neuna.

Le quattro pietre della lana che mandasti a Neri Brunellini, avemo posti i danari a tua rimandata, e avemo posto anche coll'altra lana insieme di Reresbi, a tua rimandata per

lettere, che si conoscano dettato in favella italiana, sono quelle di Guittone d'Arezzo pubblicate dal Bottari, nelle quali la dizione è diagustosamente mostruosa. Queste invece, scritte al tempo di Guittone, ci pajono adorne di tanta chiarezza, proprietà ed eleganza da fare onore al più forbito de' prosatori coetanei di Dino Compagni. Si rammenti il lettore che furono scritte quattro o cinque anni innanzi la *Vita Nuova* di Dante. Truvansi fra' MSS. della Magliabechiana Classe VIII Codice 717.

una pocca (1) d' undiei pietre; onde non ti bisogna di farne più tua avuta; aeconelala alla veeehia ragione, eome avemo fatto noi.

Avemmo una lettera ehe ne mandaste per lo procuratore dell' abate e convento di nostra dama de' Verueehi; ove ne scriveste ehe gli facessimo pagare a la eorte del papa cento lire di sterlini per altrettanti ehe ne riceveste eostà: onde avemglile fatti bene pagare, e aneora avemo mandato ehe gli siano prestate altre ecnto lire di sterlini se n' abbisognasse, sì eome ne mandaste a dire, onde le proeuragioni eh' avete, guardate; e noi per altra lettera vi seriveremo quello ehe gli prestassimo, e lettere che n' avremo, vi manderemo.

Noi avemo pagato per voi, per vostre lettere, a Cambino Bonizzi e a Paganello Beneivenni e alla moglie di Diotaiuti Montieri, quella quantitade della moneta che ne mandaste dicendo per le lettere di pagamenti, e a Mareabuado buffone altresì. In altre lettere v' avemo iseritto il parere nostro di quello ehe volemo ehe per uguanno si faccia per noi in Inghilterra e in Iscozia, sopra la eoglietta (2) e aneora in lane di magioni, e per questa il vi seriveremo ancora. Nostro intendimento si è di volere ehe si faecia 200 saeea di lana eoglietta tra in Ingbilterra e in Iseozia, in quelle luogora ehe più utilitade eredete ehe si ne possa fare. E questo vi dielamo, avvisando noi, ehe questa mercatanzia dovrebbe essere in migliore stato quest' anno ehe non è issuta di due anni passati, sì per la morìa delle berbiei (3) e sì per la guerra eh' è cominciata tra gl' Inghilesi e i Fiamminghi, eome serltto

(1) Pocca (dall' inglese *pack*, *packet*) vale fagotto, o come oggidì i nostri mercanti dicono, *pacco*.

(2) *Coglietta*. Se male non mi appongo vale: lana novella, lana di raccolto, o comperata, non ne' fondachi de' mercatanti, ma spicciolatamente da' particolari. Almeno così mi pare si debba dedurre dal Cap. 63 e 66 del *Trattato della Mercatura* di Francesco Balducci Pegolotti, il quale usa più volte quel vocabolo, ma non lo dichiara perchè ai suoi tempi era comunemente inteso. « Lane Cogliette delle contrade del Norto (*North*) d' Inghilterra, comperate nel Norto medesimo per via di cogliette, torneranno in Fiandra il sacco ec. ».

(3) Pecore. Dal latino *berbix*.

n' avete per più lettere. Or tuttavia in ciò noi non potemo così avisare come quelle persone che fossero presenti in sul fatto; e però sì la rimetteremo in voi e negli altri nostri che di costà verranno, che ne facciate come crederete che ben sia, e più avanzamento di noi, discutendone tuttavia co' nostri di Fiandra, e sappiendone le vendite di làe, e ancora pensando lo stato d' Inghilterra, sì della moria delle berbici e sì del mercato che si n' avesse, e ancora de la guerra tra' Fiamminghi e gl' Inghilesi. Che se durasse in modo che i Fiamminghi non potessero andare in Inghilterra, non pregiudicando a noi d' altra parte, si dovrebbe essere aconcio di noi a farne. Onde in ciò penserete di fare quello che crederete che buon sia; e due di nostri si partiranno di qua tostamente per venire di costà, e per loro vi scriveremo ancora quello che ne parrà ch'a mandare v' abbiamo. Ben è nostro intendimento che la maggiore parte della coglietta si faccia in Inghilterra nel Nor paese (1). Noi avemo mandato a Bindo Consigli in Campagna per due lettere, che a voi di costà dovessero iscrivere che voi non dovesta comperare nè rifermare neuna lana di magioni per li tempi che sono a venire, e ancora per questa vi scriviamo il somigliante, se prima da noi non aveste altro mandamento. Questo vi diciamo veggendo la mala diliveranza che hanno in Fiandra, chè per le vendite che di là si facciano neuno confortamento ne possiamo avere. E ancora crediamo che moneta sarà cara uguanno per lo fatto de' danari della decima, che 'l papa dàe ora nuovamente al re d' Inghilterra. I quali danari converran che siano di mano di nostre genti, perchè noi crediamo chi si troverà in moneta ne potrà bene fare suo avvantaggio, e sì di cambio, e ancora in cotesta medesima mercatanzia.

Del fornimento delli ster. (2) che vi bisognano per uguanno per Inghilterra e per Iscozia, vi ricordiamo e preghiamo che vi proveggiate d'averli come credete che sia più nostro avvan-

(1) Forse vole nel Nord (*in the north*) come chiamano gl'Inglesi il paese settentrionale dell'isola.

(2) *Ster.* « Denari sterlini ». Balducci Pegolotti

taggio traendogli per fiera partitamente, e mettendogli innanzi al più che potete. Ben ci maravigliam noi molto di que' danari che mandaste a pagare nella fiera di Tresetto, ciò furo per mille cinquecento mā. di ster. (1) secondo che Bindo ne mandò per sua lettera, i quali danari non sapeva a che vi abisognassero; e per tenerli in diposito ne pare che fosse male provedimento, e con nostro damaggio, chè per più lettere v' avem noi scritto che 'l fornimento che vi bisognasse, traeste di Bari e dell' altre fiere apresso, come più avvantaggio ne vedeste: onde per innanzi pensate ne' fatti ch' avete a fare che siano ben fatti, e per ogni fiera ci scrivete i danari che mandate a pagare in Campagna o in altra parte, chè infino a qui non avete fatto nulla.

Di sei soldi e otto danari di sterlini che Bonozzino vi ritiene per Ugolino Zampa, avemo domandato Ugolino che ciòe dicene, che non sa che cosa si sia, nè a lui e' non dee dare denaro neuno, e non si ricorda che gli facesse recare neuna cosa da Santomieri, se non dodici vergati di Guanto (2), di quali egli pagò per recatura sei soldi di sterlini, come tu sai: onde ciò gli potrete dire cortesemente; e se a ciò stae contento, sta bene, e se no, faretevi dire la cagione di ch' egli dovesse avere, ed egli gliele pagherà volentieri.

De' danari che dice Matteo Buonfigliuoli che Ugolino detto gli dee dare, ne dice Ugolino che non gli dee dare nulla, anzi dee avere da lui que' tre soldi di sterlini che ti lasciò per iscritta.

La sella vecchia ch' era costà, Ugolino la cambiò a una nuova, e quella sì ne recoe.

De' denari che i compagni di Pulci v' addomandano della roba* ch' ebbe Ugolino da loro alla festa che fecero, ne dice

(1) *mā di Ster.* Marchi di Sterlini. « Ispendesi in Inghilterra una moneta d'argento che si chiamano *sterlini*, che sono di lega once 11 d'ariento per libbra; e battene la Zecca d' Inghilterra di 3 maniere, che l'una maniera si chiamano *denari sterlini*, che ne vanno in una libbra peso, come escono dalla Zecca, soldi 20 a conto, o soldi 13, denari quattro a conto per un *marco* ec. » Balducci Pegolotti.

(2) *Vergati di Guanto*, vale panni vergati di Gant o Gand città delle Fiandre.

Ugolino che non ne fece neuno acconto con loro: onde con loro farete come potrete il meglio; ben crediam noi che ci mettano addosso il costo d'altre robe o d'altre spese, veggendo il grande costo che n'addomandano d'una roba.

I danari ch'avere dovemo da Stefano di Cornella procacciate d'avere s'avuti non gli aveste; e come vi diciamo di questi, così vi diciamo d'ogni altro ch'avere vi dovemo; e del fatto ch'avemo a fare con que' di Cochesforde, procacciate, o per accordo o per la corte, d'averne nostro diritto, e di ritrarre da loro il nostro sì che noi siamo fuori delle loro mani.

I danari che riceveste per innanzi da' nostri debitori di vecchie dette della comune compagnia a noi o nostri consorti, partitegli con loro in questo modo: date loro innanzi di trentaquattro denari l'uno innanzi; e gli altri partite in cinque parti, chè le due parti sono nostre e le tre parti sono loro. Onde così gli partirete, e quegli che ne scriveste ch'avevate ricevuti da Rao della Forda, i quali avevate partiti con Laluodo, partirete altresì nel modo che detto v'avemo; e se n'avete più che parte, rendeteglile addietro.

Della bisogna che que' di Chirchistede (1) vogliono che si procacci per loro in corte del papa, di che ci mandaste lettere papali e uno trascritto di quello che voleano, onde di ciò avemo ragionato con alcuno ch'è uso in corte, hanne detto che quello fatto non si potrebbe fare sanza ligittimo procuratore dell'abate e del convento. Tuttavia ancora ne sapremo d'altrui ciò che sapere ne potremo che fare si ne possa, e forse manderemo le dette lettere infino alla corte se più certi ne dovessimo essere. Ma come voi sapete, noi non v'avemo compagno neuno; e ancora se 'l fatto si potesse pur fare come voi dite convegnendocine spendere moneta, non si farebbe, però che per quello che voi ne scriveste, non vi spenderemmo noi danaro neuno: onde di ciò ne ragionerete con loro come vi parrà; e quando vi vegnino a mano cotali cose, sappiatele prendere, o lasciare in modo che sia onore e utilitade di voi, e di cui prendete a fare il servigio.

(1) Chichester, capo luogo della Contea di Sussex.

Noi eredemo che quando avrete questa lettera, Chiaro sarà passato di costà per andare in Iscozia: onde con lui insieme avrete ragionato sopra i nostri fatti di Scozia quello ehe vi parrà ch' abbia avuto a fare, e sì in sul fatto delle nostre lane ch' avere dovemo dalle nostre magioni, e sì dello intendimento ch' avemo di volervi fare certa quantitade di lana coglietta, s' avere si potrà a mercato che buon sia, e che utilità si ne possa fare. E ancora avrete provveduto e provvederete della moneta che v' abbisognerenio d' averlavi in quel modo che migliore sia per noi e che non gli vi ci convenisse carreggiare. E andatone lui in Iscozia, disentitevi con lui spesso per lettera, sì che di quello ch' a fare avete si ne pigli il migliore e più nostro avvantaggio: chè nostro intendimento si è che, secondo la quantitade della coglietta che si facesse in Iscozia, per voi si compiesse di fare in Inghilterra infino nella quantitade di dugento sacca.

Faretevi pagare a Gherardino Iacopi soldi XXIIII dan. VIII di sterlini, quando avrete questa lettera, per quattordici lire a fior. ch' avem pagati qua per lui a Paganello Bencivenni, e con questa vi mandiamo la lettera del pagamento che 'l detto Paganello gli manda, i quali danari menovaro alla compera della terra sua: faretelivi dare, e quando gli avete, fatelne a sapere.

Fatta sabato di 23 *di giugno anno* MCCLXXXXI.

Giachetto e gli altri. Messer Consiglio e compagni, salute (1). Quattro dì di questo mese avemmo una lettera, che ne mandaste, fatta quattro dì di maggio, ma non diceste dove; ma credem noi ch' eravate in Londra. Intendemmo ciò che disse, e secondo il tenore non mostra che voi sapeste ancora della gran novità ch' era issuta per tutto il reame di Francia, cioè dell' arrestamento che 'l re avea fatto per tutto suo reame, di

(1) Cioè: Messer Consiglio e compagni mandano salute (salutano) a Giachetto e gli altri suoi compagni.

Lombardi e di Toscani (1). Ben è nostro intendimento che pochi dì appresso voi l'abbiate saputo, e da'nostri compagni n'abbiate avuto lettera, come il fatto è stato. Della quale cosa ne siamo stati e siamo molto crucciosi, pensando lo sconcio e la briga e'l damaggio che intervenire ne puote, sì della nostra mercatanzia, e sì della moneta e avere dovemo e lu Fiandra e in Campagna. Chè quanto del fatto della corte, noi avemo speranza di non avere danno, a l'aiuto di Dio, però che non avemo misfatto contra di lui. Or credem noi che ora i nostri compagni, e la nostra mercatanzia, siano tutti diliveri, in tal modo che i nostri fatti si possano fare come di prima, e come dovemo: e così piaccia a Dio che sia. Ben non avemo noi da' nostri compagni di Campagna nè di Fiandra che ancora sieno del tutto diliveri, ma ogni die n' attendiamo novelle che così sia: mandelecine Iddio buone.

Noi v'avemo iscritto, per più lettere, lo 'ntendimento e la volontade nostra, di quello che noi volevamo che per voi si facesse uguanno di costà sopra fatto di coglietta sotto altre condizioni. Alle quali ci avete riposto, e ancora di ciò avrete saputo, e ragionando con Bindo Squarcia e con Lapo Chiari quando giunsero costà: onde in ciò non fa mestiere più di scrivere, però che quando avrete questa lettera, avrete fatto di ciòe tutto ciò che fare ne dovrete. Ben è nostro intendimento che se voi avrete seguito lo 'ntendimento delle nostre lettere, voi non avrete fatto sacco di coglietta. Or di questo e di tutte altre cose, ch' avrete fatto o farete, vi ne dea Iddio ad avere preso e a prendere quello che 'l migliore sia e più a vantaggio di noi.

Quando avrete questa lettera, credemo ch' avrete rimandato in Fiandra tutte nostre lane, o la maggior parte; onde se avvenisse che n'aveste ancora a mandare alcuna, procacciate di

(1) « Nel detto anno (1291) la notte di calen di Maggio, il re Filippo il Bello di Francia, per consiglio di Biccio e Musciatto Franzesi, fece prendere tutti gl'Italiani ch'erano in suo reame, sotto pretesto di prendere i prestatori; ma così fece prendere e redimere i buoni mercatanti come i prestatori: onde molto fu ripreso e in grande abbominazione, e d'allora innanzi il reame di Francia sempre andò abbassando e peggiorando ». Giovanni Villani. lib. VII, cap. 147

rimandarla, al più tosto che potete, a salvamento; e a noi scrivete, al più tosto che potete, le lane che uguanno abbiamo in Inghilterra.

Sopra 'l fatto del fornimento che v'è stato bisogno, e che sia ancora per uguanno, non fa mestiere di scrivere qui, però che credemo che n'avrete tratto e trarrete quello avvantaggio che potrete e che credete che buon sia. Tuttavia, com'altra volta v'avemo ricordato, così vi ricordiamo per questa, che dalle nostre magioni traiate quello avvantaggio che potete, ispezialmente di sostenere di loro danari ch'avere dovessero da noi, che poco sostenimento che voi ne faceste, potrebbe avanzare a noi una fiera.

Sopra 'l fatto delle saie di Luia non fae misticre più di scrivere, ch'assai vi n'avemo scritto per altre lettere; ed è nostro intendimento che quando avrete questa lettera, quelle che rimandare ci dovete per uguanno, ci avrete rimandate in Fiandra. E se avvenisse che n'aveste ancora a rimandare alquante, rimandatele al più tosto che voi potete; e a noi mandate la scritta partitamente di tutte quelle che ci rimandate, sì che se fare ne potessimo vendita a lettera, non fosse difalta della scritta.

Di comperare lane di magioni o di rifermare delle nostre per lo tempo che dee venire, vi diciamo che nostro intendimento è che non si ne comperi neuna; ma sarebbe nostra volontade, se fare si potesse con nostro acconcio, che di quello ch'avemo, onde si fae danno, se ne riuscisse: e però vo' siete in sul fatto, in ciò adoprerete quello che potrete di buono.

Noi ragionammo con Lapo Chiari sopra molti fatti di Scozia, quello che ne parve che egli avesse a fare, e che quello che vi dimorasse a fare da questo anno innanzi, acconciasse e assettasse, e quelle scritte ne dovesse recare in Londra, sì che se a noi paresse di far fare per innanzi que' fatti ad altr'uomo che nostro compagno, voi abbiate sie le cose alle mani, che se ciò volessimo che si facesse, si possa fare chiaramente: onde quando Lapo e Chiaro torneranno costà, fatetevi rimostrare que' fatti, sì che gli abbiate bene alle mani.

Quando Bindo Squarcia si partio di qua, sì ragionammo con lui, che quando egli avesse fatto di costà quello ch'avesse a fare, si si ne partisse e venissesine in Fiandra per essere al cominciamento del vendaggio: onde se avvenisse che di costà non fosse ancora partito, si procacci di partirsene al più tosto che puote con acconcio di nostri fatti, e vengasine in Fiandra, e la ragione di Fiandra prenda da Benino, come scritto gli avemo che gli la rassegni, sì che Benino si ne possa venire, fatta la fiera di Lilla, come mandato gli avemo.

E a te, Ghino, diciamo che acconci tua ragione di quello ch'a fare hai di costà, e fatta la fiera di san Bintolfo, ti ne vegni in Firenze con buona ventura, e noi mandiamo a Chiaruccio Chiari che faccia il somigliante: e però, se non tardasse troppo, sì ne verrete insieme con buona ventura. E tu, Giachetto, dimarrai in Inghilterra, e sopra i fatti ch'a fare avete, procaccerai che siano ben fatti, a tuo podere.

P. (1) ci vagliono oggi per primo di maggio lir. XXXV e due soldi la dozzina, e per san Giovanni lir. XXXIII, soldi XI la dozzina.

Le lettere e le scritte che ci mandaste di que' di Chirchistede, mandammo a corte del papa a uno nostro amico, perchè della bisogna procacciasse di sapere se fare si potesse; onde non ci n'ha poscia risposto di quello che fare si ne possa. Quando il sapessimo faremlovi a sapere. Tuttavia pare a noi che voi di costà siate certi da que' di Chirchistede quello che volessero che vi si spendesse e di quella cotale quantità siate sicuri da loro sì che se 'l fatto si potesse fare, che noi possiamo pagare i danari sicuramente: e di ciò ci rispondete per vostra, ch'altrimenti non ci volemo pagare danaio.

(1) Così nel testo; ma se la cifra P. voglia significare o specie di moneta o di mercanzia non saprei dire.

ORDINAMENTI

INTORNO ALLA CONDOTTA

DELLE

MILIZIE STRANIERE

I.

Nuovi ordinamenti della Conducta (1).

In del nome di Dio amen. Correnti anni Domini mille trecento trenta septe, indictione sesta, ad die ventisei del mese di septembre. Ad laude et reverentia dello Omnipotente Dio et della beata sua Matre Madonna Sancta Maria Vergine, et di Sancto Michele Archangelo, et delli beati apostoli Pietro et Paolo, Phillippo et Iacobo, et de beati Iohanni Bactista et sancta Reparata, sancto Zenobio et sancto Bernaba, socto la defensione de' quali lo Comune di Firenze si governa, et di tutti li altri sancti et sancte di Dio, et della sancta Matre Ecclesia et di messer lo Papa, et ad exaltatione del serenissimo Principe messer lo Re Roberto, et ad bene adventuroso et pacifico stato del Comune et del popolo di Firenze, ad dampno et morte de' suoi inimici. Li providi et discreti homini Francesco di Cenni Biliocti, Filippo Duccij de' Magalocti, Thomaso Dietaiuti, Luca Gerini delli Strozi, Benincasa Falchi et Aldobrandino Lapi Tanallie, cittadini et popolari fiorentini, electi et per lo Comune di Firenze deputa' dallo officio de' signori Priori et Gonfaloniere della Justizia, una

(1) Questo è il solo de' documenti contenuti in questa Appendice, il quale non sia inedito. Fu pubblicato la prima volta dal mio egregio amico Giuseppe Canestrini nel volume XV dello *Archivio Storico Italiano*. Non potendomi valere dello scorrettissimo manoscritto che ho tra mani, mi sono attenuto alla lezione dell' Archivio, che debbo reputare una fedele riproduzione del codice delle Riformagioni.

coll'officio de' Dodici buoni homini, per vigore, baliia et podestade ad loro conceduta per li oportuni consigli del decto Comune, ad rivedere, riformare, cassare in tutto overo in parte statuti, ordinamenti, provisionj, riformagioni del decto Comune sopra l'officio delli officiali della condocta de' soldati del Comune predecto facti, et contrarietadi et oscuritadi le quali si contenessero in quelli rimuovere, et di nuovo ordinamenti fare, et ad altre chose fare, le quali in della loro electione si contengono, sicchome della loro electione et baliia ad loro conceduta pienamente appare in delli atti del Comune di Firenze scripti per ser Mattheo Guidi notajo de' signori Priori et Gonfalonieri della Justizia predecti, l'officio de' quali incominciò die XV del mese d'agosto proximo passato; et della baliia de' decti Priori appare per mano di ser Folco ser Antonij Bonsignori notaio et scriptore delle riformagioni del decto Comune; inteso per ordine li statuti et ordinamenti, provisioni et riformagioni, et tutto ciò cha in quelli si contiene, facti dell' officio della conducta de' soldati del decto Comune, et contrarietadi et oscuritadi di quelli, et tutti quelli più die et giorni et diverse ore pensati: et sopra questa chose et altre, le quali di nuovo vedute furono per lo Comune predecto essere da prevedere; avuta deliberagiona matura, per vigore di loro officio et per potestade et auctorità predecta, et per ogne modo et ragione che meilio poteono, lo nome di Dio repetito, remote le superfluitadi et oscuritadi et contrarietadi che si contengono nelli statuti, ordinamenti et provisioni et reformagioni moltiplicatamente facti dell' officio della condocta predecto: concordevolmente tutti quelli vecchi statuti, ordinamenti, provisioni et reformagioni, et officio della conducta predecto reformarono, et quelli et catuno di quelli dechiararono et reduxeno alla infrascripta continentia et tenore. Et etiam di nuovo provideno et ordinarono et li infrascripti ordinamenti feceno, et etiam ordinarono li infrascripti pacti devere essere observati et observarsi da' soldati del detto Comune, et loro capitani et conostaboli, li quali da qui inanti seranno al soldo del decto Comune, et con essi pacti et ordinamenti nel decto modo et forma et provisioni devere essere conducti. Et tutte

et singule infrascripte chose ordinarono et providdeno sicehome qui adpresso si eontiene, et scripte per ser Locto Gonzi notajo de' decti officiali per la Comune di Firenze deputato.

Lo tenore de' quall ordini ene questo:

II.

La cassagione del capitulo della chiamata delli officiali della Conducta. Et poi la riformagione facta di insacchare li officiali della Conducta.

In prima, aetendenti el primo ordinamento faeto della electione, et ehome si debbono deputare li officiali della eonducta sopra soldati, eavalieri et pedonl, per lo Comune predeeto, et notari et seriptori dello detto offieio, et etiam provisione et riformagione poi facta della decta electione, nella quale tra l' altre chose si contiene la forma della electione de' detti officlali et delli loro notari per viam et modo di insaccagione d' essi officiali et notarl, et le electioni facte per vigore et provisione del decto lnsaceare; et etiam considerando quello che è più utile al deeto Comune, le decte electioni faete per modo di saceo essere più utili, et al decto Comune per inanti essere utile: Providero, ordlnarono et rifermarono lo decto primo ordinamento parlante della eleetione predeeta essere da tollere et eassare; et quello eassarono et providdero ehe fosse di nullo valore. Et provviddeno et ordinarono la predicta reformagione nel secondo luogo faeta della decta electione et insaccagione, et tutte electionl et insaccagioni per forma della provisione et insaccagione secute et faete, essere valute et tenute et etiam valere et tenere. Et le predecte eleetionl de' decti officlali et notari et seriptori del detto offieio per lo tempo che de' venlre dopo il tempo della detta insaceagione deversi fare et potere secondo la forma della detta provisione et reformagione, che parla della electione di loro per modo et forma d' insaccare; et che quelli li quali eletti sono per modo dl insaccagione, et tutti quelli che si eleggeranno per inanti per quella forma di insaccagione et no-

tari et scriptori del detto officio, abbiano bailia et officio et potestà di fare esercere et operare tutte et singole chose delle quali et sicchome in detti presenti ordini, provisioni et reformagioni facti e che si faranno si contiene; et tutte singole cose fare possano et siano tenuti, le quali in delli presenti ordinamenti et provisioni pienamente si contengono. Li quali officiali abbiano dal Comune di Firenze, per loro salaro del loro tempo lo quale fusseno et saranno al decto officio, ad ragione di libre venticinque di fiorini piccioli per catuno di loro per quattro mesi, et nessuna chosa oltre, overo per altro modo overo per viam di presenti. essi officiali overo alcuno di loro possono domandare, ricevere o avere possano o debbiano per sè o per altrui, per alcuno modo direttamente o per obliquo, celato o paiese, dal Comune predecto, overo alcuno soldato o altra persona per cagione del decto officio, ad pena di libre cinquecento fiorini piccioli. In delle quali catuno di loro che contra facesse, sicchome baractieri sia condempnato per lo executore delli Ordinamenti della justizia del popolo di Firenze, per catuna volta, et ad restitutione di quello che ricevesse o che dato fosse contra le predecte chose. Et quello cotale lo quale fosse condempnato per la detta cagione, non possa avere dal Comune di Firenze officio ovvero honore; salvo che le predecte chose non abbiano luogo in delli presenti li quali si facesseño ad decti officiali delle chose da mangiare, che valesseno soldi quaranta di fiorini piccioli, overo da inde in giù. Lo quale notaio et scriptore per suo salaro di quactro mesi abbia dal Comune di Firenze libre venti di fiorini piccioli. Per lo quale salaro faccia et fare sia tenuto et debbia tucte et singule scripture le quali s' apartengono al decto officio de *Signori Officiali della Conducta*, et etiam le carte di tutte chose et facti ad quali bisongnerà lo consentimento et la volontà et la deliberagione de' singnori Priori et Gonfalonieri della Justizia, una coll' officio de' Dodici buoni homini et coll' officio delli officiali della conducta, overo una con decto officio de' Dodici, overo sanza l' officio de' decti officiali. Et nessuna altra chosa per sè overo per altra persona, directo overo per indirecto, secretamente o in pubblico, addomandi o riceva dal Comune di Firenze, overo da alcuno soldato overo altra persona

per cagione di suo scrivere, ad pena di libre dugento di fiorini piccioli, in delle quali sicchome baractiere sia condempnato per lo executore delli Ordinamenti della justitia per catuna volta, et ad restitutione di quello che indebitamente avesse preso; et in perpetuo non possa avere officio, honore dal decto Comune; et sia tenuto il decto notaio per juramento, dopo la 'ntrata del decto officio, le presenti provisioni et ordini da parola ad parola in volgare leggere ad decti officiali, sie che gli detti officiali possano avere piena notitia delle decte chose et ordinamenti et provisioni predecte.

I quali officiali sopra le conducte de' soldati del Comune di Firenze possano et ad loro sia lecito per lo Comune di Firenze, et vice et nome del decto Comune, conducere, avere et tenere et dimorare fare ad soldi et ad servigi del detto Comune soldati, si cavalieri chome pedoni, li quali et quelli et quanti vorranno di qualunque parti, terre et luoghi, et con quelli et socto quelli capitani et conestabili et senza, et per quello tempo et termine, et con quelli et per quelli soldi et salari, satisfactioni et remunerationi, et con quelli et socto quelli pacti, modi, tenori et provisioni, obligationi, conventioni et pene, colli quali et sicchome ad decti officiali piacerà et parrae che si convengna, acciò che non possan conducere ad soldi et ad servigi d'esso Comune oltra nomero et quantità di ottocento cavalieri, et oltra nomero et quantità di mille pedoni, in del decto nomero de' pedoni non includendo le guardie le quali guardare devesseno di nocte in della città di Firenze, li quali guardiani ad guardare di nocte li decti officiali della condocta possano, una colli gonfalonieri delle compagnie o maggior parte di quelli, per quello tempo et con quello salaro del quale per quelli officiali et gonfalonieri deliberato fosse: salvo che si paresse ad loro che bisognasse di conducere maggior quantità di cavalieri o pedoni che decto è, in quello caso et casi conducere possono maggior quantità di cavalieri et di pedoni, facta in prima deliberatione intra li singnori Priori dell'Arti et Gonfalonieri della Justitia et Dodici buoni homini et predecti officiali ad secreto scruptineo fare et con fave nere et bianche, et vinchasi il partito almeno per le due parti di loro. Et ad ciò veramente che ad servigi et ad soldi del Comune

di Firenze non possano conducere, ricevere overo tenere alchuno overo alchuni cittadini o contadini, overo districtuali di Firenze cavalieri, nè alcuno overo alcuni li quali siano o dimorino della famillia overo in della famillia d' alcuno rectore overo officiale del Comune di Firenze presenti, o che sieno per li tempi ad preghi overo instantia di tale officiale o rectore: et non possano conducere alcuni Ytalici senza consentimento de' singnori Priori et Gonfalonieri della Justitia et Dodici buoni homini; et in quello caso con quello salaro per quelli Ytalici il quale parrà ad quelli Priori et Gonfalonieri, Dodici et officiali della conducta, convenevole et congruo. Salvo, excepto et declarato, che se volesseno conducere o conducessero cavalieri ytalici, de'quali avere et conducere havuto fosse il consentimento chome decto di sopra; i quali cavalieri ytalici fossero in minore nomero di quindeci cavalieri in una et socto una bandiera, capitaneria o conestabilia, la persona del Conestabile overo del Capitano in del decto nomero de' quindeci computata; non possano ad quelli cotali cavalieri ytalici non instanti in del decto numero di quindici sotto una bandiera, capitania overo conestabilia, provedere di pagare overo pagare o dare fare oltra libre diece di fiorini piccioli per catuno cavalieri ytalico per mese et a ragione del mese. Nè oltra le decte libre diece, al decto cotale cavaliere ytalico che si conducesse, el quale non fosse sopto bandiera, conestabilia o capitania del decto nomero de' quindeci, possano overo si debbia fare pagamento di maggior somma di libbre dieci per mese. Et che conducere non possano nè debbiano ad decti soldi o servigi cavalieri oltramontani li quali fosseno meno di venti in una overo sopto una masnada, overo capitania o conestabilia, senza licentia de' singnori Priori et Gonfalonieri della Justitia et Dodici buoni homini, i quali per li tempi seranno, faccendo acciò secreto scruptinio et vincendosi per le due parti di loro. Et acciò veramente che cotale conducte che si faccesseno per loro nel decto modo, termine et tempo di sei mesi non passino, salvo, excepto et reservato quod se paresse per utilità del decto Comune expedire alli officiali della conducta, overo alla maggior parte di loro, di conducere cavalieri per maggior tempo di sei mesi, che i decti officiali della conducta, overo cinque di loro etiam li

altri absenti, o per caso morendo, o non richiesti, possano et ad loro sia licito conducere ad soldi et servigi del decto Comune cavalieri in tempo et termine et per tempo et termine di uno anno, in quello nomero et per quelli soldi et con quelli pacti, modi et tenori, obligationi, promissioni, conventioni et pene, delle quali et sicchome ad decti officiali, o ad cinque di loro chome decto è, parrae. Acciò veramente che quelle conducte di maggio tempo di sei mesi facciano et fare possano di consentimento et volontà de' signori Priori dell'Arti et Gonfaionieri della Justitia et Duodeci boni homini ad secreto scriptinio fare, ad fave nere et bianche, almeno per le due parti d'essi Priori et Gonfalonieri et Duodici buoni homini si debbia vincere; non obstante in queste chose alcuni predecti. Alli quali tutti et singuli soldati, cavalieri et pedoni, che si conducesseno, chom' è decto, e ad loro capitani et conestabili, o ad alcuna parte di loro et singularmente, et ad tucti della masnada, overo ad procuratori de'decti capitani o conestabili et de' cavalieri et de' pedoni, si ad decti officiali della conducta parrae, facciasi et far si possa et debbia pagamento et satisfactione per lo Comune di Firenze de mese in mese, cioè in principio di catuno mese, overo inanti, et etiamdio per più mesi della condocta di quelli soldati, sicchome piacerà ad decti officiali, non obstante alcuno termine in quelle condocte dichiarato sopra li pagamenti de' soldati fare. Acciò veramente che ad cavalieri et pedoni che si condueeranno per loro, nullo pagamento si faccia o fare si possa per lo Comune predecto per lo tempo che dovesse venire, per maggior tempo di uno mese, senza la volontà de' signori Priori dell' Arti et Gonfalonieri della Justitia che saranno per li tempi.

III.

Del juramento de' capitani et conestabili de' cavalieri et pedoni soldati.

Item, acciò che la città e 'l popolo di Firenze in pacifico et stato prospero perseveri, et acciò che li odiosi et nimici del

decto popolo si possano rimuovere da' loro mali intendimenti, cessante ogne molestia, per questa perpetua et felice provvisione provviddeno, che tutti et singuli capitani et conestabili di cavalieri et pedoni, soldati del Comune di Firenze, in presentia de' signori officiali della condueta overo della maggio parte di loro, jurino et jurare siano tenuti et debbiano alle sancte Dio Evangnela, corporalmente tocchate le scripture, et promectere alli officiali, sè lealmente et con buona fede avere et essere in delli servigi del Comune predecto et ad servigi del decto Comune, et conservare et mantenere con tuete le loro forze lo popolo di Firenze, et etiam li signori Priori dell' Arti et Gonfalonieri della Justitia et Gonfalonieri delle Compagnie della città di Firenze in stato pacifico et riposevole; et che di nessuno tempo faranno alcuna conjuratione, postura overo machinatione contro il popolo o Comune predecto, overo rectori del decto Comune, nè ad alcuna altra persona, directo o per indirecto, in alcuna conjuratione o perturbatione del decto pacifico stato presteranno consentimento, adiuto o favore. Et che se alcuna coniuratione o postura per alcuno modo senteranno, incontenente quella, cioè se saranno in della città di Firenze quello die, la quale senteranno, ad signori Priori dell' Arti et Gonfalonieri della Justitia del popolo e del Comune predecto che per li tempi saranno, manifesteranno; et se fosseno fuore della città di Firenze in qualunque parti di Toscana o di Romagna o di Bologna, infra tre die continui manifestare; et se fosseno nelle parti di Lombardia, o altre parti più lunghe dalla cittade di Firenze, infra octo die, in tutto fedelmente aranno revelare overo revelare fare, et quelle diceranno a' detti Priori dell' Arti et Gonfalonieri di Justitia. Et che al tempo di qualunque romore el quale fosse nella città di Firenze contra decto popolo, se saranno in della città di Firenze, incontanente colle loro arme et cavalli et persone, et con tutti li loro cavalieri et pedoni armati, fortemente trarranno et andranno al palagio del decto popolo, in del quale dimorano li signori Priori et Gonfalonieri di Justitia per lo decto popolo, in adjuto et favore et defensione, del detto popolo et de' Priori dell' Arti, et del Gonfalonieri della Justitia, contra tutte et singule persone le quali fosseno, overo essere si

dicessono contra il decto Comune et popolo; et ciascuni adversarj del decto popolo fortemente et virilmente et contra loro et con loro arditamente combactere et espugnare. Et che non presumeranno nel tempo d'alcuno de' decti romori trahere overo andare ad casa, overo sito da la habitatione d'alcuna singulare persona in della dicta città di Firenze, ad pena dell' avere et della persona in catuno caso de' predecti, et quante volte contra facto fosse, overo che le predecte chose observate non fosseno. Et che li Priori dell' Arti et Gonfalonieri di Justitia li quali per li tempi saranno, alli quali facta fosse alcuna relatione overo revelatione delle predecte coniurationi, posture o turbationi del decto pacifico et tranquillo stato, siano tenuti il nomi et le persone di questi revelatori tenere secreti et ad nullo manifestare, et per juramento.

IV.

Come li officiali della Conducta sieno tenuti di consegnare messer lo Capitano generale della guerra, et capitani et conostabili di cavalieri et pedoni.

Item, che li predetti officiali della conducta siano sopra fare le cosignagioni de' soldati del Comune di Firenze, chosi da cavallo chome da piè. Et possano, sieno tenuti et debbiano consignare messer lo Capitano generale della guerra, et suoi cavalieri et pedoni, et etiam tutti et singuli conostaboli overo capitani di cavalieri et di pedoni, et loro et di catuno di loro cavalcatori et pedoni, et etiam castellani, guadie et potestadi delle cittadi, delle castella, de' cassari, delle rôcche, delle fortesse, delle torri et de' luoghi i quali et le quali per lo decto Comune si tegnono et guardano, et che si terranno e guarderanno; et loro et di catuno di loro compagni et pedoni li quali avere et tenere devranno ad servigi et ad soldi del Comune predetto, et catuni soldati così cavallieri come pedoni, et tutti altri li quali fosseno ad servigio e ad soldi del decto Comune; et li cavalli di quelli capitani et conostabili et cavallieri d'essi

et di catuno di loro; et di loro et di ciascuno di loro di conostabili, capitani et loro cavalieri, cavalli, palafreni et muli et ronzini. Et etiam sopra li revedimenti et monstre di quelli capitani et conestaboli, et di loro et di catuno di loro cavalieri et pedoni, et cavalli di loro et di ciascuno di loro, monstre fare et far fare et fare fare una volta et più, et quando et quanto ad loro parrae et piacerà. Et quelli cavalli et palafreni li quali così si consigneranno, extimare et extimare fare, et quelli cotali cavalli marcare fare in nella coxia diritta con ferro di fuocho con evidente segno; et quelli palafreni, ronzini, muli che così si consegneranno, marcare fare con ferro di fuoco con evidente segno in della coxia manca di catuno di quelli per li decti officiali della conducta.

V.

Della malleveria et sicurità dare et fare per li conostabili et capitani di cavalieri et pedoni, soldati oltramontani.

Item, che tutti et singuli conostabili et capitani di cavalieri et pedoni i quali si condurranno ad soldi et ad servigi del decto Comune per gli officiali predecti, siano tenuti et debbiano dare malleveria dinanti ad decti officiali, con buoni et sufficienti mallevadori, di observare et adimpiere et executione mandare tutte et singule quelle cose le quali fieno dichiarite in delle condocte loro, et chome in delli presenti ordinamenti, provisioni et pacti si contene, ad quella pena la quale in quelli ordinamenti, provisioni et pacti si contene, et oltre, overo altramente non si possano essere acceptati o ricevuti. Questo etiamdio dichiarito, che non possano dare in mallevadore alcuno oltramontano overo forestieri, se non intanto che quello mallevadore fosse capitano overo conostabile stante ad soldo del Comune di Firenze: nè etiam alcuno grande o de' grandi del Comune di Firenze, cittadino o contadino. Questo etiam giunto et dichiarito, che li decti officiali della condocta, per cagione overo pretesto d'alcuna malleveria facta o che per inanti si facesse

de' capitani overo conostabili di cavalieri oltramontani, overo per difecto di quella malleveria da quelli oltramontani facta, non siano in alcuna cosa obbligati; nè ad alcuno pagamento o restituzione perciò siano tenuti, nè perciò possano essere gravati nè molestati nè in avere nè in persone.

VI.

Delle poste avere per conostabili et caporali de' cavalieri, soldati del Comune di Firenze, et del loro divieto.

Item providdero, stantiarono et ordinarono, che nullo capitano overo conostabile d' alchuna bandiera di cavalieri, soldati del decto Comune, habia o avere possa o debbia alla decta o in della decta sua bandiera, cioè queill che fosse capitano o conostabile di venticinque cavalieri, sua persona in del dicto nomero computata, overo da quinde in su, oltra cinque poste senza la sua persona. Et che quello capitano overo conostabile il quale fosse capitano overo conostabile da venticinque cavalieri in giù infine ad venti, oltre quattro poste senza la sua persona avere non possa. Et capitano overo conostabile da venti cavalieri in giù, non possa avere in della decta sua masnada overo bandiera se non tre poste, non computata sua persona. Questo etiam dichiarato, che ciascuno caporale il quale fosse sopra la bandiera d' alcuno capitano over conostabile di cavalieri, non possano in cotal bandiera et nomero di bandiera di cavalieri aver se non due poste, sua persona in del decto nomero computata, non oltra; se non fosse quello caporale cavaliari di corredo, il quale possa et ad lui sia licito in cotale bandiera et numero di bandiera di cavalieri avere due poste senza la sua persona. Et che delle predecte chose i decti officiali della condocta li quali per li tempi seranno, siano tenuti et debbiano costringere i decti capitani et conostabili et caporali, et per juramento, ad observare le decte chose, et la somma delle decte poste non passare. Et se predecti capitani o conostabili o caporali le predecte chose non observasseno, possano et siano tenuti et debbiano li decti

officiali della condueta delli loro soldi fare ritenere fiorini cinque d' oro per catuna posta, per catuno mese, la quale avesse oltre la detta somma; et che i decti capitani et conostabili siano tenuti per loro medesmo, et etiam per li decti caporali li quali contra ciò facesseno; et possano ad loro ritenere delle loro paghe et soldi per quello che contrafacto fosse appresso le decte poste.

VII.

Di non pagare soldati se in prima non si consegnano.

Item provviddeno et stabilirono et ordinarono, che ad nullo soldato cavaliero o pedone, si possa overo debbia dare soldo; nè essi soldati del detto Comune, cavalieri o pedoni, possano nè debbiano avere alcuno soldo, nè a decti soldati si possa fare alcuno pagamento di soldo, nè 'l tempo di loro conducta si incominci se non poi che saranno consignati i capitani et conostaboli interamente con tutti i loro cavalieri e pedoni existenti, overo quelli li quali essere debbono, over colli quali conducti o ricevuti fossono ad servigi et soldi del decto Comune: se non per lo tempo il quale dovesse venire dopo l' entegram consignationem predictam; et altramenta non si possa loro fara alcuno pagamento, se non facta la decta consegnagione. Et catuno conostabile o capitano di cavalieri i quali chosì si conducessino, siano e sia tenuti et debbiano far monstra armata, et sè consignare dinanti ai decti officiali della condocta, infra due die dal die del primo pagamento ricevuto, ad pena di libre cinquanta fiorini piccioli, et nentemeno la decta monstra fare siano tenuti: la quale pena, se contrafacesseno, de' loro soldo si ritegna. Et etiam catuno capitano et conostabile di cavalieri sia tenuto et debbia avere lo della sua masnada et socto la sua bandiera uno trombetta, overo alcuno altro instrumento decente alle decte chose, alla predecta pena.

VIII.

Di mandare consegnatori ad rassegnare ;
del loro divieto et pena.

Item, che gli decti officiali della conducta, et etiam li officiali deputati et li quali si deputeranno sopra i defecti de' soldati del Comune di Firenze, possano et al loro sia lecito di mandare notaio et notari, et altri uomini laici, buoni, leali, sufficienti et experti homini, di bona fama, conditione et vita, con quello notaro overo notari i quali parrae ad loro che si convegna uno et più, quanti et quali et quando vorranno, ad qualunque parti, cittadi, o terre, castelli et luoghi, ad rassegnare et consegnare soldati del decto Comune sì cavalieri chome pedoni, et li loro cavalli et armi, et etiam li castellani et le guardie et guardiani delle cittadi, castella, terre, rôeche et luoghi et fortezze del Comune di Firenze, et le quali per lo decto Comune si tengnono et guardano, overo in delle quali dimorasseno over fosseno alcuni soldati, cavalieri o pedoni del decto Comune, overo castellani o guardie per lo decto Comune, almeno una volta ogne quindici giorni; li quali notari le consegnationi et reassegnationi facciano in presentia de' predecti laici i quali con loro anderanno; et quando colli decti notari laici non andasseno, in presentia di due testimoni; et li defecti li quali troveranno, scrivano et rapportino ad predecti officiali, overo agli officiali deputati et che si deputeranno sopra li defecti de' soldati del Comune di Firenze, quello die lo quale quelli notari in Firenze torneranno; et li decti officiali de' defecti quelli defecti infra tre die, dal die il quale saranno recati loro, scrivere li facciano per lo loro notaio in uno libbro over più, laxando ad presso il nome di catuno competente spatio ove scrivere si possa la scuza, se alcuna legittima fosse. Et quando non si facesse quello, che quel cotale scripto pagare dovesse per defecto in del quale fosse trovato. Et queste cotali excuse li officiali de' defecti ricevano infra quindeci die proximi, computando

dal die della decta relatione. Et se alcuno il quale trovato sarae o fosse in alcuno defecto, et la seuza di cotal defecto non facesse dinanti ad decti officiali infra il decto termine di quindici die, i decti officiali de' defecti possano et ad loro sia licito, dopo quel termine de' quindici die quandunque, et anti quel termine, quello cotale il quale in alcuno defecto fie trovato, condepnare in quelle pene le quali si contengono in delli presenti ordinamenti et provvisioni; et quelle rapportare et rappresentare ad camarlinghi della camera del Comune: li quali camorlenghi nel tempo che si farae la pagha per lo Comune predecto a quelli i quali saranno in defecto trovati, overo il loro capitano ritengnano quella quantità di pecunia la quale pagare et ritenere si de' per quello defecto. Et siano tenuti i decti camarlinghi quella cotale quantità di pecunia ponere et scrivere fare ad intrata della decta camera. Et ad quelli li quali, chome decto è, seranno trovati in alcuni defecti, non si faccia la paga del suo soldo o loro soldi, se in prima non si dichiariscono li loro defecti predecti ad decti officiali de' defecti. Et neentemeno li decti officiali della conducta, et etiam li officiali deputati et li quali si deputeranno sopra li defecti de' decti soldati, overo alcuni di loro, ire possano alle decte consignagioni fare, e fare fare, sicchome parrà a loro che si convegna. Alli quali notari et altri laici li quali si manderanno, chome decto ene, ad fare le decte consignationi o reasignagioni et ricercagioni, et etiam ad quello o quelli delli officiali della conducta et officiali de' defecti et notari de' decti officiali della conducta, quando anderanno per la decta cagione, per loro salaro provvedere possano et fare pagare, avuta consideratione alle persone le quali si mandaranno, secondo la discretione de' decti officiali della conducta, della pecunia del Comune di Firenze deputata et la quale si deputerà alla capsa della conducta, in quella quantità et in quello modo et forma i quali vedranno che si convengna. Li quali notari et laici predecti nessuna chosa oltre overo altramente possano over presummano domandare, ricevere o avere per sè overo per altrui, publicamente o secretamente, directo overo per indirecto, dal Comune di Firenze, overo alcuno soldato overo alcuna altra singulare persona, per la decta cagione; et non possano nè deb-

biano con alcuno o alcuni soldati, li quali consegnare o che rassegnare debbiano, mangiare nè chose da mangiare ricevere da loro over d' alcuno di loro; et se alcuno contrafacesse, sia punito et punire si possa et debbia per lo executore delli ordinamenti della justitia in livre ducento di piccioli, in delle quali sicchome baractieri sia condempnato per lo decto executore per catuna volta, et ad restitutione di quello che preso et avuto avesse indebitamente; et in perpetuo non possa avere officio nè honore dal Comune di Firenze; et queste cose notificare si debbano per li officiali predecti ad decti notari, et ad li altri i quali per loro fieno mandati et che si manderanno, ad ciò che si possano guardare dalle decte chose. Et che questi notari et laici li quali saranno mandati ad fare le reassegnagioni predecte in delle predecte chose, abbiano divieto per uno anno proximo, computando dal die il quale torneranno da rassegnare; salvo et reservato, quod questo divieto non s' intenda alle persone delli officiali della conducta, et delli officiali de' defecti, et notari di quelli officiali della conducta. Et se alcuno mandato fosse infra il tempo del decto divieto, sia punito et condempnato per lo decto messer lo Executore delli ordinamenti della justitia in libre xxv. fiorini piccioli per ciascuno et ciascuna volta, et in perdere lo salaro lo quale ricevere dovesse per quella cotale consegnagione, per lo tempo lo quale stesse ad fare le dette consegnagioni. Li quali consignatori che chosi e' seranno mandati, registrare si debbiano per lo notaio della conducta in uno libbro, sicchè evidentemente possa apparire se devieto avesse o noe. Et che lo notaio della condocta non possa nè debbia scrivere alcuna bollecta o scripta di pagamento di salaro ad alcuno il quale avesse il decto devieto, o che mandato fosse contra il decto divieto, ad pena di libre x. Et ad mandare li predecti per fare le decte consegnagioni si debbia fare il partito tra decti officiali ad secreto scruptino ad fave nere et bianche, et quattro di loro almeno debbiano essere in concordia; et altramente nè per altro modo nullo possa essere mandato contro lo decto modo.

IX.

Delle pene le quali si debbono tollere alli capitani et ad conostabili et ad cavalieri per li loro defecti che faranno.

Item, che tutti et singuli capitani et conostabili et cavalieri che ad soldi et servigi del Comune di Firenze si condurranno per li officiali della conducta, et ciascuno di loro, siano tenuti et debbiano essere armati almeno delle infrascripte armi, et con cavalli, palafreni, ronzini et muli, li quali si consigneranno per loro, et con quelle armi personevolmente, cavalcare, dimorare et ire; monstre et consignagioni fare una volta, et più et quante volte et quanto et sicchome procederae di volontà de' decti officiali della conducta, alle infrascripte pene, le quali si debbiano torre ad loro et ad ciascuno di loro per lo Comune di Firenze per catuna volta et ad catuno di loro cioè: colli sporoni, gamberuoli, cosciali, corazze con maniche di ferro, over corsecto con maniche di ferro, over panziera di ferro, con soprasberga overo lamiere, con corsecto con maniche, gorgiera, guanti di ferro, bacinecto over crestuto con barbuta, over elmo d'acciaio, scudo, lancia con pennoncello, coltello et spada; ad pena al conostabile over capitano di libre cinquanta di piccioli, et al cavalcatore di libre cinque piccioli per catuna monstra in della quale non si consignasse, chome decto è. Et che li decti capitani et conostabili et cavalcatori, soldati del Comune pradecto, siano tenuti et debbiano stare, cavalcare, andare, et cavalcate et andate fare con loro cavalli d'arme, palafreni, ronzini et muli i quali consegnasseno, et con l'armi predecte, sicchome a loro overo ad alcuni di loro sarae comandato, et quando et quante volte et sie et choma fosse loro chomandato per li signori Priori et Gonfalonieri di Justitia, et per li signori Capitano della guerra generale, overo suo luogotenente, overo per li decti signori officiali della conducta, ad pena di libre ducento di piccioli al capitano et al conestabile, et di libre cinquanta al cavalcatore

il quale non stesse o non andasse, overo che trovato non fosse in cotali cavalcate overo andate; et libre cinquanta al conostabile o capitano, et ai cavalcatore libre venticinque di piccioli per catuno cavallo non consegnato d' arme, et non conducto overo avuto in della cavalcata overo andata; et libre diece di piccioli al conostabile overo al capitano; et soldi cento di piccioli al cavalcatore per palafreno, ronzino over mulo non conducto, overo avuto in della cavalcata overo andata predecta; et libre venticinque di piccioli al capitano overo al conostabile, et libre diece al cavalcatore per catuno cavallo d' arme non consegnato in catuna mostra; et soldi cento al conostabile over al capitano; et soldi quaranta al cavalcatore o cavaliere per catuno palafreno o ronzino o mulo non consegnato in catune monstra. Et queste pene sianno se in della prima monstra mancheranno. Se veramente in della terza monstra mancheranno, oltra le predecte pene sia cassato per li officiali predecti, et perda il soldo et soldi li quali dovesse ricevere dal Comune predecto. Et etiam sia punito per catuno genere d' arme le quali non avesse in delle andate o cavalcata; cioè per coraze et corsecto, over panziera con sopresberga, ovar lamiere con corsecto, in soldi quaranta piccioli; et per catuna altra generatione d' arma, et chose che sono narrate di sopra, in soldi venti di piccioli; et che quelli capitani et conostabili et loro cavalcatori, con loro cavalli, palafreni, ronzini et muli et armi, siano tenuti et debbiano stare et dimorare in delli luoghi ad loro deputati ad stare, et da quelli non partirsine non possano, nè presumano di partirsi, nè ad Firenze venire nè ad altro luogo andare colli cavalcatori, senza la licentia de' signori Priori delle Arti et Gonfalonieri di Justitia, over delli officiali della conducta, over di messer lo Capitano generale della guerra, overo suo luogotenente, a pena di libre ducento di fiorini piccioli al capitano overo al conostabile, et al cavaliere libre cinquanta, et esser privati de' loro soldi, et di perdere li loro soldi se alcuni avere ne dovesseno dal decto Comune: et neentemeno, sotto ogne maggiore pena reale et personale della quale fosseno da punire, o che piacesse a messer lo capitano della guardia della città over contado di Firenze, overo ad messer lo Exe-

eutore delli ordinamenti della justitia, over ad decti officiali della condueta li quali saranno per li tempi, considerata la qualità del facto, del luogo et delle persone. Sopra le quali tutte et singule chose, maximamente messer lo capitano della guardia et suoi judiei, lo Executore delli ordini della justitia et suoi judiei, et ciascuno di loro, possano cognoscere, procedere et habbiano cognitione et jurisdictione et pieno arbitrio, ogne appellatione et di nullità o altro modo opposto rimossa.

X.

Delle pene che si debbono tollere ad conostabili de' pedoni et a pedoni per defecti loro.

Item li predecti officiali della condueta, et etiam li officiali deputati et che si deputeranno sopra i defecti de' soldati del Comune di Firenze, siano tenuti et debbiano ad catuno capitano over conostabile di pedoni, et etiam al pedone che serae al soldo et servigi del Comune predecto, il quale se personevolmente non si consignasse armato decentemente ad provisionem de' decti officiali della conducta in della monstre che si faranno, over se absentasse dal luogo ove fosse deputato di stare, tollere per nome di pena ad catuno capitano o conostabile soldi cento, et catuno pedone soldi quaranta di piccioli per catuna volta, et soldi venti per catuna generatione d' arme ordinate devere ellino avere, le quali a loro non fossero trovate, et quante volte et più at meno et sicchome piacerà ad decti officiali della condueta. Et se advenisse alcuno capitano over conostabile esser trovato in tre monstre over consignagioni facte l' una dopo l' altra, quello et quelli rimuovere possano et siano tenuti et debbiano i decti officiali della condoeta da' soldi d' esso Comune. Et che nullo pedone stante ad soldi del decto Comune, lo quale deputato fosse per lo decto Comune sopto alcuno capitano o conostabile, castellano, over guardiano deputato o che si deputerà alla guardia d' alcuno castello, cassaro, over rocca o fortessa, partire si possa o debbia dal luogo di quella guardia, nè in quello castello,

cassaro, roccha over fortezza fare alcuno artificio over misterio: ad pena, ad quelli che si partisse che lo decto misterio facesse, di tutta la paga d' uno mese la qual devesse aver dal decto Comune, per catuna volta che contra fare fosse trovato. Et che li capitani et conostabili di pedoni, colli loro pedoni et armi, siano tenuti et debbiano stare et dimorare in del luogo ad loro deputato ad guardare, et da quello non si possano nè debbiano partire, over ad Firenze venire con loro pedoni, over ad altro luogo andare, senza licentia over chomandamento delli singnori Priori dell' Arti et Gonfalonieri di Justitia, over delli officiali della condocta, over di messer lo capitano generale della guerra del Comune di Firenze o suo luogotenente, ad pena di libre ducento fiorini piccioli al Capitano over al conostabile, et di esser casso da' suoi soldi et servigi, et di perdere tutto quello che aver dovesse; et neentemeno, socto ogne maggior pena d' avere et di persone, la quale piacesse ad messer lo Capitano generale della guerra et della guardia del Comune di Firenze, et ad messer lo Executore delli ordinamenti della justitia, over ad decti officiali della condocta li quali saranno per li tempi, considerata la qualità del facto et del luogo et delle persone. Sopra le quali tucte et singule chose, maxime messer lo capitano della guardia et suoi judici, messer lo Executore delli ordinamenti della justitia et suoi judici, et ciascuno di loro, possa cognoscere, procedere et punire, et abbia cognitione, jurisditione et pieno arbitrio, ongne appellatione et nullità opposte, remote.

XI.

Delle pene le quali si debbono tollere ad castellani et guardiani delle castella, et alle potestadi et capitani di guardie di cittadi et castella.

Item li predecti officiali, actendendo ove maggiore et più speciale guardia si richiede, ivi si de' maggior provvedimento avere; provvideno, ordinarono et stantiarono, che capitani, castellani et guardiani, over signorie, over sicchome ambaxiatori,

overo socto officio di ambasciata, over sopto altro qualunque nome fossero deputati, o che per inanti sieno ad guardia d' alcuna città o contado, et spetialmente di Arezo, o del contado, over del cassero o forteza posta in della decta città d' Arezzo, over della città di Pistoia o del cassaro, over della fortessa posta in della decta città, over nel castello di Serravalle, over in delle forteze o rocche della decta terra di Serravalle, over del castello di Montecatino, over del castello di Monte Vectolino, over della roccha o della forteza del castello di Monte Sommano, over della terra posta in decto castello, over del castello di Ficecchio, overo del castello di Montetopori, o della roccha o castello di Fiecechio, over del castello di Montetopori, overo della roccha overo del castello o fortessa posta nel decto castello, over del castello di Sancta Croce, over del cassaro o della fortezza posta nel decto castello, o del castello di Castelfranco di Valdarno di socto, over d'altre qualunque forteze, terre, castella, cassari, et rocche, le quali si tenesseno over le quali si terranno e guarderanno per lo Comune di Firenze, o socto la guardia del decto Comune, siano tenuti et debbiano, colli loro pedoni et gente d' arme, sollicitamente et continuamente essere et stare in delle decte cittadi, fortesse, cassari, castella, terre o rocche ad guardia di quelle, alla qual guardia seranno deputati. Et che non possano, debbiano over presummano partirsi over uscire delle decte cittadi, o forteze, cassari, castella o rocche, senza licentia o comandamento de' signori Priori dell' Arti e de' Gonfalonieri della Justitia, overo de' decti officiali della conducta, overo de' signori de' Sei della guerra, over di messer lo Capitano generale della guerra del Comune di Firenze, o suo luogo tenente; videlicet ad decti capitani di guardie delle decte città di Arezzo et di Pistoia, overo ambaxiatori, li quali socto nome di capitaneato della decta guardia delle decte cittadi, overo d' alcune di quelle, deputati sono et seranno; et etiam ad castellani et alle guardie delle fortesse et de' cassari delle decte cittadi di Arezzo, di Pistoia et di ciascuna di quelle; et etiam ad le potestadi et ad castellani dello castello di Serravalle, et delle forteze et rocche di quello castello di Serravalle; ad pena di libre dueento fiorini piccioli per catuno di loro, et quante volte contra facto fosse.

Et alli predecti altre potestadi et castellani di forteze et di cassari, et di forteze et di terre, castella, torri et rocche predecte, et altre qualunque fortesse le quali si tengono et guardano, over che si terranno et guarderanno per lo decto Comune di Firenze, over socto la guardia del decto Comune, di libre cento piccioli per catuno di loro, et catuna volta. Questo dichiarato, che le podestà possano sè absentare dalle cittadi, terre over castella in delle quali deputati sono over fossero, per un milliaio, non uscendo del distrecto over territorio della città, delle terre over castella delle quali fosseno potestadi. Questo etiam adiuncto et dichiarato, che se alcuno qualunque castellano over guardiano de' predecti deputato, o che si deputerà in alcuno cassaro, fortessa o roccha over terre per lo decto Comune di Firenze, uscirà di quel cassaro, roccha o forteza o torre, et trovato fosse fuore del decto cassaro over roccha, fortaza o torre stante in quella terra o' posta fosse quella roccha over forteza, sia punito per quella uscita in libre cento di piccioli; e se uscisse dalla decta forteza, cassaro, roccha over torre, et trovato fosse fuor della terra nella qual fosse posta la decta forteza, roccha, cassero o torra, sia punito in libre dueeento di piccioli per ciascuno di loro et catuna volta. Et delle predecte et catuna delle predecte chose messer lo podestà, lo capitano del popolo, lo executore delli ordinamenti della justitia, el capitano de la guardia della città at del distretto di Firence, presenti et che seranno per li tempi, et catuno di loro et loro judici, possano, siano tenuti et debbiano cognoscera con accusa et senza accusa, et senza pagamento d' alcuna gabella, et etiam per suo ufficio inquirere et trovare contra predecti colpevoli delle predecte chose, over d' alcuna di quelle; et loro et catuno di loro trovati colpevoli, stando etiam et credendo delle predecte chose alle relatione delli consignatori, le quali si faranno delle predecte chose per li consegnatori che si manderanno; et quelli colpevoli punire et condempnare; et in della predette cose abbia, per trovare il vero, pieno arbitrio et podesta et con juditii et senza juditii, et siccome a detti rectori overo ad alcuno di loro piacerà, et loro et catuno di loro punire et condempnare alle pene predecte, et quelle pene

esigere con effecto da loro et in loro beni, et etiam da loro mallevadori dati da loro ad decti officiali della conducta o al giudice di tutte le gabelle per lo Comune di Firenze per loro officij bene et lealmente fare, et in della capsam della conducta dovenire fare per lo decto Comune di Firenze, ad pena di libre cinquecento di fiorini piccioli per catuno rectore de' predecti negligenti le predecte chose, overo alcune di quelle, over quelle non servanti, del suo salaro ritenere per lo camarlingo della camera del decto Comune. Et neentemeno, li officiali della conducta, et etiam li officiali deputati, et che si deputeranno sopra li defecti delli soldati del decto Comune, et ciascuno de' decti officiali possano et ad loro sia licito ad predecti colpevoli delle predecte chose ritenere et ritenere fare le somme predecte delle decte pene ad soldati loro, le quali dal Comune di Firenze ricevere dovesseno. Et che li officiali della conducta siano tenuti et debbiano fare consegnare le decte podestà, castellani et li loro pedoni et tucti altri soldati del decto Comune di Firenze, et capitani della guardia della città di Arezzo et di Pistoia. Questo adiuncto et declarato, che uno de' castellani li quali deputato over fosse alla guardia del decto cassaro o fortezza della decta città d' Arezo, per avere le cose necessarie ad sua vita et d' altri castellani et pedoni li quali avere et tenere dovesseno alla guardia di quello cassaro et forteza, possano et alloro sia licito uscire et stare fuore del decto cassaro et forteza ad sua volontà, acciò cha la città d' Arezo predecta per nullo modo possa over presuma uscire, ad pena di libre duecento di fiorini piccioli.

XII.

Delle provisioni fare ad cavalieri et pedoni che servito avesseno, overo che servisseno, non essendo conducti.

Item, che i decti officiali della condocta possano et a loro sia licito, una coll' officio de' signori Priori dell' Arti et Gonfaloniere della Justitia, et loro officio de dodici boni homini, provedere, stantiare delle paghe et sopra le paghe fare et far fare

per lo camarlingo della camera del decto Comune di qualunque pecunia del decto Comune, etiam deputata et la quale si deputasse per le paghe et pagamenti fare et far fare ad soldati del Comune di Firenze, chosì ad cavalieri chome ad pedoni, et per altre cagioni dichiarate in della decta deputagione, over le quali in alcuna deputagione over dichiaragione o provisione o deputatione si contenesseno, ad tucti et singuli sì cavalieri chome pedoni che servito aranno dal die primo del mese di maggio proximamente passato in qua, overo li quali per lo tempo che avenire serveranno, over che avesseno servito o che servire da quinci innanti si dicesseno al Comune, senza la condueta facta overo la quale si facesse di loro per lo Comune predecto o per li officiali delle condueta del Comune predecto per quello, cioè in quella quantità et quantitadi per la quale et per le quale, quando et siechome et quante volte vorranno, et ad loro parrà che si convegna. Et quelli s' intendano capitani, conestabili, cavalieri et pedoni aver servito et servire al Comune predecto, et per quello tempo et termine per lo quale et quali li decti officiali, una colli signori Priori dell' Arti et Gonfalonieri di Justitia, una coll' officio de' Dodici boni homini, ad secreto scriptiuo, vincendo per le due parti d' essi signori Priori et Gonfalonieri et Dodici et officiali della conducta, parrae, sì veramente che le due parti almeno di catuno collegio de' decti Priori et Gonfalonieri di Justitia et Dodici officiali di conducte allo scruptino sianno. Salvo et reservato la bailia e la podestà conceduta alli officiali della conducta sopra le provisioni de' pagamenti fare o far fare per certo tempo o tempi, ad cavalieri et ad pedoni che avesseno servito o che servisseno al Comune predecto, senza conducta et senza essere conducti li decti cavalieri et pedoni, over la qual condocta si facesse per quello tempo et per quello modo de' quali bailia et potestà ne è data et dichiarita nelle riformagioni et provisioni facte sopra queste chose, l' una cioè del mese di maggio et l' altra del mese d' agosto proximamente **passati. Alle quali riformagioni per questi ordinamenti non s' intenda essere derogato.**

XIII.

Chome li officiali della conducta possono provedere delle mende de' cavalli del Capitano della guerra e delli altri soldati.

Item, che gli officiali della conducta presenti, et li quali seranno per li tempi, possano et alloro sia licito di provedere, ordinare et stantiare, et provisioni et ordinamenti et stantiamenti et dichiaragioni fare delle emende et sopra le emende de' cavalli delli capitani della guerra, et etiam de' conostabili et capitani et catuni cavalieri, soldati del decto Comune, over che stesseno ad servigi et soldi del decto Comune, presenti et che seranno, li quali fosseno occisi o fediti, morisseno, magangnasseno, perdessenosi, o fosseno tolti o presi per li inimici del Comune di Firenze, overo li quali occisi o fediti, morti, magangnati over perduti, over tolti o presi fosseno per li nemici del Comune in alcuna bactallia o avisamento o riscontro, lo quale si facesse over facto fosse per li decti soldati del Comune di Firenze coll' inimici et contro li inimici del decto Comune; et quelle emende et quantità di emende di quelli cotali cavalli morti, occisi, fediti o magagnati predecti, o tolti over presi per li inimici del decto Comune, pagare fare et emendare di qualunque pecunia del decto Comune, sì deputata chome quella che si deputerà, alla capsa della conducta per paghe et pagamenti fare et far fare alli soldati del Comune di Firenze per li camarlinghi della camera del decto Comune presenti, et che fieno per li tempi, ad quelli cotali soldati, o che fosseno al servigio del Comune, ad quali fosse morti, occisi, fediti, magagnati, perduti, tolti o presi li loro cavalli se fosseno stati vivi, overo al procuratore loro o loro conostabile, et, lui morto, ad altra persona della quale fosse proveduto et ordinato per gli officiali della condocta. Et che i decti pagamenti delle mende di cotali cavalli fare si possano et debbiano secondo che fie proveduto et dichiarato per li decti officiali della conducta, si debbiano pa-

gare per li camarlinghi predecti della decta pecunia, o sarà in quella quantità et quantitadi delle quali et in della quale trovati seranno extimati i decti cotali cavalli, et siccome per li decti officiali fie proveduto, non provedendo in quelle mende più che fosseno extimati li cavalli predecti.

XIV.

Delle prove fare della morte de' cavalli de' soldati li quali si debbono mendare.

Item, che nullo soldato del Comune predecto possa da oggi innanti domandare o avere menda d'alcuno cavallo morto, occiso, perduto, magagnato o tolto per li inimici del Comune predecto, se in prima non facesse legittime prove per pubblica carta della morte overo occisione, perdimento, magagna over tolta di quello cavallo dinanti al capitano della guerra, se il capitano fosse presente over presso per venti milglia; over dinanti alla podestà over castellano, o guardiano di quello castello, terra o luogo la quale si tenesse per lo Comune di Firenze, over fosse amica del Comune predecto, la quale più presso fosse ad cotale luogo, castello over terra nella quale o alla quale cotale cavallo che si domandasse essere mendo, fosse occiso, morto o perduto, magagnato over tolto: et se in tale luogo non fosse presso per cinquanta millia, over oltra alcuna cotale terra, over cassero, lo quale o la quale si tenesse per lo decto Comune in delle parti di Toscana, over fosse amica del Comune di Firenze in delle decte parti di Toscana, allocta in quel caso socto il capitano suo generale sotco il quale deputato fosse ad cavalcare. Questo dichiarato, che tale capitano non s' intenda conostabile suo, ma il capitano generale di tale cavalcata: et se il decto capitano generale di tale cavalcata non fosse presente per dicce millia dinanti ad la potestà overo ad rectore del più presso luogo over terra ad luogo, o' fosse occiso, morto, o perduto, magagnato o preso cotale cavallo, la quale terra sia amica del Comune di Firenze, et che la decta prova

fare si debbia almeno per due testimoni buoni di veduta; et neentemeno lo conostabile o capitano di quelli soldati per suo saramento over due altri soldati che non siano cavalcatori o della familla di quelli soldati debbiano per juramento rendere testimonianza delle predecte chose, neentemeno di eredenza: e che nessuna menda si possa domandare, o debbiasi fare prova d' alcuno cavallo occiso, morto, perduto over magagnato over tolto, lo qual si dicesse esser stato occiso o morto o perduto o magagnato o tolto per due mesi over oltra anti lo tempo che la prova si facesse de cotale cavallo o morto o preso, fedito, magagnato over tolto; li quali testimoni si possano riprovare, et possano esser puniti per la podestà et per lo capitano et per lo Executore delli ordinamenti della justitia del popolo et del comune predecto, et per lo capitano della guardia della città di Firenze, di falsa et calumpniosa testimonianza, per accusa et inquisitione et per officio et per qualunqua altro modo, infra l' anno dal die che si pubblicherà; et che il testimone si examinerà sicchome avesse renduta testimonianza in delle corti de' decti rectori, over dinanti ad alcuno de' decti rectori o loro judici.

XV.

Delle pene tollere alli notari delli decti officiali et ad consegnatori li quali si manderanno.

Item, li decti officiali della condocta possano, siano tenuti et debbiano celatamente et palesemente inquirere contra notari et scrittori del loro officio, et contra quelli li quali si mandasseno over andasseno ad rassegnare et ricercare li soldati, o castellani, over pedoni li quali avere dovesseno li castellani ad servigi del Comune di Firenze, se alcuni mandati saranno ad fare quelle consignationi; overo contra loro notari, se domandasseno over ricevesseno oltra over altramente che ricevere debbiano dal Comune di Firenze per nome di loro salaro over provisione: et se alcuno troveranno contrafare, raportare et referire lo debbiano ad messer lo executore delli ordinamenti

della justitia; et neetemeno messer lo executore debbia inquirere contra di loro se alcuna chosa domandassono o ricevesseno altramente, over oltre che decto sia di sopra: et quelli che contrafacessono, possano essere denuntiati, accusati et notificati celatamente et palesamente, senza paghare gabella per le predecte chose fare ad messer la podestà, capitano, et executore delli ordinamenti della justitia; et quelli lo quale colpevole fosse trovato in delle predecte chose, debba essere punito et condempnato in libre ducento di piccioli per ciascuno di loro et catuna volta sicchome baractiere, et ad restitutione di quello che ricevuto avesse indebitamente, et in perpetuo non possa havere officio nè honore dal Comune predecto. Et i predecti messer podestà, capitano, executore delli ordinamenti della justitia, et ciascuno di loro, et di catuno di loro judici presenti et che saranno per li tempi, possano delle predecte chose et sopra quelle cognoscere, et procedere et punire in delle decte pene le quali in questi ordini si contengono. Salvo et dichiarato, che delle predecte chose così commesse non si possa over debbia per alcuni di quelli cognoscere o procedere contra alcuno de' predecti, passato il tempo di sei mesi dal die che commesse fosseno le predecte chose o alcuna di quelle, sicchè in delle predecte chose abbia luogo la prescripsione di sei mesi. Et siano tenuti li decti notari o notaio, per juramento, infra octo die de po' la sua intrata al decto officio, le presenti provisioni leggere in volgare alli officiali della condocta, acciò che di quelli abbiano piena notizia.

XVI.

Della electione fare de' judici consultori, et de' messi delli decti officiali, et del loro salaro.

Item, che li predecti officiali della conducta possano et a lor sia licito eleggere et avere per lo decto Comune di Firenze, per lo decto loro officio mellio fare, due judici per consilliare loro in del decto loro officio; et quattro messi, l' uno de' quali sia guardiano della chasa nella quale dimorano li decti

officiali della conducta continuamente; et etiam mandare possano spie et messi con lettere, et per sapere quelle chose che bizongnano ad presso il loro officio; a' quali et ad catuno di loro si paghi del loro salaro della pecunia del Comune predecto: cioè ad catuno de' decti judici per quattro mesi due fiorini d' oro, senza ritenimento di gabella o dirictura; ad catuno de'decti quattro messi, per catuno mese, libre quactro et soldi diece di piccioli, el messo o al messo et spie che si manderanno, in quantità della quale li decti officiali della condocta provederanno, acciò veramente che le quantitadi le quali provedesseno per quelli messi et spie non passino libre quindeci di piccioli per mese. Li quali messi mutare et rimuovere si possano durante il tempo della loro electione, et da quello officio essere cassi quando ad decti officiali della condocta piacesse; et abbiano divieto li decti messi in dello officio predecto per uno anno dal die che finisce l' officio suo; et li predecti messi o alcuno di loro, oltra aver altramente che li decti salari, nulla chosa possano domandare, avere, over ricevere per loro o per altrui, directe o per indirecto, publicamente o celatamente, dal decto Comune, over d' alcuno soldato, over altra persona, per cagione del decto officio, ad pena di libre cento di piccioli ad catuno de' decti messi che contra ciò facesseno, et per catuna volta, et ad restitutione di quello che ricevuto ae o avesseno contra questo che decto è. Et di queste chose siano condempnati li colpevoli per messer lo executore in della decta quantità per catuna volta, et sicchome baractiere; et non possano poi in perpetuo dal Comune predecto avere officio nè honore: et catuno loro possa delle predecte chose accusare et denuntiare celatamente et in palese senza pagare gabella.

XVII.

Che li officiali della Conducta possano avere marischalchi.

Item, che li decti officiali della conducta possano et allor sia licito, quante volte vorranno et a loro piacerà et ad loro

parrà che si convegna, avere et tenere mariscalco et mariscalchi uno over più, buoni leali et sufficienti et experti in dell' arte de' mariscalchi, ad qualunque consignagioni et monstre le quali li decti officiali della condocta faranno et fare faranno di qualunque cavalli, palafreni, o ronzini et muli, per loro consignare et scrivere fare ad soldi et ad servigi del Comune di Firenze. Ad quali mariscalchi, et ad catuno di loro, et per quante volte, chome decto ene, avere alle decte consignagioni et monstre fare et far fare; et etiam ad quelli mariscalchi li quali colli ufficiali della condocta seranno alle decte consignagioni facte di cavalli, palafreni et ronzini, da die primo del mese di giugno proximo passato in qua facte, di loro salario una volta et più, et quando et quante volte li decti officiali vorranno, provedere possano et pagare fare in fine in quantità di soldi diece per catuno mariscalcho per die over meno, avuta consideratione alla consignagione et monstra la quale avesseno facta quel die il quale cotale mariscalco serae alla decta consignagione, secondo la discretione de decti officiali della pecunia del decto Comune deputata et la quale si deputasse alla capsa della conducta. Li quali mariscalchi nulla chosa oltre possano over presummano, domandando, o per altro modo, ricevere o avere per sè o per altra persona, in palese o privato, directo o per indirecto, dal Comune di Firenze, overo d' alcuno soldato, over alcuna altra singulare persona, per la decta cagione; over con alcuni o alcuno o ad alcuni soldati li quali consignare o rassignare avesseno, non possano mangiare, o chose da mangiare ricevere da loro overo alcuni di loro. Et se alcuno contra facesse o fare presumesse, possa et debbia essere punito et condempnato per messer lo executore delli ordinamenti della justitia del Comune di Firenze in libre ducento di fiorini piccioli, in delle quali sicchome baractiere sia condempnato per lo decto messer lo executore, et per catuna volta, et ad restitutione di tutto ciò che indebitamente avesse ricevuto; et in perpetuo non possa avere officio nè honore alcuno dal decto Comune di Firenze.

XVIII.

De non conseguare nullo cavallo al soldo del Comune, se non è proprio di colui o di quella persona che consengna.

Item, che gli officiali predecti siano tenuti et debbiano non ricevere nè scrivere fare over lasciare da alcuno over per alcuno lo quale fosse ad soldi overo ad servigi del decto Comune, alcuno cavallo, palafreno, ronzino over mulo d' alcuno cittadino o districtuale fiorentino, overo d' alcuna altra qualunque persona, se lo decto cavallo, palafreno, ronzino o mulo non fosse proprio di colui che fosse ad decti soldi o servigi del comune pradecto; et di questi cavalli, palafreni, et ronthini, et muli ricevano juramento da conostabili, cavalcatori et equitatori, li quali qualli rappresenteranno, per consegnare quelli che siano loro proprj, et non d' alcuna altra persona. Et se cotale conostabile over conostabile, o capitano o cavalieri di quelli lo vero celasseno, e 'l contrario per li decti officiali si trovasse, tollasi al conostabile overo al capitano libra cento di piccioli per catuno cavallo d' arme, et libre venticinque di piccioli per catuno palafreno, overo altro cavallo, et cavalcatore libre cinquanta per cavallo; et libre diece di piccioli per catuno ronzino over mulo, chosì al conostabile chome al cavalcatore. Et quali cavalli, palafreni, ronthini et muli siano cassi per li decti officiali da' predecti soldi; et etiam a quelli che rappresentasse per consegnare, over che consegnasse cavallo palafreno o mulo che non sia suo, si tolla et perda il soldo lo quale ricevere et aver dovesse dal decto Comune. Et lo cittadino over districtuale di Firenze, over altro di cui fosse cotale cavallo, palafreno, ronzino, o mulo che fosse consignato contro le predecte chose, sia condempnato per lo executore delli ordinamenti della justitia in libre cento di piccioli, et perda lo cavallo, palafreno, ronzino, o mulo, li quali in quello cazo pervenire debbiano al decto Comune. Et le predecte chose siano notificate per li decti officiali al tempo che si faranno le decte consignagioni, et juramento si faccia per li

capitani et loro cavalieri, sicchome di sopra si contene, et catuno possa celatamente o in palese, sicchome vorrà, denuntiare quelli che contrafacesseno: li quali contraffacienti per lo executore delli ordinamenti della justitia siano puniti in quella pena et pene che decte sono di sopra; et quelli il quale denuntierae, debbia avere la metade della condempnagione la quale quinde seguitrae.

XIX.

Che li officiali della Conducta possano provedere ad ragionieri della camera del Comune che servisseno ad condnctieri.

Item, che li predecti officiali della conducta possano et a loro sia licito di provedere et stantiare delle paghe, et sopra le paghe fare et far fare per li camarlinghi della camera del decto Comune, di qualunqua pecunia del decto Comune etiam deputata e che si deputasse per le paghe et pagamenti fare ad soldati del Comune di Firenze, et per altre cagioni dichiarite in della decta deputagione ad quelli et, ad quelli ragionieri li quali al presente sono over che stesseno colli camarlinghi della camera del Comune di Firenze, o che per inanti dimoreranno o serveranno o servire si dicesseno al Comune di Firenze in dell'officio et adpresso l'officio de' decti officiali della conducta, in quella quantità o quantitadi le quali et chome ad loro parrae et quante volte, acciò che la quantità della quale provedesseno per quelli ragionieri non pazi, o sia oltre florino uno per mese, per remuneragione di loro fatigha la quale facesseno intorno al decto officio della conducta, senza alcuno ritenimento di gabella o dirictura, oltra li salari a loro devuti per cagione dell'officio delli ragionieri della camera, et quelli s'intendano essere ragionieri della Camera et de' camarlinghi, et avere servito et servire al Comune predecto intorno all'officio della conducta, et per quelli tempi et termini per li quali i decti officiali proovederanno che ad loro si paghi per li decti camarlinghi.

XX.

Come li castellani et guardiani delle castella, cassari et forteze del Comune di Firenze, debbiano consegnare li loro pedoni.

Item, che tutti i singuli castellani et guardiani delle castella, cassari, rocche, luoghi et fortesse del Comune di Firenze, overo le quali si tenghono et guardano, overo che si terranno et guarderanno per lo decto Comune, siano tenuti et debbiano, anzi che il loro officio della castellanaria over della guardia si incominci, comparire dinanzi a decti officiali della condocta, colli pedoni li quali seco menare et avere deverranno alla guardia delle castella, de' cassari, rocche, terre, luoghi et forteze predecte et che li notari de' decti officiali, in conspecto de' decti officiali, scrivere debbiano quelli pedoni per nomi, prenomi et popoli over luoghi onde fosseno, acciò che cotali castellani o guardiani nullo assengnino, over scriver facciano, over essi officiali ricevano, lo quale sia della terra over luogho de' quali electi fosseno castellani over guardiani, over che habitagione avesseno in tale terra, luogho, over presso quella terra o luogho per diece millia. Et se i decti castellani et guardiani contra le decte chose facesseno et quelle non observasseno, siano condenpnati per lo executore delli ordinamenti della justitia, per catuno pedone et per catuna volta, in libre venticinque di piccioli.

XXI.

Del modo di cassare et tollere, avere et subrogare soldati per lo Comune, chosi cavalieri chome pedoni.

Item, che li decti officiali della condocta possano et a loro sia licito tucti et singuli soldati del Comune di Firenze, chosi cavalieri chome pedoni, chosi quelli che sono conducti per li

lor predecessori, chome quelli che si conduceranno per li officiali della condocta che fieno per li tempi, cassare et rimnovere generalmente et particulare et singularmente da' soldi et da' servigi del Commune di Firenze, et in luogo di loro, se ad lor piacerà, ponere quelli cavalieri et pedoni et subrogare; et etiam cavalcatori, pedoni, cavalli, palafreni, ronzini et muli mutare et mutare fare, sempre melliorando cavalli, palafreni che mutasseno, de' quali et sicchome a decti officiali della condocta piacesse. Questo dichiarato, che catuno capitano over conostabile, per catuno cavalcatore il quale mutato fosse, sia tenuto di pagare al camarlingo della camera dell' arme del palagio del popolo di Firenze, over altri per lo decto camarlingo, soldi venti di piccioli; per catuno cavallo lo quale si mutasse, paghi fiorino uno; et per catuno palafreno, ronzino o mulo soldi trenta di piccioli: et catuno capitano over conostabile di pedoni, per catuno pedone lo quale mutato fosse soldi diece. Li quali pagamenti si facciano al camarlingo sopradecto. Questo salvo et dichiarato, che le predecte cassagioni et subrogagioni di cavalieri et di pedoni si facciano, et fare si possano et debbiano di consentimento et volontà de' signori Priori dell' Arti et Gonfalonieri di Justitia che per li tempi seranno, over maggior parte di loro. Possano neentemeno senza consentimento et volontà de' decti Priori et Gonfalonieri fare le decte mutationi di cavalieri, cavalcatori, cavalli, palafreni, ronzini et muli et pedoni predecti, colle decte paghe. Questo etiam salvo et dichiarato, che per li scambi delli cavalli morti, et etiam per cavalli di minore stima di fiorini trenta scambiare, lo capitano over conostabile nullo pagamento fare sia tenuto per lo decto mutare.

XXII.

Che li soldati del Commune, cavalieri et pedoni, siano puniti delle baractarie et tradimenti che commectesseno.

Item, che se alcuno soldato del Commune di Firenze, chosì cavalieri chome pedone, da qui inanti commectesse contra il Commune predecto, over il danno del decto Commune, alcuno

tradimento, baractaria overo inganno e dolo, possa et debbia essere condempnato et punito per messer la potestà, over capitano, over executore delli ordinamenti della justitia del Comune et popolo di Firenze, over per messer lo capitano della guardia della città di Firenze presenti, et che seranno per li tempi, ad loro arbitrio, raguardata la qualità de lo excesso. Et che i decti podestà, capitano, executore et capitani di guardia, et catuno di loro, ad ogne denuntia o relatione delli officiali della condocta, over d'alcuno di loro, possano, sian tenuti et debbiano inquirere et procedere contra cotali soldati, et quelli soldati, sie cavalleri chome pedoni. punire et condempnare di quelli tradimenti, baractaria over dolo, in avere et in persona, ad loro et di catuno di loro arbitrio, raguardando la qualità dello excesso.

XXIII.

Che nullo saldato possa vendere o impegnare alcuno cavallo.

Item, che li decti conostabili o capitani, cavalieri et soldati del Comune di Firenze, over alcuno di loro, non possano nè debbiano ad alcuno allogare o prestare over dare ad tenere o guardare alcuno cavallo, o palafreno, ronzino over mulo consignato al Comune di Firenze, overo alli officiali del decto Comune, per lo decto Comune. Et che nulla persona cotale cavallo, palafreno, ronzino over mulo riceva per allocato over prestato over socto guardia, ad pena ad catuno conostabile over capitano o cavalcatore che prestasse o che allogasse, chome quelli che l'acceptasse overo che accaptasse in prestanza over per prestato in guardia, di soldi cento di piccioli per catuno cavallo, et soldi venti di piccioli per catuno palafreno, ronzino over mulo, per catuna volta et per catuno di quelli che contrafacesse. Et etiam li predecti capitani et conostabili et cavalcatori, over alcuno di loro, non possano nè alloro sia licito di vendere, over socto pegno ponere, over per altro modo allogare ad altra persona, nè ad alcuno; nè alcuna persona debbia o presumma, per titolo di vendita o di alienagione. o per ca-

gione di pegno, ricevere alcuno cavallo, palafreno o ronzino over mulo consegnato al Comune di Firenze, ad soldi et ad servigi del Comune di Firenze, ad pena ad catuno vendente over pengnorante over per altro modo alienante tale cavallo, et etiam ad quella parsona la quale quello cavallo comperasse over per pegno o titolo di alienagione ricevesse, cioè, ad ciascuno di loro, libre ducento di piccioli; et cotal cavallo, palafreno over ronzino over mulo consignati al decto Comune, ad quelli che lo vendesse o alienasse over socto pegno ponesse, et etiam per cagione di compera o altro titulo di alienatione ricevente, libre cinquanta di piccioli per ciascuno di loro et quante volte; la quale pena si bebbia tòrre per messer lo executore delli ordinamenti della justitia. Et neentemeno, cotal cavallo, palafreno over ronzino over mulo, siano tenuti et debbiano questi cotali che comperasseno, o che per pengno o alienagione ricevesseno, restituire et rendere ad quello soldato senza alcuno pregio o denaio over restitutione di pecunia, se in prima non avesse avuta la licentia dalli officiali della conducta che per tempo et tempi fosseno, di decti cavallo, palafreno, ronzino over mulo, chosì ponere et ricevere in pegno. Et che di tutte et singule le predecte chose catuna persona possa denuntiare et accusare secretamente et in palese, etiam senza pagare gabella, contrafaccienti lo executore delli ordinamenti della justitia: li quali denuntiatori et accusatori abbiano la metade delle condempnagioni che per quelle denuntie over accuse seguitasseno, la qual metà lo decto messer executore pagare faccia ad decti denuntiatori et accusatori; et etiam li officiali della conducta per juramento delle predecte chose inquirere possano, siano tenuti et debbiano, et quelli li quali delle decte chose troveranno colpevoli, siano tenuti di referire et rapportare ad messer lo executore delli ordinamenti della justitia. In delle quali chose tutte et singule sopradecte, lo decto messer executore et suoi judici abbia cognitione, jurisditione et arbitrio, et cognoscere et procedere possa sicchome in criminali si procede, secondo la forma delli statuti del decto Comune, over sicchome ad lui parrae, senza strepito et figura di judicio, et punire nelle decte chose ogne appellatione over oppositione rimosse

XXIV.

Come si possa concedere ad certo modo licentia a conostabili o capitani, o ad cavalieri o ad pedoni.

Item, provideno, stantiarono et fermarono li decti officiali della conducta nulla licentia si possa o debbia concedere ad alcuno conostabile over capitano sì di cavalieri chome pedoni, o di soldati del decto Comune nè ad quelli cavalieri o pedoni, nè ad alcuni podestadi over capitani et castellani di qualunque cittadi, terre overo castella, rocche et fortesse del Comune di Firenze, overo le quali per lo decto Comune si tengono et guardansi, over che si terranno et guarderanno, se in prima la decta licentia, absente quelli lo quale la domanda et in sua absentia, si faccia et facto sia secreto scruptinio et partito ad fave nere et bianche, et che si vincha il partito per le due parti de' decti officiali della conducta; et oltre overo altramente la decta licentia dare non si possa, et data non vallia.

XXV.

Che soldati oltramontani non possano essere costretti per alcuno debito infra uno mese finito lo soldo loro.

Item, che nullo oltramontano lo quale stesse ad soldi o servigi del Comune di Firenze, over dopo uno mese dal die che casso over rimosso fosse da decti servigi over soldi, over lo decto servigio o soldo avesse compiuto over finito, possa o debbia essere preso o ditenuto o convenuto nè in avere nè in persona. Et che exegina nè presura di cavalli, armi over beni di loro over d' alcuno di loro si possa fare nel tempo predecto, over infra quel tempo, ad petitione d' alcuno, per alcuno debito, over per cagione d' alcuno debito per qualunque modo contracto o che si contrahesse o che si dicesse essere contracto per lui;

et se fosse preso, ditenuto over convenuto over sequestro facto contra lui, over suoi beni sequestrati o presi, non vallia nè tenga tale captura o detentione o sequestro o presura di beni, ma liberamente si debbia rilaxare et fare rilaxare; et cavalli, beni o arme che presi o sequestrati fosseno, si debbiano relaxare al decto oltramontano senza alcuno pagamento di tale debito, over per quella cagione ad alcuno obligato, et non obstante se fosse di quello debito carta di guarentigia: la quale relaxatione et restitutione facciasi et fare si possa et debbia, et siano tenuti et debbiano quella fare i rectori et gli officiali di cui comandamento o parte fosseno presi over convenuti o sequestrati over presura facta, senza strepito et figura di judicio, et di facto relaxare facciano. Et le predecte chose li officiali della condocta procurino di fare observare.

XXVI.

Come li officiali della Conducta possano provedere alli comperatori delle gabelle.

Item, che i decti signori officiali della conducta possano et ad loro sia licito di provedere ad comperatori delle gabelle et delli proventi del decto Comune, o ad più o ad uno di loro, ricevente per sè et per li compagni, over ad qualunque altra persona volesseno per li decti emptori o compratori ricevente de quello che pagasseno o si pagasse per alcuno di loro per inanti al Comune predecto per quelle gabelle et rendite, anti il termine et tempo che pagare fosseno tenuti et dovesseno al decto Comune per cotali gabelle et rendite, per dono, danno et interesse di pecunia la qual per li decti comperatori pagata fosse, et anti lo tempo il quale pagare si dovesse al Comune predecto, cioè in fine in libre sedici et soldi sedici et denari diece di piccioli per centinaio della livra per anno et a ragione dell' anno; et etiam lasciare possano et ad loro sia licito per lo Comune di Firenze, et vice et nome del decto Comune, ad quelli comperatori li quali chosi inanti il tempo il quale pagare fosseno te-

mnti et dovesseno per quelle gabelle et rendite alcuna quantitade di pecunia pagassero per inanti chome decto ene, questi doni, dampni et interesse possano dare et lasciare chome decto è, sì che ad fare alcuna restitutione al Comune predecto per pagamento lo quale ricevesseno per questi doni, danni et interesse, non sianno per alcuno modo tenuti.

XXVII.

Come li officiali della Conducta non possano consegnare oltre X cavalli alla piaza de' Priori.

Item, che li decti officiali della condocta non possano nè ad loro sia licito alcune consegnagioni di cavalli fare o far fare, li quali inanti et poi quelle consignagioni correre facciano in della piazza o sopre la piazza del palagio del popolo di Firenze, overo presso quella piaza per spatio di dncento braccia, oltre lo nomero et quantita di diece cavalli per catuno die, ad pena di libre ducento di piccioli per catuno de' decti officiali per catuna volta, et quante volte contra ciò facesseno; cassando ogne altra reformagione over statuto lo quale delle predecte chose nè di questo facesse altra mentione.

XXVIII.

Chome li notari della Conducta siano tenuti di consegnare li acti et le scripture infra XV giorni.

Item, providero et ordinarono et stantiarono, che lo notaio delli officiali della conducta che fie per li tempi al decto officio, sia tenuto et debbia rassegnare et consignare ad decti officiali della conducta li quali fieno per li tempi, in forma publica tucte et singule scripture et acti per quello notaio scripte et compilate in quello officio, infra quidici die dal die che lascerà l' officio, ad pena di libre cinquanta di piccioli.

XXIX.

Delle pene le quali si debbono tollere alli notari della condotta li quali saranno all' officio, et ad messi della conducta.

Item, che li officiali deputati et che saranno per inanti deputati sopra i defecti de' soldati del Comune predecto, possano, siano tenuti et debbiano occultamente et in palese inquirere contra lo notaio et scriptore del loro officio et messi, se alcuna chosa ricevesseno over domandasseno oltre overo altramente che ricevere dovesse dal Comune di Firenze, per nome o cagione di loro salaro over provisione del decto Comune over d' alcuno soldato; et se trovasseno contrafacto, rapportare ad messer lo executore delli ordinamenti della justitia. Et neentemeno lo decto executore inquirere possa contra loro, se alcuna chosa avesseno over domandato o ricevuto oltre o altramente che decto sia di sopra; et se contra ciò fare fie trovato, lo decto notaio sia punito et condempnato in libre ducento di piccioli; e 'l decto messo, se trovato fie colpevole, in libre cento di piccioli per catuna volta, et sicchome baraetiere, et ad restitutione di ciò che preso o ricevuto avesse non devutamente, et in perpetuo non possa avere officio over honore dal Comune predecto. Et che la podestà, el capitano et lo executore delli ordinamenti della justitia, et catuno di loro et loro judici presenti et che saranno sopra et delle predecte chose possa cognoscere, procedere et punire in delle pene che si contengono in questi ordini. Salvo et dichiarato, che delle predecte chose non si possa nè debbia per alcuno di loro cognoscere over procedere contra li predecti, passato il tempo di sei mesi dal die che li decti excessi si commecteranno, sicchè in questo corra et abbia luogho la prescriptione di sei mesi.

XXX.

Che li camarlinghi della camera del Comune debbiano pagare al capitano della guerra et ad li altri soldati li loro soldi.

Item, che li camarlinghi della camera del Comune predecto li quali seranno per li tempi, di qualunque pecunia del Comune predecto possano, sian tenuti et debbiano dare et pagare al capitano generale della guerra del Comune predecto, et etiam ad tutti et singuli soldati, chosì cavalieri chome pedoni, ad quelli che sono conducti et che si conduranno per li officiali della condocta ad soldi et ad servigi del decto Comune, et ad quelli li quali servisseno overo che avesseno servito al Comune predecto senza essere conducti, ad quali si provedesse over proveduto fosse che si dovesse pagare della pecunia del Comune predecto per quelli ufficiali, chom' è scripto di sopra, de' servigi loro et delle mende de' cavalli de' decti soldati et cavalieri, secondo et appresso le conducte et provisioni, over le conducte tanto, over le provisioni tanto, le quali si facesseno chom'è decto di sopra; et etiam ad decti officiali et loro notari et messi et judici, consultori, et ad loro ragionieri et spie et messi, in quantità delle quali di sopra si fae mentione, et ad mariscalchi et ad altre qualunque persone che li decti officiali della conducta et officiali sopra i defecti de' soldati del Comune predecto, le quali si mandasseno over che andasseno et ad loro medesmo, et notari et officiali della decta conducta ad rassegnare et ricercare cavalieri et pedoni soldati del Comune di Firenze, secondo la provisione la quale fosse facta per li decti officiali della condocta, avuta in prima la bollecta delli officiali della conducta o di quactro di loro et in loro o di due di loro presentia; senza alcuna licentia o bollecta per questo quinde avere da' Priori dell' Arti et Gonfalonieri di Justitia che per li tempi saranno per inanti.

XXXI.

Che li camarlinghi della camera del Comune ritengnano ad soldati del Comune la quinta parte de' loro soldi quando li pagano senza poliza.

Item, providero, ordinarono et stantiarono, che li camarlinghi della camera del Comune predecto della pecunia del Comune predecto diano et paghino, et dare et paghare possano, siano tenuti et debbiano, ad tutti et singuli soldati, cavalieri et pedoni conducti et quali si condurranno per inanti ad servigi et soldi del decto Comune, per lo Comune predecto overo per li officiali della conducta, possano pagare et dare li soldi et salari per lo tempo servito della lor conducta, etiam senza dichiaragion facta delli loro defecti per li officiali de' defecti de' soldati del decto Comune, senza aver poliza de' decti officiali; acciò veramente che li camarlinghi predecti ritengnano per lo Comune predecto la quinta parte di quello che pagare debbono ad decti soldati per lo tempo che lo pagamento predecto si facesse. La quale quinta parte li camarlinghi del Comune predecto, finito il tempo per lo quale lo decto pagamento facto fosse, et avuta la poliza da' decti officiali posti sopra li defecti, la quale poliza contenga la dichiaragione de' defecti di cotali soldati, per tutto il tempo per lo quale trovato fosse lo decto pagamento, deversi restituire ad decti conostabili, capitani over soldati senza alcuna altra poliza over licentia avere da' signori Priori delle Arti et Gonfalonieri di Justitia o dalli officiali della conducta per pagare la decta quinta parte.

XXXII.

Che tutte le polize de' defecti si pongano sopra le polize delli officiali della conducta.

Item, conciosiachosa che in delli pagamenti fare ad soldati del Comune di Firenze, si cavalieri chome pedoni, per li ca-

marlinghi della camera del Comune, molte illicite chose si possono commectere, le quali sono danno et preiudicio al Comune predecto, et ad refrenare queile malitie chè non si commectauo; provideno, ordinarono et stantiarono, che li officiali deputati et che si deputeranno sopra li soldati del decto Comune possano siano tenuti et debbiano per li notari loro ponere et fare scrivere sopra le polize che si faranno per li officiali della condocta ad soldati del decto Comune, d' alcuno pagamento fare ad alcuno capitano o conostabile di cavalieri o pedoni, soldati del decto Comune, et ad quelli soldati, de' soldi over delle paghe loro per li camarlinghi predecti, tutti li defecti li quali lo decto cotale capitano over conostabile o suoi cavalieri o pedoni avesseno et in de' quali trovati fosseno, overo condempnati per lo officiale deputato o deputati et che si deputeranno sopra li defecti de' decti soldati, se alcuni defecti avesseno; et etiam se non si trovasseno alcuni defecti, expressamente scrivere o scrivere fare non, o chome non fosse trovato in defecto. Et oltre o per altro modo nulla poliza d' alcuna quantità non si possa fare nè paghamento fare per li camarlinghi predecti, se inprima sopra cotale poliza non si scriveno o pongnonsi tutti li defecti di tal capitano o conostabile di cavalieri o di pedoni, al quale conostabile over capitano et soldati fare si dovesse paga di alcuna pecunia; et questo si intenda et luogo abbia in quelle paghe le quali fare non si possono senza poliza di defecti avere.

XXXIII.

Che li camarlinghi della camera possano pagare al capitano delli berrovieri overo fanti de' signori Priori di loro salari.

Item, acciochè ad debiti et ordinati termini et tempi si paghi et pagare si possa et debbia al presente capitano di . . . et ad quello che fie per li tempi di cento berrovieri li quali sono et essere debbono ad servigi dell' officio de' signori Priori dell' Arti et Gonfalonieri di Justitia, et ad quelli berrovieri li

loro salari et soldi, acciochè bene armati et forniti d' arme bizognevoli siano, et quelle armi abbiano et tegnano, et con quelle servano et servire possano alli officî predecti, providdeno, ordinarono et stantiarono, che i camarlinghi della camera del decto Comune che seranno per li tempi, della pecunia del Comune predecto deputata, et che sarae deputata alla capsa della condueta per li pagamenti fare ad soldati del Comune di Firenze, cavalieri et pedoni, et per altre cagioni dichiarate in quella deputagione, possano et a loro sia licito, siano tenuti et debbiano liberamente, licitamente, senza pena et senza loro prejudicio, dare et paghare al decto capitano che sarae per li tempi, salario a lui per la sua persona debito, ordinato et stantiato, over che si ordinasse et stantiasse per vigore della electione di loro facta o che si farae per li signori Priori dell' Arti et Gonfalonieri della Justitia et Dodici buoni homini del mese d' agosto proximo passato, et che per inanti si farà, et ad quello tempo et quando et sicchome in della decta electione pienamente si contene. Et etiam possano dare et pagare della pecunia predecta salari dei decti cento berrovieri, de' quali lo decto presente capitano et quello che sarae per li tempi, ad quella persona et persone, et ad et in quella quantità et in quello modo, forma et quando et sicchome in della decta electione del presente capitano et che serae per li tempi pienamente si contene, o che si conterrae in quella electione che per li tempi si farà. Et che li officiali della condocta siano tenuti et debbiano almeno una volta per catuno mese rassegnare o rassegnare fare lo decto capitano et berrovieri, et li defecti i quali troveranno al tempo della loro paga al decto capitano et berrovieri ritenere fare per li camarlinghi della camera del Comune di Firenze; et etiam i frati guardiani della camera dell' armi del palagio del popolo di Firenze, et catuno di loro possano ad loro volontà rassignare lo capitano et berrovieri predecti. Et che lo decto capitano et berrovieri siano tenuti et debbiano sè consegnare dinanti ad decti officiali della condueta, quante volte ad decti officiali overo ad quattro di loro parrae, ad pena ad quel capitano et berrovieri, la qual ad decti officiali over ad quattro di lor piacerà di ritenere per lo Comune predecto.

XXXIV.

Che ser Nicolao di ser Juncta da Castel Fiorentino sia notaio dell' officio della Condocta.

Item, li decti officiali considerando che ad decti officiali per et da parte de' Priori dell' Arti et Gonfalonieri di Justitia del popolo et Comune di Firenze, et per li officiali della condocta che sono per li tempi, fue con grande affectione proposto, che tante cose allo officio della condocta occorrenti erano et sono da fare e da scrivere, che uno notaio il quale è uzato d'essere allo officio della condocta non basta, et che per lui non si puote nè potrebbe tutte quelle cose le quali occorreno in del decto officio scrivere, et che di bizogno è per evidente utile del Comune di Firenze all' officio presente et che serae per li tempi alla condueta; etiam uno altro notaio avere et essere ivi deputato ad scriviare tutte et singulo quelle chose le quali abbisognano all' officio della condueta, et volendo provedere nè per defecto di ciò le conducte, le provisioni, lo scrivere delle lettere, et altre chose bisongnevoli al decto officio per alcun modo non si ritardino, set compiutamente et bene si facciano et fare si possano ad tempi debiti; et congnoscendo evidentemente la industria et la experientia del discreto homo ser Nicolao di ser Juncta da Castel Fiorentino notaro, et della aperta lieltà et sollecitudine di quello che in del decto officio utile è per lo decto Comune ae avuta et ae; in piena concordia et di uno animo provideno, ordinarono et formarono, che il decto ser Nicolao sia, aversi et essere possa et debbia per cagione delle decte chose notaio et scriptore del decto officio et officiali della condueta. Et che gli officiali della conducta che sono et li quali per li tempi saranno quandunque, over quattro di loro, etiam li altri absenti et non richiesti over defunti, possano et debbiano avere ser Nicolao predecto in notaio et scriptore loro et del decto officio della conducta, ad scrivere tuete et singule chose le quali ad quello officio della condueta occurreranno overo bi-

zogneranno, per tempo et termine di sei mesi proximi, incominciando in kalende octobre proximo, et etiam per maggior tempo et termini, et per quelli tempi de' quali una volta et più et quante volte ad decti officiali della conducta, over ad quattro di loro, etiam li altri absenti o defuncti, una volta et più et quando alloro piacerà, overo quandunque, per li decti officiali della condocta over quattro di loro, d'avere lo decto ser Nicolao al decto officio oltra il tempo di sei mesi per quantunque tempo proveduto et delibberato fosse. Questo dichiarato, che per tutto il decto tempo et termine si di sei mesi predecti, chome per ogne maggior tempo et tempi dopo decti sei mesi, del quale et quali proveduto et deliberato fosse per li officiali predecti della conducta che per li tempi fosseno, over quattro di loro, chome decto di sopra, una sia et una sola si intenda provisione, ordinamento, provisione et deputagione et uno officio di ser Nicolao predecto, con salaro di libre diece di piccioli per mese et ad ragione di catuno mese, le quali si debbano pagare al decto ser Nicolao per li camarlinghi della camera del Comune di Firenze che sono et seranno per li tempi, di qualunque pecunia del decto Comune, etiam della pecunia deputata et la qual si deputasse alla capsa della conducta, avuta la poliza delli officiali della conducta li quali per li tempi seranno, over quactro di loro, senza alcuna altra licentia o poliza de' signori Priori et Gonfalonieri di Justitia del popolo di Firenze che fosseno per li tempi. Lo quale ser Nicolao possa et ad lui sia licito tutte et singule chose rogare et scrivere chome puote lo decto uno notaio della conducta; et che quello che in del decto officio della conducta facesse o rogasse over scrivesse, vallia et tegnia et observare si debbia; et ad li acti et scripture del decto ser Nicolao si dia piena fede per lo Comune di Firenze, et per tucti et singuli rectori et officiali del Comune di Firanze, et per li camarlinghi della camera del decto Comune presenti et che saranno per li tempi, et per ogne altra persona. Et che lo decto ser Nicolao per cagione del decto officio non possa nè a lui sia licito alcuna quantità di pecunia, overo alcuna altra chosa, domandare over ricevere o avere d'alcuno soldato del decto Comune, ad quella pena che data è per li presenti ordini

ad notari del decto officio in simile caso; et contra il decto ser Nicolao procedere si possa ed debbia per quello modo et per quella forma et per quelli et sicchome procedere si puote contra li notari dell' officio della conducta predecta, et ad tutte et singule chose sia tenuto et costringnere si possa, sicchome è tenuto et costringnere si puote lo notaio della conducta. Et che li decti officiali della conducta che sono et saranno per li tempi, possano et alloro sia licito avere et deputare lo predecto ser Nicolao ad l' officio della condocta predecto, etiam per quelli tempi et termini oltre i decti sei mesi quandunque et quante volte vorranno, et ad decto ser Nicolao fare pagare salario et salarij sepradecti et ad la decta ragione; et quelli salari pagare si possano al decto ser Nicolao per li camarlinghi della camera predecti; et che lo decto ser Nicolao possa et ad lui sia licito, per lo decto tempo di sei mesi, et per qualunque maggior tempo et termini et tempi dopo li decti sei mesi, lo decto officio acceptare ricevere et fare, et ad quello officio essere, et li predecti salari ricevere licitamente et liberamente senza pena, non obstante alcuno divieto over impedimento in delle predecte chose, etiam senza alcuno juramento over malleveria dare al Comune di Firenze, overo all' Arte de' notari, overo al Proconsolo della decta Arte. Et che il notaio de' decti sei officiali possa et debbia delle sopradecte provisioni et ordini, et precisamente di questa, et etiam catuno altro notaio possa et a lui sia licito di quello che seguitrà deliberrassi et farà per vigore della presente provisione scrivare et fare carte publiche over acti, una volta et più et quante volte, liberamente et licitamente senza pena: alle quali carte, scripture et acti piena fede si dea, non obstante etiam, in queste chose over in quelle che seguisseno da queste, statuto di messer lo Capitano del popolo posto alla rubrica dell' officio de' signori Priori et Gonfalonieri di Justitia; et etiam non obstante statuto di messer lo capitano del popolo posto alla rubrica delli officiali extraordinarij et de' loro salaro et del loro divieto et materia, et non obstante qualunque altro statuto di qualunque arte, collegio o università, et provisione et riformagione del Comune di Firenze parlante in contrario; et che alcuno non possa essere rifermato, over essere in uno medesimo

officio infra certo tempo, over alcuni statuti, ordinamenti o provigioni del Comune predecto o d'arti, over altre ragioni di qualunque conditione, divicto o impedimento faceienti, le quali in quanto alle decte cose contradicesseno, provviddero esser casse et di nullo valore. Salva et ferma etiam rimanente la deputagione uzata del decto primo altro notariato all' officio predecto deputato, over che si deputerà per inanti.

XXXV.

Che quelle chose che li decti officiali faranno o che facesseno, valliano et abbiano fermessa.

Item, che tutte et singule le predecte chose, et etiam tutte altre et quelle le quali seranno facte, provedute et ordinate per li decti officiali della conducta, over quactro di loro, etiam li altri absenti, secondo la decta forma de' decti ordini, over le quali faranno fare in delle predecte chose, over alcuna di quelle, et adpresso et intorno di quelle, o loro observantia et executione, valliano et tengano et inrevocabilmente si debbiano observare et executione mandare per messer la podestà, capitano, executore delli ordinamenti della justitia, et loro et ciascheduno di loro judici et famillie, et per li camarlingho et camarllughi della Camera, et tutti altri officiali del Comune et del popolo di Firenze che sono et saranno per li tempi, et per catuna altra persona alla quale s' aperterrae la observanza delle decte chose. Veramente, in quelli che sono conducti et che si conduceranno per li decti officiali in de' decti modi si facciano li partiti tra decti officiali ad segreto scruptino con fave nere et bianche, et cinque di loro almeno debbiano essere presenti et in concordia, et altramente le decte conducte non si debbiano fare.

XXXVI.

Chome li decti officiali possano tenere la casa o' habitano ad fare l' officio loro.

Item, che li decti signori officiali della conducta possano et alloro sia licito stare et dimorare per lo decto Comune di Firenze, per lo decto loro officio fare, in della casa del decto Comune in della quale al presente dimorano, posta sopra la piaza del palagio del popolo di Firenze. in della quale casa possano liberamente stare senza alcuna pigione pagare.

XXXVII.

Che li camarlinghi possano pagare certo salaro ad messer Decccho da Fichine.

Item, li predecti officiali, acciocchè li statuti, ordinamenti et provisioni et stantiamenti facti per li decti officiali della conducta soperflui, contrarij et varij si chiarisseno, et in ordine si reducesseno, et per dictare li ordinamenti et quelle chose che abbizongnasseno et che bizongnavano, bizongno fue di avere uno savio di ragione; et per le decte cagioni ebbeno messer Deccho judice da Fichine: et considerando che il decto messer Deccho ad loro richiesta et comandamento più et più die et ore fue con quelli officiali, et per se medesmo più volte s' afatigò per cagione delle decte chose; provideno et ordinarono li decti officiali, che li decti officiali della conducta, over quattro di loro etiam gli altri absenti, possano et ad loro sia licito di provedere et ordinare che i camarlinghi della camera del Comune di Firenze, della pecunia del decto Comune alle loro mani pervenuta o che perverrae, etiam deputata alla capsa della conducta, diano et paghino et dare et pagare possano et siano te-

nuti, liberamente senza pena, al decto messer Deccho, per remuneragion della decta sua fatica, integri et senza alcuna diricture o ritenimento di gabella alcuna, fiorini quattro d'oro, avuta la poliza delli officiali della conducta over di quactro di loro, di ciò senza alcun altra poliza aver da' signor Priori; e che decti camarlinghi della camera del Comune predecto, della pecunia del decto Comune etiam deputata alla capsa della conducta diano et paghino al decto messer Decchо judici, secondo il tenore di quella provigione et ordinamento, non obstante alcuno statuto.

XXXVIII.

Li pacti li quali debbono observare li soldati del Comune di Firenze.

In prima, che li decti conestabili over capitani siano tenuti et debbiano consignare dinanti ad decti signori officiali della conducta, cioè catuno di loro, uno cavallo d'arme, sufficiente et buono, di valuta et di stima di fiorini cinquanta d'oro, et uno palafreno di valuta almeno di fiorini venti; et ciascuno altro cavallo d'arme sia almeno di valuta di fiorini trenta d'oro; salvo, excepto et riservato, che se alcuno soldato da cavallo volesse consignare cavallo di minore stima di fiorini trenta d'oro extimato, et fosse di extimo et sia di venticinque fiorini overo oltra infine in trenta fiorini d'oro, over che sia cavallo di minore extimagione di fiorini venticinque, extimato et sia di stima di fiorini venti over oltra, infine in venticique fiorini d'oro; che li decti officiali della conducta o quattro di loro possano et alloro sia licito quelli cavalli delle decte minori extime ricevere et consignare ad soldi del decto Comune; acciò veramente che ad quello cotale cavalieri si debbia et possa ritrahere, lo quale consignasse cavallo di monta et di minore extimo di fiorini trenta, extimato venticinque fiorini over oltra infine in trenta, si debbia et possa ritrahere del soldo di questo cotal cavalieri fiorino uno d'oro per mese et di catuno mese et ad ragione del mese. Et imperciò ad quello cavalieri lo quale

consignasse cavallo di decta minore extima, cioè di extimo di fiorini venticinque, extimato tanto fiorini venti d' oro, over oltre, infine in venticinque, si debbia et possa ritrahere del suo soldo et paga del suo soldo fiorini due d' oro per catuno mese et ad ragione del mese. Questo dichiarito, che se questi cotale et cotali cavalieri volesseno li decti cavalli melliorare et consegnare cavalli di decta extima di fiorini trenta d' oro over da inde insuso; In quello caso, cotale permutagione fare si possa senza pagamento d' alcuno dirieto over gabella di cotale permutagione, et così in quello caso della decta permutagione possano interamente avere li soldi a loro promessi.

XXXIX.

Che li cavalli, palafreni, ronsini et muli de' soldati si debbian consegnare, extimare et marcare.

Item, che tutti et singuli cavalli, palafreni et ronzini et muli consignare si debbiano per pelo et per sengno, et marcare col ferro caldo con segno apparente; et che li decti cavalli debbiano essere extimati per quelli mariscalchi li quali fieno electi per li officiali della conducta che seranno per li tempi.

XL.

Che li conostabili, capitani et soldati, siano tenuti di andare in ciascuna parte ove piacerà alli signori.

Item, che siano tenuti li decti capitani over conostaboli et li loro cavalcatori tutti insieme, che staranno ad soldi et servigi del decto Commune di Firenze, con li loro cavalli, palafreni, ronzini et muli et armi, andare, stare et cavalcare ad qualunque luoghi et terre et parti, et in ciascune parti, terre et luoghi, etiam se bizongnasse fuore della provincia di Toscana, ad ogne volontà et comandamento de' signori Priori dell' Arti

et Gonfalonieri di Justitia, overo delli officiali della conducta, senza accrescere alcuno soldo; ad pena di fiorini cinquecento d' oro per catuno et catuna volta.

XLI.

Di punire tutti quelli li quali non obediscono.

Item, siano tenuti li decti capitani et conostaboli, per sè et per li loro cavalcatori, se cavalli et ronzini non consegnasseno chome decto ene, overo che inobbedienti fosseno, di loro soldo scontare et condempnare in delle pene et defecti secondo la forma delli ordini dell' officio della conducta, etiamdio pagare per li scambi delle persone, de' cavalli, de' palafreni, de' ronzini et de' muli, sicchome si contiene in delli decti ordinamenti della conducta.

XLII.

Che li soldati siano tenuti observare li ordini della conducta.

Item, siano tenuti i decti capitani et conostabili et decti loro cavalieri, tutti statuti, ordinamenti, provisioni et reformagioni, et pacti della conducta, facti et quali si faranno, socto legame di saramento, observare et fare observare, et contra non fare; acciò veramente che i decti officiali della conducta non possano ad decti conostabili over ad loro cavalieri menimare li soldi over li pacti predecti, over le infrascripte chose mutare durante la loro conducta.

XLIII.

Che li capitani et conostabili, cavalieri et pedoni saldati, debbiano obedire al Capitano della guerra.

Item, li decti conostabili over capitani, et li loro cavalieri, siano tenuti et debbiano obedire al generale Capitano della

guerra, et ad quelli il quale tenesse suo luogo, over il quale si deputasse per li signori Priori dell' Arti et Gonfalonieri di Justitia sopra li decti soldati, se ad decti Priori et Gonfalonieri di Justitia et officiali della condocta parrae. Et se contrafacesseno, siano puniti allo albitrio di decti officiali della condueta.

XLIV.

Di mendare li cavalli, et quello che li officiali hanno ad fare intorno a questa materia.

Item, che tutti et singuli cavalli de' decti capitani et de' decti loro cavalieri, over d' alcuno di loro, li quali morisseno, occidesensi, perdessensi, o che si magangnasseno overo si tollesseno in alcuna bactallia, overo avisamento o riscontro lo quale si facessi colli inimici, over contra gli inimici del Comune di Firenze, si mendino et mendare si debbiano per lo Comune di Firenze ad colui overo ad quelli al quale overo ad quali fosseno secondo lo extimo lo quale facto si trovasse per li officiali della condueta di quelli cavalli li quali morti, occisi, perduti o magangnati o tolti fosseno over seranno, chome decto ene; facta in prima fede alli officiali della condueta per publica carta o testimonii degni di fede, della morte, occisione o perdimento o magagnamento over tollimento di cotali cavalli, li quali morti, occisi, perduti, magangnati over tolti si dicesseno; et per quello modo et per quella forma, et sicchome di sopra è scripto in del tredici capitulo, posto socto la rubrica: *Delle prove fare della occisione de' cavalli li quali mandare si debbono per lo Comune di Firenze.* In delli altri veramente casi, a decti capitani et a decti loro cavalieri non si mendino nè mendare si debbiano per lo Comune di Firenze: et che li decti officiali della condocta possano, siano tenuti et debbiano per juramento, infra quindeci die vegnenti dal die che ad notitia de' decti officiali sie pervenuto alcuna carta della morte over della occisione, perdimento o magangnamento o tolta d' alcuno cavallo, del quale si dicesse devere fare menda, deliberare et provedere quello che

a loro parrae di deliberare et provedere sopra la menda predecta, cioè se fare si debbia la decta menda o non fare. Et in caso che deliberasseno che fare si dovesse, possono, sian tenuti et debbiono, etiam infra predecti quindiei giorni, far fare la poliza del pagamento di cotale menda; et neentemeno, etiam dopo il decto termine di quindici die, possan quelli officiali et a loro sia licito deliberagioni et provisioni fare sopra la menda predecta, et polizze far fare del pagamento della decta menda. Questo adiuncto et dichiarato, che nulla menda fare si possa overo debbia d'aleuno palafreno, ronzino over mulo.

XLV.

Che se alcuno avesse emenda d'alcuno cavallo, sia tenuto di rimettere l'altro cavallo infra octo die dal die che riceverà la emenda.

Item, che quelli o coloro di cui o de' quali fosse cotale cavallo morto, preso, occiso o magangnato o perduto o fedito, del quale fare si debbia a lui alcuna menda, perda la metà del salaro et del soldo di quello cotale cavallo, over ad lui per quella metade non si debba dare paga di soldo infine che 'l pagamento della menda predecta facto fosse. Et avuto lo pagamento della menda predecta, sia tenuto et debbia l'altro cavallo in luogo di cotale cavallo morto, occiso, magangnato, fedito, perduto o tolto consegnare, et scrivere fare, intra octo die dal die del pagamento di cotale menda inanti. Et se non consengnasse intra decti octo die, non debbia avere alcuno soldo per quelli octo die, over per altro tempo il quale oltre li decti octo die quello cavallo indugiasse ad consegnare; et che le decte mende fare si possano et debbiano per le extimagioni et secondo le extimagione facte di quelli cavalli. Et catuno di cui fosse lo cavallo occiso, morto, ferito, magangnato o perduto over tolto, in Lombardia sia tenuto intra quindici die. et in della città di Bolongna, Romagna, Marcha, Ducato, intra octo die poi che fosse fedito, morto, occiso, over magangnato, perduto o tolto; et

se fosse in Toscana, intra sei die sia tenuto questo denuntiare ad quelli officiali, overo alla maggior parte di loro; et se fosse più longi rimanga in arbitrio delli officiali della conducta; et se non denuntiasse infra il decto termine et termini, non sia udito in emenda predecta, nè ad lui si faccia menda predecta.

XLVI.

Ch' e' soldati abbiano paga doppia quando ponessono li inimici del Comune in sconfitta.

Item, se advenisse che i decti capitani o conostabili di soldati del Comune predecto, overo alcuno di loro, colli loro cavalieri avere in campo victoria contra li inimici del Comune di Firenze sie et in tale modo, che i decti inimici siano posti in isconfitta, in della quale isconfitta de' predecti inimici siano ducento cavalieri almeno, sie et in tale maniera, che lo campo ove fosse tale sconficta sia et rimangna libero ad decti soldati del Comune di Firenze, abbiano et avere debbiano li decti capitani, conostabili et li loro cavalieri, soldati del decto Comune, lo soldo et soldi duplicati per uno mese; et etiam tutti li arnesi che guadagneranno in tale sconfitta siano de' decti capitani et soldati: et quello medesmo si intenda se maggiore o più generale fosse la sconfitta de' decti inimici del Comune di Firenze. Salvo, excepto et dichiarato, che li decti capitani et conostabili et li loro cavalieri, overo alcuno di loro, non debbiano avere alcuno prigione preso in alcuna delle decte sconfitte, ma quelli prigioni et presi li quali si pillieranno, siano tenuti et debbiano rappresentare in forza del Comune di Firenze, over delli rectori del Comune predecto; li quali pregioni et che si pillieranno o che per loro si prenderanno, siano et pertenere debbiano al Comune di Firenze, et socto forza et signoria del decto Comune si tengano et tenere si debbiano: altramente, over per altro modo, la decta paga doppia avere non possano nè debbiano.

XLVII.

Quando lj soldati pilliasseno alcuna terra, che la terra debbia essere del Comune di Firenze, et li arnesi siano de' soldati guadagnati in della presura.

Item, se advenisse che li decti conostabili over capitani, per sè over con altrui virilmente, o per loro industria pilliasseno, ellino o alcuno di loro, alcuna terra, castello, forteza o luogo, tutte le chose o arnesi le quali guadangnasseno, siano loro; et la terra o castello, o la habitatione della terra et del castello, rimanga et rimanere debbia al Comune di Firenze. Questo adiuncto et dichiarato, che se quella terra, città over castello, over terra o luogo, la quale o lo qual si prendesse o avesse per cagione d' alcuno pacto o tractato o compositione, non si possa over debbia domandare o avere per nome di soldo, oltra lo simplice soldo uzato, nè ad loro fare si possa over debbia alcun pagamento per cagione di cotale presura, se non lo decto simplice uzato soldo. Nè alcune chose stanti in delle decte terre, cittadi, forteze, castella over luoghi, non possano avere over domandare.

XLVIII.

Di ricomperare per lo Comune di Firenze li pregioni presi per li soldati.

Item, che se li decti capitani over conostabili, over alcuno di loro, over alcuno di loro gente, faccendo guerra pigliasseno alcuno inimico del Comune di Firenca, e 'l Comune predecto over li Priori et Gonfalonieri della Justitia, over li decti officiali della conducta volesseno quello ritenere, sia tenuto il decto conostabile et catuno della gente sua; quello dare, se fosse pedone, per libre cento di piccioli, et se fosse cavalieri, per

libre ducento di piccioli, et se fosse nobile, per fiorini ducento, et se fosse di vile condictione et minore pregio, rimanga in arbitrio delli officiali della conducta; et questo pacto non si extenda nè luogo abbia nè in alcuna chosa prejudichi ad pacti li quali di sopra si contengono, over in alcuna parte di quelli, per la qual chosa li soldati siano tenuti di rapresentare li presi al Comune di Firenze.

XLIX.

Che li soldati del Comune di Firenze li quali fosseno presi, non abbiano soldo da due mesi inanti.

Item, se li decti conostabili over capitani, over alcuno di loro, overo alcuno di loro gente, la qual cosa Dio cessi, fosse preso per li inimici del Comune di Firenze in alcuna bactallia, riscontro overo avisamento lo quale si facesse colli inimici, overo in alcuna andata over cavalcata, che li decti conostabili over capitani, over alcuno di loro cavalieri, non perda paga per sè, per lo cavallo, palafreno, ronzino, durante la sua conducta, infine che in delle pregioni fosse detenuto per li inimici del decto Comune di Firenze. Salvo, excepto et dichiarato, che li predecti capitani over conostabili, overo alcuno di loro genti, stesseno in delle pregioni, over che detenuti fosseno oltra due mesi, che per lo tempo che avesse advenire oltra quelli due mesi non debbia avere, nè ad loro pagare soldo si possa nè debbia per lo tempo più oltra de' decti due mesi. Et che etiam alcuni soldati cavalieri li quali presi et detenuti fosseno et rilaxati ad fede, over per altro modo, i quali, chosì rilaxati, non cavalcasseno colli cavalli et armi devute et tempi bizongnevoli, etiam non debbiano avere alcuno soldo nè salario per alcuno tempo da decti due mesi in lae, per lo tempo il quale fosse advenire, per alcuna cagione nè modo.

L.

Che li soldati possano rimectere scambi di volontà delli officiali della Conducta ad certo modo.

Item, che i decti conostabili et capitani, et catuno di loro, possano rimuovere li compagni suoi, cavalli, palafreni, ronzini et muli, et rimectere in luogo di volontà et conscienza delli officiali della conducta, pagando per scambio secondo li ordinamenti presenti che di sopra sono, meliorando cotale cavallo lo quale si rimectesse. Questo dichiarato, che questo pacto non si extenda nè luogo abbia ad quelli soldati li quali rimectesseno alcuno cavallo in luogo d' altro suo cavallo morto; set quello rimectere possano secondo la extima dichiarita in delli ordinamenti della conducta.

LI.

Ch' e' capitani et conostabili di cavalieri et pedoni debbiano avere copia di loro monstre et de loro cavalli, cavalcatori, palafreni et ronzini.

Item, che i decti capitani et conostabili possano et avere debbiano inscripto in carte di bambace tutti et singuli suoi cavalli, palafreni, ronthini et muli, et loro cavalcatori, sie et chome scripti sono in del libro delli officiali della conducta, salvo che nulla extimagione possano over debbiano avere.

LII.

Che tutti i soldati cavalieri debbiano di nuovo fare monstra ongne sei mesi.

Item, che tutti et singuli soldati da cavallo siano tenuti et debbiano, dopo la prima monstra, la qual facesseno o facta

avessono al tempo che ricevuti furono ad soldi del decto Comune, sè, colli loro cavalli, palafreni, ronzini et muli et arme, consengnare et monstra fare dinanti ad decti officiali della conducta, et li cavalli loro extimare et marcare fare, ogne sei mesi almeno una volta, over infra uno mese dopo decti sei mesi; et che i decti officiali possano siano, tenuti et debbiano per juramento le decte consegnagioni, extimagioni et marchagioni fare fare almeno una volta infra 'l tempo predecto. Et neentemeno, l decti soldati siano tenuti et debbiano le decte monstre et consegnagioni, et tutte quelle chose le quali in del decto capitulo si contegnono, fare ad quelli tempi et quante volte deliberato over mandato fosse per li officiali predecti; ad pena d' esser cassi et di perdere il loro soldo. Salvo che questo non si extenda ad quelli soldati li quali fosseno in longi parti, et remote a cinquanta millia dalla cittade di Firenze, overo oltra, overo li quali fosseno ad guardia d' alcuna terra over luogo per lo Comune di Firenze, dalla quale guardia senza perhiculo di tale terra non si possano partire. Et questo che si dice di dicti absenti et remoti, overo ad alcuna guardia deputati, sia et rimangna in delibberagione dei decti officiali della conducta, et delli signori Priori dell' Arti et Gonfalonieri di Justitia li quali per li tempi seranno, over di maggiore parte di loro; alla provisione de' quali et loro delibberagione si stia.

LIII.

La conclusione ultima de' decti capitoli et ordine et statuti.

Revidenti in sopra ciò et fermanti, che le predecte chose tutte et singule per loro provedute, ordinate et riformate, valliano et tengnano et observare si debbano per lo popolo et Comune di Firenze, et etiamdio observare et executione mandare per li officiali della conducta presenti et li quali seranno per li tempi, et etiam per li camarlinghi della camera del Comune di Firenze presenti et che seranno per li tempi, per messer lo po-

destà, capitano, executore delli ordinamanti della justitia, capitano della guardia della decta città et del distrecto, et per li loro et di catuno di loro judici et famillie, et per catuno et tutti officiali del decto Comune et popolo, o che nella decta cittade stesseno, presenti et che seranno per li tempi: cassando et rivocando tutti et singuli ordinamenti, provisioni, stantiamenti et riformagioni le quali contra le decte chose facesseno over repugnasseno. Le quali chose contrarie che fosseno ad questi ordini, providdeno che fosseno di nessuna efficacia o valore, in quanto contra questi ordinamenti fosseno. Salve et riservate due riformagioni facte cioè l' una del mese di maggio et l' altra del mese d' agosto proximamente passati, delle quali due riformagioni se ne fae mentione in questi ordini. Et salvo et dichiarato in delle decte cose, che per le decte leggi over per quello che provedere da quelle si potesse, alle provisioni, deputagioni et assignagioni facte del mese di giugno proximamente passato per li signor Priori et Gonfalonieri et officio di Dodici buoni homini, et scripte per ser Castello di maestro Rinuccio, notaro et scriptore de' decti signori Priori, di certe gabelle et proventi del Comune predecto, et pecunia del Comune alla capsa della condocta per paghe fare ad soldati del decto Comune, et per altre cagioni dichiarite in delle decte deputagioni; et ad quello che in quelle deputagioni et assignationi si contiene, non sia in alcuna cosa derogato, detracto nè minuyto.

ORDINAMENTI DI GIUSTIZIA

DEL POPOLO E COMUNE DI FIRENZE

DAL 1292 AL 1324

Questo documento, che è una esattissima traduzione del testo latino, e che per purità, proprietà, lindura ed eleganza di dettato è da considerarsi come uno de' più pregevoli ed oltremodo rari monumenti dello idioma toscano, è stato fedelmente ricopiato dal codice autentico del fiorentino Archivio delle Riformagioni. A raffrontarlo, parola per parola, col testo latino, mi sono giovato del codice membranaceo, che un tempo era nella biblioteca dei frati di Santa Maria Novella, ed ora avventuratamente conservasi nella Magliabechiana (*Palchetto* I, *N.* 19), codice di bellissima lettera, correttissimo e mirabilmente bene conservato. Fu finito di copiare nel dì 6 luglio 1295. E se è lecito congetturare con qualche fondamento di vero, non è improbabile che fosse appartenuto a frate Remigio Girolami, il quale essendo in grandissima riputazione appo il popolo, predicò esortando i cittadini alla concordia, e dimostrando la necessità di compilare nuovi statuti. Tra i compilatori si legge il nome di Monpuccio di Salvi del Chiaro Girolami, nipote di fra Remigio.

È d' uopo avvertire che il codice latino di Santa Maria Novella, era stato pubblicato da F. Vincenzo Fineschi nelle *Memorie Istoriche degli uomini illustri* di quel convento. T. I, pag. 186, Firenze 1790. Il testo delle Riformagioni fu in parte stampato dal Padre Idelfonso nel T. IX delle *Delizie degli Eruditi toscani.*

Nel pubblicare la versione italiana mi sono attenuto scrupolosamente al manoscritto. E perchè il codice non è una copia, ma indubitabilmente autentico, cioè quel medesimo approvato dal Comune e destinato ai servigi del Comune, ho potuto senza punto alterare la essenza del vocabolo, modificare leggerissimamente e direi quasi impercettibilmente l' ortografia.

Quale interesse abbia questa scrittura come documento storico e politico non è d' uopo che io adoperi copia di ragioni a dimostrarlo, basti considerare come gli *Ordinamenti di Giustizia* siano il fondamento massimo di quella civile costituzione che cadde con la caduta del Comune fiorentino nel 1530.

Imperciocchè la iustizia è ferma e perpetuale voluntade, la quale dae a ciascuno sua ragione, imperciò l'infrascritti ordinamenti, li quali son detti ragionevolmente Ordinamenti di Justizia sono ordinati per l'utilitade de la Republica.

Ad onore, laude, e reverenza del nostro Segnore Gesù Cristo, e de la beatissima Vergine Maria sua madre, e di san Giovanni Batista, e di santa Liperata, e di santo Zenobio, sotto il nome e la defensione de' quali la città di Firenze è governata, e ad onore degli altri santi e sante di Dio, e ad onore, grandezza, e fortezza, e accrescimento de' reggimenti de' messer Podestade, e di messer lo Difensore e Capitano, e de l' officio de' segnori Priori dell' Arti, e del Gonfaloniere de la Giustizia; e a vera e perpetuale concordia, e unitade, e conservamento, e accrescimento del pacifico e riposevole stato degli artefici, e dell' Arti, e di tutti i popolani, ed eziandio di tutto il Comune e de la Cittade e del distretto di Firenze.

Infrascritti sono gli ordinamenti, li quali ragionevolmente e non sanza cagione son appellati da quinci innanzi Ordinamenti di Justizia, proveduti, fatti, e firmati sotto bene aventuratamente nome, negli anni de la salutevole incarnazione del nostro

Segnore Gesù Cristo MCCLXXXXII, nella indizione sesta, dì XVIII, entrante il mese di gennajo, per li nobili e savi uomini messer Tebaldo de' Brusciati da Brescia Podestade, messer Currado da Serezzana (1) Dottore e Difensore e Capitano de la Cittade e del Comune di Firenze, ed eziandio per li savi uomini, Pela Gualducci, Maso Lamberti da Lantella, messer Palmieri di messer Ugo degli Altoviti (2) nel Sesto di Borgo, Monpucio di Salvi del Chiaro, Lapo di Pratese, e Gaddo di Forese de' Falconieri, Priori de l' Arti de la città di Firenze, e per li altri savi e buoni uomini d'essa cittade, a questo avuti e chiariti (3) per l' autoritade e balìa, la quale fue data e conceduta a' detti segnori, Podestà, Difensore e Capitano, Priori dell' Arti, e savi uomini per li solenni Consigli di messer lo Capitano e del Comune di Firenze, sì come di quella autoritade e balìa è publicamente scritto per me infrascritto Bonsegnore, notaio de' predetti Consigli, ed eziandio per autoritade e vigore di quelli Consigli con solenne deliberazione, ed esaminazione, e provisione (4), permessione e utilitade manifesta de la republica e per osservazione di vera Justizia.

I.

De la companygnia, unitade, promessione, e giuramento dell' Arti, espressi ne lo 'nfrascritto ordinamento.

Però che quella cosa è approvata perfettissima, la quale è manifesta da tutte sue parti, ed è approvata (5) per sentenzia di ciascheduno, imperò per li predetti segnori Podestà, Difensore e Capitano, Priori dell' Arti, e predetti savi uomini, ordinato e proveduto è, per l' autoritade, balìa, e vigore detti dinanzi, che le dodici Maggiori Arti, cioè l' Arte de' Judici e de' Notai,

(1) « *Corradum de Serezina de Mediolano* ». Testo latino del Codice Magliabechiano.

(2) « *Jurisperitum* ».

(3) « *Vocatis* ».

(4) « *Pro necessaria causa* ».

(5) « *Comprobatur* ».

l' Arte de' Mercatanti di Calimala, l' Arte de' Cambiatori, l' Arte de la Lana, l' Arte de' Mercatanti di Porte Sante Marie, l' Arte de' Medici e de li Speziali, l' Arte de' Pellicciai, l' Arte de' Becchai, l' Arte de' Calzolai, l' Arte de' Fabbri, l' Arte de' Maestri di Pietra e di Legname, et l' Arte de' Rigattieri, e tutte l' altre infrascritte Arti de la città di Firenze, le quali sono queste: cioè l' Arte de' Vinattieri, l' Arte degli Albergatori Maggiori, l' Arte di coloro che vendono sale e olio e cascio, l' Arte de' Galigai grossi, l' Arte de' Corazzai e Spadai, l' Arte de' Chiavajuoli e Ferrajuoli nuovi e vecchi, l' Arte de' Carreggiai e Tavolacciai e Scudai, l' Arte de' Legnajuoli grossi, e l' Arte de' Fornai; le quali hanno gonfaloni e avere sogliono dal Comune di Firenze, da cinque anni in qua, e gli artefici de le dette Arti, per l' aiuto de' quali artefici ed Arti certa cosa è che la cittade e 'l Comune di Firenze si difende, debbiano e siano tenuti di fare legittimamente sindachi idonei e sofficienti (1) a tutte e ciaschedune infrascritte cose, infra 'l tempo che sarae assegnato ai Rettori overo Consoli di ciascheduna de le dette Arti per messer lo Difensore e Capitano; cioè ciascuna delle dette Arti uno Sindaco de la sua Arte; la qual cosa sieno tenuti di fare del presente mese di gennajo, nel quale semo. I quali Sindachi con pieno e sofficiente mandato compariscano e debbiano comparire dinanzi a messer lo Capitano e Difensore de la città di Firenze co li sindacati di loro (i quali sindacati rimarranno appo il detto messer lo Difensore e Capitano) e giurino, toccato il libro corporalmente, si come il detto messer Capitano vorrà dare il saramento a' detti Sindachi ed a ciascheduno di loro. Ed eziandio i detti Sindachi promettano a sè insiememente di fare e di curare che l' Arti, de le quali eglino sono e saranno Sindachi, e gli uomini di quelle Arti faranno e osserveranno a l' altre Arti predette ed agli uomini di quelle Arti buona e pura e fedele compagnia; e che insiememente saranno d'un animo e in concordia a l' onore, e a la difensione e grandezza, e pacefico e riposevole stato de' signori Podestà, Capitano e Defensore, e de l' officio de' segnori Priori e Gonfaloniere de la Giustizia, e dell' Arti e degli

(1) « *Instructos* ».

artefici de la cittade, e del contado di Firenze, e di tutto il popolo di Firenze. Ed eziandio giureranno e prometteranno i detti Sindachi a sè insiememente di fare e di curare sì ed in tal modo che l'Arti, de le quali egli saranno Sindachi, e gli uomini di quelle Arti obbediranno a' segnori Podestà, Capitano, Priori, e Gonfaloniere de la Justizia in tutte e per tutte le cose le quali perterranno e spetteranno a l'onore de' predetti segnori, ed a grandezza e difensione del buono e pacefico stato del Comune, e del populo, e dell' Arti, e degli artefici de la detta cittade. E che eziandio le dette Arti e Gonfalonieri, e gli buoni uomini di quelle Arti daranno consiglio, aiuto, e favore a' segnori Podestà, Capitano, Priori, e Gonfaloniere di Justizia, quante volte e quando fosse bisogno, overo fosseno richesti da' predetti, vegnendo e obediendo con arme e sanza arme a loro e a ciascheduno di loro per li loro offici liberamente, fortemente, e favorevolmente mandare a compimento; e per l'infrascritti Ordinamenti e quelle cose che si contengono in essi ed in ciascuno di loro osservare fermamente e adempiere con effetto. Li quali Sindachi eziandio jurino e promettano intra loro insiememente, sì come detto è, che le dette Arti e gli uomini di quelle Arti defenderanno e aiuteranno sè insiememente per mantenere e difendere loro justizia e ragione, sì ed in tal modo che non siano gravati, overo costretti da alcuno, overo da alcuni contra ragione. E che se alcuno grande, overo potente de la cittade, overo del contado di Firenze, overo del distretto gravasse, overo molestasse alcuna de le dette Arti, overo alcuno degli artefici di quelle Arti in persona, overo cose, i Rettori overo Consoli dell' Arte, de la quale fosse cotale gravato, siano tenuti e debbiano, a richesta e volontade di quello cotale gravato overo ingiuriato, overo d' altrui per lo quale addomandasse e richiedesse le predette cose per lui, ed eziandio, se bisogno fosse, li Rettori e Consoli di tutte le dette Arti, andare, quando e quante volte fosse uopo, a la presenza de' signor Podestà, Capitano, Priori dell' Arti, e Gonfaloniere di Justizia, e di ciascuno di loro, overo di qualunque altro officiale del Comune di Firenze, e isporre la gravezza, overo l' ingiuria, overo l' offesa che fosse fatta a cotale artefice, e adomandare, e pregare, e pro-

curare con effetto, che detti reggimenti e ciascuni di loro, e ciascuni officiali provveggiano e facciano con effetto e tostamente che cotale gravamento e ingiuria cessi e non sia fatta a lui, e che sia conservato in sua ragione e libertade. E che cotale grande overo potente, il quale avesse fatto il predetto gravamento, offesa, overo ingiuria, overo avesse fatto fare, sia punito ne' suoi beni e cose e in persona, secondo la qualitade de lo eccesso, salvi sempre l' onore e la reverenza de' segnori Podestà, Capitano, Priori dell' Arti, e Gonfaloniere di Giustizia, e del Comune di Firenze in tutte le soprascritte e infrascritte cose. Li quali Sindachi eziandio rinunzino a tutte e ciaschedune compagnie, leghe, promesse, ed obligagioni, e saramenti, li quali le dette Arti, overo alcune di loro, overo i Sindachi de le dette Arti, overo d' alcuna di loro, avessono fatto, overo promesso da quinci a dietro a qualunque ora overo in qualunque modo intra loro insiememente, e vicendevolmente, overo avessono incominciate per qualunque modo overo cagione. E promettano intra loro insiememente e solennemente non fare overo servare alcune leghe, promesse, obligagioni, overo posture, overo convenzioni, overo juramanti intra loro, se non questa presente compagnia, juramento, e unitate universale intra tutte le dette Arti, sì come detto è di sopra, che si dee incominciare. E che i detti Sindachi e ciascheduno di loro per la sua Arte, de la quale sarà sindacho, promettano tutte le predette cose e ciascuna attendere e osservare, e fare che sieno attese e osservate dagli uomini de la sua Arte con effetto, a pena e sotto pena di lire mille di fiorini piccioli. La quale pena sia commessa tante volte, e ricogliere si possa e debbia per messer lo Difensore e Capitano per lo Comune di Firenze, quante volte fosse fatto contra le predette cose, overo alcuna de le predette cose, overo tutte le predette cose e ciaschedune non fossono osservate con effetto, sì come detto è. E che ne lo predette e di tutte le predette cose messer lo Difensore e Capitano possa e sia tenuto di trovare, e quelli che fosseno trovati colpevoli punire per quello modo che parrà a lui, sicchè tutte le predette cose e ciaschedune abbiano il suo effetto, e fermamente sieno osservate. Le quali tutte cose, cioè juramenti, promesse, ed obligagioni, sieno fatte per li

detti Sindachi in tutte e per tutte, al modo che è detto dinanzi, nel Consiglio Generale e Speciale di messer lo Difensore e Capitano, e de le Capitudini de le dodici Maggiori Arti.

II.

Che promesse, convegne (1), posture, e dogane (2), obligagioni, e juramenti non sieno fatti nè sieno osservati per l'Arti.

Ancora ordinato e proveduto è, che tutte le promesse e convegne, posture, e dogane, e patti, e obligagioni, e juramenti, li quali fossono fatti da quinci a dietro, per alcuna Arte, overo alcune Arti de la cittade di Firenze, overo per Sindachi, o Consoli, overo Reggitori, overo uomini di quelle Arti, overo d'alcuna di loro con iscrittura, overo sanza scrittura, e le carte le quali di ciò fossono fatte, sieno casse e vane e di neuno valore; e che ciascuna di quelle Arti, e li Sindachi, e Rettori, e gli uomini d'esse Arti, siano e debbiano essere assoluti al postutto (3) da quelli cotali patti, promesse, convegne, posture, e dogane, e obligagioni, e juramenti. E che da quinci innanzi alcuna di quelle Arti, overo Sindaco, Rettore, overo Consoli, overo uomini de le dette Arti, overo d'alcuna di quelle non ardiscano, overo presummino di fare incominciare, overo adoperare alcuni patti, overo promesse, overo posture, overo dogane, overo juramenti con alcuna overo con alcune di quelle dette Arti, overo con Sindachi, overo con Rettori d'esse Arti, overo d'alcuna di loro, piuvicamente, overo segretamente, con scrittura, overo sanza scrittura, per alcuna cagione la quale si potesse dire o pensare, se non come è detto di sopra ne l'ordinamento lo quale è scritto dinanzi prossimamente. E chi facesse contra, overo presummisse di fare, sia condannato e punito per messer lo Capitano e Difensore, l'Arte la quale facesse contra in lire mille di fiorini piccioli, e cia-

(1) « *Conventiones* ».
(2) « *Monopolia* ».
(3) « *Poenitus* ».

scuna persona, la quale facesse, overo ordinasse Sindaco, overo Procuratore a le predette cose, in lire cinquanta di fiorini piccioli; e 'l Sindaco, overo Procuratore, lo quale ricevesse il sindacato, overo la procuragione a le predette cose, overo in alcuno modo l' adoperasse, ed eziandio qualunque altro, il quale si come Capitano, overo sotto qualunque nome fosse detto, se nelle predette cose s' intramettesse, sia punito nella pena del capo sì che muoja. E 'l Notaio, il quale facesse carta de le predette cose, sia punito in lire cinquecento di fiorini piccioli. E' Rettori, overo Consoli, e ciascuno di loro, li quali facessono o procurassono contra le dette cose od alcuna di quelle per nome di consolato, overo di rettoria, siano condennati in lire cinquecento di fiorini piccioli, e per quante volte. E che messer lo Caditano e Difensore abbia nelle predette cose, e in ciascuna di quelle, arbitrio di trovare e di cercare e di procedere segretamente e palesemente contra tutti coloro, li quali facessono contra le cose che sono dette di sopra, overo alcuna di quelle, overo presummissono fare per alcuno modo segretamente, overo palesemente, sì come a lui parrà. E abbia arbitrio di condannare e di punire coloro li quali trovasse colpevoli, ne le pene che sono dette dinanzi, e più e meno, considerata la qualità dell' Arte e de le persone e del peccato, e di ricogliere quelle condanagioni con effetto. E che messer lo Capitano, il quale è al presente dopo l' approvamento e il piuvicamento di questi Ordinamenti, infra quindici dì, e ciascuno altro Capitano e Difensore, il quale sarà per lo tempo, infra quindici dì da l' entrata del suo reggimento, sia tenuto e debbia precisamente nel Generale Consiglio del detto messer lo Difensore fare giurare i Consoli, overo Rettori di quelle Arti, corporalmente a le sante Dio Guagnele, che osserveranno fermamente l' ordinamento il quale è detto dinanzi, in ciascuna parte de l' ordinamento e in alcuno modo non pressummeranno di fare contra quello ordinamento, e che denunzieranno al detto messer lo Capitano coloro li quali facessono contra.

III.

De la elezione e de l' officio de' segnori Priori dell' Arti.

Ancora vogliendo, che ne la elezione e ne l' officio de' segnori Priori dell'Arti, e intorno al loro officio ed elezione, per li artefici e per l'Arti e per li popolari e ancora per la Republica, utilmente provedere, proveduto e ordinato è, considerata la forma del capitolo del Costitnto di messer lo Capitano, che parla de la elezione de' Priori, che la chiamata de' Priori dell' Arti, i quali saranno per lo tempo, sia fatta solennemente da quinci innanzi per lo modo e per la forma che sono scritti di sotto; cioè che messer lo Difensore e Capitano de la città di Firenze con coscienza e voluntade de' segnori Priori dell' Arti, nel luogo nel quale a quelli Priori parrà, faccia insiememente chiamare, per uno di innanzi l' uscita de' Priori, li quali sasanno per lo tempo, overo in prima se a' segnori Priori parrà, le Capitudini de le dodici maggiori Arti, e quelli savi e buoni uomini artefici, li quali e quanti i detti segnori Priori dell' Arti volessono eleggere e avere a questa cosa. E in presenzia di quelli segnori Priori, il predetto messer lo Difensore e Capitano prepogna e addomandi consiglio dinanzi a quelle Capitudini e savi, per quale modo e per quale forma la chiamata de' Priori dell' Arti, che debbono essere per lo tempo (li quali siano e debbiano essere per novero sei, cioè uno per ciascuno sesto per due mesi sequenti) debbia essere fatta e celebrata per lo predetto Comune, secondo il modo e la forma, la quale ivi sarà ordinata, da le dette Capitudini e savi. La elezione di quelli Priori che debbono essere per lo tempo, anzi che quelle Capitudini e savi di quello luogo si partano, in presenzia de' segnori Capitano e Priori, sotto benaventurato nome, sia celebrata e fatta. Adunque quelli sei, li quali (secondo il modo e la forma la quale si proverà, si come è detto dinanzi) allora saranno eletti, siano ed essere debbiano per lo Comune di Firenze Priori dell' Arti, e

degli artefici de la detta cittade, per li due mesi li quali seguiranno allora, li quali abbiano cominciamento di xv del mese nel quale la detta chiamata si farae. E così ciascuno anno ciascheduni due mesi per lo detto tempo sopra la chiamata de' Priori, che si farà, sempre propognendo per quale modo e per quale forma sia da procedere in quella chiamata, da quinci innanzi s' osservi e faccia primamente in ciascheduna chiamata di quelli Priori, li quali saranno per lo tempo, innanzi che sopra quella si proponga o si faccia per sorte, dirizzato e terminato in quale sesto primamente e in quale sesto secondamente. E cosìe degli altri sesti la detta chiamata debbia essere celebrata. E susseguentemente per le dette Capitudini e savi, fatto corporale juramento di consigliare e ordinare buona, e utile forma e modo di quella elezione de' Priori, e ancora di buona e utile elezione de' Priori fare per l' Arte, e per gli artefici, e per li popolari, ed eziandio per lo Comune di Firenze, secondo la forma data sopra quella chiamata di quelle persone solamente, le quali conosceranno e penseranno che fossono più idonei, e più sufficienti a fare questo cotale officio del priorato; e di nominare overo eleggere, overo voce dare ad alcuna persona, il quale porgesse, overo facesse porgere prieghi a ciò che fosse chiamato nel detto officio del priorato, se non verisimilmente si presumesse che cotali prieghi che fossono porti e fatti, fossono fittiziamente, imperciochè quello cotale non volesse essere chiamato Priore. Ma quelli li quali nomineranno, overo daranno in iscritte coloro i quali vorranno che sieno eletti Priori, sieno tenuti e debbiano nominare e in iscritte dare de' più savi, migliori, e leali artefici de la città di Firenze, li quali facciano continuamente arte, overo li quali sieno scritti in libro, overo matricola d' alcuna Arte della città di Firenze, in tal modo che non sieno cavalieri. E debbiano eziandio dichiarare, e dire per quale Arte nomineranno e daranno loro, e ciascuno di loro, e sieno tenuti di nominare, e dare loro, e ciascuno di loro solamente per quella Arte la quale veramente averanno fatta, overo in quella Arte, nel libro overo matricola de la quale fossono scritti sì come detto è. E se avenisse che alcuno, overo alcuni sieno nominati, dati in iscritte per li detti elettori per artefici di due o di più

Arti, allora anzi che in quella elezione si proceda nel detto consiglio, sia proveduto e determinato per quale Arte cotale, overo cotali recati per più Arti, debbiano remanere. E a ciò che ragionevole convegnenza, e convenevole iguaglianza sia osservata ne le chiamate de' detti Priori che saranno, alcuno de le Capitudini de le dodici maggiori Arti, overo de' savi a queste cose chiamati, overo alcuno il quale sia di casa, overo casato d' alcuno il quale fosse ne l'officio del priorato nel tempo de la detta chiamata, overo alcuno il quale fosse stato ne l' officio di quello priorato in qualunque modo infra 'l tempo de' due anni prossimamente passati, overo alcuno il quale non faccia Arte continuamente, overo il quale non sia scritto in libro, overo matricola d'alcuna Arte de la città di Firenze, overo alcuno cavaliere, non possa nè debbia per alcuno modo essere eletto, overo essere nel detto officio del priorato, ed eziandio non possa in uno medesimo tempo essere eletto, overo essere due, overo più priori d' una medesima Arte. E se contra le predette cose fosse fatta chiamata de' detti Priori, overo d' alcuno di loro, non vaglia nè tenga. Anzi messer lo Difensore e Capitano quella per propio juramento in ogni modo sia tenuto di revocare e fare revocare, e tutti gli ordinamenti e capitoli, li quali per qualunque modo contradicessono, o fossono contrarij a questa provisione e ordinamento, sieno cassi e vani in quanto contradicessono overo fossono contrarij. Ma, fatta la detta chiamata al modo che è detto, messer lo Difensore e Capitano, il primo dì de l'entrata de l' officio di quelli Priori, la mattina nel Consiglio, overo Parlamento colà dove si darà il gonfalone della Giustizia, innanzi la data di quello gonfalone faccia giurare i Priori novellamente eletti lo loro officio sollecitamente e lealmente e fedelmente fare, secondo che a loro farà contare il detto juramento. E neuno de' Priori, il quale sarà chiamato, secondo la detta forma, possa overo debbia renunziare al detto officio per alcuno modo overo cagione. Ma tutto ciò che fosse proveduto e deliberato e fermato per li detti sei Priori e Genfaloniere de la Giustizia, overo per cinque di loro in quello officio del priorato, vaglia e tegna come se fatto e proveduto fosse per tutti li predetti Priori e Gonfaloniere. E quelli Priori tutti e 'l Gonfaloniere de la Justizia debbiano in-

sieme dimorare, stare e mangiare e dormire in una casa, dove vorranno e la quale loro parrà che sia più acconcia ad avere per lo loro officio meglio fare. E neuno de la cittade, overo del contado di Firenze, possa overo ardisca parlare co li detti Priori overo Gonfaloniere di Giustizia overo alcuno di loro, se non quando i detti Priori col Gonfaloniere, tutti overo la maggior parte di loro, stessono e sedessono in piuvica audienza. Ed in tutte e ciascuna cosa intorno a l' officio loro fare fedelmente, continuamente, onestamente, e onorevolmente, debbiano servare per propio saramento e fermamente la forma de' capitoli del Costituto di messer lo Capitano, i quali parlano del loro officio e de l' osservanza del loro officio. E i predetti segnori Priori e Gonfaloniere de la Justizia facciano e fare possano la chiamata del loro Notaio e d'esser messi di quelle persone e siccome e secondo che a' detti segnori Priori e Gonfaloniere de la Justizia parrà che si convengna e sia utile cosa per lo Comune, ed eziandio per lo loro officio utilemente fare. Il quale Notaio de' segnori Priori e Gonfaloniere abbia devieto solamente nel detto officio per uno anno, non contrastando nelle predette cose od alcuna de le predette alcuno statuto, overo ordinamento, overo reformagione de' Consigli, li quali in qualuuque modo contradicessono, o fossono contrari per alcuno modo nelle predette cose od alcuna de le predette. Questo ancora aggiunto, proveduto e dechiarato, che ciascuno popolano in tal modo che non sia cavaliere, il quale scritto si trovasse nel libro overo matricola d'alcuna Arte de la città di Firenze, nel novero degli uomini de la detta Arte, sia e avuto sia, e sia trattato in tutte cose e ciascheduna, ed eziandio sia ricevuto a tutti offici e benefici per artefice, e sì come artefice, il quale continuamente faccia l' Arte.

IV.

De la chiamata e de l' officio del Gonfaloniere de la Giustizia, e di mille pedoni.

Ancora proveduto è che da quindi innanzi, in quel dì nel quale saranno eletti i segnori Priori dell' Arti, messer lo Difen-

sore e Capitano e li segnori Priori, li quali saranno per lo tempo, faccia chiamare dinanzi a sè le Capitudini de le dodici maggiori Arti nel luogo, nel quale i predetti segnori Priori vorranno, ed eziandio due valenti uomini per ciascuno sesto, li quali si chiameranno per li detti segnori Priori, li quali dopo il saramento da loro fatto, di fare la infrascritta elezione lealmente, eleggano e nominino a brieve lo sesto, del quale debbia essere il Gonfaloniere infrascritto. Del quale sesto nominato chiamino sei valenti uomini popolani, artefici del detto sesto, e poi di questi sei sia fatto per loro segreto scruttineo in tal modo che le Capitudini e savi eletti, li quali fossono del sesto, nel quale dovrà essere fatta la chiamata del detto Gonfaloniere, non sieno al predetto scruttinio, e non abbiano voce in quello. E colui, il quale averà più voci, sia Gonfaloniere de la Giustizia per li due mesi, che comincerannoo quello die nel quale i nuovi Priori cominceranno il loro officio. E sia cotale Gonfaloniere de' maggiori popolani artefici de la citta di Firenze, il quale ami il pacefico e lo riposevole stato con puro amore, il quale non sia de' grandi de la detta città; e abbia il detto Gonfaloniere l' officio e le voci intra' Priori, sì come uno de' Priori, e con loro dimori e manuchi e dormia sì come i Priori dimorano e fanno; e vaglia e tenga quella cosa, la quale è fatta per cinque di loro, contata la persona del Gonfaloniere intra' predetti Priori. E non possa essere cotale Gonfaloniere d' alcuna casa avero casato, onde fosse alcuno de' Priori co li quali dee stare, overo onde fosse alcuno de' Priori li quali fossono nell' officio del priorato al tempo di quella elezione. Il quale Gonfaloniere insieme co' Priori possa e debbia vicitare i segnori Podestà e Capitano, e loro inducere debbia e confortare che rendano justizia a tutte persone, e puniscano i malfattori, sì come la qualità del peccato vorrà. Debbiano eziandio loro confortare e inducere che faceiano i loro reggimenti sollecitamente ed attentamente, sì e in tal modo che 'l pacefico e lo riposevole stato de la città di Firenze sia conservato. L' officio del quale Gonfaloniere duri due mesi; li quali finiti, sia fatta la chiamata dell' altro Ganfaloniere dell' altro sesto per lo modo e per la forma che è detta di sopra. Il quale stea co' detti segnori Priori sì come è detto, ed abbia quello me-

desimo officio; e 'l suo officio duri due mesi. E così di ciascheduni due mesi, da quinci innanzi in perpetuo, sia conservato e fatto sì e in tal modo che in ciascuno anno la chiamata del detto Gonfaloniere sia celebrata e fatta una volta in ciascuno sesto, infino a tanto che sia compiuto il novero di tutti i sesti. Lo quale Gonfaloniere abbia devieto per due anni dal dì del finito suo officio. E debbia avere il detto Gonfaloniere e tenere seco nella casa de' segnori Priori uno grande gonfalone di buono e saldo zendado bianco con una grande croce rossa nel mezzo distesa per tutto il gonfalone. Lo quale Gonfaloniere abbia devieto per due anni dal dì del finito suo officio. E debbia avere dal Comune di Firenze per suo salario e tutte sue spese, ciascuno die di due mesi, soldi dieci di fiorini piccioli, li quali si debbiano raccomunare col salario de' segnori Priori. Lo quale gonfalone debbia essere dato per messer lo Capitano in piuvico parlamento di gente in presenzia de' segnori Priori vecchi e nuovi, sotto benaventurato nome, al detto Gonfaloniere quello die nel quale i detti segnori Priori nuovi cominceranno lo loro officio, nel luogo lo quale i detti Priori eleggessono; ragunati eziandio quelli, li quali i detti segnori Priori volessono. Lo quale gonfalone sia portato a la casa de' segnori Priori dell' Arti ed ivi sia tenuto sì come detto è. Ma due gonfaloni grandi, li quali sogliono essere appellati Gonfaloni di Justizia, al postutto sieno cassi da quinci innanzi. E ancora i do' milia pedoni, li quali erano ordinati a seguitare i detti due gonfaloni, sieno cassi da quinci innanzi. Ma li gonfaloni dell' Arti de la città di Firenze non sieno cassi, ma debbiano essere dati al postutto agli artefici de la città di Firenze, al tempo e al modo usato. Lo quale Gonfaloniere abbia, a le spese del Comune di Firenze, e tenga ne la casa de' segnori Priori per lo Comune il detto genfalone, cento pavesi overo scudi overo targie, e cento elmi overo cappelli di ferro dipinti de le 'nsegne del Gonfalone de la Giustizia, e cento lancie, xxv balestre con quadrella, ed altri ferramenti necessarii. Lo quale gonfalone, e le quali arme sia tenuto e debbia guardare, e quelle cose rassegnare interamente al suo successore per carta piuvica. E che ciascuno anno nel detto mese di febbrajo i segnori Capitano, Priori e Gonfaloniere predetti, il più tosto che

potranno, chiamino overo facciano chiamare, per qualunque modo che vedranno che si convenga, mille pedoni de' popolani overo artefici de la città di Firenze li quali sieno amatori del pacefico e riposevole stato de la città di Firenze. Li quali, così eletti, giurino di trarre a casa de' segnori Priori e del detto Gonfaloniere, nel tempo di ciascuno romore, e ancora quantunque volte fossono richiesti per messo, overo per suono di campana, overo per bando, e seguitare il Gonfaloniere, il quale allora sarà ne l' officio, e stare e dimorare con lui, e tutte altre e ciascune cose osservare con effetto, le quali saranno comandate a loro per li segnori Podestà e Capitano, overo per li segnori Priori e Gonfaloniere sopradetti, per onore e difensione ed eziandio grandezza del Comune e del populo di Firenze. E debbiano trarre e venire al detto Palagio overo a casa armati di tutte arme, ed eziandio senza arme siccome a loro sarà comandato. Li quali mille pedoni abbiano ed avere debbiano pavese, targia overo scudo, segnato del segno del gonfalone de la Justizia, e con quelle arme che bisognasse trarre e seguitare, come detto è, a la difensione ed a stato pacefico e riposevole del Comune e del populo di Firenze sotto pena di lire XXV di fiorini piccioli per ciascheduno di loro, e per ciascuna volta, e più e meno, a volontà di messer lo Capitano

V.

De la pena di coloro che trattassero, overo che porgessero prieghi sopra la chiamata de la Podestà, e del Capitano, de' Priori, overo del Gonfaloniere de la Justizia.

Ancora proveduto e ordinato è, che neuna Arte, e che neuni Consoli, overo Rettori d' alcuna Arte, overo alcuni altri di qualunque condizione sieno, ardiscano overo presummino da quinci innanzi convenirsi in alcuno luogo, overo sè insiememente raunare a trattare overo procurare overo provedere da avere e de eleggere, overo procurare che sia eletto alcuno overo alcuni in Podestà, overo Capitano, overo Priori dell' Arti, overo

Gonfaloniera de la Justizia de la città di Firenze, nè fara prieghi sopra queste cose, overo far fare per aleuno overo aleuni per la predetta cagione. Ma possano coloro, li quali a detti Rettori overo officiala eleggere fossono eletti overo chiamati, con ragionevola modo ed ordine nel die a nel luogo, nel quale si rauneranno per queste cotali elezioni od aleuna di quelle fare, con ragionevole provisione a solenne deliberagione fermare e ordinare di cotali elezioni e ciascuna di quella fare, a voluntada del detto Comune salutevolmente, celebrando secondo la forma degli Statuti di messer lo Capitano overo del Comune di Firenze, overo secondo la riformagiona de' solanni Consigli che si fecessono sopre queste cose. Ma se aleuno altrimenti, overo contra la predetta forma sopra le predette cose, overo aleuna de le predette facesse, overo procuresse aleuno trattato overo ordinamento, overo facesse prieghi overo facesse fare, sia condannato al Comune di Firenze per messer la Podestà overo per lo Capitano in lire cento di fiorini piccioli, per ciascheduno che facesse contra e per quante volte, al Comune di Firenze. E in ciascheduna di queste elezioni cotali elettori siano tenuti di giurare a le sante Dio Guagnele che faranno buona e utila eleziona per lo Comune di Firenze, rimosso odio, amore, prezzo, a prieghi, e ciascuna grazia umana.

VI.

De le pene imposte ed ordinate contra i grandi che offendassono i popolani.

Ordinato è eziandio e proveduto, che se aleuno de' grandi de la città overo del distretto di Firenze in qualunque modo, cioè studiosamente overo pensatamenta, uccidesse overo facesse uccidera, overo fedisse overo facesse fedire aleuno popolano de la città overo del contado di Firenze in tal modo che di quelle fedite overo fedita morte ne seguitasse, messer la Podestà quello cotale grande, lo quala facesse overo facesse fare cotale maleficio, e ciascheduno di loro, cioè si colui che facesse come

colui che facesse fare. condanni nel capo, e faccia a lui ed a loro mozzare il capo sì che muoia, se venisse ne la forza del Comune di Firenze. E neentemeno debbia e sia tenuto di fare i loro beni e di ciascheduno di loro guastare e distruggere, e detti beni guasti e distrutti sieno piuvicati al Comune di Firenze, ed al Comune di Firenze li faccia pervenire. Ma se cotali malfattori non venissero ne la forza del Comune di Firenze, neentemeno sieno condannati nella pena del capo sì che, se venissero ne la forza del Comune di Firenze in alcuno tempo, lo capo sia mozzo a lui overo a loro sì che muoiano. E tutti i beni di loro siano guasti e distrutti, e guasti vegnano nel Comune di Firenze. E neentemeno li mallevadori di colal grande e malfattore, li quali avesseno fatta la malleveria per quelli malfattori appo il Comune di Firenze, sieno constretti e debbiano essere costretti per messer la Podestà di pagare al Comune di Firenze quella quantitade di danari, per la quale avessono fatta la malleveria per quello grande e malfattore overo altri di loro. E che cotale mallevadore, per quella quantitade di moneta la quale pagasse, abbia rigresso ne' beni di cotale malfattore guasti o distrutti, fatta diligente estimagione di cotali beni. E quello che soperchiasse di cotali beni vengna nel Comune di Firenze. Questo espresso, aggiunto e dichiarato in tutte le sopradette cose, che quelli solamente il quale sarà fatto capitano del micidio, sì come sarà detto disotto, sia punito nelle pene dette disopra. Ma tutti gli altri grandi, li quali fossono al detto micidio ed avessono percosso cotale popolano, siano condannati al Comune di Firenze in lire do' milia di fiorini piccioli per ciascheduno di loro: ma gli altri grandi, li quali in altro modo fossono colpevoli del detto micidio, in lire mille di fiorini piccioli sieno condannati per ciascuno di loro al Comune di Firenze. E procedasi a ricogliere quelle condannagioni per costrignimento de' loro mallevadori, e distruggimento de' beni sì come è detto disopra. E per lo detto micidio possa essere fatto uno capitano solamente di quelli che facessono, e uno capitano solamente di quelli che facessono fare il detto micidio, il quale sia punito ne la pena del capo od in distruzione de' suoi beni sì come detto è disopra. E quello capitano del detto micidio sia fatto dal congiunto overo da' con-

giunti di colui de l' ucciso, e se quelli congiunti, richiesti per lo reggimento di Firenze, non facessero il detto capitano, allora la Podestà, overo il Capitano, dinanzi al quale si facesse il detto processo, facciano e fare sien tenuti quello capitano per sua inquisizione ed officio, e quello capitano punire e condennare al modo ch' è detto dinanzi. Ma se alcuno grande fedisse, overo facesse fedire con alcuna generazione di ferro overo d' arme alcuno popolano de la città di Firenze overo del contado di Firenze, studiosamente overo pensatamente, nel volto si che sangue uscisse di quella fedita, e la fedita fosse vituperevole, overo in alcuno membro, studiosamente overo pensatamente, fedisse overo facesse fedire si che di quello membro debilezza rimanesse, se venisse ne la forza del Comune, sì quelli che facesse come colui che facesse fare, sia condannato per la Podestà in lire do' milia di fiorini piccioli; la quale condannagione, se no l' avesse pagata infra diece die dal die de la condannagione, sia a lui mozza la mano diritta si che al postutto si parta dal braccio. Ma se non venisse in forza del Comune di Firenze, sia condannato per lo detto messer la Podestà in lire do' milia; e se in alcuno tempo venisse ne la forza del Comune di Firenze, e non pagasse infra diece die quella condannagione, sia mozza la mano a lui in tal modo che si parta la mano dal braccio. Nel quale caso, cioè se non venisse ne la forza del Comune, tutti i beni di quello cotale grande, che non venisse, sieno distrutti e guasti, e guasti vengano nel Comune. E neentemeno gli mallevadori di colui, lo quale non venisse ne la forza del Comune, sieno costretti e debbiano essere costretti per messer la Podestà di pagare al Comune di Firenze quella quantità di danari, per la quale fossono mallevadori per loro appo il Comune di Firenze. I quali mallevadori debbiano avere rigresso ne' beni, in cotale modo guasti, per la quantitade la quale pagassero; ma fatta la stima de' detti beni, sì come detto è, lo rimanente de' beni rimanga appo il Comune di Firenze. Salvo che se i mallevadori di cotale condannato pagassono, infra diece die dal die de la condannagione, interamente la detta condannagione, i beni di cotale condannato, che fossono fuori de la città, borghi, e soborghi di Firenze, non sieno guasti overo piuvicati. E regresso abbiano

i detti mallevadori che pagassono, si come è detto, nè beni di cotale condannato. E neuna cosa da ora innanzi cotali mallevadori per ragione di loro malleveria sieno costretti di pagare per quella cagione, cioè se pagherà al detto Comune interamente la quantitade per la quale fossono mallevadori, sì come detto è. Questo espresso ed inteso e dichiarato e aggiunto che per una fedita di volto overo di debilezza di membro, sì come detto è, non possano overo debbiano essere condannati nelle pene predette se non solamente due, cioè colui che facesse, e quegli che facesse fare la detta fedita. Ma gli altri, li quali si trovassono colpevoli de le predette cose, sieno puniti ne le pene degli Statuti del Comune di Firenze. Ma se alcuno grande de la città, overo del contado di Firenze studiosamente overo pensatamente fedisse, overo percotesse, overo facesse fedire overo percuotere alcuno popolano de la città overo del contado di Firenze con alcuna generazione d' arme sì che sangue uscisse de la fedita e non seguitasse di ciò morte, ed eziandio fedita vituperevole non fosse data nel volto, e debilezza di membro non seguitasse di ciò, in questo caso sia condannato per messer la Podestà in lire mille di fiorini piccioli per ciascuna fedita overo percossa; e se sangue non uscisse, in lire cinquecento di fiorini piccioli, sì colui che facesse come colui che facesse fare. Questo espresso, inteso, aggiunto, e dichiarato che per una fedita overo percossa, con ispargimento di sangue overo sanza spargimento, non possano overo debbiano essere condannati nelle pene predette se non due, cioè colui che facesse e colui che facesse fare la detta fedita overo percossa. Ma gli altri, li quali fossono trovati colpevoli de le predette cose, sieno puniti nelle pene degli Statuti del Comune di Firenze. E se con vote mani studiosamente overo pensatamente percotesse overo facesse percuotere quello popolano, sia condannato in lire trecento di fiorini piccioli se venisse nella forza del Comune di Firenze, e se non venisse ne la forza del Comune, debbia essere condannato ne la detta quantitade, sì come detto è, e li loro beni debbiano essere guasti, e quelli guasti vegnano nel Comune. E neentemeno i loro mallevadori, li quali per loro overo per alcuno di loro fossono mallevadori al Comune di Firenze, sieno costretti di pagare al Comune di

Firenze infino ne le detta quantitadi, se per tanta quantitade fossero mallevadori. E se non fossono mallevadori per tanta quantitade, sieno costretti di pagare per quella quantitade, per la quale fossono mallevadori; i quali mallevadori debbiano avere rigresso nè beni di colui per lo quale pagassono, infino in quella quantitade la quale pagassono. Salvo che se i mallevadori di cotale condannato pagassono la condannagione fatta di lui infra diece dì, i beni di cotale condannato non sieno guasti, overo piuvicati. Ma cotali mallevadori abbiano regresso contra cotale condannato, e contra li suoi beni infino ne la quantità, la quale pagassono per lui. E in tutti li predetti casi non faccia pro d'alcuna paca la quale fosse renduta al detto cotale offendenta, overo facente offendere, overo al condannato, overo ad altrui ricevente per lui a qualunque ora. E basti la pruova in tutte le predette cose e ciascuna de le predetta, contra quelli grandi che facessono e fara facessono, a contra ciascuno di loro, i malefici che sono scritti di sopra, overo alcuno de' detti malifici, a la perfine per tre testimoni che provassono di piuvica fama, e per lo saramento di colui che fosse offeso, se vivesse, e se non vivesse per lo saramento del figliuolo overo de' suoi figliuoli, se avesse figliuolo overo figliuoli, e se non avesse figliuolo overo figliuoli, overo se avesse figliuolo overo figliuoli e fossono minori di quattordici anni, per lo saramento del padra overo fratello di colui che fosse offeso, overo d'altro più prossimo in grado, se non avesse padre overo fratello; con ciò sia cosa che non siano ammessi overo ricevuti a provare la detta fama alcuni de la casa di colui che avesse sostenuto la 'ngiuria nè nimici di colui lo quale si dicesse ch' avesse offeso, la testimonianza de' quali non è ricevuta di ragione. E che cotale granda, se pagasse ezlandio la condannagione fatta di lui, neentemeno infra cinque anni non abbia alcuno officio overo beneficio overo onore dal Comune overo per lo Comune di Firenze. E in tutte le predette cose e ciascuna de le predette messer la Podestà abbia libero arbitrio d' inchiedere a di trovare e di cognoscere. E sia tenuto e debbia trovare quelli malefici a ciascuno de' detti malefici, e condannare coloro li quali facessono contro, sì come detto è, infra cinque die dopo il

commesso maleficio che a lui fosse denunziato, overo che venisse a sua notizia, cioè maleficio di morte, e di fedita vituperevole nel volto, e di debilezza di membro: che se no la facesse, caggia e sia privato dal reggimento de la sua podestaria. Ma gli altri malefici, specificati di sopra, sia tenuto inchiedere e punire infra otto dì poi che fosse denunziato a lui overo fosse venuto a sua notizia. La qual cosa se non la facesse, perda del suo salario lire cinquecento di fiorini piccioli. E se infra' predetti tempi messer lo Podestà non mandasse ad effetto sì come detto è, dopo quelli termini messer lo Difensore e Capitano quelli malefici sia tenuto d' inchiedere, e punirli da poi che a lui fosse denunziato, overo fosse venuto a sua notizia, al modo predetto infra altri cinque dì, cioè malefici di morte, e di fedite vituperevoli di volto, e di debilezza di membro; ma gli altri predetti malefici infra otto dì sì come è detto: la qual cosa se non la facesse, e fosse negligente ne' predetti tre casi, cioè di morte, di fedita vituperevole di volto, e debilezza di membro, sia privato de la sua jurisdizione e de l' officio del capitaneato. E negli altri casi perda di suo salario lire cinquecento di fiorini piccioli. Questo dichiarato e inteso e aggiunto che se avenisse che alcuno de' predetti malefici fosse commesso per alcuno grande overo grandi fuori de la città e del contado overo del distretto di Firenze, la Podestà overo il Capitano, dinanzi al quale si congnoscerà di quello maleficio, possa e sia tenuto e debbia inchiedere e punire quello maleficio infra 'l termine e dilazione convenevole, lo quale e la quale fosse assegnato per lo detto Podestà overo Capitano con Consiglio de' Priori dell' Arti e del Gonfaloniere de la Justizia, secondo la lunghezza del luogo, nel quale si dicesse che fosse stato commesso il maleficio. E se i detti malefici non fossono puniti per messer lo Podestà, sì come è detto, tutte le botteghe degli artefici de la città di Firenze stare e tenere si debbiano chiuse e serrate per tutti gli artefici de la città di Firenze, e che infra tanto non si faccia alcuno lavorio. Ma quelli artefici stieno armati infino a tanto che tutte le predette cose sieno mandate ad effetto, sì come è detto di sopra, sotto pena di lire XXV di fiorini piccioli, la quale si debbia torre per messer lo Capitano a colui, lo quale facesse

contra. E contra tutti e ciascheduni ertefici, che non servassono le predette cose, messer lo Capiteno abbia pieno e puro arbitrio in inchiedere, conoscere, e punire. E 'l Gonfaloniere de la Justizia sie tenuto e debbia fere e procurere con effetto, che le predette cose e ciaschedune de le predette sieno mandete ad effetto infra 'l tempo e li tempi che sono seritti di sopra, sotto pena di lire dugento di fiorini piccioli, la quale dabbie essere tolta al detto Gonfaloniere per messer lo Capitano. Questo dichiarato ed inteso e eggiunto che dopo la solvigione fatta d' alcuno maleficio, lo quele si dicesse che fosse stato commesso in persona overo possessioni d' alcuno popolano, del quele maleficio si poteve cognoscere secondo gli Ordinementi de le Justizie, da quinci innanzi di quello maleficio non si possa inchiedere overo procedere contra quello grende, se non fosse manifesto per li etti del primo processo che quello cotale grende fosse stato assoluto contro ragione, overo contra Ordinamenti di Giustizia. E acciò che 'l fellonesco ardire di coloro, li quali non hanno paura di commettere coteli cose, sia rifrenato sì come si conviene, e per onore del reggimento di messer la Podestè, e per conservare libertade e buono stato de' popolani, proveduto e ordinato è che se avenisse che alcuno de' grandi de la città overo contado di Firenze commettesse overo facesse commettere alcuno maleficio in persone d' alcuno popolano de la città overo contado, del quale maleficio seguitasse morte, overo vituperemento di faccia per isformevole fedita overo tagliemento di membro, sì che quello membro si partisse da tutto il corpo, messer la Podestà de le città di Firenze, sia tenuto e debbie per proprio seramento, incontenente sanza alcuno indugio, quando sarà venuto a sue notizie il detto maleficio essere commesso, di coscienzia del Gonfaloniere de la Justizie fere sonare e martello la sua campana, e fere bandire piuvicemente per la cittade, che i detti mille pedoni eletti armati correno e senza dimorenza s' affrettino d' endere a le casa del detto Gonfaloniere; ed incontenente quello Gonfaloniere de la Justizia insieme co' predetti pedoni armati e col Gonfalone de le Justizie vedano e la casa overo palegio di messer le Podestà. Ed allora il detto messer le Podestà mandi e sia tenuto e debbia mandare, rimosse ogni cagione ed indugio, uno

overo più de' giudici overo cavalieri con quelli de' suoi famigliari li quali vorrae, co' detti Gonfaloniere e pedoni fortemente e potentemente a le case ed a li beni di cotale grande, lo quale commettesse overo che facesse commettere alcuno maleficio di quelli malefici che sono prossimamente detti dinanzi; e quelle case e beni, li quali fossono ne la città, borghi, e sobborghi di Firenze, dal fondamento e dalla radice distruggere e guastare, overo fare distruggere e guastare in tutto, innanzi che si partano dal luogo ove saranno posti i detti beni. Ma in tutti gli altri malefici che sono scritti disopra, li quali fossono commessi per li grandi contra i popolani, si come è detto dinanzi, de li quali morte overo partimento di membro da tutto il corpo, overo vituperamento di faccia per isformevole fedita non seguitasse (per li quali malefici i beni de' detti grandi che commettessono i detti malefici overo facessono commettere, si dovessono distruggere e guastare, secondo il modo innanzi scritto) quello medesimo sia osservato e fatto per li detti messer la Podestà, e Gonfaloniere, e pedoni, e famiglia de la Podestà dopo i diece di passati dal die de la condannagione fatta di cotale malfattore grande, lo quale commettesse quelli malefici, overo alcuno di quelli, overo facesse commettere, se non fosse infra diece die predetti la detta condannagione interamente pagata al Comune di Firenze. E sempre quando il detto Gonfaloniere enderà co la detta famiglia de la Podestà e pedoni a guastare i detti beni, si come detto è, li Gonfalonieri di tutte le sopreseritte Arti con gli uomini de le loro Arti essere e stare debbiano armati e apparecchiati ad andare al detto Capitano fortemente e potentemente e e suoi comandamenti in tutte le cose obedire, si come procederà de la volontà e del comandamento del detto messer lo Capitano.

VII.

Che li Ordinamenti della Justizia non abbiano luogo ne le offese de' popolani, che s' intramettessono nelle zuffe de' grandi.

Ancora proveduto, ordinato e dichiarato è, che se due overo più grandi inemici s' azzuffassono insieme, ed alcuno overo

alcuni popolani ne la detta zuffa studiosamente s' intramettessono, ed allora l' uno overo più di loro fossono offesi, in quello caso non abbiano luogo li Ordinamenti de la Justizia, ma rimangano a la ragione comune ed agli Statuti del Comune di Firenze, e di messer lo Capitano.

VIII.

Che gli Ordinamenti de la Justizia non abbiano luogo ne l' offese fatte per lo segnore overo donna contra il fante overo la fante.

Ancora con ciò sia cosa che molte volte avegna che i segnori e le donne gastighino i loro scudieri e fanti e fante per le loro colpe e inobedienza, proveduto, ordinato e dichiarato è, che se avenisse che questi cotali scudieri e fanti e fante, li quali stessono con alcuno grande, fossono offesi per lo segnore suo, overo per la donna, overo per alcuno di sua famiglia, in quello caso non abbiano luogo li Ordinamenti de la Giustizia, ma rimangano a la ragione comune e agli Statuti del Comune di Firenze e di messer lo Capitano, con ciò sia cosa che appaia per carta piuvica che cotale offeso overo offesa fosse scudiere, fante, overo fancella di quello medesimo segnore, overo donna, innanzi quella offesa.

IX.

De le pene de' grandi che facessono violenza, turbagione, overo ingiuria nelle case, overo terre, overo possessioni de' popolani.

Ancora proveduto e deliberato è, che se alcuno de' grandi de la cittade, overo del contado di Firenze per violenza occupasse overo pigliasse case, terre, overo possessioni d' alcuno popolano de la città overo del contado di Firenze, sia punito e condannato per messer lo Difensore e Capitano in lire mille di fiorini piccioli, e per quante volte; e le case, e le terre, e le

possessioni in cotal modo occupate, overo così prese, faccia ristituire co li frutti che fossono quindi ricevuti, e li quali poterono essere ricevuti, infra diece di poi che questo sarà venuto a la notizia di messer lo Capitano. Ma se cotale grande turbasse overo molestasse, overo ingiuriasse, overo facesse turbare, molestare, overo ingiuriarre in qualunque modo case, terre, overo possessioni d' alcuno popolano de la cittade overo del distretto di Firenze, overo contradicesse a' pigionali, overo fittajuoli, overo lavoratori di questi cotali popolani che non abitassono, overo coltivassono quelle case, terre, e possessioni, infra diece dì da poi che questo sarà venuto a la notizia di messer lo Capitano e Difensore, sia condannato per detto messer lo Difensore e Capitano al Comune di Firenze in lire cinquecento di fiorini piccioli, e per quente volte; e che cotale grande al postutto si rimanga da cotale molestia, turbagione ed ingiuria, e neentemeno sia condannato a restituzione de' danni a cotale ingiuriato e molestato. E credasi e stiesi in ciascuno de' predetti casi al saramento de lo 'ngiuriato, overo molestato, e del suo lavoratore, overo pigionale, overo fittajuolo, overo al saramento del detto ingiuriato overo molestato con due testimoni che pruovino di piuvica fama. Ne li quali tutti casi il detto messer lo Difensore e Capitano abbia puro e libro e pieno arbitrio di trovare e inchiedere e cognoscere e procedere contra cotali grandi pigliatori, occupatori, isforzatori, overo ingiuriatori, e di punire e di condannare, sì come detto è, con accusa e sanza accusa, sì come al detto messer lo Capitano piacerà e parrà. A le quali condannagioni di lire mille e di cinquecento, che si dovranno pagare al Comune di Firenze, il padre per lo figliuolo, e 'l figliuolo per lo padre, il fratello per lo fratello d' uno medesimo padre, il zio per lo nipote, lo nipote per cotale zio, l' avolo del padre per lo nipote, e lo nipote per l' avolo del padre siano tenuti e con effetto sieno costretti in persone e cose, e per ogni modo e ragione, per le quali a messer lo Capitano e Difensore parrà che si convenga, sì che la detta condannagione sia pagata interamente al Comune di Firenze in pecunia annoverata.

X.

De le pene de' grandi, li quali comperassono overo acquistassono cosa immobile, ne la quale popolano fosse consorte.

Ancora proveduto e ordinato è, che 'l capitolo del Costituto di messer lo Difensore e Capitano, lo quale è sotto cotale robrica: *Che neuno de' grandi comperi, overo per altro titolo acquisti parte de la cosa immobile d' altrui, non richiesto il consorte*, e comincia: Statuto e ordinato è, che neuno de' grandi *et cetera*, per messer la Podestà e per messer lo Capitano e per ciascheduno di loro con effetto e in tutto debbia ossere osservato. E se avenisse che da quinci innanzi alcuno de' grandi facesse overo facesse fare in chentunque modo contra la forma di quello capitolo, contra alcuno popolano, overo in cosa, overo in parte di cosa immobile d' alcuno popolano de la cittade overo del contado di Firenze, sia condannato cotale grande, lo quale facesse contra le predette cose per messer la Podestà overo Capitano in lire cinquecento di fiorini piccioli, e per quante volte. E neentemeno sia costretto quella cosa, immobile, acquistata, overo comperata, overo condotta contra la forma del detto capitolo, e la sua possessione restituire al popolano predetto, e rimunziare a la ragione acquistata, e tutte ogni cose fare, secondo che in quello capitolo più pienamente si contiene.

XI.

De le ragioni, le quali non si debbiano acquistare per li grandi ne' beni immobili de' popolani per cagione di malleveria se non con certa solennità servata.

Ancora proveduto e ordinato è, acciò che i grandi i beni de' popolani non rapiscano e usurpino, che se alcuno grande de

la città overo del contado di Firenze sia overo fosse da quinci innanzi obligato per alcuno popolano de la città overo del contado di Firenze, al Comune di Firenze, overo ad alcuna università, overo ad alcuna singulare persona, per alcuna malleveria, overo promissione, overo per qualunque altro nome d' obligagione, e convenisse cotale granda pagare, e pagasse al detto Comune, overo universitade, overo a singulare persona, alcuna quantitade di pecunia per lo detto popolano, per lo quale fosse mallevadore, overo se per altro modo sì come detto è, s' obligasse, non possa overo debbia da quinci innanzi cotale grande, lo quale per lo detto popolano, sì come detto è, per ragione d'alcuna ragione overo azione, la quale ragione overo azione acquistasse contra cotale popolano, overo suoi beni, per ragione di cotale pagamento torre overo acquistare per sè overo per altro, per propria autoritade overo d' alcuno Pretore, Judice, overo officiala del Comune e de la città di Firenze, alcuna tenuta, overo possessione ne' beni e sopra' beni immobili qualunqui del detto cotale popolano, se non servati i modi e l' ordine infrascritti, cioè: Che da poi che cotale grande averà pagato per cotale popolano, sì come detto è, infra diece dì, contando dal dì di questo cotale pagamento, sia tenuto e debbia quello grande al detto popolano, per lo quale avesse pagato, dinunziare e a lui manifesto fare, overo fare denunziare, in persona per carta piuvica, come per lui abbia pagato cotanta quantità di pecunia; e che a lui debbia sodisfare de la pecunia, la quale per lui hae pagata, ed eziandio de le spese legittime necessarie e bisognevoli, le quali avesse fatte per cagione del pagamento predetto. E se detto popolano personalmente trovato non fosse, possa essere fatta cotale denunziagione e notificagione piuvicamente e palesemente a la casa, a la chiesa, ed a' vicini, a tre almeno de' più prossimi parenti, overo consorti del popolano predetto. E se il detto popolano, overo altri per lui, la detta quantità di pecunia per lui così pagata co le spese legittime e necessarie, sì come detto è, al detto grande, overo ad altro per lui ricevente, averà pagato e ristituito, overo pagare e restituire averà fatto overo diposto appo alcuno mercatante leale per pagare la detta pecunia overo averà fatto, overo avrà fatto fare, infra diece dì con-

tando dal die di questa cotale denunziagione, sia tenuto e debbia il detto grande per sè overo per altrui al detto cotale popolano overo ad altrui ricevente per lui rendere tutte le carte, ragioni ed azioni, le quali carte, e ragioni, overo le quali azioni avesse avute contra quel medesimo popolano, overo beni, e ne' beni di questo cotale popolano, ed a lui overo ad altrui per lui, fine fare, overo far fare, solenne di tutto quello lo quale contra il detto popolano e sopra i beni del detto popolano addomandare e riscuotere potesse per ragione di cotale pagamento, malleveria, ragione, ed azione. E 'l detto grande, se a sè non fosse sodisfatto, sì come detto è, infra' predetti diece dì, possa ed a lui sia lecito, senza pena e liberamente, usare ogni sua ragione sopra i beni e ne' beni di cotale popolano, secondo la forma de la ragione e degli Statuti del Comune e del Populo di Firenze. E se avenisse cotale grande dopo quelli diece dì ne' beni e sopra li beni di cotale popolano alcuna tenuta overo possessione acquistare overo avere, overo quelli beni comperare da qualunque, per la cagione predetta sia tenuto e debbia quello grande i predetti beni, e la tenuta overo possessione e ragione de' detti beni rendere e restituire liberamente ed speditamente a quello medesimo popolano overo a' suoi più prossimi, overo consorti, se infra uno mese, cominciandosi dal die ultimo de' predetti diece dì, al detto grande restituire volessono e interamente pagassono eglino overo alcuno di loro la pecunia la quale avesse pagata il detto grande per lo detto popolano co le spese legittime, sì come detto è, overo eziandio facessono diposto overo facessono fare de la detta pecunia ed ispese restituire al detto cotale grande appo sofficiente mercatante. E se alcuno de' predetti grandi contra le predette cose overo alcuna de le predette averà fatto overo avrà fatto fare, sia punito e condannato per messer la Podestà overo Capitano in lire cinquecento di fiorini piccioli per ciascuna volta. E neentemeno sia tenuto e di fatto e con effetto sia costretto cotale grande per li detti segnori Podestà overo Capitano i predetti beni, e la tenuta e la possessione de' predetti beni al detto popolano, overo ad altrui ricevente per lui, rendere, lasciare, e restuire, e renunziare ad ogni ragione la quale avesse acquistata ne' beni e

sopra li beni del detto popolano, sì come detto è, sotto la pena soprascritta; la quale a quello grande per lo detto Podestà overo Capitano si debbia torre. Ordinato è eziandio e proveduto, che neuno del grandi de la città overo del contado di Firenze possa, overo debbia comperare overo fare comperare, overo in alcuno altro modo acquistare overo fare acquistare dal Comune di Firenze alcuna cosa immobile, overo alcuna ragione sopra quella d' alcuno popolano per ragione overo per cagione d' alcuna condannagione fatta o che si farà di quello popolano per alcuno reggimento de la città di Firenze, se non secondo la forma data nel predetto ordinamento; ma salvi li capitoli del Costituto in quello caso nel quale si concede e lecito è a' consorti d' alcuno condannato ricomperare la parte di cotale condannato.

XII.

De la pena del popolano, per grande offeso overo ingiuriato, che non denunziasse la 'ngiuria overo offesa.

Ancora proveduto e statuto è, che in tutti e ciascuni casi sopradetti ciascuno, il quale fosse offeso, sia tenuto e debbia denunziare a messer la Podestà quelle cose che al suo officio spettano, e a messer lo Difensore quelle cose che al suo officio s' apartengono; cioè il figliuolo overo i figlinoli del morto overo ucciso, se maggiore overo maggiori fossono di XIIII anni, overo se minori fossono, i loro tutori, e se tutori non avessero, i loro fratelli, e se fratelli non avessero, i loro propinqui, infra tre dì dopo il commesso, maleficio ne la città di Firenze: ma se commesso fosse in contado infra diece dì, sotto pena di lire cento di fiorini piccioli. E dopo i detti tre dì e diece dìe sia tenuto a le predette cose infra tre dì che allora prossimamente verranno, sotto pena di lire dugento, che si debbiano torre per messer la Podestà overo lo Capitano a colui, lo quale facesse contra. E se fosse vivo lo fedito overo l' offeso in persona, sia tenuto denunziare overo fare denunziare a la Podestà la 'ngiuria a sè fatta, in fra tre dì, se offeso overo fedito fosse stato nella

città, borghi, overo soborghi de la città di Firenze; ma se nel contado, infra diece dì, sotto pena di lire cinquanta di fiorini piccioli. E dopo il detto tempo di tre dì e di diece dì, sia tenuto a le predette cose, se fosse vivo il fedito overo l' offeso, sotto pena di lire cento, che si debbia torre a lui per messer la Podestà, e per quante volte. Ma coloro, a li quali ingiuria, forza, overo molestia fossono fatte in possessione, case, overo terre, overo a' loro lavoratori, pigionali, overo fittajuoli, sieno tenuti dinunziare a messer lo Difensore, infra quindeci dì dopo cotale ingiuria, e forza, e molestia fatta overo data, sotto pena di lire cinquanta di fiorini piccioli; la quale debbia essere tolta per messer lo Capitano a colui, lo quale contra facesse. E neentemeno tutte le predette cose e ciaschedune i predetti segnori Podestà e Capitano sieno tenuti di cercare e trovare e punire per loro arbitrio, si come è detto dinanzi.

XIII.

Del modo di procedere sopra le false e calunniose accuse e denunzie e falsi testimoni.

Ancora a rifrenare le malizie e l' inganni, proveduto, ordinato o dichiarato è, che in arbitrio e provisione de' segnori Podestà e Capitano e Priori dell' Arti e del Gonfaloniere de la Giustizia, li quali fossono per lo tempo, sia e rimanga, se alcuno overo alcuni facessono false e calunniose accuse, e denunzie overo notificagioni, per cagione degli Ordinamenti de la Giustizia, d' alcuno overo d' alcuni grandi overo testimoni falsi avranno prodotti contra i grandi acciò che di quindi si faccia e procedasi a loro voluntade ed arbitrio. E la Podestà e 'l Capitano, fatta a loro overo ad alcuno di loro denunzia d' alcuno maleficio overo eccesso commesso per grande in persona overo possessione d' alcuno popolano, innanzi che facciano alcuno processo, sieno tenuti di notificare a' segnori Priori dell' Arti ed al Gonfaloniere de la Giustizia.

XIV.

De l' arbitrio de la Podestà e del Capitano contra i grandi che dicessono parole ingiuriose.

Ancora che se alcuno de' grandi de la città overo del contado di Firenze presummisse di dire overo di profferrere alcune parole ingiuriose overo che contenessero superbia ed arroganza contra messer la Podestà e Capitano e contra li Priori dell' Arti e 'l Gonfaloniere de la Giustizia overo alcuno overo alcuni di loro, in loro overo d' alcuno di loro presenzia e cospetto, le quali parole paiano che ritornino in detrazione e disinore de l' officio e del reggimento de' predetti overo d' alcuni overo d'alcuno di loro, possa messer lo Podestà overo messer lo Capitano cotale grande mandare a' confini, e tenerlo fuori de la cittade e contado di Firenze, dove e per lo tempo lo quale a lui piacesse, e lui punire e condannare per loro arbitrio e voluntade, avuto respetto a la qualitade de la persona, de le parole, e de la superbia. E quello medesimo possano fare di qualunque il quale in alcuno consiglio, lo quale si facesse per messer la Podestà overo per messer lo Capitano, overo per li segnori Priori e Gonfaloniere di Giustizia, dicesse parole ingiuriose e sozze contra alcuno che fosse ne' detti consigli overo alcuno di loro.

XV.

Che i grandi non vadano al consiglio di messer lo Capitano.

Ancora ordinato e proveduto è, che alcuno de' grandi de la città di Firenze non possa overo debbia per alcuna cagione andare overo venire a consiglio di messer lo Capitano, dapoi che messer lo Capitano sarà nel luogo, nel quale lo consiglio dovrà essere celebrato, senza espressa licenza overo comandamento

di messer lo Capitano, overo de l' oficio de' segnori Priori del-l' Arti, a pena di lire XXV di fiorini piccioli per ciascuno di loro e per ciascuna volta; la quale pena a quello grande debbia essere tolta per messer lo Capitano per lo Comune di Firenze.

XVI.

Di non fare accatto per alcuno grande condannato.

Ancora proveduto e fermato è che neuno de' grandi de la cittade overo del contado di Firenze, il quale fosse condannato o che si condannasse da quinci innanzi, possa overo debbia, per cagione di condannagione fatta di lui overo che si farae, addomandare overo fare addomandare da alcuno cittadino overo contadino di Firenze alcuna pecunia overo alcuno accatto, overo torre alcuna altra cosa in pecunia overo in cose per la detta condannagione di lui fatta overo per cagione di quella condannagione. E cotale grande, lo quale facesse contra, sia punito per messer la Podestà, overo Capitano in lire cinquecento di fiorini piccioli. E colui lo quale per lui andasse per quello accatto e ricevesselo per lui overo addomandasse, overo colui lo quale al detto grande overo ad altrui per lui per la detta cagione alcuna cosa averà data overo mandata, sieno condannati in lire cento per ciascuno e per quante volte. E ne' predetti e contra i predetti basti la pruova di piuvica fama. E li detti messer la Podestà e Capitano e ciascuno di loro siano tenuti e debbiano, a qualunque ora condannassero alcuno de' grandi, cercare e trovare, per qualunque modo vorranno, de' predetti e contra li predetti, e sopra questi debbiano porre ed avere spie overo denunziatori segreti, i quali espieno, cerchino e denunzino, per quel modo lo quale parrà a loro che si convenga, tutti coloro li quali facessero contra le predette cose overo contra alcuna de le predette. E sieno fatti due tamburi, de li quali l' uno stia nel palagio di messer la Podestà sotto la loggia nuovamente fatta, e l' altro tamburo nel palagio di messer lo Difensore in luogo piuvico ed aperto; ne' li quali tamburi sia lecito a cia-

scuno di mettere la cedola, la quale contenga quelli cotali li quali facessero contra le predette cose overo alcuna de le predette che si contengono nel presente ordinamento. E messer la Podestà e Difensore e ciascuno di loro contra cotali grandi e e contra cotali che dessono e ricevessono, overo dare e ricevere facessero, abbiano libero arbitrio di trovare e di cercare le predette cose e di punire coloro che facessono contra, sì come detto è. E se altre cedole d' altri fatti ne' detti tamburi fossono messe, per neuna cosa sieno avute.

XVII.

De' sodamenti de' grandi de la cittade e del contado di Firenze.

Ancora per ischifare molti inganni, li qnali per alquanti più grandl e nobili de la cittade e del contado di Firenze sono commessi cotidianamente intorno a' sodamenti li quali per loro si fanno e debbonsi fare per la forma e secondo la forma del Costituto del Comune di Firenze posto sotto la rubrica: *De le securtadi che si debbono fare da' grandi de la città di Firenze*, e comincia quello capitolo: Acciò che la isfrenata spezialmente de' grandi *et cetera* — proveduto e ordinato è, che tutti e ciascheduni i legittimi e naturali, overo naturali solamente, overo coloro li quali volgarmente bastardi sono appellati, de le case e casati scritti ed espressi nel detto capitolo del Costituto, da quindici anni in suso e da settanta anni in giuso, al postutto sieno tenuti e debbiano e per messer la Podestà con effetto siano costretti a promettere e sodare, e con buoni e sofficienti mallevadori sodare al Comune di Firenze, overo ad alcuno officiale del detto Comune per quello Comune, de la quantitade e di tutte e ciascune cose che si contengono nel detto capitolo, e secondo la contenenza e 'l tenore di quello capitolo, non ostante che eglino overo alcuno di loro de le dette case e casati, overo d' alcuna di quelle siano artefici, overo arti overo mercatanzia facciano overo faranno. Ma salvo ed espressamente

proveduto che se si trovasse alcuna de le dette case e casati (de li quali si dice di sopra) de la quale overo del quale tutti e ciascheduni di quella casa overo casato, da cinque anni prossimamente passati in qua, e per lo detto tempo di cinque anni, per qualunque modo e per qualunque cagione sè avessono scusato, overo esenti overo liberi overo franchi fossero stati da questo cotale sodamento e satisfazione, overo non fossono stati costretti infra 'l detto tempo di sodare, secondo la forma del detto capitolo del Costituto, overo fossono e stati fossono sanza il detto sodamento e satisfazione fare per lo tempo predetto, eglino tutti di questa cotale casa e casato overo alcuno di loro a la predetta satisfazione e sodamento predetto fare overo prestare da quinci innanzi in alcuno tempo per neuno modo siano tenuti overo in alcuno modo siano costretti overo possano overo debbiano essere costretti per alcuno reggimento overo officiale del detto Comune; non ostante che cotale casa e casato scritto sia nel detto capitolo del Costituto del Comune. Ed ancora essi tutti e ciascheduni di questa cotale casa e casato in tutte e ciascune cose e quanto a tutte e ciascune cose sieno avuti, e tenuti, e trattati solamente per popolani, e in alcuna cosa non sieno avuti, tenuti, overo trattati per grandi per alcuno modo overo cagione, non ostante il capitolo del Costituto di messer lo Capitano posto sotto questa robrica: *Chi debbiano essere appellati e sieno intesi nobili e grandi*; e comincia così: Ancora nè de' potenti *et cetera* — overo alcuno altro statuto overo ordinamento che contra dicesse in alcuno modo. Reservato ed eziandio proveduto che se parrà a l'officio de' segnori Priori dell' Arti, li quali fossono per lo tempo, che alcuno overo alcuni de le case e casati, le quali, sì come innanzi si dice, sodare e satisfare sieno tenute e debbono, non fossono sofficienti e potenti per povertade a securare e sodare de la quantitade che si contiene nel detto capitolo, i detti segnori Priori, non ostante le sopradette cose, possano e a loro sia lecito di provedere e terminare e deliberare la quantitade e sopra la quantitade de la quale sieno tenuti e debbiano sodare e satisfare al detto Comune, questi co li quali a loro segnori Priori, sì come detto è, non parranno sofficienti e possenti. Possano eziandio i detti segnori Priori ed a loro sia

lecito di provedere e deliberare sopra le promessioni, le quali sieno tenuti di fare coloro, li quali le dette promissioni, satisfazioni, e sodamenti faranno secondo che a segnorl Priori parrà che si convenga. Ma ciò che per li detti segnori Priori dell' Arti sopra queste cose commesse a loro, sì come è detto dinanzi, proveduto, determinato e deliberato sarae, vaglia e tengna e con effetto sia osservato; non ostante alcuni capitoli del Costituto di messer lo Capitano overo del Comune di Firenze, overo alcuni ordinamenti che ne le predette cose overo in alcuna de le predette in alcuno modo contradicessono, overo a le dette cose contrastassero in qualunque modo. Salvo in ciò che di sopra è detto degli uomini e de le persone de le case overo casati, le quali non debbiano sodare, sì come è detto, non abbiano luogo negll uomini e ne le persone li quali sieno overo le quali sono overo furono rubelll del Comune di Firenze da' detti cinque anni in qua. Questo ne le predette cose inteso, aggiunto, proveduto e dichiarato che alcuna casa overo casato, la quale overo lo quale non sia oggi, cioè dal mille dugento novantacinque nella indizione ottava, die sei del mese dl luglio, scritto overo scritta nel capitolo del Costituto del Comune di Firenze, lo quale è sotto la rubrica: *De le securtadi che si debbono fare da' grandi de la città di Firenze*; lo quale statuto comincia così: Acciò che la sfrenata de' grandi *et cetera* — ed eziandio coloro li quali sono tratti overo eccettati d'essere de' casatl predettl per la forma de lo statuto predetto, ma altra casa sono appellatl per la forma del predetto statuto, non sieno avuti overo trattati per grandi; e gli uomini di cotale casa overo casato non sieno avuti overo trattati sì come grandi, ma sieno e trattati sieno sì come popolani, e in tutte cose sieno avuti per popolani. Avegna dio che alcuno overo alcuni di cotale casa e casato alquante volte una volta overo più abbiano sodato se non in cotale casa overo casato sieno oggi overo fossono stati oltre che due cavalierl da venti anni prossimamente passati in qua. Non ostante alcuno overo alcuni statuti overo ordinamenti del Comune di Firenze, overo di messer lo Capitano, che ne le predette cose overo in alcuna de le predette in qualunque modo contradicessono.

XVIII.

Del sodamento de' grandi infra certo tempo fare.

Ancora che li grandi de la città, e del distretto di Firenze li quali debbono sodare, debbiano fare i loro sodamenti del mese di gennaio, overo di febbraio al più, a pena di lire cento per ciascuno il quale non sodasse infra 'l detto tempo, ordinando che due per ciascuno casato sieno eletti per l' officio de' segnori Priori nel principio del mese di gennajo, li quali tutti quelli di loro casato, li quali debbono sodare, rechino in iscritte e dienli a messer la Podestà, acciò che alcuno non sia lasciato di quelli che debbono sodare. E se cotali recatori lasciassono alcuno di loro casato, lo quale eglino dovessono recare, e cotale lasciato commettesse alcuni malefici, sieno costretti cotali che trapassassero e li quali lasciassero di recarlo, a pagare quella pena ne la quale fosse condannato cotale lasciato.

XIX.

Che per li grandi, che si scusassono overo difendessono da' sodamenti overo che non sodassono, sieno costretti di sodare i loro più prossimani.

Ancora che se alcuno de' grandi de la città overo del contado di Firenze, si difendesse overo per qualunque modo si scusasse da' sodamenti li quali debbono fare li grandi, overo cessasse di sodare overo non sodasse, messer la Podestà precisamente costringa il padre per li figliuoli, e li figliuoli per li padri, e' fratelli per li fratelli d' uno padre, e li zii per li nepoti, e li nepoti per li zii, e li avoli del padre per li nepoti, secondo l' ordine di sodare e fare sicurtade, la quale fare debbono gli altri grandi di non offendere, rimossa ciascuna eccezione. E se cotali che si scusassono, overo che usassono difensione, overo

cessassono di sodare, overo non sodando commettessono alcuni malefici, sieno condannati in pena di pecunia cotali che sodassono per loro; e procedasi contra loro pecunialmente e contra i beni di loro, e loro mallevadori, sì come si procedesse e si dovesse procedere, se quelli medesimi che sodassono, avessono commessi cotali malifici. E neentemeno cotali grandi che non sodassono, overo che in qualunque modo sè scusassono dal sodamento, overo che cessassono di sodare, overo non sodassono, sieno avuti e sieno trattati per isbanditi per maleficio del Comune di Firenze, e sì come isbanditi per maleficio sanza pena possano essere offesi. Ancora che se alcuno de' grandi de la città o del contado overo del distretto di Firenze, il quale è tenuto di sodare sì come grande, overo per li quali si dee sodare, secondo l' ordine di questo ordinamento peccasse, non ancora fatto il sodamento che cotale che peccasse ed eziandio il padre per lo figliuolo, e 'l figliuolo per lo padre, e 'l fratello per lo fratello d' uno medesimo padre, e 'l zio per lo nipote, e 'l nipote per lo zio, e l' avolo del padre per lo nipote, e lo nipote per l' avolo del padre, secondo l' ordine, sieno tenuti a pagare la condannagione che fosse fatta di quello cotale che peccasse, se egli che peccasse, non pagasse la detta condannagione infra 'l termine che si contenesse ne la condannagione. E se non comparisse quelli che peccasse e personalmente fosse condannato a morte, in quello caso i predetti parenti, secondo l' ordine sopradetto, sieno tenuti di pagare al Comune di Firenze lire tremila di fiorini piccioli per cotale che peccasse; durante in sua fermezza la condannagione fatta in persona di cotale che peccasse. Salvo che le predette cose non si stendano a coloro, nè per coloro alcuno possa essere costretto a sodare, li quali fossono detti cherici e fossono in sacri ordini ordinati, e ne le chiese facessono continua dimoranza, e servissono agli uffici di Dio portando abito e tonsura clericale. Questo nelle predette cose aggiunto, inteso, proveduto e dichiarato che se cotale grande overo grandi, lo quale overo li quali è detto che sieno tenuti a pagare per l'altro grande che peccasse e fosse a sè congiunto secondo l' ordine del parentado, sì come detto è, rappresenterà overo rappresenteranno, overo farae rappresentare overo faranno in forza del

Comnne di Firenze innanzi la condannagione che si dovrà fare di cotale che peccasse, non bastardo overo naturale e non cherico overo converso, overo dopo la condannagione infra diece dle poi seguenti, il detto grande che peccasse non bastardo overo naturale, e non cherico overo converso non sieno gravati per cagione di quello peccato overo condannagione fatta di cotale grande non bastardo overo naturale, e non cherico overo converso che peccasse. Salvo che ne' beni del padre del figliuolo che peccasse, possa e debbia essere presa parte per lo Comune, secondo la forma del capitolo del Costituto del Comune. È ancora proveduto, aggiunto, inteso e dichiarato che se apparisse inimistà di morte, overo di fedita intra le dette parti overo persone, per le quali l' uno per l' altro è tenuto di sodare e pagare la condannagione sì come detto è di sopra, e pace non sia fatta intra loro, in quello caso per cotale overo per cotali nemici gli altri congiunti, sì come è detto, che avessono le dette nimistadi, non siano gravati overo costretti a sodare overo pagare condannagione overo alcuna altra cosa per lui overo di sua condannagione.

XX.

Come li grandi, li quali offendessono overo facessono offendere li Priori overo il Gonfaloniere de la Giustizia overo lo loro Notaio, sieno puniti.

Ancora che se avenisse (la qual cosa Iddio tolga via), che alcuno de' grandi de la cittade, del contado overo del distretto di Firenze, offendesse overo facesse offendere alcuno de' Priori, overo il Gonfaloniere de la Giustizia, overo lo loro Notaio, li quali ora sono overo furono da calendi gennaio prossimamente passato in qua, sotto il mille dugento novantadue nella indizione sesta, overo saranno per lo tempo che dee venire, overo i loro padri, figliuoli, overo fratelli, overo nepoti per lo figliuolo, overo fratello, overo loro avolo, overo zio, overo consobrini, overo euginl di loro overo d' alcuno di loro per lato del padre, sia punito in doppia pena, nella quale fosse

condannato, overo dovrebbe essere condannato cotale grande per forma d' Ordinamenti di Giustizia se avesse offeso altro popolano. A la quale pena pagare sieno tenuti i predetti che peccassono, e' loro mallevadori e' loro propinqui, secondo la forma data disopra.

XXI.

Degli sbanditi overo condannati, li quali non debbiano essere ribanditi se non per certo modo.

Ancora proveduto e ordinato è, che neuno isbandito overo condannato in persona overo cose, possa essere tratto de' bandi overo condannagioni del Comune di Firenze, o di quelle essere cancellato per pretesto, cagione overo ragione d' alcuno privilegio o beneficio, overo per alcuna altra ragione o cagione, se non ne' casi spezialmente e nominatamente detti nel capitolo del Costituto del Comune di Firenze, lo quale è sotto la robrica: *Degli sbanditi che si debbono ribandire*, e comincia; Qualunque *et cetera* — overo ne' casi detti ed especificati nel capitolo del Costituto di messer lo Difensore, lo quale è sotto la rubrica: *Degli isbanditi che si debbono ribandire, et cetera.* E che in tutti altri casi, li quali nominatamente e specialmente ne' detti capitoli non si contengono, i segnori Podestà e Capitano e li giudici ed officiali di ciascuno di loro, neuna petizione ricevano overo commettano, nè alcuni isbanditi overo condannati cancellare facciano o lascino de' bandi e condannagioni di loro, se non ne' casi li quali ne' detti capitoli spezialmente son detti, a pena di lire cinquecento di fiorini piccioli per ciascuno il quale facesse contra, e per quante volte. Ne la quale pena chiunque commettesse cotale petizione debbia essere condannato per li sindachi i quali sindacheranno lui. Ma salvo ed espresso che neentemeno tutti coloro e ciascheduno, i quali da quinci addietro per lo Comune di Firenze offerti, e da le sue pregioni per via d' offerta lasciati furono, e ancora tutti coloro e ciascuno i quali per quello Comune da quinci innanzi saranno offerti per via d' offerta, da le pregioni saranno lasciati

lecitamente, e sanza pena possano e debbiano essere tratti e cancellati de' bandi e condannagioni, de' quali e per li quali offerti e, sì come detto è, lasciati da le pregioni furono, overo saranno nel tempo che dee venire, non ostante le predette cose overo alcuna de le predette. E ciò se sarà manifesto che queste cotali offerte fatte o che si faranno, sieno fatte legittimamente secondo la forma de' capitoli del Costituto, overo di riformagioni di solenni consigli del Comune e di messer lo Difensore. Questo ancora in queste cose aggiunto ed espressamente proveduto, che neuno de' grandi de la cittade overo del contado di Firenze, il quale da quinci innanzi per lo Comune di Firenze fosse condannato overo isbandito per alcuno maleficio overo offesa, fatto o fatta in persona overo cose d' alcuno popolare, possa overo debbia essere offerto in alcuno modo, overo de le pregioni del detto Comune per via d' offerta essere lasciato, per beneficio overo favore di statuto o di riformagione d' alcuno Consiglio.

XXII.

De' grandi, i quali saranno condannati overo isbanditi per offesa di popolari, che non debbiano essere ribanditi.

Ancora acciò che i malfattori, de' quali di sopra è fatta menzione, con effetto per pene ragionevoli sieno costretti, proveduto ed ordinato è, che neuno de' grandi il quale per alcuna de le cagioni scritte disopra ne' predetti Ordinamenti overo che in alcuno di loro si contenga, da quinci innanzi fosse condannato overo isbandito, possa o debbia essere tratto overo cancellato del bando overo condannagione del Comune di Firenze per cagione d' alcuna pace o per alcuna altra ragione, beneficio, privilegio, overo ragione o cagione se non interamente pagasse la condannagione overo condannagioni fatte di lui; e per pretesto overo cagione di pace, o di privilegio overo di beneficio overo per alcuna altra ragione o cagione, la condannagione overo condannagioni di lui fatta overo fatte non possano essere indugiate,

ritardate overo impedite, che perciò meno ad esecuzione sieno mandate in persona e cose di quello isbandito overo condannato. Questo ancora espressamente aggiunto, che se alcuno grande fosse condannato nel mozzare del capo per alcuno maleficio, lo quale avesse commesso in persona d' alcuno popolare, per lo quale, secondo la forma de' detti Ordinamenti overo d' alcuno di loro, a lui debbia essere mozzo il capo, e non possa essere ricomperato per alcuna pecunia overo alcuno altro modo, che il capo non li sia mozzo a lui.

XXIII.

Di coloro che occupassono possessioni e beni di monasteri, di cherici, overo di spedali.

Ancora con ciò sia cosa che per cagione de le chiese e de le possessioni che pertengano, a le chiese molti scandali nascano e nel tempo passato sieno stati nati, per li quali spezialmente per ragione de' grandi potrebbe nascere materia di dissensione, impereiò con proveduta deliberagione, proveduto ed ordinato è, che se alcuno, e spezialmente de' grandi, alcune possessioni overo beni overo eziandio cose che partengano ad alcuni monesteri, chiese, overo spedali, occupasse overo tenesse contra ragione ed ingiustamente; e spezialmente essendo questioni de le dette chiese, monasteri, overo spedali intra alcuni chierici, li quali dicono che hanno ragione ne le dette chiese, monasteri, overo spedali, overo de' beni de le dette chiese, messer lo Capitano abbia ed avere debbia pieno arbitrio e podestà di trovare e di procedere contra cotali occupatori overo tenitori di cotali beni o cose, ed ancora di costrignere cotali tenitori overo occupatori di cotali beni o cose, ed ancora di costrignere cotali tenitori overo occupatori *(sic)* a fare restituzione di cotali beni e cose a le dette chiese, overo possessori de le dette chiese, in cotale modo che di voluntade del suo vescovo le dette chiese fossono possedute overo quasi possedute per coloro li quali si truovino possedere le dette chiese; ed ancora punire possa ciascheduni

cotali occupatori overo tenitori de' beni e cose, se non a suo comandamento restituiranno, quelli beni e cose a'detti possessori, e cotali carte di ciò fatte cassare e revocare sì come e secondo giustizia vedrà che si convenga.

XXIV.

Che quelli, li quali saranno condannati per baratteria la quale commettessono contra il Comune di Firenze, da quinci innanzi non possano avere officio dal Comune di Firenze.

Ancora qualunque da quinci innanzi sarà condannato per alcuna baratteria, la quale commettesse o facesse contra il Comune di Firenze in alcuno officio del Comune di Firenze, overo per cagione di guardia d' alcuno castello, o castellaneria, da quinci innanzi non abbia overo possa avere alcuno beneficio overo officio dal Comune, overo per lo Comune di Firenze, del quale officio overo beneficio possa alcuno salario o utilitade overo guiderdone seguitare overo avere.

XXV.

De la generale conclusione ed osservagione de' detti Ordinamenti de la Giustizia.

Proveduto eziandio e ordinato è, che tutti e ciascheduni i detti Ordinamenti e provvisioni debbiano essere osservate, e innanzi vagliano e valere debbiano a tutti gli altri statuti, ordinamenti, reformagioni, e provisioni da quinci addietro fatte, overo che si faranno da quinci innanzi per lo Comune di Firenze, o per li consigli del Comune overo del populo di Firenze; e che non possano essere tolti overo rimossi o assoluti, overo prolungati o menomati per alcuno modo, ragione, overo cagione; nè possasi tenere consiglio piuvico overo nascosto, nè deliberare

per li segnori Priori dell' Arti e per lo Gonfaloniere de la Giustizia che sia utile a tenere consiglio sopra l' assolvigione overo prolungamento, suspensione overo menovamento de' detti Ordinamenti od alcuno di loro. E che messer lo Podestà e Capitano overo alcuno di loro non possano o debbiano tenere alcuni consigli, per li quali i detti Ordinamenti od alcuno di quelli sieno tolti, sospesi, overo corretti, overo prolungati, o menovati: e se contra fosse fatto per li detti segnori, overo per alcuno di loro, perda di suo salario la Podestà overo il Capitano, lo quale contra facesse, lire mille di fiorini piccioli, le quali i Camarlinghi, li quali per lo tempo saranno, a lui ritenere del detto suo salario sieno tenuti, ed a lui non pagare in alcuno modo. E neentemeno cotale Podestà overo Capitano, lo quale facesse contra, sia privato dal suo reggimento e officio; e li Priori e 'l Gonfaloniere, li quali contra facessono, e ciascuno consigliere, lo quale contra le predette cose aringesse, sia condannato in lire cinquecento di fiorini piccioli; é ciascuno altro lo quale facesse contra in lire trecento di fiorini piccioli, e d' infino a ora si come allora sieno avuti per condannati ed ancora sieno infamati. E che tutti i capitoli del Costituto del Comune di Firenze e di messer lo Difensore, e tutti gli altri capitoli e ordinamenti fatti e che si faranno, li quali fossono contradi a le predette cose, sieno cassi in quanto fossono contradi overo contradicessono a' detti Ordinamenti od alcuno di quegli. Salvo che li capitoli del Costituto del Comune e di messer lo Capitano, lo quale parla de le predette cose o d' alcuna de le predette, in ciò che non contradicono a' predetti Ordinamenti e provisioni, steano nella loro stabile fermezza. Questo spezialmente espresso ed ancora inteso che se ne' predetti capitoli del Costituto del Comune, overo di messer lo Difensore a coloro, li quali commettessono li predetti eccessi o alcuno di quelli, maggiore overo più grave pena fosse imposta che nelle 'nfrascritte provisioni ed Ordinamenti si contengono, overo più brieve o più lieve via in quelli ordinata overo posta fosse in trovare, procedere, overo provare contra colui, lo quale commettesse o facesse commettere i predetti malefici overo eccessi, quelli capitoli in quella parte per qualunqui officiali del Comune di Firenze,

de' quali fosse l' officio, fermamente sieno osservati e mandati a compimento. E che li segnori Podestà, e Capitano, Priori dell' Arti, e 'l Gonfaloniere de la Giustizia, e qualunque altro, li quali per autoritade de' detti Ordinamenti, overo per esecuzione di quegli o d' alcuno di quegli alcuna cosa faranno, pronunzieranno, o manderanno ad esecuzione, non possano nè debbiano per la detta cagione essere gravati overo in qualunque modo essere molestati, durando il loro officio, overo poi per qualunque overo qualunqui officiali del Comune di Firenze overo altri, a petizione d' alcuno overo sanza petizione. Salvo che se meno avessono fatto ne le predette cose overo avessono lasciato, possano e debbiano essere puniti sì come è detto di sopra. E li Statutari, li quali per lo tempo saranno eletti a correggere e riformare li Statuti di messer la Podestà, ed ancora di messer lo Capitano, overo qualunque altri, non debbiano nè possano fare alcuno statuto overo ordinamento overo alcun' altra cosa perchè li predetti Ordinamenti od alcuno di quelli sieno tolti, prolungati, overo in alcuna cosa menomati, sotto pena di lire dugento di fiorini piccioli, che debbia essere tolta per messer lo Capitano a ciascheduno arbitro lo quale contra facesse. E sia tenuto messer lo Capitano, il quale sarà per lo tempo, fare jurare li arbitri, li quali saranno eletti a li Statuti di messer lo Capitano correggere overo riformare, che tutti i predetti ordinamenti e provisioni, secondo l' ordine, nel quale sono scritti disopra, ne lo Statuto del detto messer Capitano porranno ed approveranno, e che contra quelli od alcuno di loro non faranno per alcuno modo. E ancora a loro ed a ciascuno di loro comandare che tutte le predette cose osserveranno, nè in alcuna cosa faranno contra, sotto la detta pena, la quale i predetti segnori Podestà overo Capitano a colui, il quale contra facesse, tolga. E le Capitudini dell' Arti e ciascuni altri, a' quali i capitoli de lo Statuto di messer lo Capitano fatto per arbitri a correggere overo approvare, secondo la forma de lo Statuto di messer lo Capitano sono commessi, non possano o debbiano i detti Ordinamenti overo alcuno di loro cassare, correggere, overo menomare in tutto o in parte. Ma quelli, sì come disopra scritti sono, approvare sieno tenuti e debbiano sotto pena di lire cinquecento di fiorini pic-

cioli a eiascuno lo quale aringasse, contra dicesse o facesse, la quale si tolga per messer lo Capitano. E ciascuno artefice overo popolare, il quale alcuna eosa contra i predetti Ordinamenti od alcuno di quelli arringherà, dirà, procurerà overo farà in tutto overo in parte, d' ogni privilegio e beneficio, che si contengono nè detti Ordinamenti overo altro di loro, in tutto sia privato; nè detti eapitoli in alcuna cosa a lui possano dare ajuto, acciò che colui, il quale contra la legge commette, de la detta legge beneficio non aspetti.

XXVI.

Che contra' processi e sentenzie, li quali o le quali si facessono per autoritade de' predetti Ordinamenti, non si possa appellare overo di nullitade opporre.

Ancora acciò che in inchiedere, trovare, procedere, comandare, condannare, e punire nelli predetti eccessi od alcuno di loro non possa essere interposto contrasto d' alcuna eccezione overo di prolungamento, ordinato è, che se per li segnori Podestà overo Capitano alcuno processo, inquisizione, o comandamento, overo condannagioni fossono fatte contra alcuno, overo ad alcuno, overo d' alcuno de li predetti, che commettesse o facesse eommettere contra le dette cose overo alcuna de le predette, non si possa da cotale inquisizione, processo, sentenzia, o comandamento, punimento overo condannagione appellare, o di nullitade opporre overo in alcuno modo contradire. Ma cotale processo, inquisizione, comandamento, overo condannagione vaglia e tenga ed abbia piena fermezza. Non ostante che ne le predette cose o in alcuna de le predette solennitade di ragione o di Statuto non fosse osservata, ma ad esecuzione sieno mandate e mandare si debbiano per li predetti; nè ancora si possa o debbia per messer Podestà o Capitano overo alcuno de' loro officiali fare alcuna commessione de le predette cose; e se si facesse non vaglia, non ostante alcuno capitolo del Costituto del Comune overo di messer lo Capitano, lo quale dicesse che i predetti officiali overo altri di loro dovessono, a petizione d' alcuno, commettere alcune questioni.

XXVII.

Di non ricevere forestieri a fare avogarie.

Ancora statuto ed ordinato è, acciò che i segnori Podestà e Capitano possano più liberamente, sanza sospecione, reprensione, overo corrompimento di loro officio fare, e che in certe Arti de la città di Firenze non s' intramettano uomini forestieri, overo uomini di mala fama, che tutti e ciascheduni coloro, li quali infamati sono, overo li quali sono macchiati di piuvica infamia di baratterie, overo li quali baratterie fanno overo commettono o fanno commettere, siano rimossi e discacciati di lunge da' palagi de' segnori Priori e Capitano e degli altri officiali del Comune di Firenze, e che dinanzi a loro comparire non possano o debbiano, overo dinanzi a loro dimorare o stare; e che eziandio possano essere confinati sì come piacerà a' detti segnori overo ad altro di loro, e loro condannare a loro piacere e voluntade; e perciò che quelli forestieri li quali non sono nati de la cittade overo del distretto di Firenze, cotali baratterie e corrompimenti spesse volte commettono e sono usati di commettere, ed eziandio corrompere gli officiali del Comune di Firenze, sì come già abbiamo saputo manifestamente (le quali tutte cose ritornano in danno e menomamento de' popolari e degli artefici del Comune di Firenze, ed in vituperio e disonore ed abbominazione del reggimento del Comune di Firenze, e ancora de' buoni e degli onorevoli uomini dell' Arti de la città di Firenze, de le quali Arti cotali forestieri dicono loro essere) proveduto ed ordinato è che neuno forestiere, il quale non sia nato de la città o del contado di Firenze, possa officio d' avogaderia fare ne la città di Firenze per alcuna ragione o cagione, overo commessione ricevere, per sè overo interposita persona, o consigli rendere sopra alcune questioni overo piato, overo amministramento alcuno, overo aiuto od officio dare overo fare dinanzi ad alcuno officiale del Comune di Firenze in alcuno piato o questione. E che i detti segnori Podestà e Capitano e ciascuno di loro, e i loro judici

ed officiali, e tutti officiali del Comune di Firenze non sostengano cotali forestieri dinanzi a loro avogadare, overo addomandare, nè a loro possano o debbiano alcuni consigli, overo ad altri per loro riceventi, commettere o fare commettere; e se commessi fossono, non vagliano; e sieno cassi e vani tutti e ciascheduni capitoli del Costitnto del Comune overo del Populo di Firenze, li quali in alcuna cosa al predetto ordinamento contra dicessono overo in alcuno modo fossono contrari in alcuna sua parte. Ma salvo e reservato che questo presente ordinamento in alcuna sua parte non pregiudichi, overo luogo abbia, overo acquisti a sè luogo in alcuno overo alcuni notari, o contra alcuno overo alcuni notari, al quale o a' quali da quinci addietro per li consigli dei detto Comune conceduto overo ordinato fosse, lui overo loro potere esercizio overo arte di notaria overo altre cose fare e adoperare nella città overo contado di Firenze, secondo il tenore e forma de' detti consigli: a la quale concessione overo ordinamento in favore di quegli notai fatti per le predette cose non s' intenda essere in alcuna cosa menomato.

XXVIII.

Del giuramento per la Podestà, Capitano, Priori, e Gonfaloniere sopra l' osservagione degli Ordinamenti de la Justizia fare.

Ancora proveduto, ordinato e fermato è, aggiugnendo agli Ordinamenti de la Justizia nuovamente per lo Comune di Firenze ordinati, e quelli Ordinamenti fortificando e accrescendo, che i segnori Podestà, e Difensore e Capitano, e li Priori del-l'Arti, e 'l Gonfaloniere de la Giustizia, i quali da quinci innanzi saranno eletti per lo Comune di Firenze, e ciascuno di loro, quando de' loro reggimenti ed officii che fare dovranno, daranno e faranno il giuramento detto e specificato, giurino, e jurare sieno tenuti e debbiano i detti Ordinamenti de la Giustizia con effetto e fermamente osservare: e così a loro ed a ciascuno di loro il detto giuramento, sì come meglio e più pienamente fare si parrà, sia contato.

XXIX.

Ordinamenti de la Justizia a fortificazione degli altri Ordinamenti de la Justizia nuovamente fatti.

Nel nome di Dio *amen*. Ad onore, laude, e reverenza del nostro segnore Gesù Cristo e de la beata Vergine Maria, sua madre, e di santo Giovanni Batista, e di santa Reparata, sotto la difensione de' quali la città di Firenze si governa, e degli altri santi e sante di Dio, e ad onore ed a grandezza de' reggimenti de' segnori Podestà, Capitano e Difensore, Priori dell' Arti, e del Gonfaloniere de la Justizia, ed a pacefico e riposevole stato del Populo e di tutto il Comune di Firenze, e a fortezza e accrescimento de'benavventurati Ordinamenti de la Justizia, per riposo del popolo e del Comune di Firenze ordinati, negli anni de la 'ncarnazione del nostro Segnore Gesù Cristo mille dugento novantatrè, nella indizione sesta, die x, intrante il mese d' aprile.

XXX.

De non fare restituzione overo mendo de le cose e beni guasti per esecuzione degli Ordinamenti de la Giustizia.

Però che comunemente si dee credere e sanza alcuna dubitazione tenere, che tutti e ciascheduni processi ed esecuzioni, fatti e fatte da quinci addietro, e che da quinci innanzi saranno fatti e fatte per li Gonfalonieri de la Justizia, overo alcuno di loro, overo per comandamento di loro o d' alcuno di loro, overo il detto Gonfaloniere essendo in alcuno luogo col gonfalone de la Justizia per esecuzione d' Ordinamenti di Justizia, o d' alcuno di quelli fare con giusta e diritta intenzione per buono, pacefico e riposevole stato del Populo e del Comune di Firenze, fatti e fatte sono e sarannosi per innanzi, acciò che i popolari de la città di Firenze in loro justizia e riposo sieno conservati e cre-

scano e in quella in alcuno modo non sieno gravati, la qual cosa certamente al comune bene di tutta la cittade apertenere si cognosce, impereiò proveduto ed ordinato è, che dal Comune di Firenze overo d' alcuno reggimento overo officio overo officiale del Comune di Firenze, o dal Gonfaloniere de la Justizia, il quale fue overo per lo tempo sarae, overo d' alcuna altra persona per neuna ragione, modo, overo cagione sia addomandato overo addomandare si possa overo debbia alcuno mendo o restituzione per alcuno danno dato e fatto overo che si darà o farà in alcune overo d' alcune case, difici, beni e cose, in qualunque modo distrutte e guaste overo peggiorate, overo che si distruggeranno e guasteranno overo peggioreranno per lo modo e per lo tempo predetto. E che li reggimenti e gli offici del Comune di Firenze non possano overo debbiano alcuna persona udire, la quale addomandasse alcuno mendo overo restituzione a sè essere fatto de le predette cose, overo alcuna petizione sopra queste cose ricevere, overo deliberare: e se fosse fatto contra, non vaglia per alcuna ragione.

XXXI.

Del privilegio, beneficio, ed immunitade del Gonfaloniere de la Justizia.

Ancora proveduto ed ordinato è, che 'l Gonfaloniere de la Justizia, il quale al presente è, e 'l quale sarà nel detto officio da quinci innanzi, abbia ed avere debbia dal Comune e Populo e per lo Comune e per lo Populo di Firenze ogni privilegio, beneficio, ed immnnitade, il quale e la quale per forma e secondo la forma de lo Statuto e ordinamento di messer lo Capitano e del Comnne di Firenze hanno i Priori dell' Arti de la città di Firenze; sì che li Gonfalonieri e Priori dell' Arti insiememente di simile privilegio, immunitade, e beneficio sieno onorati. Salvo ed eccettato che quelle cose, che si contengono ne l' ordinamento della Giustizia, lo quale favella de la elezione del Gonfaloniere, intorno al divieto e tempo del divieto del detto Gonfaloniere, e intorno a tutte altre cose in quello ordinamento scritte, stieno in loro fermezza.

XXXII.

De la chiamata de' mille pedoni maestri e picconari e banderai e degli altri che fanno a le predette cose.

Ancora a fortezza, accrescimento, e conservamento de' benaventurati Ordinamenti de la Giustizia da quinci addietro ordinati, proveduto e ordinato è, che oltre il novero di mille pedoni, de la chiamata de' quali ne' detti Ordinamenti de la Justizia è fatta menzione, altri mille pedoni buoni e valenti, e centocinquanta maestri di pietra e di legname, e cinquanta picconari forti e gagliardi con buoni picconi s' abbiano e sieno, e per coloro, li quali i segnori Priori dell' Arti e 'l Gonfaloniere de la Giustizia a questo vorranno avere, sieno eletti. I quali tutti quando e per quante volte, per messo overo bando, comandato overo bandito fosse, overo a suono di campana, o in qualunque altro modo fossono chiamati, andare e trarre debbiano al Gonfaloniere de la Giustizia con arme e sanz' arme secondo che comandato fosse overo bandito; e tutte e ciascune cose fare e osservare sieno tenuti e debbiano. A le quali osservare e fare sieno tenuti li altri mille pedoni, de' quali si dice disopra, sotto pena di lire XXV. di fiorini piccioli, e più e meno, ad arbitrio di messer lo Capitano, a ciascuno che contra facesse, che si debbia torre e dare al Comune di Firenze. E acciò che la chiamata e la cerna di tutti i detti pedoni per tutta la cittade, sì come si conviene, si sortisca e facciasi di tutti quelli do' milia pedoni, nel sesto d' Oltrarno quattrocento, e nel sesto di San Piero Scheraggio quattrocento, e in ciascuno degli altri sesti trecento sieno eletti e avuti. De' quali tutti pedoni, maestri, e picconari la chiamata sia fatta nel tempo, nel quale dee essere fatta la chiamata de' detti mille pedoni, che si debbono eleggere ed avere secondo la forma degli Ordinamenti de la Giustizia da quinci addietro ordinati. E acciò che' predetti do' milia pedoni, e centocinquanta maestri, e cinquanta picconari, sì come disopra si dice che si debbono eleggere e avere quante

volte fosse bisogno, meglio si possano raunare, ed al gonfalone de la Giustizia più ferventemente trarre e venire debbiano, per ciascuni cento pedoni in ciascuno de' sesti sia dato e per lo Comune sia assegnato una bandiera di colore bianco con croce vermiglia, a uno cioè di quelli pedoni al quale parrà e secondo che porrà a' segnori Priori dell' Arti e al Gonfaloniere de la Giustizia, li quali saranno per lo tempo. Ancora a' predetti cento cinquanta maestri ed a' cinquanta picconari sia dato e assegnato per lo Comune una bandiera, sotto la quale e co la quale i detti maestri e picconai ragunare e trarre debbiano, con iscuri, picconi e altri arnesi a le predette cose necessarie. Ma tutti quegli banderai bene armati e ciascuno di loro co' pedoni, maestri, e picconari, li quali sono overo saranno deputati a trarre e ragunarsi con cotali banderai, andare e trarre sieno tenuti e debbiano quante volte e quando fosse bisogno in qualunque modo fossono chiamati, con quelle bandiere fortemente e potentemente al Gonfaloniere de la Justizia predetto, e al detto Gonfaloniere in tutte cose obedire. E quante volte sia fatta la chiamata de' detti pedoni, maestri e picconari, sia fatta la chiamata de' detti banderai per li segnori Priori dell' Arti e per lo Gonfaloniere de la Justizia, ed eziandio allora sotto ciascuna bandiera sieno deputati quegli cento pedoni li quali i detti segnori Priori e Gonfaloniere di Giustizia co' savi, se alcuni a queste cose vorranno avere, crederanno e conosceranno meglio e più agevolmente potere con quella bandiera ragunare e trarre. Ma se avvenisse che alcuno de' detti banderai al modo detto non andasse e traesse al Gonfaloniere detto dinanzi, catale banderaio per messer lo Capitano al Comune di Firenze in lire trecento di fiorini piccioli, e più e meno a suo arbitrio, sia condannato; la quale condannagione quello messer Capitano fare sia tenuto al postutto, e quella con effetto riscuotere per lo Comune. Ma salvo che se alcuna volta a messer la Podestà ed al Gonfaloniere de la Justizia parrà che tutti i predetti pedoni, maestri e picconari non dovessono trarre e venire al detto Gonfaloniere, possano provedere sopra chiamare minore quantitade di pedoni, maestri, e picconari, secondo che, considerata la qualitade del fatto, vedranno che si convenga. In tal modo che almeno mille pedoni sanza i

maestri e picconari, per qualunque cagione avvenisse quelli doversi raunare, facciano chiamare secondo la forma degli Ordinamenti de la Giustizia. E quanco il ragunamento de' predetti per qualunque cagione si facesse, messer lo Difensore e Capitano sia tenuto e debbia mandare tre de' suoi notari almeno col detto Gonfaloniere a rassegnare quelli pedoni, maestri, e picconari i quali chiamati fossono a le predette cose; e di quelli pedoni, maestri, e picconari, li quali ne la detta rasseguagione allora non fossono trovati, messer lo Difensore e Capitano, sia tenuto e debbia, ogni cagione e indugio cessante, fare condannagione per lo detto modo infra i diece dì prossimi dopo la detta rassegnagione, se non legittima e sufficiente defensione infra i detti diece dì fosse fatta per loro. La quale difensione solamente per la famiglia di messer lo Capitano sia ricevuta e non per altri. Ma n' maestri e picconari detti dinanzi, i quali chiameti fossono e traessono, sì come detto è, sia proveduto e sodisfatto de l' avere del Comune per guiderdone di loro fatica e lavorio, secondo la provisione e deliberagione de' detti segnori Priori e Gonfaloniere, la quale al postutto sieno tenuti fare sopra ciò.

XXXIII.

Che li popolari non vadano overo dimorino nel tempo d' alcuno romore a casa de' grandi.

Ancora per libertade e riposo del buono e pacefico stato del Populo, proveduto ed ordinato è, che quello die overo la notte, nel quale overo ne la quale (la qual cosa non sia!) alcuna briga, zuffa, romore, overo scandalo fosse nella città di Firenze, overo quando il Gonfaloniere de la Giustizia andasse overo traesse ad alcuno luogo per officio mandare ad esecuzione, neuno popolare de la città o del contado di Firenze per alcuno modo overo cagione ardisca o presummi d' andare overo trarre, essere o stare con arme overo sanza arme a casa d' alcuno nobile o grande de la città di Firenze overo del distretto; e quegli lo quale facesse contra, in lire dugento di fiorini piccioli per

messer lo Capitano per ciascuna volta al Comune di Firenze sia condannato: la quale condannagione al postutto fare sia tenuto il detto messer lo Capitano, e quella con effetto riscuotere, ogni cagione e indugio cessante.

XXXIV.

Che li grandi non sieno d' alcuno consiglio di messer lo Capitano overo de le Capitudini dell' Arti.

Ancora, allora la republica e 'l Populo dirittamente e giustamente è governato quando da coloro riceve consigli i quali lo stato pacefico e riposato del Populo e del Comune di Firenze amano e desiderano, proveduto ed ordinato è, che alcuno de'grandi overo nobili de la cittade o del contado di Firenze in neuno modo overo cagione possa o debbia essere chiamato overo essere del consiglio speziale overo generale di messer lo Capitano, overo del consiglio de' cento uomini; nè ancora possa essere chiamato overo essere Consolo, Capitudine, overo Rettore d' alcuna Arte de la città di Firenze. E se alcuno si trovasse che fosse chiamato a le predette cose overo alcuna de le predette contra la forma predetta, sia rimosso e casso de le predette cose al postutto; e se avesse giurato overo ricevuto la elezione, overo si fosse intramesso ne le predette cose o in alcuna de le predette, al Comune di Firenze in lire xxv. per messer lo Capitano sia condannato. Ma l' Arte, la quale contra la detta forma alcuno in Consolo, Capitudine, overo Rettore averà eletto, in lire dugento di fiorini piccioli per messer lo Capitano al Comune di Firenze sia condannata, e d' allora a due anni cotale Arte d'ogni Consolato, Capitudine, e Rettoria sia privata.

XXXV.

De eleggere ed avere i Consiglieri del Gonfaloniere de la Giustizia.

Ancora proveduto ed ordinato e fermato è che 'l Gonfaloniere de la Giustizia abbia sei Consiglieri, li quali sieno de'po-

polari e artefici de la città di Firenze, cioè uno per ciascuno sesto; l' officio de' quali duri per due mesi, i quali Consiglieri sieno eletti per li nuovi Priori, e per lo Gonfaloniere de la Giustizia il primo dì nel quale quegli Priori e Gonfaloniere riceveranno lo loro officio.

XXXVI.

D' avere la famiglia de la Podestà overo del Capitano per ordinare i pedoni armati.

Ancora se avverrà che 'l Gonfaloniere de la Giustízia vada col gonfalone ad alcune parti overo luoghi che per ordinare gli armati i quali saranno con lui sì s'abbia de la famiglia di messer la Podestà overo di messer lo Difensore e Capitano, sì come e in quella quantitade, la quale parrà a' segnori Priori e al Gonfaloniere che saranno allora ne l'officio.

XXXVII.

Che le persone sanza arme non si mescolino co' pedoni de la Giustizia armati a tempo di romore.

Ancora che se avverrà che' pedoni de la Giustizia, si ragunino con arme in alcuno luogo per cagione d' alcuno maleficio, o romore, overo per alcuna altra cagione, che quegli sanza arme non debbiano sè insiememente mescolare con coloro, a pena di lira x. di fiorini piccioli per ciascuno che facesse contra; trattone i famigliari de' segnori Priori e del Gonfaloniere, e' suoi Consiglieri ed altri armati, li quali il presente capitolo non istrigne.

XXXVIII.

Che i segnali de' sesti sieno posti nelle bandiere de' pedoni de la Giustizia.

Ancora che in ciascuna de le bandiere de la Giustizia, le quali si danno per sesto, sia posto il segnale piccolo del sesto

suo, acciò che la bandiera dell' uno sesto possa essere conosciuta da l' altre dell' altro sesto.

XXXIX.

De eleggere cinquecento pedoni in cinque piovieri del contado.

Ancora che de' piovieri di San Giovanni di Firenze, di Ripole, di Fiesole, di Santo Stefano in Pane, e di Giogole, s' abbiano ed eleggansi cinquecento pedoni, i quali abbiano nell' arme le 'nsegne de la Giustizia, e sieno del seguitamento del Gonfaloniere de la Giustizia, i quali debbiano obedire a' comandamenti de' Priori, e del Gonfaloniere de la Giustizia; e che in ciascuno de' detti piovieri s' abbia uno banderaio: le quali bandiere abbiano insegne de la Giustizia, e in ciascuna bandiera sia il segnale piccolo del suo pioviere.

XL.

Che mille pedoni sieno eletti in contado per sesto.

Ancora che in ciascuno sesto in contado fuori de' detti cinque piovieri si s' abbiano mille pedoni, i quali sieno prodi e valenti, e sieno del seguitamento del Gonfaloniere de la Giustizia, ed i quali debbiano e sieno tenuti obedire a' comandamenti de' segnori Priori e del Gonfaloniere de la Giustizia. E che in ciascuno sesto s' abbiano due banderai, de' quali uno sia banderaio di cinquecento pedoni, e l' altro degli altri cinquecento; e in ciascuna bandiera sieno insegne di Giustizia e il segno piccolo del suo sesto. E sieno fatte le dette bandiere a le spese del Comune di Firenze, e de la pecunia de la camera del detto Comune.

XLI.

Del salario e remunerazione de' pedoni del contado.

Ancora a qualunque ora averrà i detti pedoni del contado overo d' alcuni di loro trarre overo andare ad alcuno luogo, od

alcuna cosa fare per comandamento de' segnori Priori e del Gonfaloniere de la Giustizia, che cotali pedoni per ciascuno di loro abbiano soldi quattro di fiorini piccioli per dìe de' beni di coloro o di colui, per cagione de' quali o del quale i detti pedoni si ragunassero overo ad alcuno luogo andassono od alcuna cosa facessono. E se i beni di cotali overo di cotale non bastassono, sie compiuto il difetto di lui de la pecunia del Comune di Firenze, sì che i detti soldi a quelli pedoni sanza indugio interamente sieno pagati; e quegli i camarlinghi del Comune di Firenze de la pecunia del detto Comune paghino e pagare sieno tenuti, non ostante alcuno statuto overo ordinamento del Comune o del Populo di Firenze.

XLII.

Che oltra il novero de' do' milia pedoni de la Giustizia, altri do' milia pedoni de' popolani solamente de la cittade di Firenze sieno eletti.

Ancora, acciò che il Populo di Firenze di maggiore fermezza sia fermato e rallegrisi e di bene in meglio sia accresciuto, ed acciò che i segnori Podestà, e Capitano, Priori dell' Arti, e Gonfaloniere di Justizia de la città di Firenze meglio e più liberamente possano i loro offici fare, ad onore e grandezza e buono e pacefico stato del Comune e del Populo predetto, proveduto e ordinato e fermato è, che oltra il novero di do' milia pedoni, de la elezione de' quali nell' Ordinamento de la Justizia si fa menzione speziale, altri do' milia pedoni buoni e valenti de' popolari solamente de la città di Firenze sieno eletti per quelli uomini popolari, i quali i segnori Priori dell' Arti e 'l Gonfaloniere de la Justizia a la detta elezione fare eleggeranno. Intra' quali sieno con gialde overo con lance quattrocento pedoni de' predetti, e cento con archi overo balestri. I quali tutti pedoni quando e quante volte per messo o per bando, overo comandato overo bandito fosse, overo a suono di campana o per qualunque altro modo fossono chiamati, andare, e trarre deb-

biano al gofalone de la Giustizia con arme e sanz' arme, secondo che comandato fosse overo bandito, de die overo di notte; e tutte e ciascune cose fare sieno tenuti e debbiano le quali comandate fossono a loro per li segnori Podestà, Capitano, Priori dell' Arti, e Gonfaloniere di Giustizia solamente. E se alcuno de' grandi si trovasse scritto nel detto uumero di do' milia pedoni, sia avuto per non scritto, e sia tenuto e debbia sè indi fare cancellare, sotto pena di lire cinquanta di fiorini piccioli; la quale pena messer lo Capitano, se contra facesse, sia tenuto di riscuotere se non cotale grande facesse sè del detto novero e scrittura levare. E messer lo Capitano e li suoi Judici sieno tenuti cotali grandi di quindi fare levare, a loro overo d' altrui petizione.

XLIII.

Che gli arcadori e' balestrieri abbiano loro insegna.

Acciò che la schiera de' pedoni da quinci innanzi vadano ordinatamente, proveduto ed ordinato è, che i balestrieri e arcadori de la Giustizia de tutti i sesti abbiano e avere debbiano una bandiera di colore bianco con croce rossa, e uno balestro e arco cuciti in quella insegna, la quale a uno di loro sia data e assegnata per messer lo Capitano di Firenze. Sotto la quale bandiera si ragunino tutti e ciaschedun arcadori e balestrieri, armati di buoni e idonei archi e balestri e saettamenti; e sempre in loro andamenti vadano innanzi agli altri pedoni, a volontade del Gonfaloniere de la Giustizia.

XLIV.

Che le 'nsegne de' sesti non s' assomiglino.

Ancora, acciò che ciascuno de' pedoni de la Justizia di croce segnato agevolmente conosca la sua bandiera, proveduto ed ordinato è che intra' segnali di ciascuno sesto che è in ciascuna bandiera, sia fatto e variato sotto dissimiglianza

e varietade di colori, sì che l'una dall'altra si conosca leggiermente.

XLV.

Che 'l novero de' pedoni morti si ristori.

Ancora, che ciascuno anno, una volta o più, quando e sì come piacerà a' segnori Priori e Gonfaloniere, cercare si debbia se il novero de' pedoni de la Giustizia sia pieno; e riempiere e ristorare si debbia il novero de' morti per rimessa d' altri.

XLVI.

Che le botteghe de la cittade si tengano serrate il die nel quale il Gonfaloniere andrae ad alcuno luogo per suo officio fare.

Ancora, che se avvenisse che 'l Gonfaloniere de la Giustizia per cagione d' alcuno maleficio overo eccesso, overo eziandio per alcuna altra cagione pigliasse l' arme de la Giustizia, e col gonfalone de la Giustizia ad alcuno luogo andasse contra alcuno grande o potente, che quello die e quelli die, nel quale e ne' quali il Gonfaloniere de la Giustizia traesse o andasse ad alcuno luogo per le sopradette cagioni, overo per alcuna di loro, le botteghe de la città di Firenze non si debbiano aprire, ma stare e dimorare serrate, sotto pena di lire xxv. di fiorini piccioli per ciascuno che contra facesse.

XLVII.

Che' grandi il die il quale il Gonfaloniere de la Giustizia andrà ad alcuno luogo per suo officio fare, non vadano al luogo dove sarà il Gonfaloniere.

Ancora, che quello die e quelli die, il quale e i quali il Gonfaloniere de la Giustizia anderae ad alcuno luogo con arme

e col gonfalone de la Giustizia per cagione d' alcuno maleficio overo eccesso contra alcuno popolare, commesso per alcuno de' grandi, neuno de' grandi de la città o del distretto di Firenze ardisca overo presumi andare a quello luogo ove fosse il Gonfaloniere de la Justizia, o a casa del malfattore, sotto pena di lire cinquecento di fiorini piccioli. Ordinando ancora che quello die e quelli di neuno de' grandi de la città o del distretto di Firenze faccia ragunanza con alcuni altri grandi in alcuno luogo piuvicamente overo privatamente, a pena di lire mille di fiorini piccioli per ciascheduno il quale contra facesse.

XLVIII.

Del divieto de' Priori e del Gonfaloniere de la Giustizia e degli Arbitri.

Ancora, con ciò sia cosa che i membri al capo, e 'l capo a' membri si debbiano accordare, proveduto e ordinato è, che neuno possa overo debbia essere eletto in Priore o Gonfaloniere di Giustizia, overo ad arbitrato od a correzione di Statuti del Comune di Firenze, overo di messer lo Capitano, overo ad alcuno de' predetti offici essere ricevuto, il quale per forma d' Ordinamenti di Giustizia fosse vietato essere del consiglio di messer lo Capitano, overo de le Capitudini dell' Arti de la città di Firenze; e se contra si facesse non vaglia per alcuna ragione. E neentemeno coloro che nominassero, e che ricevessero sieno condannati in lire cinquecento per ciascuno. E coloro che voce a lui dessero in lire cento per ciascuno. E ne le predette cose messer lo Capitano abbia pieno arbitrio d' inchiedere, secondo che a lui piacerà. E a trovare la veritade possa costrignere i Priori e 'l Gonfaloniere de la Justizia e lo loro Notaio, i quali a le predette cose fossono stati presenti. Non ostante alcuno privilegio a' Priori e al Gonfaloniere de la Justizia ed al loro Notaio conceduto per alcuno capitolo del Costituto overo del Populo di Firenze.

XLIX.

De la pena de' testimoni per li popolari contra li grandi indotti.

Ancora, acciò che l malefici, i quali si commettessono contra i popolani per li grandi, non sieno nascosti, ma sieno manifesti, proveduto e ordinato è, che qualunque de' popolari prodotto in testimone a provare malefici commessi per li grandi contra popolari, negasse sè essere essuto al fatto, overo negasse di sapere il maleficio essere stato commesso, e poi sia convinto essere stato presente al maleficio, overo avere saputo il maleficio essere stato commesso, sia condannato in lira dugento di fiorini piccioli e per quante volte. E sia inteso isbandito e condannato per maleficio se non comparisse. E se non comparisse, sia isbandito e condannato nella quantità predetta, e da quinci innanzi sia avuto e trattato in tutte le cose sì come isbandito del Comune di Firenze per malefieio. E nelle predette cose messer la Podestà, e messer lo Capitano, e ciascheduno di loro abbia pienissimo arbitrio d'inchiedere e cognoscere.

L.

De le triegue che si debbono far fare per li popolani a' grandi.

Ancora, acciò che i popolari non sieno gravati per li grandi più che sia di ragione, proveduto e ordinato è che se alcuno popolare da la città o del distretto di Firenze, a petizione d'alcuno grande, fosse richiesto sopra sicurtade fare di non offendere, overo triegua fare ad alcuno grande, che una sola sicurtade overo triegua nell' anno sieno tenuti di fare; la quale sicurtade e triegua basti per tutti gli altri de la casa e casato di cotale grande, ed a tutti coloro di quello casato s'istenda, nè da loro

overo alcuno di loro per cagione di triegua o di sicurtade in quello anno overo infra 'l tempo che cotale triegua durasse, più in alcuno modo possa essere richesto overo gravato. E che la detta sicurtade fare overo triegue prestare sieno tenuti solamente secondo la possanza de la loro facultade. Salvo sempre il capitolo overo i capitoli, nel quale o ne' quali si contiene che agli offenditori non si faccia triegua o sicurtade. Al quale capitolo overo capitoli per questo non s' intenda nè sia in quella parte, ne la quale si dice che agli offendenti non si faccia triegua o sicurtade, in alcuna cosa menomato.

LI.

Che' capitoli e li ordinamenti, che danno e concedono privilegio e immunitade a' Priori e Gonfoloniere e al loro Notaio, sieno osservati con effetto.

Ancora, acciò che i segnori Priori dell' Arti e il Gonfaloniere de la Giustizia, i quali ora sono overo saranno per lo tempo al loro officio possano e ardiscano più ferventemente e più sicuramente adoperare e fare, proveduto e ordinato e deliberato è, che' capitoli del Costituto del Comune di Firenze e di messer lo Difensore e Capitano, e gli ordinamenti che danno e concedono privilegio e immunitade a' Priori ed al Gonfaloniere de la Giustizia ed al loro Notaio, sieno osservati e osservare si debbiano con effetto per li segnori Podestà e Capitano e loro famiglia e per tutti gli officiali del Comune di Firenze. E quegli capitoli più vagliano e sieno osservati i quali più parranno utili a colui il quale allegasse Priore, Gonfaloniere, e Notaio, il quale fosse ne l' officio overo dopo, infra 'l tempo infra 'l quale quale a lui il privilegio si concede per forma degli Statuti od ordinamenti del Comune. E che tutti i predetti Statuti e ordinameuti abbiano luogo e ancora si distendano ne la persona del Gonfaloniere de la Giustizia il quale ora è o sarà per lo tempo.

LII.

Che li sbanditi da qualunque e in qualunque modo sanza pena possano essere offesi.

Ancora, con ciò sia cosa che gli sbanditi per maleficio del Comune di Firenze, e spezialmente ne la terra di Prato e nel suo distretto dimoranti overo in altri luoghi circostanti al contado di Firenze, da quinci addietro abbiano commessi più scelerati e gravi malefici e commettano cotidianamente ne la città di Firenze e nel suo distretto, acciò che per cotali fatti non si possa turbare il pacefico o riposevole stato del Populo di Firenze, proveduto e ordinato è, che qualunque offendesse overo facesse offendere, in qualunque e chentunque modo e per qualunque persona, alcuno isbandito per maleficio del Comune di Firenze, che quello cotale che offendesse overo facesse offendere in neuno modo overo cagione possa essere impedito, inquietato, overo gravato in persona overo cose per la detta cagione. E che questo ordinamento s' intenda semplicemente sì come giace, e chiosare o interpretare non si possa nè in frode di lui alcuna cosa presummere. E che questo ordinamento innanzi vaglia a tutti e ciascheduni statuti di messer lo Capitano e Difensore e del Comune di Firenze, li quali a li predetti in qualunque modo fossono contradi, sì che dopo il mostramento del bando di cotale offeso per qualunque fatto contra cotali offendenti o che facessono offendere, neuno processo si possa fare.

LIII.

De la pena di coloro che commettono falsitade o tradimento overo inganno in guordia di castelli overo offici del Comune di Firenze.

Ancora, acciò che li malfattori de li malefici si spaventino, proveduto e ordinato è, che messer la Podestà e messer

lo Capitano e ciascuno di loro abbiano pieno arbitrio d' inchiedere, procedere, e punire in avere e persona contra tutti e ciascuni coloro i quali commettessono frode, tradimento, falsitade, overo baratteria in guardia, e intorno a la guardia, e per cagione di guardia di castelli, terre, e luoghi li quali si tengono overo si guardano per lo Comune di Firenze, e che se alcuno da quinci innanzi si trovasse colpevole ne le predette cose overo alcuna de le predette, perpetualmente sia isbandito del Comune di Firenze, e in perpetuo quelli e i suoi figliuoli abitare o dimorare non possano nella città di Firenze; e neentemeno i beni li quali tenea e possedea al tempo del maleficio fatto sieno recati in Comune, e al Comune di Firenze per piena ragione vengano. Ordinando ancora che se alcuno da quinci innanzi baratteria, inganno overo falsitade commettesse negli offici della Camera, overo in alcuno altro officio del Comune di Firenze, che quello cotale sia condannato in avere ed in persona sì come richiederà la qualità del fatto, ad arbitrio de' predetti segnori e ciascuno di loro; e che quello cotale in perpetuo non possa avere ne la città di Firenze alcuno onore, officio, overo beneficio. De le quali tutte e ciascuna cosa i predetti segnori e ciascuno di loro, sì come è detto, possano inchiedere, e procedere, e punire quelli che peccassero, sì come disopra è detto. E che i beni di cotali li quali tenevano o possedevano, si possano trovare per piuvica fama.

LIV.

De le terre, possessioni e beni de' Conti, posti nel contado di Firenze, che si debbiano allibbrare.

Ancora, con ciò sia cosa che 'l Comune di Firenze sia fuor misura ingannato per segnori Conti e loro fedeli li quali, hanno terre e possessioni nel contado di Firenze, de le quali da quinci addietro non hanno pagate le libbre, proveduto e ordinato è, che le terre, possessioni e beni de' segnori Conti e de' loro fedeli, le quali sono poste nel contado di Firenze, debbiano essere allibbrate in quelli popoli e comuni, ne' territorj de' quali sono posti.

e di quelle liberamente pagare al Comune di Firenze, le quali libbre debbiano pagare i lavoratori di quelle terre e possessioni se i segnori Conti quelle non pagassono overo se li fedeli loro che abitano fuori del distretto di Firenze non pagassono; a le quali eziandio libbre pagare per li segnori Conti sieno tenuti i loro fedeli li quali abitano nel distretto di Firenze; ordinando che neuno de la città o del distretto di Firenze possa comperare overo per alcuno altro titolo d'alienagione acquistare terre e possessioni e beni de' segnori Conti le quali sono poste nel distretto di Firenze, nè eziandio di loro fedeli dimoranti nel distretto di Firenze, overo terre di quelli fedeli poste nel distretto di Firenze, overo alcune altre ragioni di loro nel detto distretto resedenti, sanza licenza ed espresso consentimento del Comune di Firenze. E allora cotale comperatore overo acquistante per altro titolo i detti beni, terre e possessioni e ragioni, in prima sodi e legittimamente prometta di pagare le libbre al Comune di Firenze per li detti beni e cose e ragioni così acquistate. Ordinando ancora che neuno de' Conti il quale fuori del distretto di Firenze dimori, possa da quinci innanzi per sè o per altri comperare, overo per alcuno altro titolo d'alienagione acquistare nel contado overo nel distretto di Firenze alcune terre, possessioni, o beni, fedeli accomandati, overo alcune altre ragioni, a pena di mille marche d'argento. E che neuno de la città overo del distretto di Firenze venda o per alcuno titolo d'alienagione conceda a' detti Conti overo ad altro di loro od alcuno o d'alcuno altro ricevente per loro overo per alcuno di loro, terre, possessioni, overo beni fedeli overo alcune altre ragioni o rendite le quali fossono poste nel distretto di Firenze, a pena di lire mille di fiorini piccioli: decernendo neentemeno infino a ora cotali contratti cassi e vani, e ancora a cautela quegli cassando e annullando: vietando ancora, che neuno de' grandi de la città o del distretto di Firenze per quelli Conti overo alcuno di loro non dica overo proponga alcuna cosa per quelli Conti overo alcuno di loro dinanzi a' Rettori de la città di Firenze, overo alcuno di loro, overo dinanzi a' Priori dell'Arti e degli artefici de la città di Firenze, overo al Gonfaloniere de la Justizia, a pena di lire cento per ciascuno che contra facesse per ciascuna volta.

Nelle quali tutte e ciascune cose i segnori Podestà e Capitano e ciascuno di loro abbia pienissimo arbitrio d' inchiedere, punire e procedere, non ostante alcuno privilegio a' Priori overo Gonfaloniere di Giustizia conceduto.

LV.

Di non mandare lettere overo messi a li nemici del Comune di Firenze.

Ancora, che neuno de la città di Firenze o del distretto ardisca o presummi mandare a Pisa overo ad altri nemici del Comune di Firenze lettere, messi, danari, cavalli, overo arme, overo a loro alcuno altro aiuto, consiglio, overo favore dare tacitamente overo celatamente per sè o per altrui, overo lettere o messi da loro ricevere, a pena de l' avere o de la persona sì come richiederae la qualità del fatto. E che i segnori Podestà e Capitano e ciascuno di loro contra tutti e ciascheduno colpevole de le predette cose overo d' alcuna delle predette abbiano pienissimo arbitrio d' inchiedere, procedere e punire sì come a loro parrà che si convenga ad onore di loro, e ad onore e stato del Comune di Firenze, ed a marte de li nemici. Ordinando ancora che neuno ardisca overo presummi di mandare, per sè overo per altrui, arme o cavalli da arme a la città d' Arezzo, a pena di lire cinquecento per ciascuno il quale facesse contra, e per ciascuna volta; e che i segnori Podestà e Capitano abbiano pieno arbitrio d' inchiedere e procedere contra' colpevoli e spezialmente contra l' infamati.

LVI.

Di non trattare pace co li nemici del Comune di Firenze sanza voluntade del Comune.

Ancora, che neuno de la cittade overo del distretto di Firenze ardisca o presummi trattare pace overo concordia co li

nemici del Comune di Firenze tacitamente overo celatamente per sè o per altrui, a pena de l' avere e de la persona se cotale trattato non si facesse di voluntade e espresso consentimento del Comune di Firenze; con ciò sia cosa che, di cotali baratterie il Comune di Firenze per lo tempo passato sia stato beffato e molto danneggiato e li nemici agranditi. E che nelle predette e intorno a le predette cose i segnori Podestà e Capitano e ciascuno di loro abbiano pieno arbitrio d' inchiedere e di procedere e ancora di punire sì come richiederà la qualità del fatto, e spezialmente contra l' infamati.

LVII

Che si facciano Sindachi de' popoli de la città e de' piovieri del contado, i quali abbiano pieno mandato a le 'nfrascritte cose.

Per l' officio de' segnori Priori e Gonfaloniere de la Justizia, fatto solennemente prima intra loro diligente scrutinio a bossoli e pallottole, secondo la forma dello Statuto di messer lo Difensore per vigore di loro officio e per autoritade e balìa a loro data e conceduta per li opportuni consigli di messer lo Difensore e Capitano del Comune di Firenze con consiglio di certi savi uomini, proveduto e deliberato e fermato è, che tutti e ciaschedunì popoli de la città di Firenze, e tutti e ciascuni piovieri del contado e del distretto di Firenze, sieno tenuti e debbiano fare e creare Sindachi idonei e sofficienti, infra quindici dì da la piuvicagione di questi cotali capitoli quelli de la cittade, e infra uno mese quegli del contado. Trattone e salvo che in questi cotali sindacati neuno de' grandi e il quale non sia popolare, secondo la forma degli Ordinamenti de la Giustizia da quinci addietro ordinati, per alcuno modo si faccia scrivere, sotto pena di lire cento di fiorini piccioli per ciascuno il quale facesse contra. I quali Sindachi, cioè ciascuno di loro per lo suo populo de la cittade e pioviere del contado di Firenze, con pieno e sofficiente mandato compariscano e comparire sieno tenuti e deb-

biauno dinanzi a messer lo Difensore e Capitano de la città di Firenze co' detti sindacati, i quali rimarranno appo messer lo Capitano e Difensore, overo dove i segnori Priori e Gonfaloniere di Justizia ordineranno. E prometta ciascuno Sindacho, per lo suo populo de la cittade, e piovicre del contado, d' obedire a' comandamenti de' segnori Podestà, e Capitano e Difensore, e de l' officio de' segnori Priori e Gonfaloniere di Giustizia in tutte cose le quali ad onore, e grandezza, e difensione, e buono, e pacefico stato de la cittade e del contado di Firenze, e di tutto il Populo di Firenze, spetteranno e perterranno, quante volte e quando bisogno fosse overo fossono richesti, comparendo e obediendo a loro con arme e sanza arme, ed a ciascuno di loro, e per li loro offici fortemente e potentemente mandare a compimento, per li Ordinamenti de la Giustizia osservare, e in quelle cose le quali si contengono in quegli e in ciascheduno di quegli adempiere con effetto. E tutte le predette cose e ciaschedune promettano i detti Sindachi e ciascheduno de' detti Sindachi, per lo populo de la cittade e pioviere del contado del quale sarà Sindaco, attendere e osservare, e fare attendere e osservare dagli uomini de' popoli de la cittade e de' piovieri del contado de' quali sono Sindachi; a pena di lire dugento di fiorini piccioli per ciascuno de l' infrascritti popoli de la cittade, cioè de' popoli di San Piero Maggiore, di San Lorenzo, di Santa Trinita, di San Friano, di San Jacopo oltrarno, e di Santa Felicita, e di San Piero Scheraggio, a pena di lire cento per ciascuna calonica de la città; ed a pena di lire cinquanta per ciascuna cappella; ed a pena di lire cento di fiorini piccioli per ciascuno pieviere del contado; ed a pena di lire cinquanta di fiorini piccioli per ciascuno pioviere del contado piccolo nel quale fossono da dugento uomini in qua; ed a pena di lire XXV. di fiorini piccioli per ciascuna speziale persona de' popoli de la cittade non obediente, e lire X. per ciascuna speziale persona de' piovieri del contado non obediente; ed a pena di lire cinquanta di fiorini piccioli per ciascuno Sindaco de' popoli de la cittade; ed a pena di lire XXV. di fiorini piccioli per ciascuno Sindaco de' piovieri del contado non obediente, e meno, considerata la qualità de le persone e del fatto. Salvo che a le predette pene non sieno tenuti coloro che

obedissono, nè gli altri che avessono giusta cagione e impedimento, le quali pene tante volte sieno commesse e riscuotere si possano e debbiano con effetto quante volte fosse fatto contra e, sì come detto è, non osservato. Li quali Sindachi ancora per osservagione de le predette cose e pagamento di pena overo di pene, cioè ciascuno di loro per lo suo populo de la città e pioviere del contado, possano obligare i popoli e piovieri de' quali saranno Sindachi, e' beni e le cose di quelli popoli e piovieri de li quali saranno sindachi. E che di tutte le predette cose messer lo Difensore e Capitano possa e sia tenuto inchiedere, e quelli che fossono trovati colpevoli punire per quello modo il quale a lui parrà, sì che tutte le predette cose e ciascuna abbiano il loro effetto e fermamente siano osservate. De le quali promessioni e scritture si debbiano fare due libri, l' uno de' quali contenga le promessioni che si faranno per li Sindachi de' popoli de la città di Firenze, e l' altro le promessioni de' Sindachi de' piovieri del contado. I quali libri sieno posti in guardia in quello luogo nel quale parrae e piacerae a l' officio de' segnori Priori e al Gonfaloniere, i quali fossono per lo tempo.

LVIII.

Che tutti i popolari, da XVIII. *anni in suso, e da* LXX. *in giuso, si facciano scrivere ne' sindacati de' popoli, trattone li grandi.*

Ancora, che ciascuno popolare de' popoli de la cittade e de' piovieri del contado de la giurisdizione di Firenze, da XVIII. anni in suso e da settanta in giuso, sia tenuto e debbia farsi scrivere ne' detti sindacati, sotto pena di lire X. di fiorini piccioli per ciascuno cittadino popolano, e di soldi cento di fiorini piccioli per ciascuno contadino popolare, il quale sè scrivere non facesse ne' detti sindacati, e più e meno, a voluntade di messer lo Difensore e Capitano, considerata la qualitade de la persona e del fatto. Ancora, che neuno de' grandi de la cittade si faccia scrivere ne' detti sindacati, sotto pena di lire cento di fiorini piccioli,

e se scritto si trovasse, sia avuto per non scritto, e sè quindi si faccia levare, e messer lo Capitano e li suoi Judici cotale grande quindi facciano levare, e petizione di lui overo d' altra qualunque persona; e quello medesimo sia fatto e osservato de' grandi del contado. Salvo che i popolani, i quali non fossono presenti, a le dette pene in neuno modo sieno tenuti; in cotal modo che infra quindici dì da poi che saranno tornati a la cittade overo al contado di Firenze, facciano de' detti sindacati sè scrivere; le quali promessioni, scritture e sindacati ciascuni due anni si debbiano rinnovare, cioè del mese di novembre.

LIX.

Che li Sindachi de' popoli e de piovieri, richesti dal popolare offeso e da altra persona, cogli uomini del popolo overo pioviere i quali vorranno, sieno tenuti lui aiutare dinanzi a la Podestà e Capitano sì che l' offeso rimanga, e l' offenditore sia punito.

Ancora, che se ad alcuno popolare de' detti popoli de la cittade overo de' piovieri del contado di Firenze, fossono fatte alcune offese, impressioni, violenzie, overo maletolte per alcuni grandi de la cittade overo del contado di Firenze, i detti Sindachi, richesti da l' offeso overo da altra qualunque persona, i Sindachi cioè nel popolo de' quali ne la cittade e nel pioviere del contado cotali offese, violenze, impressioni, e maletolte fossono fatte, sieno tenuti e debbiano, sotto pena di lire cinquanta di fiorini piccioli per Sindaco de la cittade, e di lire XXV. di fiorini piccoli per Sindaco del contado, con alquanti buoni uomini de' popoli de la cittade e de piovieri del contado, de' quali saranno Sindachi, li quali vorrà seco menare e avere infino a otto, dinanzi a la Podestà overo Capitano overo ad altri officiali del Comune di Firenze andare, e quegli popolari così ingiuriati aiutare, ed a loro dare aiuto consiglio e favore a procurare che cotale eccesso rimanga e sia punito. E che i detti, dal Sindaco richesti, sieno tenuti d' andare e essere con lui a le predette cose fare, sotto

pena di lire xxv. per ciascuno cittadino, e di soldi cento per lo contadino il quale al detto Sindaco non obedisse. E de le predette cose si stea e si creda al giuramento del Sindaco con pruova di uno testimone.

LX.

Che li Sindachi de' popoli della cittade e delli piovieri del contado sieno de' migliori popolari.

Ancora, che detti Sindachi de' popoli de la cittadé e de' piovieri del contado, sieno e debbiano essere fatti per li popolari de' detti popoli e piovieri de' migliori e più potenti popolari di quello populo de la cittade overo pioviere del contado di Firenze, nel quale saranno creati e fatti. E che cotali Sindachi così creati sieno costretti di ricevere il sindacato del suo populo de la città overo del pioviere del contano per messer lo Capitano e suoi Judici.

LXI.

De l' osservagione di certe provisioni, dichiaragioni, aggiunte, nuovamente sopra gli Ordinamenti de la Justizia fatte, e de la pena imposta contra coloro che non osservassono quelle.

Ancora, proveduto ed ordinato è, che le provisioni e dechiaragioni e addizioni negli Ordinamenti e sopra gli Ordinamenti de la Justizia nel mille dugento novantacinque, nella indizione ottava, di vi. del mese di luglio ordinate, fatte e fermate per lo consiglio de' cento uomini, e ancora per li consigli di messer lo Capitano e del Comune di Firenze, le quali notate e per ordine negli Atti de le Reformagioni de' detti consigli sono scritte per Bonsegnore Guezzi Notaio per lo Comune di Firenze de'detti consigli, con le quali secondo il tenore e la forma di quelle già poste e scritte sono nel presente volume degli Ordinamenti de la Justizia, e tutte e ciascune cose le quali intorno quelle provi-

sioni, dichiaragioni, e aggiunte, nel predetto die per li predetti consigli provedute, ordinate e fermate furono in quelli Ordinamenti de la Justizia, si come detto è, già poste e scritte sono, sieno Ordinamenti di Justizia, e si come Ordinamenti di Justizia e per Ordinamenti di Justizia sieno avuti, tenuti, osservati, e vagliano e tengano e perpetuamente abbiano plenissima fermezza. e a tutti altri qualunqui ordinamenti, provisioni, e reformagioni di consigli, e ancora capitoli del Costituto debbiano innanzi valere; e alla osservanza ed esecuzione di tutti quelli i segnori Podestà, Capitano e Difensore e le loro famiglie, Priori dell' Arti e Gonfaloniere di Justizia e tutti officiali del detto Comune, sì i presenti come quelli che saranno per lo tempo, in ogni modo e fermamente sieno tenuti, a pena e sotto pena di tre mille di fiorini piccioli per ciascuno Rettore o Officiale che facesse contra, overo le predette cose e ciascuna de le predette non osservasse; la quale si debbia dare al Comune di Firenze; ne la quale pena e quantitade di lire mille possano e debbiano essere condannati per lo Giudice Sindaco del Comune di Firenze, eziandio durante l' officio di loro e di ciascuno di loro, e ancora poscia per li Sindachi, i quali saranno deputati a sindacare loro overo alcuno di loro. E li Camarlinghi li quali fossono per lo tempo, siano tenuti e debbiano a loro, ed a ciascuno di loro la detta quantitade del loro salario ritenere. E da le predette pene e condannagioni non possano essere assoluti per alcuni consigli del Comune, o del Populo di Firenze, overo in qualunque altro modo overo cagione, la quale si potesse dire o pensare. E che neuno, di qualunque condizione overo grado sia, ardisca o presummi contra quelle cose in alcuno modo dire o allegare, overo opporre o contradire che quelle provisioni, dichiaragioni, e aggiunte, e tutte le predette cose overo alcuna de le predette non vagliano nè tengano, overo che non possano essere state produtte, dechiarate ed aggiunte, e fatte per lo detto modo; nè ancora alcuna cosa dire, opporre, o contradire, overo presummere in alcuno modo per cagione de le predette cose contra coloro overo in preiudicio, overo gravemento di coloro i quali le predette cose fecero, o providono, overo scrissono, overo coloro i quali a provedere le dette cose, consigliare, fare o scri-

vere fuoro presenti, overo sè medesimi in alcuno modo s' intramisono. Ma se alcuno in alcuno modo contra facesse, sia condannato al Comune di Firenze in lire do' milia di fiorini piccioli per la Podestà, overo Capitano. E se la detta condannagione non pagherà interamente infra diece dì dopo la piuvicagione di quella condannagione, se allora fosse, overo se per alcuno tempo venisse in forza del detto Comune, sì li sia mozzo il capo. E la Podestà, e 'l Capitano le predette condannagioni fare sia tenuto sotto la detta pena di lire mille per ciascuno di loro, non ostante alcuni statuti, provisioni, overo ordinamenti, o riformagioni di consigli li quali nelle predette cose overo alcuna de le predette in alcuno modo contradicessono, overo a quelle in alcuno modo contrastessero; ed eziandio, non ostante che in quegli ordinamenti, provisioni, overo statuti si dica, overo si contenga che contra quegli non si possa in alcuno modo provedere, deliberare, ordinare, overo fare, overo per questo consiglio fare, overo tenere.

LXII.

De la generale conclusione ed osservagione de' predetti Ordinamenti.

Ancora, che tutte e ciascune sosprascritte cose in ciascuna parte di loro sieno Ordinamenti di Giustizia; e sì come Ordinamenti di Giustizia, e per Ordinamenti di Giustizia sieno avuti, tenuti, e fermamente osservati, e nel libro e volume di quelli Ordinamenti sieno scritti, e possansi e debbiansi lecitamente e sanza pena, essere posti e scritti. E che tutte e ciascune cose, le quali ne' soprascritti Ordinamenti di Giustizia parlano, e contengonsi de l' osservanza, e sopra l' osservanza, ed esecuzione di quegli Ordinamenti, e di questi non mutare o assolvere, overo correggere, e d' inchiedere e procedere contra coloro li quali commettessono, overo facessono contra quegli Ordinamenti overo alcuno di quegli in tutte e per tutte cose, in tutti i soprascritti Ordinamenti luogo abbiano e fermamente sieno osservati.

LXIII.

Infrascritti sono Ordinamenti fatti a fortezza de li Ordinamenti della Giustizia sopra ordinare modo che si debbia osservare per fare esecuzione de' detti Ordinamenti.

Nel nome di Dio *amen*; nell' anno de la sua incarnazione MCCLXXXXV., nella ottava indizione, l' ultimo dì del mese di marzo. Questi sono gli Ordinamenti del Comune e del Populo di Firenze, fatti di comandamento de' segnori Priorl dell' Arti, e del Gonfaloniere de la Justizia per li savi a queste cose eletti, a fortezza degli Ordinamenti de la Justizia sopra ordinare e fermare modo e ordine che si debbia osservare per lo detto Gonfaloniere de la Justizia per li banderai e pedoni de la Justizia in qualunque ora fosse loro bisogno andare con arme per fare esecuzione degli Ordinamenti de la Justizia.

LXIV.

Che anzi che lo Gonfaloniere vada per esecuzione fare, deliberi nella casa de' Priori le poste de' sesti.

Ancora, ordinato, proveduto e fermato è, ad onore, e buono stato del Comune, e del Populo di Firenze, e acciò che tutte le cose dirittamente e con maggiore provisione procedano, che a qualunque ora avvenisse il Gonfaloniere de la Justizia dovere andare col gonfalone, banderai, e pedoni de la Justizia armati per esecuzione d' Ordinamenti di Justizia fare ad alcuno luogo de la cittade, borghi, overo sobborghi od altrove, secondo quelli Ordinamenti di Justizia, che innanzi che 'l detto Gonfaloniere vada col gonfalone, banderai, e pedoni sopradetti debbia deliberare ne la casa dè' Priori co' segnori Priori e Consigliere di quello Gonfaloniere ed altri savi (s' egli vorrà avere e i quali vorrà avere) le poste, dove, e in quale luogo ciascuno

sesto, overo banderai e pedoni di ciascuno sesto debbiano stare partitamente l' uno sesto da l' altro, cioè i banderai e pedoni loro di ciascuno sesto, e come i detti banderai debbiano andare e reddire ordinatamente, ciascuno co' suoi pedoni, e chi di loro prima, e chi secondariamente, overo il terzo andare debbia e reddire.

LXV.

Che il Gonfaloniere andando debbia avere seco de' berrovieri de' Priori con pavesi.

Ancora, che andando, tornando, e stando il detto Gonfaloniere debbia seco avere e tenere e menare venti de' berrovieri de' segnori Priori e del detto Gonfaloniere con pavesi ed elmi, e altre arme grosse, e venti balestrieri grossi del novero de'balestrieri, e de' migliori i quali si potranno trovare tra' balestrieri, e venti con gialde eletti ancora de' migliori de' detti pedoni, cioè quattro del sesto d' Oltrarno, e quattro di San Piero Scheraggio, e tre di ciascuno altro sesto. E queste cose s' intendano de' balestrieri e gialdonieri. E che la bandiera de' balestrieri debbia andare dinanzi al gonfalone de la Justizia, overo incontanente seguitare, andando, e ritornando co' detti venti balestrieri, sì come quello Gonfaloniere comanderà. E che tutti i balestrieri si debbiano ragunare e raccogliere col banderaio de' balestrieri, rassegnarsi sotto sua bandiera, e concellare si debbiano di ciascuno sesto sì che per questo non fossono gravati per cagione di rassegnagione, la quale si farà di loro. Salvo che, andando e ritornando, i detti venti balestrieri vadano e ritorniuo col Gonfaloniere de la Justizia, sì come detto è disopra, e che ciascuno gialdoniero debbia avere lancia overo gialda lunga diece piedi almeno.

LXVI.

Come i sesti vadano, e quale innanzi.

Ancora, che andando, e ritornando, il sesto d' Oltrarno debbia andare innanzi, e dopo quello il sesto di San Piero Sche-

raggio, il terzo il sesto di Borgo, il quarto il sesto di Porta San Brancazio, il quinto il sesto di Porta del Duomo, il sesto di Porta San Piero, ordinando le bandiere e' banderai sì come detto è di sopra.

LXVII.

Che i banderai, andando e ritornando, abbino dinanzi sè balestrieri, gialdonieri, e pavesari.

Ancora, che ciascuno banderaio debbia andare e menare dinanzi a sè, andando e tornando, quattro balestrieri e quattro gialdonieri e quattro pavesari del novero de' pedoni del suo sesto, e di sua bandiera; i quali quattro balestrieri, e gialdonieri, e pavesari debbia il banderaio eleggere, ed avere in iscritte; salvo che quando saranno nel luogo dove si dovrà fare la esecuzione, i balestrieri si debbiano ragunare e reducersi sotto la loro bandiera, e quivi rassegnarsi, sì come detto è.

LXVIII.

Quale de' banderai di ciascuno sesto, andando e ritornando, sia il primo.

Ancora, che i banderai del sesto d' Oltrarno, i quali sono quattro, debbiano andare, e tornare, e stare, ciascuno co' suoi pedoni, partitamente l' uno dall' altro per poco intervallo. E quegli andando e tornando sia il primo, secondo, o terzo, overo il quarto, al quale per lo Gonfaloniere de la Justizia overo per suo comandamento sarà comandato che in primo, secondo, o terzo, overo quarto vada. E che da quinci innanzi neuna contenzione si faccia intra loro d' andare o tornare overo stare, sotto pena di lire cinquanta di fiorini piccioli, e più, ad arbitrio di messer la Podestà. E quello medesimo s' intenda e si faccia in ciascuno altro sesto; e la detta ordinazione abbia luogo e si faccia da poi che' banderai e pedoni saranno venuti a la casa de' segnori Priori e Gonfaloniere.

LXIX.

Che ciascuno banderaio abbia scritti i pedoni, e uno Notaio per rassegnarli.

Ancora, che ciascuno banderaio debbia avere i suoi pedoni scritti, e uno Notaio, il quale vorrae eleggere de'suoi pedoni, per cagione di rassegnare loro a sua casa overo altrove, dove al detto banderaio overo al Gonfaloniere parrà quando si converrà venire al Gonfaloniere de la Justizia per la detta cagione. E che tutti i pedoni debbiano e sieno tenuti d' essere ragunati a la casa del banderaio nel secondo suono de la campana di messer lo Capitano, sotto pena di soldi venti, acciò chè possano essere a casa del Gonfaloniere, e de' Priori nel terzo suono de la campana o prima. E cotali che non venissono nel secondo suono a la casa del banderaio, debbia il banderaio incontanente mandare scritti a messer lo Capitano, sotto pena di soldi cento di fiorini piccioli.

LXX.

Che niuno debbia manicare o bere nel luogo de la secuzione.

Ancora, acciò che quelli pedoni sanza zuffa e romore vadano e tornino e steano, mettasi innanzi minutamente per tutte le contrade de la cittade, nel bando lo quale si metterae per li detti pedoni, che si debbiano armare e ragunare, che neuno debbia manicare overo bere poscia che sarae al luogo determinato, per esecuzione d' Ordinamenti di Justizia fare; e chiunque vuole prima manicare, faccia sì come li piace, in tal modo che sieno nel secondo suono a casa del banderaio, e nel terzo suono a casa del Gonfaloniere de la Giustizia.

LXXI.

Che i pedoni non vadano ad altro sesto.

Ancora, che neuno de' pedoni armati, poscia che saranno deputati overo posti a le loro poste del sesto, vada ad altri sesti, sotto pena di soldi venti per ciascuno e per ciascuna volta.

LXXII.

Che niuno vada tra' pedoni della Giustizia.

Ancora, che neuno, il quale non sia di quegli pedoni de la Giustizia, debbia andare o stare e sè mescolare con arme overo sanza arme co' detti pedoni de la Giustizia, se non dirittamente passando per via sanza alcuno dimoro fare intra quegli pedoni de la Justizia, sanza licenzia del Gonfaloniere, alcuno fante d' alcuna degna persona portasse targia overo elmo, sotto pena di lire diece per ciascuno e ciascuna volta. E coloro li quali facessero contro, e che si mescolassono co' detti pedoni, i Cavalieri overo i Giudici di messer la Podestà, e i berrovieri infrascritti sieno tenuti di pigliarli e mandare al palagio di messer la Podestà.

LXXIII.

Che alcuno scudetto d' arme del banderaio sia nelle bandiere.

Ancora, acciò che ciascuno de' detti pedoni riconosca meglio la sua bandiera, che in ciascuna bandiera sia alcuno scudetto de l' arme propia di quello banderaio, e il detto banderaio sia tenuto fare porre cotale scudetto di sue arme.

LXXIV.

Che lo Gonfaloniere incheggia quanto si debbia disfare anzi che a esecuzione vada.

Ancora, che 'l Gonfaloniere de la Giustizia, innanzi che vada al luogo al quale dovrà andare per esecuzione d' Ordinamenti di Giustizia fare, diligentemente incheggia col Giudice de' malefici il quale conosce del maleficio, che e quanto si debbia disfare de' beni del detto malfattore contumace e rubello, overo eziandio del condannato overo che si condannerà, secondo Ordinamenti di Giustizia, sì che per quella cagione dimoranza più lunga che si convenga non facciano i pedoni de la Giustizia sopradetti.

LXXV.

Che la Podestà mandi de' Judici all' esecuzione, e 'l die non segghino a civile.

Ancora, che quello die nel quale il Gonfaloniere de la Giustizia co' banderai e pedoni armati andasse per lo detto suo officio fare, i Giudici alle civili del Comune di Firenze non seggano a rendere ragioni. Ma la Podestà di Firenze sia tenuto mandare de' suoi Judici sei al meno, e sei Notai, cioè uno Judice e uno Notaio e due berrovieri per ciascuno sesto, i quali debbiano stare nel luogo disegnato al suo sesto, per quelli pedoni consegnare e sotto ragionevole ordine costrignere che non si partano nè s' azzuffino, nè alcune altre cose sconcie facciano; e i quali scrivano e scrivere facciano ciascuni i quali non si rappresentassono quante volte fosse bisogno, overo li quali facessono alcune cose, le quali non si convenissono overo le quali fossono contra questi Ordinamenti overo Ordinamenti di Justizia.

LXXVI.

Che i compagni della Podestà sieno all' esecuzione.

Ancora, che i cavalieri e compagni de la Podestà armati debbiano spesse volte a torneare i luoghi dove i detti sesti e pedoni fossono ordinati ammonire e vedere che bene facciano, e studiare i maestri e li guastatori che tosto disfacciano quello che sarà da disfare, sì chè la dimoranza sia minore che essere potesse intorno a la esecuzione predetta.

LXXVII.

Che 'l Gonfaloniere possa fare comandamenti.

Ancora, che il detto Gonfaloniere, infino a tanto che egli sarà e starà per esecuzione d' Ordinamenti di Giustizia fare, possa fare comandamenti, e pene e bandi imporre sì a' banderai, come agli altri pedoni sopradetti, quando e quante volte vedrà che si convenga per onore del Comune e del Populo di Firenze. E che i banderai come gli altri pedoni a lui sieno tenuti d' obedire, sotto le pene e bandi a loro imposte; le quali si riscuotano per messer la Podestà sì come se fossono bandi e condannagioni del Comune.

LXXVIII.

Che lo Gonfaloniere abbia seco de' savi uomini.

Ancora, che il detto Gonfaloniere, possa quando e quante volte vedrà che si convenga avere e tenere seco de' savi uomini, i quali fossono del novero de' predetti pedoni, per suo consiglio insieme cogli altri consigliari a sè deputati per la detta esecuzione d' Ordinamenti di Giustizia più dirittamente e più saviamente fare.

LXXIX.

Che i banderai abbiano seco consiglieri e ristrignitori.

Ancora, che ciascuno banderalo debbia e sia tenuto eleggere e seco avere e tenere due consiglieri e due ristrignitori i quali vorrà eleggere del novero de' pedoni de la sua bandiera. Salvo che se alcuno de' predetti ordinamenti fosse contra Ordinamenti di Giustizia, che in quella parte nella quale fossono contra i detti Ordinamenti, d' insino a ora sieno cassi e vani e di neuno valore.

LXXX.

Riformagione e fermagione della infrascritta provigione e deliberagione sopra le 'nfrascritte cose, provedute e fatte per li segnori Priori, cioe: Che per lo grande, offendente alcuno popolano, il quale abbia sodato ma non in quantitade di lire duemila, sieno tenuti i congiunti; e altre provisioni a ciò seguenti.

Al nome di Dio, *amen.* Nell' anno de la sua salutevole incarnazione mille dugento novantaquattro, ne la indizione settima, di tre intraute il mese d' agosto, nel consiglio e per lo consiglio di cento uomini del Populo di Firenze, per comandamento del nobile uomo messer Rainaldo di messer Manente da Spoleto, Capitano e Difensore del Populo e del Comune di Firenze, ne la chiesa di San Piero Scheraggio, secondo ch' è usato, ragunato; e susseguentemente in quelli millesimo, indizione, e die, ne' consigli speziale e generale di messer lo Difensore e Capitano e de le Capitudini de le dodici maggiori Arti de la detta città; ed eziandio per comandamento del detto messer lo Capitano e Difensore ne la detta chiesa, secondo il costume usato, ragunati, fatti e celebrati i predetti consigli sopra le 'nfrascritte cose successivamente e solennemente; e ancora ivi medesimamente presenti e volenti i se-

gnori Priori dell' Arti e 'l Gonfaloniere de la Giustizia, per lo predetto messer Capitano e Difensore fatta proposta e reformagione con ragionevole modo e ordine, e sopra queste infrascritte cose fatti partiti a seruttinio, a bossoli e pallottole, e ancora a sedere ed a levare, secondo la forma degli Ordinamenti canonizzati, e di Statuti di quello Comune; e a la perfine e ultimamente in quelli medesimi millesimo e indizione, die quattro intrante il mese d' agosto predetto, nel consiglio e per lo consiglio generele de' trecento a speziale de' novanta uomini di messer le Podestà e del Comune di Firenze, e de le Capitudini dell' Arti predette, per comandamento del nobile uomo messer Pino da'Vernacci da Charmona, seconda volte del detto Comune di Firenze Podestà, nel Palagio del detto Comune, secondo costume usato, ragunato, sopra le 'nfrascritte cose in quello generale consiglio del Comune fatte proposte per lo detto messer Podestà, in presenzia e per voluntade de' detti segnori Priori e Gonfaloniere; e nel detto consiglio riformato, e in quello fatto a rivolto partito a sedere ed a levare, secondo la forma degli Statuti, assoluti, corretti, e tolti via statuti, ordinamenti, e reformagione di consigli, li quali in queste cose in alcuno modo contradicessono overo fossono contradi, sì come e secondo negli atti de' consigli del Populo overo di messer lo Capitano e del Comune di Firenze piuvicamente scritti per ser Bonsegnore Guezzi notaio da Modana e ora per lo Comune di Firenze Notaio de' consigli del Populo e del Comuna di Firenze, queste cose e l' altre intorno a la predetta e a le 'nfrascritta cose più pienamente, ordinatamente, e distintamente notate, scritte e specificate sono; proveduto, ordinato, vinto e fermato fue che la 'nfrascritta provisione e deliberagione sopra le 'nfrascritte cose, per li predetti segnori Priori e Gonfelonie re proveduta e fatta, e tutte e ciascune cose le quali in quelle provisione e daliberagione si contengono, per cutoritada e vigore de' detti consigli eccettate siano e vagliano e tengano ed abbiano piena fermezza; e in tutte queste cose e cieschedune sia proceduto, osservato e fatto, in tutte e per tutte cose, sì come e secondo che in quella provigione e deliberagione più pienamente si contiene. Della quale provisione e deliberagione, il tenore è cotale:

Con ciò sia cosa che molti grandi de la cittade e del contado di Firenze, i quali, secondo la forma de li Statuti del Comune di Firenze, e d'Ordinamenti di Giustizia, sono tenuti e debbono sodare, sì come grandi, da quelli sodamenti si truovino alleggiati per l'officio de' segnori Priori dell'Arti e del Gonfoloniere de la Giustizia li quali sono per lo tempo, e avessono sodato per piccola quantitade sì che per lo detto piccolo sodamento non hanno paura di commettere e fare maleficî ed eccessi; per li segnori Priori dell'Arti e Gonfaloniere de la Giustizia, li quali ora nell'officio sono residenti, sopra le 'nfrascritte cose intesa e conosciuta la voluntade de' più popolari de la città di Firenze, e in queste cose innanzi avuta diligente esaminazione, deliberazione e consigli di più savi uomini, e intra detti Priori e Gonfaloniere sopra queste cose, secondo la forma de li Statuti, solenne scruttinio a bossoli e pallottole celebrato e fatto, proveduto, deliberato ed ordinato è, acciò che i grandi da quinci innanzi dagli eccessi e maleficî si costringano, e che i popolari possano vivere in riposevole e pacefico stato (e ancora a fortezza de' benavventurati Ordinamenti di Giustizia) che se alcuno de' grandi de la cittade o del Contado di Firenze, il quale sì come grande è tenuto di sodare overo per lo quale si dee sodare, commettesse da quinci innanzi alcuno maleficio, peccato, overo eccesso in persona d'alcuno popolare de la cittade overo del contado di Firenze, e truovisi che avesse sodato, overo che per lui fosse stato sodato, ma non di quantitade e infino in quantitade di lire due mila di fiorini piccioli, e cotale grande fosse condannato, i mallevadori di lui solamente sieno tenuti e costretti per quella quantitade per la quale si trovassono avere sodato per cotale grande. E se la condannagione la quale fosse fatta di cotale grande passasse la somma de la quantitade, per la quale cotali mallevadori avessono sodato, in quello caso a pagare il compimento e la somma de la detta condannagione, la quale trapassasse la somma e la quantitade di questo cotale sodamento, il padre per lo figliuolo, e 'l figliuolo per lo padre, e 'l fratello per lo fratello d'uno medesimo padre, e 'l zio per lo nipote, e 'l nipote per lo zio, e l'avolo del padre per lo nipote, e 'l nipote per l'avolo del padre, secondo

l'ordine, infino in quantitade di lire tre mila di fiorini piccioli solamente, se infino ne la detta quantità montasse la condannagione, e se tanto non montasse la condannagione, infino al compimento di quella condannagione sieno tenuti e con effetto siano constretti.

Nell' anno de la 'ncarnagione del Segnore mille trecento sei, nella indizione quinta, die x. intrante il mese di marzo, ne' consigli e per li consigli di messer lo Capitano e del Populo di Firenze; e di xv. di quello mese di marzo, nel consiglio e per lo consiglio di messer la Podestà e del Comune di Firenze, secondo la forma, e seguitando la forma de la provisione sopra questo ordinata e fatta per li segnori Priori dell' Arti, e per lo Gonfaloniere de la Justizia di quello Populo e Comune, di consiglio e voluntade de' Gonfalonieri de le Compagnie, e di più altri savi uomini de la città di Firenze, proveduto, ordinato e deliberato fue, che se alcuno grande de la cittade, contado, overo del distretto di Firenze, da quinci innanzi commetterae alcuno maleficio, peccato overo eccesso in persona d' alcuno popolare de la cittade overo del contado di Firenze, acciò che il detto ordinamento abbia pieno effetto, e i predetti congiunti e ciascuno di loro sieno costretti con effetto, che a la esazione di quello cotale condannato si proceda e sieno costretti i predetti e ciascuno di loro, sì per disfacimento de le case e degli altri beni di cotali congiunti come eziandio per la condannagione de la quantitade predetta, per la quale i detti congiunti possono e debbono essere stretti a pagare. E che possano e debbiano essere condannati e isbanditi nella quantitade predetta, se non pagassono interamente in pecunia annoverata a' Camarlinghi de la Camera del detto Comune di Firenze, per quello Comune ricevente, la detta quantitade, a la quale pagare sono tenuti e debbono essere costretti secondo l' ordine sopradetto. E che tutti e ciascheduni, i quali fossono condannati, overo isbanditi per la detta cagione, di quelli bandi e condannagioni non possano essere tratti o cancellati per alcuno modo, ragione, o cagione, overo beneficio, se non interamente e con effetto pagassono tutto quello e ciò che sono tenuti pagare, secondo la forma del predetto e ancora del presente ordinamento. E le predette cose s' intendano e sieno a fortezza e accrescimento degli Ordinamenti de la Ju-

stizia del Populo di Firenze, sì che le predette cose overo alcuna di quelle per quelli Ordinamenti di Justizia non sieno nè s' intendano essere in alcuna cosa scemati. E che questa presente provisione, ordinamento, e dichiaragione sia Ordinamento di Justizia del Populo di Firenze, e per Ordinamento di Giustizia da quinci innanzi debbia essere avuto e tenuto, e fermamente osservato. Nel mille trecento, nella Indizione quartadecima, dì x. del mese di novembre, premessa la dovuta provisione per li segnori Priori dell' Arti e 'l Gonfaloniere de la Giustizia del Populo di Firenze sopra le 'nfrascritte cose fatte per solenni consigli del Populo e del Comune di Firenze, e per autoritade e vigore de' detti consigli; proveduto, ordinato, vinto e ancora nelle premesse cose che si contengono nel sopraddetto ordinamento, dichiarato, e aggiunto fue, che 'l detto ordinamento per tutte le cose abbia luogo eziandio quando alcuno de' grandi de la cittade overo del contado di Firenze, per offesa fatta ad alcuno popolare de la cittade overo del contado di Firenze, fosse richiesto e non comparisse, e poscia fosse condannato o isbandito personalmente; cioè, che se cotale grande sia trovato avere sodato overo per lui essere sodato al Comune, sì come detto è, di do'milia lire interamente, allora i mallevadori di lui sieno costretti per lui a pagare al Comune di Firenze, infino in quella quatitade di lire due mila di fiorini piccioli, per colui per lo quale fossono stati mallevadori. Ma se cotale grande sia trovato avere sodo o per lui essere sodo di minore quantitade di do' milia lire, allora i suoi mallevadori sieno costretti per lui a pagare al Comune di Firenze infino in quella quantitade per la quale fossono stati mallevadori. E da quindi in suso infino nel compimento di tre mila lire, che si debbono pagare al Comune, siano costretti i più prossimani nel grado di cotale condannato, secondo il predetto ordine, non ostante che cotale grande fosse condannato in persona solamente, overo in avere solamente, o in persona ed avere, non specificata certa quantitade, abbiendo sempre regresso tutti i predetti, i quali pagassono per cotale grande condannato, contra lui overo suoi beni infino ne la quantitade la quale pagassono per lui, e ancora contra li altri e li loro beni, secondo la forma degli Ordinamenti de la Giustizia.

LXXXI.

Che neuno de' grandi possa partare arme.

Ancora, che nessuno de' gradi possa portare alcuna arme da difendere, vietate per gli Statuti del Comune, il quale avesse sodato overo per lo quale sia sodato per minore quantitade di lire cinquecento di fiorini piccioli, se non farae idonea securtade per arme da difendere portare di lire cinquecento di fiorini picioli almeno.

LXXXII.

Infrascritti sono ordinamenti, statuti, e provisione, fatti per fortezza delli Ordinamenti della Giustizia per li segnori Priori e Gonfaloniere, per balìa a loro data per li consigli, acciò che i grandi congiunti non fuggano le pene che si contengono ne l' ordinamento.

Al nome del nostro Segnore Gesù Cristo. Al tempo del reggimento de' nobili uomini messer Ubertino de' Sali da Brescia Podestade, e di messer Totelmanno de' Totelmanni da Bergamo Capitano del Comune e del Populo di Firenze. Infrascritti sono gli ordinamenti, statuti e leggi, decreti e pr ovisioni, fatti e fatte ad onore, laude e reverenza del detto nostro Segnore Gesù Cristo, e de la gloriosa Vergine Maria sua madre, e del beato Giovanni Batista, e di Santa Reparata, e di Santo Zenobio, sotto il nome e la difensione de' quali il Populo e 'l Comune di Firenze si regge e benavventuratamente si governa, e di San Piero e di San Paulo Apostoli, e di tutti gli altri Santi e Sante di Dio; e ad onore grandezza e accrescimento de' reggimenti de' segnori Podestà, e Capitano, e dell' officio de' segnori Priori dell' Arti, e del Gonfaloniere de la Giustizia del detto Comune e Populo di Firenze, e di quelle cose le quali paiano a loro che s' appertengano al riposevole stato, e per riposevole stato, fortezza, salute, e accre-

scimento benaventurato, e unitade del Populo e de' popolari e del Comune di Firenze; per fortezza e conservazione de' benaventurati Ordinamenti de la Giustizia del predetto Populo, e intorno a tutte e ciascune predette cose e per cagione di quelle, per li segnori Priori dell' Arti e per lo Gonfaloniere de la Giustizia del detto Populo e Comune, in queste cose con più savi e buoni uomini avuta solenne esaminazione, deliberagione, consiglio e trattato, per licenzia, autoritade, vigore e balìa a loro segnori Priori e Gonfaloniere per li solenni consigli e reformagione de' solenni consigli del Populo e del Comune di Firenze, data e conceduta, sì come di quella licenzia e balìa piuvicamente è scritto per mano di Bonsegnore Guezzi Notaio de' detti consigli, e la forma e 'l tenore de le dette riformagioni seguitando, fatte, approvate, ordinate e formate furono sotto gli anni del detto nostro Segnore Gesù Cristo, mille dugento novantasette, indizione undecima, die XXIV. del mese di marzo: li quali Ordinamenti statuti, leggi, decreti, e provisioni per autoritade e vigore delle predetta cose da quinci innanzi vagliano e tengano, e piena, e perpetuale, e irrevocabile fermezza tengano e abbiano, e per qualunqui Rettori ed officiali del detto Populo e Comune e per quello Populo e Comune con effetto e fermamente debbiano essere osservati e mandati a compimento; e togliersi, prolungarsi, o sospendersi, overo interpretarsi altrimenti che scritti sieno non si possano; nè sopra quegli overo alcuno di quegli provedersi essere utile tenere consiglio; e se si facesse contra, non vaglia; nè ancora sopra queste parole torre si possa provedere, e sieno derogatori a tutti Statuti fatti, e che si facessono, e eziandio a reformagioni di cousigli: de' quali ordinamenti e statuti, leggi e provisioni in veritade il tenore è cotale:

A fortezza degli Ordinamenti de la Giustizia, con ciò sia cosa che si truovi per ordinamento di Giustizia, che se alcuno de' grandi il quale non avesse sodato overo cessasse di sodare, e peccasse, non fatto il sodamento, che il padre sia tenuto per lo figliuolo il quale non avesse sodato, il figliuolo per lo padre, l' avolo per lo nipote, e 'l nipote per l' avolo, il zio per lo nipote, il nipote per lo zio, il fratello per lo fratello, secondo l'ordine, e che per lo detto ordine il detto Comune e Populo di

Firenze non hae alcuno effetto, per ciò che se alcuno de' detti grandi peccasse overo abbia peccato nel tempo passato, il quale non avesse sodato, e il più prossimano sia richiesto e addomandato sia, oppone che cotale il quale peccò e non sodò, overo meno idoneamente sodo, hae uno figliuolo o più, legittimi overo naturali, d' un anno, overo di maggiore overo di minore etade, e per la detta cagione i più prossimani i quali fossono tenuti per vertude del detto ordinamento, sieno richiesti, fuggono la pena la quale si contiene nel detto ordinamento.

LXXXIII.

Che 'l grado seguente, che pagherà per lo grande congiunto che peccasse, abbia rigresso contra il precedente.

Imperciò preveduto e ordinato è, che se alcuno de' detti grandi, il quale non avesse sodato pienamente al Comune di Firenze secondo la forma degli Statuti di messer la Podestà, overo d' Ordinamenti di Giustizia, sia tenuto il padre per lo figliuolo, e 'l figliuolo per lo padre, e così di ciascuni successivamente i quali si contengono nel detto ordinamento, sì che al Comune di Firenze interamente sia pagata la condannagione fatta di cotale il quale peccasse; sì che se il primo overo i primi in grado, i quali fossono tenuti per alcuno il quale peccasse, non pagassono, sieno tenuti al secondo grado: e così agli altri i quali si contengono negli Ordinamenti de la Giustizia infino a tanto che la detta condannagione interamente sia pagata al Comune di Firenze. E' seguenti e 'l seguente gradi, i quali avessono pagato overo pagassono la detta condannagione per cotale il quale peccasse, abbiano regresso contra il precedente ordine se uno grado, e se più sono contra tutti quelli precedenti; e sempre il grado seguente abbia regresso contra il precedente e eziandio contra i precedenti di quello che pagasse e ancora contra colui il quale peccasse e li loro beni, servata la forma degli Ordinamenti de la Giustizia. E che neuno grado scusi l' altro, ma tutti i gradi e le persone contenute ne' detti Ordinamenti a la detta condanna-

gione pagare sieno costretti con effetto. E la Podestà, e 'l Capitano, e 'l Gonfaloniere de la Giustizia, e coloro i quali sono deputati a la Justizia sieno tenuti le predette cose mandare a compimento, sì come Ordinamenti di Giustizia, sotto pena di lire cinquecento di fiorini piccioli per ciascuno al quale s' appertenesse la esecuzione de le predette cose, e no la facesse per forma d' Ordinamenti di Giustizia; e che queste cose sieno poste intra gli Ordinamenti de la Giustizia, e debbiano essere osservate sì come Ordinamenti di Giustizia.

LXXXIV.

Che li privilegi de' segnori Priori e Gonfaloniere sieno osservati e non si possano torre.

Manifesto è apertamente che molti procedendo per movimento d' invidia, si sforzano disfare e menovare i privilegi, i beneficî, e immunitade de' segnori Priori e del Gonfaloniere de la Justizia, statuto e ordinato è, che tutti i privilegi, beneficî, e immunitade sieno osservati a' segnori Priori e al Gonfaloniere de la Giustizia; e sieno fermi, e non si possano torre o menomare overo correggere overo mutare, anzi sieno osservati, sì come si truovano scritti in qualunque Statuto del Comune overo del Populo, overo di riformagione o di stanziamento, overo d'ordinamenti d' alcuno officiale del Comune di Firenze: e quelli statuti, reformagioni, e ordinamenti, privilegi, beneficî, e immunitade sieno tenuti osservare e non fare contra tutti gli officiali del Comune di Firenze, sotto pena di lire cinquecento di fiorini piccioli per ciascuno e per ciascuna volta: e questo sia posto intra li Ordinamenti de la Justizia.

LXXXV.

Che li Ordinamenti della Giustizia innanzi vagliano a li prescritti Ordinamenti di nuovo fatti.

Le soprascritte cose tutte e ciascune, provedute sono, salvi sempre e riservati nella loro vertude tutti e ciascuni Ordina-

menti di Justizia; li quali soprascritti Ordinamenti, di nuovo fatti, vagliano e tengano in quanto non sieno contradi, derogatorii, overo detrattivi agli Ordinamenti de la Justitia: i quali Ordinamenti di Justizia, a quelli prescritti Ordinamenti innanzi vagliano; e in quanto i detti Ordinamenti fatti di nuovo a quelli Ordinamenti di Justizia, overo ad alcuno di quelli contradicessono, non vagliano nè tengano, e per non proveduti, e per non iscritti in tutte cose sieno avuti.

LXXXVI.

Che neuna condannagione si possa compensare, ma al postutto si debbia pagare quella condannagione.

Proveduto ed ordinato è, che se avvenisse che alcuno overo alcuni, o alcuna universitade, overo comunanza, o collegio al Comune di Firenze fosse condannato, a neuno sia lecito di compensare la predetta condannagione, ma al postutto sieno tenuti di pagare quella condannagione; e non possano i segnori Priori e 'l Gonfaloniere de la Justizia lasciare che si provvegga, overo stanziare per autoritade di qualunque balìa a loro conceduta o che si concederà, nè fare deliberare o riformare, per alcuni consigli del Populo, o del Comune di Firenze, che a persona overo a persone, universitade, comunanza, overo a collegio, sì come disopra si dice, condannati, overo ad altre o ad altri, per loro si possa alcuna cosa pagare dell' avere del Comune, per la quale, per fama pluvica overo per alcuno indizio overo alcune simiglianze o presunzione si potesse assimigliare, overo presummere che cotale provisione overo reformagione fosse fatta in frode, che la predetta condannagione, overo parte alcuna sia tratta da la Camera, sia punito colui il quale addomandarae che questo sia fatto (eziandio se la domanda non avesse effetto) in lire mille di fiorini piccioli. E ciascuno de' Priori e Gonfaloniere, lo quale a queste cose acconsentisse, sia punito in lire mille di fiorini piccioli, non ostante alcuno privilegio. E i Camarlinghi de la Camera del Comune di Firenze, se vinti fossono per alcune pruove, presunzione o simiglianze alcuna cosa avere presummito, overo

fatto in frode de le predette cose, siano puniti ciascheduni in lire mille di fiorini piccioli. E chiunque per provisioni de' segnori Priori e del Gonfaloniere, overo per autoritade d' alcuna reformagione, questi cotali pagamenti riceverà, renda a lui dopplicato quello che a lui fosse pagato. E messer la Podestà e suoi Judici abbiano arbitrio d'inchiedere delle predette cose palesemente overo segretamente, con accusatore overo sanza accusatore, e per qualunque modo vedranno che si convenga, acciò che la veritade sia manifesta; e se la dinunzia in iscritte overo sanza scritte, de le predette cose, a loro fatta palesemente overo segretamente, lasceranno, e non sollecitamente inchiederanno de le predette cose, perda di suo salario lire cinquecento di fiorini piccioli. E che i segnori Priori e Gonfaloniere nel tempo del suo giuramento sieno tenuti espressamente e spezialmente giurare d' osservare il presente ordinamento, e che d' insino allora promettano e sè oblighino al Comune di Firenze a la pena che nel presente ordinamento si contiene, se per loro, o per alcuno di loro fosse fatto contra questo ordinamento. E colui il quale conterae a loro il giuramento, sia tenuto questo giuramento e promessa così riscuotere e in piuvica scrittura recare.

LXXXVII.

Che li Statuti, che parlano del sindacato de' reggimenti, sieno osservati.

Ancora, fermato e ordinato è, che li statuti e le riformagioni del Comune e del Populo di Firenze, li quali parlano del sindacato e intorno al sindacato de' segnori Podestà, Capitano, Judice d' appellagione, e Sindaco, e Judice de la gabella, ed Officiale sopra i beni de li sbanditi e rubelli, overo cessanti dalle fazioni del Comune di Firenze e di loro, e di ciascuno; Judici, cavalieri, e notai, berrovierei, e famigliari tutti debbiano in tutte e per tutte cose essere osservati, sotto le pene, a colui il quale facesse contra, le quali si contengono in quelli statuti e reformagioni. Salvo che per questi Ordinamenti neuna cosa s' intenda fatta di nuovo, aggiunta overo menomata quanto a' Ret-

tori e officiali predetti anzi le calendi del mese di maggio, nel-l'anno del Segnore, mille trecento tre, nella indizione prima, i quali furono eletti ad alcuno de' detti offici, e quanto a loro, e di ciascuno di loro, judici, cavalieri, notai, berrovieri, e famigliari.

LXXXVIII.

Che si rinnuovi l' estimo.

Ancora, ordinato e fermato è, acciò che maggiore agualglianza sia osservata, che di quattro anni in quattro anni, per lo Comune di Firenze estimo si faccia e rinnuovi, nella cittade e distretto di Firenze, sì che, nel principio del quarto ultimo anno, si procuri e facciasi il nuovo estimo de' seguenti quattro anni: e così da quinci innanzi sia osservato, sì chè il presente estimo, il quale è fermo del mese di maggio, nelli anni del Segnore MCCCIII., nella indizione prima, sia fatto di nuovo; e i primi quattro anni prendano cominciamento dal die nel quale il detto presente estimo sarà fatto di nuovo. E che nel nuovo estimo che si farà, per vigore del capitolo del Costituto del Comune di Firenze fatto, i Priori e 'l Gonfaloniere non possano alcuno menomare, overo provedere, e alleggiare, che per minore estimo si paghi, che allibrato fosse, non ostante concessione allora fatta overo che si facesse per vigore d' alcuno capitolo, overo reformagione: e così di ciascuni estimi li quali da quinci innanzi si faranno.

LXXXIX.

Che niuno, il quale è in officio di Podesteria o di Capitaneria, overo d' esecuzione d' Ordinamenti di Giustizia, o Giudice d' appellagione, overo nell' officio sopra' beni de' rubelli, possa essere rifermato a quello officio insino a diece anni.

Ordinato e fermato è, che neuno il quale è overo sarà da quinci innanzi nell' officio della podestaria, o del capitaneato,

overo della esecuzione degli Ordinamenti della Giustizia, o Giudice d' appellagione di nullitade, e Sindaco del Comune di Firenze, overo in officio sopra' beni delli sbanditi e rubelli, overo cessanti dalle fazioni di quello Comune, durando l' officio di lui nel quale è o sarà, overo poscia, in sino a diece anni, contando dal die del deposto officio, possa a quello overo ad altro de' predetti offici essere rifermato, eletto, overo ricevuto; e quello medesimo s' intenda in ciascuno altro, il quale ad alcuno da' detti offici innanzi fue, acciò che, dal die del deposto suo officio a diece anni, a quello officio overo ad altro de' predetti non possa essere eletto o ricevuto. Salvo che la presente Podestà, il quale è nell' officio della Podestaria, negli anni del Segnore mille trecento tre, nella indizione prima, possa il suo officio, nel quale ed al quale è eletto, per li sei mesi, che comineeranno il die delle calende luglio che saranno prossimamente, bene avventurosamente fare. E se contra il presente ordinamento di Giustizia fosse fatto per alcuno, overo per alcuni officiali del Comune di Firenze, overo per altri, non vaglia quello che si farà; e ancora colui il quale farà contra, se fossono Priori e Gonfaloniere, sia condannato ciascuno di loro, il quale farà contra, in lire mille di fiorini piccioli; non ostante alcuno privilegio o beneficio; e se fosse Consigliere d' alcuno consiglio del Comune overo Popolo, in lire dugento; e ciascuno altro, il quale facesse contra, in lire cento. Le quali condannagioni messer la Podestà sia tenuto fare e mandare ad esecuzione, sotto pena di lire mille, la quale debbia esser tolta al detto messer Podestà, se fosse negligente delle predette cose, le quali ancora i Camarlinghi del suo salario sieno tenuti ritenere. E delle predette cose abbia quella Podestà pieno e libero arbitrio in cognoscere e procedere., e perpetualmente delle predette cose si possa cognoscere e fare condannagione. E che dissino allora promettano e sè obblighino al Comune di Firenze i segnori Priori e 'l Gonfaloniere alla pena che si contiene nel presente ordinamento, se per loro, overo alcuno di loro fosse fatto contra questo ordinamento: e colui, il quale conterà a loro il giuramento, sia tenuto questo giuramento e promessa così riscuotere, e in piuvica scrittura recare.

LXXXX.

Del divieto degli officiali forestieri.

Acciò che gli officiali forestieri, i quali sono o saranno da quinci innanzi, sotto speranza che sieno rifermi ne' loro offici, overo altra volta sieno eletti ad alcuno officio, se per speziale amistade o famigliaritade non si congiungano ad alcuno cittadino di Firenze, e per ciò non si isvilno da la via de la ragione, proveduto e ordinato è, cha neuno forestiero, il quale per sè overo con altro Rettore overo officiale del Comune di Firenze, possa overo debbia essere rifermato in quello medesimo officio, overo ad alcuno altro officio nella città, contado, o distretto di Firenze essere eletto, overo essere per sè overo con altro, dal di del deposto suo officio a cinque anni allora prossimi seguenti; sotto pena di lire dugento di fiorini piccioli a ciascuno il quale cleggesse ed aringasse, e ancora il quale accettasse. E cotale elezione non vaglia, anzi sia cassa e vana per ragione; salvo che questo ordinamento non abbia luogo nella persona di ser Bonsegnore Guezzi Notaio delle Reformagioni de' consigli del Populo e del Comune di Firenze, nè nel Notaio suo coagiutore. E che il detto ordinamento sia ordinamento di Giustizia, e nel volume degli Ordinamenti de la Giustizia sia scritto, e sì come ordinamento di Giustizia in tutte cose sia osservato.

Il sopradetto ordinamento di Giustizia fatto fue per li Arbitri, e approvato nel consiglio speziale di messer lo Capitano e delle Capitudini delle dodici maggiori Arti della cittade di Firenze, nel mille tracento sette, nella Indizione sesta, dic XXI. del mese di marzo.

LXXXXI.

Del divieto de' forestieri, i quali furono overo saranno, per sè overo con altrui, nella cittade, contado, o distretto di Firenze, in alcuno officio.

Ancora, che alcuno forestiero, il quale fue da quinci adrietro, overo è al presente, o sarà da quinci innanzi, per sè overo con altrui, nella cittade, contado, o distretto di Firenze, in

alcuno officio del Popolo overo del Comune di Firenze, non possa nè debbia, dal dì del deposto officio overo che si diporrae, a cinque anni prossimi seguenti, essere rifermato, eletto, overo essere in quello officio o in alcuno altro officio del detto Comune o Popolo, per sè overo con altrui, nè in quello medesimo officio overo alcuno altro del detto Comune o Popolo, infra 'l detto tempo, in alcuno modo fare per sè overo per altrui, dirittamente overo inderittamente, o in alcuno sè intromettere, di ragione overo di fatto, *etiam* di sotto nome de elezione d' altrui: e quello che contra le predette cose overo alcuna di quelle sarà fatto, overo si facesse, o quindi seguitasse, per ragione non vaglia nè tenga, e sia privato d' ogni fermezza. Ma se alcuno contra le predette overo alcuna delle predette cose l' officio riceverà overo farae, o sè in alcuno intrometterà, sia punito in lire du' milia di fiorini piccioli; la quale pena a lui sanza alcuna remissione li sia tolta, ed ancora a maggiore sua infamia nel Palagio del Comune di Firenze, sì come barattiere e corrompitore del detto Comune, sia dipinto. Ma colui il quale ricevesse o facesse alcuno officio, nel quale in alcuno modo s' intramettesse alcuno il quale fosse overo fosse stato in alcuno officio del detto Comune o Popolo, da cinque anni allora prossimi passati addietro, sia punito in lire cinquecento di fiorini piccioli. E che ciascuno possa, e a lui sia licito, accusare, denunziare, e notificare segretamente e palesemente, con nome e sanza nome, sì come vorrà, delle predette overo alcuna delle predette cose E che il Cancelliere del Comune di Firenze, nelle lettere, nelle quali si significherae la lezione d' alcuno officiale forestiere, le predette cose n' iscriva; e per simile modo lo Notaio delle Reformagioni ponga nella carta del Sindacato, la quale si manderà a questo cotale officiale per cagione di cotale officio, acciò che si possa guardare ed ignoranza non possa opporre delle predette cose. E che neuno divieto s' intenda avere overo abbia lo Notaio delle Riformagioni de' consigli, il quale è ora nel detto offizio, sì che possa essere rifermo, eletto, ed essere nella scrittoria delle Reformagioni de' consigli del detto Comune e Popolo, e quello officio liberamente e lecitamente ricevere e fare, alcuna inibizione overo divieto non ostante.

LXXXXII.

Del devieto di berrovieri di Priori, e dello loro Capitano.

Al nome di Dio *amen*. Nel mille trecento ventiquattro, indizione settima, die otto del mese d'agosto, nel consiglio del Capitano e del Popolo di Firenze; e di nove del detto mese d'agosto nel consiglio del Podestà e del Comune di Firenze, fu fermata la provisione infrascritta, della quale questo è il tenore:

Con ciò sia cosa che per forma dello Statuto del Popolo di Firenze, posto sotto la rubrica: *Dello officio de' segnori Priori* e *Gonfaloniere della Justizia* — i segnori Priori e Gonfaloniere debbono avere sessanta berrovieri con uno Capitano a' servigi dello officio d'essi segnori Priori e Gonfaloniere di Justizia, e durare debbono nel loro officio per uno anno e non più; e altri divieti intorno alle persone loro si contiene in quello, e contra la forma del detto Statuto quelli cotali Capitani e berrovieri più volte sono stati raffermati in danno grande e disonestà del Popolo e del Comune di Firenze, e dell' officio sopradetto; volendo i segnori Priori e 'l Gonfaloniere della Justizia sopradetti, per lo tempo che dee venire, provedere che quella cotale referma non si faccia da quinci innanzi, avuto prima sopra le predette e infrascritte cose coll' officio de' dodici buoni uomini diligente deliberagione, e alla perfine intra essi segnori Priori e Gonfaloniere, e 'l detto officio de' dodici buoni uomini, secondo la forma dello Statuto, premesso, fatto, e vinto il partito, a secreto scrutinio a fave nere e bianche, per vigore e autorità del loro officio, e in ogni modo e ragione che meglio poterono, hanno proveduto, ordinato, e stanziato, che niuno overo niuni Capitani di berrovieri de' segnori Priori d'Arti e Gonfaloniere della Justizia, e niuno overo niuni cotali berrovieri, i quali da quinci adrietro al detto servigio overo ministerio overo officio sono stati overo saranno da quinci innanzi, overo

alcuno de' detti Capitani overo berrovieri possano, dal dì del deposto overo che deporranno l' officio overo ministerio predetto a cinque anni prossimi che verranno, a quello medesimo officio, ministerio overo servigio, raffermato, eletto overo essere, eziandio sotto nome nè eziandio contro a la forma del detto Statuto. Ed eziandio che niuno della terra, overo comune, overo luogo onde furono overo saranno cotali Capitani o berrovieri, dal dì del deposto mestiere overo cotale servigio a tre anni prossimi che seguiteranno, possano al detto servigio overo ministerio: e se fosse raffermato, eletto, condotto, overo fossero, quella cotale rafferma, elezione, e condotta non vaglia e non tegnia, anzi insino ad ora sia vana e cassa. E niuno salario dal Comune di Firenze possano avere in perpetuo, overo ricevere debbiano. E sopra tutte queste cose sia punito questo cotale in lire dugento di piccioli, se riceverà quello cotale officio, ministerio, overo servigio ricevesse. E che i signori Priori dell' Arti, e 'l Gonfaloniere della Justizia, e ciascuno altro officiale del Popolo e del Comune di Firenze presenti o che saranno, le soprascritte tutte cose sieno tenuti e debbiano osservare e mandare ad esecuzione e fare mandare, e contra non fare overo venire overo fare venire, per sè o per altrui, overo per altri tacitamente overo espressamente, dirittamente overo per indiretto; nè essi Priori e Gonfaloniere di Justizia per sè medesimi overo insieme all' officio di dodici buoni uomini, per vigore del loro officio, overo in altro quale vuoi modo, deliberare possano essere utile tenersi consiglio overo consigli del detto Popolo e Comune sopra la soluzione overo abrogazione delle predette cose overo d' alcuna di quelle, overo per diminuire o suspendere il loro effetto. E nè la Podestà, Capitano, overo Priori e Gonfaloniere di Justizia convocare facciano consiglio overo consigli del detto Popolo e Comune; e se la convocazione si facesse, non facciano la proposta, overo quella cotale reformagione in quello consiglio overo consigli; nè alcuno consigliere sopra quella cotale proposta possa consigliare, o arengare; nè alcuno Notaio quella cotale deliberagione, provisione, overo ordinamento scrivere debbia; nè i Camarlinghi della Camera del Comnne della pecunia del detto Comune possano overo debbiano fare alcuno pagamento a quello

cotale Capitano overo Capitani, overo berrovieri, i quali contra alle predette cose fossero raffermati, eletti, condotti overo fossero. E se contra le predette cose overo alcuna di quelle, alcuna cosa si provedesse ,, deliberasse, overo facesse, non vaglia, non tenga per questa medesima ragione; e' Priori e Gonfaloniare della Justizia, Podestà, Capitano, ed altri qualunque officiali, Notaio di Priori e di Gonfalonieri, Notaio della reformagioni di consigli del detto Popolo e Comune, e quaiunque altro scrittore, overo Notaio che contra alle predette cose venisse, facesse, overo non osservasse le sopradette cose per questo medesimo fatto sieno infami e privati da loro officio e reggimento. E sopra queste cose essi Priori e Gonfalonieri della Justizia in iire mille di piccioli per ciascheduno di loro, e la Podesta e 'l Capitano e ciascuno in lire cinquecento di piccioli, e ciascuno altro officiale scrittore e Notaio in lire treeento di piccioli, sia punito e condennato per lo Esecutore delll Ordinamenti della Justizia; e' consiglieri non sieno più consiglieri, e in perpetuo non possano avere alcuno onora nella città di Firenze, non ostante nelle predette cose alcuno privilegio overo immunità di Priorato o di Gonfaloniere, overo loro Notaio, e non ostanti alcuni capitoli, statuti, ordinamenti, provisioni overo reformagioni de' consigli che contradicessono a queste cose. Salvi gli Ordinamenti della Giustizia del Popolo di Firenze, sì e in tale modo che per le sopradette cose non s' intenda essere derogato in alcuna parte. (1)

LXXXXIII.

Qui cominciano li ordinamenti di messer lo Esecutore degli Ordinamenti della Justizia del Popolo di Firenze.

Riformagione ed approvagione de' detti infrascritti Ordinamenti di Giustizia di messer lo Esecutore.

Al nome di Dio, *amen*. Nell' anno della sua salutevole incarnagione, mille trecento sei, nella indizione quinta, die ventitrè intrante il mese di dicembre, inprima nello consiglio e per lo consiglio de' cento uomini del Popoio di Firenze; e sosseguente-

mente nello consiglio, e per lo consiglio speziale di messer lo Capitano e delle Capitudini delle dodici maggiori Arti della città di Firenze, ed ivi in quelli predetti consigli, e ciascuno di loro per sè, sopra le infrascritte cose, e vinti i partiti a scrutinio co' bossoli e pallottole secondo la forma degli Ordinamenti calonizzati e degli Statuti del detto Popolo e del Comune di Firenze; e poscia incontanente e sanza mezzo nel consiglio, e per lo consiglio generale e speziale di messer lo Capitano e del Popolo di Firenze, e della Capitudini dell' Arti predette sopra le 'nfrascritte cose in quello predetto consiglio, fatto, rivolto e vinto il partito e sedere e a levare, secondo la forma de' detti statuti; e quegli predetti consigli per comandamento del nobile uomo messer Bernia da' Samaritani di Bologna, Capitano e Difensore del detto Popolo e del Comune di Firenze, per chiamata di banditore e per suono di campane, nelle chiesa di San Piero Scheraggio, nel predetto die, sì come è usato, ragunati e successivamente, e con ragionevole modo e ordine celebrati e fatti, e in ciascuno de' detti consigli, per sè presenti, voglienti, e consenzienti i segnori Priori dell' Arti e Gonfaloniere della Giustizia del predetto Popolo e Comune, sopre le infrascritte cose per lo predetto messer lo Capitano e Difensore fatta, proposte, e riformagioni secondo lo tenore e la forma de' detti Ordinamenti e Statuti, ancora, dopo queste cose, in quelli anno, indizione, a die, nel consiglio, e per lo consiglio generale di trecento, e speziale di novanta uomini del Comune di Firenze, e delle Capitudini dell' Arti predette, per comandamento del nobile uomo messere Cante de' Gabrielli da Gobbio, della detta cittade e Comune di Firenze, Podestà per chiamata di banditore e per suono di campana, nel Palagio di quello Comune, sì come è, usato, ragunato; e ivi in quello consiglio in presenzia, volontade, a consentimento de' detti segnori Priori a del Gonfaloniere, per lo predetto messere Podestà sopra le 'nfrascritte cose fatta, proposta, e reformagione, e fatto, rivolto, e vinto il partito a sedere e levare secondo la forma degli Statuti e in quello consiglio riformato; ed ancora alle perfine e ultimamente in quelli anno, indizione, e die, nel detto consiglio e per lo detto consiglio generale di trecento, e speziale di novanta uomini del Comune di Firenze, e delle Ca-

pitudini dell' Arti predette per comandamento del detto messere Podestà, sì come detto è di sopra, nel detto Palagio ragunato; e ivi in quello consiglio per lo avveduto uomo Geri Cardinali Camarlingo della Camera del detto Comune, fatta proposta, e poscia fatto e vinto il partito, secondo la forma degli Statuti, a bossoli e pallottole, e in quello consiglio, riformato, proveduto, vinto, e fermato fue che le provisioni e ordinamenti della Giustizia infrascritti, li quali per Ordinamenti di Giustizia, e sì come Ordinamenti di Giustizia da quinci innanzi debbono essere avuti e osservati, per alcuni savi e buoni uomini a queste cose, per lo Comune di Firenze posti e deputati, sopra le 'nfrascritte cose, nuovamente fatte; e poscia per li predetti segnori Priori dell'Arti e Gonfaloniere della Giustizia, con diligente esaminazione e deliberagione di loro officio, l' autoritade e vigore innanzi messo, fatto, e vinto intra loro, secondo la forma degli Statuti partito, e segreto scruttinio a bossoli e a pallottole provvedute, approvate, e confermate; e ancora tutte e ciascune cose, le quali in quelle infrascritte provisioni e Ordinamenti di Giustizia, e ciascuno di loro si contengono e scritte sono, per autoritade e vigore de' predetti consigli, in tutto sieno emesse e vagliano e tengano e abbiano piena fermezza, e in tutte queste cose e ciascuna si proceda, osservisi: e facciasi in tutte e per tutte cose, sì come e secondo che in quelli infrascritti Ordinamenti di Giustizia e provisioni e in ciascuno di quelli, e ancora nelle proposte e reformagioni de' predetti consigli, in queste e sopra queste cose, sì come disopra si dice, ordinate e fatte, e negli Atti de'detti consigli per Bonsegnore Guezzi Notaio da Modana de detti consigli, per lo detto comune Notaio, in forma piuvica, scritte; e queste cose e l' altre intorno alle predette e infrascritte cose più pienamente, laziosamente, ordinatamente, e distintamente notate scritte, ed especificate sono, non ostante alcuni capitoli, statuti, ordinamenti, provisioni, e reformagioni di consigli, sì lette come non lette, overo leggi o ragioni in qualunque modo contradicenti overo controstanti nelle predette o infrascritte cose, overo in alcuna di quelle. Ma quelli tutti liberamente e in tutto, assoluti tutti e ciascheduni coloro i quali a quelle cose, e ad osservanza di quelle in qualunque modo fossono tenuti, sì come in quelli

predetti consigli, e proposte, e reformagione di quelli, più pienamente, laziosamente, e distintamente si legge e visa.

De' quali Ordinamenti di Giustizia e provisioni, il tenore è cotale:

LXXXXIV.

De la elezione di messer lo Esecutore degli Ordinamenti de la Giustizia, e del suo giuramento, salario, e sindacato.

Però che poco sarebbe a fare le ragioni, se non fossono li officiali, i quali quelle difendessono, per lo difetto de' quali li Ordinamenti de la Justizia del Populo di Firenze per lungo tempo quasi infermi sono giaciuti, e ancora per le diverse tempestadi di guerre le quali da quinci a dietro ha sostenuto il Populo di Firenze, per le quali è convenuto a la Giustizia essere sotto alla iniquitade, imperciò per riformagione e fortezza de' detti Ordinamenti de la Justizia, e per conservare la libertade del Populo di Firenze, ed a rompere la soperbia de l' iniqui, la quale tanto è cresciuta, che più oltre, con occhi riguardando, non si puote passare, per questa provveduta costituzione, provveduto è, che i segnori Priori e 'l Gonfaloniere de la Giustizia, i quali sono al presente nell' officio, possano ed a loro sia lecito, sieno tenuti e debbiano, il più tosto che potranno, eleggere uno buono, valente ed esperto uomo forestiere in Esecutore degli Ordinamenti de la Giustizia del Populo di Firenze, di quello luogo e parte de la quale vorranno, ma non di Toscana, l' officio del quale duri dal die della accettagione a le calendi d' aprile prossime seguenti. Il quale abbia uno Giudice di legge, due notai e venti masnadieri overo berrovieri forestieri, sì come è detto. Il quale Esecutore e tutta la detta famiglia sia e debbia essere nella città di Firenze, nella festa della Epifania del Segnore, la quale è del mese di gennaio prossimo seguente, overo innanzi. E abbia lire mille di fiorini piccioli per suo salario del detto tempo, e de' detti Judici, Notai, e berrovieri, il quale si debbia a lui pagare per li Camarlinghi de la Camera del Co-

mune di Firenze, ciascuno mese, sì come toccherà per rata sanza detrazione o menovamento di gabella overo dirittura. E abiti egli e la sua famiglia nel luogo che sarae assegnato a lui per li detti Priori e Gonfaloniere; e neuno salario, overo alcun'altra cosa per cagione del detto officio, oltra le dette lire mille di fiorini piccioli, egli o alcuno della detta sua famiglia possa addomandare, ricevere overo avere dal Comune di Firenze, od alcuna singulare persona overo luogo il quale lo 'nfrascritto officio insino a le dette calende d' aprile, seguisca e faccia ed a sindacato stare debbia, sì come si contiene di sotto. Il quale Executore possa mandare a compimento li Ordinamenti de la Giustizia per lo Giudice suo. Ma da quinci innanzi si si elegga e abbiasi per lo Comune e Populo di Firenze, uno valente e leale uomo di populo, il quale secondo il volgare di Firenze è detto popolare, non cavaliere nè giudice di legge, guelfo, e amatore di parte guelfa, sì come detto è, Executore degli Ordinamenti de la Giustizia del Populo di Firenze, d' alcuna regione, cittade overo luogo, il quale non sia sottoposto ad alcuno segnore, di lungi da la città di Firenze, per LXXX. miglia overo intorno, d' etade almeno di trenta anni; il quale non sia de la cittade overo luogo onde fosse la Podestà o 'l Capitano, il quale fosse nell' officio de la podestaria overo del capitaneato nel tempo de la sua venuta, overo ancora il quale fosse chiamato per lo tempo che sarà. E che di quella cittade, terra o luogo onde fosse lo Executore predetto ne' sei mesi, non possa essere ne' seguenti sei mesi, l' officio del quale duri per sei mesi, cioè da calendi di aprile prossimo seguente, a le calendi di ottobre prossimamente seguente. E l' officio dell' altro Executore duri da calendi di ottobre, a le calendi d' aprile che saranno prossimamente; e così di sei in sei mesi duri, in questo modo, cioè, che per due mesi almeno anzi il fine del detto Executore i segnori Priori e 'l Gonfaloniere de la Giustizia, i quali saranno per lo tempo, in quello luogo nel quale vorranno, ragunino i Gonfalonieri de le Compagnie del Populo di Firenze, segretamente e secondo che vedranno che si convenga, eleggano il detto Executore in cotal modo, che non si faccia la commessione ne' Priori e nel Gonfaloniere de la elezione di lui, nè in quelli Gonfalonieri overo

alcuni, o alcuno de' detti Priori e Gonfaloniere de la Giustizia, overo de' Gonfalonieri de le Compagnie. Ma quella elezione facciano comunemente e segretamente intra loro, per quello modo e ordine per li quali vedranno che si convenga, la quale sia tenuta segretamente insino al tempo de la sua venuta. Il quale Esecutore venire ed essere debbia nella città di Firenze per quattro die innanzi il cominciamanto del suo officio, e seco menare e tenere sia tenuto e debbia, tutto il tempo del suo officio, uno Giudice di legge, due Notai nell' arte de la notaria avveduti ed esperti, e XX. masnadieri pedoni forti in arme, e guelfi tutti e amatori di parte guelfa, di regione, terra overo luogo di lunge de la città di Firenze per LXXX. miglia overo intorno, e due cavalli da arme. E giuri il detto Esecutore, e la detta sua famiglia, quello die nel quale verrae a la città di Firenze, nella chiesa di San Piero Scheraggio, overo ne la piazza de' segnori Priori e del Gonfaloniere de la Giustizia, osservare e fare osservare tutti gli Ordinamenti de la Giustizia, e conservare e mantenere in libertade il Populo di Firenze, difendere le persone miserabili e impotenti dalle 'ngiurie de' grandi e potenti, e tutte e ciascune cose fare, e con effetto osservare, le quali spettano al suo officio. Il quale juramento sia dato a lui per lo Notaio de le Reformagioni del Comune di Firenze, nel consiglio di messer lo Capitano e del Comune di Firenze. Il detto Esecutore eziandio per suo salario e de' detti Judici, Notari, e berrovieri, e cavalli, de' detti sei mesi e venuta, dimoranza, sindacato, e partita che si debbono fare a suo rischio e pericolo, abbia lire due mila di fiorini piccioli, le quali i Camarlinghi del Comune di Firenze, li quali saranno per lo tempo, sieno tenuti pagare a lui sanza alcuna detrazione di dirittura o di gabella, ciascuno mese, sì come per rata toccherà. Ma il salario de' due ultimi mesi, sia ritenuto a lui ed a lui non si paghi, se non fosse assoluto per li Sindachi del Comune di Firenze. E che neuna cosa oltre overo altrementi per alcuna ragione overo eagione possa egli, overo alcuno de la detta sua famiglia, dal Comune di Firenze, o da alcuna singulare persona ecclesiastica overo secolare, domandare, ricevere, o avere, overo presente o dono ricevere. Salvo che, oltra il detto salario, debbia avere dal Co-

mune di Firenze, per carte di pecora e di banbagia, e per inchiostro e penne soldi cento di fiorini piccioli, e ancora deschi e acconcio necessario che si debbia fare nel luogo dove sederà egli e la sua famiglia per lo suo officio fare, e la casa overo abitagione convenevole, la quale a lui graziosamente debbia essere assegnata per li Priori e Gonfaloniere de la Giustizia, la quale a lui sieno tenuti assegnare presso al Palagio de' detti Priori e Gonfaloniere per dugento braccia o meno, nella quale egli e tutta sua famiglia dimori e abiti tutto il tempo del suo officio. E neuna familiaritade abbia con messer Podestà, Capitano, Priori e Gonfaloniere, overo altro Rettore del Comune di Firenze, o singulari persone de la cittade overo distretto di Firenze; nè fuori del suo albergo overo abitagione manuchi overo bea, egli o alcuno de la sua famiglia, nella cittade, borghi, o soborghi di Firenze; e neuno buffone, overo trastullatore sostenga d' essere o stare in suo albergo, sotto pena di lire cento di fiorini piccioli per ciascuno e per ciascuna volta. E che i segnori Priori e Gonfaloniere di Giustizia non possano nè debbiano andare, overo a sè fare venire il detto Esecutore in servigio d' alcuno grande de la cittade, contado, o del distretto di Firenze, overo parole per lui profferere, o dire al detto Esecutore, sotto pena di lire cinquecento di fiorini piccioli per ciascuno de' detti Priori e Gonfaloniere, non ostante alcuno beneficio o privilegio di priorato, overo di gonfalonierato. E se 'l detto Esecutore lasciasse fare la dette cose, sia condannato in lire mille di fiorini piccioli. Il quale esecutore con ogni sollicitudine e studio sia tenuto e debbia procurare e con effetto fare, che per li segnori Podestà, e Capitano del Comune di Firenze, e per loro Judici e famiglia, li Ordinamenti de la Giustizia sieno osservati ed a compimento mandati, in tutte e per tutte cose, sì come giacciono in ciascuna parte di quelli, e li Ordinamenti de le Compagnie de la città di Firenze, e li Ordinamenti e provvisioni de le leghe del contado e distretto di quello osservare e fare osservare. E se avvenisse alcuna esecuzione doversi fare contra e avverso alcuno overo alcuni grandi da la cittade, contado, overo distretto di Firenze, per cagione d' alcuno eccesso overo maleficio, il quale si commettesse in persona overo cose d' alcuno popolare de la

cittade, contado, overo distretto di quello, ne' beni o de' beni di quello grande, allora il detto Esecutore chiami i preposti delle compagnie, i quali fossono per lo tempo, e a loro proponga e con loro deliberi, quali compagnie debbiano andare a quella esecuzione fare col detto Esecutore; e quelle le quali deliberato sarae per lo detto Esecutore e per li proposti, una o più overo tutte o la maggior parte di quelle dovere andare a quella esecuzione, incontenente il detto Esecutore sia tenuto di fare richiedere per banditore overo per messo, a suono di campana del Populo, che a casa del detto Esecutore vadano e traggano armati tutti di quelle compagnie, e in simigliante modo vadano e traggano i predetti preposti co le loro compagnie. E che neuna compagnia del sesto, nel quale si dovrae fare la esecuzione, allora sia richiesta overo chiamata, nè vada a quella esecuzione se non per quello caso per lo quale fossono chiamate overo andassono tutte le compagnie a la esecuzione; e quelle chiamate e ragunate, il detto Esecutore co la sua famiglia, e co le dette compagnie debbia andare personalmente al luogo dove si dovrà fare la esecuzione nella città di Firenze, borghi overo soborghi; e quindi non si parta d' infino a tanto che la execuzione de la condannagione per la quale anderae, fosse fatta e compiuta in tutte e per tutte cose, secondo li Ordinamenti de la Giustizia. E che in arbitrio del detto Esecutore e preposti sia se nel tempo di quella esecuzione debbiano stare le botteghe de la cittade, borghi, e sobborghi di Firenze, serrate o nò. E se avvenisse che si dovesse fare esecuzione in contado overo nel distretto di Firenze, allora il detto Esecutore, sia tenuto mandare il Giudice suo, ed uno de' suoi Notai, e de' masnadieri suoi quanti vorrae, al luogo nel quale si dovrà fare cotale esecuzione. Il quale Judice faccia quella esecuzione, e faccia fare, disfacendo e guastando e facendo disfare e guastase le case, palagi, torri, e ciascuni dificì, ed arbori, vigne, e biade di cotale grande facendo tagliare. Il quale disfacimento e tagliamento facciano gli uomini de la lega dove fossono posti quelli beni, a richiesta del detto Giudice, ed a quella sieno tenuti d' andare in quella quantitade d' uomini di quella lega, la quale deliberato sarae che vada per lo detto Esecutore e proposti de le dette compagnie. E che la

Podestà e 'l Capitano siano tenuti a lui concedere, per la detta esecuzione fare, de' suoi giudici, compagni, e notai, e sua famiglie, quali e quanti vorrae, e da loro overo da altro di loro addomandare a sua richiesta e petizione. E le predette cose osservare sia tenuto lo Esecutore predetto, sotto pene di lire cinquecento di fiorini piccioli per ciascuno e per quante volte. E se avvenisse alcuna esecuzione convenirsi fare innanzi la venuta del soprescritto primo Esecutore per alcuno eccesso il quale si commettesse per alcuno grande, in persona overo cose d'alcuno popolare, facciasi quella esecuzione per le Podestà, e Capitano, e Gonfaloniere, sì come è usanza, colle compagnie; ma una overo piuc, sì come quello Gonfaloniere, col consiglio il quale vorrae avere, provederà. E se alcuna cosa per lo detto Podestà, Capitano, o Gonfaloniere di Giustizia, fosse lasciato, debbiesi compiere per quello Esecutore il quale saree per lo tempo. E neentemeno il Gonfalaniere de le Justizia, sia condanneto per quello Esecutore in lire mille di fiorini piccioli. Ma compiuto il suo officio, debbia stare ne la città di Firenze egli e tutta sua famiglia per otto die a sindacato sotto i Sindechi; i quali si eleggeranno per li Priori e Gonfaloniere de le Justizie e per li Gonfalonieri de le Compagnie, nel dic, cioè, del finito suo officio, cioè uno per ciascuno sesto, intre' queli sie uno Judice di legge; i quali abbiano due notari, i quali si debiano eleggere per lo detto sindacato, sì come detto è, de' Sindachi i quali sindacare debbiano lo detto Esecutore e la detta sua famiglia, per quelli modo, forma, e ordine per li quali è usato d'essere sindacato messer le Podestà di Firenze, overo si dee sindacare il detto Podestà per forma di Statuti del Comune di Firenze, e lui punire e condennare nelle pene di sopra e di sotto scritte. E se avvenisse i detti Sindachi assolvere il predetto Esecutore nel caso nel quale dovesse essere condannato, sieno puniti e condanneti per lo Esecutore il quale succedesse prossimamente, in quella pena e in quella quantitade, in qual pena e qual quantitade quelli Sindachi doverono condannare il detto Esecutore.

LXXXXV.

Quello che per la Podestà overo Capitano si lascia, lo Esecutore il compia.

Ancora, se avvenisse messer la Podestà overo messer lo Capitano, lasciare alcuna cosa di quelle cose, le quali spettano a loro overo ad alcuno di loro officio per forma degli Ordinamenti de la Giustizia, possa, sia tenuto e debbia il detto Esecutore compiere quelle cose con effetto, infra otto dì, che si debbiano contare dal die nel quale a sua notizia sarà venuto; e neentemeno il detto Podestà overo Capitano il quale cessasse punire e condannare nella pena o pene che si contengono nelli Ordinamenti de la Justizia, eziandio durando il reggimento di quello Podestà overo Capitano, sotto pena di lire cinquecento di fiorini piccioli per ciascuno, e quante volte.

LXXXXVI.

Che lo Esecutore, le cose lasciate punisca e mandi ad esecuzione.

Ancora, che 'l detto Esecutore sia tenuto far fare la esazione di tutte le condannagioni le quali fossono fatte per li segnori Podestà e Capitano, secondo gli Ordinamenti de la Giustizia e per vigore di quelli Ordinamenti, contra alcuno overo alcuni grandi de la cittade, contado, overo distretto di Firenze, per cagione d' alcuno maleficio overo eccesso il quale fosse commesso in persona overo cose d' alcuno popolare de la cittade, contado, overo distretto di Firenze, per quello grande o grandi: le quali condannagioni se non fossono riscosse per messer la Podestà e Capitano infra quindeci dì prossimi, contandogli dal die della condannagione contra le persone, e dalle persone che si contengono negli Ordinamenti de la Justizia, e le quali sono

tenute e possono essere costrette al pagamento secondo gli Ordinamenti de la Justizia, sia condannato il detto Podestà e Capitano, cioè colui al quale s'aspetterae la esazione, in lire cinquecento di fiorini piccioli per lo detto Esecutore. E neentemeno allora il detto Esecutore, sia tenuto di riscuotere quelle da le dette persone e da ciascuna di loro infra cinque die, i quali allora prossimamente seguiteranno dopo i detti quindici dì. sì come negli Ordinamenti de la Giustizia si contiene; sotto pena di lire cinquecento di fiorini piccioli per ciascuno e ciascuna volta.

LXXXXVII.

Che la Podestà e 'l Capitano ricevano tutte accuse, dinunzie, e notificagioni, porte contra i grandi.

Ancora, che la Podestà, e 'l Capitano e ciascuna di loro, sia tenuto e debbia ricevere tutte accuse, denunzie, overo notificagioni, le quali fossono porte a loro o alcuno di loro, segretamente overo palesemente, o a notizia di loro overo d' alcuno di loro venisse, con nome o sanza nome di colui che dinunziasse, accusasse, overo notificasse d' alcuno overo alcuni grandi de la cittade, contado, overo distretto di Firenze, d' alcuno overo per alcuno maleficio o eccesso, overo per cagione d' alcuno maleficio overo eccesso, il quale si dicesse commesso in persona o cose d' alcuno popolare de la cittade, contado, overo distretto di Firenze, sì nella cittade, contado e distretto di Firenze, come eziandio fuori de la cittade, contado, overo distretto di quello; e sopra quelle e ciascuna di quelle procedere, sì come sono tenuti e debbono, secondo l' ordine de la Giustizia e de li Statuti del Comune di Firenze. Salvo che i segnori Podestà e Capitano e ciascuno di loro, anzi che in alcuna cosa procedano, overo alcuno processo, o alcuna altra cosa, nelle predette cose, overo alcuna di quelle, facciano, siano tenuti e debbiano quella accusa, denunzia, o notificagione, sotto pena di lire cinquecento di fiorini piccioli, salva ogni maggiore pena in queste infrascritte cose ordinata ed apposta, per forma degli Or-

dinamenti de la Justizia, quello dì nel quale cotale accusa, denunzia overo notificagione porta e fatta fosse, overo a notizia de' detti Podestà overo Capitano venisse, overo il seguente die, rapportare o rapportare fare al detto Esecutore; e con quello Esecutore si convegnano i detti segnori Podestà e Capitano nella chiesa di San Piero Scheraggio, overo altrove, ove a loro parrà che si convenga, ove debbiano essere i segnori Podestà e Capitano; i quali Podestà, Capitano, ed Esecutore, innanzi che di quello luogo si partano, deliberino e deliberare debbiano, se cotale denunzia, accusa overo notificagione, paia a loro falsa, calunniosa, overo in tal modo sospetta, che sopra quella procedere non si debbia; e se parrà a loro falsa, calunniosa overo in tal modo sospetta, che sopra quella procedere non si debbia, allora sia tenuto il detto Esecutore, sotto pena di lire cinquecento di fiorini piccioli (salva ogni maggior pena in queste infrascritte cose ordinata ed apposta per forma d' Ordinamenti di Giustizia) infra cinque dì, allora prossimamente seguenti, da poi che il detto Esecutore co' detti segnori Podestà e Capitano sarà ragunato e avrà deliberato, sì come detto è, chiamare e fare ragunare nell' albergo suo, o altrove, dove vedrà che si convenga, i Gonfalonieri de le Compagnie, e 'l consiglio di cento uomini del Populo di Firenze, nella quale ragunanza sieno le due parti di quelli gonfalonieri, e del consiglio di cento uomini. Ed allora il detto Esecutore proponga dinanzi a loro quella accusa, denunzia overo notificagione, la quale paresse a lui ed a la Podestà ed al Capitano falsa, calunniosa, o in tal modo sospetta, che procedere non si debbia sopra quella, dicendo dinanzi a loro la cagione perchè pare a lui, ed a' detti segnori Podestà e Capitano, falsa, calunniosa, overo in tal modo sospetta, che procedere non si debbia; e se parrae a loro gonfalonieri e consiglio di cento uomini, i quali saranno presenti, overo a le due parti di quelli, e vinto sarae a segreto scruttinio, ed a bossoli e pallottole (li quali bossoli debbiano stare in luogo rimosso da loro, in tal modo che quelli possano vedere coloro che ivi saranno, ne li quali ciascuno di loro, sia tenuto di mettere e debbia amendue le mani in uno momento, sotto pena di lire x. di fiorini piccioli, le quali lo Esecutore sia tenuto di riscuotere, sanza alcuna con-

dannagione fare, ed a quello scruttinio debbia essere lo Esecutore predetto) che sia falsa overo calunniosa overo in tal modo sospetta, che sopra quella procedere non si debbia, allora più oltre non si proceda, ma rimangasi dal processo, e sia nulla per quella ragione. Ma se non paresse a messer la Podestà e Capitano ed al detto Esecutore calunniosa, o falsa, overo in tal modo sospetta, che sopra quella procedere non si dovesse, overo intra'detti Gonfalonieri de le Compagnie e consiglio di cento uomini, sì come detto è di sopra, non si vincesse che fosse falsa o calunniosa, overo in tal modo sospetta che sopra ciò non si debbia procedere, allora la Podestà e 'l Capitano, cioè colui dinanzi al quale fosse porta, procedere sia tenuto e debbia, e quella decidere, sì come è tenuto e dee secondo gli Ordinamenti de la Justizia. E quello medesimo in tutte cose sia osservato, e luogo abbia quando l' accusa, denunzia overo notificagione, per parte paresse falsa, calunniosa overo in tal modo sospetta, che sopra quella e in quella parte non paia a lo Esecutore predetto, ed a segnori Podestà e Capitano da procedere, sì come allora in quella parte deliberare si debbia, sì come è detto disopra, e ogni cosa osservarsi, le quali sono dette disopra, quando in tutto paresse falsa, calunniosa, overo sospetta al detto Esecutore, ed a' segnori Podestà e Capitano; la qual cosa se avvenisse innanzi il ricevimento del predetto primo Esecutore, convenire deliberarsi sopra alcuna denunzia, accusa overo notificagione, se sia falsa o calunniosa, possa, sia tenuto, e debbia il Gonfaloniere de la Justizia, sopra quella pronunziare calunniosa o falsa overo approvare, procedere nel modo e ordine soprascritto, col consiglio predetto.

LXXXXVIII.

Che 'l Gonfaloniere de la Giustizia, banderai e pedoni, non intromettano sè de la esecuzione d' Ordinamenti di Giustizia.

Ancora, che tutte le cose soprascritte, sieno ed intendansi essere nel luogo dell' officio, e di quelle cose le quali sono

usate di fare da quinci addietro, per lo Gonfaloniere de la Justizia, e per li banderai e per li pedoni de la Justizia, sè non intramettano della esecuzione degli Ordinamenti de la Giustizia, al modo usato. Ma sia tenuto il Gonfaloniere de la Giustizia chiamare universalmente tutte le compagnie de la città di Firenze, sopravegnendo necessitade, per esecuzione de le predette cose più liberamente fare; e che la Podestà, e 'l Capitano, e Priori, e 'l Gonfaloniere di Giustizia, di pronunziare calunniose overo false denunzie, accuse overo notificagioni, le quali fossono fatte d'alcuno grande, sè in neuno modo intramettano, altramenti che nel sopradetto modo; e che ancora, il detto Podestà overo Capitano, non sia tenuto nè debbia notificare a' Priori e al Gonfaloniere de la Giustizia alcuna denunzia, la quale fosse fatta a loro o ad alcuno di loro, d'alcuno maleficio overo eccesso, il quale fosse commesso per alcuno grande in persona overo cose d'alcuno popolare.

LXXXXIX.

De la richesta degli uomini de le compagnie, li quali debbono essere a la esecuzione.

Ancora, che il detto Esecutore, nel tempo nel quale si farà la detta esecuzione, o innanzi o poscia, una volta e più, sì come a lui parrà, sia tenuto e debbia rassegnare overo fare rassegnare tutti e ciascheduni uomini de le dette compagnie, i quali saranno con lui overo essere dovranno per alcuna esecuzione contra alcuno de' grandi fare. E qualunque non fosse trovato, nel tempo di ciascuna rassegnagione, sotto il gonfalone de la compagnia, o nel luogo dove allora si facesse la esecuzione, sia condannato per lo detto Esecutore in lire dieci di fiorini piccioli, e più e meno, ad arbitrio del detto Esecutore; le quali si debbiano dare e pagare al Camarlingo de la compagnia, sotto la quale fosse il detto cotale, il quale ivi non sarà e non rassegnerà; la quale faccia riscuotere il detto Esecutore, ed al Camarlingo de la detta compagnia di colui venire al postutto, se non provasse giusta cagione infra cinque di dal die de la ras-

segnagione di lui, egli overo altra legittima persona per lui, dinanzi al detto Esecutore overo suo Judice. Ma il Gonfaloniere de la compagnia, il quale nel tempo de la detta esecuzione e ragunanza che si farà, per ciò non si trovasse e non si rassegnasse col suo gonfalone a quella esecuzione overo ragunanza, sia condannato per lo detto Esecutore in lire cinquecento di fiorini piccioli, e più e meno, considerata la qualità del fatto, ad arbitrio del detto Esecutore, se non provasse giusta cagione infra diece die prossimi dal tempo de la rassegnagione di lui, il detto Gonfaloniere overo altra legittima persona per lui dinanzi al detto Esecutore overo suo Judice.

C.

Che negli Atti de la Corte dello Esecutore si scrivino i nomi e pronomi de' Giudici e della famiglia di ciascuna Podestà e Capitano.

Ancora, che il detto Esecutore, infra diece di dal die de la venuta di ciascuna Podestà e Capitano, faccia scrivere negli Atti de la sua Corte i nomi e soprannomi de' detti suoi Judici e di tutta sua famiglia, ed ancora i cavalli e i segni e l peli di quelli, ed ancora i nomi de' soldati ed i loro cavalli, se avvenisse loro avere alcuni overo alcuno di loro a' soldi del Comune di Firenze, e quelli cavalli fedelmente e lealmente fare stimare. E che il predetto Esecutore sia tenuto e debbia, ciascuno mese almeno una volta, e richiedere e cercare se la Podestà abbia e tenga il novero de' judici, notari, compagni, donzelli, berrovieri, e de' cavalli i quali avere e tenere dee per forma di Statuti, Ordinamenti, overo Reformagioni del Comune di Firenze, e de' soldati, se alcuni avesse a' soldi overo servigi del Comune di Firenze. E se trovasse alcuno difetto avere, il detto Podestà nelle predette cose punisca e condanni, cioè per ciascuno Judice in lire dugento di fiorini piccioli, e per Notaio in lire cento di fiorini piccioli, e per ciascuno donzello overo soldato a cavallo in lire cinquanta di fiorini piccioli, e per ciascuno berroviere in

lire xxv. di fiorini piccioli, e per ciascuno cavallo in lire cinquanta di fiorini piccioli, e per quante volte. E quello medesimo sia osservato in tutte e per tutte cose in messer lo Capitano e ne la sua famiglia e cavalli. E se il detto Esecutore le predette cose non facesse e non osservasse, sia condannato in lire dugento di fiorini piccioli per ciascuno e ciascuna volta.

CI.

Che i grandi non entrino nell' arbergo di messer Esecutore.

Ancora, che il detto Esecutore sia tenuto e debbia; sotto pena di lire dugento di fiorini piccioli, non sostenere alcuno grande de la cittade, contado, overo distretto di Firenza intrare nel suo albergo, nascostamente, overo palesemente, overo alcuno di quelli grandi, familiarltade overo conversazione avere se non quando comparisse dinanzi a lui per cagione d' alcuno eccesso o maleficio, il quale si dicesse essere commesso in persona o cose d' alcuno popolare per quello grande overo suo consorto; ed allora possa dinanzi a lui ed a sua famiglia comparire ed intrare nel suo albergo, e menare seco uno o due grandi i più congiunti a sè di sua schiatta. E se alcuno grande intrasse nel suo albergo, o comparisse dinanzi a lui se non come detto è, sia condannato in lire cento di fiorini piccioli, e per quante volte, per quello Esecutore.

CII.

Che la Podestà, e 'l Capitano, e loro Giudici, e famiglie, e li ufficiali forestieri debbiano essere sindacati per messer Esecutore.

Ancora, che il detto Esecutore sia tenuto e debbia, ed al suo officio pertenga sindacare i segnori Podestà, Capitauo, e Judici, e famiglia di loro e di ciascuno di loro, Judice d' ap-

pellagione, e Sindaco, Judice de le gabelle, e l' Officiale sopra i beni de' rubelli, e tutti e ciascheduno officiali forestieri, e le loro famiglie di tutte e ciascune cose, nelle quali e de le quali debbono essere sindacati e possono secondo forma di ragione di Statuti, Ordinamenti, Provisioni, o di Reformagioni del Comune di Firenze, overo sono usati d' essere sindacati per li Sindachi del Comune di Firenze, e spezialmente di quelle cose le quali lasceranno, o per negligenzia non faranno in osservagione e d' osservagione d' Ordinamenti di Justizia; e loro e ciascuno di loro condannare de le cose per negligenzia non fatte, lasciate, overo malfatte per loro overo per alcuno di loro; e tutte cose osservare e fare osservare nel sindacato di loro, e di ciascuno di loro, le quali si richieggiono, secondo la forma de li Statuti del Comune di Firenze, sotto pena di lire dugento di fiorini piccioli per ciascuno, il quale lascerà di sindacare. E se avvenisse quello Executore assolvere alcuno de' predetti, il quale dovea condannare, sia condannato in quella pena ne la quale dovea condannare il detto officiale. E colui il quale per lui fosse sindacato, si s' intenda essere legittimamente e secondo la forma degli Statuti, Ordinamenti, Provisioni, overo Riformagioni del Comune di Firenze sindacato. Salvo ed eccettato che le predette cose non s' intendano istendere overo avere luogo in messer Cante da Gobbio, presente Podestà di Firenze.

CIII.

Della cognizione di messer Executore sopra le falsitadi e baratterie de li officiali cittadini.

Ancora, acciò che coloro i quali il timore di Dio non revoca dal male, almeno li costringa la severitade de la disciplina, proveduto ed ordinato è, che 'l predetto Executore possa, sia tenuto, e debbia conoscere di tutte baratterie, frode, e falsitadi, le quali si commettessono per alcuno cittadino, contadino, o distrettuale di Firenze nell' officio del priorato, e del gonfalonierato, o di gabelle, overo in qualunque altro officio

del Comune di Firenze; e colui il quale trovasse frode, baratteria, overo falsitade avere commessa, overo de la pecunia e de l' avere del Comune alcuna cosa avere sottratto, overo occupato indebitamente, overo contro la forma degli Statuti, overo Ordinamenti del Comune di Firenze, punisca e condanni in lire cinquecento di fiorini piccioli, e più e meno, considerata la qualità del fatto e de la persona; ed in perpetuo non possa avere dal Comune di Firenze alcuno officio overo onore; salvo che se per alcuno statuto, overo ordinamento del Comune di Firenze, maggior pena fosse imposta contra i predetti, quella maggiore pena sia tenuto d' imporre.

CIV.

Che i segnori Priori non elegghino alcuno de' suoi consorti ad alcuno officio.

Ancora, acciò che ogni materia d' invidia sia tolta via, e che la distribuzione degli offici e degli onori piuvichi sia fatta egualmente, proveduto ed ordinato è, che i segnori Priori e 'l Gonfaloniere de la Giustizia non chiamino ad alcuno officio del Comune di Firenze sè medesimi, overo alcuno di loro, overo alcuno de la schiatta de' detti Priori, e Gonfaloniere, overo d' alcuno di loro, sotto pena di lire cento di fiorini piccioli, che debbia essere tolta a chi facesse contra; e cotale elezione sia vana. E che neuno possa essere eletto o ricevuto ad alcuno officio del Comune di Firenze, essendo alcuno di sua schiatta nell' officio del priorato overo del gonfalonierato, sotto pena di lire cento di fiorini piccioli a colui che ricevesse il detto officio; ed ancora cotale chiamata non vaglia.

CV.

Che ne' processi fare per messer Esecutore, si servi l' ordine, il quale si serva nella Corte della Podestà; e cognosca de' riceventi officio illecitamente.

Ancora, che il detto Esecutore sia tenuto e debbia conoscere di tutti coloro, i quali ricevessono alcuno officio del

Comune di Firenze, che a loro non fosse lecito di ricevere, vietandolo la forma degli Ordinamenti de la Giustizia, overo di Statuti, overo Riformagioni del Comune di Firenze: e colui, il quale troverae avere ricevuto l' officio contra ragione, condanni in lire xxv. di fiorini piccioli, e per quante volte, e lui rimuova da l' officio. E quello medesimo faccia di tutti gli officiali, li quali per cagione di suo officio alcuna cosa illicitamente, overo oltre che a loro sia lecito per forma di Statuti, Ordinamenti, overo Riformagioni del Comune di Firenze, avessono ricevuto dal Comune di Firenze, overo da alcuna singulare persona; e di tutte cose le quali spettano al suo officio, sia tenuto il predetto Esecutore conoscere e sentenziare, con accusa, denunzia, overo notificagione, overo sanza, eziandio se in quella non sia il nome del denunziatore, accusatore, o notificatore. E ne' processi, li quali si faranno dinanzi a lui, si servi il modo e l' ordine, il quale si serve ne la corte di messer la Podestà, se altro ordine in alcuno caso non fosse a lui assegnato.

CVI.

Delle conventicole non fare in delle chiese, ispidali, e monesteri.

Ancora, acciò che le case delle chiese, le quali debbono essere refugio de l' impotenti, non sieno fatte spelunche de' ladroni, proveduto e stanziato è, che se alcuna volta avvenisse che in alcuna casa, overo chiesa, spedale, overo monestero, nella cittade, overo contado, o distretto di Firenze, overo in case di quella chiesa, monestero, overo spedale, si facesse alcuna ragunanza d' uomini armati, a petizione d' alcuno grande overo di popolare, o per loro propio movimento, sanza licenzia espressa de' segnori Priori, e Gonfaloniere di Giustizia, sia tenuto la Podestà quelle case e casa farle dirovinare e guastare dal fondamento, se denunziato sarae a lui, eziandio non specificato il nome di colui che denunziasse, se questo troverà che sia vero, ed ancora sanza denunzia, se in alcuno modo verrae a

sua notizia; ma in cotal modo che 'l corpo de la chiesa non si guasti. Il quale disfacimento se fare lasciasse, sia punito per lo Esecutore in lire cinquecento di fiorini piccioli, e per quante volte, e neentemeno quella distruzione faccia fare lo Esecutore predetto. Procuri ancora il detto Esecutore che questi li quali facessono, overo facessono fare la ragunata predetta, e quelli li quali venissono o fossono in quella adunanza, siano puniti e condannati ne le pene che si contengono ne li Statuti e Ordinamenti del Comune di Firenze.

CVII.

Che à richesta di ciascuno sia fatta denunziagione alla Podestà, o al Capitano sopra l' osservanza degli Ordinamenti.

Ancora, acciò che la negligenzia della Podestà overo del Capitano a' cittadini ed a' distrettuali di Firenze non sia dannosa, e specialmente a coloro i quali il Popolo e 'l Comune di Fireuze reputa più cari per li loro meriti, statuto ed ordinato è, che il detto Esecutore, a richesta di ciascuno che addomandasse questo, sia tenuto, sotto pena di lire dugento di fiorini piccioli, denunziare a messer la Podestà overo al Capitano, sì come sarae addomandato, che osservi e mandi ad esecuzione in tutte e per tutte cose, sì come giacciono, tutte le Reformagioni, Provisioni, e Ordinamenti del Populo e del Comune di Firenze, fatti overo li quali si facessono in favore d' alcuni laici overo di cherici, i quali sieno o saranno citati overo richesti, overo di loro parenti, per alcuno prelato o segnore di qualunque condizione overo stato; e il die nel quale questo sarae a lui denunziato, sia tenuto per uno de' suoi notari fare scrivere negli Atti de la sua Corte. E se il detto Podestà overo Capitano, al quale così denunziato sarae, lascerà di mandare ad esecuzione, ed osservare le predette cose infra' tempi che si comprendono in quelle Reformagioni, Ordinamenti, o Provisioni, sia tenuto lo Esecutore quella Podestà overo Capitano, eziandio durante il suo officio, condannare e punire nelle pene che si contengono in quelle Re-

formagioni, Ordinamenti, overo Provisioni; de le quali condannagioni la esazione pertenga al detto Esecutore. E neentemeno quelle Reformagioni, Provisioni, ed Ordinamenti in ciascuna parte di quelle d' infino allora il detto Esecutore sia tenuto di mandare a compimento. Procuri ancora il detto Esecutore, l' osservamento de lo Statuto, il quale vieta i grandi andare overo intrare nel Palagio de la Podestà o del Capitano, se non per certe cagioni, denunziando queste cose a la Podestà ed al Capitano, sì come detto è disopra, sotto pena di lire cento di fiorini piccioli, la quale si debbia torre a lo Esecutore predetto.

CVIII.

Che niuno Rettore o altra persona cittadina, o del distretto di Firenze, ardisca in consiglio o parlamento fare romore.

Ancora, acciò che quelle cose, le quali sono trovate salutevolmente per difensione del Populo, non possano ritornare in morte di lui, per inducimento d' alcuno malvagio cittadino, statuto ed ordinato è, che neuno rettore o ufficiale del Comune di Firenze, overo alcuna singulare persona de la cittade, contado, o del distretto di Firenze, ardisca overo presummi in consiglio, parlamento o ragunata alcuna, la quale si convenisse fare a qualunque ora, alcuno commovimento overo procurare, fare, confortare i popolani che in alcuna ragunata, vociferazione, overo grida si commuovano se non forse gridasse o dicesse: Viva il Popolo! o: Viva la Giustizia! overo: Vivano i Guelfi! E che neuno eziandio de' predetti ardisca overo presummi alcuno trattato cominciare, cercare, overo trattare con alcuno segnore, overo qualunque altra persona di qualunque stato o condizione, di quelle cose le quali spettano al Comune di Firenze, overo trattare palesemente o segretamente d' alcuni ribelli del Comune di Firenze recare nella cittade di Firenze, overo ribandire, sanza espressa licenzia de' segnori Priori e del Gonfaloniere, de la quale debbia apparire piuvica carta. Ma

colui che facesse contra, incontanente il faccia la Podestà sostenere personalmente, ed a lui convinto faccia mozzare il capo da le spalle sì che muoia: la qual cosa lo Esecutore procuri che sia fatta sollecitamente. E se la Podestà lasciasse di fare queste cose, sia condannato per lo Esecutore in lire mille di fiorini piccioli. E nientemeno lo Esecutore faccia quello che fare si dovrà, overo che fosse lasciato per messer la Podestà. E se in alcuno tempo fosse nella città di Firenze sospecione d' alcuno romore, possa e sia tenuto il detto Esecutore ragunare tutti i gonfalonieri de le compagnie, e di loro consiglio fare pigliare le fortezze de la città di Firenze, le quali vedranno che si convegna, e in quello fare dimorare e stare alcuna o alcune de le compagnie de la cittade, overo parte di compagnia, o alcuni pedoni del contado, sì come vedranno che si convenga.

CIX.

Che lo Esecutore raguni i gonfalonieri delle compagnie per conservagione del Popolo di Firenze.

Ancora, che il detto Esecutore, ciascuno mese almeno una volta, sia tenuto di chiamare tutti i gonfalonieri de le compagnie, e dinanzi a loro generale proposta fare, cioè sopra la conservagione e difensione del Popolo di Firenze, e ciascuno di loro possa qui consigliare e dire quelle cose, le quali vedranno pertenere a utilitade del Popolo.

CX.

Che i discendenti de' popolari, che trattassono sovversione del Popolo di Firenze, sieno avuti per grandi, e de la loro pena.

Ancora, acciò che i traditori del popolo e li favoreggiatori de' grandi siano costretti con debita disciplina, proveduto e ordinato è, che se alcuno popolare de la cittade, contado,

overo distretto di Firenze fosse ad alcuna conventicula, overo andasse a' consigli de' grandi, ove si trattasse corrompimento overo sovversione del Popolo di Firenze, overo d' Ordinamenti di Giustizia, o dove si trattasse d' alcuno romore overo tradimento fare, overo dove in alcuno modo si cospirasse contra la libertade o stato del Popolo di Firenze, e spezialmente contro lo Esecutore, overo Priori dell' Arti, e Gonfaloniere di Giustizia, sia punito e condannato nel capo per lo predetto Esecutore. E neentemeno egli, e' figliuoli suoi e descendenti per linea masculina, sieno intesi e sieno grandi, e in tutte cose sì come grandi sieno avuti e trattati. Salvo che le predette cose non nocciano nè pregiudichino in alcuna cosa a' consorti overo parenti di cotale popolare.

CXI.

Della pena del popolare,
il quale accompagnasse e favoreggiasse grande ad alcuno maleficio commettere.

Ancora, che se convenisse alcuno, overo alcuni popolari accompagnare alcuno o alcuni grandi ad alcuni malefici commettere, e quegli malefici commettessono, overo a' grandi che commettessono, dessono aiuto, consiglio, o favore, sieno puniti e condannati nel doppio di quello nel quale si punirebbono altre volte, secondo la forma degli Statuti del Comune di Firenze; de la quale condannagione di neuno tempo possano uscire overo essere tratti, per vigore d' alcuna pace o beneficio, overo per alcuna altra ragione o cagione, se non pagassono interamente la detta condannagione, statuto overo ordinamento alcuno non ostante.

CXII.

Che i sopradetti ordinamenti abbiano luogo nelle cose che saranno.

Ancora, che tutti e ciascuni sopradetti Ordinamenti e Provisioni, e quelle cose che si contengono in quelli, abbiano luogo

e traggansi solamente a le cose che saranno, e non a le passate overo pendenti, per alcuno modo.

CXIII.

Che tutte le soprascritte cose sieno Ordinamenti di Giustizia.

Ancora, che tutte e ciascuna soprascritte cose, in ciascuna sua parte s' intendano essere e siano Ordinamenti di Giustizia, e per Ordinamenti di Giustizia sieno avuti, tenuti, e fermamente osservati, ed a tutti altri qualunqui ordinamenti, provisioni, reformagioni di consigli e statuti del Populo e del Comune di Firenze debbiono al postutto innanzi valere; ed a fortezza ed accrescimento degli Ordinamenti de la Justizia s' intendano tutte le predette cose essere fatte; e nel volume degli Ordinamenti de la Giustizia sieno scritti, non ostante nelle predette cose, overo alcuna de le predette, alcuni capitoli, statuti, provisioni, ordinamenti, overo reformagioni de' consigli del Populo e del Comune di Firenze, di qualunque condizione sieno overo nome, overo sieno dette o appellate, contradicenti in qualunque modo.

CXIV.

Della inquisizione fare per lo Executore contra gli officiali forestieri o cittadini, i quali avessono dell' avere del Comune.

Ancora, che lo Executore degli Ordinamenti de la Giustizia possa, sia tenuto e debbia inchiedere e procedere con accusa, denunzia, notificagione overo sanza, eziandio sanza nome, contra tutti e ciascheduno i quali sono stati officiali, overo li quali saranno per lo tempo, forestieri, overo cittadini, overo distrettuali del Comune di Firenze, grandi o popolari, i quali si dicessono de la pecunia del Comune di Firenze alcuna cosa in-

debitamente avere ricevuta, overo de la Camera del Comune di Firenze avere tolto o sottratto in qualunque modo, overo occupato tenere; e se alcuno in questi cotali furti overo occupagioni deprenderà overo troverà, punisca, e condannilo nel doppio di quello che così ritenesse indebitamente: e neentemeno, a restitnzione de la pecunia predetta, se non, infra 'l mese dal dì de la venuta del primo Esecutore, restituisse a' Camarlinghi ed al Comune di Firenze, salvo che per alcuno statuto, ordinamento, provisione, overo reformagione del Comune di Firenze maggior pena s' imponesse overo fosse nelle predette cose, in quella maggior pena punisca e condanni.

CXV.

Che neuno de' grandi possa entrare nel Palagio de' segnori Priori.

Ancora, che neuno de' grandi de la cittade, contado, overo del distretto di Firenze, entri per alcuna ragione o cagione nel Palagio de' segnori Priori e del Gonfaloniere, sotto pena di lire cento di fiorini piccioli, la quale a lui debbia essere tolta per lo Esecutore, e per quante volte.

ORDINAMENTI

INTORNO AGLI SPONSALI E AI MORTORII

(Codice Magliabechiano, Classe XXIX, N. 108).

Ordinamenta circa sponsalitias

In prima, che niuna donna o femmina, overo niuna altra persona per lei, dia overo doni, conceda, overo dare, donare, portare o concedere possa quando ne va a marito in dono overo per li doni i quali si sogliano donare quando ne va a marito, più che valuta o stima di lire cento; i quali doni siano in panni lini e lani, e altre cose non vietate a uso della detta donna; nella quale valuta e estima s' intendano li cofani che se usano di mandare, alla pena di lire cento per ogni volta che contra sarà fatto a chi donasse.

Item, che ciascuno sensale che faccia sensaria di matrimoni debbia portare allo officiale sopra detti ordini deputato, ogni e ciascuno matrimonio che farà la mattina, overo lo dì innanzi che tale raunamento, overo giuramento, si faccia; cioè nomi e sopranomi de' contraenti e di quali popoli, overo altra persona non sensale che a tale matrimonio desse compimento (sotto pena?) di lire venticinque. E se non vi fusse sensale o altri mezzani, siano tenuti le parti di dinunziare al detto modo, a la detta pena; e non s' intendano le predette cose denunziare, o portare a l' officiale ne' matrimoni che sia la dote da fiorini d' oro cento in giuso.

Item, che neuno iuramento o raunamento si possa fare in Fiorenza in numero più di cinquanta uomini per ciascuna parte, a la pena di lire cinquanta a chi facesse contra, cioè chi più ne rauni. E che neuna persona possa andare a tale raunamento, a la pena di lire diece a qualunque persona v'anderà, disopra il detto numero. E quelli che va a tale raunamento, vada solamente con uno compagno, e se fosse cavalieri nè possa aver quattro, e se sia judice overo medico ne possa aver dui, e non più a chi facesse contra; e ch' il detto raunamento non se possa fare se non quando sono sonati i tocchi dopo nona. E così raunati debbia andare in alcuna chiesa, e nella tale chiesa si debbia e possa fare tale giuramento e matrimonio, e non altro, a la pena di lire venticinque chi facesse contra. E che le parti siano tenute de mandare per scritto a l'officiale deputato sopra ciò, i nomi e sopranomi de' principali invitati, a la pena di lire cinquanta, salvo che non s' intenda d'aver passo il numero per li propii famigliali delli cotali che a tale giuramento anderanno secundo l'ordini.

Item, che il dì del iuramento de la donna, overo il dì che si darà l' anello si possa dare de due maniere confetti a casa della sposa, intendendose la traggea tutta per uno confetto, e non più infin che non è ita a marito, alla pena di lire cinquanta e per quante volte si contrafacesse. E che il dì del iuramento lo sposo nè altri per lui non possa nè debbia dare desinare nè cena a le donne che vanno a tale corteo; e non s' intenda di figliuola, sorocchia, nepote, cognata, cioè moglie de suo fratello. E che a tale corteo, innanzi al dare de lo anello, non possano nè debbiano andare più che quattro donne, alla pena detta. E che lo sposo non possa andare il dì del iuramento a vedere la sposa con più de quattro compagni, e colui che venisse per lui da parte della sposa, con quattro compagni, e non più, alla detta pena.

Item, che qualunque sposa, o donna che de nuovo andarà a marito, possa andare a cavallo sì veramente che debbia tornare a piede a casa de lo padre, overo di suoi parenti si come è usato, e con lei possa andare infino in numero di diece donne e non più; e quando tornarà a casa de lo padre, o di suoi,

debbia andare a piede accompagnata de due donne overo uomini, e non più, a la pena di lire cento per ciascuna volta che contra fosse fatto; salvo che se ella andasse o fosse menata fore della cittade di Fiorenze, overo de fore venisse nella cittade, possa andare e tornare a cavallo; e salvo che le moglie di cavalieri, sia loro licito, e de tornare a cavallo.

Item, che a le nozze non possa avere nè essere più di venticinque donne, de le quali ne sieno le diece da parte della donna nuovella, e quattordice da la parte de lo marito; e non s' intenda nel detto numero madre, sorocchia, o altre donne, femmine, o fanciglì che siano residenti nella casa dello marito a uno pane e uno vino; nè più di dece uomini, nè più d' otto servidori i quali non si possano vestire de niuno d' uno assiso overo a intaglio, ne più de dui trombadurl, uno naccarino, e dui altri iocolari, si vorran, e non più, a la pena di lire cento per ciascuna volta e cosa al marito che contra facesse. E che dal dì delle nozze, e lo dì seguente innanzi nona, se no nei detti due die non si possa avere trombe, trembetta, o naccara, nè più de dui servidori, non intendendosi i servidori residenti in della famiglia della detta casa, a la pena di lire venticinque a lo marito detto, e a pena di lire diece a ciascuna altra persona che oltra a ciò facesse, o v' andasse. E che niuno modo o verso ne lo tale luogo si possa carolare, danzare overo ballare, fuore della casa dove sono tali nozze, de dì overo de notte, con lume overo sanza lume, a la pena di lire vinticinque per ciascuna persona e volta che fosse fatto contra, così a chi ballasse come a chi facesse fare. E che il dì delle nozze solamente si possa dare confetti, e non si possa dare alcuno confetto prima overo poscia a cinque die, a la pena di lire venticinque; ed intendasi due manere confetti, contandosi la traggea tutta per una maniera. E che alle dette nozze non possa avere più di tre vivande tra le quali possa essere uno rosto con torta chi vuole. E quello arrosto e torta s' intenda sola una vivanda, non intendendosi per vivanda frutti e confetti. E che non possa apparecchiare nè avere per tutto el corredo de le nozze più che venticinque taglieri de ciascuna vivanda, intendendosi per vivanda raviuoli overo bragiere o tortelletti; salvo che a le nozze di cavalieri possano

di nuovo, alcuna roba o vesta, o pure ad aleuno uomo di corte nè ad alcuni per la detta cagione, e a la tale corte, a la pena di lire cinquanta per ciascuna roba donata o mandata. E che a la pena detta, non si possa mandare o donare altre robe che quella o quelle che el tale cavaliari avesse indosso el tempo che si bagna per ritenere la cavalleria il dì seguente, a la detta pena per ogni roba donata o altra a quella o quelle.

Item, che niuna persona, il quale fosse fatto cavaliere di nuovo, overo tornasse fatto in Fiorenze, anzi per quindici dia e dippo'per altri quindici che seguiteranno, non possa o gli sia licito stare, andare ovaro essere in alcuno altrui convito dove sieno più che dudici omini, a la pena di lire cinquanta, e per quante volte.

Item, che ne'sopradetti capitoli, dove parla e fa menzione di divieti che si trovano per l' officiale, intendasi e siano pienamente del Comune di Florenze, divegnendo a le mani del Camarlingo de la Camera del detto Comune. E cha il detto officiale a ciò deputato, che sarà per li tempi, sia tenoto, a la pena di lire cinquanta, il detto die overo sequente di dopo il trovamento, consegnarlo al detto Camarlingo del detto Comune di Fiorenze, presente e chi sarà per li tempi.

Ordinamenta Mortuorum.

Item, considerando la infrascritte cose massimamente a torre spese le quali sono disordinate, massimamente a le sepulture di morti, e providero e ordinaro, che la sepultura d' alcuno uomo overo donna di chiunche serà età non abbiano, nè portino a la sua sepultura alcuni torchi di cera, overo doppieri che se portino a quella sepultura con aste, nè portare nè avere possano a onorare quello morto a la sepultura più che due ceri, overo doppieri di peso tramendue trenta libbre di cera al più, overo quattro torchi di cera

overo doppieri di peso di libre diece per ciascuno di quelli il più; eccetto che a onorando gli corpi di cavalieri di corredo infino in otto doppieri, overo torchi di peso di libre diece di cera per uno. E alle sepulture di judici infino in sei doppieri overo torchi di peso di libre diece di cera per ciascuno doppiere. Sieno e essere debbiano di cera colata sopra il lucignolo di quelli cotali torchi e doppieri senza aste; e che i ceri e doppieri i quali non se lasseranno a la chiesa ove quello corpo seppellire si doverà, si spengano incontinente sepellito il corpo e fatto il partimento della gente da quella chiesa, e poscia così spenti si portino e portare se debbiano a lo speziale, overo altra persona da la quale saranno comperati solamente, e non a la casa unde uscirà, overo tratto serà quello corpo morto. E che niuna persona mandi, porti, overo mandare o portare faccia al luogo dove sepellire si doverà alcuno corpo morto, per dare, e non dia nè dare possa, overo debbia altrui singulari persone, overo luoghi, collegio, overo università, per cagione d'alcuno morto, alcuno torcetto overo ceretto di cera, ma solo candele di cera semplice usate solamente di diece per libra, o donde in suso dando a ciascuno di loro una candela solamente, possano ancora mandare portare e dare torchietti overo ceretti al Vescovo o al suo Vicario ed a ciascuno abate mitrato, se avenisse che fusse a l'esequie di tale corpo morto, overo due candele dare; e dare fare a ciascuno cherico, overo religioso il quale serà abate, priore e guardiano, overo maggiore, overo di simele dignità, ed a ciascuno canonico cattedrale della chiesa di Fiorenze, cioè che vi fusse a l'esequie di tale corpo morto. E che niuno spezlale overo altra persona venda ad alcuna persona, per onorare alcuno corpo d'alcuno cittadino o contadino, alcuno o alcuni ceri, torchi, o doppieri di maggiore peso che XV. libre, con papiri overo lucignuoli per ciascuno ciero overo doppiere; salvo che per le predette cose non s'intendano vietate che torchi di cera, e doppieri delle compagnie e fraternità a onorare quello cotale corpo licitamente avere si possano; ancora altri ceri, torchi, doppieri, degli quali è fatto di sopra concedimento, ed ancora con aste. E se alcuno contra farà overo averà fatto, overo venire farà, overo permetterà per qualunque modo, per

fra tutte: e quella medesima osservazione e pagamento s' intenda e sia di quello, o quelli che morisseno di fuori di Fiorenze o del distretto a qualunque otta fosseno fatti alcuni ossequii, luminarie, rinnovali od annovali, overo messe. E salvo che corpo di cavalieri di corredo i quali onorare si possano e per tre luminarie overo circa ne la quale overo sotto la quale fosse il corpo infino, in cinquanta libre di cera, non ostante le cose sopradette.

Item, che' torchi overo doppieri che se portano a onorare i corpi morti quando se sotterrano in Fiorenza, debbiano essere di cera pura, e ancora vecchi coperti di cera nuova. E che niuno speziale faccia o tenga fatti, o faccia tenere alcuno cero o doppiero, candele, torchietto, o figura, o imagin, membro o parte d' alcuna imagin altro che tutta pura e netta, pena lire cinquanta a chi facesse contro: e l' ufficiale sopra ciò sia tenuto di cercare, alle chiese secretamente e palesemente dove si ripone il corpo e altrove, chi facesse contro; e possano essere fatti i detti torchi e doppieri prima a mano e poi colata sopra la cera.

Item, che' lucignoli, doppieri, torchi e ceri che si adoperano a' morti siano di bambagia, a pena di lire vinticinque per ciascuno doppiere, torchio o cero, salvo che vi si possa porre e mettere infino in una oncia d' accia a ciascuno doppiero e torchio e non più.

Item, che niuna persona vesta o facela vestire alcuno corpo morto che di stamegna bianca foderata di zendado e il cappuccio o cappellina di panno foderata di zendado, o altra pelle senza altra cosa sopraposta al guarnimento de dosso o di capo, a pena di lire vintiecinque a chi facesse contra; la qual pena sia tenuto padre, figliuolo, fratello, o marito de la persona morta, salvo che' cavalieri morti, iudici e medici possano essere vestiti di sagia d' Irlanda d' ogni colore foderata *dicto modo;* e disopra possano avere uno drappo a oro ed a seta; e se non è cavalieri o iudice o medico non possa avere il detto drappo o drappi. E quando alcuno corpo si porta a la chiesa o sepultura sia coperto per tutto, a la detta pena chi contra facesse in alcuna delle dette cose. E che ad alcuno corpo di donna o fanciulla morta non si possa porre alcuna perla, pietre preziose, anello in dito, o

altra cosa sopraposta, salvo che possa avere uno anello e una benda non de più pregio che soldi trenta, pena lire vinticinque a' sopradetti che facessono contra, o lascinssero fare. E che a corpo morto di niuna persona di qualunche condizione ella sia, si possa portare o avere o tenere niuna armatura, sopraveste, o coperta, bandiera, pennone, drappellone, overo scudo, a la detta pena; salvo che a' corpi morti di cavalieri si possa tenere e avere uno scudo e una bandiera di zendado a sue armi, overo altrui.

Item, che niuna persona ponga o faccia porre sotto d' alcuno corpo morto altro che una materassa o coltrice colla quale si cavi de la casa tanto che si porti a la sepoltura, nè sopra il morto altro che una coltra, pena lire vinticinque sopra detto modo e ordine; salvo chi pigliasse abito alcuno possa aver sopra la coltre panno di quello abito è indosso, o coltra d'ogni compagnia; salvo che se la tale compagnia avesse drappo d'oro o di seta, non si possa portare se non detto modo.

Item, che niuna donna che sia rimasa vedova possa avere nè ricevere da la casa d' onde escie o fusse uscita, o da figliuoli o reda de lo marito alcuna vesta, giubba, cotta o cintura, ne la qual cintura sia oro nè ariento, o cofani, o altra cosa. E non sia licito dare, mandare o concedere alcuna cosa, contra a la pena di lire cinquanta; salvo che possano avere e recevere una guarnaccia e gonnella e mantello vidovile, foderata la guarnaccia di zendado overo dossi di vaio, e lo mantello di zendado; salvo che fusse moglie di cavalieri possa essere lo mantello foderato di dossi di vaio, e possa avere ciascuna donna dui veli e una benda; e oltre a tutte queste cose ciò che il marito per suo testamento o codicillo li lassasse e non altro.

Item, che per cagion d' alcuna donna che morisse maritata, non si possa mandare a casa de lo padre o de' suoi conjunti della morta, cofani, panni overo altra cosa, alla pena di lire cento a chi manda e riceve; salvo che se alcuna donna morisse e non rimanesse di lei figlioli di tal matrimonio, possano ricevere i suoi conjunti infino a la valuta di loro conto il più.

Item, che ogni e ciascuna donna che sarà in alcuna casa donde si cavasse alcuno corpo morto, come sono tornati da la

sepoltura o chiese, incontinente debbiano uscire de la tale casa e luogo il ditto dì. nè da inde a tre dì che seguiteranno non non possano nè debbiano ritornare alla datta casa o luogo nè altra donna, bene che non fosse stata al morto nè ad alcuna casa dove fosse rimasta alcuna donna vedova nel detto tempo . . . . . a la pena di lire vinticinque; salvo che vi possa andare e stare moglie, madre, avola, bisavola, sorocchia carnale, o cognata, figliola, nipote, bisnipote, nuora, matrigna, cognata o moglie del fratello del tale morto infino in terzo grado a legge di chiesa, salvo che quattro donne possano rimanere nella detta casa, ogni tempo. E che in alcuna cena o desinare che in tale casa si facesse, non si possa dare più de due vivande. E che se alcuna donna vidova uscisse d' alcuna casa dove è tratto il morto, possa essere accompagnata infino dove vorrà andare, sì veramente che le donne che vanno con lei non vadino dentro a quella casa o loco, salvo ne' detti gradi o numero a li quali sia licito stare, altremente non, a la detta pena.

Item, che niuna persona che vada ad alcuno corpo morto non possa menare seco più che tre compagni, salvo che se fusse iudice o medico ne possa menare infino a quattro compagni; e se fosse cavalieri ne possa menare infino in sei compagni, non vi contando in numero alcuno famiglio di sopradetti, alla pena di lire vinticinque a chi menasse come a chi andasse, salvo che a la Compagnia de la Misericordia o di santa Reparata, e ogni altra compagnia possano licitamente menare e andare, al modo usato, ogni numero.

Item, che niuna persona faccia di novo alcuna vesta nera, sanguigna, persa, gerofanata, o che tragga a nero o a bruno per XV. dì dinanzi a la morte d' alcuna persona o per cagione di quella per sei mesi poi che seguiteranno, salvo moglie, figliola, sorocchia carnale, cogina, ovvero fante ch' avesse portato scudo o bandiera d' alcuno cavalieri. E che niuna donna porti vedovatico se non per la morte del marito, padre, madre, figliolo, figliola, sorocchia, fratello, cugnato, cugnata, e allora per quattro mesi al più; e per la morte del nipote, fratello del padre, o socero dui mesi al più; e per ogni altra persona quindici dì al più: pena lire XXV. per ogni volta che fusse fatto contra.

Item, che niuna persona faccia per alcuno corpo morto, o faccia fare alcuna arca de legname, salvo che le sepulture di cavalieri, e non vi si possa porre sopra alcuno drappo o tappeto se non come disopra è detto, a pena di lire cento, e salvo che in su la detta arca di cavalieri possano fare dipignere loro armadure o altre cose, eccetto che alcuna insegna o arme del Comune di Firenze, o Popolo, a la detta pena.

Item, che niuno banditore di morti, o de' beccamorti possa retenere di niuno morto che bandisse più che soldi otto, salvo che li banditori de' quartieri ne possano avere diece, e per vestura d' alcuno morto possa ricevere soldi cinque se sarà da XII. anni in suso, e da inde in giù soldi II. e non più, e intendasi fra tutti che lo vestissero. E per fare alcuna fossa d'alcuno morto overo aprire monimento per riporre il morto, e per riponitura, possa avere infino in soldi otto, se il morto sarà da dieci anni in suso, e da inde giù soldi tre; salvo che quelli morti che si seppelliscono per la Compagnia della Misericordia, e non possino torre più di tre per uno se sarà de XII. anni, o da inde in suso, e da XII. anni in giuso soldi dui. E per lo invitare regole, stendere panche, spazare vie o porre stoie, in niuna casa, possa torre o ricevere. E per portatura de' torchi e doppieri o torchietti e recare per cagione d' alcuno morto e portare e arrecare da speziale o altrove, d' età de XII. anni o da inde in su soldi due, e da inde in giù soldi uno. E che niuno speziale o altra persona addomandi nè possa addomandare per prestanza d' alcuna bara, della detta età in su più che soldi due, e da XII. anni in giù soldi uno. E che niuno delli detti banditori o beccamorti o altra persona possa nè debbia addomandare o ricevere alcuno denaio o altra cosa più che e' sopradetti salari per vino o per altra cagione, a la pena di lire vinticinque per ogni volta fatto contra, ed a restituire tali denari tolti più o altra cosa che fosse. E che per cagione d' alcuno morto overo mistieri non si possa dare alcuno commiato ne' a la chiesa, nè a casa nè altro per la detta cagion, a la pena di lire XXV. chi tale comiato desse o facesse dare per ciascuna volta.

Item, che niuna persona per cagione de le sopradette, eccetti banditori e fosseri (intendendosi i fosseri del popolo onde

il morto vada) non venga a lo corpo che si debbia sepillire da casa o luogo dove è tale corpo se non sarà invitato, e se v' andasseno e venisseno, non possano adomandare alcuno denaio per alcuno servigio fatto in ciò, nè per alcuna cagione, a pena di lire cinquanta per ogni volta. E che niuno banditore o beccamorti o altri che faccia ufficio di morti si possa pagare de niuno altro servigio o ufficio, alla detta pena. E non s' intenda per li banditori, che bene si possa pagare per tutti essendovi stati e fatto quello officio per lo quale si pagarà.

Item, che niuno beccamorto o banditore o altra persona possa tenere pegno nè niuna cosa de lo speziale, cioè coltre, bara, torchi o simile cosa a l' officio di morti per alcuno servigio in ciò fatto, a la pena di lire XXV. e rendere le cose (e in ciò si creda al iuramento de lo speziale) e non possa rompere bara, cerotti, doppieri o altra cosa di tale officio, a la detta pena per ogni volta, credendo al iuramento del detto speziale, e de chi facesse le spese. E siano tenuti li detti beccamorti e persone le sopra dette cose, uffici che a loro s' appartengono fare pienamente e bene per li sopradetti salari, nè ricusare di non volerli fare quando ellino overo alcuno di loro sia richiesto, in persona overo a la casa, per alcuno convito del morto, o spenditore a ciò diputato, a la pena di lire cento per ogni uno di loro e quante volte e difetto fosse fatto, credendo al iuramento di chi facesse le spese overo convito del morto, ovaro alcuno di loro degno di fede.

Item, che niuna persona, che vada ad alcuno mistiere d' alcuna persona morta di fuori di Fiorenze, possa nè debbia menare seco più che uno compagno, salvo iudice o medico ne possa menare (?), e se fosse cavaliere ne possa menare quattro, non contando famiglia d' alcuno di loro, a la pena di lire venticinque d' ogni persona che contra facesse. E che a tale mistiere non se dia nè possa dare alcuno comiato, ma come gli uomini si pongano a sedere, stando poco, se debbia partira del detto loco senza aspettare alcuno comiato, a la detta pena, chi facesse contra.

Item, che se a caso venisse che per l' officio del detto messere Esecutore presente e chi sarà per li tempi sopra la pro-

vigione de le predette cose stanziate e ordinate, il suo notaio trovasse con dui de' suoi berrovieri almeno che se facesse contra li presenti ordini e stanziamenti, overo contra ad alcuni di quelli, creda e dea fede al detto notaio con dui de' berrovieri suoi al suo iuramento, che rapportasseno fatto contra i presenti ordini o alcuno di quegli. Intendendosi degli ordini e provisioni che parlano della cera e morti e divieti di quelli. Ed in ciò si possa costringere i figlioli, eredi, o marito per la moglie, e fratelli, e altra persona che facesse contra, e intendasi e sia come se il detto messere Esecutore, notaio e berrovieri avesseno trovato.

Balia officialium.

Volendo che ogni e ciascuna cosa infrascritta e soprascritta, che sono negli presenti ordinamenti e stanziamenti, abbinno piena fermezza, provediremo ogni cosa infrascritta. In prima che ogni e ciascuno ordinamento e provisione vaglieno e debbianosi osservare e mandare ad esecuzione in ogni e ciascuna cosa secondo che giace. E debbiasi bandire alle loggiora usate della città di Fiorenze da parte de messere Esecutore, almeno una volta infra il suo officio; e che mandi la sua famiglia cercando per la città di Fiorenza degli ornamenti, veste e altre cose vietate di sopra, almeno le pasche, domeniche, e di solennità, e a quegli luoghi dove crede trovare che se faccia contra le cose soprascritte; salvo che non li sia licito entrare, cercando de sopradetti divieti o alcuno di quelli, in veruna chiesa, salvo in quella casa o case dove avesse nozze, nè perciò mandi sua famiglia, salvo che per li divieti delli ordini di morti possa cercare in casa, in chiesa e dove a lui e sua famiglia piacerà. E che il detto messere Esecutore e sua famiglia ciascuno mese faccia investigamento contra le persone che facesseno contra li presenti ordinamenti o facesseno fare, almeno due volte ogni mese. E faccia iurare in ciascuna inquisizione ed esaminare diece testimonii, e loro detto apparisca negli atti suoi; e chi fosse trovato

con alcuno difetto, incontanente, a richiesta del detto messere Esecutore e sua famiglia, mostrino se hanno alcuna cosa disopra vietata, e se non mostrasseno in sua richiesta tengase e sia per confesso de quelle veste e cose che dirà il detto messer Esecutore e sua famiglia avere trovato. E la tal persona trovata, una o più che fosseno, debbia dire al detto officiale nome e sopranome e marito, se l' avesse, e populo, a la pena di lire cento chi facesse contra. E che tale donna trovata cogli sopradetti divieti sia, sia detenuta in alcuna via pubblica o chiesa, e se fosse omo sia menato in forza del Comune tanto che di tal cosa trovata, secondo che parlano gli presenti ordini e provisioni, debbia fare il sodamento e facciaio pienamente. E d' ogni condennagione che il detto messere Esecutore o sua famiglia farà o facesse e con effetto riscoterà secondo gli ordini, debba avere soldi due per libra: de le quali cose e ornamenti trovati, vietati al detto modo, debbiase eredere a lo rapportamento con iuramento con due di berrovieri e del notaio de sua famiglia che dicano che abbino trovato; e nientemente proceda per inquisizione come a lui piace, a suo movimento overo a stanza de chi volesse denunziare, accusare overo notificare senza pagare per ciò alcuna gab. ; o sodare de perseguitare. Ed a ciascuna persona sia, sia licito accusare, notificare overo denunziare ogni e ciascuna persona che farà o facesse contra i presenti ordini e stanziamenti. E il Camarlingo de la camera del Comune di Fiorenza che vi sarà per lo tempo, venuta o venute le tali condannagioni in camera a le suoi mani, paghi e pagare sia tenuto e debbia al detto messere Esecutore e sua famiglia soldi due per lira detto modo, e la quarta parte a tale accusatore che accusasse de' capitoli dove pienamente è dichiarata la quarta parte de l' accusare senza alcuna licenzia o bolletta de signori Priori di Fiorenze che per lo tempo saranno. E che niuno contadino o distrettuale di Fiorenze, sia ne' possa essere condennato o molestato d' alcuna delle predette cose, se non de quelle, e quando e' fosse trovato dal detto officiale o sua famiglia detto modo. E debba e sia tenuto ispacciare ogni processo infra quindici dì che verranno dal dì de la prima richiesta, compitando il contadino e distrettuale infra vinti detto modo. E non possa condennare se non passa i cinque

di il cittadino, e otto di passati il contadino dalla prima richiesta; e debba fare le condannagioni palesemente a ore debite nel suo palagio, e ascoltare con uno de' notari de la Camera deputati a le condannagioni, e darli a lo detto notaio in pubblica forma incontinenti anzi che elio si parti de lo suo palagio la detta condennagione, o poi che fosseno o saranno in ciò ogni altro ordine fatto per lo Comune di Fiorenze.

Item, che il detto messere Esecutore e sua famiglia siano tenuti e debbiano scrivere ne' suoi atti e del Comune di Fiorenze ogni processo e trovamento e apportamento che se fa per lo suo officio di chi fosse trovato in alcuno divieto delle sopradette cose, infra il secondo di che seguita. E sia tenuto di dare copia d'ogni processo e atti e scritture, fatte nelle presenti cose a chi le domandasse innanzi al contestare de la lite.

Item, che il detto officiale possa condennare ogni e ciascuna persona che in sua corte celasse verità in esecuzione o processo de lo suo detto officio, o commettesse fraude o falsità, in fino in lire vinticinque; e chi dicesse testimonianza falsa in lire cento per ogni volta, e nondimeno condennare secondo il divieto trovato. E siagli licito condennare come non servasse i suoi comandamenti intorno al detto suo officio, avendo rispetto a la qualità de la persona e de lo delitto.

Item, che al detto messere lo Esecutore sia licito cognoscere, procedere e condennare sopra ogni e ciascuna cosa che si commettesse contra i presenti ordini o provisioni, durante il suo officio; e che a' processi e sentenzie che si dessono per lui, secondo gli presenti ordinamenti, appellare overo di nullità opporre non si possa. E che el detto messere Esecutore e sua famiglia siano tenuti e debbiano osservare e mandare ad esecuzione ogni e ciascuno degli ordinamenti e reformagioni, a la pena di lire cento per ciascuna volta che fosse fatto contra.

Item, che il detto messere Esecutore e sua famiglia, diposto il detto suo officio, debbiano stare a sindacato de questi ordini e statuti come dell'altro officio e ordine de Justizia, sotto quegli medesimi sindaci e ufficiali deputati a sindacare il detto messere Esecutore, cioè da ogni fraude, falsità, baratteria, negligenzia. E possino egli e sua famiglia essere condennati di quella e

d'ogni altra e ciascuna cosa che avesseno commesso o commettesseno per ogni mo' che sindacare si pote; e dee giurare e stare a sindacato e osservare tutte cose che a sindacato si richiede, e a sentenzie date per li officiali deputati per lo Comune di Fiorenze a sindacare; non partirsi nè possa appellare, nè opporre, nè adomandare ristituzione, ma obbedire ogne sentenzia data per loro; e siano tenuti stare in Fiorenze a loro spese infino al pagamento fatto d'alcuna condennagione de lui o di suo notaio overo famiglia, se alcuno e più ne fosseno condennati.

Item, che sia licito al detto messere Esecutore procedere a suo agio come vorrà contra ogni e ciascuna persona che impedissino il suo officio a notaio o sua famiglia cercando di tali divieti; e se gli trovasse colpevoli, possagli condennare infino in lire cento per ogni volta, considerata la qualità della persona e impedimento.

Item, che il detto messere Esecutore, debbia e aver possa due messi ogni due mesi, con salario di lire tre il mese per ciascuno messo, pagandoli el Camarlingo della Camera del Comune di Firenze de la pecunia del detto Comune. E che più ne oltra al detto salario avere nè ricevere possano, nè chiedere alcuna cosa, nè candele, nè manicare, nè bere per cagione d'alcuno morto, e per cagione del detto officio, a la pena di lire venticinque per ogni volta che alcuno ne facesse contra, ed a rendere quello che avessono tolto o ricevuto. E che gli detti messi si debbiano chiamare per l'officio de' signori Priori e Gonfaloniere de Justizia. E chi v'è stato due mesi, non vi possa stare gli altri due seguenti.

Item, che se per inquisizione, notificazione, overo alcuna persona fosse condennata e non per lo trovamento de lo detto officiale, e fosse confesso nella prima esaminazione, possa e debbia il detto messere Esecutore condennare chi così sarà confesso, nella metade che sarebbe se fusse stato trovato, e sia e tegnasi essere condennato secondo l'ordine e reformagioni e provisioni predette.

Item, che chiunche serà condennato per vigore degli presenti ordini e provisioni che abbia fatto contra gli ordini predetti e paghi in pecunia a lo camarlingo de la Camera

di Fiorenze per lo detto Comune ricevaute, infra diece dì dal dì de la condennagione, la metà, debbia e possa essere cancellato ed assoluto licitamente da quella condennagione. E chi non averà pagata la condennagione fatta, come disopra è detto, infra quindici di dal dì della condennagione compitando, intendasi e sia condennato per lo detto officiale ne lo quarto più de la tale condennagione, e passato il termine possa essere costretto e sia, e così ogni e ciascuno suo mallevadore in avere e persona.

Item, che in tutti questi ordinamenti e provisioni possano essere costretti ogni e ciascuno condennato e loro mallevadori in persona e beni, e disfare i loro beni, e il marito per la moglie, el padre e la madre per lo figliolo e figliolà maritata ad alcuno forestiere, el fratello carnale per la sorocchia non maritata, overo maritata ad alcuno forestiere, e non avessa padre. E chi facesse contra e fossa minore de XIIII. anni, siano tenuti padre, madre, tutori e tutrici per quelii tali femmine e maschi; e maschi che hanno madre che stea con tale fanciulla in famiglia a uno pane e vino. E se la persona condennata venisse in forza di Comune, non sia tenuta alcuna persona per lei, nè gravata.

Item, che ogni quantitade di pecunia che si paga per lo marito d' alcuna donna al Comune di Fiorenze, o altrui a suo nome per alcuna donna, si stimi e ditraggasi e levisi de la dota, di tale donna condennata, e di fatto e per piena ragione s'intenda e sia sufficiente prova cioè a la condennagione di tale donna senza altra prova, ed intendasi e sia dirittamente condennata.

Item, sia tenuto e debbia il detto messere Esecutore consegnare a la camera del Comune di Fiorenze a' notai, deputati o che si deputasseno a la guardia degli atti e de libri e condennagioni del detto Comune, ogni e ciascuna scrittura e atti nel detto officio per lui e sua famiglia fatti e scritture ne la fine del suo officio, a la pena di lire dugento.

Item, cha ogni e ciascuno ordinamento e provisioni in ogni parte e membro disopra dichiarati vagliano, tegnino, osservinsi, e mandinsi ad esecuzione pienamente, e con effetto, e innanzi vagliano e sopravalere debbiano con effetto a tutti ed a ciascuni statuti, ordinamenti e provisioni degli consigli de lo

detto Popolo o Comune di Fiorenze. E che ogni e ciascuni statuti, reformagioni e provisioni di consigli del detto Comune e Popolo di Fiorenze, da quindici anni adrieto fatti, compilati, creati, ordinati e fatti per intorno alle predette cose o materie, o alcuna di quelle, o date overo concedute alcune balie, o che dovesse cognoscere ad alcuno officiale del Comune di Fiorenze in alcuna cosa, sia e essere debbia, e intendasi essere con effetto casse e vane, e di niuno valore, efficacia e momento, e quelle cassaranno ed annulleranno pienamente. E che niuno officiale del Comune di Fiorenze presente, o chi sarà per innanzi, overo altra qualunche persona, cittadino o forestiere possa nè gli sia licito quelli ordinamenti, provisioni, statuti e reformagioni usare, proponere, overo allargare in alcuna cosa, salva la libertà de la santa madre Ecclesia in ogni sua parte.

Item, che nelle predette cose e ciascuna di quelle si debbia e possa pienamente cognoscere, diterminare e finire in prosciogliere e condennare come e in che modo determinerà il detto messer Executore e sua corte, salvo la intenzione de lo capitolo de li miserabili, senza commettere niuna questione che nascesse o condennare a punto di ragione, overo a consiglio d'alcuno altro savio, ma sia e essere debbia a diliberazione sua come detto è, a buona equità, e secondo il fine e l'intendimento a che furono fatti questi ordini.

Item, che a niuna persona sia lecito nè possa adimandare o fare dimandare d'alcuna delle predette cose consiglio di savio a le suoe spese, overo altro modo, nè il detto messere Executore e sua corte tale consiglio dare nè concedere, a pena di lire dugento a chi facesse contra.

PROCESSO

DI

FRATE GIROLAMO SAVONAROLA

(Tratto da varii Codici della Magliabechiana)

Prima Esamina fatta di fra Jeronimo di Niccolò Savonarola da Ferrara dell' Ordine de' Predicatori.

In Dei nomine amen. Anno Domini ordo eius Incarnationis 1498. *Iudictione prima, die vero decima nona aprilis.*

La infrascritta esaminazione di fra Jeronimo di Niccolò Savonarola da Ferrara dell' ordine de' Predicatori, fatta di lui dalli speciali e prudenti uomini Commissarii, ed Esaminatori delli Excelsi Signori Fiorentini, da loro Excelse Signorie solennemente eletti e deputati, cioè:

Per numero de' Gonfalonieri.

Carlo di Daniello Canigiani. — Giovanni di messer Giannozzo Manetti.

Per numero de' Dodici.

Giovanni d' Antonio Canacci — Baldassarre di Bernardo Brunetti.

Per numero de' Dieci.

Piero di Daniello degli Alberti — Benedetto di Tanaj de' Nerli — Tommaso di Bernardo Antinori.

Per numero degli Otto nuovi.

Doffo di Agnolo Spini — Francesco di Luca di messer Massimo degli Albizzi — Giuliano d' Jacopo Mazzinghi — Piero di Bertoldo Corsini — Braccio di messer Domenico Martelli — Lorenzo di Matteo Morelli — Antonio d' Jacopo Ridolfi — Andrea di Giovanni Larioni — Alfonso di Filippo Strozzi.

Tutti cittadini fiorentini, i quali nella detta infrascritta Esaminazione procederono in questo infrascritto modo, in compagnia ancora e presenza di messer Simone Rucellai, e di messer Tommaso Arnoldi canonici fiorentini, per ordine e commissione di Papa Alessandro sesto.

A dì VIIII. del presente mese d' aprile il detto fra Jeronimo interrogato ed esaminato a parole senza tormento sopra le cose che nella infrascritta esamina sono contenute e descritte.

Dipoi a dì X. di detto mese fu esaminato nella sala di sopra del Bargello, prima a parole, poi con minacce, poi con tortura, ed ebbe detto dì in dua volte tratti tre e mezzo di fune.

Dipoi a dì XI. XII. XIII. XIIII. XV. XVI. XVII. fu ogni di esaminato circa le medesime cose con parole e conforti senza alcuno tormento, o lesione di corpo: e benchè in tutti detti dì in alcune cose variassi, dicendo quando a un modo e quando a un altro, nientedimeno dipoi a dì XVIII. di nuovo interrogato a parole, senza tortura o lesione di corpo, confessò e affermò essere vero quanto nella detta infrascritta Esamina si contiene e così dipoi questo soprascritto dì XVIIII. di aprile, medesimamente senza tortura o lesione di corpo, ma a parole umane e conforti avendo di nuovo riletto e considerato tutta la infrascritta Esamina, raffermò e disse in presenza de' soprascritti Canonici e esaminatori e commissarii, esser vero in tutto e per tutto quanto in detta Esamina si narra, che sono carte 24. di foglio con questa d' una medesima mano; così s' è soscritto spontaneamente di sua propria mano.

La verità è questa: che circa XV. anni fa essendo io nel monasterio di S. Giorgio, la prima volta che io fui a Firenze

con fra Tommaso Strada, quale è morto, e 'l quale parlava a una sua sorella monaca, e in quel mezzo in chiesa io pensava di comporre una predica, nel pensar mi venne alla mente molte ragioni (furono circa sette) per le quali si mostrava che alla chiesa era propinquo qualche flagello; e da quel punto in qua cominciai molto a pensare simil cose, e molto discorsi le scritture. E andando a S. Gimignano a predicarvi, cominciai a predicare, in dua anni che vi predicai, proponendo queste conclusioni, che la chiesa avea a essere flagellata e rinnovata, e presto; e quello non avevo per rivelazione, ma l' avevo per ragioni delle scritture, e così dicevo; e in questo modo predicai a Brescia e in altri luoghi di Lombardia qualche volta di queste cose; ove stetti anni circa 4. dipoi tornai a Firenze (che dal dì ch' io fui in S. Giorgio, come di sopra è detto, alla tornata mia a Firenze vi corsono anni circa a sette di tempo) e cominciai el primo dì d' agosto in S. Marco a leggere l' Apocalisse, che fu nel 1490. e proponevo similmente le medesime conclusioni di sopra dette. Dipoi la Quaresima predicai in S. Liparata el medesimo, non dicendo però mai l' avessi per rivelazione, ma proponendo che credessino alle ragioni, affermando questo con più efficacia che io potevo. Dipoi passato Pasqua di quella quaresima, fra Salvestro tornando da S. Gimignano mi disse, che non dubitando delle cose che io dicevo, e reputandomi pazzo, li apparve in vigilia visibilmente, secondo disse lui, uno de' frati nostri morto, il quale lo riprese e dissegli queste parole: Tu non dei pensare questo di fra Jeronimo, perchè tu lo conosci. E dipoi ebbe molte altre apparizioni simili, secondo mi disse fra Salvestro, e però oltre al desiderio et accensione ch' io avevo di predicare simili cose, m' accesi ad affermare ancora in qualche parte più che prima: benchè in fatto fussino tutti mia trovati, e per mio studio; e vedendo la cosa succeder bene, andai più avanti. Vedendomi crescere la reputazione e la grazia nel popolo di Firenze, cominciai a dire che l' avevo per revelazione, e così cominciai a uscire forte fuora, il che fu una mia gran presunzione, e molte volte dicevo delle cose che mi riferiva fra Salvestro, pensando qualche volta fossino vere. Nientedimeno non parlavo a Dio, nè Dio a me in alcuno speciale modo, come Dio

suole parlare a' sua santi Apostoli, Profeti, o simili; ma andavo pure seguitando le mie prediche con la forza e industria dello ingegno, e presuntuosamente affermavo quello che io non sapevo esser certo, volendo ciò che io trovavo con lo ingegno fussi vero; e tanto poi m' inebriai in questa cosa, che io uscii a dire, che io ero più certo di tal cosa, che io non ero di essere lì in pergamo, e che dua e dua fa quattro. E tutto per dare più credito alle cose che io dicevo per confermarle più nelle menti delli omini, e facievole verisimili con ragioni e con similitudini, stando sempre più forte nella mia opinione per parere più che io dicessi la verità e che fussi da Dio; ma io non sapevo nulla, e la gloria del mondo mi accecava: e a questo modo mi condussi fino al 1494. Dipoi essendo cominciato questo governo dal 94. in qua, cominciai ad affermar ancora più le cose mia, non solo per gloria, ma per volere condurre l' opera del governo di Firenze sì per reputazione, sì per averlo a mio senso, e per potermene valere, come di sotto si dirà, e ancora per avere credito fuori di Firenze, e così affermavo di Pisa e dei beni della città di Firenze, e de' mali, e dell' altre cose particulari. In questo medesimo modo non ero certo di potere fare miracolo o segno sopra naturale, come più volte aveva detto che si farebbe a luogo e tempo, ma lo affermavo per dare reputazione all' opera mia.

Quanto alle visioni di fra Salvestro, quali elle si fussino, non mene curavo, ma mostravo bene di curarmene assai, perchè eran tutti trovati di mio ingegno, e mie astuzie: e se pure le cose di fra Salvestro mi servivano al proposito, le averia dette, e attribuitele a me per dare più reputazione alle cose nostre, come era qualche bel punto o qualche gentilezza. Ma sappiate di certo che questa cosa che io ho condotta, l' ho condotta con industria, e prima colla filosofia naturale, la quale molto mi serviva a provar le cose e efficacemente persuaderle: e poi la esposizione della scrittura aiutava la materia, e sempre il mio ingegno versava in queste cose grandi e universali, cioè circa al governo di Firenze e circa le cose della Chiesa; e poco mi curavo di cose particulari o piccole. Infine dico essere stata tutta mia industria, e benchè fra Salvestro mi dicessi più sue

visioni, il forte era nel mio ingegno, *tamen* le pigliavo e dicievo eran da Dio, secondo mi venivano a proposito, e fingevo e mostravo a lui di credere che l' avessi da Dio, e lui confortavo che non ne dubitassi; nè lui, nè fra Domenico intendevono la mia intenzione; perchè con loro andavo con grande industria e astuzia. Come di sopra dico: io cominciai a predire le cose più anni innanzi che fra Salvestro mi riferisse sua visioni, e quando non fussino state le visioni di fra Salvestro quello medesimo arei detto; nientedimeno come *etiam* ho detto di sopra me ne servivo quando mi venivano a proposito. E sappiate che fra Salvestro ha questa natura fino da giovanetto, come è noto a molta gente, che lui fa in sogno quello che fanno li altri in vigilia, perchè si lieva, va attorno, mangia, scrive, parla, legge, predica, dice messa, cerca di bastoni per casa e se può dà; e non si può destare se non si percuote o con la mazza, o con altro, o con la mano diritta al cuore; e quando si desta pare si scioglia da un gran legame, o che venga dall' altro mondo dicendo: *Jesus Jesus.* E tra l' altre cose ch' egli ha fatte, che io so e ho vedute, una notte si levò e venne in coro quando v' era delli altri frati, e prese un pugno di segatura delle cassette dove si sputa, e se ne messe in bocca dicendo: oh l' è buona! Dipoi ne trasse nel volto alli altri frati. Una mattina leggendo io nell' orto, s' adormentò circa il fine della lezione e così adormentato andò per l' orto, e entrato nella vigna cavò una canna e feceli la cocca, e così colse un bel grappolo di uve in quello luogo, e cadendo in terra il grappolo, frate Antonino da Radda lo prese e fra Salvestro li diè della canna in sul capo dicendo: danne anche a me. E cominciò a mangiare di queste uve, e io ero presente e viddi tutto; e perchè l' uva non li facessi male, essendo buona ora, lo feci destare. Un altra volta si levò ed entrò nella cella del Priore che era fra Francesco Salviati, e tolseli i panni che lui avea adosso, e strascinolli per tutto il dormentorio. Molte volte dormendo insieme con lui l' ho udito cicalare e dire i difetti de' frati e de' secolari; intra l' altre diceva una volta di Pandolfo Rucellai: tu fai come il fornaio, che tu fai fare de' frati e non ti fai tu. Un' altra volta a Santa Maria Maddalena si levò e vestissi e andò in chiesa, ed entrato in pergamo

cominciò a predicare; e molte altre cose simili ha fatto spesso per l'adrieto, ora le fa rare volte, eccetto qualche cicaleria. L'oppinione mia circa le predette cose di fra Salvestro, dico essere una compressione così fatta e una occulta disposizione o infirmità, la quale si sono sforzati molti medici di curare; e finalmente, se bene mi ricordo, fu concluso in processo di tempo se ne guarrìa, come s'è poi visto, che al presente non fa tanto spesso.

Quanto allo intento mio e fine, al quale lo tendevo, dico in verità esser suto la gloria del mondo e d'avere credito e reputazione; e per venire a questo effetto ho cercato di mantenermi in credito e buon grado nella città di Firenze, parendomi che la detta città fussi buono strumento a fare mantenere e accrescere questa gloria, e farmi credito ancora di fuori, massime vedendo cha m'era prestato fede. E per aiutare questo mio fine predicavo cose per le quali i cristiani conoscessino le abominaziuni che si fanno a Roma, a si congregassino a fare Concilio, nel quale, quando si fussi fatto, speravo fussino deposti molti prelati, e anche il Papa, e arei cercato di esser lì, e essendovi confidavo predicare e fare tali cose che ne sarei stato glorioso o con essere suto fatto grande nel Concilio, o con restarne con assai fama e reputazione di mondo. E per condurmi meglio al soprascritto mio intento e fine, essendo già introdotto nella città di Firenze il governo civile, il quale mi pareva essere opportuno strumento alla mia intenzione, cercavo di stabilirlo a mio proposito per tal modo, che tutti i cittadini fussino benevoli a me, o vero seguitassino il mio consiglio per amore o per forza. E era mio animo cha nella città di Firenze si formassi e stabilissi detto goveeno civile al modo viniziano il più si potessi, nel quale intendevo che reggessino quelli che si domandavono mia amici più che li altri, e per questo li favorivo più che li altri con industria a me possibile; e nel tempo che e' s'ordinò il Consiglio, benchè io vedessi molte contradizioni de' grandi, io favorivo il popolo per fare il Consiglio grande a ogni modo. Poi che fu fatto per paura che la sei fava non fessino qualche disordine, tentai lo appello, il quale, benchè avessi molte contradizioni, pur si fece. Dipoi ebbi desiderio si levas-

sino i venti, e persuasi prima il renunziare a Giuliano Salviati, poi a messer Domenico Bonsi il quale si mostrò alieno; e vuolmi ricordare che io lo dicessi a Francesco Valori, il quale ebbe per male la renunzia dei Venti e disse a Giuliano Salviati: Tu hai guasta questa città a renunziare. Dipoi nelle predicazioni toccavo questo caso de' Venti sotto coverta, in questo modo cioè: E'ci è un'altra cosa da fare, che non avete ancora fatta.

Poi si fece la legge contro al Parlamento, la quale e con predicazioni e scritti, molto sollecitai. Venendo poi certe divisioni tra cittadini, pigliai a favorire quella parte che mi parea più a proposito di questa opera nostra: et prima in generali, dipoi cominciai a' particolari per conoscer meglio la mente de' cittadini, e finalmente mi ristrinsi a unirli insieme; e perchè non può essere unione senza capo, parendomi più a proposito Francesco Valori, presi a favorirlo, massime credendo che non si potesse fare tiranno; e questo venne e da me e da lui, in quanto che e veniva a me e si commendava se stesso, dicendo essere buono cittadino, e che quanto a questo nessuno il superava. E in dua modi il favorivo, uno in commendando che egli era buon cittadino, l'altro confortare qualche cittadino che stessino con lui uniti, benchè a pochi parlavo, come era Giovanbatista Ridolfi, benchè gliele dicevo sotto coverta, e per un buon modo; ma tale che lui mi poteva intendere, perchè mi parea savio. Ma Giovanbatista mi sputava parole per le quali comprendevo che non s' intendeva bene con Francesco, benchè parlava in generale. Così ancora parlai a Alamanno e Jacopo Salviati intendendo che non stavano bene con Francesco e confortàli a stare bene con lui; e loro mi dissono: E' si fa troppo grande e bisogna darli qualche sferzata e tenerlo adrieto. E io avevo per male fussino disuniti da Francesco, perchè mi pare sempre sieno iti bene, e erano di quelli reputavo mia amici. A Giuliano Salviati non mi ricorda averlo detto, ma mia intenzione era v' andassi. A Luca di Antonio degli Albizzi, Antonio Giraldi, Lionello Boni ancora lo commendai, i quali tutti a tre mi dicevono male. Ancora lo commendai a Domenico Mazzinghi e così a molti altri che usavono in San Marco; il simile ancora a' confessori e a' frati mia, e tutto a fine perchè

fussi seguito e avessi fama. Vero è che io confessavo loro ch'egli era strano. E per fare ancora più stabile il detto governo della città di Firenze, e che ogni due mesi non si avessi a mutare, era mio animo di stabilirlo al modo viniziano, cioè di fare un Dogie o Gonfaloniere a vita o per qualche lungo tempo, secondo se ne fussino accordati. E questo facevo per gloria e reputazione mia e per avere quello volevo nella città; e arei desiderato che fussi stato Dogie uno che non avessi figliuoli nè molto parentado, perchè stessi più sottoposto alle leggi, e che e' non si potessi fare tiranno; ma non trovavo nessuno nella città che mi piacessi, benchè se Francesco non avessi avuto quelle strane condizioni, lui per il primo l' arei posto, e dapoi lui Giovanbatista Ridolfi, ma mi dava noia il gran parentado che ha. Questo però non conferii io mai con persona se non con fra Niccolò da Milano, e credo con fra Salvestro e fra Domenico, e ebbi già qualche suspizione che Francesco Valori e altri di quelli che erano delli amici mia non si volessino ristrignere e fare uno stato fra loro: però predicavo e scrivevo contro a tale stretto governo, acciò per amore o per forza questi tali favorissino quello governo civile nel quale però volevo loro fussino i principali, e l' altra parte stessi sotto, cioè che il favore del Consiglio fussi per li amici mia, i quali volentieri favorivo circa i casi dello stato, perchè mi parevono buoni. Benchè in generali parlassi, questo mio soprascritto intento e concetto non l' ho mai conferito con persona; ma bene ho cercato di condurlo al fine per mezzo di religiosi a cittadini secolari, a' quali non ho mai parlato particolarmente, ma in genere per non essere giunto a laccio: perchè qualcuno si sarebbe potuto mutare per mancare della affezione nostra, e avrebbe pubblicata la cosa, e così ne sarei stato imputato.

Quanto alle intelligenze espresse o particulari che si facessino in San Marco per nostro mezzo, dico non ve ne essere fatte alcune, che io sappi, ma in genere era di chi andava alla predica, che si conoscevono tutti in viso; e io lo conoscevo, e in questo era la forza principale di questa cosa, e tutte le prediche tendevano al soprascritto fine: e così le processioni e devozioni che si facevono in San Marco, e le ipocrisie e le fami-

liarità e le amicizie de' cittadini, le confessioni e orazioni con canti, e tutte simili altre cose eran per accrescere l' opera mia; ma conoscevo bene che tra quelli che vi venivono, ve n' era di quelli che non andavono bene, che vi venivono per loro utile, e quelli cittadini ne' quali io molto confidavo, se stavono uniti, e se avessono fatto quello dicievo loro, averebbono mantenuto l' opera mia. Circa i particulari della città io non mi distendevo per dua cagioni, la prima per mantenermi la reputazione, la seconda perchè non mene intendevo, massime avendo tante volte detto in pergamo di non mene volere impacciare, che non volevo dire una cosa e non la fare. E sapendo che Francesco Valori, Pagolantonio Soderini, Giovanbatista Ridolfi e loro aderenti erano prudenti, e ne sapevono più di me, io lasciavo fare a loro, e ero come il Duca di Milano passato el sig. Lodovico, non conferivono meco le cose particulari, a loro bastava avermi per insegna e istrumento, coprendosi sotto il mio mantello; e io in pergamo e fuora confortavo questa parte nostra a stare uniti e esser animosi a far quello era utile all' opera nostra; e una di quest' utilità era che e' fussino i primi a questo governo civile. E quando io avessi voluto qualche cosa particulare, non arei conferito con cittadini per conservarmi la reputazione, ma l'arei fatto per mezzo di fra Salvestro e di qualche altro frate, secondo mi parea a proposito, come circa alli offici, benchè rarissime volte, perchè non li conoscevo e non mene intendevo; sapendo massime che senza me erono solleciti i sopranominati e aderenti loro. Lo usare del mio mantello di che di sopra fo menzione, era di venire a San Marco, mostrarsi di esser del frate, favorirlo nelle prediche con lo andarvi, e altre cose simili, e benchè molti venissino a San Marco per divozione, e credo molti ancora per beneficarsi e vedersi e unirsi e fare una mezza intelligenza.

I cittadini quali io usavo per mezani a mandarli qua e là erano: Andrea Cambini, Piero Cinozi, Girolamo Benivieni, Francesco Davanzati, Carlo Strozzi assai, Jacopo Salviati quando Giuliano era Gonfaloniere, Alessandro Nasi, Piero di Pagolo delli Albizzi; et in effetto non tenevo fermo alcuno se non Andrea Cambini con Francesco Valori, perchè io mi guardavo per man-

tenermi la reputazione, et quasi tutto lo effetto di tale imbasciate era circa il mantenerli in fede nostra e mandavogli a' Signori o a' Dieci o agli Otto, dicendo stessino forti e non dubitassino di niente, che Dio li aiuterebbe. E notate che uno de' principali fondamenti, che io avevo allo intento mio detto di sopra, cioè a mantener la reputazione e fama di buona vita, era il proposito fermo di non mi impacciare mai di particulari; sappiendo massime che i cittadini mi seguitavano, lo facevono meglio, e meglio lo sapevono fare che io non intendevo, e a me bastava che e' mantenessino el governo, che io desideravo, in ogni modo che lo potessino mantenere o per fraude o per qualunque altro modo. i nomi de' quali cittadini erano questi: Francesco Valori, messer Domenico Bonsi, messer Francesco Gualterotti, Giovanbatista Ridolfi, Pagolantonio Soderini, Domenico Mazinghi, Luca d'Antonio degl' Albizi, Francesco del Pugliese, Giuliano Alamanno e Jacopo Salviati, Bernardo d' Inghilese Ridolfi, Piero Lenzi, Berto da Filicaia, Francesco di Martino dello Scarfa, Francesco Mannelli, Amerigo Corsini, Simone e Niccolò del Nero, gli aderenti de' quali sono quelli cittadini, che sono suscritti in sul ruotolo della suscrizione e in sul quaderno di carta pecora, che erano nello scannello mio in San Marco.

Circa lo aver tenuto pratiche con cittadini, dico che nel tempo sono stato a Firenze, molti cittadini mi hanno parlato, ma con nessuno ho tenuto pratica particolare di stato, come è di fare più una cosa che un'altra particularmente, ma nello universale sì, et tutto il mio intento è suto di tenerli uniti e inanimiti. Con Francesco Valori parlavo di rado, ma Andrea Cambini portava imbasciate da me a lui, e quando detto Francesco mi parlava, mi parlava molto di sè: stimo lo facessi per ch' io havessi di lui buona opinione. Qualche volta mi disse e mandò a dire per Andrea Cambini che stavon male, ch' io facessi orazione. Il forte de' ragionamenti di Francesco meco furono, che lui avessi autorità nella città, e ancora mi parlò di volere dare la figliuola di Filippo per donna a Metteo Strozzi, al quale Matteo io dipoi ne accennai dalla lunga, e lui mi rispose non volersi imparentare con Francesco, perchè stimava che per i modi sua dovessi capitare male. Similmente mi disse detto Francesco che

arebbe voluto dare detta figliuola di Filippo a Giovanni Mannelli, la quale cosa non ebbe poi effetto. Parlavo ancora alle volte a messer Agnolo Niccolini e a Pagolantonio Soderini e a Giovanbatista Ridolfi, e a più altri di quelli venivono a S. Marco per varie cagioni. Messer Bartolomeo Ciai m' ha parlato qualche volta, ma non mi ricordo di che ragionamenti. A Piero Guicciardini parlavo ancora spesso e incitavolo dicendogli si portava freddo per l' opera nostra. Francesco Rinuccini quando era de'Signori venne a me una sera a buona ora innanzi alle 24. ore a pigliare parere da me circa la imposta de' Preti. Lionello Boni quando era de' Segnori mi venne a parlare e dissemi male di Francesco Valori, che era mal cittadino e cerca il bene proprio; e io lo difendevo perchè desideravo avessi autorità, come ho detto, benchè ancora mi dispiaceva per la sua natura, che era uomo da scacciare tutti i sua amici. Alessandro di Papi delli Alessandri fu ancora questi dì a me per lo esperimento del fuoco a sapere se avevono a tirare la pratica innanzi; e per conto di Lanfredino vi veniva per detta cagione Piero di Pagolo degli Albizzi e Alessandro Nasi, a' quali tutti risposi di sì. Circa al fare de' magistrati, massime Signoria, Otto, e Dieci, non ne parlava mai espressamente dicendo: fate il tale o il tale — perchè non conoscevo così particularmente tutti i cittadini. Nelle prediche confortavo in genere i buoni cittadini, ma quando ero instrutto da' frati di qualcun che fussi buono a l' opera nostra arei commendatolo con parole generali in circulo di frati e cittadini, che se ne faceva spesso ne' chiostri nostri, dicendo questo saria buono per l' opera nostra. Il simile facevo di quelli che io conoscevo. *verbi gratia*: Francesco Valori, Giovanbatista Ridolfi, Pagolantonio Soderini, Giuliano Salviati, Domenico Mazzinghi, Domenico Bartoli, Lorenzo e Piero Lenzi e simili; i quali similmente commendavo, dicendo che sarian buoni per l' opera nostra o simili parole generali, perchè non dicevo mai: fate il tale, o il tale — che mi saria suto carico. Io consideravo più al Gonfaloniere che ad altro uffizio, rimettendomi a' frati che conoscevono i cittadini più di me. Et d' avere favorito altrimenti alcuno per avere offizio non si troverà, eccetto che Francesco Scarfi venne una volta a me a pregarmi facessi orazione perchè fussi fatto de'

Dieci, dolendosi che non era fatto menzione di lui in dignità alcuna. Dipoi essendo stato fatto mi venne a ringraziare delle orazioni. Dello aver tenuto pratiche con Signori o altre persone fuori del dominio nostro per cose di stato, dico che al Re di Francia in que' principii che ritornò in Francia, scrissi tre o quattro lettere, confortandolo alla restituzione delle cose de' Fiorentini, e a tornare in Italia, dicendoli che facendo altrimenti che e' capiterebbe male. Il simile li mandai a dire per Niccolas Alamanni la prima volta che e' partì di qua per andare in Francia; e ancora a bocca glie ne ho mandato a dire per più Franciosi che sono passati di qua per tornare in Francia: ma il re non m' ha mai atteso nè datomi risposta per lettera o per imbasciata, di modo che per Niccolas Alamanni nell' altra e nella penultima volta che lui partì di qua gl' ho mandato a dire altro, nè anche non confidavo in detto Niccolas Alamanni, nè mi pareva uomo da farvi fondamento che non stimavo potessi parlare al Re. Venne già a me un frate Lodovico da Valenza maestro in Teologia, e dissemi, parlando però copertamente, che il Papa vorrebbe che i Fiorentini mandassino a lui imbasciatore, overo li scrivessino qualche buona lettera, e molto mi stringeva a fare opera perchè il popolo stessi bene edificato alla via del Papa; risposigli che questa cosa non la potevo fare come avrebbe fatto Lorenzo e Piero, e lo rimissi a Francesco Valori, Pierfilippo e Pagolantonio, e di lui poi non intesi altro. Messer Luigi Tornabuoni mi misse già innanzi di tenere pratiche con la Prefetessa di Sinigaglia, dicendo che lei aveva il modo a sapere i secreti di Francia, e io dubitando d' inganno lo rimissi a Francesco Valori; dipoi non intesi altro. Passando di qua il Cardinale Gurgens e parlandoli, mandai per lui a sollecitare la tornata del re di Francia e la restituzione delle cose nostre. Similmente mandai Filippo Lorini in Francia per dire al Re il medesimo circa la tornata e la restituzione detta: mandato da me con saputa de' Dieci che allora erano; e le risposte furono come di sopra.

Il sig. Carlo Orsino e Vitellozzo Vitelli, quando tornarono di Francia furono a me in San Marco a confortarmi a far quello potevo per il Re di Francia, e vennero a me come se io fussi il signor della terra, a' quali risposi che pregherei Dio per il

Re, che ero di buona voglia a fare per il Re ciò che io potessi. Più altri ancora Franciosi e Napolitani cacciati da Napoli, che dicevano andare a torno per le cose del Re di Francia e per cose di stati, mi vennero a visitare e parlare per simili effetti: perchè pareva loro che io fussi amico del re di Francia e tenessi la parte sua, e io li rimettevo tutti a Francesco Valori. Fu ancora a me messer Dolce da Spuleto imbasciatore del Duca d'Urbino a offerirmisi, e fu in quel tempo che il Duca di Urbino s'era tornato a casa sua; e io scrissi una lettera al detto Duca della quale lo effetto era che non si partissi da'Fiorentini, e partendosi non li fussi contra, pensando che fussi buono a mantenere l'opera mia, perchè, benchè io non li parlassi mai, me li mostravo affezionato, e avevo caro non che lui, ma ogn'altro che avessi favorito me e la parte che mi seguitava, acciocchè fussi di maggior favore col popolo che regge di fuora e dentro, e massime avendo favorevoli le genti dell'arme: e detta lettera mandai per lo ambasciatore del detto Duca che mi venne a parlare, che fu il sopradetto messer Dolce.

Ancora dico ebbi per male che messer Ercole fussi casso per questi medesimi effetti, e ebbi sospetto Pierfilippo non fussi suto causa per mettere innanzi il conte Renuccio; et questo perchè messer Ercole m'era affezionato per mezzo di fra Niccolò da Milano, che già fu cancelliere di detto messer Ercole, e anche sapevo che gli era affezionato a Francesco Valori, e *etiam* feci qualche opera con Francesco perchè non lo facessi cassare. E in questo modo avendo le genti d'arme amiche, rimanevono li amici mia più forti, e il governo di dentro e di fuori andava a lor modo, e in ogni cosa fussi occorsa nella terra si potevono meglio difendere: e a questo senso lo facevo.

Il conte Checco da Montedoglio mi mandò già un suo cancelliere pregandomi li fussi favorevole alla restituzione delle sue terre; e io li risposi che non era tempo a muover tal causa per non dare materia alli altri popoli di tentare simili cose, e lui pure facendo grande istanza, ne feci dire alla Signoria e a' Dieci qualche parola, ma pure freddamente, perchè come ho detto, non parea fussi da fare in quel tempo, e quando avessi veduto il tempo, l'arei per farmelo amico e benevolo.

Messer Agamenon Mariscotti da Bologna Potestà passato e stato anticamente nostro familiare, e però pregai Jacopo Salviati che era elezionario, che lo eleggi, e così fu fatto Potestà: e questo feci sì per avere il favore suo, sì per volerli bene, che parea fussi a proposito all' opera mia: così ebbi grato questo Potestà che è al presente per essere padre del vicario dell' Arcivescovo di Firenze, il quale è nostro amico grandissimo, benchè di questo non feci opera alcuna.

Marcuccio Salviati mi fu menato da fra Roberto suo fratello, innanzi al caso del fuoco circa a sei dì, perchè io lo confortassi a ben vivere; e così feci e ebbilo caro per averlo amico, e lui mi fece molte proferte innanzi si partissi, dicendo: Io metterò la vita per voi.

Giovan della Vecchia intesi da fra Cosimo Tornabuoni che era nostro amico, il che ebbi caro ma non li parlai mai.

Il signore di Faenza che regge mi si mandò a raccomandare per uscire della servitù de' Vinizlani, e questo fu per un frate dell' ordine nostro e della congregazione di Lombardia osservante, che si chiama fra Marco da Blanerate. Mandato a parlare di questo a Francesco Valori, e' fulli risposto da lui e dai Dieci che non lo potevono aiutare per ora.

Al Duca di Ferrara ho ancora scritto e al Duca di Milano circa il ben vivere, non per cose di stato.

Circa il fare delle condotte non me ne sono impacciato se non con raccomandare leggiermente alcuni, come è un figliuolo di messer Niccolò da Esti da Ferrara, e un altro Cristofano da Gonzaga, e uno de' Rangoni da Modena, e alcuni altri che io non conobbi, i quali raccomandai a Francesco Valori, a Domenico Mazzinghi e a altri de' Dieci, pure leggermente dicendo: Il tale vorrebbe esser condotto, fate voi.

Circa la guardia della piazza, chi fussino i capi di essa guardia io nol sapevo, è ben vero che io confortai in pergamo che la detta guardia si conducessi, non mi ricordo già se ne parlai con particulari cittadini; ma Francesco Valori, da poi che l' ebbi mossa, me ne lodò a bocca e confortommi che io la seguitassi tanto si facessi. Stimo ancora mel mandassi a dire per Andrea Cambini. La cagione di questa guardia fu per sicurtà

nostra, e perchè questi contrarii a noi stessino sotto e non avessino ardire di fare qualche insulto, come temevamo.

Circa di non obedire il Papa, e non andare a Roma, dico procedè per timore di non esser morto per la via o a Roma, come era da Piero de' Medici, o dalla lega per essere io contro al proposito loro.

Circa alla scomunica dico che benchè a molti paressi che la fussi nulla, nientedimeno io credevo che ella fussi vera e da osservarla, e osservàla un pezzo; ma poi parendomi che l'opera mia andassi in ruina, presi partito a non la osservare più, anzi manifestamente a contradirla e con ragioni e con fatti. E stavo ostinato in questo per onore e per reputazione e mantenimento dell' opera mia.

Circa al cominciare al ripredicare nella settuagesima, che fu alli XI. di febraio, dico che prima aspettai le lettere di messer Domenico Bonsi ch' egli scrisse alla Signoria e un'altra a me, per le quali avvisava che il Papa non era disposto a dare licenza che lo predicassi. Onde mosso da me, perchè vedevo che l' opera mia ruinava, mi disposi a ripredicare per sostenere la mia opera; e di questo non fui eccitato da alcuno cittadino particulare, ma più presto gli amici mia sene dolsono, come fu Alamanno e Jacopo Salviati e Domenico Mazzinghi. È ben vero che alcuni di quelli che usavono in San Marco mi dicevono quando si predica: Noi ci moiamo di fame. E Giovanni di Jacopo di Dino mi ricordo venne a me a San Marco e domandommi quando si hanno a fare i gradi; ma non li chiarii il quando havessi a ricominciare, che così costumavo di fare, di non manifestar sempre il certo del dì ch' io volevo predicare. La cagione che io uscii di Santa Liparata, il secondo dì di quaresima, non fu per obedire al Papa, ma per paura di non essere morto; e poi che io fui condotto a predicare in San Marco, non fermai il predicare, nonostante la lettera dei tre di marzo di ser Alessandro Bracci, per la quale lui mi avvisava della grande alterazione del Papa e di tutta la corte, e del pericolo correvano i Fiorentini là, perche stimavo fussino minacci.

Circa le lettere che io ebbi aute dalli ambasciatori o io scritto a loro, dico che ho scritto a Giovacchino Guasconi qual-

che volta confortandolo a confortare il Re a tornare in Italia per restituire le lor cose a' Fiorentini, e ho fatto ogni opera perchè di là tenessi le cose calde, e di qua scrivessi caldo; e questo feci perchè io intendevo da' mia frati che il vescovo de'Soderini scrivea freddo, e io l'avevo per male; non mi ricordo però del chiaro se io scrissi o mandai a dire quanto disopra è detto a Giovacchino, perchè e io a lui e lui a me ci abbiamo scritto poche lettere: ma Giovachino scriveva bene spesso al figliuolo, il quale poi mi mostrava le lettere, e a lui io di bocca dicevo quello mi occorreva per risposta.

Da messer Domenico Bonsi ho avuto dua lettere, l'una avvisava che il Papa non mi voleva dare licenza del predicare, l'altra mi riprendeva dell'avere ricominciato a predicare.

Il più frequente che m'abbi scritto è suto ser Alessandro Bracci, il quale a me proprio ha scritto dua lettere di cose generali e in mia laude e conforto, ma il forte delle lettere lui scriveva a ser Bastiano da Firenzuola suo genero, il quale lui poi mi riferiva il tutto, e leggievami le dette lettere. Il contento di esse era per la pratica delle cose mia e *etiam* d'altre cose, e tutto si comunicava con Francesco Valori.

Messer Ricciardo Becchi scrisse ancora a Giovanni suo fratello delle cose mia, ma lo avevamo a sospetto perchè scriveva cose contro a noi.

Dell'ordine e preparazione che si fece il venerdì santo ora l'anno, non ne seppi nè so altro particolare se non in questo modo: io intesi da Filippo Arrigucci che allora era de' Signori, che voleva gittare dalle finestre del palagio Bernardo del Nero che era Gonfaloniere di Justizia, e che in quel tempo detto Filippo mandò a domandare a m.a Camilla de' Rucellai quello si aveva a fare allora, e che lei li mandò a rispondere che lei avea avuto in rivelazione che gittassino dalle finestre Bernardo del Nero, e che m.a Camilla lo disse a fra Malatesta frate di S. Marco, se questo gittare dalle finestre Bernardo era ispirazione divina, e se gli era lecito il farlo; e io li risposi: Voi sapete come si ha per noi a rispondere in questi casi rispetto alla irregolarità. Ma io non confortai si facessi rispetto alla irrego-

larità detta: ben mandai a dire a Filippo Arrigucci per Domenico Mazzinghi, che l' operavo in simili ambasciate, che stessi forte, e unito con qualcuno de' suoi compagni, e così confortai Domenico Mazzinghi, che era Gonfaloniere di compagnia, a fare il simile con i sua compagni, e stare forti tutti contro all' openione di Bernardo del Nero, perchè era contro all' opera nostra; ma non confortai che fussi morto, bene arei avuto caro che fussi stato mandato via. Il fine di gittare Bernardo del Nero a questo modo dalle finestre credo che fussi, perchè era contrario all' opera nostra, e per levar via un capo all' altra parte.

Con Piero de' Medici non ho tenuta pratica alcuna, perchè gli sono stato sempre molto contrario, ne ho avuto il maggiore inimico, e volendo il Re di Francia introdurlo in Firenze come cittadino quando tornò da Napoli, io disputai col re che nol facessi. È ben vero che Dino di Jacopo di Dino, mio amico, mi scrisse da Roma che Piero voleva vivere bene, e mi chiedeva instruzione del suo vivere e mi si raccomandava; e io li risposi che Piero voleva appiccare la pratica meco, e però che io non volevo entrare in altro se non che io pregherei Dio per lui. Fu ancora a me un' altra volta uno, il quale io non conobbi, e dissemi, che Piero mi si raccomandava, e che voleva ben vivere e tornare come un cittadino, ma questo tale non venne a me se non una volta, e, come disopra dico, non lo conobbi; era vestito da prete, piccolo di statura, di carnagione bruna e d' età d' anni 40. in circa. La contessa ancora suocera di Piero e l' Alfonsina sua donna quando e' era, molto me lo raccomandorono, alle quali risposi che non credevo che Piero mai tornassi.

Col Cardinale de' Medici non ho tenuto pratica se non che dua volte m' ha scritto raccomandandomisi, e che le sua cose li fussino restituite; e, come è noto e per molti si sa, furono restituite certe cose piccole, di che non accade al presente farne menzione: dico bene che se fussi occorso che Piero fussi mai tornato in Firenze, mio animo era dirli: Quello che io ho predicato, l' ho fatto a buon fine, massime non essendo tu qui in stato, e quando tu fussi in istato non ti arei predicato contro, ma parlato de' vizi in generali.

Delle cose di Pisa dico che io non dissi mai d' averla in pugno, ma dissi bene: Pisa tu la riarai ad ogni modo. E vero è eh' io dissi: Io ho in pugno più grazie — ma non specificai mai Pisa, perchè parlavo cauto per non esser preso in sermone. È ben vero che per ogni mezzo arei avuto caro si fussino riavute le cose nostre per esser tenuto vero Profeta, perchè mi veniva a proposito: è vero che il Re di Francia me la promisse, poi me la disdisse, e dello avermela disdetta lo comunicai con la Signoria che era allora quando tornai dal prefato Re da Poggibonzi.

Quando io feci quella predica ove io narrai d' alcuni uomini di grande ingegno che si dovessino far frati, fu per messer Ulivieri Arduino e per messer Malatesta in particulari allegai qualche cosa d' illuminazione e più cose espresse, e dissili che messer Filippo Sacramori e messer Pandolfo de' Medici ci erano apparsi e detto che e' si facessi frate: e vuolmi ricordare che io dicessi a messer Malatesta, che non si facendo frate, andrebbe allo inferno. Questi simili volevo meco per magnificare l' opera mia, e avere dal mio valenti uomini. Di quelli ancora che io ho detti di sapere che sono nello inferno, l' ho detto per darmi reputazione, e non cha io lo sapessi.

Ebbi una volta in secreto una lettera senza suscrizione da fra Salvestro, dal quale poi intesi che l' era suta mandata da una nuora di Tanay, che è de' Lenzi, per la quale ero avvisato che io mi avessi cura, perchè era uno che mi voleva fare male; il cha presunsi fussi d' Jacopo de' Nerli: non son certo se dipoi dissi aver avuto per revelazione, ma credo lo dicessi.

Il simile dico di quelli segreti ch' io dicevo d' uno sapere che si voleva fare graude, i quali dicevo da me per ispaurirlo.

Circa a quelli ch' io dissi non volevo si riavessi Pisa, e quell' altra predica nella quale io narrai che ci erano tanti peggiori, dico che io non seppi mai cosa niuna certo o particulare, ma lo dissi perchè stimavo così, e per fare che, se v' era alcuno che 'l facessi, si ritirassi indrieto, e darli spavento, e a me atribuire reputazione.

Circa la chiavetta e cassetta, di che ho fatto tante volte

menzione, e che io ho detto apartenere alla chiesa, l' ho fatto per dare terrore e minacciare, e per far tenere adrieto le mani a chi mi voleva far male, e in fine sono state parole, ma altro particulare secreto o revelazione non v' era dentro.

La predica che io feci l' ottava della Donna 1495. quando mostrai di essere ito in paradiso, la feci per attribuirmi reputazione e gloria, e fu una invenzione che io feci standomi nella libreria greca di San Marco, non che in fatto la fussi come la dissi e come m' ingegnai persuaderla al popolo.

Dalla Congregazione di Lombardia mi separai per restare libero e fare a mio modo. I cani in catena e le galline che piglierieno le vulpi che io predicai in pergamo, furono tutte cose trovate da me per darmi reputazione e inanimire i mia e sbigottire li avversari.

Quando in pergamo dicevo alle volte, al proposito di chi mi avessi voluto ammazzare: Io ti veggo, io ti veggo e tu vedi me — voltandomi verso le donne, perchè non si potessi dire: E' dice per il tale — lo dicevo tutto a mio proposito per sbigottire chi l' avessi voluto fare, e per darmi reputazione, e non che io ne sapessi altro.

Le polize, di che io feci menzione nelle prediche, che lo volevo fare e darle in mano d' alcuni perchè le tenessino guardate fino a certo tempo e poi si aprissino, furono tutte favole e ciancie per isbigottire i mia contrarii, e quanto d' inganno fu in questa materia, fu solo che io dissi a fra Salvestro: Io vo dire di darvi una poliza, la quale conterrà i peccati di Piero Capponi — che esso fra Salvestro li sapeva, perchè lo confessava, ma non gnene detti, e in fine fu una finzione per isbigottire, e in fatto non ne fu altro.

Circa a' barbari ch' io ho predetto più volte che verranno contro a Italia, dico e credo certo che in Italia abbia a venire flagello alla Chiesa da gente barbara, perchè sempre i flagelli della Chiesa in Italia sono venuti da gente barbara, e per questo mio discorso lo dissi ma non per altra certezza particulare, benchè mostravo esserne certo più che non ero in fatto.

Circa la renovazione della Chiesa e la conversione delli infedeli che io ho predetto dovere succedere, dico che l' ho

avuto e ho dalle scritture sacre, e credolo certo per ordine delle scritture solamente senza altra revelazione particulare; ma dello avere a esser presto non ho spressamente dalle scritture nè da revelazione; bene mi sforzavo di provarlo con molte ragioni, le quali ancora sono scritte in diversi luoghi, benchè io affermassi oltre a queste ragioni averlo per revelazioni per darmi reputazione e credito; le cose che lo disopra allego sopra le scritture sacre, l'ho tratte da Dianiello, San Jeronimo, S. Agostino, Origene, S. Tommaso. La vita stretta che io facevo per me e facevo fare a altri, e la solitudine, e il poco mostrarmi che lo facevo, tutto era a riputazione e onore di mondo, e per restare in opinione e concetto appresso degli uomini di santità.

Circa alla coronella de' cuori, che si riduceva a uno cuore solo, la quale io disegnai quando dissi esser ito in paradiso, fu per animare ognuno alla unione del governo civile per poter pervenire alla perfezione di detto governo viniziano con qualche modo che abbiamo detto di sopra.

Circa il vicario dell'arcivescovo di Firenze dico, che le pratiche che io ho tenuto seco sono sute generali, come le altre dello stato, confortandolo a gastigare e sottomettere i preti che non erano nostri amici, e quando ne aveva alcuno per le mani, che avessi fatto qualche errore, mi domandava consiglio. Ancora mi domandò consiglio d'uno che aveva veduto una Vergine Maria che voleva fare venire il popolo a gridare misericordia, e io li dissi non lo consentissi a nessun modo, che erano ciurmerie; e quando tornò questa ultima volta a Firenze mi venne a parlare di notte offerendomisi, e diceva non volersi dimostrare mio amico per potere meglio difendere le cose nostre. Avevami dato autorità di confessar e comunicar ciascuno che appartenessi alla sua Jurisdizione; e questa pratica tenevo con lui per avere ancora il clero a mio proposito. Aveva ancora detto Vicario collegazione con li Otto, a' quali avea data la sua autorità contra preti, se bene mi ricordo. Ebbi ben per male che lui cacciassi tanto lo esperimento del fuoco, come fece, il che fece da sè senza che io ne lo mandassi a instigare; vero è che io non li mandai a dire altro in contrario per non parere che io non volessi fare lo esperimento e per mantenermi in reputazione. Ma messer Baldo

Inghirlani e io ci operammo che questo vicario ritornassi, per esser nostro amico grande, e l' altro vicario fussi rimandato.

Circa il tiranno che a dì prossimi io dissi in pergamo che volevon fare quelli che cacciavono le cose nostre, dico che io lo dissi per inanimire i mia che mi parevono freddi, acciò si risentissino, non che io ne avessi certezza o coniettura alcuna, e *etiam* per dare terrore all' altra parte che non si levassi; e infine fu mio motivo e non revelazione o relazione particulare. Fu ancora perchè io ho avuto sempre in fantasia che il duca di Milano abbi voluto fare tiranno Lorenzo di Pierfrancesco, non che io ne sappi altro, e sempre ho avuto Lorenzo in buon conto e per uomo da bene.

La suscrizione fatta in San Marco dico che io non la ordinai, ma i frati mia la mossono loro e me lo dissono, e io l' ebbi caro perchè si mostrassi questa unione de' cittadini e questa benevolenza verso di me, e acquistarne reputazione col populo, e *etiam* questa scrittura confirmava e univa più i cittadini che erano alla volta nostra, tra quali dico non era, ch' io sapessi, altra intelligenza ordinata, ma in fatto stimavo si conoscessino e che questa suscrizione operassi nel Consiglio.

Dello aver saputo le Signorie innanzi si pubblicassino, dico fra Salvestro mi riferiva alle volte, benchè di rado, la Signoria quando era fatta, prima che la fussi pubblicata, ma non mi diceva da chi se l' avessi, e di questa particularità non mi ricordo molto bene, perchè non vi attendevo.

Quanto alla parte del Concilio, di che sono suto interrogato, dico che avendo grande sdegno contro alla corte Romana, perchè, avendola ripresa, mi aveva perseguitato, e ancora per li costumi loro, ero in animo di fare opera per fare congregare Concilio, e avevo deliberato di fare scrivere cinque lettere per diverse persone, che concitassino cinque re a fare Concilio, le quali lettere erano in questo tenore: che pareva degna cosa che tali re fussino raguagliati delle cose grandi di qua, e essendo qua un predicatore che dice cose future e detesta i vizi della Chiesa e dice provare le sue cose con ragioni naturali e sopranaturali, avendo ancora detto predicatore, che dice cose future, scritto una lettera al Papa di cotal tenore (e la copia debbe es-

sere nel mio scannello o l'ha frate Niccolò da Milano) doverriano, essendo capi della cristianità, provedere a tali mancamenti e congregare Concilio. E dette lettere furono fatte per preparare le menti di detti re, e d' altre lettere che io m' ero deliberato scrivere a ciascuno di loro per tale effetto del Concilio (e già le avevo cominciate abozzare e le bozze debbono essere nel mio scannello) e in ciascuna di dette prime cinque lettere era copia della lettera detta di sopra che io avevo scritta al Papa. I re a chi feci scrivere dette lettere furono questi: lo Imperadore, Re di Francia, Re di Spagna, Re d' Inghilterra, e Re d' Ungheria. Quella dello Imperadore la feci scrivere a Giovanni di Niccolò Cambi; quella del Re di Francia la feci scrivere a Domenico Mazzinghi, che scrisse in nome suo a Giovacchino Guasconi, quale aveva poi a mostrar la lettera al re; quella di Spagna feci scrivere a Simone del Nero in nome suo e di Niccolò suo fratello, che la comunicassi a quel re come aveva a fare a Giovacchiuo; quella d' Inghilterra fu commessa a Francesco del Pugliese, il quale avea in Firenze uno Inghilese suo amico, e a questo Inghilese fece scrivere tale lettera, che volendo scrivessi al re disse: scriverebbe a un suo amico di là che la mostrerebbe al re; quella di Ungheria mandai la minuta a Ferrara a uno mio amico, perchè scrivessi poi lui a detto re. La minuta di dette cinque lettere feci dare a ciascuno de' soprascritti per fra Niccolò da Milano, e esso fra Niccolò le fece, e lui stimo abbia le copie. E le dette lettere furono fatte circa un mese fa.

Il mio fine fu in principio perchè li costumi della corte mi dispiacevono, poi lo sdegno avevo della scomunica, e brevi fatti contro di me mi eccitorono a fare più presto per tormi via questi ostacoli dalli occhi; e ancora v' erano le canse della gloria delle quali disopra ho fatto menzione. Chi sapessi questa cosa del Concilio e delle dette lettere o con chi lo l' abbi trattato, dico che di frati lo sapevono fra Salvestro, fra Domenico, fra Niccolò da Milano; de' cittadini che lo sapevono, tutti i soprascritti che scrissono dette lettere e Girolamo Benivieni, ma con nessuno mai lo consultai o praticai, nè *etiam* da alcuno sono stato eccitato. Tutto che ho fatto o disegnato di fare come disopra, l' ho fatto per essere sempre famoso nel presente e nel futuro, e per

avere tal credito nella città di Firenze, che tutte le cose di grande importanza non si facessino senza la mia volontà; e poichè io fussi stabilito in Firenze a questo modo, avevo animo di fare cose grandi in Italia e fuori d' Italia per forza di Signori, co' quali arei contratto amicizia e trattato cose grandi come questa del Concilio: e secondo che le cose fussino passate, aremo pensate dell' altre; e massime avevo intenzione di eccitare i principi cristiani, e precipuamente quelli fuori d' Italia, dopo il Concilio a subiugare li infedeli. Di farmi Cardinale o Papa non lo pensavo molto: perchè quando avessi condotto questa opera mi parrebbe essere stato più che Cardinale o Papa, perchè conducendo questa opera senza essere Cardinale o Papa, sarei stato d' autorità e reverenza, e il primo uomo del mondo; e quando fussi stato fatto Papa, non lo arei ricusato, benchè mi paressi maggiore cosa esser capo di detta opera, che essere Papa: perchè uno uomo senza virtù può essere Papa, ma a tale opera si richiedeva uomo di eccellenti virtù.

Circa aver detto al Crocifisso: Se io mento, tu menti — dico che benchè io non mi ricordi ora sopra che articolo lo lo dicessi, nientedimeno io lo dicevo sopra cose che lo al tutto stimavo esser vere e secondo l' ordine di Dio.

Circa i confessori, io ne mettevo molti in San Marco e confortavoli che confessassino assai, non per intendere da loro le confessioni (perchè so non lo arebbono fatto per la pena grande, e anche per conservarmi la reputazione appresso di loro, perchè se io li avessi richiesti di simili cose mi sarei al tutto scoperto maligno) ma lo facevo per aver più concorso e per tenere li amici nostri confortati all' opera nostra e perchè fussino più uniti.

Circa lo esperimento del foco dico così: che io ebbi molto per male che fra Domenico proponessi quelle conclusioni e provocassi questa cosa, e arei pagato gran faccenda non lo avessi fatto. Similmente mi dolse che li mia amici la strignessino, che io per me non l' arei voluta: che se vi consentii lo feci per difendere il mio onore il più che potevo; e se io avessi predicato allora quando la cosa si mosse e poi quando si strigneva, mi sarei ingegnato estinguerla con dire che quelle conclusioni si po-

tevono provare con ragioni naturali, e dissine male a fra Domenico, che l'avea così incalclata, parendomi cosa grande e pericolosa. Finalmente lo consentii per non perdermi la reputazione, e sempre dissi che ci conduciavamo a questo cimento per essere provocati e per rispondere; e stimavo al tutto che il frate di San Francesco non vi avessi a entrare, e non vi entrando lui, non era obligato anche a entrarvi il nostro: e se pure fussi occorso che il nostro avessi a entrare anche egli, volevo vi entrassi con il Sacramento dell' Eucaristia; nel quale Sacramento avevo speranza non l' avessi a lasciare ardere, e senza il quale non l' arei lasciato Ire: e conferendo questa cosa con Giovanbatista Ridolfi in San Marco dua volte innanzi al dì del cimento, Giovanbatista disse che il frate di San Francesco non vi entrerebbe mai, il simile credevo io; e così non vi entrando lui, non era obbligato a entrarvi il nostro: onde per sbigottire più il detto frate di San Francesco che non vi entrassi e per darli maggior terrore, operai che il fuoco fussi grande, che mandai fra Malatesta alla Signoria a ordinare la forma di detto fuoco. Similmente avevo detto che il fuoco s' accendessi da una delle bocche e dall' altra vi entrassino i frati, e drieto a loro si mettessino scope, che serrassin l' altra bocca, di modo paressi che non potessino tornare adrieto. Il che tutto disegnai perchè il detto frate di S. Francesco si sbigottissi e non vi entrassi: e così restava disobligato anche il nostro. Di questo ordine di accendere il fuoco e serrare la soprascritta bocca al soprascritto modo, ne parlai con fra Domenico e a fra Salvestro e a quelli 4. cittadini che venivano a me nella loggia il dì dello esperimento; e vuolmi ricordare che io lo mandai a dire a Lanfredino Lanfredini che era proposto per Piero delli Albizzi e Alessandro Nasi, benchè non sono chiaro se io gliene mandai a dire, ma certo sono che io mi disposi mandargliene a dire.

La intenzione de' cittadini mia amici che sollecitavono questo cimento, stimo fussi per avere questo onore e restare al disopra; ma io arei auto molto caro che la cosa si fussi rotta e disordinata per non mi avere a condurre a tale cimento.

Dello aver dato ordine che la cosa non si conducessi o vero si rompessi per il mezo de' mia amici, dico che non lo arei mai

fatto perchè mi vedevo spacciato e ne perdevo il credito manifestandomi che io volessi fuggire il cimento; ma il mio fondamento principale fu che il frate di San Francesco non vi entrassi mai, e però ogni dimostrazione che si fece circa il fuoco, come di sopra è detto, fu perchè si sbigottissi tanto più e non vi entrassi, e così restava disobligo il frate nostro. E dello avere io certezza che fra Domenico o altri de' mia v' entrassi, come io dissi in pergamo, che io avevo che non arderebbe, dico che io non lo avevo altrimenti; ma lo dissi per darmi reputazione sino all' ultimo più che io potevo. E perchè io sono stato domandato se io direi queste cose dinanzi al popolo, ho risposto e così affermo dubiterei non essere lapidato.

Io fra Jeronimo di Niccolò Savonarola da Ferrara dell'Ordine de' Predicatori, *sponte* confesso esser vero quanto disopra è scritto nella presente carta e nelle altre ventitre precedenti d' una mano; e in fede di questo mi sono soscritto di mia propria mano, questo dì 19. d'aprile 1498.

Nos Ludovicus de Adimaris canonicus florentinus, Reverendissimi in Cristo patris et domini domini Raynaldi de Ursinis Dei et apostolicae sedis gratia Archiepiscopi Florentinorum Vicarius generalis, interfuimus confessioni suprascripti frati Hyeronimi Savonarolae, qui lectis sibi prius omnibus et singulis suprascriptis in XXIIII. cartis praecedentibus descriptis et adnotatis sponte et ex certo sua scientia confessus fuit omnia et singula praedicta fuisse et esse vera, loco et tempore, modo et forma ibidem annotati, et supra scripta subscriptione in fine praedictorum cantante sub nomine dicti fratris Hyeronimi, et quae incipit: Io frate Jeronimo di Niccolò ecc. et finitur questo dì 19 d' aprile 1498. fuisse et esse scripta manu sua propria, et ideo in praedictorum omnia et singulorum fidem et testimonium nos subscripsimus propria manu dicta die 19 aprilis 1498.

Ego D. Castellanus de Castellanibus J. V. doctor et vicarius fesulanus omnibus praedictis interfui; et audivi viva voce omnia ipsum praedicta confitentem; et ita est pura veritas, et istorum fide, dicta die propria manu me subscripsi.

Ego frater Franciscus de Salviati priore ad presens conventus sancti Marci de Florentia omnibus supradictis interfui, et

ideo in praedictorum fidem me subscripsi, dicta die 19 aprilis 1498.

Ego frater Joannes Sinibaldi de Fiorentia Ordinis Praedicatorum, ad presens magister novitiorum dicti conventus sancti Marci, etiam praedictis omnibus et singulis interfui, et ideo in fidem praedictorum me subscripsi, dicta die 19 aprilis 1498.

Ego frater Cosmus Filippi de Tornabonis de Fiorentia frater professus dicti conventus sancti Marci predictis omnibus et singulis etiam interfui, et ideo in praedictorum fidem me subscripsi dicta die 19 aprilis 1498.

Ego frater Malatesta Sacramorus de Arimino Ordinis praedicatorum professus in congregatione sancti Marci de Florentia, praedictis omnibus etiam interfui et in praedictorum fidem me subscripsi, dicta die 19 aprilis 1498.

Ego frater Georgius Antonii Vespuccius de Florentia ordinis Praedicatorum licet nondum professus, praedictis omnibus etiam interfui, et ideo in praedictorum fidem me subscripsi dicta die 19 aprilis 1498.

Ego frater Petrus Paulus de Urbino frater professus dicti conventus sancti Marci praedictis omnibus singulis etiam interfui, et ideo in praedictorum fidem me subscripsi, dicta die 19 aprilis 1498.

Copia di due lettere scritte alla Santità di Papa Alessandro VI., circa la buona vita di fr. Girolamo; una scritta dai frati di S. Marco di Firenze; e l' altra da' cittadini che sono circa 363. che fanno fede della sua bontà, e dopo le lettere saranno scritti i nomi di tutti i cittadini.

Lettera de' frati.

Beatissime Pater, post pedum oscula beatorum. Avendo noi inteso dopo le nostre lettere scritte a vostra Santità, da alcuni della nostra città che poco temono Dio, quella essere stata sinistramente informata e irritata contro al nostro Padre fra Jeronimo, per aver loro scritto alla S. V. la dottrina di detto fra

Jeronimo essere repugnante alla dottrina evangelica, e al ben comune della detta città, e che la residenza sua nella città è la ruina di essa, e altre cose false e inique; a per maggior chiarezza n'è parso della verità e giustificazione dell' innocenza sua piena testificazione a quella, come la dottrina di esso fr. Jeronimo è stata la salute di questa città spirituale e corporale, secondo per le opere manifestamente appare, così in detta città come nelli conventi nostri; dove per le sue predicazioni e esortazioni è introdotto il vero vivere cristiano: e sempre ha esortato e non cessa di esortare alla legge evangelica e alla vera pace tutti gli uomini, i quali se seguitassero tutto quello che lui predica, saria beata questa città. E di questo ne restiamo testimonii tutti noi che siamo più di 250 frati, la più parte della terra, li quali ognora conversiamo con lui; e essendo pur di noi qualche cognizione e esperienza, e avendo abbandonato il mondo per servire a Dio, non creda la S. V. che volessimo sostenere o defendere un forestiero, se non fussimo certi della vita e bontà sua: vedendosi certamente la mano di Dio esser con lui, e che il suo stare e predicare nella città è la salute di quella, e aumento della religione cristiana, come appare per molti uomini prudenti e letterati e d' estimazione, convertiti per lui alla religione, e che continuamente si convertono, che vivono sotto l' ombra sua crescendo in perfezione di vita e di dottrina; per tal modo che in breve tempo speriamo che abbino a far gran frutto nella Chiesa di Dio. E se il testimonio nostro non è accetto, a maggior certezza abbiamo fatto sottoscrivere molti cittadini nobili e buoni della città: acciocchè la S. V. intenda che Ella è stata male informata di queste cose da chi non ha il timor di Dio; a quando Lei ne vorrà più di questi, saremo apparecchiati a darne non solo molte centinaia ma migliaia. Preghiamo dunque V. S. che si degni revocare le censure fatte contro detto fr. Jeronimo, e favorirlo in questa opera, perchè certo ne averà merito appresso Dio e a questa città: massime a quelli che hanno voglia di ben vivere, fia cosa gratissima, essendosi molti contristati di simile scomunica; e noi pregheremo di continuo per lo stato di V. S. alla quale umilmente ci raccomandiamo. Ex conventu S. Marci.

Lettera de' cittadini.

Beatissime Pater. Noi cittadini infrascritti a corroborazione delle soprascritte cose a V. S. per li detti religiosi e venerandi Padri esposte e narrate, attestiamo esser la vera e sincera e indubitata verità che la dottrina del detto P. fr. Jeronimo nella nostra città predetta non è la destruzione, ma la vera salute e pace. Per la qual cosa con ogni debita umiltà premessa, preghiamo V. S. si degni il detto Padre dalle dette censure liberare: come li soprascritti religiosi e venerabili Padri pietosamente a quella hanno supplicato; il che per la sua solita clemenza fecendo, siamo certissimi non solo la gloria e onore di Dio e di V. S. dover resultare, ma la salute spirituale e corporale con l'universal pace, e vera unione della città nostra.

I nomi de' quali cittadini che tali cose attestano e confermano per al presente, di loro propria mano, in presenza di noi sottoscritti sono questi, cioè:

Messer Agamennone Mariscotti da Calvi Podestà di Firenze caveliere e dottore. — Mes. Domenico Bonsi. — M. Bartolommeo Ciai. — M. Antonio Benivieni. — M. Francesco Ambrogini. — M. Francesco Gualterotti. — M. Girolamo Buonagrazia. — M. Enea dalla Stufa. — Piero di Salvestro Aldobrandini. — M. Baldo Inghirlani. — M. Jacopo Dellerede. — Francesco di Francesco Davanzati. — Piero di Francesco Bettini. — Stefano di Gio. Parenti. — Lorenzo Buondelmonti. — Francesco di Lionardo Mannelli. — Francesco di Filippo Rinuccini. — Tommaso di Puccio di Antonio Pucci. — Bernardo di Beltramo Guasconi. — Guasparri di Lapo da Diacceto. — Piero di Lionardo Cappelli. — Ulivieri di Simone Guadagni. — Lapo di Giovanni Mazei. — Antonfrancesco di Tommaso Scali. — Giovanni del Nero Cambi. — Francesco Valori. — Taddeo Gaddi. — Bertoldo di Bartolommeo Corsini. — Bernardo di Baldasse Bonsi. — Neri di Filippo Rinuccini. — Alessandro di Carlo Rucellai. — Bartolomeo di Pandolfo Pandolfini. — Piero di Andrea Mari. — Pagolo di Antonio del Giocondo. — Ser Niccolò Michelozzi. — Carlo di Lorenzo Strozzi. — Andrea

di Antonio Cambini. — Giannozzo di Antonio Puccini. — Alessandro di Bernardo Salviati. — Bernardo di Gio. Ugolini. — — Francesco di Filippo del Pugliese. — Carlo di Lodovico del Benino. — Matteo di Noferi del Caccia. — Domenico Federighi. — Marlotto di Piero Rucellai. — Piero di Lucantonio degli Albizi. — Antonio di Gio. Giugni. — Gio. B. di Francesco di Giovanni. — Giovanni di Giannozzo Vettori. — Tommaso di Paolo Mannelli. — Giuliano di Piero Panciatichi. — Niccola di Matteo Sacchetti. — Filippo di Niccolò Sacchetti. — Niccolò di Taddeo. — Carlo d' Aldighieri Biliotti. — Piero di Zanobi Strozzi. — Gio. d' Antonio Tornaquinci. — Benedetto di Pagolo Portinari. — Gio. d' Jacopo di Dino di Guccio. — Rinieri di Francesco Tosinghi. — Gieri del Testa Girolami. — Biagio di Buonaccorso Velluti. — Stiatta di Niccolò Ridolfi. — Carlo di Francesco Bisdomini. — Niccolò di Niccolò di Giunta Bindi. — Lorenzo di Giovanni Tornabuoni. — Pagolo di Sinibaldo Dei. — Filippo di Antonio Lorini — Rinieri di Francesco Bagnesi. — Alessandro di Francesco Caccini. — Matteo di Francesco Nocetti. — Jacopo di Lorenzo Orlandini. — Ruberto di Pagnozzo Ridolfi. — Francesco di Lorenzo Davanzati. — Bartolommeo di Gherardo Guardi. — Giovanni di Antonio Minerbetti. — Bernardo d' Inglese Ridolfi. — Alessandro di Gino Ginori. — Giovanni di Felice degli Albizzi. — Antonio di Jacopo Berlinghieri. — Lionardo di Benedetto Strozzi. — Carlo di Niccolò Buonanni. — Bartolommeo di Giovanni Orlandini. — Otto di Francesco Sapiti. — Giovanni di Simone Carnesecchi. — Piero di M. Simone Cinozzi. — Benedetto di Niccolò Buonanni. — Alessandro di Francesco Nasi. — Lionardo di Antonio Cambini. — Giannozzo di Bernardo Salviati. — Giovanbatista Ridolfi. — Francesco di Giovanni Orlandini. — Girolamo di Gino Ginori. — Diofebo di Francesco della Stufa. — Giovanbatista di Tommaso Ceffi. — Jacopo di Alessandro Lapaccini. — Aldobrandino di Brunetto Aldobrandini. — Zanobi di Angelo Gaddi. — Pietro Pagolo di Romolo Bertoldi. — Tommaso di Salvestro Spini. — Bartolommeo di Pagnozzo Ridolfi. — Giovanni di Agnolo Perini. — Carlo di Francesco Bisdomini. Alesso di Francesco Baldovinetti. — Simone di Mariano Filippi. — Marcello di Lionardo Vernacci. — Alesso di Giovanni Ron-

dinelli. — Bernardo di Benedetto Cicciaporci. — Mazzeo di Giovanni Mazzei. — Piero di Francesco Mascalzoni. — Francesco di Niccolò Buonanni. — Corsino di Pietro Bandini. — Giovanni di Niccolò Carnesecchi. — Lionello di Giovanni Boni. — Giovanni di Matteo Nelli. — Piero di Andrea Puccini. — Lionardo di Giovanni da Empoli. — Bernardo di Giovanni Martini. — Piero di Bernardo Mazzei. — Niccolò di Guardo Guardi. — Giovanbatista d' Jacopo del Lancia. — Ghino di Lorenzo Orlandini. — Francesco di Antonio de' Ricci. — Antonio di Michele Guidetti. — Antonfrancesco Vernacci. — Bernardo Bartoli. — Cesare di Giannozzo Tradi. — Francesco di Gio. di Buonaccorso Pitti. — Giovanni di Francesco Becchi. — Giovanbatista di Lapo da Diacceto. — Giovanni di Francesco Doni. — Francesco di Torrigiano Torrigiani. — Ottaviano di Gherardo Gerardini. — Tommaso di Scolaro Ciacchi. — Andrea di Staglo Guiducci. — Valeriano di Piero di Luca. — Raffaello di Antonio Ubaldini. — Girolamo di Luigi Soderini. — Piero di Daniello Dazzi. — Andrea di Zanobi Guidotti. — Pier Francesco di Giorgio Ridolfi. — Bernardo di Niccolò Cambini. — Cante di Giovanni Compagni. — Tommaso di Folco Portinari. — Lorenzo di Francesco Amadori. — Giovanbatista di Niccolò Bartolini. — Filippo di Lorenzo Gualterotti. — Antonio di Filippo Tornabuoni. — Simone di Bernardo del Nero. — Piero di Amfione Lenzi. — Girolamo di Francesco Inghirlani. — Cristofano di Giuliano Brandolini. — Guido di Antonio Cavalcanti. — Pagolo di Zanobi Benintendi. — Bernardo di Alessandro de' Medici. — Bernardo di Francesco Vettori. — Ser Lorenzo di Giovacchino Guasconi monaco per sè , e come procuratore del presente ambasciatore al re di Francia. — Simone di Antonio Canigiani. — Lorenzo di Francesco Ciai. — Marchionne Dazzi. — Raffaello di Niccolò Buonciani. — Giovanni di Francesco Inghirlani. — Francesco di Giovanni Portinari. — Giovanni di Dolfo Arnolfi. — Alesso di Antonio Pucci. — Pandolfo di Berto de' Beridi. — Antonio di Tommaso Martini. — Lorenzo di Giovanni Bartoli. — Girolamo di Pagolo Federighi. — Pagolo di Avizo di Avizo. — Domenico di Gabbriello Cioni. — Piero di Bernardo Adimari. — Noferi di Piero de' Rossi. — Ser Agnolino di Vieri de' Vieri Vierini. — Bar-

tolommeo di Bertoldo Corsini. — Niccolò di Francesco Cambini. — Raffaello di Batista Strozzi. — Neri di Piero Gucci. — Raffaello di Guglielmo Viviani. — Niccolò di Buono Rinucci. — Bartolommeo di Puccio Pucci. — Taddeo di Bernardo dell' Antella. — Giovanni di Lorenzo Scolari. — Benedetto di Giovanni Bianciardi. — Jacopo di Scolaio Ciacchi. — Maso di Bartolommeo delli Albizzi. — Raffaello di Alfonso Pitti. — Francesco di Guido Cambi. — Pierfrancesco di Francesco Teringhi. — Bernardo di Stefano Segni. — Carlo Ginori. — Tommaso Martelli. — Giovanbatista Boni. — Antonio di Torrigiano Torrigiani. — Michele di Carlo Strozzi. — Francesco da Sommaia. — Girolamo di Agostino Mazinghi. — Girolamo di ser Pagolo Benivieni. — Jacopo di Bartolommeo di Boccaccio. — Tommaso di Paolo Pasquini. — Uberto di Gleri Salviati anzi Risaliti. — Adovardo di Simone Canigiani. — Andrea di Niccolò Libri. — Orlandino di Bartolommeo Orlandini. — Antonio di Bartolommeo di Bertoldo Corsini. — Lorenzo d' Amfione Lenzi. — Domenico di Niccolò Magaldi. — Andrea di Jacopo Tebaldi. — Doffo di Marco Bartoli. — Giovanbatista di Niccolò Guasconi. — Alesso di Lionardo Mannelli. — Giuliano di Piero di Gagliano. — Raffaello di Corso delle Colombe. — Raffaello di Lionardo Boni. — Gualterotto di Lionardo Paleseionl. — Piero di Matteo Berti. — Giovanfrancesco di Tommaso Benci. — Niccolaio di Bernardo Cappelli — Giovanbatista di Carlo Guasconi. — Benedetto di Antonio Tornaquinci. — Casocci di Zanobi Strozzi. — Antonio di Niccolò Gianfigliazzi. — Raffaello di Pagolo Albizzi. — Rosso di Piero di Domenico. — Simone di Antonio Gondi. — Piero di Pagolo degli Albizzi. — Antonio di ser Piero Miglioretti. — Filippo di Lutezio Nasi. — Niccolo di Bartolommeo Valori. — Benedetto di ser Antonio Ubaldini. — Gostanzo di Girolamo Niccoli. — Stefano di Ghino Arzini. — Guido di Niccolò Cambi. — Biagio di Michele Monti. — Domenico di Sandro Gelli. — Francesco di Bernardo del Mare. — Bernardo di Salv.° Aldobrandini. — Agnolo di Salv.° Gherardini. — Raffaello di Marco. — Jacopo di Piero Tedaldi. — Alessandro di Niccolò Machiavelli. — Benedetto di Matteo Botti. — Nero di Francesco del Nero. — Niccola di Giuliano Ridolfi. — Bartolommeo di Ap-

pollonio Lapi. — Simone di Francesco Guiducci. — Antonio di Domenico Bartolini. — Antonio di Francesco Benci. — Pierfrancesco di ser Giuliano Bartolini. — Guglielmo di Francesco Tanagli. — Piero di Francesco Ferranti. — Andrea di Giovanni Boni. — Jacopo di Giovanni Salviati. — Jacopo di Guasparre Risaliti. — Piero di Gino di Cante Guadagni. — Bartolommeo del Rosso Buondelmonti. — Piero di Cosimo Bartoli. — Piero di Saracino Pucci. — Stefano di Filippo Lippi. — Marco di Bernardo Vespucci. — Ugolino di Giovanni Manzuoli. Michele di Lionardo Pescioni. — Zanobi di Francesco Carnesecchi. — Domenico di Piero Buoninsegni. — Bernardo di Filippo Manetti. — Bernardo di Francesco del Bugliaffa. — Jacopo di Bernardo di Jacopo Bardi. — Giovanni di Lorenzo Centellini. — Bartolommeo di Sandro Talani. — Lionardo di Carlo del Benino. — Piero di Tommaso Corbinelli. — Antonio di Manno Albizzi. — Giovanni di Filippo Cappelli. — Domenico di Benvenuto Benaiuti. — Girolamo di Benci Benci. — Domenico d' Antonio di Bastiano del Rosso. — Matteo di Niccolò Vecchietti. — Giovanbatista di Niccolò de' Medici. — Buonaccorso di Benedetto Uguccioni. — Giovanbatista di Mariotto Rucellai. — Domenico di Giannozzo Strada. — Bernardo di Francesco Carnesecchi. — Marco di Giovanni Strozzi. — Bernardo di Antonio Sapiti. — Piero di Giuliano Ridolfi. — Bastiano di Lazzero Brunelli. — Filippo di Niccolò Mori. — Antonio di Torino Baldesi. — Bernardo di Carlo Gondi. — Antonio di Amerigo da Verrazzano. — Francesco di Giuliano Morozzi. — Piero di Francesco Fabbrini. — Antonio d' Jacopo Lanfredini. — Giovanni di Francesco Neti. — Tegliaio di Francesco Buondelmonte. — Martino di ser Niccolò Fedini. — M.° Girolamo di ser Agnolo Cinozzi. — Alamanno di Cesare Petrucci. Agnolo di Renzo del Rosso. — Domenico di Pierozzo di Domemenico del Rosso. — Giovanbatista di Lorenzo Strozzi. — Giovanni di Tommaso Corbinelli. — Partiano di Giuliano Particeni. — Simone di Filippo Tornabuoni. — Ser Antonio di Piero di ser Antonio Bettini. — M.° Giuliano di Martino di Giuseppe. — Giovanni di Matteo de' Rossi. — Francesco di Bernardo Mazinghi. — Mes. Zanobi di Daniello Carletti. — Giovanfrancesco di Benedetto Lapucci. — Filippo di Bernardo Gondi. — Benedetto di

Carlo Gondi. — Piero di Lorenzo di Ciesci. — Niccolò di Giorgio Ugolini. — Giovanni d Pandolfo Pandolfini. — Agnolo di Girolamo Bruni. — Bernardo di Jacopo del Biada. — Aldighieri di Pagolo della Casa. — Jacopo di Giovanni Bracci. — Giovanni di Bernardo Vecchietti. — Alessandro di Antonio Gondi. — Ser Pagolo di Amerigo Grassi. — Guido di Baldino Baldinelli. — Filippo di Francesco Giuntini. — Giovanbatista di Bartolommeo Verbi. — Piero di Tommaso Salviati. — Giovanni di Niccolò Cambi. — Antonio di messer Bernardo Ubaldini. — Felice del Beccuto. — Dino di Jacopo di Dino di messer Guccio. — Girolamo di Gino Capponi. — Giovanni di Sermonti. — Pietro di Francesco Balducci. — Bartolommeo di Gio. Riccardi. — Matteo di Bernardo Biliotti. — Giuliano di Agnolo Gaddi. — Francesco di Giorgio Aldobrandini. — Jacopo di Lodovico Stiattesi. — Niccolò di Alessandro Machiavelli. — Pandolfo di messer Agnolo della Stufa. — Teraperano di messer Manno Teraperani. — Niccolò di Goro Bandini. — Lanfredino di Jacopo Lanfredini. — Francesco di Bartolommeo Nelli. — Francesco di Ghino Spina. — Carlo di Luigi Pitti. — Francesco di Andrea Rasi. — Mariotto di Domenico Buti. — Giovanni di Ruberto da Gagliano. — Filippo di Piero Gaetani e Francesco di Francesco Guasconi.

Copia di una lettera che mandò Papa Alessandro VI. al frate di San Francesco che predicò contro a fra Girolamo Savonarola.

Dilecto filio Francisco Apulo ordinis fratrum minorum de observantio nuncupatorum professori. Alexander Papa VI. Dilecte fili salutem, et apostolicam benedictionem. Intelleximus quanto favore et iustitia pro veritate pro qua nostro, et huius sacrae sedis honore nuper predicaveris verbum in ista civitate Florentiae adversum falsum et pernitiosum dogma iniquitatis filii fr. Hieronymi Savonarolae, qui pridem suis demeritis excomunicatus ausu sacrilego quampridem sua dolosa, et haeresim sapientia tamdiu disseminari publice non expavit: fecisti profecto opus meritorium, et maxima laude dignum, ac quale religiosum ac

catholicum virum decet, quod nobis, ac toto sacro venerabilium fratruum nostrorum S. R. E. Cardinalium collegio mirifice placuit, de quo devotionem tuam plurimum in Domino commendamus: monentes te ac exhortantes ut si qui forsan reliquiarum deinceps tanti ac nefarii erroris supersit in tam bono et tam pio instituto perseverare, ac illum eodem veritatis mucrone retundere cures, ita ut maiores in dies, ae uberiores fructus in agro dominico producens, nostram et ipsius sedis benedictionem valeas promereri.

Datum Romae apud S. Petrum sub anulo piscatoris die XI. aprilis MCCCCLXXXXVIII. Pontificatus nostri Anno VI.

ALEXANDER.

Copia d' una lettera di detto Papa a' frati del Convento di S. Francesco.

Alexander Papa VI. Dilecti filii salutem, et Apostolicam benedictionem. Relatum nobis fuit quanto zelo veritatis et iustitiae accensi, ac pro nostro et huius sedis honore contra pernitiosum dogma et falsam doctrinam prediti filii fratris Hieronymi Savonarolae ordinis fratruum Predicatorum ac populi seductoris, multis ac veris conclusionibus et argumentis saepius publice ac privatim publicaveritis, ac eo fervoris et studii processeritis in substinendis vestris veri ac rectis conclusionibus, et ipsius Hieronymi pertinacia convincenda non defuerit ex vobis qui etiam se in ignem comiscere proposuerit; laudamus certe devotionem vestram, ac tam pium, tamque religiosum et memorandum opus; quod procul dubio nulla poterit oblivione deleri. Nobis vero, et ipsae sedi tam gratum et acceptum, ut gratius et acceptius esse non possit. Hortamus vos et monemus in Domino, ut eodem tenore pergentes adversus ipsius erroris reliquias, si quae supersunt perseverare velitis, ut exinde a Deo, e a S. Sede condigna merita consequi possitis. Datum Romae apud S. Petrum sub anulo Piscatoris die XI. Aprilis MCCCCLXXXXVIII. Pontificatus nostri anno sexto.

ALEXANDER PP.

La infrascritta è la seconda Esamina fatta in più giorni, come appresso si vedrà, di fra Jeronimo da Ferrara; dalli esaminatori e Commissarii che intervennono alla prima Esamina senza tortura, o lesione alcuna di corpo.

Io fra Jeronimo da Ferrara sopradetto alle interrogazioni di nuovo a me fatte, rispondo come appresso per me si dirà.

Lo intento mio dico ch' io non lo comunicai mai con persona, nè *etiam* me ne confessai mai, nonostante che cotidianamente consacrassi e mi comunicassi; e la cagione del non confessarmene era, sì per non manifestare a persona, sì perchè non ne sarei suto assoluto, non volendo lasciare la impresa; ma non ne facevo caso, atteso la cosa grande e che mi adirizavo: e quando l' uomo ha perso la fede e l' anima, el può fare ciò che e' vuole, e mettersi poi a ogni cosa grande. Confesso bene ora di essere un gran peccatore, e vomi molto bene confessare e farne gran penitenza.

Alla parte delli spiriti che già si dissono essere in S. Marco circa 7 anni fa, e de' quali io sono stato interrogato, rispondo che quanto alli spiriti non li viddi mai; è vero che in quel tempo alcuni de' frati di S. Marco dicevono sentire per il convento di dì e di notte spiriti in modo che tutti erano impauriti, ma io non ne vidi altro segno se non che un giorno io fui chiamato a vedere uno de' nostri conversi, il quale all' ora di nona nella sua cella era legato mani e piedi alla lettiera, e io lo vidi con la spuma alla bocca tutto insensato come sogliono far quelli che si dicono essere spiritati. Durò questa cosa circa un mese, e lo andavo ogni sera per casa facciendo l' Aspergies dicendo orazione, e altro non se ne sentì poi. Il converso che fu trovato, tornando poi in sè diceva che gli pareva vedere uomini a modo di ghezi, il medesimo un altro converso che è morto. Delli spiriti che dicono essere in S. Lucia, non vene so dir altro se non che una volta che lo vi sono stato da più mesi in qua, io vidi 4 monache che facevono e dicevono cose strane. e perchè io come ho detto vi vo molto di rado non ne so altro, ma se ne domandi a fra Cristofano loro confessore.

Di danari o cose date a mia fratelli o parenti a Ferrara, dico che più tempo fa de' danari che mi diè il conte Giovanni della Mirandola a dispensare, ne mandai solamente a mia madre sc. 40 d' oro per sua bisogni e a mio fratello ne detti un' altra volta 8; e Pandolfo Rucellai prima fussi frate aiutò una mia sorella per maritarsi di duc. 200 che era il terzo della dota. Altri danari o cose non si troverrà abbia mai dato a' mia e si domandi a Bartolomeo Lapi, il quale trovandosi a Ferarra soccorse i mia fratelli l' anno passato di certo grano e a me li raccomandò, dicendomi che ero troppo crudele a non li soccorrere, perchè sono molto poveri.

I ragionamenti avuti con messer Bartolomeo Ciai dico che di quelli mi ricordo di certo sono questi: una volta mi ragionò de' misterii del Sacramento dell' Altare, un' altra volta mi richiese parere se doveva fermarsi nello offizio che aveva; un' altra volta approssimandosi la sua rafferma, mi pregò ne facessi orazione per lui. Poche altre volte m' ha parlato da più mesi adrieto, e di che altra materia non mi ricordo.

Della monaca del Monasterio di Casignano che si chiamava nel vulgo la profetessa, confesso che io feci opera con li Otto che ella fussi rimessa nel monasterio per levarmi quello stimolo dalli occhi: dipoi col Vicario passato del Vescovo di Fiesole mi operai che lui facessi stare detta monaca stretta, e non mi scrivessi contro.

Circa il segno della Croce e del nome di Gesù che fra Salvestro dice che io li dissi avere scolpito nel petto mio, confesso esser vero che io gnene dissi, e feci opera che melo credessi; e dicevoli era per mia divozione; ma tutto fu una finzione che lo feci per mostrarli di esser buono.

Il benedire che fra Salvestro dice che io facevo de' paternostri, e altre cose simili a san Domenico di Fiesole, confesso esser vero che lo feci, e facevolo per satisfare a chi mi seguitava, ma me ne rimasi poi per le parole di fra Domenico e di fra Salvestro che me ne dissono male. Confesso ancora esser vero che fra Salvestro mi disse che io guardassi bene, che le visioni che lui mi riferiva avere, che le non fussino sogni; ma io come altra volta ho detto, gli persuadevo e così mostravo

credere che le fussino cose da Dio: non però che io lo credessi. La visione di quello Pontefice che io disegnai già aver visto vestito di bianco con altre circustanze, dico essere stato una mia finzione per darmi reputazione, e non che io in verità ne sapessi altro.

La cagione perchè io mandai fra Malatesta e fra Ruberto Salviati a Piero Popoleschi Gonfaloniere di Justizia quando era a casa a' di prossimi, fu per sbigottirlo e per tirarlo dal nostro, mandagli a dire che siccome io avevo mandato a dire a Giuliano Salviati, a benedetto del Nero quando era Gonfaloniere, che non fussi contro all' opera nostra, altrimenti che capiterebbe male: così mandai a dire a lui che fussi contento non volere essere contro a noi.

Del sapere il secreto della Signoria prima fussi publicata, ne dico il medesimo che io ho detto altra volta. Questo è che di rado io ne 'ntendevo qualcuno da fra Salvestro, ma non vi attendevo, non mi curavo di questi particolari: perchè quando altrimenti avessi fatto non si sarebbe concordato con la opinione che io cercavo si avessi di me, massime che io reputavo che quelli che si coprivono sotto il mio mantello, attendessino loro a cose simili, e io mi stavo in sul generale, rimettendomi a loro del particulare.

L' ardere delle soscrizione fatte per Roma, che io dissi aver disegnato di fare, fu perchè ci pareva che ne dessi troppo grande carico.

La predica che io feci il dì della Ascensione passata, nella quale seguì quel tumulto, dico che io volsi predicare a ogni modo per non cedere; et tutto fu per mia caparbietà e suttile superbia, parendomi che cedendo io ne ricevessi vergogna, et benchè io sentissi il romore che se ne faceva, stimavo fussero minacce. Messer Domenico Bonsi, Tommoso Soderini e Tommaso Capponi mi confortorno a non predicare, e Tommaso Soderini mi sollecitò allora del miracolo. Francesco Valori lo pinse innanzi e me ne persuase; ma quando mai non me n' avesse detto cosa aleuna, medesimamente avrei predicato per le ragioni sopradette.

In corte di Roma aveva pochi amici e vi tenevo poche

pratiche, e di quelle vi tenevo, me ne riposavo sopra ser Alessandro Bracci, il quale scriveva poi qui a ser Bastiano suo genero, dipoi tutto mi riferiva, come ho altra volta detto.

Quando io dicevo più anni fa nelle mia predicazioni *Gladius domini super terram cito et velociter*, lo dicevo sotto la generalità de flagelli, ch' io reputo debbino venire alla Chiesa e all' Italia per l' ordine delle scritture sacre, e non per rivelazione come altre volte ho detto; e così non intendevo allora per la passata del re di Francia in Italia, della quale non sapevo altro, massime per revelazione. Ma essendo poi venuto il re di Francia, ed essendomi ito la cosa bene, me ne servii dipoi dicendo: io lo predissi quando non si vedevano nugoli per aria, che così più volte ho usato di dire.

A dì 23 d' Aprile 1498 de mane.

La intenzione mia come altra volta ho detto, era che li cittadini, i quali io domandavo buoni, governassero il tutto, o almeno delle quattro parti le tre, e che li altri, i quali erano domandati arrabbiati (benchè io mi guardassi non li nominare a quel modo per mantenere l' onor mio) stessino senza governo più che si potessi e attendessino a fare altro; e questo era ancora la intenzione de' cittadini che mi seguitavono, quali abbiamo nominati in molti luoghi. E questo so perchè e nelle predicazioni e in particulari li confortavo a esser solleciti al ben comune, il qual ben comune intendevo essere il governo dei predetti cittadini con depressione delli altri, e ne ragionai alcune volte con Francesco Valori, parlando sempre in generali, perchè così usavo, cioè che attendesse al ben comune, e lui mi intendeva, e similemente ne ragionai alli altri prenominati, tutti intendevono; et questo ben comune voleva dire che favorissino quelli che andavono secondo il proposito nostro; e ancora so questo, perchè venivono e frequentavono le prediche e la casa e offerivano per questo la roba e la vita: e poi nelle pratiche sapevo che favorivono questa parte, e questo intendevo qualche volta da frati mia, e qualche volta da i medesimi cittadini,

massime da quelli che io ho detto che io usavo per mezzani, e ancora qualche volta da Francesco Valori, il quale usava dire: questi ribaldi vogliono guastare questa terra, e intendeva per questi ribaldi quelli che si domandavano arrabbiati: e dissemi qualche volta e mandommi a dire per Andrea Cambini: io vorrei favorire e aiutare questo ben comune, questa parte che noi abbiamo detto; ma nessuno mi seguita; e io rimango qui solo: e questo diceva perchè gli altri cittadini che seguitavono la parte nostra, non si dimostravono molto favorevoli a lui e però io mi avvedevo che non erano ben d' accordo, perchè mi pareva che ogni uomo attendessi a grandigia, e che ciascuno volessi essere il primo, ed essere piuttosto seguitato che seguitare, massime questi primi che abbiamo altre volte nominato, e parevami ancora che non si fidassino l' uno dell' altro e che andassino con troppi rispetti, e perciò li confortavo e in prediche e in particulare, che stessino uniti, e io non attendevo ad altro che a questo. Delle altre cose particulari non me ne curavo perchè a me bastava che tali uomini fussino bene uniti insieme, perchè sendo così bene uniti, sapevo che erono di tanto intelletto e prudenza, ch' avriano saputo guidare meglio di me maggior cosa; e in effetto li nostri ragionamenti, che erano rari, e brevi stando io in sulla reputazione, erano sempre su questo generale di mantenere e accrescera il ben comune, cioè che la nostra parte governassi, e l' altra (di quelli si addomandavano arrabbiati) stesse bassa; ma non fu mai mia intenzione che totalmente fusse esclusa e cacciata: perchè avevo caro che ella fusse un ostacolo a questi maggiori della nostra parte, avendo sospetto che finalmente questi cittadini maggiori prenominati non pigliassero tanta forza, che si facessino poi uno stato fra loro più stretto e guastassero il consiglio comune; e credo certo che quando fussino stati ben d' accordo secondo la mia intenzione, che averebbono avuto l' intento d' avere il consiglio a modo loro; ma tra loro vedevo molti sospetti, e anche li mediocri cittadini a me affezionati non si fidavano di quelli maggiori. Onde detti mediocri cittadini qualche volta se ne dolevano meco, dicendo che andavano bene a questo mio intento, come era Lionello Boni, Antonio Giraldi, da' quali intendevo poi che degli altri se

ne lamentavano che non venivono a riferirlo a me, perchè non mi potevono parlare.

A dì 23 d' Aprile 1498 da sera.

Di nuovo dico, che il mio disegno era di regnare in Firenze per aiutarmi poi col mezzo de' fiorentini per tutta Italia, e volevo che la parte che si diceva mia de' cittadini di Firenze, soggiogassi l' altra parte col favore del consiglio però, e col gastigare i detti dell' altra parte quando avessero errato.

Di far questo con l' arme non l' avevo anco pensato, ma quando fussi bisognato, mi vi sarei volto. È ben vero ch' io avevo caro che i mia stessino preparati con l' arme e raccolti insieme, acciocchè quando fussi venuto il bisogno, non avessino avuto a prepararsi, e avessino possuto di subito rispondere ogni volta che gli altri si fussero mossi, ma che i mia si movessero nò, se non erano provocati; e avevo disegnato che Francesco Valori fussi il capo e primo di tutti, e gli altri andassero a casa sua, e però cercavo unirli tutti a lui, in fine pigliate tutte le parole ch' io dicevo in pergamo di pigliar l'arme e farlo a ferri puliti, o altra cosa simile, tendevano a questo fine d' inanimire i nostri per far forte e gagliarda la parte di quelli che si dicevano mia, e che in ogni evento ella restasse superiore all' altra.

Della scomunica del generale del nostro ordine della quale io sono domandato s' io l' ebbi, e perchè io non la publicai e non osservai: dico esser vero che io l' ebbi. e non la publicai; ma dopo fu stampata e publicata, e io non l' osservai scusandomene che non osservavo quella del Papa, molto meno dovevo osservare quella del generale.

Della polizza che fu appiccata al pergamo in S. Reparata di febbraio prossimo che diceva: *Ego autem constitus sum Rex*, dico che io non l' ordinai, credo che fusse opera di fra Salvestro, anzi di fra Domenico, e crediate che io non l' averei mai attribuita a me, perchè benchè io sia stato un gran superbo e un gran tristo, non però fui mai tanto superbo ch' io mi attribuissi le cose o proprietà di Dio.

A dì 24 *Aprile* 1498 *Verbis.*

Di nuovo dico che la mia intenzione era se veniva l' interdetto non si osservassi, e volevo obstare alla contraria parte cioè a quelli che s' addomandavono arrabbiati; e principalmente io attendevo a questo, d' avere una Signoria a mio modo, e per quel mezzo sforzare ogni uomo a non osservar l' interdetto; e se pure non l' avessimo avuta detta Signoria tutta a nostro modo, volevo io per tal modo unire i cittadini che e la Signoria e 'l popolo stessino sotto, e con parole e con minacce sforzassino detta Signoria a non osservare l' interdetto; e quando pure questi che s' addomandavono arrabbiati s' avessino voluto muovere contro a questo nostro intento, volevo che la nostra parte prevalessi contro di loro, oltre alle minaccie coll' arme. E questa nostra intenzione io l' aveva predicata sotto coperta per tal modo però che mi intendevono; e sapevo che Francesco Valori era di questa intenzione: perchè ragionando con lui qualche volta su questo caso, e d' ogni altro che potesse occorrere di pericolo, lui diceva queste parole, cioè: Io sono per mettere la vita, la roba, li amici e parenti, e obstare a questi ribaldi ma voi aiutatemi con orazioni e anco con le provvisioni umane, esortando massime Giovanbatista Ridolfi e Pagol' Antonio Soderini a seguitare questa nostra impresa. E dipoi in quest' ultimo mi disse, che io attendessi all' impresa che Pagol' Antonio era disposto a metterci la vita, la roba e i figliuoli. Sommi ricordato che essendo Francesco Valori e Giovanbatista Ridolfi nel chiostro nostro di S. Marco, che io li confortai tutti a dua insieme, la domenica dell' ulivo, quando cominciò l' insulto contro a noi, a uscire fuora e prendere l' arme e congregar li amici per ostare al popolo, che già era mosso contro di noi. E perchè io sapevo che Giovanbatista era tutto nostro, non dubitava mai di lui che non avessi a fare come io volevo, essendo massime dimostrato il dì dell' Ascensione passata; vero è che io non parlavo così chiaro con lui, come facevo con Francesco Valori, quali Giovanbatista e Francesco, poi che io gli ebbi esortati ad

uscire fuora e prendere l' arme, mi risposero e dissero: noi saremo insieme, e io gli lasciai e mi credetti che fussino andati a far simile effetto, e aspettando che venissino a San Marco con l' armi, e non venendo, e udendo dire che il popolo multiplicava, e che nessuno de' nostri amici soccorreva, mi spaventai e rimasi per tal modo che avendo un Crocifisso in mano in mezzo de' frati che facevono orazione mi mossi per andare verso la porta del chiostro, per vedere se io potevo resistere con li amici o morire; ma non fui lasciato da molti secolari che v' erano, intra quali mi ricordo di Francesco Davanzati e Giovanbatista Ridolfi e altri assai de' quali al presente non mi ricordo e non li conosco per nome, ma da detti Francesco e Giovanbatista lo potete sapere, e mi dicevono queste parole: noi non vogliamo che voi usciate fuori, perchè senza voi noi non siamo nulla, e vogliamo morire con voi, e maravigliaimi e sbigottii allora vedendo li Giovanbatista, credendo che fussi ito, come di sopra, con Francesco Valori a far quanto era rimasto con loro. Ancora venne una volta Luca di Antonio delli Albizzi e Francesco del Pugliese, sendo de' Signori di notte e parlarono con fra Salvestro nella sua cella, e poi parlarono ancora meco, e per quanto mi ricordo i ragionamenti furono in confortare l' un l' altro a seguitare questa nostra opera, offerendosi a fare ogni cosa per me: et che a ogni modo volevono che si facessi il fuoco per il carnesciale passato. Con Bartolomeo del Vantaggio ho tenuto pratiche di mandare lettere a Roma a più persone, e massime a Dino di Jacopo di Dino, il Cardinale di Napoli, e già a diversi cardinali quando io cercavo la unione de' conventi di Fiesole, di Pisa, il quale Bartolomeo più volte disse metterebbe la vita e la roba per me, perchè era mio amico.

Perchè voi mi domandate che lo dica ogni altra cosa che mi restassi in petto, e in specie di pratiche tenute con cittadini o altri, e che io l' apra e narri interamente, rispondo che a me non resta altro che dire, e avendo detto cose di che io ne merito mille morti, non crediate che lo ritenessi ora quelle cose che sono molto minori. Vero è che io non ho molta memoria di cose agibili e massime particulari, e di questo me ne sono testimoni i nostri frati: però non vi maravigliate se non

lio detto così ogni cosa a un tratto; ricordandomi d'altro lo dirò volentieri senza riservo alcuno.

Io fra Jeronimo di Niccolò da Ferrara dell' ordine de' predicatori, spontaneamente e senza alcuna tortura confesso e affermo esser vere in tutto e per tutto quanto di sopra ho detto e confessato e si contiene nella presente carta e altre 6 precedenti, scritte tutte d' una mano di ser Francesco di ser Barone, e in fede di ciò mi sono sottoscritto di mia propria mano questo dì xxv. d' aprile 1498 nel secreto della sala maggiore del consiglio maggiore.

Quem Ferraria tulit, furca extulit, abstulit ignis
Cuique urna est arnus Ego ille Hieronymus.

A dì xx *di Maggio* 1498.

La infrascritta è la esamina fatta di fra Girolamo da Ferrara sotto li infrascritti di dal R. in Cristo P. fra Giovacchino Turriani da Vinegia generale dell' ordine di S. Domenico, e dal R. messer Francesco Romolino clerico ilardense, Anditore del Governatore di Roma, in questa parte Commessari del papa con ampia e piena autorità; e ancora in presenza di Pagolo Benini, Biagio di Giovanni dua del numero de' gonfalonieri di compagnia del popolo, e Giovanni Canacci del numero de' xii. buoni uomini, e Piero delli Alberti del numero de' Dieci di libertà e pace, e Francesco Pucci del numero delli Otto di guardia e Balia, deputati a Intervenire alla soprascritta Esamina con i soprascritti commissarij apostolici; il ritratto fatto da detto fra Girolamo secondo li interrogatorii fattili è questo:

Messer Francesco Romolino soprascritto interrogò a parole: tutto quello che voi avete e confessato a questi signori e che è sottoscritto è vero, e che abbiate confessato per vero e non per tortura? Rispose è vero.

Dinuovo interrogato se con lui avevano praticato o intervenuto seco nelle cose da lui confessate, altre persone ecclesiastiche. Rispose: ora che io mi sono pentito de' mia peccati, io dico *coram Deo*, che mai mi dia salute e mi faccia dinoccolare

il collo, e siatemi testimonij, che io non comunicai mai queste cose con persona, eccetto che con quelli tre frati, cioè fra Domenico, fra Salvestro e fra Niccolò da Milano. Io avevo grande animo, e benchè io non confidassi poter io condurre il Concilio, cercava di eccitare altri; e però non mi saria mai confidato con persona; e quelli frati e quelli a chi feci scrivere le lettere, lo feci far loro in confessione.

Dinuovo domandato se con Principi ne avea tenuto pratica, e di quelli ne' quali avea fiducia e perchè, rispose: Con Principi o Signori d' Italia con nessuno, perchè tutti li avevo per mia nimici; ma con oltramontani in questo modo: Con il re di Francia per averli qualche volta parlato avevo qualche fiducia. Nello imperadore speravo per avere inteso che facilmente vi si saria tirato. Il re di Spagna per aver inteso che era nemico della corte e de' costumi e modi di essa, stimavo l' averlo. Il re d' Inghilterra per avere inteso che era buon uomo. Il re d' Ungheria non conoscevo, ma il mio fondamento e la mia speranza era in su primi tre Imperatore, Francia e Spagna; e stimavo al tutto si avessino a muovere per i cattivi portamenti della corte. Co' Prelati di nuovo afferma non aver tenuto pratica alcuna.

Domandato de' Cardinali chi fussino sua amici, e con quali avessi tenuto pratica alcuna, rispose: avere per suo amico il Cardinale di Napoli, benchè su lui non confidassi molto, e benchè per suo mezzo avessi già impetrato e ottenuto la separazione della congregazione di Lombardia, era suto per mezzo di Piero de' Medici, e che dipoi partito Piero, stimava che Piero e il Cardinale de' Medici l' avessino provocato contra di lui. In ultimo non aver tenuto seco pratica, nè con altri cardinali o prelati, per averli sempre reputati sua nemici.

Da messer Jacopo Mannelli intesi che il Cardinale di Lisbona li voleva bene, nientedimeno con lui non aveva mai praticato cosa alcuna.

Con messer Filino, di che fu interrogato, disse non aver mai tenuto pratica alcuna, e che li era nemico, e che di questo se ne domandasse lo oratore di Ferrara e ser Alessandro Bracci.

Domandato se fra Domenico e fra Salvestro li rivelavano le confessioni disse di no, e che fra Domenico non confessava.

Domandato circa la scomunica di non averla osservata, disse: confesso aver fatto male, e essere peccatore, e però domandava misericordia.

Domandato circa l'aver detto che il Papa non era cristiano, nè battezzato, nè vero papa, rispose: non l'aver mai detto; ma che ben era una lettera nella sua cella che lo diceva, e che lui l'aveva composta, la quale, dice però; non pubblicò mai, e che l'aveva abbruciata. La detta lettera fu quella che aveva disegnato scrivere a' re, di che si fa menzione nella presente a Concilio.

Domandato che dicessi il vero e lo intero, e non dicendo altro messer Francesco Rumolino sopra detto, comandò che fusse spogliato per darli della fune, lui mostrando grandissima paura s'inginocchiò e disse: orsù uditemi. Dio tu mi hai colto, io confesso che ho negato Cristo, io ho detto la bugia, signori fiorentini siatemi testimoni che io l'ho negato per paura de' tormenti, se io ho a patire, voglio patire per la verità. Ciò che io ho detto l'ho avuto da Dio, Dio tu mi dai la penitenza per averti negato per paura de' tormenti, io lo merito. In questo mezzo era spogliato, e dinuovo s'inginocchiò e mostrava il braccio manco dicendo averlo guasto, e del continuo diceva: io ti ho negato Dio, io t'ho negato per paura de' tormenti; tirato su diceva: Jesu aiutami, questa volta tu mi ha colto.

Domandato in sulla fune perchè aveva detto ora così, rispose per parer buono, non mi lacerate che vi dirò il vero certo, certo. Perchè avete negato ora? rispose: perchè io sono un pazzo. Posto giù disse: come io vedo i tormenti, io mi perdo, e quando io sono in una camera con pochi e pacifice, io dico meglio.

Domandato se il processo da lui fatto in tutto e per tutto era vero, rispose: è vero, e perchè è vero confesserollo sempre.

Domandato perchè poco avanti l'aveva negato, rispose: io lo dissi stimando che forse aresti paura a mettermi le mani adosso, e però dissi quelle parole.

Domandato se fra Salvestro li rivelava le confessioni, disse che particolarmente non gliele revelava, ma in generale per ad-

ventura li può aver narrato alcune cose, non però che li dicesse averle in confessione, e aggiunse che per sapere le cose di Firenze non li bisognava le confessioni di fra Salvestro, perchè non era cosa che a Firenze che per altri mezzi non avesse potuto sapere. Domandato in che modo, rispose: da cittadini medesimi e da fra Salvestro, il quale praticava molto co' cittadini: e per mezzo di essi senza le confessioni le potea sapere. Oltre a questo disse che non si saria fidato di fra Salvestro in simili cose, nè di fra Domenico perchè non lo scoprissino, massime fra Salvestro, per essere lui molto largo e lo avea per uomo inconsiderato e per non così buono, fra Domenico lo avea per buono e sincero, e disse: io ero il più tristo di loro; per la mia sottile superbia e vanagloria volevo esser tenuto e reputato profeta e uomo santo: e non mi confessavo di questo peccato per non mi scoprire; nientedimeno io sapevo che facevo male e che erravo.

Dipoi il detto messer Francesco li fece leggere una inquisizione formatali contro ove erano più capitoli, e capitolo per capitolo lo interrogò se era vero quello, che in detti capitoli si narrava.

Il primo che nelle sue prediche avea recitato parole contumeliose e vituperose contro al Papa e la sede apostolica, e che tendevano a eresia: rispose che nelle prediche non avea mai nominato il papa; ma avea bene usate tali circostanze che era potuto intendere ch' e' diceva del papa, e ancora in secreto con qualcuno avea usato simili parole, ma non in prediche.

Il secondo di non avere osservato la scomunica, disse esser vero.

Il terzo che lui e fra Salvestro e fra Domenico si rivelavano le confessioni l' uno coll' altro, rispose che lui non confessava, e non confessando non revelava; ma che è ben vero che qualche volta lui stuzicava fra Salvestro per intendere da lui i segreti di casi occorrenti; ma non li disse mai rivelatemi confessioni, perchè non si voleva scoprire.

Il quarto di aver detto di avere avuto visioni di Dio e parlatogli, disse averlo detto per onor suo, e darsi reputazione.

Il quinto dello aver predicato, indotto e persuaso nuova forma di vita cristiana e di sacrificii come eretico e scismatico, dividendo la inconsutile veste della chiesa di Dio, rispose questo non aver fatto, se già non s' intende per qualche cerimonia che lui ha predicato, per avere stretta la vita de' sua frati e monache; di altro non si ricordare, eccettuato ancora il non aver temuto censure, nè scomuniche.

Il sesto di aver detto il papa non essere cristiano nè battezzato, nè esser papa e non aver obbedito nè avere osservate le censure nè scomuniche disse aver risposto a questa parte di sopra.

Il settimo di avere scritto lettere in vergogna del papa e concitato il concilio, rispose non avere scritto, ma aver fatto scrivere; bene aver deliberato di scrivere come altra volta ha detto; ma che da poco tempo in qua avea disegnato questa cosa del Concilio, e lui esserne stato motore e aver mosso lui i cittadini che ne scrissono, non loro lui.

Domandato quello credeva fare e se vedeva quali scandoli egli era per generare, rispose: la mia superbia la mia pazzia; la mia cecità m' imbarcorono in questo; ero sì pazzo che io non vedevo il pericolo in che io ero, e qui me ne sono accorto. *Item* disse che e' s' era deliberato di scrivere una lettera al papa chiedendogli perdono, e che voleva tornare a lui, come è scritto nell' evangelio del figliuol prodigo.

L' ottavo di aver predicato cose scandalose e generato divisioni e fatto fazioni nella città di Firenze, e favorito la sua fazione, rispose che quello avea confessato di aver favorito la parte sua esser vero; ma non confortato omicidio. La guardia di piazza di Firenze dice la confortò e ne parlò con Francesco Valori, e tutto il suo intento fu per tenere in timore la parte contraria a se.

Circa la morte de' cinque cittadini che furono morti di agosto, dice che era contento che fussino morti o scacciati, ma non se ne impacciò in particolare, e sapeva che Francesco Valori vi era caldo, e che mandò a raccomandare Lorenzo Tornabuoni a Francesco Valori ma freddamente in modo, che Francesco potè intendere che non se ne curava, e che quando voleva

una cosa da Francesco gli mandava a dire: io la voglio; quando non se ne curava gliene mandava a dire freddamente, e stima questa imbasciata la mandassi per Andrea Cambini.

Circa al voler mandare fra Domenico nel fuoco con il *Corpus Domini* in mano, confessò essere stata sua pazzia e sottile superbia e presunzione. Domandato se era consacrato, disse di sì, che tolse una ostia consacrata da uno de' suoi frati e che del non consacrare suo non se ne dubiti, perchè il non consacrare dice era maggiore e doppio peccato, e così dicono i dottori.

Dello scandalo che seguì il dì che lui fu assalito e poi preso, dice che invaso uscì di se, visto i sua portarsi freddi, e aggiunse: volete voi vedere se io fui pazzo, che avendo avuto tempo dalla Signoria XII. ore a andarmene, io non me ne andai.

Circa all' aver detto: Dio se io mento, tu menti, disse non sene ricordare apunto quando e in che termine lo disse; ma se gli è scritto, io l' ho detto, la mia superbia mi accecò, ben so che quando lo dissi, mi sforzai di dirlo in cosa vera.

Circa li Spiriti di S. Lucia, dice non ne sapere il particolare, perchè non vi praticava.

Circa l' aver detto: se la vergine Maria e l' Angelo ti dicessino queste cose non sono vere non li credere, dice lo disse per fermare le cose sua e per superbia.

Item soggiunse: le cose di fra Salvestro mi hanno ingannato perchè mi parevono vere, benchè qualche volta ne dubitavo; ma poi entravo lì con l' ingegno e le facevo verisimili. Essendogli detto che in questa parte di fra Salvestro si contradiceva, rispose non vi essere contradizione, dicendo che le cose li riferiva fra Salvestro li aguzzavano l' ingegno e se ne serviva. *Item* che disse di sopra che le visioni di fra Salvestro potevono essere da Dio e dal diavolo. Dipoi fu licenziato con dirli che pensassi stanotte per dire il dì seguente il vero e lo intero.

A dì XXI. *di Maggio* 1498.

Fra Girolamo sopradetto dinanzi a' sopradetti datogli il giuramento per messer Francesco soprascritto e domandato se

tolto quello avea confessato prima a' fiorentini e poi ieri a lui era vero, rispose: Reverendissimo monsignore quelle parole che io dissi ieri negative, io le dissi come uomo passionato e che volevo sbrigarmi da una gran briga, che queste passioni temporali solo a vederle mi son più che a uno altro X. tratti di fune. Tutto quello che fu scritto e io sottoscrissi la prima e la seconda volta, fu vero, e ho da ringraziare que' cittadini che andorono meco dolce; e se nel principio non dissi lo intero fu perchè io andavo velando la mia superbia, ma visto quella dolcezza mi usavano, mi disposi poi a dire il vero e lo intero; e se vi pare che io abbi detto poche cose, non ve ne maravigliate, perchè le mia cose erano grande, ma poche, e tutte le cose grandi sono poche. Quello che io dissi ieri negando e ridicendomi fu per paura: feci male e ne chieggo perdonanza a questa Signoria. Io sono stato un cattivo, voglio salvare l' anima mia e scaricare la mia coscienza, e così ratifico e ratificherò tutto di mia mano. E perchè altre volte mi offersi quello avevo detto breve e oscuro di aprirlo e dichiararlo meglio, e così mi offero ora.

Dopo queste parole detto fra Girolamo si sottoscrisse a tutto quello avea detto ieri che l' aveva scritto il cancelliere di messer Francesco Romolino.

Ego f. Hieronymus de Ferrara etc.

Di nuovo essendo domandato dal sopradetto messer Francesco di alcune cose minori e non le confessando, rispose queste parole: Io ho dato un milione di ducati, credete che io non terrei ora un ducato, sarei pazzo.

Domandato se avea detto mai che Cristo fussi stato uomo come li altri, e che a lui sarebbe bastato l'animo di fare il simile, rispose: questa cosa saria da matti. Fu una cosa mi appose il Ponzo; io volevo esser tenuto profeta, santo e savio; non crediate che io avessi detto una cosa simile, che era contraria a questo mio intento. E perchè di queste parole se ne allegava messer Piero Beccanugi disse non se gliene poteva prestare fede perchè gli era contrario e avversario.

Domandato di quelle parole ebbe già a dire di Maometto, disse che fu uomo grosso, e che a lui saria bastato l' animo quando avessi voluto ingannare, di fare una cosa più simile alle cose di Dio e averla condotta meglio che non fece Maometto. Questo dice che lo disse già in pergamo, e la legge di Maometto fu legge bestiale.

Domandato che pratiche avea già avute di donne, e quella avea avuto da loro per via di revelazione, disse che nel principio quando cominciò a affermare queste sua cose parlò a donne e da loro ebbe delle cose, le quali poi predicava sotto nome di revelazioni per suo cervello; ma in questo ultimo non ha parlato loro: perchè avea questo rispetto in questo ultimo che non voleva che donne si potessino vantare di avergnene dette. Le donne delle quali ebbe di dette cose sono m.a Vaggia Bisdomini, m.a Camilla Rucellai, m.a Bartolomea Gianfigliazzi, la quale avea sue devozioni e sua spiriti secondo diceva; ma a questa non prestavo molta fede, perchè mi parea pazza.

Domandato se avea fatto confessare dai suoi frati e assolvere, e comunicare, e poi lasciato morire quelli che erano scomunicati alle sue cagioni e che i loro parrocchiani non gli volevono assolvere non ostante la scomunica, e che e' conoscessi e sapessi che la scomunica valessi, e che coloro fussino irritati nella scomunica, disse essere vero.

Dinuovo domandato con minacce di fune sopra la pratica del Concilio che ne dicessi lo intero con chi l' avea praticato e comunicato, rispose: ó frate ove sei tu condotto? e cominciò a piangere e dolersi e disse: quando io penso come sono entrato in questa cosa, non posso fare non mi dolga, che vi sono entrato non so come, me lo pare sognare, e finalmente narrò la cosa a questo modo:

Questa parte del Concilio io l' ho trattata da tre mesi in qua e non prima, e venne da mia gran superbia, e venendomi questa fantasia pensai come l' avessi a condurre e dissi: in Italia non posso avere mezzo co' Veneziani nè con Milano meno: col re di Napoli è debole, i Fiorentini non sono d' accordo, co' Cardinali quelli che sono a Roma, non era da fidarsene, perchè l' andrebbono a pubblicare al papa: però mi voltai fuor

di Italia. Questa è la pura verità, stimando che li oltramontani vi dovessino condiscendere per avere esosa la Corte; e per il primo era il re di Francia con il quale ho qualche credito; e così cominciai con quelle lettere che io feci scrivere a quelli cittadini, de' quali mi fidai per essere di quelli mi credevono, e lo missi loro in confessione, perchè scoprendosi la cosa innanzi al tempo, conoscevo si faria scandalo, e discorsi che con il re di Francia erano li Cardinali San Piero in Vincula e San Malò, i quali avrien fatto in questo caso il volere del re. E San Piero in Vincula lo facevo volto a ciò e lo sapevo, perchè un ser Cristofano cancelliere che fu già del Conte della Mirandola, venne a me con una lettera di familiarità di detto San Piero in Vincula, e dissemi che non passerien molti di che in Firenze verrieno una squadra di Cardinali a fare Concilio: io perchè lo tenevo bugiardo, non li risposi altro particolare, ben ebbi caro quello mi disse, e presumsi per le lettere di familiarità mostrommi, che gli avessi detto quello pel Cardinale di San Piero in Vincula, e così feci concetto che il re di Francia avessi a muovere questa cosa; San Piero in Vincula e san Malò non so.

A San Malò ho scritto qualche volta non di pratica di Concilio, ma lui non mi rispondeva; ma quando scriveva a Niccolò Alamanni quando era qui gli commetteva, raccomandami a fra Girolamo. E quando San Malò detto fu qui, mi venne a visitare e mostrommi di stimare e presemi per mano, e tra l' altre cose mi disse: non vi pare che la Chiesa abbi bisogno di rinnovazione? Dello Imperatore speravo per quello ho detto di sopra, e stimavo lui avessi a muovere il Cardinale Gurgens, il quale quando fu qui mi venne a parlare in San Marco, e dissemi male di Alessandro, e io il simile a lui, e dettili una lettera di mia mano al re di Francia, scrittali per le cose di Italia e dei Fiorentini. Al Cardinale di Napoli non scrissi mai di simili cose, ma speravo bene da lui, perchè intendevo era in differenza con il papa. Filippo Valori mi disse già di aver praticato uno scisma contro a questo papa con più Cardinali, tra' quali era il Cardinale di Napoli che era mal contento per avere aspirato al papato e aspirare ancora.

Dinuovo interrogato che uscissi più oltre, massime circa a Napoli, circa il quale messer Francesco detto molto lo interrogava, dinuovo disse al Cardinale di Napoli non avere mai scritto, nè fatto scrivere per questa materia. Di nuovo interrogato, disse al sopradetto Cardinale di Napoli avere scritto, non già espressamente di questa materia, acciò che se le lettere fussino prese non si sapessi; ma gli diceva che era tutto suo, e che in ogni faccenda che bisognassi era per fare ogni cosa per lui; che gli scriveva così in genere, ma che lo intendeva. Domandato perchè lo intendeva e come sapeva così che lo intendessi, disse per quello avea inteso da Filippo Valori, e che Filippo li avea detto male del papa in nome del Cardinale. Con Filippo dice si allargava perchè l' avea per suo amico e per uomo savio, e quando era a Roma li scrisse più lettere parlandoli molto bene del Cardinale di Napoli. Poi soggiunse la fantasia mia era che il Cardinale di Napoli raunassi i Cardinali amici e io tenessi edificato questo popolo, perchè bisognando poi i Cardinali fussino venuti qui e fattoci Concilio.

Item disse che un Michelagnolo da Orvieto uomo del Cardinale di Napoli fu già qui a lui e li parlò in nome del Cardinale detto, ma che allora lui non avea pensato di muovere il Concilio, ma che altri lo movessi, e lui poi seguitarlo e aiutarlo: e che lo effetto era che il Cardinale di Napoli avessi a muovere quelli cardinali che lui potessi, e quelli altri da' Principi sopradetti si movessino e venissino qui a Firenze e qui si facessi il Concilio.

Dinuovo domandato circa le lettere del Concilio e scritte per ciò e circa a' particolari più oltre disse, che al detto Cardinale n' aveva scritto ma non espresse e sotto coverta generale, e che mandava le lettere sotto lettere di ser Alessandro Bracci, che le dava a ser Bastiano; e ancora per via de' Gaddi e di Baccio del Vantaggio: e per le mani de' medesimi avea le risposte, e che la risposta del Cardinale era che fra Girolamo attendessi a far fuoco alla cosa e strignessila; ma che le sue parole erano sempre in generale, e che da lui ha avuto quattro lettere in circa di questa materia.

Al Cardinale di Lisbona disse avere scritto qualche volta,

ma non in particolare di questa cosa, che avea opinione il re di Spagna l'avessi a muovere.

Il Cardinale di San Giorgio dice li mandò già a parlare per messer Niccolò Deti, dicendoli che era tutto suo e offersesell ec. In ultimo disse che il capo di questa cosa secondo suo disegno, aveva a messere il Cardinale di Napoli, il quale era poi per tirar delli altri Cardinali. Dinuovo minacciato rispose: Napoli, Napoli, e che con lui e con li altri Cardinali ha avute le pratiche sopradette.

Fu legato e tirato e ebbe un tratto di fune, e domandato di più cose da messer Francesco detto, disse direbbe il vero: dipoi posto giù domadato se era vero quello aveva detto e confessato, è vero, che io ho avuto qualche pratica col Cardinale di Napoli, con San Piero in Vincula non ho tenuto altre pratiche, perchè non bisognava sollecitarlo.

Domandato delle confessioni di riaverle sapute da fra Salvestro o altri, disse che non avria detto a fra Salvestro ditemi le confessioni del tale, perchè volevo mi tenessi buono, ma lo domandavo in genere e con astuzia, non di cose di libidini o altri peccati simili, ma che mi ragguagliassi circa le cose dello stato; e questo per dua conti: l'uno per sapere chi erano i mia amici, l'altro per poter meglio dire simili cose e parer profeta.

Dinuovo domandato e minacciato che dicessi il resto, disse: in presenza di tanti io non posso dire, in presenza di pochi dirò meglio. Essendoli detto che in presenza di tante migliaia in pergamo parlava si animosamente rispose: allora io ero Signore.

Domandato se crede in Cristo, mostrandoli che se ne dubitava rispetto quello lui ha fatto, rispose e può ben stare il credere in Cristo, e fare quello ho fatto. Io ho fatto come il demonio, *Demones enim credunt et contremiscunt.* Domandato se ha usato incanti, rispose che se n'è sempre fatto beffe, e non li ha mai usati.

Dinuovo tirato su e datoli un tratto di fune e poi posto giù dopo che vi fu tenuto assai bene, e di nuovo domandato se è vero quello ha confessato, disse tutto esser vero e confermò ogni cosa.

Dinuovo domandato circa il risapere le confessioni da tutti i sua frati disse, che in genere li avea domandati de' peccati che regnano, non alla scoperta nè in particolari, perchè da loro saria suto ributtato e tenuto tristo.

Dinuovo domandato circa la predica del Concilio disse, che confermava il sopradetto di Napoli e di San Piero in Vincula, e che San Piero in Vincule li scrisse già una lettera dicendoli che lo voleva per amico, rispetto alle cose qui di Firenze, e che lui poi non cacciava altrimenti la pratica con detto San Piero in Vincula per sapere che era ben disposto.

Domandato chi fu quello in verità che gli pose innanzi la pratica della profetessa, di che nella sua prima Esamina si fa menzione; dice che fu messer Alessandro Tornabuoni, non messer Luigi che equivocò per errore.

Confessò essersi impacciato circa i frati di Valombrosa per farli separare dal generale.

Item avendo predicato e detto che posti alcuni fondamenti e chi teneva ostinatamente che la scomunica valessi, fusse eretico, domandò di questo essere assoluto, che tiene la scomunica volere.

A dì XXII. *di Maggio a ore* 18.

Fre Girolemo sopradetto domendato a parole dal sopradetto messer Francesco senza il generale, e con giuramento se le cose dette fino a qui per lui sono vere, rispose ogni cosa esser vero, eccetto quello avea detto del Cardinale di Napoli; la quale cosa disse aver detto per peure. Domendato che cosa era, disse dello aver tenuto pratica col Cardinale di Napoli o con altri Cardinali del Concilio che non ha mai tenuta con persona, se non come avea detto prima che ieri, e che passando alle confessione vedeve non poter essere assoluto e voleva ridirsi, e per non ridirsi, e per un riscontro ne dava che si sapessi da fra Niccolò de Milano suo cancelliere, che non ha mai scritto lettere di questa cosa: e fra Domenico e fra Salvestro ancora che sapevono questa mia fantasia, non lo potranno dire. Di ser Cristofano cancelliere della Mirandola, Gurgens, Lisbona, che seli

mostrassi amico e del Cardinale di San Giorgio, tutto esser vero. Il Cardinale Ursino quando venne qui travestito disse l'andò a trovare in S. Marco, e andavalo stuzicando e interrogando come credeva le cose sue avessino a succedere, e lo richiese di predizioni, al quale dice rispose in generale, e parvegli si partissi mal satisfatto di lui. L'arcivescovo di Firenze dice li ha scritto più volte, e datoli tutta la sua autorità. Domandatoli come avea comunicato la parte del Concilio con fra Domenico e fra Salvestro, disse avea fatto a parole.

Per comandamento di detto messer Francesco, fu citato dal Cursore del Papa che era quivi *ad cras ad concludendum et audiendam sententiam*. Rispose io sono in prigione, se potrò comparirò.

Dinuovo domandato circa li spiriti di S. Lucia disse: se ne domandi il confessore loro, e ridendo narrò che una volta vi andò con il Crocifisso in mano, e che una di quelle monache spiritate gli tolse il Crocifisso di mano e gittognene via dicendogli: frataccio, e presolo per la cappa gli cominciò a dare in modo ebbe che fare a sbrigarsi da lei, e non vi tornò poi a quel pezo.

Dinuovo scrisse il processo fatto dal Cancellier di messer Francesco, ove erano scritte le soprascritte cose.

Detto di 22 *a ore* 23.

Nello Alberghettino in presenza di Giovanni Baldovinetti, Lionardo Gondi, Guido da Castiglione, Giovanni Canacci, Biagio di Giovanni d' Aguolo, ser Francesco Fortini e ser Francesco di ser Barone; fra Girolamo domandato da soprascritti che aprissi quello avea promesso di aprire meglio circa le cose della città, disse che si facessi presupposito che lui e i cittadini della sua setta attendevono principalmente a 3. cose. La prima che il consiglio fussi ben fornito di lor partigiani per avere a lor modo li uffici, o almeno i più, e in specie le 6 fave della Signoria e Dieci e Otto, e io non entravo, nè mi impacciavo di particolari per la mia superbia, e facevo come fa un Signore che ha uno

Capitano nel quale si riposa; e il mio Capitano era Francesco Valori, e io sopra di lui mi riposavo. La seconda che si procedessi rigidamente sopra li avversarii nostri, quando però avessino errato; ma ogni piccolo errore fussi riconosciuto vivamente, e questo si aveva a fare sotto nome di Justizia. La terza che stessino uniti e avvisati e provvisti con l' arme, non che i nostri si movessino, ma se li altri si movessino, di poter rispondere.

Domandato quello avea pensato di dire o fare non riuscendo le cose temporali per lui promesse a Firenze e presto, e come disegnava uscirne, rispose: o è non ci mancava modi, massime che questi preti di Dio si possono in terra allungarli.

A dì XXIII. *di Maggio detto.*

FRA GIROLAMO FRA DOMENICO FRA SALVESTRO	a ore 13 furono degradati e poi arsi in piazza de' Signori.

Il Generale e messer Francesco soprascritti dierono sentenza rogata ser Ranieri da San Gimignano.

Il tenore della sentenza fue, che come Commissarij apostolici avendo inteso i soprascritti aver fatto i delitti di sopra narrati nelli interrogatorij fatti a fra Girolamo a dì XX, e trovato loro essere eretici e scismatici, e avere predicato cose nuove ec., iudicarono dovessino esser degradati e consegnati, o vero lasciati in mano del giudice secolare. E così seguì.

Copiato dai Codici Magl. { Cl. XXV. n.° 337. Cl. XXXVII. n.° 324.

FINE DELL' APPENDICE.

INDICE

DEI DOCUMENTI CONTENUTI NELL' APPENDICE.